

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2062 del 04/02/2021 BOLOGNA

Proposta:	DPG/2021/2100 del 03/02/2021
Struttura proponente:	DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
Oggetto:	DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE PROCEDURE PER L'AUTORITÀ DI GESTIONE E PER L'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL POR FSE 2014- 2020 - VERSIONE 4.0
Autorità emanante:	IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
Firmatario:	MORENA DIAZZI in qualità di Direttore generale
Responsabile del procedimento:	Morena Diazzi

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Visti i regolamenti (UE):

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii., relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 e ss.mm.ii. che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;
- n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 e ss.mm.ii. che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 e ss.mm.ii. che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 e ss.mm.ii. recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto

riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 recante regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- n. 276/2018 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;

- n. 277/2018 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale;

- n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

- n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visti inoltre:

- l'articolo 126, comma 10, del Decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID-19;

- l'art. 242, del D.L. n. 34/2020 prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi Strutturali al contrasto dell'emergenza COVID-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni

già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

Considerato il documento "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19" protocollo n. 0008013 del 31 agosto 2020 ed eventuali s.m.i., a cura dell'Anpal Autorità Capofila del FSE e del Coordinamento delle Regioni, che costituisce il riferimento normativo di rango secondario per tutti gli operatori del FSE chiamati a fornire attuazione alle operazioni dei programmi operativi cofinanziati a valere sul FSE 2014-2020, con la finalità di assicurare la piena coerenza del quadro di interventi progressivamente fornito dalla Commissione e la normativa nazionale adottata in risposta alla pandemia Covid-19;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 856 del 13/07/2020 che approva lo schema di Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e la Regione Emilia-Romagna sulla riprogrammazione dei programmi operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6, dell'articolo 242 del Decreto Legge n. 34/2020 per contrasto all'emergenza COVID-19;

Richiamate in particolare:

- la Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25/06/2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C (2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1 del 12/01/2015 "Preso d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1715 del 12/11/2015 che ha individuato gli Organismi Intermedi dell'Autorità di Gestione ai sensi del paragrafo 6 dell'art. 123 del n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 2/5/2018 C(2018) 2737 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 9/11/2018 C(2018) 7430 che modifica la decisione di esecuzione

C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Emilia-Romagna in Italia;

- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 24/11/2020 C(2020) 8385 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Emilia-Romagna in Italia;

Richiamate inoltre:

- la L.R. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ed in particolare, l'art. 50 che definisce le funzioni della Regione Emilia-Romagna in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale e ss.mm.;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014/2020;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1109 del 01/07/2019 "Avvio della sperimentazione per l'espletamento dei controlli di I livello relativamente alle attività realizzate per le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro";

Rilevato, inoltre, che:

- la Regione Emilia Romagna ha individuato l'Autorità di Audit con delibera della Giunta regionale n. 1101 del 14/7/2014 "Designazione dell'Autorità di Audit per il Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna Fondo Sociale Europeo 2014/2020 e per il Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020, ai sensi dell'art. 123 Regolamento (UE) n. 1303/2013" e ha dato incarico alla stessa di procedere, a norma dell'articolo 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, alla valutazione di conformità delle Autorità di Gestione e di Certificazione ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti nell'Allegato XIII del medesimo Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base della Descrizione delle funzioni e delle procedure riguardanti le predette Autorità di gestione e certificazione;

- l'Autorità di Audit per i Programmi Operativi 2014/2020 FESR (CCI2014IT16RFOP008) - FSE (CCI 2014IT05SFOP003), come sopra individuata, è stata designata dal Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea, con nota MEF - RGS - superando con esito positivo

senza riserve le due fasi previste per la designazione, così come notificato con Prot. 46852 del 05/06/2015 per la fase I e Prot. 66173 del 05/08/2016 per la Fase II dell'iter di designazione.

Dato atto che con delibera della Giunta Regionale n. 270 del 29/02/2016 è stata soppressa la Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro ed istituita dal 1/3/2016 la Direzione Generale Economia della Conoscenza del Lavoro e dell'Impresa nella cui declaratoria si prevede che la stessa sia Autorità di Gestione dei programmi FESR e FSE;

Preso atto che, l'Autorità di Audit, a seguito delle verifiche di propria competenza effettuate, ai fini del perfezionamento dell'iter di designazione delle predette Autorità di gestione e certificazione, con PG/2016/0735562 del 24/11/2016:

- ha trasmesso la Relazione dell'organismo di audit indipendente a norma dell'articolo 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014;

- ha notificato il parere senza riserve sulla conformità dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione ai criteri di designazione riguardanti l'ambiente di controllo interno, la gestione del rischio, le attività di gestione e di controllo e la sorveglianza definiti, ai sensi dell'art. 124, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'Allegato XIII dello stesso Regolamento;

Atteso che con Delibera di Giunta Regionale n. 2071 del 28/11/2016, a conclusione dell'iter di Designazione delle suddette Autorità come previsto dall'art. 124 del Regolamento UE n. 1303, si è proceduto a designare per il POR FSE 2014-2020:

- quale Autorità di Gestione il Direttore pro-tempore della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro, dell'Impresa, affidando allo stesso le funzioni definite all'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- quale Autorità di Certificazione il Direttore pro-tempore di AGRE-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Emilia-Romagna istituita con L.R. 21/2001 e ss.mm, affidando allo stesso le funzioni definite all'art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Atteso, inoltre, che con la stessa Delibera di Giunta Regionale n. 2071 del 28/11/2016, è stato deliberato di procedere all'adozione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FSE 2014-2020" mediante determinazione dirigenziale del Direttore pro-tempore della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro, dell'Impresa;

Rilevato, infine, che:

- con propria determinazione n. 20853 del 23/12/2016 si è proceduto a adottare il documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione del PO FSE 2014-2020" per l'attuazione del POR 2014-2020 e si è determinato di applicare il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 allegato alla "Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità

di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FSE 2014-2020" del POR FSE 2014-2020, conservato agli atti del competente Servizio;

- con propria determinazione n. 19177 del 20/11/2018 si è proceduto ad adottare la versione aggiornata del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione del PO FSE 2014-2020" per l'attuazione del POR 2014-2020 e del relativo Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 allegato alla "Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FSE 2014-2020" del POR FSE 2014-2020, conservato agli atti del competente Servizio;

- con propria determinazione n. 23631 del 20/12/2019 si è proceduto ad adottare la versione 3.0 del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione del PO FSE 2014-2020" per l'attuazione del POR 2014-2020 e del relativo Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 allegato alla "Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FSE 2014-2020" del POR FSE 2014-2020, conservato agli atti del competente Servizio;

Dato atto che lo stesso documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione del PO FSE 2014-2020" completo dell'allegato Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 è stato inviato agli Organismi Intermedi del POR FSE 2014-2020 ed alle Autorità del Programma Operativo FSE;

Premesso che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha fortemente coinvolto i territori dell'Emilia-Romagna rendendo necessaria l'attivazione di misure di semplificazione nella gestione, attuazione e controllo degli interventi finanziati nell'ambito delle politiche dell'istruzione, formazione e lavoro, coerentemente con le disposizioni comunitarie e nazionali, necessarie per contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali della crisi pandemica da COVID-19;

Tenuto conto che nel corso del 2020 si è proceduto all'aggiornamento di tre specifiche procedure nel Manuale che, come previsto, sono state inviate tempestivamente dall'Autorità di Gestione ai responsabili delle proprie strutture interessate e agli Organismi Intermedi per la relativa applicazione e notificate all'Autorità di Audit ed all'Autorità di Certificazione. Nello specifico con nota PG/2020/0360885 del 14 maggio 2020, sono state inviate le versioni aggiornate delle procedure del Manuale:

- Procedura 3 "Controlli dell'Autorità di Gestione"
- Procedura 6 "Apprendistato Professionalizzante: Verifiche di Gestione e Check List"

- Procedura 7 "Gestione degli aiuti di Stato e agli adempimenti correlati al RNA"

Considerato che, alla luce delle variazioni normative ed organizzative e delle modifiche intervenute nelle procedure di gestione e controllo degli interventi cofinanziati con risorse comunitarie, al fine di garantire la corretta descrizione del Sistema di Gestione e Controllo degli interventi finanziati nell'ambito del POR FSE 2014-2020, si rende necessario aggiornare il documento "Descrizione delle procedure e delle funzioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FSE 2014-2020" e l'allegato "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione" parte integrante della stessa, adottato con la sopra richiamata propria determinazione n. 23631 del 20/12/2019, nelle seguenti parti:

- la Descrizione, con attenzione sia al modificato contesto normativo di riferimento e di ammissibilità della Spesa, sia all'aggiornamento delle strutture organizzative dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del POR FSE 2014-202, nonché degli Organismi Intermedi;
- l'allegato Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione con attenzione a: le modalità di selezione degli interventi, adeguate conformemente ai criteri di selezione approvati in Comitato di Sorveglianza; i controlli di gestione ed in loco, adeguati in funzione delle iniziative intraprese dall'Autorità di Gestione per far fronte all'emergenza epidemiologica ed aggiornati al fine di chiarire ulteriormente le modalità di controllo di cui alla DGR n. 1109 del 01/07/2019;

Considerate inoltre le proprie Determinazioni:

- n. 11497 del 26 giugno 2019 "Deleghe di funzioni dirigenziali ai titolari delle posizioni organizzative "Attività di controllo di ammissibilità della spesa" e "Liquidazioni, pagamenti e fidejussioni";
- n. 22932 del 22/12/2020 "Assegnazione temporanea in posizione di comando a tempo parziale di un Dirigente dell'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna presso una struttura afferente alla Direzione Generale Economia delle Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";
- n. 23213 del 30/12/2020 "Conferimento incarichi dirigenziali e proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza";

Dato atto, inoltre, che l'Autorità di Certificazione del POR FSE 2014-2020 con Determinazione Dirigenziale n. 462 del 27/03/2020 ha provveduto alla "Approvazione della revisione 1.3 del Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione dei POR FESR e FSE 2014-2020;

Visto in ultimo la Determinazione n 1085 del 25/01/2021 della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni che

stabilisce l'utilizzo dei Sistemi di Gestione e Controllo dei POR FSE e FESR 2014-2020, così come definiti nei documenti di "Descrizione delle funzioni e delle procedure per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" dei due programmi, per la gestione ed il controllo dei progetti riprogrammati ai sensi del comma 6, dell'articolo 242 del Decreto Legge n. 34/2020 per il contrasto all'emergenza COVID-19;

Ritenuto pertanto, al fine di garantire l'attuazione del POR FSE 2014-2020 proseguendo nel rispetto delle previsioni regolamentari e dei principi generali dei sistemi di gestione e controllo di cui all'articolo 72 del Regolamento 1303/2013 ss.mm.ii., necessario:

- adottare la revisione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione del POR FSE 2014-2020" nella Versione 4.0, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
- proseguire ad applicare il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione, corredato delle Check List di controllo e delle pertinenti Piste di controllo, quale allegato alla suddetta "Descrizione delle funzioni e delle procedure per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione del POR FESR 2014-2020 - Versione 4.0";

Precisato che:

- la "Descrizione delle funzioni e delle procedure per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione del POR FSE 2014-2020" comprensiva dei suoi allegati potrà essere revisionata in caso di cambiamenti del contesto organizzativo, del quadro normativo o di altre eventualità che incidano sulle attività di gestione e controllo del predetto POR;
- qualora fossero necessarie variazioni urgenti o integrazioni puntuali alla documentazione contenuta nella "Descrizione delle funzioni e delle procedure per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione del POR FSE 2014-2020" comprensiva dei suoi allegati, le stesse saranno comunicate tempestivamente dall'Autorità di Gestione ai responsabili delle proprie strutture interessate e agli Organismi Intermedi per la relativa applicazione e notificate all'Autorità di Audit ed all'Autorità di Certificazione. La versione revisionata del documento, con indicazione del numero della versione, delle date e delle modifiche di volta in volta intervenute, sarà comunque approvata dall'Autorità di Gestione in un'unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono intervenute le modifiche, ferma restando la decorrenza delle stesse dalla data di comunicazione sopra citata;

Precisato inoltre che le principali revisioni sono intervenute conformemente al modificato contesto normativo comunitario e nazionale in risposta all'emergenza epidemiologica Covid-19, pertanto prima di procedere all'approvazione in un'unica soluzione delle modifiche intervenute, l'Autorità di Gestione ha inteso

attendere la finalizzazione della riprogrammazione delle risorse del POR FSE e del Quadro normativo nazionale di riferimento, in fase di completamento;

Visti:

-il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm.;

-la L.R. n. 43 del 26 Novembre 2001 ad oggetto "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n.468 del 10 aprile 2017 ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n.1059 del 3 luglio 2018 ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";
- n.2329 del 22 novembre 2019 ad oggetto "Designazione del Responsabile della Protezione dei dati";
- n.2013 del 28 Dicembre 2020 avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";
- n. 111 del 28 gennaio 2020 ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di procedere all'adozione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione del POR FSE 2014-2020- Versione 4.0", di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di proseguire ad applicare il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione, corredato delle Check List di controllo e delle pertinenti Piste di controllo allegato alla suddetta "Descrizione delle funzioni e delle procedure per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione del POR FSE 2014- 2020 - Versione 4.0";

3) di stabilire che, qualora fossero necessarie variazioni urgenti o integrazioni puntuali alla documentazione contenuta nella "Descrizione delle funzioni e delle procedure per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione del POR FSE 2014-2020" comprensiva dei suoi allegati, le stesse saranno comunicate tempestivamente dall'Autorità di Gestione ai responsabili delle proprie strutture interessate e agli Organismi Intermedi per la relativa applicazione e notificate all'Autorità di Audit ed all'Autorità di Certificazione.

La versione revisionata del documento, con indicazione del numero della versione, delle date e delle modifiche di volta in volta intervenute, sarà comunque approvata dall'Autorità di Gestione in un'unica soluzione di norma entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono intervenute le modifiche ferma restando la decorrenza delle stesse dalla data di comunicazione sopra citata;

4) di stabilire che il suddetto documento sia applicato anche dagli Organismi Intermedi del POR FSE 2014-2020 come individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1715 del 12/11/2015 per le funzioni agli stessi delegate;

5) di stabilire che il suddetto documento sia applicato anche nella gestione e controllo dei progetti riprogrammati ai sensi del comma 6, dell'articolo 242 del Decreto Legge n. 34/2020 per contrastare l'emergenza COVID-19, conformemente a quanto previsto dalla Determinazione n. 1085 del 25/01/2021 della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni;

5) di trasmettere copia del presente provvedimento alle strutture dell'Autorità di Gestione, agli Organismi Intermedi ed alle Autorità di Audit e di Certificazione del POR FSE 2014-2020

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/gestione-e-controllo>;

7) di dare atto infine che, si provvederà alla pubblicazione secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della

corruzione ai sensi dell'art.7 bis, comma 3, del D.lgs. n.33 del 2013.

Morena Diazzi



**DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E PROCEDURE
DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE
e
DELL'AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE
DEL PO REGIONE EMILIA ROMAGNA
FSE 2014-2020**

Versione 4.0

Gennaio 2021

Premessa

La “Descrizione delle funzioni e delle Procedure dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del PO FSE 2010-2020 della Regione Emilia-Romagna” è stata redatta in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia e descrive le funzioni e i processi, i ruoli e le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione del Programma Operativo e le procedure da applicarsi per l’attuazione del Programma atti a garantire la conformità del sistema di gestione e controllo ai criteri di designazione ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e definiti nell’Allegato XIII del RDC, così come modificato dal Regolamento Omnibus n. 2018/1046 del 18 luglio 2018.

La “Descrizione delle funzioni e delle procedure per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione del POR FSE Emilia-Romagna” è infatti il frutto del lavoro congiunto delle strutture dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione, che oltre a definire ciascuna le proprie procedure e modalità organizzative hanno costruito insieme le interazioni necessarie a garantire efficacia ed efficienza del sistema.

In particolare, ai fini della Designazione delle Autorità di cui all’articolo 124 del Regolamento generale, le Autorità di Gestione e di Certificazione hanno presentato all’Autorità di Audit del programma la Descrizione delle funzioni e delle procedure predisposta secondo il modello definito all’Allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 e la documentazione di supporto necessaria per la verifica del rispetto dei criteri di designazione riguardanti l’ambiente di controllo interno, la gestione del rischio, le attività di gestione e di controllo e la sorveglianza di cui all’art. 124, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed elencati nell’Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018.

A seguito della valutazione positiva da parte dell’Autorità di Audit, la Regione Emilia-Romagna ha designato con DG n. 2071/2016 le Autorità di Gestione e di Certificazione del POR FSE 2014-2020.

A conclusione della procedura di designazione delle Autorità del POR FSE, con Determinazione n. 20853 del 23/12/2016 è stata approvata la versione 1.0 della “Descrizione delle funzioni e delle procedure per l’AdG e per l’AdC”. Con tale atto è stato adottato anche l’allegato Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, mentre con Determinazione n. 251 del 9/3/2018 è stata adottata la versione aggiornata del Manuale delle procedure dell’Autorità di Certificazione.

La Descrizione delle funzioni e delle procedure, da un lato, e le versioni più aggiornate del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione e del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Certificazione, dall’altro lato, rappresentano quindi la documentazione di riferimento del Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020.

Qualora fossero necessarie variazioni urgenti o integrazioni puntuali alla documentazione contenuta nella “Descrizione delle funzioni e delle procedure per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione del POR FSE 2014-2020” comprensiva dei suoi allegati, le stesse saranno comunicate tempestivamente dall’Autorità di Gestione ai responsabili delle proprie strutture interessate, agli Organismi Intermedi, all’Autorità di Audit ed all’Autorità di Certificazione. La versione revisionata del documento, con indicazione del numero della versione, della data e delle modifiche di volta in volta intervenute, sarà comunque approvata dall’Autorità di Gestione in un’unica soluzione entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono intervenute le modifiche.

Di seguito sono descritte le funzioni e le procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione, aggiornate al 22 gennaio 2021.

Come è noto, nel corso del 2020, per far fronte all'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, sono intervenute una serie di modifiche al quadro normativo di riferimento per l'attuazione dei Fondi strutturali, sia a livello comunitario che nazionale.

Nello specifico, nell'ambito delle iniziative intraprese a livello comunitario, con la Comunicazione del 13 Marzo 2020 "Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19", la Commissione europea ha definito le proprie linee di indirizzo multi-settoriali, aiuti di stato, occupazione e fondi SIE, le quali si sono concretizzate con le modifiche ai regolamenti generale e specifici per fondo, contenute nel:

- Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) e
- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19.

A livello nazionale, invece, con Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19", il Governo, considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica, ha adottato il primo provvedimento normativo straordinario e urgente in risposta all'epidemia COVID 19.

A seguire, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) del 4 Marzo 2020 sono state introdotte "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e disposte le prime sospensioni di attività rilevanti anche per gli interventi cofinanziati dal FSE.

Per tutto il 2020 ed oltre si sono succeduti una serie di DPCM, alcuni dei quali contenenti anche misure di interesse per le attività cofinanziate dal FSE, rispetto alle quali la Regione Emilia-Romagna ha disposto l'osservanza anche con propri provvedimenti. Per un dettaglio si rimanda alla pagina web <https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme>.

Con particolare attenzione agli interventi cofinanziati dal FSE, l'Autorità di Gestione del PO Regione Emilia-Romagna ha prontamente fornito chiarimenti e precisazioni in merito alle procedure e/o alle modalità tecniche da seguire nell'esecuzione delle operazioni, con l'invio di apposite note a tutti i soggetti per le rispettive competenze. Per un dettaglio si rimanda all'indirizzo web <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/atti-amministrativi/gestione-e-controllo/coronavirus/coronavirus-indicazioni-attivita-formative>.

Inoltre, le procedure dell'Autorità di Gestione, dettagliate nell'apposito Manuale allegato alla Descrizione, sono state aggiornate nel corso dei primi mesi del 2020 per fare fronte all'emergenza epidemiologica che ha colpito il paese.

In particolare, tenuto conto dell'importanza di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti beneficiari, vista le difficoltà legate a questo periodo di emergenza sanitaria, con nota PG/2020/0360885 del 14/05/2020 l'Autorità di Gestione ha comunicato ai soggetti beneficiari degli interventi FSE, agli Organismi Intermedi ed alle Autorità del POR, una serie di iniziative volte a snellire maggiormente le modalità di controllo delle domande di rimborso e delle verifiche in loco,

in conformità con le disposizioni nazionali e comunitarie. In allegato alla sopra citata nota sono state, peraltro, trasmesse le versioni aggiornate delle seguenti Procedure:

- Procedura 3 “Controlli dell’Autorità di Gestione”
- Procedura 6 “Apprendistato Professionalizzante: Verifiche di Gestione e Check List”
- Procedura 7 “Procedure relative alla gestione degli aiuti di stato e agli adempimenti correlati al RNA”.

Per un dettaglio, si rimanda alla versione 4.0 del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione, allegato alla presente Descrizione.

Indice

1. DATI GENERALI

1.1. Informazioni presentate da:

- [nome dello] Stato membro: REGIONE EMILIA ROMAGNA
- Titolo del programma e numero CCI: (tutti i programmi operativi coperti dall'autorità di gestione / di certificazione) Programma Operativo FSE 2014-2020 (2014IT05SFOP003)
- Nome del referente principale, compresi e-mail: (organismo di coordinamento responsabile della descrizione)

1.2. Le informazioni fornite descrivono la situazione al: (gg / mm / aa)

1.3. Struttura del sistema (informazioni generali e diagramma indicante i rapporti organizzativi tra le autorità/gli organismi coinvolti nel sistema di gestione e controllo.)

- 1.3.1. Autorità di gestione (denominazione, indirizzo e referente dell'autorità di gestione)
Specificare se l'autorità di gestione è designata anche come autorità di certificazione, in conformità all'articolo 123 (3) RDC.
- 1.3.2. Autorità di certificazione (denominazione, indirizzo e referente dell'autorità di certificazione)
- 1.3.3. Organismi intermedi (denominazione, indirizzo e referente degli organismi intermedi)
- 1.3.4. Quando si applica l'articolo 123 (5) del regolamento 1303/2013, precisare come sia garantito il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra l'audit e le autorità di gestione/certificazione.

2. AUTORITÀ DI GESTIONE

2.1. L'Autorità di gestione e le sue funzioni principali

- 2.1.1. Status dell'autorità di gestione (organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato) e organismo di cui fa parte.
- 2.1.2. Precisare le funzioni e i compiti svolti direttamente dall'autorità di gestione
Se l'autorità di gestione svolge inoltre le funzioni dell'autorità di certificazione, descrizione di come viene garantita la separazione delle funzioni
- 2.1.3. Precisare le funzioni formalmente delegate dall'autorità di gestione, indicare gli organismi intermedi e la forma della delega (che deve precisare che l'autorità di gestione mantiene la piena responsabilità delle funzioni delegate), conformemente all'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Riferimento ai documenti pertinenti (atti giuridici che conferiscono i poteri, accordi). Se del caso, specificare le funzioni dei controllori di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013, per i programmi di cooperazione territoriale europea.
- 2.1.4 Descrizione delle procedure atte a garantire misure efficaci e proporzionate per la lotta antifrode che tengano conto dei rischi individuati, compreso il riferimento alla valutazione del rischio effettuata (articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

2.2. Organizzazione e procedure dell'autorità di gestione

- 2.2.1. Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate in possesso delle necessarie competenze). Queste informazioni riguardano anche gli organismi intermedi ai quali siano state delegate alcune funzioni.
- 2.2.2. Quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative del sistema di gestione e di controllo.
- 2.2.3. Descrizione delle seguenti procedure (di cui il personale dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi dovrebbe avere comunicazione per iscritto; data e riferimenti):

- 2.2.3.1. Procedure per assistere il comitato di sorveglianza nei suoi lavori.
- 2.2.3.2. Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, ove opportuno, i dati sui singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori.
- 2.2.3.3. Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- 2.2.3.4. Procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni che ne garantiscano anche la conformità, per tutto il periodo di attuazione, alle norme applicabili (articolo 125, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013), ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni, conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici delle pertinenti priorità, e procedure volte a garantire la non selezione di operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di finanziamento da parte del beneficiario (comprese le procedure utilizzate dagli organismi intermedi nel caso in cui la valutazione, la selezione e l'approvazione delle operazioni siano state delegate).
- 2.2.3.5. Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, comprese le procedure per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un'operazione.
- 2.2.3.6. Procedure per le verifiche delle operazioni (in linea con quanto prescritto dall'articolo 125, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013), anche per garantire la conformità delle operazioni alle politiche dell'Unione (come quelle che attengono al partenariato e alla governance a più livelli, alla promozione della parità tra donne e uomini e alla non discriminazione, all'accessibilità per le persone con disabilità, allo sviluppo sostenibile, agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e alle norme ambientali), e indicazione delle autorità o degli organismi che effettuano tali verifiche. Devono essere descritte le verifiche di gestione di natura amministrativa relative a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche di gestione delle operazioni sul posto, che possono essere effettuate su base campionaria. Per le verifiche di gestione delegate agli organismi intermedi devono essere descritte le procedure applicate dagli organismi intermedi ai fini delle verifiche in questione e le procedure applicate dall'autorità di gestione per vigilare sull'efficacia delle funzioni delegate agli organismi intermedi. La frequenza e la portata delle verifiche sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e di controllo nel suo complesso.
- 2.2.3.7. Descrizione delle procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e delle procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari, nel rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a decorrere dal 2016 (comprese le procedure utilizzate dagli organismi intermedi nel caso in cui il trattamento delle domande di rimborso sia stato delegato), ai fini del rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- 2.2.3.8. Individuazione delle autorità o degli organismi responsabili di ogni fase del trattamento delle domande di rimborso, compreso un diagramma indicante tutti gli organismi coinvolti.
- 2.2.3.9. Descrizione di come l'autorità di gestione trasmette le informazioni all'autorità di certificazione, comprese le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi di frode sospetta e accertata inclusi) rilevate e al seguito ad esse dato nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli ad opera degli organismi nazionali o dell'Unione.

- 2.2.3..Descrizione di come l'autorità di gestione trasmette le informazioni all'autorità di audit, comprese le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi di frode sospetta e accertata inclusi) rilevate e al seguito ad esse dato nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli effettuati dagli organismi nazionali o dell'Unione.
- 2.2.3.11. Riferimento alle norme nazionali in materia di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo.
- 2.2.3.12. Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali (articolo 125, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013), comprese le procedure per la raccolta e la comunicazione di dati affidabili sugli indicatori di performance (cfr. articolo 125, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013).
- 2.2.3.13. Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione (articolo 125, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013).
- 2.2.3.14. Procedure per preparare il riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o in programma (articolo 125, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013).
- 2.2.3.15. Procedure per comunicare dette procedure al personale, come anche indicazione della formazione organizzata/ prevista ed eventuali orientamenti emanati (data e riferimenti).
- 2.2.3.16. Descrizione, se del caso, delle procedure dell'autorità di gestione relative alla portata, alle norme e alle procedure che attengono alle efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE definite dagli Stati membri (1) nel quadro dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.3. Pista di controllo

- 2.3.1. Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati, anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati, tenuto conto dell'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel rispetto delle norme nazionali in materia di certificazione della conformità dei documenti (articolo 125, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 25 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione).
- 2.3.2. Istruzioni impartite circa la tenuta dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari/degli organismi intermedi/dell'autorità di gestione (data e riferimenti):
- 2.3.2.1. Indicazione dei termini di conservazione dei documenti.
- 2.3.2.2. Formato in cui devono essere conservati i documenti.

2.4. Irregolarità e recuperi

- 2.4.1. Descrizione della procedura (di cui il personale dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi dovrebbe ricevere comunicazione per iscritto; data e riferimenti) di segnalazione e rettifica delle irregolarità (frodi comprese) e del relativo seguito ad esse dato, e della procedura di registrazione degli importi ritirati e recuperati, degli importi da recuperare, degli importi irrecuperabili e degli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.
- 2.4.2. Descrizione della procedura (compreso un diagramma che evidenzia i rapporti gerarchici) che assicura il rispetto dell'obbligo di informare la Commissione in merito alle irregolarità a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

3.1. Autorità di certificazione e sue funzioni principali

- 3.1.1. Status dell'autorità di certificazione (organismo pubblico nazionale, regionale o locale) e organismo di cui l'autorità fa parte.

3.1.2. Precisare le funzioni svolte dall'autorità di certificazione. Se l'autorità di gestione svolge anche le funzioni di autorità di certificazione, descrivere come sia garantita la separazione delle funzioni (cfr. 2.1.2).

3.1.3. Funzioni formalmente delegate dall'autorità di certificazione, individuazione degli organismi intermedi e della forma della delega a norma dell'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 Riferimento ai documenti pertinenti (atti giuridici che conferiscono i poteri, accordi). Descrizione delle procedure utilizzate dagli organismi intermedi per lo svolgimento dei compiti delegati e delle procedure applicate dall'autorità di certificazione per vigilare sull'efficacia dei compiti delegati agli organismi intermedi.

3.2. Organizzazione dell'autorità di certificazione

3.2.1. Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate in possesso delle necessarie competenze). Queste informazioni riguardano anche gli organismi intermedi ai quali siano stati delegati alcuni compiti.

3.2.2. Descrizione delle procedure di cui il personale dell'autorità di certificazione e degli organismi intermedi deve ricevere comunicazione per iscritto (data e riferimenti).

3.2.2.1. Procedure per preparare e presentare le domande di pagamento: —descrizione dei meccanismi in essere che consentono all'autorità di certificazione di accedere a ogni informazione, relativa alle operazioni, necessaria ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, compresi i risultati delle verifiche di gestione (conformemente all'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013) e di tutti i pertinenti audit. —descrizione della procedura di elaborazione e di trasmissione alla Commissione delle domande di pagamento, compresa la procedura volta a garantire l'invio della domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile.

3.2.2.2. Descrizione del sistema contabile utilizzato come base per la certificazione alla Commissione della contabilità delle spese (articolo 126, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013): — modalità di trasmissione dei dati aggregati all'autorità di certificazione in caso di sistema decentrato; — collegamento tra il sistema contabile e il sistema informatico di cui al paragrafo 4.1; — identificazione delle transazioni dei fondi strutturali e di investimento europei in caso di un sistema in comune con altri fondi.

3.2.2.3. Descrizione delle procedure in essere per la redazione dei conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Consiglio (articolo 126, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013). Modalità per certificare la completezza, esattezza e veridicità dei conti e per certificare che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile (articolo 126, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013) tenendo conto dei risultati di ogni verifica e audit.

3.2.2.4. Descrizione, se del caso, delle procedure dell'autorità di certificazione relative alla portata, alle norme e alle procedure che attengono alle efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE definite dagli Stati membri (1) nel quadro dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3.3. Recupero

3.3.1. Descrizione del sistema volto a garantire la rapidità del recupero dell'assistenza finanziaria pubblica, compresa quella dell'Unione.

3.3.2. Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo mediante la conservazione in formato elettronico dei dati contabili, ivi compresi quelli relativi agli importi recuperati, agli importi da recuperare, agli importi ritirati da una domanda di pagamento, agli importi irrecuperabili e agli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; tutto ciò per ciascuna operazione, compresi i recuperi derivanti dall'applicazione dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni.

4. SISTEMA INFORMATICO

4.1. Descrizione, anche mediante un diagramma, del sistema informatico (sistema di rete centrale o comune o sistema decentrato con collegamenti tra i sistemi) che serve:

4.1.1. alla raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi se del caso i dati sui singoli partecipanti e una ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori (ove ciò sia prescritto), ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit, come previsto dall'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 24 del regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione

4.1.2. a garantire che i dati di cui al punto precedente siano raccolti, inseriti e conservati nel sistema e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove ciò sia prescritto dagli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1304/2013, secondo la lettera dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013

4.1.3. a garantire l'esistenza di un sistema che registra e conserva in formato elettronico i dati contabili di ciascuna operazione, e supporta tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei conti, compresi i dati degli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera d), e dall'articolo 137, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

4.1.4. a mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari, secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera g), del regolamento (UE) n. 1303/2013

4.1.5. a tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013

4.1.6. a mantenere registrazioni degli importi relativi alle operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.

4.1.7. Precisare se i sistemi sono operativi e sono in grado di registrare in maniera affidabile i dati di cui sopra.

4.2. Descrizione delle procedure volte a verificare che sia garantita la sicurezza dei sistemi informatici.

4.3. Descrizione della situazione attuale per quanto concerne l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Allegato 1: ORGANIGRAMMI DEGLI ORGANISMI INTERMEDI - PAR. 2.2.1

Allegato 2: Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020

1. DATI GENERALI

1.1. Informazioni presentate da:

- Stato membro: REGIONE EMILIA ROMAGNA
- Titolo del programma e numero CCI: (tutti i programmi operativi coperti dall'autorità di gestione / di certificazione) Programma Operativo regionale FSE 2014-2020 (2014IT05SFOP003)
- Nome del referente principale, compresi e-mail: (organismo di coordinamento responsabile della descrizione)

Dott.ssa Morena Diazzi

Direttore pro tempore della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa - Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020

1.2. Le informazioni fornite descrivono la situazione al: (22.01.2021)

Le informazioni riportate nel presente documento descrivono il sistema di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FSE a titolarità della Regione Emilia-Romagna alla data del 22.01.2021). Il documento rappresenta per sua natura uno strumento in progress suscettibile di aggiornamenti in rispondenza a mutamenti del contesto normativo e procedurale di riferimento, ovvero ad esigenze organizzative ed operative che dovessero manifestarsi nel corso dell'implementazione del sistema di gestione e controllo.

L'Autorità di Gestione si impegna ad informare l'Autorità di Audit in merito ad eventuali aggiornamenti del Sistema di gestione e controllo intervenuti a seguito di cambiamenti del proprio contesto organizzativo e normativo-procedurale.

Di seguito sono indicate le versioni precedenti alla presente con l'evidenza di eventuali note e/o principali modifiche apportate.

Versione	Data	Note
Vs 0.1	Giugno 2016	La prima versione della Descrizione è stata presentata in bozza all'AdA dall'AdG e dall'AdC, ciascuna per la parte di propria competenza per l'avvio dell'esame di conformità ai criteri di cui all'articolo 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e definiti nell'Allegato XIII, per la Designazione delle autorità.
Vs 0.2	Ottobre 2016	La seconda versione della Descrizione, completa della parte dell'AdG e dell'AdC, recepisce le richieste di integrazioni formulate dall'AdA. Per il completamento della procedura di designazione, la Descrizione, unitamente ai Manuali, è stata trasmessa in data 24 ottobre 2016 con PG 6837563.
Vs 1.0	Dicembre 2016	A completamento della procedura di designazione, la descrizione è stata approvata con Determinazione n. 20853 del 23 dicembre 2016.
Vs 1.1	Gennaio 2018	La terza versione della Descrizione è stata predisposta a completamento del processo di riorganizzazione istituzionale della Regione Emilia-Romagna e presentata all'AdA per le verifiche di competenza. Le modifiche riguardano prevalentemente la denominazione dei Servizi e delle Strutture diversamente coinvolte nell'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020. Inoltre, viene richiamato l'aggiornamento del documento "Criteri di selezione" approvato in Comitato di Sorveglianza lo scorso 28 giugno 2017.
Vs 1.2	Aprile 2018	La quarta versione della Descrizione è stata predisposta, ad integrazione della precedente ancora in bozza, a seguito dell'audit di sistema del 5 aprile 2018 al fine di precisare la struttura organizzativa interessata alla funzione di monitoraggio del POR FSE 2014-2020, ed è stata inviata all'AdA con email in data 17 aprile 2018 dal responsabile Coordinamento ed Attuazione dei POR FESR e FSE Emilia-Romagna.

Versione	Data	Note
Vs 2.0	Novembre 2018	Al termine del contraddittorio con l'AdA sull'audit di sistema, la Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di Gestione è stata aggiornata, recependo le indicazioni più recenti (es. DPR n. 22 del 5 febbraio 2018), per l' approvazione con Determinazione del Direttore Generale Num. 19177 del 20/11/2018
Vs 3.0	Dicembre 2019	La Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione è stata aggiornata recependo le più recenti modifiche normative, organizzative e procedurali per l' approvazione con Determinazione del Direttore Generale Num. 23631 del 20/12/2019
Vs 4.0	Gennaio 2021	La Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione è stata aggiornata recependo le più recenti modifiche normative, organizzative e procedurali per l'approvazione con Determinazione del Direttore Generale (proposta)

1.3. Struttura del sistema (informazioni generali e diagramma i rapporti organizzativi tra gli organismi partecipanti al sistema di gestione e controllo.)

Coerentemente con quanto descritto nel paragrafo introduttivo dell'Allegato II – Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020 - all'Accordo di partenariato approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 8021 final in data 29/10/2014, il sistema di gestione e controllo del Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna a valere sul FSE per la programmazione 2014/2020, approvato alla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014)9750 del 12.12.2014, risponde all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile.

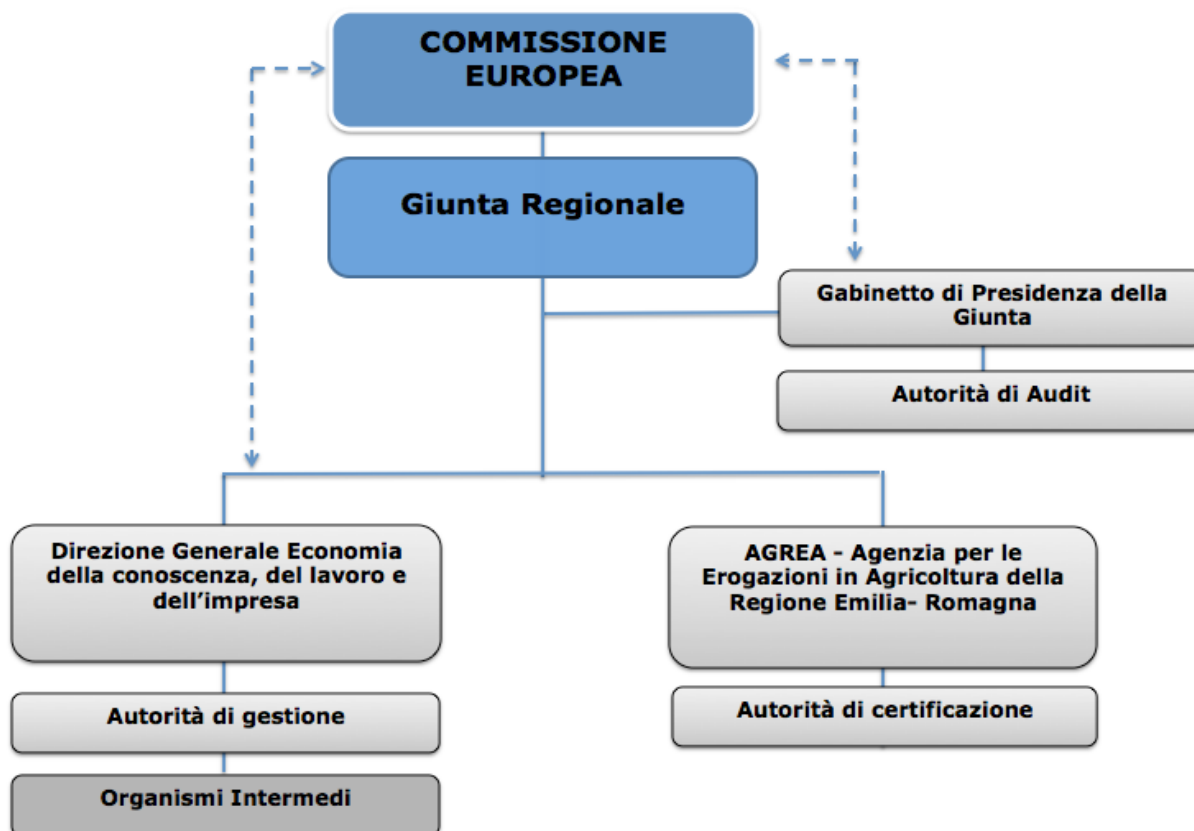
In continuità con il precedente periodo di programmazione, al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo, sono state individuate tre Autorità del PO in linea con il principio della separazione delle funzioni di cui all'art.72, lettera b) del regolamento disposizioni comuni n. 1303/13 (RDC), modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018:

Autorità di gestione: Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Autorità di certificazione: Agrea – Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura

Autorità di audit: Servizio Autorità di Audit

Il diagramma sottostante rappresenta i rapporti organizzativi tra gli organismi partecipanti al sistema di gestione e di controllo del PO regionale FSE Emilia-Romagna.



In linea con quanto previsto all'art. 123 comma 8 del Reg. 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, coerentemente con le indicazioni dell'Allegato II – Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020 all'Accordo di partenariato, il sistema di gestione e controllo regionale rientra nell'ambito di un sistema di programmazione comunitaria più ampio per la correttezza del quale è istituito uno specifico presidio nazionale a cui partecipano le Amministrazioni centrali di competenza. L'azione di vigilanza e coordinamento sul corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, opera attraverso le seguenti linee:

- verifica dello stato di attuazione degli interventi, con periodicità semestrale, sulla base delle rilevazioni del Sistema nazionale di monitoraggio unitario, controllo del rispetto dei tempi di esecuzione dei singoli interventi e dei relativi risultati attesi e conseguiti e garanzia della tempestiva individuazione di eventuali criticità in fase di attuazione e la relativa modalità di risoluzione, con ciò salvaguardando la realizzazione degli interventi medesimi;
- verifica delle situazioni relative alle decisioni della Commissione europea di interruzione dei termini di pagamento e di sospensione dei pagamenti, analisi dei piani di azione per la risoluzione delle criticità, monitoraggio dei relativi risultati, e informazione tempestiva alla Commissione europea;
- supporto alle Amministrazioni titolari dei programmi operativi, anche attraverso specifiche task force tecniche per la definizione di precise ed efficaci modalità di governo dei processi, nonché di adeguate metodologie e strumenti di lavoro avanzati, anche con riferimento alle situazioni di interruzione dei termini di pagamento e di sospensione dei pagamenti;
- standardizzazione del processo di rilevazione dei dati di programmazione e attuazione degli interventi attraverso il sistema unitario nazionale di monitoraggio;

- ☐ assicurazione di adeguata informazione e pubblicità sulla politica di coesione attraverso il rafforzamento della comunicazione verso la collettività di cittadini, imprese e partenariato economico e sociale;
- ☐ assicurazione della valutazione sull'impatto e l'efficacia dei programmi e sul grado di raggiungimento degli obiettivi e delle priorità strategiche.

1.3.1. Autorità di gestione (denominazione, indirizzo e referente dell'autorità di gestione)

Indicazione se l'autorità di gestione è designata anche come autorità di certificazione, in conformità all'articolo 123 (3) RDC.

L'Autorità di Gestione ha la primaria responsabilità della buona esecuzione delle azioni previste dal Programma Operativo e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile.

Questa funzione è di competenza del direttore pro-tempore della struttura sottoindicata:

Struttura competente: Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Indirizzo: Viale Aldo Moro n. 44 - 40127 Bologna

Posta elettronica: dgcli@regione.emilia-romagna.it - dgcli@postacert.regione.emilia-romagna.it

Referente: Morena Diazzi

Coerentemente con quanto disposto dell'Allegato II – Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020 all'Accordo di partenariato, con Delibera di Giunta n. 285 del 29 febbraio 2016 la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a nominare Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 il Direttore pro-tempore della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa, dott.ssa Morena Diazzi, affidando allo stesso le funzioni definite all'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018.

Nello specifico, la Delibera n. 285/2016 modifica ed aggiorna le Autorità dei PO FSE e FESR, sia per la programmazione 2007-2013 che per la programmazione 2014-2020, alla luce della riorganizzazione della Regione Emilia-Romagna prevista dalla L.R. n. 13 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" del 30 luglio 2015.

La Delibera n. 285/2016 è intervenuta a termine dell'attuazione della prima fase del riordino istituzionale, coerentemente con il cronoprogramma delle attività implementative della riorganizzazione definito con DGR n. 2189 del 21 dicembre 2015 "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale", contestualmente alla riduzione del numero delle Direzioni Generali avvenuto con DGR n. 270/2016. Con quest'ultima delibera sono state accorpate sotto la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa sia le competenze della Formazione e Lavoro che quelle dell'Economia della Conoscenza ed Impresa.

Sebbene l'attuale organizzazione della Direzione Generale appaia più complessa e articolata di quella precedente che ha caratterizzato la gestione ed il controllo del POR FSE 2007-2013, si evidenzia che la struttura dei Servizi che compongono l'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020, diversamente coinvolti nella programmazione, selezione, gestione e controllo degli interventi, sono stati confermati, anche a seguito del completamento del processo di riordino istituzionale della Regione Emilia-Romagna, valorizzando pertanto quelle competenze e professionalità nel tempo

acquisite, che hanno già garantito un sistema affidabile nelle passate programmazioni.

Elementi innovativi sono riscontrabili per lo più nelle procedure che descrivono i nuovi adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria, tra i quali ad esempio l'autovalutazione del rischio di frode e la preparazione dei conti e dei documenti ad essa connessi, rispetto ai quali l'Autorità di Gestione, l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit si sono confrontate e coordinate costantemente.

1.3.2. Autorità di certificazione (denominazione, indirizzo e referente dell'autorità di certificazione)

L'Autorità di Certificazione ha la primaria responsabilità di redigere e presentare alla Commissione europea:

- le dichiarazioni periodiche di spesa che devono provenire da sistemi contabili affidabili, essere corredate di documenti giustificativi verificabili e conformi alle norme comunitarie e nazionali e possedere i requisiti di accuratezza;
- la dichiarazione dei conti annuali che deve essere corredata dalla dichiarazione e dal riepilogo annuale dell'Autorità di Gestione, dal parere e dal rapporto di controllo dell'Autorità di Audit

Come già indicato nella Sezione 7.1 Identificazione degli organismi e delle autorità competenti del Programma Operativo, le funzioni dell'Autorità di Certificazione sono di competenza del dirigente pro-tempore della struttura sottoindicata:

Struttura competente: Agrea – Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura

Indirizzo: Largo Caduti del Lavoro 6, 40122 Bologna

Posta elettronica: AgreaAdC@regione.emilia-romagna.it; AGREA@postacert.regione.emilia-romagna.it

Referente: Dirigente *pro tempore*: Donato Metta

Coerentemente con quanto disposto dell'Allegato II – Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020 all'Accordo di partenariato, la Regione Emilia-Romagna ha confermato l'Autorità di Certificazione già identificata nel POR FSE 2014-2020.

1.3.3. Organismi intermedi (denominazione, indirizzo e referente degli organismi intermedi)

Coerentemente con la nuova struttura istituzionale ed amministrativa, definita con la Legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizione su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, la Regione Emilia-Romagna, in applicazione dell'art. 50 della suddetta legge, ha individuato i seguenti Organismi Intermedi ai sensi dell'art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018:

Organismo intermedio: CITTA' METROPOLITANA BOLOGNA

Indirizzo: Via Zamboni 13 -40126 BO

Posta certificata: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Referente: LAURA VENTURI

Atto di delega delle funzioni: Convenzione firmata digitalmente dall'AdG il 28/12/2015 ed inviata all'OI con PG/2016/18119 del 15/01/2016

Organismo intermedio: PROVINCIA di FERRARA

Indirizzo: Largo Castello 1 – FE

Posta certificata: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

Referente: CRISTINA FRANCESCHI

Atto di delega delle funzioni: Convenzione firmata digitalmente dall'AdG il 22/12/2015 ed inviata all'OI con PG/2016/18102 del 15/01/2016

Organismo intermedio: PROVINCIA di MODENA

Indirizzo: Viale Martiri della Libertà 34- 41121 Modena

sede operativa OI: via delle Costellazioni 180 -41126 Modena

Posta certificata: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Referente: FABIO LEONELLI

Atto di delega delle funzioni: Convenzione firmata digitalmente dall'AdG il 29/12/2015 ed inviata all'OI con PG/2016/18069 del 15/01/2016

Organismo intermedio: PROVINCIA di PARMA

Indirizzo: Piazza della Pace, 1 - 43121 Parma

Posta certificata: protocollo@postacert.provincia.parma.it

Referente: PATRIZIA GAMBARINI

Atto di delega delle funzioni: Convenzione firmata digitalmente dall'AdG il 30/12/2015 ed inviata all'OI con PG/2016/18056 del 15/01/2016

Organismo intermedio: PROVINCIA di PIACENZA

Indirizzo: Via Garibaldi 50 -29121 PC

Posta certificata: provpc@cert.provincia.pc.it

Referente: ANNA MARIA OLATI

Atto di delega delle funzioni: Convenzione firmata digitalmente dall'AdG il 29/12/2015 ed inviata all'OI con PG/2016/18045 del 15/01/2016

Organismo intermedio: PROVINCIA di REGGIO-EMILIA

Indirizzo: Corso Garibaldi, 59 – 42121 Reggio Emilia

Posta certificata:

Referente: ALFREDO LUIGI TIRABASSI

Atto di delega delle funzioni: Convenzione firmata digitalmente dall'AdG il 23/12/2015 ed inviata all'OI con PG/2016/18003 del 15/01/2016

Organismo intermedio: PROVINCIA di FORLI'-CESENA

Indirizzo: Piazza Morgagni 9 - 47121 FC

Posta certificata: formprof@provincia.fc.it

Referente: MAURO MAREDI

Atto di delega delle funzioni: Convenzione firmata digitalmente dall'AdG il 30/12/2015 ed inviata all'OI con PG/2016/18085 del 15/01/2016

Organismo intermedio: PROVINCIA di RAVENNA

Indirizzo: Piazza Caduti per la Libertà 2/4 – 48121 Ravenna

Posta certificata:

Referente: SILVIA BASSANI

Atto di delega delle funzioni: Convenzione firmata digitalmente dall'AdG il 30/12/2015 ed inviata all'OI con PG/2016/18019 del 15/01/2016

Organismo intermedio: PROVINCIA di RIMINI

Indirizzo: Corso d'Augusto 231 -47921 Rimini

Posta certificata: pec@pec.provincia.rimini.it

Referente: ISABELLA MAGNANI

Atto di delega delle funzioni: Convenzione firmata digitalmente dall'AdG il 31/12/2015 ed inviata all'OI con PG/2016/17973 del 15/01/2016

Ai sensi dei comma 6 e 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, l'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'Autorità di Gestione, sotto la responsabilità di detta Autorità, anche successivamente all'avvio della programmazione. I pertinenti accordi sono formalmente registrati per iscritto.

Le modalità di individuazione degli organismi intermedi seguono i seguenti possibili percorsi:

1) l'Amministrazione regionale può individuare quali organismi intermedi Enti pubblici territoriali ovvero strutture dell'Amministrazione regionale, a livello di Direzione centrale, servizi, o Enti regionali, per le materie di propria competenza;

2) sotto la propria responsabilità l'Amministrazione regionale, ed eventualmente gli enti di cui al paragrafo 1), nell'esecuzione delle operazioni di alcune attività possono avvalersi dei seguenti organismi intermedi, comunque precedentemente individuati dall'Amministrazione regionale:

a) soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di strutture "in house";

b) altri soggetti pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto civile, non aventi il carattere di strutture "in house" dell'Amministrazione;

c) soggetti privati con competenze specialistiche.

L'individuazione dei soggetti di natura corrispondente alla lettera a) è effettuata con atto amministrativo; la selezione e individuazione dei soggetti di cui alle lettere b) e c) sarà svolta mediante procedure ad evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.

Nel caso di istituzione di Organismi intermedi in una fase successiva all'avvio della programmazione, questi conformemente a quanto indicato nell'Allegato II – Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020 all'Accordo di Partenariato saranno sottoposti al parere di conformità dell'AdA che verifica la sussistenza dei necessari requisiti di adeguatezza strutturale e procedurale per lo svolgimento dei relativi compiti.

1.3.4. Quando si applica l'articolo 123 (5), indicare in che modo è assicurato il principio della separazione delle funzioni tra l'audit e le autorità di gestione/certificazione.

In continuità con la programmazione 2007-2013, le Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit del POR FSE (2014IT05SFOP003) sono collocate presso la Regione Emilia-Romagna, nel pieno rispetto del principio della separazione delle funzioni.

Come si evince, infatti, dal diagramma riportato al paragrafo 1.3 le Autorità sono collocate presso organismi regionali differenti e nello specifico:

- l'Autorità di Gestione presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa
- l'Autorità di Certificazione presso l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Agrea)
- l'Autorità di Audit presso il Gabinetto del Presidente della Giunta.

Al fine di rafforzare la separazione tra le tre Autorità ed assicurare la piena indipendenza dell'Autorità di Audit da quelle di Gestione e di Certificazione, la delibera di Giunta n. 1011/2014 con la quale viene individuato il Dirigente del Servizio Autorità di Audit stabilisce che la materia dell'audit afferisce alle competenze attribuite in capo al Presidente della Giunta. Anche a seguito del riordino istituzionale, l'indipendenza dell'organismo di audit collocato presso l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza è stata assicurata.

Con riferimento all'articolo 123 comma 5 del Regolamento (UE) 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, il rispetto dei requisiti di indipendenza gerarchica, organizzativa, funzionale e finanziaria dell'Autorità di Audit nei confronti delle Autorità di Gestione e di Certificazione è stato esaminato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea, conformemente all'allegato II dell'Accordo di Partenariato 2014/2020.

L'Igrue, in qualità di organismo di coordinamento nazionale della funzione di audit, con Nota n. 46852 del 05/06/2015 ha quindi espresso un parere senza riserve, a conferma che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'Autorità di Audit forniscono adeguate garanzie circa l'indipendenza operativa e l'affidabilità.

2. AUTORITÀ DI GESTIONE

2.1. L'Autorità di gestione e le sue funzioni principali

2.1.1. Status dell'autorità di gestione (organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato) e organismo di cui fa parte

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE 2014-2020 (2014IT05SFOP003) è stata individuata con Delibera di Giunta n. 285 del 29 febbraio 2016 che si allega al presente documento. L'Autorità di Gestione è incardinata nella Regione Emilia-Romagna, organismo pubblico regionale, ed è posta in posizione di netta separazione gerarchica e funzionale dall'Autorità di Audit.

Considerato che la struttura organizzativa della gestione e del controllo del PO della Regione Emilia-Romagna FSE per la programmazione 2007-2013 ha fornito adeguate garanzie sull'affidabilità del sistema anche in seguito al parere espresso dalla DG Occupazione in occasione dell'audit di sistema svolto nei mesi di settembre e ottobre 2014 per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del POR FSE della Regione Emilia-Romagna, anche nella fase di riordino istituzionale, si è ritenuto opportuno confermare l'impianto organizzativo e funzionale dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013 anche per il periodo di programmazione FSE 2014-2020.

Nello specifico, la Delibera n. 285/2016 modifica ed aggiorna le Autorità dei PO FSE e FESR, sia per la programmazione 2007-2013 che per la programmazione 2014-2020, alla luce della riorganizzazione della Regione Emilia-Romagna prevista dalla L.R. n. 13 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" del 30 luglio 2015.

La Delibera n. 285/2016 è intervenuta a termine dell'attuazione della prima fase del riordino istituzionale, coerentemente con il cronoprogramma delle attività implementative della riorganizzazione definito con DGR n. 2189 del 21 dicembre 2015 "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale", contestualmente alla riduzione del numero delle Direzioni Generali avvenuto con DGR n. 270/2016. Con quest'ultima delibera sono state accorpate sotto la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa sia le competenze della Formazione e Lavoro che quelle dell'Economia della Conoscenza ed Impresa.

Al fine di offrire un quadro organizzativo il più possibile chiaro e completo, si riportano di seguito i riferimenti agli atti amministrativi che si sono succeduti con i quali l'Amministrazione ha definito l'attuale assetto organizzativo:

- DGR n. 2189 del 21 dicembre 2015 "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale"
- DGR n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015"
- DGR n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015"
- DGR n. 1681 del 17 ottobre 2016 "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015"
- DGR n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015"
- Determinazione n. 7288 del 29 aprile 2016 "Assetto organizzativo della direzione generale "Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa" in attuazione della deliberazione di giunta regionale n. 622/2016. Conferimento incarichi dirigenziali in scadenza al 30.04.2016"

- Determinazione n. 3795 del 14 marzo 2017 “Criteri generali per la gestione dell'istituto delle posizioni organizzative nelle strutture ordinarie della giunta regionale e del personale in posizione di distacco”
- Determinazione n. 6829 del 9 maggio 2017 “Modifica assetto delle posizioni organizzative della direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa”
- Determinazione n. 1174 del 30 gennaio 2017 "Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";
- Determinazione n. 87 del 30 gennaio 2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art.18 della L.R. 43/2011, presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";
- Determinazione n. 4544 del 5 aprile 2018 “Revisione dell'assetto organizzativo delle posizioni organizzative”
- DGR n. 835 del 31 maggio 2019 “Direttiva in materia di delega di funzioni dirigenziali agli incaricati di posizione organizzativa delle strutture ordinarie della Giunta regionale e dell'Assemblea Legislativa. Approvazione”
- Determinazione n. 11497 del 26 giugno 2019 “Deleghe di funzioni dirigenziali ai titolari delle posizioni organizzative “Attività di controllo di ammissibilità della spesa” e “Liquidazioni, pagamenti e fidejussioni”
- DGR n. 733 del 25 giugno 2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”
- DGR n. 1615 del 16 novembre 2020 “Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021. Adeguamento delle misure assunzionali per fare fronte all'incremento delle cessazioni, all'avvio dei concorsi per Dirigenti e contestuale rideterminazione dei vincoli di spesa e della dotazione organica. Approvazione”
- DGR n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionale conseguenti alla soppressione dell'Ibacn.”
- DGR n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”

2.1.2. Precisare le funzioni e i compiti svolti direttamente dall'autorità di gestione. Se l'autorità di gestione svolge anche le funzioni dell'autorità di certificazione, descrivere come viene garantita la separazione delle funzioni

L'Autorità di Gestione adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito nell'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, e negli atti delegati/di esecuzione ivi contenuti.

Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'Autorità di Gestione:

- a) assiste il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e tappe fondamentali;
- b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 50;
- c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione degli interventi;

- d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, ivi compresi i dati su singoli partecipanti agli interventi, se del caso;
- e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dall'allegato I del regolamento FSE.

Per quanto concerne la selezione degli interventi, l'Autorità di Gestione:

- a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:
 - i) garantiscano il contributo degli interventi al conseguimento degli obiettivi e risultati specifici della pertinente priorità;
 - ii) siano non discriminatori e trasparenti;
 - iii) tengano conto dei principi generali esposti agli articoli 7 e 8;
- b) garantisce che l'intervento selezionato rientri nell'ambito di applicazione del Fondo o dei Fondi interessati e possa essere attribuito ad una categoria di intervento;
- c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascun intervento, ivi compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'intervento, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, come pure i requisiti riguardanti l'informazione, la comunicazione e la visibilità;
- d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni definite alla lettera c) prima dell'approvazione dell'intervento;
- e) si accerta che, ove l'intervento sia cominciato prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'Autorità di Gestione, siano state osservate le norme applicabili pertinenti per l'intervento;
- f) garantisce che gli interventi selezionati per il sostegno dei Fondi non includano attività che facevano parte di un intervento che è stato o dovrebbe essere stato oggetto di una procedura di recupero in conformità dell'articolo 71, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;
- g) stabilisce la categoria di intervento cui è attribuita la spesa relativa a uno specifico intervento.

Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'Autorità di Gestione:

- a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'intervento e:
 - i) qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell'articolo 67, primo comma, lettera a), che l'importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;
 - ii) nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;
- b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di interventi rimborsati sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento;
- c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g);
- e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 63 comma 5 lettera a) e articolo 63 paragrafo 6 del Regolamento Finanziario.

Qualora l'Autorità di Gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del PO è garantita un'adeguata separazione delle funzioni.

2.1.3. Precisare le funzioni formalmente delegate dall'autorità di gestione, indicare li organismi intermedi e la forma della delega (che deve precisare che l'autorità di gestione mantiene la piena responsabilità delle funzioni delegate), conformemente all'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Riferimento ai documenti pertinenti (atti giuridici che conferiscono i poteri, accordi).

In attuazione a quanto previsto dall'art. 50 della Legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizione su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, la Regione Emilia-Romagna ha affidato alla Città metropolitana di Bologna ed alle Province le attività di controllo degli interventi in materia di istruzione, formazione professionale e lavoro.

La scelta di affidare, comunque in maniera non esclusiva, l'attività di controllo sulle operazioni finanziate nell'ambito della programmazione dei fondi SIE alla Città metropolitana di Bologna ed alle Province risponde all'esigenza dell'Amministrazione di garantire in questa fase di riforma istituzionale il proseguimento delle attività di controllo secondo un modello organizzativo il più possibile vicino a quello che ha caratterizzato la programmazione FSE 2007-2013, il cui sistema di gestione e controllo, a seguito di audit da parte dei Servizi della Commissione, è risultato affidabile. Oltre al modello organizzativo, l'Amministrazione ha inteso avvalersi delle competenze e delle professionalità acquisite anche dal personale delle Province nel corso della passata programmazione. In effetti, come si ricorderà, dopo una prima fase di sperimentazione da parte dell'Autorità di gestione dell'utilizzo delle semplificazioni dei costi per il riconoscimento della spesa, nella 2007-2013 gli interventi finanziati attraverso Unità di costo standard sono stati gestiti e controllati prevalentemente dalle ex-Province. Pertanto, in questa fase di riforma istituzionale, si è scelto di affidare anche per il periodo 2014-2020 le attività di controllo alla Città metropolitana di Bologna ed alle Province, permettendo così di utilizzare al meglio le competenze acquisite dal personale delle ex-Province che, seppur divenuto a tutti gli effetti personale regionale, dal 2015 opera in distacco presso gli Organismi intermedi. Si veda a tale proposito la Determinazione n.18870 del 30/12/2015 “Assegnazione in distacco di personale trasferito ai sensi della l.r. 13/2015 alle amministrazioni provinciali e alla Città metropolitana di Bologna” e successive proroghe.

Tali considerazioni sono a fondamento della valutazione positiva effettuata dalla Regione Emilia-Romagna sulla capacità della Città metropolitana di Bologna ed alle Province di svolgere attività di controllo degli interventi di formazione e di politica attiva del lavoro e motivano, pertanto, la scelta di individuarli come Organismi Intermedi dell'AdG del POR FSE 2014-2020.

In linea con le previsioni regolamentari ed in attuazione della Legge di riordino istituzionale, con Delibera di Giunta n. 1715/2015 del 12 novembre 2015 la Regione ha, quindi, individuato la Città metropolitana di Bologna e le Province come Organismi Intermedi dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 ed ha approvato lo schema di Convenzione ai sensi dell'art. 123, comma 6 del RDC. Successivamente, con ciascun Organismo Intermedio sono state stipulate le singole Convenzioni in forma scritta. Per i riferimenti agli atti si rimanda al par. 1.3.3.

Le Convenzioni disciplinano i rapporti tra l'Autorità di Gestione del POR e l'Organismo Intermedio al quale sono affidate le funzioni di controllo previste dall'art. 125 comma 4 lett. a) e commi 5 e 6 del Regolamento (UE) 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, sulle attività cofinanziate dal Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Gli Organismi Intermedi eseguono le attività di controllo su determinate operazioni individuate ed assegnate dall'Autorità di Gestione sulla base di criteri di prevalenza territoriale e consistenza delle dotazioni organiche degli organismi intermedi. In particolare, a seguito della selezione ed approvazione degli interventi a cura dei Servizi competenti, l'AdG attribuisce le operazioni in

funzione dei criteri sopra indicati e successivamente mediante atto scritto assegna agli O.I. le operazioni.

Pertanto, sulle operazioni di volta in volta assegnate dall'Autorità di gestione, gli Organismi Intermedi effettuano le seguenti verifiche di gestione:

- a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- b) verifiche sul posto su un campione di operazioni.

Rimanendo la responsabilità del corretto svolgimento delle attività delegate in capo all'Autorità di Gestione, quest'ultima esercita il controllo e la vigilanza delle attività affidate, assicurando un'uniformità sul territorio regionale attraverso la predisposizione di linee guida e manuali di procedure corredati da check list e la messa a disposizione, a supporto dei controlli, degli applicativi del sistema informativo SIFER 2020. Per un approfondimento si rimanda alla procedura "Controlli dell'Autorità di Gestione sugli Organismi Intermedi" del Manuale dell'AdG.

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di controllo sulle operazioni assegnate dall'Autorità di Gestione nel rispetto dei criteri e dei requisiti che caratterizzano il sistema di gestione e controllo del PO FSE della Regione Emilia-Romagna, gli Organismi Intermedi:

- adottano il SI.GE.CO. dell'AdG sulle operazioni cofinanziate dal Programma Operativo FSE 2014/2020;
- garantiscono la competenza nella gestione e nel controllo delle attività approvate nel POR FSE 2014-2020 nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
- garantiscono l'utilizzo efficace e corretto dei fondi comunitari conformemente ai principi di sana gestione finanziaria;
- effettuano i controlli, amministrativi, fisico tecnici e finanziari di cui al precedente art. 2 sulla base delle vigenti disposizioni regionali, utilizzando gli applicativi del sistema informativo unico (SIFER 2020) fornendo altresì adeguata attestazione dei controlli effettuati mediante report e check list;
- individuano e comunicano all'AdG il referente responsabile dei controlli sopracitati;
- collaborano, ai fini dell'efficace espletamento dei controlli, con AdA e AdC ed altri enti deputati al controllo del POR FSE 2014-2020 e si attiene alle modalità operative da queste definite nell'ambito delle attività di loro competenza;
- garantiscono che tutti i documenti relativi alle spese ed agli audit/verifiche siano conservati sia a livello di O.I. che a livello di beneficiario come disposto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 140, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018;
- comunicano costantemente attraverso procedure informatizzate, i dati di monitoraggio fisico procedurale e finanziario, assicurando il sistematico aggiornamento del sistema informativo utilizzato, ed in caso di eventuali problemi tecnici garantisce comunque il trasferimento dei dati all'AdG attraverso files excel;
- presentano all'AdG, nei termini previsti, tutti i dati, informazioni e report necessari alla elaborazione dei Rapporti Annuali di esecuzione, della dichiarazione di gestione e del riepilogo annuale di cui all'art.125, comma 4 lett. e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018;
- collaborano alla messa in opera delle procedure per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità segnalandola tempestivamente alla ADG, secondo le procedure previste nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo in uso;
- assicurano nel corso dell'intero periodo di attuazione degli interventi la comunicazione all'AdG di tutte le informazioni rilevanti ai fini della corretta gestione del FSE ed i necessari raccordi con la stessa AdG.

2.1.4 Descrizione delle procedure volte a garantire misure efficaci e proporzionate per la lotta antifrode che tengano conto dei rischi individuati, compreso il riferimento alla valutazione del rischio effettuata (articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

In base a quanto previsto dall'art. 124 , par 2 del Regolamento n. 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, sul sistema di gestione e controllo che si configura in modo sostanzialmente identico alla Programmazione FSE 2007-2013 e in base alla analisi storica dei tassi di errore rilevati e riportati nei Report Annuali di Controllo da parte della Autorità di audit nella programmazione POR FSE 2007-2013, si ritiene di poter asserire che l'indice di rischio sia relativamente basso. Ad ogni modo, conformemente ai regolamenti comunitari per l'attuazione del FSE 2014-2020, l'Autorità di gestione e tutte le strutture coinvolte nella gestione ed attuazione del POR, inclusi gli OI, adottano un approccio proattivo, strutturato e mirato alla gestione del rischio di frode ed operano per prevenire, identificare e correggere le eventuali irregolarità che si manifestano nell'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali.

A favorire una politica antifrode concorrono anche altre misure adottate dalla Regione Emilia-Romagna la quale, negli ultimi anni, ha maturato una maggiore consapevolezza nei confronti delle misure di prevenzione del rischio di frode e di corruzione in attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) che, su sollecitazione anche degli organismi internazionali, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione che prevede l'adozione, a livello nazionale del "Piano nazionale anticorruzione" e, a livello di ciascuna amministrazione, di un Piano Triennale di prevenzione della corruzione in cui rientrano il codice di comportamento, le policy sul conflitto d'interesse, analisi dei processi amministrativi della struttura organizzativa della Regione finalizzata alla individuazione di indici di rischio di corruzione, monitoraggio periodico di eventuali segnali di corruzione, attivazione di iniziative formative e di sensibilizzazione rivolte ai collaboratori, misure di whistle-blowing.

Al fine di offrire un quadro il più possibile completo, di seguito si riporta una breve descrizione dei principali provvedimenti intrapresi dalla Regione Emilia-Romagna in materia di prevenzione dei rischi di conflitti di interesse e corruzione.

Con Delibera di Giunta regionale n. 783/2013 sono state adottate le "Prime disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nell'ordinamento regionale", individuando la figura del responsabile della prevenzione della corruzione che, con Determina RPC n. 9651/2013, ha costituito il Comitato guida per la prevenzione della corruzione. In linea con l'art. 15 del D. Lgs. n. 39 del 2013 al Responsabile della Prevenzione della Corruzione compete il compito di curare e vigilare sul rispetto nell'ambito delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, con obbligo di segnalazione di possibili violazioni all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

La DGR n. 783/2013 ha inoltre delineato la procedura che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Giunta regionale deve seguire per contestare agli interessati l'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconferibilità o incompatibilità.

Con Delibera di Giunta n. 421/2014 è stato adottato il Codice di Comportamento della Regione Emilia-Romagna, il quale tra l'altro prevede all'art. 2 che i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e di imprese che realizzano lavori e opere in favore della Regione siano tenuti, allorché siano ospitati, anche solo temporaneamente, presso le strutture della Regione e quando operano al servizio della stessa, ad uniformarsi ai comportamenti richiesti sia dal Codice

statale di Comportamento dei Dipendenti Pubblici che di quello adottato dalla Regione Emilia-Romagna.

Con Determina n. 8655/2014 del Direttore responsabile dell'organizzazione del personale, sono state individuate le Prime misure per l'attivazione di un sistema articolato di vigilanza e di controllo per la prevenzione della corruzione. Sono previsti controlli ordinari e straordinari, a campione o mirati sia sulle strutture, sia sulle dichiarazioni sostitutive, sia sui processi amministrativi.

Con la Delibera di Giunta regionale n. 66/2016 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-18 per le strutture della Giunta regionale, le agenzie e istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali convenzionati.

Con Delibera di Giunta regionale n. 270/2016, è stato nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione per tutte le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna.

Con la più recente delibera di Giunta regionale n. 1059 del 3 luglio 2018, al dott. Maurizio Ricciardelli è stato rinnovato l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, fino al 31 ottobre 2020.

Di seguito si riportano le principali circolari adottate dal Responsabile della prevenzione della corruzione:

- Misure di contrasto all'illegalità e alla corruzione: atto di indirizzo per l'applicazione degli articoli 2, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione", delle disposizioni in materia di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali previste dal decreto legislativo n. 39/2013 e dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001 sull'assegnazione del personale nelle aree a rischio.
- Disciplina dei casi di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice nei casi di condanne, incarichi in enti privati, cariche governative o in organi di indirizzo politico.
- Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della legge n. 190 del 2012, del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
- Criteri applicativi per il conferimento di incarichi di amministratore in enti pubblici e in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
- Disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di presentare annualmente la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. Avvio primo monitoraggio sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificato/atto di notorietà rilasciate dai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali nel periodo 1.1.2014/30.9.2014.
- Disposizioni per l'attuazione della determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ad oggetto "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

In ultimo, la Regione Emilia-Romagna ha predisposto una sezione web apposita, <http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/>, in cui rinvenire i dati, le informazioni e i documenti previsti dalla normativa di riferimento nazionale e regionale, a cui si rimanda per un maggiore

dettaglio ed aggiornamento dei principali provvedimenti intrapresi dalla Regione Emilia-Romagna in materia di prevenzione dei rischi di conflitti di interesse e corruzione.

Oltre agli strumenti adottati dalla Regione Emilia-Romagna, l'Autorità di Gestione del POR FSE, in base alle raccomandazioni della Commissione (*Nota orientativa sulla valutazione del rischio di frode e su misure antifrode efficaci e proporzionate* della Commissione Europea Egesif_14-0021-00 del 16 giugno 2014), adotta uno strumento di autovalutazione del rischio di frode per valutare l'impatto e la probabilità dei potenziali rischi di frode che potrebbero verificarsi rispetto alla gestione e al controllo del proprio programma operativo.

La valutazione del rischio viene effettuata da un **gruppo di autovalutazione** designato dalla stessa AdG, composto da dirigenti e/o funzionari diversamente coinvolti, per le rispettive competenze, nella selezione delle operazioni, nell'attuazione e verifiche, nella certificazione e pagamenti, nonché rappresentanti dell'AdC e altri organismi coinvolti nell'attuazione del PO.

La metodologia adottata per la valutazione del rischio di frode consta di cinque fasi principali:

- 1) quantificare il rischio complessivo (probabilità e impatto);
- 2) valutare l'efficacia del controllo in atto;
- 3) valutare il rischio netto dopo aver tenuto conto dell'effetto dei controlli attuali;
- 4) valutare l'effetto dei controlli aggiuntivi previsti sul rischio netto;
- 5) definire il rischio target

e si applica ai 3 processi chiave dell'attuazione del programma:

- selezione dei candidati;
- l'attuazione e verifica delle operazioni;
- la certificazione e pagamenti.

Per ogni processo vengono individuati una serie di rischi specifici sulla base dell'esperienza pregressa dei casi fraudolenti comunemente riconosciuti e ricorrenti nell'ambito della politica di coesione.

Successivamente, si procede alla valutazione di ciascuno dei rischi specifici.

Il primo passaggio consiste nel quantificare l'impatto e la probabilità del rischio lordo attribuendo un punteggio sulla base dei criteri forniti dalla Commissione.

Il secondo passaggio è quello di valutare l'efficacia dei controlli esistenti per limitare il rischio lordo. Nel terzo passaggio dovrà essere calcolato il rischio netto, cioè il livello di rischio dopo aver preso in considerazione l'effetto di tutti i controlli esistenti.

Qualora risultasse un rischio netto tollerabile, l'attività si può considerare conclusa a conferma di un sistema che contempla misure di prevenzione delle frodi efficaci.

Nei casi in cui, invece, il risultato dell'autovalutazione evidenzia un rischio residuo significativo e/o critico, si provvederà a promuovere un elenco di controlli aggiuntivi e ad attivare nuove misure antifrode efficaci e proporzionate.

Il piano di azione dovrà essere dettagliato identificando il soggetto responsabile e i termini per l'attuazione dei nuovi controlli, i cui effetti andranno calcolati con la metodologia utilizzata per i controlli attuali al fine di identificare il Target di rischio del programma.

La valutazione del rischio di frode è effettuata, di norma, annualmente oppure ogni due anni qualora i livelli dei rischi identificati siano molto bassi e non siano stati segnalati casi di frode nel corso dell'anno precedente. Gli esiti dell'autovalutazione sono validati dal referente responsabile dell'AdG.

Con propria Determinazione n° 12113 del 25/07/2016 il Direttore Generale – Autorità di Gestione del programma - ha proceduto all'istituzione dei gruppi di autovalutazione del rischio di frode a valere

per la programmazione 2014-2020 sia per il POR FSE che per il POR FESR, individuandone la composizione e nominando i responsabili del coordinamento organizzativo.

Eventuali modifiche nella composizione dei gruppi sono approvate con Determinazione del Direttore Generale, prima dell'esercizio di autovalutazione del rischio di frode.

In particolare, con Determinazione n. 6305 del 02/05/2017 e Determinazione n. 19117 del 19/11/2018 sono intervenute modifiche nella composizione dei gruppi.

Ai gruppi di autovalutazione sono stati inoltre affidati i compiti di:

- definire un proprio regolamento interno che espliciti tra l'altro le finalità ed i compiti, i tempi e la periodicità degli incontri, le modalità operative e le procedure;
- adottare lo strumento di autovalutazione del rischio di frode più consono alle peculiarità organizzative e di programmazione, selezione, gestione e controllo dei fondi;
- eseguire la prima valutazione dei potenziali rischi di frode al più tardi entro sei mesi dalla Designazione delle Autorità.

Con riferimento allo strumento a supporto dell'autovalutazione del rischio di frode, l'AdG FSE utilizza quello proposto dalla Commissione europea in allegato alla Nota Orientativa Egesif_14-0021-00 del 16 giugno 2014.

In particolare tale strumento è stato oggetto di analisi nell'ambito di un gruppo di lavoro interregionale organizzato dell'Associazione Tecnostruttura, al quale ha preso parte il responsabile del Servizio gestione e liquidazione - responsabile anche del coordinamento organizzativo del Gruppo di autovalutazione del rischio di frode del POR FSE –, che ha portato alla condivisione di un modello adeguato e più consono alle caratteristiche programmatiche, di gestione e controllo degli interventi FSE, e quindi più vicino alle esigenze delle Regioni italiane.

Tale strumento è presentato e formalmente adottato nell'ambito del Gruppo di autovalutazione del rischio di frode del POR FSE recentemente istituito, il quale si è incontrato nella prima seduta entro sei mesi dalla Designazione delle Autorità.

L'Autorità di Gestione, inoltre, ha introdotto lo strumento informatico della Commissione Europea denominato "Arachne". Nel mese di novembre 2017 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato IGRUE ha organizzato delle giornate di formazione rivolte alle AdG e alle AdC per definire le tempistiche di adozione e trasferire le funzionalità del sistema Arachne, così come era stato annunciato nella comunicazione del MEF-IGRUE n.77038 del 04.10.2016. Nell'implementazione dello strumento Arachne nei processi di gestione e controllo del POR FSE si tiene conto delle indicazioni contenute nei documenti forniti dalla Commissione Europea e in particolare dei principi enunciati nel documento "Carta per l'introduzione e l'applicazione dello strumento di valutazione del rischio di Arachne nelle verifiche di gestione".

In seguito, per andare incontro all'esigenza manifestata dalle Autorità dei Programmi di avere indicazioni comuni a livello nazionale in merito al concreto utilizzo dello strumento Arachne, con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 18/01/2019 è stato istituito un gruppo tecnico di lavoro, presieduto dal MEF-RGS-IGRUE e composto da rappresentanti di alcune AdG e AdA dei PO FESR e FSE 2014-2020. Con nota MEF-RGS Prot. 189483 del 22/07/2019 l'IGRUE ha inviato a tutte le AdG e AdA dei PO 2014-2020 il documento "Linee Guida Nazionali sull'utilizzo del sistema comunitario antifrode ARACHNE", predisposto dal citato gruppo tecnico. L'AdG del POR FSE, in conformità con gli indirizzi contenuti nelle Linee Guida Nazionali, ha previsto i seguenti utilizzi del sistema Arachne, anche in attuazione dell'art. 125 co. 4 lett. c).

Ai fini della chiusura dei conti di ciascun periodo contabile l'AdG procede con una consultazione dei dati contenuti nel sistema Arachne per effettuare un monitoraggio del rischio che si configura come "monitoraggio periodico del rischio". L'AdG aveva sperimentalmente avviato tale consultazione già con riferimento al IV periodo contabile, al fine di verificare l'eventuale presenza di progetti con livelli complessivi di rischio frode potenzialmente significativi.

Per quanto riguarda l'altro utilizzo di Arachne evidenziato dalla Linee guida, ovvero il suo impiego nell'ambito del campionamento di rischio per i controlli in loco, si segnala che in armonizzazione con il POR FSE, Arachne è stato utilizzato nei processi di campionamento a partire dal 01/07/2019 (6° anno contabile). Infine è prevista la possibilità che siano effettuate delle consultazioni di Arachne mirate, su richiesta delle Strutture dell'AdG coinvolte nelle fasi di concessione o di verifica documentale delle operazioni finanziate.

Attualmente per l'Autorità di Gestione del POR FSE sono state attivate utenze al sistema Arachne, all'interno della Struttura di Coordinamento del Programma e all'interno della Struttura dei controlli in loco dell'AdG.

2.2. Organizzazione e procedure dell'Autorità di gestione

Al fine di garantire un sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020 di cui è Autorità di gestione, la Direzione Generale "Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa" si è dotata di una struttura organizzativa per Servizi di funzione che concernono la programmazione, selezione, gestione e controllo degli interventi del FSE.

Coerentemente con le indicazioni politiche di riordino istituzionale che interessa l'intera l'amministrazione regionale, a tali Servizi di funzione si affiancano quelli tematici, ovvero di sostegno al governo delle politiche, raffigurando così un sistema organizzativo a matrice.

Di seguito sono indicati i Servizi che hanno caratterizzato l'organizzazione dell'Autorità di Gestione del FSE dall'avvio della programmazione e dell'attuazione degli interventi del POR fino a gennaio 2017.

- Serv. Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro
- Serv. Gestione e controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro
- Serv. Sistema informativo e informatico della direzione generale
- Serv. Lavoro
- Serv. Formazione professionale
- Serv. Istruzione

Dal primo febbraio 2017, in attuazione della DGR n. 622 del 28 aprile 2016 relativa all'attuazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015, i Servizi che caratterizzano la struttura organizzativa dell'Autorità di Gestione del FSE sono:

- Servizio Programmazione delle politiche dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza;
- Servizio attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro;
- Servizio gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE;
- Servizio affari generali e giuridici;
- Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti;
- Servizio sistema informativo e informatico della direzione generale;

Ai Servizi sopra elencati si aggiungono:

- Agenzia per il Lavoro
- Struttura di Coordinamento ed attuazione dei programmi POR FESR e FSE

- Struttura Analisi, Monitoraggio e Valutazione dei programmi

Con riferimento alle funzioni di monitoraggio del POR FSE, fin dall'inizio della programmazione e per tutto il 2016 le stesse erano assegnate al "Servizio Monitoraggio e coordinamento dei sistemi informativi dell'istruzione, della formazione e del lavoro".

A seguito della riorganizzazione della DG, a partire da febbraio 2017, le funzioni di monitoraggio e gestione dei dati sono attribuite alla Struttura Analisi, Monitoraggio e Valutazione dei programmi, che adempie alle proprie funzioni con il supporto di personale competente inizialmente assegnato al "Servizio sistema informativo e informatico della Direzione Generale".

Inoltre, per rafforzare la Struttura Analisi, Monitoraggio e Valutazione dei programmi, alla fine del 2017 è stato assunto un nuovo collaboratore, per contribuire al monitoraggio del FSE.

A completamento delle funzioni necessarie per far fronte ai vari adempimenti soprattutto in termini di elaborazione dati (ad esempio RAA, relazioni per i CdS), interviene anche il "Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza" che è coadiuvato dall'Assistenza Tecnica ART-ER (ex Ervet).

Per un dettaglio si rimanda alla Procedura nel Manuale dell'Autorità di Gestione.

In continuità con la programmazione 2007-2013 e conformante con quanto definito nel Piano di Rafforzamento dell'Amministrazione approvato con DGR n. 227 del 11 marzo 2015 e ss.mm.ii, l'Autorità di Gestione si avvale del supporto tecnico specialistico delle società in house alla Regione Emilia-Romagna.

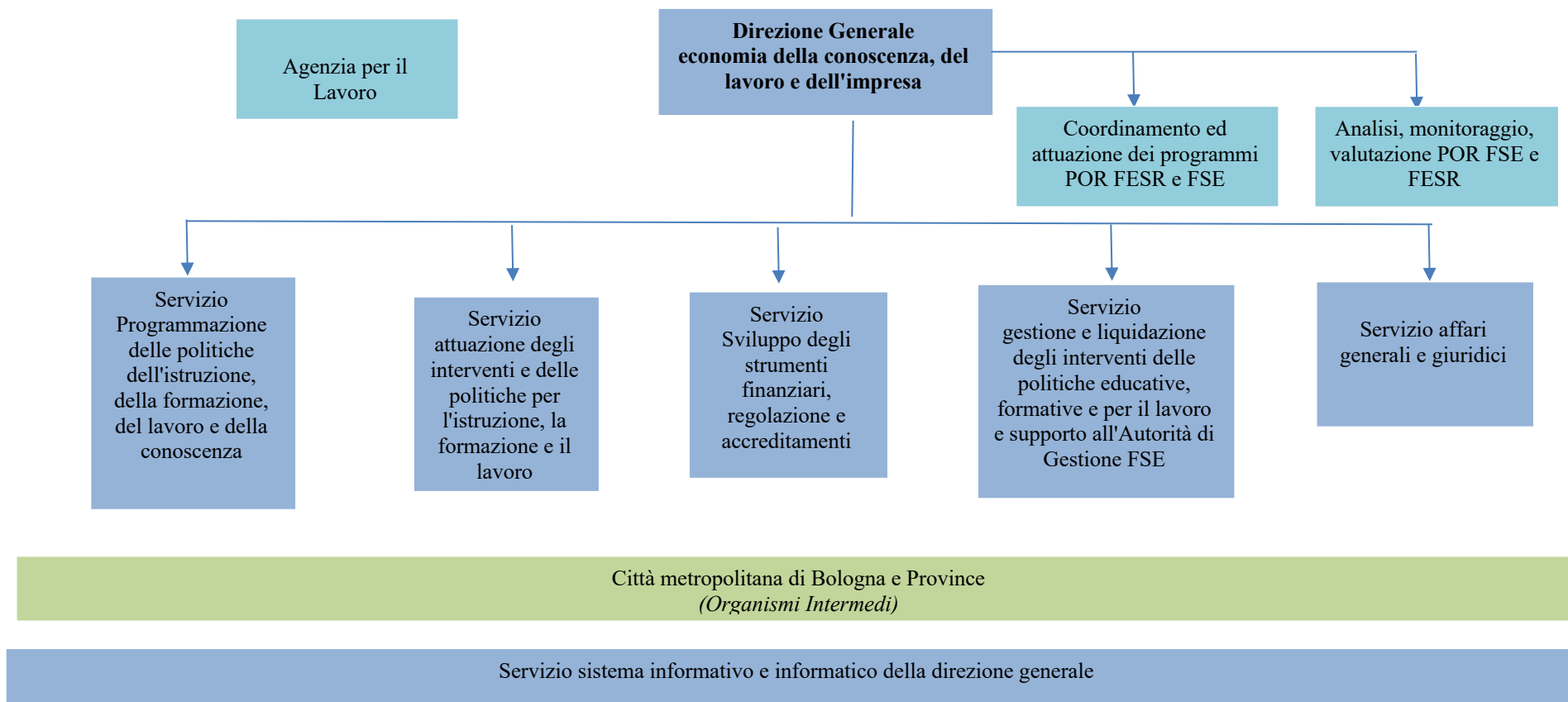
In particolare ART-ER (ex Ervet) in virtù della sua mission, recentemente ricodificata dall'art. 23 della LR 14/2014 che prevede "l'assistenza tecnica ai programmi dei fondi comunitari di sostegno alla politica di coesione", sarà coinvolta a supporto di diverse fasi dell'attuazione dei programmi FESR e FSE, attraverso professionalità qualificate su tematiche sia specifiche di ciascun fondo che orizzontali, quali ad esempio gli aiuti di stato, gli appalti pubblici ecc, nonché nella predisposizione di analisi, strumenti e metodologie funzionali alla gestione dei Programmi.

Pertanto, al fine di presentare un'organizzazione d'insieme dell'Autorità di Gestione del POR FSE che comprenda anche le competenze specialistiche dell'Assistenza tecnica che contribuisce ad innalzare la capacità gestionale e di attuazione dei programmi, di seguito si presenta anche per ART-ER (ex Ervet) un'organizzazione per funzioni.

2.2.1. Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il piano per allocazione di adeguate risorse umane con competenze tecniche necessarie). Queste informazioni dovrebbero riguardare anche gli organismi intermedi a cui sono stati delegati alcuni compiti

L'organigramma di seguito riportato rappresenta l'organizzazione in Servizi della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa, direttamente impegnati nell'attività dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 fin dall'avvio della nuova programmazione.

ORGANIGRAMMA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FSE



A completamento del riordino istituzionale, al fine da dare un'indicazione delle funzioni delle unità coinvolte nella programmazione e selezione, monitoraggio dell'attuazione, gestione e controllo degli interventi del POR FSE, di seguito sono elencati i Servizi dell'Autorità di Gestione FSE e le Posizione organizzative in essi comprese, aggiornati al 1° gennaio 2021.

Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa

(Responsabile: Dr.ssa Morena Diazzi).

P.O.: irregolarità comunitarie POR FESR e FSE

P.O.: certificazione della spesa - POR FSE

P.O.: risorse finanziarie FSE e area "cultura, formazione, lavoro"

P.O.: comunicazione POR FESR e FSE

Struttura Coordinamento e attuazione dei programmi POR FESR e FSE

(Responsabile: Dr.ssa Daniela Ferrara).

Struttura Analisi, monitoraggio e valutazione dei programmi

(Responsabile: Dr. Francesco Cossentino).

Servizio Programmazione delle politiche dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza

(Responsabile: Dr.ssa Francesca Bergamini).

P.O.: politiche dell'istruzione, formazione tecnica e professionale

P.O.: diritto allo studio scolastico e universitario

P.O.: politiche del lavoro

P.O.: offerta educativa e formativa

P.O.: qualifiche, formalizzazione e certificazione delle competenze

Servizio attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro

(Responsabile: Dr.ssa Claudia Gusmani)

P.O.: autorizzazione delle misure e dei servizi di formazione, lavoro e certificazione

P.O.: interventi per l'occupazione e l'inclusione sociale e lavorativa

P.O.: pianificazione risorse finanziarie e controlli

P.O.: interventi per la qualificazione dell'occupazione e l'attuazione dei servizi per il lavoro

Servizio gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE

(Responsabile: Dr.ssa Annamaria Diterlizzi*)

P.O.: liquidazioni, pagamenti e fidejussioni

P.O.: attività di controllo di ammissibilità della spesa

P.O.: supporto autorità di gestione FSE

P.O.: gestione attività finanziate

(*) Determinazione n. 22932 del 22/12/2020

Servizio affari generali e giuridici

(Responsabile: Dr.ssa Roberta Zannini)

P.O.: controlli in loco e ispettive verso i beneficiari degli interventi fse, fesr, del lavoro, della formazione e delle attività produttive

Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti

(Responsabile: Dr. Marco Borioni)

P.O.: attività giuridico-amministrativo, regolazione, accreditamenti*

(*a partire dal 1° gennaio 2021)

Servizio sistema informativo e informatico della direzione generale

(Responsabile: Dott. Fabio De Luigi*)

P.O.: sistema informativo a supporto delle politiche attive del lavoro del POR FSE

(*) Determinazione n.3823 del 04/03/2019

Agenzia per il Lavoro

(Responsabile: Dr.ssa Paola Cicognani)

Nella tabella che segue, per ogni adempimento dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE si indicano i Servizi e le strutture con le funzioni principalmente interessate.

Adempimenti dell'Autorità di Gestione	Servizi e strutture coinvolte								
	SPP	SA	SGL	SAG	SSA	SII	AL*	SCA	SAM
Assiste il comitato di sorveglianza, elabora e presenta alla Commissione i rapporti annuali e finali di esecuzione, previa approvazione in CdS	X								X
Rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione degli interventi		X	X						X
Istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, nel rispetto delle disposizioni regolamentari						X			X
Elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione	X						X		
Provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascun intervento, ivi compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'intervento, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione		X	X						
Si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa prima dell'approvazione dell'intervento					X				
Garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento, qualora questo sia rimborsato sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti					X				
Garantisce che gli interventi selezionati non includano attività che facevano parte di un intervento che è stato o dovrebbe essere stato oggetto di una procedura di recupero			X					X	
Qualora l'intervento sia cominciato e comunque non concluso prima della presentazione di una domanda di finanziamento, si accerta che siano state osservate le norme applicabili pertinenti per l'intervento		X	X						
Verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi alle norme, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'intervento, attraverso verifiche amministrative sulle domande di rimborso e verifiche in loco sulle operazioni			X	X					
Istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;			X						
Stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati			X	X					
Prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b) del Regolamento Finanziario.			X					X	

Legenda alla tabella 1**SPP:** Servizio programmazione delle politiche dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza**SA:** Servizio attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro**SGL:** Servizio gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE**SAG:** Servizio affari generali e giuridici**SSA:** Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti**SII:** Servizio sistema informativo e informatico della direzione generale**AL:** Agenzia per il Lavoro (*)**SCA:** Struttura Coordinamento e attuazione dei programmi POR FESR e FSE

SAM: Struttura Analisi, monitoraggio e valutazione dei programmi

(*) Con attenzione ai criteri di selezione, all'Agenzia per il Lavoro, quale centro di competenza tecnica in materia di politiche per il lavoro, spetta l'applicazione dei criteri per l'accreditamento dei servizi per il lavoro.

Piano per allocazione di adeguate risorse umane

In linea generale, l'Autorità di Gestione opera affinché adeguate risorse umane siano impiegate nell'esecuzione delle funzioni di propria competenza.

A tal fine la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa ricorre allo strumento regionale "Osservatorio delle competenze". Tale strumento serve a collegare al meglio le necessità di competenze dell'Amministrazione con le professionalità interne esistenti. Si basa su una banca dati costituita dal repertorio delle posizioni lavorative e dall'insieme delle biografie professionali dei collaboratori in servizio.

L'osservatorio delle competenze è articolato per i seguenti livelli di professione: dirigenza, categorie lavorative, posizione lavorativa

Indice dei contenuti

1. Repertorio posizioni lavorative
2. Repertorio curriculare
3. Descrizione delle posizioni dirigenziali
4. Riferimenti

Repertorio posizioni lavorative

È diverso per ogni categoria contrattuale, ma presenta una struttura simile, articolata in:

- **posizioni lavorative**, che descrivono i singoli ruoli operativi presenti nell'Ente sia coperti (da un collaboratore regionale) sia scoperti (fabbisogni professionali);
- **posizioni lavorative standard**, che rappresentano le professioni presenti nell'Ente e raggruppano posizioni lavorative simili per attività svolte e competenze;
- **profili professionali**, che sono raggruppamenti di posizioni lavorative standard.

Le categorie contrattuali e le posizioni lavorative standard, coperte e scoperte, sono descritte in termini di competenze secondo un modello che prevede un'articolazione comune, ma una declinazione differente a seconda del livello contrattuale.

Le posizioni lavorative standard sono collegate tra loro da una mappa di propedeuticità, relativa ai percorsi professionali preferenziali tra le varie categorie, e da una mappa di prossimità, relativa ai percorsi preferenziali tra le diverse posizioni della stessa categoria.

La determinazione dirigenziale n. 2409 del 26/3/2009 "Modalità di tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti in servizio presso la Regione Emilia-Romagna" stabilisce le regole per la tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna.

Si tratta della prima individuazione formale delle operazioni eseguibili sui fascicoli personali dei dipendenti, dirigenti e non dirigenti, archiviati presso il servizio Amministrazione e gestione e indica le **modalità di conservazione dei fascicoli personali** dei dirigenti e collaboratori in servizio, unendo

sia le disposizioni di principio sia le modalità pratiche per la creazione, conservazione e gestione dei fascicoli.

Archivio dei fascicoli personali

L'archivio, gestito dal settore **Coordinamento tecnico** del sistema documentale della giunta regionale e gestione archivi a valenza trasversale del servizio **Amministrazione e gestione**, è attualmente in viale Aldo Moro 18, in locali al secondo piano (stanze 2.01 e 2.03).

Per quanto riguarda le **risorse umane impiegate nelle funzioni dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2010-2020** descritte nel presente documento, la Regione Emilia-Romagna ha indicato nel Piano per il Rafforzamento amministrativo (PRA) sia il personale interno che quello dell'assistenza tecnica in house della Divisione Sviluppo Territoriale e Sostenibile ART-ER¹ (ex-Ervet) coinvolto nei vari processi di programmazione e selezione, gestione e controllo, monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito dei fondi SIE. In particolare, negli allegati al PRA sono indicati per ciascuna unità di personale, informazioni utili tra cui il livello di responsabilità, il tempo di impiego, l'esperienza lavorativa, ecc.

Per un approfondimento sul piano del personale si rimanda pertanto a tale documento.

Con riferimento agli Organismi Intermedi, gli organigrammi allegati danno una rappresentazione generale dell'organizzazione e del personale impiegato nell'attività di verifica.

2.2.1.2 Attività di supporto dell'Assistenza tecnica ART-ER (ex ERVET) al POR FSE ed indicazione per funzione delle unità coinvolte

La Divisione Sviluppo Territoriale e Sostenibile di ART-ER (ex ERVET) supporta l'Autorità di gestione nei seguenti ambiti di funzione:

1. gestione del Programma operativo
2. selezione delle operazioni
3. gestione finanziaria e controllo

1. gestione del Programma operativo

- supporta l'elaborazione e l'aggiornamento della documentazione programmatoria, delle procedure, dei manuali e dell'analisi degli strumenti tecnico informatici di gestione e controllo, anche al fine di supportare la scrittura delle relazioni annuali sui controlli per la presentazione dei conti;
- progetta ed assicura i flussi informativi del sistema di monitoraggio necessari alla programmazione e alla redazione delle relazioni annuali di attuazione del PO
- garantisce il supporto tecnico ed informativo-informatico di elaborazione statistica preparatorio per la redazione dei contenuti degli avvisi pubblici, dei formulari di presentazione delle proposte, nonché delle elaborazioni conclusive a servizio degli atti di approvazione

¹ Il 1° maggio 2019, dalla fusione di ASTER e ERVET, è nata ART-ER, la Società Consortile dell'Emilia-Romagna con l'obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell'innovazione e della conoscenza, l'attrattività e l'internazionalizzazione del sistema territoriale. ART-ER è articolata nella Divisione Sviluppo Territoriale e Sostenibile (ex Ervet) e nella Divisione Ricerca e Innovazione (ex Aster)

- garantisce l'informazione tecnica aggiornata in forma di help desk a gli operatori ed ai destinatari per l'accesso ai corrispondenti avvisi pubblici e per la conforme attuazione degli interventi approvati.

2. selezione delle operazioni

- supporta la realizzazione della istruttoria tecnica delle proposte progettuali pervenute in risposta agli avvisi pubblici, consistente nell'esame del formulario presentato dal proponente e redazione di una relativa scheda di sintesi a favore del nucleo di valutazione

3. gestione finanziaria e controllo

- supporta la realizzazione dei controlli sulle operazioni finanziate di titolarità dell'AdG, anche attribuiti alla responsabilità degli Organismi Intermedi Città Metropolitana di Bologna e Province, nonché per i controlli di autorizzazione dei tirocini di cui al Servizio Lavoro, in particolare esegue:
 - controlli amministrativi sulle operazioni propedeutici all'accesso da parte dei beneficiari alla procedura di richiesta delle domande di pagamento;
 - verifiche di ammissibilità delle domande di pagamento;
 - verifiche in loco sulle operazioni.

Nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, l'AT della Divisione Sviluppo Territoriale e Sostenibile di ART-ER (ex ERVET) assicura la separazione del gruppo di lavoro impegnato nel supporto alle fasi di selezione delle operazioni rispetto al gruppo di lavoro previsto in relazione alle fasi di controllo delle operazioni, escludendo che per il medesimo avviso pubblico un esperto possa essere impegnato sia nelle fasi di istruttoria dei progetti che nei controlli di gestione delle operazioni approvate.

Per quanto riguarda la separazione delle funzioni nell'ambito del gruppo di lavoro impegnato nell'attività di assistenza tecnica al POR FSE, anche durante l'audit della CE si è dato conto della struttura organizzativa di ART-ER (ex ERVET) per macro-funzioni. In tale occasione si è evidenziato come l'organizzazione delle Risorse umane di ART-ER (ex ERVET) sia basata su una chiara distinzione di ruoli nei vari ambiti di azione sin dalla selezione delle professionalità di cui si avvale. ART-ER (ex ERVET), infatti, possiede un albo in cui si può richiedere di essere inseriti in ogni momento durante l'anno solare. Per le procedure di selezione è presente una specifica sezione dove, in maniera guidata, è possibile caricare i curriculum pervenuti tramite il proprio sito internet. La candidatura viene presentata accedendo alla sezione "Lavora con noi" del sito internet www.ervet.it e deve essere presentata su di una specifica area merceologica. Nell'elenco di quelle previste, è presente quella relativa alla consulenza sulla gestione di fondi pubblici. Rispetto a questa area, la procedura richiede che si specifichi se la prestazione d'opera è relativa a: esperto di programmazione di fondi, esperto di selezione e valutazione progetti, esperto di monitoraggio delle attività, esperto di gestione e controllo, progettisti.

Ne consegue, pertanto, che un prestatore d'opera esperto di gestione finanziaria e controllo non sarà adibito a ruoli in ambito di selezione delle operazioni, e viceversa.

Tale separazione per funzioni e per competenze del personale impiegato è resa evidente anche nelle più recenti procedure di selezione del personale effettuate da ART-ER (ex ERVET).

Il rispetto della separazione del gruppo di lavoro impegnato nel supporto alle fasi di selezione delle operazioni rispetto al gruppo di lavoro previsto in relazione alle fasi di controllo delle operazioni è chiaramente tracciabile anche all'interno dei verbali del nucleo di valutazione.

Al fine infatti di favorire una maggiore trasparenza e tracciabilità del lavoro svolto, cogliendo anche la raccomandazione della Commissione europea e dell'Autorità di Audit, nella fase di selezione delle

operazioni in ogni seduta del nucleo di valutazione delle operazioni viene evidenziata l'eventuale presenza di uno o più collaboratori di ART-ER (ex ERVET).

2.2.2. Quadro per garantire che si effettui un'adeguata gestione di rischi ove necessario, e in particolare in caso di modifiche significative di gestione e controllo.

Coerentemente con quanto previsto dall'Allegato XIII del Regolamento CE n. 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, e con l'Allegato III del Regolamento CE n.1011/2014 l'Autorità di Gestione garantisce un'appropriata gestione dei rischi attraverso l'insieme delle procedure previste dal SIGECO che assicurano una corretta ed efficace gestione del POR FSE. Nello specifico, i principali elementi previsti dal SIGECO volti a garantire una corretta gestione del rischio sono:

- il rispetto del principio di separazione e di indipendenza delle funzioni, di cui all'art. 72, lett. b) del Reg. CE n. 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018;

- una procedura di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni a norma dell'articolo 125, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018;

- un'appropriata procedura per la verifica delle operazioni (in linea con quanto prescritto dall'articolo 125, paragrafi da 4 a 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018) che include un'analisi del rischio e dell'estrazione del campione finalizzata ad individuare i fattori di rischio relativi al tipo di beneficiari ed al tipo di operazioni interessate. La procedura prevede il riesame annuale della metodologia di campionamento utilizzata, in relazione a fattori interni (es.: rilevazioni di irregolarità da parte di strutture esterne, concentrazione del campione su specifiche operazioni) ed esterni (es.: variazione di standard internazionali, nuove metodologie campionarie), al fine di assicurarne l'efficacia rispetto agli obiettivi di riduzione e prevenzione del rischio dell'AdG;

- una procedura per la vigilanza delle funzioni formalmente delegate agli Organismi Intermedi dall'Autorità di Gestione a norma dell'articolo 123, paragrafi 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018;

- una procedura volta a garantire misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati, di cui all'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, così da consentire la rilevazione e la gestione delle informazioni e dei dati relativi a progetti, finanziati nell'ambito del POR, interessati da segnalazioni di irregolarità ai sensi del Reg. Delegato (UE) n. 480/2014, procedure di recupero delle somme indebitamente pagate e/o procedimenti giudiziari, nonché l'effettuazione di analisi del rischio mediante la messa in relazione e l'aggregazione dei dati disponibili.

In linea con le previsioni regolamentari l'AdG effettua periodicamente valutazioni del rischio di frode tenendo conto dell'articolazione e della complessità del PO. In particolare, tiene conto:

- dell'ammontare finanziario delle operazioni,
- dell'ammontare finanziario delle singole priorità di investimento,
- della natura e della durata dell'operazione (es. contratto o sovvenzione),
- della natura del beneficiario (es. pubblico o privato)
- della frequenza e della portata delle verifiche in loco
- degli esiti delle verifiche di I e di II livello

Nell'analisi del monitoraggio dei livelli di rischio, oltre agli esiti dei controlli di I e II livello, si porrà attenzione soprattutto alle attività per le quali sono incorse modifiche sostanziali magari rispetto al precedente periodo di programmazione oppure con caratteristiche di innovatività e complessità degli interventi in termini di articolazione delle procedure, di numerosità degli attori interessati e dell'entità delle risorse finanziarie.

2.2.3. Descrizione delle seguenti procedure (che deve essere fornita per iscritto al personale dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi, data e riferimento):

Ove opportuno, le procedure di seguito rappresentate in forma sintetica trovano ampia trattazione nell'apposito Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione elaborato dai vari servizi competenti dell'Autorità stessa.

In continuità con le passate programmazioni, ed in linea con i criteri di designazione di cui all'allegato XIII del RDC, le procedure sono state redatte per iscritto e sono ad uso del personale dell'Autorità di Gestione diversamente coinvolto nella selezione, gestione, sorveglianza e controllo degli interventi finanziati nell'ambito del POR FSE 2014-2020.

Eventuali modifiche o integrazioni che si renderanno necessarie al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione saranno prontamente comunicate al personale competente e rese note agli altri organismi eventualmente interessati, anche attraverso la pubblicazione nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, nella sezione Operatori del Portale Formazione e Lavoro.

2.2.3.1. Procedure per assistere il lavoro del comitato di sorveglianza

In conformità con quanto disposto all'art. 47, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, l'Autorità di gestione, d'intesa con l'Amministrazione responsabile del PO, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di approvazione del Programma Operativo ha istituito con apposita Deliberazione della Giunta Regionale n. 208 del 6 Marzo 2015 il Comitato di Sorveglianza, conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e ne indica la composizione.

L'Autorità di Gestione garantisce che la composizione del Comitato di Sorveglianza sia conforme a quanto stabilito all'art. 48, paragrafo 1 e che sia quindi composto da rappresentanti delle Autorità del PO, degli eventuali OI e da rappresentanti del partenariato economico e sociale e ne presiede gli incontri.

L'Autorità di Gestione assiste il Comitato di Sorveglianza fornendogli tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in linea con le previsioni dell'art. 125 del RDC.

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo è presieduto dall'Assessore regionale a coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro e si compone di rappresentanti della Regione e dello Stato centrale. È assicurata, ove possibile, un'equilibrata partecipazione di uomini e donne.

Le convocazioni e l'ordine del giorno provvisorio devono pervenire ai membri al più tardi tre settimane prima della riunione. L'ordine del giorno definitivo e i documenti relativi ai punti esaminati devono pervenire al più tardi dieci giorni prima della riunione. Nei casi di necessità, la Presidenza può ugualmente consultare i membri del Comitato attraverso una procedura scritta, come disciplinata dal regolamento interno del Comitato.

Il Comitato può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita segreteria tecnica.

In particolare, l'Autorità di Gestione del PO FSE della Regione Emilia-Romagna assegna le funzioni di segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza al "Servizio programmazione delle politiche dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza" e nello specifico alla persona responsabile dell'informazione e della comunicazione del Programma Operativo FSE, nominata dall'Autorità di Gestione ai sensi dell'art. 117 del regolamento 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018.

Alla segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza sono affidati i seguenti compiti:

- trasmissione ai membri del Comitato di Sorveglianza delle convocazioni e dell'ordine del giorno;
- trasmissione ai membri del Comitato di Sorveglianza della documentazione oggetto di valutazione e/o approvazione; e/o
- comunicazione ai membri del Comitato di Sorveglianza dell'inserimento nell'apposita sezione del sito della Regione <http://formazione lavoro.regione.emilia-romagna.it/> della documentazione oggetto di valutazione e/o approvazione;
- redazione delle conclusioni delle riunioni ed ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato.

Gli oneri di funzionamento della segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'Assistenza Tecnica del POR FSE 2014-2020, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 59 e 119 del regolamento 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018.

La segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza sarà coadiuvata dalla Società incaricata dell'esecuzione della Strategia di Comunicazione di cui all'art. 116 del regolamento 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, per la cui realizzazione saranno impiegate risorse dell'Assistenza Tecnica.

Nella sua prima riunione del 5 giugno 2015 il Comitato ha approvato un regolamento interno che disciplina le modalità di assolvimento dei compiti affidatigli. A tal fine, l'Autorità di Gestione predispone e trasmette in tempo utile una proposta di regolamento interno in linea con la passata programmazione e nel rispetto delle nuove disposizioni comunitarie.

Nell'adempimento delle funzioni di cui all'art. 125, paragrafo 2, lettera a) , modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, l'Autorità di gestione supporta il Comitato di Sorveglianza nella procedura di adozione di un Regolamento interno, volto a definire i ruoli, le regole di funzionamento e i compiti attribuiti allo stesso conformemente agli artt. 49 e 110 del Regolamento generale, assicurando che si riunisca a cadenza almeno annuale e assumendo la funzione organizzativa delle riunioni.

Al fine di assistere il Comitato di Sorveglianza nelle sue funzioni di cui all'art. 110 del regolamento generale, l'Autorità di Gestione con il supporto della segreteria tecnica:

- raccoglie e fornisce i dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e i dati relativi a indicatori e target intermedi;
- definisce la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni per l'approvazione;
- predispone il piano di valutazione del programma operativo e lo presenta per l'approvazione;
- prepara la strategia di comunicazione del programma operativo e la presenta per l'approvazione;
- elabora e presenta le relazioni di attuazione annuali e finali per l'approvazione;
- presenta i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione;
- fornisce elementi informativi sull'attuazione della strategia di comunicazione:

- presenta le azioni intese a promuovere la partita di genere e le pari opportunità, lo sviluppo sostenibile.

Se del caso, l'Autorità di gestione presenta eventuali proposte di modifica al Programma Operativo e fornisce il supporto necessario all'elaborazione di pareri in merito alle stesse e fornisce tutte le informazioni necessarie affinché il Comitato di Sorveglianza valuti l'attuazione del PO e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi come previsto all'art. 49, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, inclusi i dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma raccolti, registrati e conservati utilizzando il sistema informativo di cui al paragrafo 4.1 del presente documento.

Qualora, ai sensi dell'art. 49, paragrafo 4 il Comitato di Sorveglianza formuli osservazioni in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, l'Autorità di Gestione attua misure correttive idonee a sanare le problematiche rilevate e ne fornisce un riscontro al Comitato stesso.

Al fine di garantire un'adeguata informazione sui lavori del Comitato di Sorveglianza, al termine delle riunioni, il Presidente provvede alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/comitato-di-sorveglianza> della Regione Emilia-Romagna, a cura del responsabile dell'informazione e della comunicazione del Programma Operativo FSE, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l'eventuale coinvolgimento di rappresentanti della Commissione europea.

Per un maggior dettaglio si rimanda al regolamento interno del Comitato di Sorveglianza approvato nella riunione del 5 giugno 2015.

2.2.3.2. Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, ove opportuno, i dati sui singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori.

Coerentemente con quanto disposto all'art. 125 del RDC, l'Autorità di gestione garantisce l'istituzione di un sistema informatizzato di raccolta, registrazione e conservazione dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, ove opportuno, i dati sui singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE.

Ai sensi del Regolamento Delegato 480/2014, modificato dal Regolamento Delegato 886/2019, l'Autorità di Gestione ha stabilito le caratteristiche tecniche, la struttura dei sistemi informatizzati, il formato dei dati registrati e conservati ed ha quindi progettato un Sistema Informativo in ossequio alle policy regionali² e alle disposizioni di legge, ivi comprese quelle in materia di privacy per il trattamento dei dati sui singoli partecipanti, per accompagnare l'attuazione ed il controllo degli interventi previsti nella programmazione FSE 2014-2020, coerentemente con le indicazioni europee e nazionali.

² Linee guida per la Governance del Sistema Informatico Regionale (Aggiornamento 2016)

Il SIFER, sistema informativo per il FSE, è stato costruito a partire dal SI per la realizzazione del POR 2007-2013 e opportunamente adeguato alle nuove caratteristiche dell'attuale programmazione.

La progettazione del SIFER ha risposto all'obiettivo di trasformare in flusso dati il contenuto dei principali documenti amministrativi, in maniera tale da garantire con elevati standard di sicurezza lo scambio informativo tra i diversi soggetti coinvolti, la tracciabilità e la conservazione dei dati stessi e renderli disponibili non solo per un'efficace attuazione delle operazioni, ma per tutte le necessità di controllo e valutazione, in itinere ed ex-post.

Per quanto riguarda, invece, il trattamento e la conservazione dei documenti amministrativi, ovvero le richieste che prevedono un'autorizzazione formale, è in corso di realizzazione l'integrazione tra il SIFER stesso e il Sistema di gestione documentale regionale Doc-ER³.

Doc-Er è un "middleware", ovvero un server applicativo che eroga uno strato intermedio di servizi documentali per l'archiviazione/indicizzazione dei documenti, per la protocollazione e fascicolazione di documenti, per la gestione dei fascicoli, per la timbratura. Tali servizi sono indipendenti sia dal software di base sottostante sia dai sistemi che erogano ciascuna di queste funzioni, ma al contempo sono integrati in modo trasparente tra loro e con il sistema regionale di conservazione.

Attualmente è stata già realizzata l'integrazione di due delle macrofunzionalità del sistema Doc-Er, ovvero quella relativa ai servizi realizzati mediante protocollo E-grammata (cioè la repertorizzazione, la fascicolazione e la trasmissione via pec) e il sistema documentale ParER, con l'invio in conservazione automatica dei documenti archiviati.

In tal modo, i documenti amministrativi trasmessi dai beneficiari tramite il canale PEC, o ad essi inviati dalla PA, entrano nel sistema di protocollo tramite la funzione di interoperabilità e da lì vengono inviati automaticamente nell'archivio informatico per la conservazione a norma.

Tale integrazione di funzioni, permette di meglio governare i flussi documentali e di garantirne affidabilità, integrità e l'autenticità, e rende più agevole anche armonizzare l'obbligo di comunicazione tra PA e tra Imprese e PA, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con le necessità di avere sistemi di gestione documentale efficaci ed affidabili.

Per una trattazione più approfondita si rimanda a quanto descritto al par. 4.1.1. della presente Descrizione delle funzioni e delle procedure.

2.2.3.3. Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

L'AdG indirizza le attività di controllo affidate agli OI mediante la predisposizione di linee guida e manuali di procedure corredati da check list e la messa a disposizione, a supporto dei controlli, degli applicativi del sistema informativo SIFER 2020.

Inoltre garantisce un'attività di accompagnamento e sostegno ai responsabili dei controlli degli OI attraverso:

- un'informazione costante in merito alle procedure da seguire durante la realizzazione delle operazioni predisponendo specifiche precisazioni/indicazioni in coerenza alle differenti tipologie di azione nel rispetto delle normative e delle disposizioni attuative vigenti e

³ Linee guida per l'integrazione dei sistemi verticali con il sistema documentale regionale - versione 4.6_2013

- l'organizzazione di incontri periodici con i referenti su tematiche specifiche di interesse comune al fine di poter garantire una proceduralizzazione delle funzioni e meglio condividere gli adempimenti di competenza.

Attraverso il sistema informativo è poi possibile monitorare l'andamento delle operazioni assegnate agli O.I ed intervenire in caso di eventuali dubbi/anomalie/segnalazioni e, se del caso, fornire le dovute indicazioni in vista del campionamento delle operazioni che verranno controllate al fine della *quality review* sugli OI.

L'AdG, infatti, esercita il controllo e la vigilanza sull'operato degli OI effettuando controlli su un campione di dichiarazioni di spesa dei beneficiari e su un campione di verbali di ispezione, al fine di verificarne la corretta esecuzione anche in termini di qualità (*quality review*).

L'AdG si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare visite di audit sulle modalità effettivamente seguite dagli OI per i controlli, prevedendo:

- incontri periodici di verifica;
- relazioni periodiche sullo stato di avanzamento delle attività rilevabili anche attraverso il sistema informativo condiviso;
- richieste di atti e delle necessarie documentazioni.

L'OI consente in ogni momento alla AdG l'ispezione e il controllo della documentazione delle operazioni.

Nel corso della realizzazione delle attività l'AdG può definire forme e modalità per riorientare le azioni previste al fine del raggiungimento dei risultati.

2.2.3.4. Procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni che ne garantiscano anche la conformità, per tutto il periodo di attuazione, alle norme applicabili (articolo 125, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013), ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni, conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici delle pertinenti priorità, e procedure volte a garantire la non selezione di operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di finanziamento da parte del beneficiario (comprese le procedure utilizzate dagli organismi intermedi nel caso in cui la valutazione, la selezione e l'approvazione delle operazioni siano state delegate).

In conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nel PO FSE 2014-2020 (2014IT05SFOP003) sono riportati i principi guida per la selezione delle operazioni.

Nello specifico, nella misura in cui le azioni finanziate danno luogo all'affidamento di appalti pubblici, si applicano la normativa e la giurisprudenza europea in materia, in particolare le Direttive sugli appalti pubblici, nonché la normativa vigente di recepimento nazionale e/o regionale.

Per l'affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appalti si adottano procedure di selezione finalizzate alla concessione di finanziamenti, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, e nel pieno rispetto delle norme in materia di concorrenza e dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento.

Con riferimento agli interventi formativi, al fine di garantirne la qualità, l'accesso ai finanziamenti dei beneficiari è in linea con il sistema di accreditamento, secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

In ottemperanza all'art. 125.3.a) del RDC, in occasione del primo Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020, che si è tenuto a Bologna in data 5 giugno 2015, sono stati poi presentati ed approvati i "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE", in coerenza alle previsioni regolamentari, di quanto indicato nel Programma Operativo nonché delle normative e disposizioni regionali in materia.

In particolare, i criteri di selezione sono definiti a partire dall'esperienza pregressa della Regione Emilia-Romagna maturate nella programmazione FSE 2007-2013 e la scelta dei soggetti e delle attività da finanziare avviene nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento.

L'Autorità di Gestione garantisce criteri di selezione, nonché procedure di valutazione non discriminatori, trasparenti ed idonei a garantire il contributo delle operazioni al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati specifici dei pertinenti assi prioritari del Programma Operativo.

Il sostegno all'offerta organizzata di servizi ed alla domanda individuale delle persone e delle imprese avviene utilizzando:

1. Appalti pubblici di servizio;
2. Procedure ad evidenza pubblica per la selezione, ad esempio, delle operazioni di formazione, orientamento e misure di accompagnamento al lavoro; oppure dei soggetti e della relativa offerta; oppure per il finanziamento della domanda di formazione/servizi alle persone; o di contributi/incentivi alle imprese; ecc.
3. Procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi professionali.

Nel caso di procedure che debbano necessariamente avere ad oggetto il finanziamento di attività o servizi di natura "mista" tra servizi e attività oggetto di avviso pubblico ed attività oggetto di appalto, il criterio da utilizzare nell'individuazione delle procedure di ricerca del contraente dovrà essere quello oggettivo della prevalenza funzionale ed eventualmente economica.

Per quanto riguarda le operazioni selezionate attraverso appalti pubblici di servizi, il riferimento è alla normativa comunitaria e nazionale vigente. In particolare si è fatto riferimento al Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), integrato dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici), che alla sez. V "Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse" e, più nello specifico, agli 82 e 83 descrive le due metodologie possibili di assegnazione di appalti: "Criterio del prezzo più basso" (art. 82) e "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"(art. 83).

In considerazione della natura, delle finalità e delle caratteristiche delle attività cofinanziate dal FSE si individua il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" quale, di norma, più idoneo a garantire i migliori risultati nella individuazione degli affidatari.

In relazione a tale criterio, il Decreto indica a titolo esemplare i criteri di valutazione che devono essere presenti nel bando di gara e ai quali si farà riferimento nella selezione delle attività tramite la procedura di appalto pubblico di servizio: prezzo; qualità; pregio tecnico; caratteristiche estetiche e funzionali; caratteristiche ambientali; costo di utilizzazione e manutenzione; redditività; servizio successivo alla vendita; assistenza tecnica; data di consegna o termine di consegna o esecuzione; impegno in materia di pezzi di ricambio; sicurezza di approvvigionamento.

Ovviamente tali criteri, ed altri ad essi analoghi che potranno essere adottati, saranno composti tra di loro in relazione alle caratteristiche del bando di gara, e quindi in primo luogo alla distinzione tra servizio e fornitura, e alle finalità e specifiche tecniche di ciascun servizio e fornitura richiesta.

Con il ricorso al "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", al prezzo offerto dal concorrente in sede di gara sarà assegnato un valore di norma compreso tra 20 e 30 punti su 100.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (Decreto Legislativo n. 57/2017 correttivo del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) l'Autorità di Gestione applicherà le nuove disposizioni previste dallo stesso Decreto legislativo ed in particolare al "Titolo IV Aggiudicazione per i Settori Ordinari" nonché dai decreti e disposizioni attuative, previste da quest'ultimo e, per quanto ancora applicabile dal sopra citato D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. Per quanto attiene alla scelta dei criteri di selezione, tenuto conto della natura, delle finalità e delle caratteristiche delle attività cofinanziate dal FSE si conferma che di norma si applicherà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in analogia e coerentemente a quanto previsto dal documento approvato in Comitato di Sorveglianza.

Con riferimento alle procedure di evidenza pubblica, queste si articolano, di norma in tre fasi:

- verifica di ammissibilità;
- istruttoria tecnica e valutazione;
- presentazione degli esiti della selezione.

Nella fase di verifica di ammissibilità è prevista l'analisi dei requisiti specifici di ammissibilità indicati negli avvisi pubblici, che possono riguardare ad esempio le caratteristiche degli organismi che possono partecipare alla selezione oppure le modalità di compilazione della domanda di finanziamento e le modalità e i termini di presentazione.

Nella fase di istruttoria tecnica e valutazione è prevista l'applicazione di criteri e sotto criteri, specificati negli avvisi al fine di valutare i differenti aspetti progettuali delle candidature ammissibili.

Nell'ultima fase avviene la presentazione degli esiti della selezione, sottoposti all'approvazione degli organi regionali competenti entro un tempo definito dalla scadenza dei termini per la domanda di finanziamento, per poi essere pubblicati sul Bollettino ufficiale telematico della Regione nonché nel sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/>.

Rispetto alla seconda fase, in ciascun avviso, in funzione dell'asse/obiettivo tematico/priorità d'investimento del POR, degli obiettivi generali e specifici, dei risultati attesi, della tipologia di intervento, delle azioni previste e delle caratteristiche dei potenziali destinatari, sono definiti i criteri, i sottocriteri e i relativi pesi utilizzati per la valutazione.

In particolare, l'avviso specifica, per ciascun sottocriterio, se lo stesso è applicato alla valutazione a livello di operazione o per ciascun singolo progetto contenuto nell'operazione.

L'avviso può inoltre prevedere, per specifiche tipologie di progetti per i quali non risulta opportuno e significativo procedere alla valutazione, la non applicazione dei criteri e sottocriteri e pertanto una sola verifica di ammissibilità. In tali casi pertanto a specifici progetti nell'ambito di una operazione sarà attribuito solo un esito di approvabilità/non approvabilità.

Nel caso di progetti che costituiscono parte fondamentale e sostanziale per il conseguimento dei risultati attesi dell'intera operazione l'avviso potrà specificare che l'esito di non approvabilità di un

progetto potrà comportare la non approvabilità di ulteriori progetti ad esso collegati e/o dell'intera operazione.

La valutazione è effettuata attribuendo a ciascun sottocriterio un punteggio grezzo espresso in una scala compresa tra 1 e 10. Il punteggio grezzo è successivamente rideterminato in funzione dello specifico peso indicato nell'avviso per valorizzare il punteggio ponderato.

Gli avvisi potranno prevedere una eventuale soglia di punteggio minimo per l'approvabilità definita a livello di progetto/operazione.

Il punteggio complessivo delle operazioni approvabili sarà determinato come media dei punteggi conseguiti dai singoli progetti approvabili. Le operazioni sono non approvabili se tutti i progetti che le costituiscono sono non approvabili (fatto salvo i casi specifici sopra riportati di operazioni contenenti progetti sostanziali e fondamentali): in tal caso il punteggio dell'operazione è determinato come media dei punteggi conseguiti dai singoli progetti.

L'esito di approvabilità permette all'operazione/progetto di risultare finanziabile in funzione della posizione in graduatorie e delle risorse disponibili.

In caso di procedure di avviso a scadenza in esito alla valutazione e applicazione dei criteri e sottocriteri saranno definite graduatorie di operazioni/progetti come specificato negli avvisi.

La Regione ricorre, inoltre, a procedure a sportello in tutti i casi nei quali si evidenzia la necessità di corrispondere in modo tempestivo a fabbisogni formativi emergenti.

In tal caso le operazioni approvabili sono finanziabili, per i soli progetti approvabili, fino ad esaurimento delle risorse.

Nel quadro sopra delineato delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione, le attività di formazione, orientamento e le misure di accompagnamento saranno valutate secondo i seguenti criteri generali:

- a) Finalizzazione;
- b) Qualità progettuale;
- c) Rispondenza alle priorità;

Nel caso di operazioni a costi reali oltre ai criteri sopra descritti è introdotto un ulteriore criterio d) Economicità.

Ciascun criterio prevederà una articolazione in sottocriteri, indicati a titolo esemplificativo per ciascun Asse del Programma Operativo nel documento "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE" approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Con riferimento alle procedure per la selezione dei soggetti e della relativa offerta, gli avvisi indicano le caratteristiche dei percorsi che si intende finanziarie, disciplinano le condizioni per la candidatura dei soggetti e le modalità di successivo finanziamento delle operazioni.

In esito alle procedure l'amministrazione valida i soggetti attuatori per l'attuazione della potenziale offerta formativa prevedendo che il finanziamento dell'attività sia subordinato alla effettiva domanda di accesso all'offerta.

Al fine di garantire adeguate azioni di orientamento e di informazione ai potenziali destinatari le procedure di selezione hanno una validità di norma triennale.

Gli avvisi per la selezione individuano, oltre ai requisiti dei soggetti ammissibili, le caratteristiche dell'offerta.

La valutazione dei soggetti e della relativa offerta è condotta in applicazione ai criteri e sottocriteri come indicato nel documento "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE" approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Per il finanziamento della domanda di formazione/servizi alle persone, i criteri di selezione sono definiti dalle singole procedure in funzione delle condizioni oggettive del singolo richiedente e variano a seconda delle finalità e dei risultati attesi degli interventi sui potenziali destinatari così come specificati negli avvisi pubblici.

Si sottolinea, inoltre, che nei casi in cui disposizioni e norme disciplinano la responsabilità e le modalità di selezione dei destinatari (come nel caso dell'accesso a dottorati di ricerca, master universitari, ecc) le procedure di selezione dei destinatari saranno attivate dai soggetti responsabili nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza.

Per il finanziamento di contributi/incentivi alle imprese i criteri di selezione sono definiti in funzione degli obiettivi generali di sostegno all'occupazione. Le procedure conterranno le indicazioni per l'ammissibilità dell'incentivo con riferimento alle caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'incentivo, delle caratteristiche dei lavoratori dei quali si sostiene l'inserimento lavorativo, delle caratteristiche dei contratti oggetto dell'incentivazione.

Con riferimento, poi, alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi professionali, nel rispetto della normativa vigente, l'istruttoria delle candidature avviene attraverso una procedura comparativa ovvero tramite valutazione comparata delle candidature e curricula pervenuti, mediante attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio, assegnato sulla base di criteri generali indicati, con i relativi punteggi massimi, nei singoli avvisi.

In ultimo, in conformità con quanto previsto nel POR FSE 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea, per consentire il tempestivo avvio della programmazione operativa 2014-2020 l'Autorità di Gestione ha avviato operazioni a valere sul POR anche prima dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni.

A tale riguardo, in continuità con la programmazione 2007-2013, e nel rispetto delle previsioni del Regolamento sulle disposizioni comuni circa l'ammissibilità delle spese, nelle more dell'approvazione dei criteri 2014-2020, l'Autorità di Gestione ha avviato operazioni a valere sul POR anche prima dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza applicando i criteri e le procedure operative 2007-2013; pertanto, in allegato al documento "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE" è stato presentato al Comitato di Sorveglianza l'elenco degli avvisi adottati e l'esito dell'analisi di coerenza con i criteri di selezione della programmazione 2007-2013.

Quanto sopra enunciato è stato presentato dall'Autorità di Gestione al Comitato di Sorveglianza in data 5 giugno 2015 ed è pertanto dettagliato nel documento "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE" scaricabile nel sito della Regione <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/comitato-di-sorveglianza/giugno-2015> accessibile a tutta l'utenza interessata.

In data 28 giugno 2017, il Comitato di Sorveglianza del POR FSE ha approvato la revisione del documento "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE" presentata dall'Autorità di Gestione che riguardava, da un lato, l'aggiornamento del riferimento normativo al Codice degli Appalti e, dall'altro, l'inserimento del riferimento alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1959 del 21 novembre 2016 "Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii." che approva:

- l'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati; e
- "L'accreditamento dei servizi per il lavoro dell'Emilia-Romagna" con il quale si definiscono i criteri e i requisiti per la concessione dell'accreditamento dei servizi per il lavoro.

In data 9 novembre 2020, il Comitato di Sorveglianza del POR FSE ha poi approvato un'ulteriore integrazione al documento "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE". In particolare, è stata inserita la "Procedura ad evidenza pubblica per la selezione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID-19" volta alla selezione, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e di conformità alle norme in materia di concorrenza, di interventi di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le procedure di evidenza pubblica per la selezione specificano:

- i soggetti ammessi a presentare candidature;
- la tipologia di azioni ammissibili in coerenza a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e nazionali.

Per un dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Procedura 1 "Procedure di affidamento e selezione" del Manuale dell'Autorità di Gestione del POR FSE.

Le procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni sono peraltro ampiamente dettagliate nella DGR n. 1298/2015.

2.2.3.5. Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno per ogni operazione, comprese le procedure per assicurare che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative a un'operazione.

In linea con quanto disposto all'art. 125 par. 3 lettera c) del RDC, la Regione Emilia-Romagna assicura l'informazione ai beneficiari degli interventi finanziabili nell'ambito dei fondi SIE attraverso la diffusione dei pertinenti atti amministrativi, siano essi di natura programmatica che gestionale ed attuativa e la pubblicazione degli stessi nel sito www.regione.emilia-romagna.it.

In particolare, a seguito dell'approvazione da parte della Commissione del Programma Operativo FSE (2014IT05SFOP003) la Regione Emilia-Romagna ha emanato i seguenti atti:

- Delibera di Giunta n. 117/2015 "Primo elenco tipologie di azione. Programmazione 2014-2020". Al fine di avviare prontamente l'attuazione degli interventi previsti nel PO FSE, è stato approvato un primo elenco, seppure non esaustivo, delle tipologie di azioni finanziabili e per ciascuna di esse si è specificato il codice, il titolo, la descrizione, la durata, i requisiti di accesso, gli ambiti di accreditamento e la tipologia di costi.

A questa prima Delibera ne sono seguite altre, la n. 354 del 14 marzo 2016 "Approvazione dell'elenco unitario delle tipologie di azione. Programmazione 2014/2020" con la quale si integrano le precedenti e si riconduce ad un unico elenco, allegato ed approvato quale parte integrante, l'insieme delle tipologie di azione di cui alle proprie deliberazioni nn. 117/2015, 299/2015, 971/2015, 1492/2015 e 188/2016;

- Delibera di Giunta n. 1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro – Programmazione SIE 52014-2020". Con l'obiettivo di fornire una serie di riferimenti comuni per l'intero sistema regionale delle politiche attive del lavoro e di favorire l'omogeneizzazione delle procedure e delle prassi operative, sono state adeguate le disposizioni attuative contenute nella DGR n. 105/2010 al nuovo quadro regolamentare comunitario, nazionale e regionale. Le disposizioni normative sono di carattere generale e potranno essere integrate e modificate in specifici atti in funzione di particolari azioni di tipo sperimentale/innovativo o che presentino peculiarità in ragione della specifica tipologia di attività o della complessità di particolari interventi.

La DGR n. 1298/2015, esito di un importante processo di concertazione con le parti sociali avvenuto a livello Regionale, è indirizzata sia ai soggetti di programmazione sia ai soggetti destinatari di finanziamenti o autorizzati (soggetti attuatori).

Accanto al Programma Operativo FSE definito nel pieno rispetto del principio di partenariato, le disposizioni contenute nella DGR 1298/2015 offrono un quadro d'insieme delle regole per la programmazione, gestione e controllo degli interventi finanziati con risorse comunitarie. In particolare, la DGR 1298/2015 tratta le procedure di affidamento e selezione degli interventi, le procedure di attuazione con attenzione sia ai requisiti minimi delle operazioni che agli aspetti finanziari e di controllo, ed enuncia le disposizioni generali per la finanziabilità degli interventi, tra cui:

- l'accreditamento dei soggetti attuatori degli interventi formativi,
- l'informazione e la comunicazione degli interventi,
- i diritti e le responsabilità dei soggetti attuatori.

Completano le informazioni utili ai beneficiari per l'esecuzione delle operazioni, le indicazioni contenute nella presente Descrizione delle funzioni, nonché le procedure definite nel Manuale ad uso dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi.

Negli avvisi pubblici emanati dall'Autorità di Gestione nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sono poi definite le condizioni specifiche per il sostegno alle operazioni. Se del caso, le informazioni necessarie ai beneficiari per l'avvio e la corretta realizzazione degli interventi sono integrate attraverso appositi atti dirigenziali.

All'avvio dell'operazione i beneficiari presentano un "Atto di impegno" - che in Emilia-Romagna sostituisce la cosiddetta convenzione tra regione ed ente - sottoscritto dal Legale rappresentante e con il quale, in linea generale, attestano di essere stati informati delle condizioni per il sostegno e dichiarano di accettarle.

Tutti i beneficiari sono tenuti a presentare l'Atto di impegno, indipendentemente dalla tipologia dell'intervento, per la cui realizzazione ad esempio è necessario essere accreditati dalla Regione, oppure dalla natura giuridica del soggetto destinatario del contributo pubblico (ad esempio persona fisica in caso di voucher a gestione diretta). In quest'ultimo caso i contenuti e gli impegni dell'atto sono ovviamente diversi.

Con la sottoscrizione di detto documento il soggetto attuatore accetta i termini di approvazione del finanziamento relativo all'operazione identificata con specifico rif. P.A. e, conseguentemente, si impegna a rispettare le disposizioni attuative vigenti. A titolo esemplificativo si impegna a:

- rispettare le procedure di monitoraggio fisico e finanziario;
- rispettare le regole e gli adempimenti in tema di "Informazione e pubblicità" degli interventi;
- osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione/rendicontazione amministrativa e finanziaria dell'operazione;
- assicurare, sotto la propria responsabilità, il rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e di sicurezza dei lavoratori;
- assicurare la conservazione e la disponibilità della documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività finanziate per ogni eventuale controllo;
- ecc.

Inoltre, con il suddetto Atto di impegno, il cui modello è stato modificato all'inizio della programmazione 2014-2020 adeguandolo alle nuove esigenze di controllo da parte dell'AdG, il Legale rappresentante del soggetto beneficiario dichiara, ai sensi dell' Art.47 D.P.R. 28 dicembre

2000, n.445, che l'ente che rappresenta “non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali stati, ne' ha presentato domanda di concordato, ne' infine versa in stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o di parti di essa”.

A fronte di tale dichiarazione, il soggetto beneficiario si impegna quindi a non dare avvio ad attività già approvate qualora tali decisioni fossero assunte o tali situazioni fossero presenti prima dell'avvio delle attività medesime; a comunicare tempestivamente ed integralmente atti, fatti o decisioni degli organi direttivi che sanciscano gli stati e le situazioni sopra descritti, rivolgendo immediata istanza di prosecuzione di attività già formalmente avviate; ad osservare - ove venga rilasciata autorizzazione alla prosecuzione di attività già formalmente avviate -, tutte le indicazioni fornite dall'autorità di programmazione titolare del finanziamento, ivi compresa – ove prescritta dalla medesima autorità - la fornitura di fidejussione bancaria escutibile a prima richiesta.

I requisiti di affidabilità economica, finanziaria e patrimoniale necessari al beneficiario per soddisfare le condizioni di sostegno necessarie per l'attuazione degli interventi in linea con quanto previsto all'art. 125, paragrafo 3, lettera d) del RDC, sono verificati mediante il sistema di accreditamento regionale degli enti, la cui procedura è dettagliata nel Manuale delle procedure.

Fin dall'inizio, tra i requisiti per l'accREDITAMENTO dei soggetti attuatori (DGR 177/2003) era prevista una parte relativa all'Affidabilità economica, finanziaria e patrimoniale dell'organismo che definiva alcuni obblighi, tra i quali rendere pubblico il bilancio e inviarlo ogni anno alla Regione, redigere il bilancio di esercizio secondo lo schema CE e utilizzare un sistema di contabilità analitica al fine della rendicontazione finale attraverso il bilancio, ed individuava alcuni indicatori di bilancio che l'organismo doveva monitorare in attesa che la Regione definisse i livelli di soglia minima accettabili per il mantenimento dell'accREDITAMENTO.

I nuovi requisiti per l'accREDITAMENTO relativi all'affidabilità economica, finanziaria e patrimoniale sono stati introdotti con la DGR 645/2011 e sono stati individuati per garantire il presidio della qualità del sistema formativo, anche sotto l'aspetto economico-finanziario. Ciò si è tradotto con un intervento sull'accREDITAMENTO, finalizzato a dare maggiori garanzie alla Regione rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nei bilanci degli organismi accreditati

I requisiti relativi all'affidabilità economica, finanziaria e patrimoniale introdotti e vincolanti sia per l'ottenimento dell'accREDITAMENTO che per il suo mantenimento, sono così riassumibili:

1. Obbligo di mantenimento di un patrimonio netto minimo secondo soglie rapportate al valore della produzione;

(La soglia minima di patrimonio netto dovrà essere pari a 30.000,00 Euro fino a un valore della produzione di 1.500.000,00 Euro; oltre 1.500.000,00 Euro di valore della produzione e fino a 10.000.000,00 Euro, il patrimonio netto deve essere pari almeno al 2% del valore della produzione; oltre i 10.000.000,00 di Euro del valore della produzione il patrimonio netto minimo deve essere almeno di 210.000,00 Euro. Il valore della produzione da prendere a riferimento è la media aritmetica del valore della produzione degli ultimi tre anni di bilancio. L'eventuale ripristino del patrimonio netto entro le soglie stabilite, in fase di prima attuazione, dovrà avvenire entro la chiusura dell'esercizio successivo.)

2. Obbligo di istituire un organo di controlli, collegio sindacale o revisore contabile ai quali verrà richiesto di relazionare sulla attendibilità di bilancio nonché su aspetti specifici.

(Gli organismi accreditati dovranno avere la presenza di un organo di controllo, composto da professionisti iscritti nello specifico Registro dei Revisori Contabili. Tale organo è tenuto nel corso dell'esercizio ad effettuare, per obbligo di legge, specifici controlli trimestrali sulla tenuta della contabilità, sulla regolarità e correttezza delle procedure e scritture contabili, sul corretto adempimento degli obblighi tributari e previdenziali nonché ad attestare la correttezza e la veridicità del bilancio esprimendo un giudizio come previsto dalle procedure di revisione.

3. Maggior visibilità nei bilanci di alcune poste.

(Gli organismi accreditati, nella redazione del bilancio, dovranno porre particolare attenzione ai seguenti punti:

a) Operazioni con parti correlate (art. 2427 comma 1 n° 22 bis): devono essere fornite in nota integrativa, se rilevanti e non concluse a condizioni di mercato, le operazioni con parti correlate precisando l'importo, la natura del

rapporto ed ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio. Per “parti correlate” si intendono i soci, le controllanti, le collegate, le controllate, i fondi pensionistici dei dipendenti, i dirigenti con responsabilità e gli stretti familiari.

b) Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale (art. 2427 comma 1 n° 22 ter): a conclusione della Nota Integrativa, occorre fornire una adeguata informativa in merito alle c.d. “operazioni fuori bilancio”. Fra le operazioni “fuori bilancio” la Direttiva Comunitaria ha individuato alcune quali: ripartizione di rischi e benefici derivanti da un contratto, accordi combinati di vendita e riacquisto, beni impegnati, contratti di leasing operativo, titolarizzazione tramite di entità non registrate tramite distinte società, outsourcing ed altre operazioni analoghe. Al riguardo va tenuto presente che alcuni degli elementi che di cui sopra dovrebbero già trovare riscontro nei “Conti d’Ordine” del bilancio.

c) Sempre in nota integrativa andrà indicata la ripartizione del Valore della Produzione fra Finanziamento Pubblico (Regione + Provincie) rispetto al resto (Mercato ed altri finanziamenti pubblici): è un dato che mette in evidenza il grado di dipendenza del Sistema Formativo Regionale da risorse pubbliche erogate della Regione stessa.)

4. Obbligo di trasmettere il bilancio anche in formato elettronico XBRL per esigenze di standardizzazione e poter effettuare agevolmente le elaborazioni previste per il monitoraggio.

(Attualmente tutte le società di capitale depositano il bilancio al Registro Imprese delle Camere di Commercio usando il nuovo formato XBRL. Tale formato “Extensible Business Reporting Language” è quindi il formato elettronico “standard” di interscambio dei dati di Bilancio tra imprese e pubblica amministrazione)

5. Obbligo di mantenimento degli indicatori di bilancio individuati entro le soglie minime previste.

La possibilità di poter disporre dei dati di bilancio degli Enti consente di poter calcolare alcuni indicatori. Di seguito vengono descritti nel dettaglio gli indicatori che mettono in evidenza da un lato il grado di equilibrio finanziario (indice di disponibilità corrente) e dall'altro la dinamica del ciclo finanziario (tempi medi di incasso e tempi medi di pagamento dei fattori produttivi); vengono inoltre indicate, rispetto agli indicatori, le soglie minime da rispettare per il mantenimento dell’accreditamento.

Indice di Disponibilità Corrente

E' un indice di equilibrio finanziario e risponde alla domanda se con le attività correnti previste in entrata entro l'anno si riesce a fare fronte alle passività richieste entro l'anno.

Indica il rapporto fra il totale dell’Attivo Circolante (escludendo i soli crediti con scadenza oltre i 12 mesi) aumentato dei ratei e risconti attivi relativi all’esercizio successivo e il totale dei Debiti (escludendo quelli con scadenza oltre i 12 mesi) aumentato dei ratei e risconti passivi relativi all’esercizio successivo. **Valore soglia: ≥ 1**

Durata media dei crediti

Il valore di tale indicatore viene espresso in “Giorni “(velocità media di smobilizzo) e fornisce una informazione sul tempo medio necessario per rendere liquido il ciclo produttivo (durata del ciclo monetario). **Valore soglia: ≤ 200 giorni**

Durata media dei debiti

Il valore di tale indicatore viene espresso in “Giorni “(velocità media di smobilizzo) e fornisce una informazione sul tempo medio necessario per rendere liquido il ciclo produttivo (durata del ciclo monetario). **Valore soglia ≤ 200**

Incidenza degli Oneri Finanziari

Misura l'incidenza del costo dell'indebitamento finanziario sul volume di attività; anche in questo caso l'indice è stato adattato alla specificità del settore. **Valore soglia: $\leq 3\%$**

L’attuale impianto del sistema di accreditamento degli organismi di formazione e i relativi requisiti richiesti per il suo ottenimento sono descritti nei seguenti atti della giunta Regionale: n. 177/2003, n. 266/2007, n.2046/2010, n. 645/2011 e n. 198/2013 e n. 192/2017 e n.1110/2018.

Per un’analisi dettagliata del sistema di accreditamento della Regione Emilia-Romagna si rimanda alla Procedura nel Manuale dell’AdG. In questa sede si evidenzia che gli organismi accreditati perdono l’accreditamento nei seguenti casi accertati:

A) Decadenza

- rinuncia volontaria
- in caso di accertato venir meno dei requisiti richiesti per l’accreditamento, a seguito di audit in loco, di istruttoria di accreditamento o di mantenimento dello stesso.

B) Revoca

- in caso di scioglimento dell’organismo o di suo assorbimento in altro organismo nuovo o preesistente;
- in caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o di altre procedure concorsuali;

- in ogni altro caso di cessazione dell'attività dell'Ente accreditato non riconducibile ai casi di cui sopra;
- in caso di gravi o reiterate carenze od irregolarità riscontrate rispetto alla qualità ed alla gestione del processo formativo e/o di certificazione, tali da configurare un carente presidio dei processi definiti nella DGR 739/2013 e smi;
- in caso di carenze od irregolarità gravi riscontrate relativamente al rispetto delle norme contabili ed amministrative di cui ai regolamenti comunitari, all'ordinamento dello Stato ed alle norme regolamentari ed attuative della Regione Emilia-Romagna;
- in caso di accertata non veridicità di dichiarazioni prestate alla P.A. titolare del procedimento od a terzi interessati nel corso delle procedure di accreditamento o di mantenimento dello stesso, e/o nel corso della presentazione, della gestione o della rendicontazione di attività finanziate od autorizzate.

La modulistica necessaria per presentare la domanda di accreditamento e/o rispondere agli adempimenti del mantenimento dello stesso, nonché le check list utilizzate per le verifiche in loco, previste dal procedimento in vigore, sono descritte nella Determinazione dirigenziale n. 12006 del 2 luglio 2019 ed eventuali smi.

2.2.3.6. Procedure per le verifiche delle operazioni (in linea con quanto prescritto dall'articolo 125, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013), anche per garantire la conformità delle operazioni alle politiche dell'Unione (come quelle che attengono al partenariato e alla governance a più livelli, alla promozione della parità tra donne e uomini e alla non discriminazione, all'accessibilità per le persone con disabilità, allo sviluppo sostenibile, agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e alle norme ambientali), e indicazione delle autorità o degli organismi che effettuano tali verifiche. Devono essere descritte le verifiche di gestione di natura amministrativa relative a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche di gestione delle operazioni sul posto, che possono essere effettuate su base campionaria. Per le verifiche di gestione delegate agli organismi intermedi devono essere descritte le procedure applicate dagli organismi intermedi ai fini delle verifiche in questione e le procedure applicate dall'autorità di gestione per vigilare sull'efficacia delle funzioni delegate agli organismi intermedi. La frequenza e la portata delle verifiche sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e di controllo nel suo complesso.

In conformità con l'art. 125, paragrafo 4, lettera a) del RDC, l'Autorità di gestione del POR FSE garantisce che i controlli di gestione siano volti a verificare che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che le spese dichiarate dai beneficiari siano state pagate e siano conformi alle norme applicabili dell'Unione e nazionali, al Programma Operativo e alle condizioni per il finanziamento dell'operazione, nel rispetto dei principi di semplificazione e di proporzionalità.

A tal fine, in continuità con la programmazione 2007-2013, all'Autorità di Gestione ed agli Organismi Intermedi individuati con Deliberazione di giunta n. 1715/2015 (Città Metropolitana di Bologna e province dell'Emilia-Romagna) competono le seguenti verifiche di gestione:

- c) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso e di rendiconto presentata dai beneficiari;
- d) verifiche sul posto delle operazioni.

Su talune operazioni le attività di verifica sopraindicate rimangano in capo all'Autorità di Gestione, su altre, invece, le verifiche di gestione sono affidate agli Organismi Intermedi sulla base di criteri di

prevalenza territoriale e consistenza delle dotazioni organiche della Città Metropolitana e delle Province (cfr. par. 2.1.3).

Con riferimento alle operazioni in capo all'Autorità di Gestione, a seguito della riorganizzazione della Regione Emilia-Romagna che ha interessato anche la Direzione Generale "Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa", le verifiche di gestione sono rispettivamente eseguite da seguenti Servizi attraverso le P.O. preposte:

- le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso e di rendiconto presentata dai beneficiari dal Servizio Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'AdG FSE;
- le verifiche sul posto delle operazioni dal Servizio affari generali e giuridici.

Le attività di verifica sono volte a garantire, nel corso della gestione degli interventi, la coerenza, la correttezza, la regolarità e la legittimità dell'esecuzione delle operazioni finanziate, ove opportuno anche sotto l'aspetto contabile e finanziario, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

- periodo e area di ammissibilità;
- tipologia e limiti di spesa;
- documenti giustificativi;
- divieto di cumulo dei finanziamenti.

Nel corso della passata programmazione l'Autorità di gestione ha fatto ricorso sempre più frequentemente alle forme di semplificazione dei costi previste dalla normativa comunitaria, sperimentando quindi forme semplificate di controllo di gestione delle operazioni e ponendo maggiore attenzione agli indicatori fisici di processo e risultato risultanti dalla realizzazione degli interventi.

Le attività di controllo sono eseguite in forma integrata e complementare contribuendo così a garantire il corretto svolgimento delle verifiche amministrative-contabili su tutte le domande di rimborso e delle verifiche in loco previste su base campionaria e previa specifica analisi dei rischi.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Autorità di Gestione si avvale del supporto di specifiche strutture di assistenza tecnica.

In presenza di un sistema di controlli di gestione decentrato, al Servizio Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'AdG FSE è affidato il compito di supervisione al fine di garantire una regia delle attività di verifica degli interventi finanziati nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

Al Servizio Gestione e liquidazione compete inoltre il coordinamento della predisposizione del Riepilogo annuale delle relazioni di audit finali e dei controlli effettuati, compresa l'analisi della natura e la portata degli errori e delle carenze individuate nei sistemi, così come le misure correttive adottate o previste.

Verifiche amministrative delle domande di rimborso

Le **verifiche amministrative di cui all'art. 125 c. 5 lett. a)** sono eseguite on desk sul 100% delle domande di rimborso (ad avvio, in itinere ed a conclusione delle operazioni) attraverso il supporto del sistema informativo e sono volte ad accertare l'ammissibilità delle spese al contributo dei fondi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Tali verifiche si inquadrano nel contesto di un sistema di controlli implementato durante tutto l'arco di vita dell'operazione, il cui esito può condizionare l'accesso del beneficiario alla presentazione della domanda di pagamento secondo le indicazioni di seguito sinteticamente fornite. Per una trattazione più approfondita si rimanda alla procedura "Controlli di Gestione" del Manuale dell'Autorità di Gestione.

Controlli amministrativi

I controlli amministrativi in fase di avvio sono finalizzati ad accertare condizioni essenziali per l'attivazione iniziale della possibilità di presentare domande di rimborso a titolo di acconto. Si riferiscono alla presentazione della documentazione di impegno del beneficiario, alle informazioni dallo stesso fornite circa i requisiti dei partecipanti alle attività, alla conforme calendarizzazione dei percorsi ed all'eventuale presentazione di polizze fidejussorie necessarie per l'accesso a domande di pagamento di anticipi, alla conformità delle procedure di selezione e delle misure di informazione e pubblicità.

I controlli amministrativi in itinere sono svolti durante tutto l'arco della vita dell'operazione e finalizzati ad accertarne le condizioni essenziali di conformità di esecuzione. Si riferiscono all'esame documentale campionario probante dei requisiti dei partecipanti in coerenza all'avanzamento delle attività realizzate sulla base di un confronto tra stati di avanzamento e calendari con riferimento agli impegni progettuali. L'eventuale esito negativo degli stessi può comportare l'interruzione dell'accesso alle procedure di presentazione delle domande di rimborso da parte del beneficiario.

Verifica della domanda di rimborso

I beneficiari possono presentare domande di pagamento nelle seguenti forme, alle quali corrispondo distinte procedure di verifica:

- domande di acconto a titolo di anticipazione (domande di anticipo);
- domanda di acconto a titolo di rimborso (domande di rimborso);
- domande a titolo di saldo finale (domande di saldo).

Le domande di pagamento comprendono una serie di documentazione prodotta dai beneficiari, anche in momenti diversi, dalla quale si ha evidenza dello stato dell'operazione (es. fidejussione in caso di avvio dell'operazione, oppure SAL, ecc) e dell'importo del contributo richiesto (attraverso la nota di debito).

La verifica della domanda acconto a titolo di anticipazione è realizzata a fronte della presentazione di una domanda di pagamento a titolo di anticipazione, di norma ad avvio dell'operazione. Nel corso della verifica si accerta la regolare costituzione della polizza fidejussoria e che l'importo finanziario proposto a titolo di anticipazione sia minore o uguale dell'importo garantito dalla fidejussione.

La verifica della domanda di acconto a titolo di rimborso è realizzata a fronte della presentazione di una domanda di pagamento a titolo di rimborso, durante l'attuazione dell'operazione e finalizzata ad accertare le condizioni di ammissibilità della spesa presentata nella stessa. Nel corso della verifica è preso in esame un campione di documentazione probante la spesa presentata, allegato in scansione digitale alla domanda stessa. Il campione casuale è selezionato attraverso il sistema informativo e si basa sull'applicazione congiunta di indicatori di rischio e di valori casuali (cfr. Manuale dell'AdG – Procedura Campionamento).

La verifica della domanda di saldo è realizzata a fronte della domanda di pagamento dell'ultima trince del contributo dell'operazione al termine della stessa, prevede un controllo del rendiconto complessivo dell'attività realizzata, finalizzato ad accertarne la conformità e regolarità di esecuzione

nonché l'ammissibilità complessiva della spesa. Il controllo viene effettuato sulla base dell'esame delle documentazioni in originale, qualora previsto anche in formato elettronico, probanti le attività realizzate e le spese sostenute. Il controllo prende in esame inoltre la conformità delle attività realizzate rispetto alle esigenze di informazione e pubblicità richieste dalla normativa comunitaria e nazionale. Qualora applicabili, sono inoltre verificate le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente in materia di Aiuti di Stato.

Le domande di rimborso e di saldo possono essere presentate all'AdG oppure agli OI, per le operazioni ad essi assegnate, attraverso l'applicativo informatico SIFER per le verifiche di competenza. La parte relativa alla richiesta del contributo, ovvero le note di debito, confluisce direttamente all'AdG, la quale verifica che:

- l'importo richiesto sia pari a quello validato dagli addetti al controllo documentale contabile,
- il numero e la data riportati sul documento coincidano con quelli inseriti nel sistema informativo.

Successivamente controlla la conformità del documento contabile alle disposizioni nazionali vigenti in materia (es. CUP, Durc, bollo, pubblicità delle imprese di capitale, etc).

Verifiche in loco

Le **verifiche in loco di cui all'art. 125 c. 5 lett. b)** sono svolte con modalità ispettiva, in itinere durante l'attuazione presso la sede di svolgimento delle attività, su singoli progetti di un campione di operazioni selezionato mediante l'applicazione di una metodologia statistica che tiene conto dell'analisi del rischio associato alle operazioni ed ai relativi enti beneficiari.

Sono finalizzate ad accertare l'effettiva realizzazione degli interventi nonché la loro conformità alla normativa applicabile nonché alle previsioni progettuali ed a supportare il controllo di ammissibilità della spesa con riferimento alle attività oggetto di indagine ed all'avanzamento alla data della verifica. Le verifiche sono eseguite prendendo in esame la documentazione in originale tenuta presso l'ente nonché, qualora svolte nelle sedi di svolgimento di attività alla presenza di utenti, attraverso interviste ai partecipanti ed al personale coinvolto nell'attuazione dei progetti (es. tutor, coordinatore, etc).

Verifiche di gestione nei casi in cui l'Autorità di Gestione è beneficiario

Le operazioni nelle quali beneficiario è l'Autorità di Gestione hanno di norma la forma di contratto (appalti pubblici) oppure di sovvenzione diretta ai singoli destinatari persone fisiche.

Nei casi in cui l'Autorità di Gestione sia anche beneficiario è garantita una chiara separazione delle funzioni tra il ruolo del destinatario del fondo ed il ruolo di supervisore e responsabile della sana gestione finanziaria.

Tale separazione è assicurata dalla struttura organizzativa del Servizio "Gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE" che non ha funzioni programmatiche e di selezione, poiché si occupa in maniera prevalente della verifica della corretta applicazione dell'iter amministrativo e contabile di gestione degli interventi programmati dagli altri Servizi dell'AdG.

Per tutte le operazioni aggiudicate tramite **appalto**, si prevedono controlli volti a verificare che i servizi acquisiti siano forniti conformemente al capitolato di gara e con il pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie.

Per la Regione Emilia-Romagna gli appalti di beni e servizi sono gestiti tramite l'Agenzia Regionale Intercent – ER, Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici – che costituisce una modalità ormai consolidata per gestire gli acquisti di beni e servizi attraverso strumenti telematici innovativi che contribuisce a garantire in fase di selezione la terzietà dei Servizi beneficiari.

Intercent-ER, oltre a sviluppare iniziative indirizzate a tutte le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna, ha il compito di espletare gare in nome e per conto dell'Ente Regione Emilia-Romagna e di altri enti che abbiano stipulato accordi di servizio.

I diversi Assessorati/Direzioni/Servizi della Regione, mantengono il ruolo di definizione dei contenuti delle gare sulle base dei loro fabbisogni, ma delegano ad Intercent-ER le procedure di gestione delle gare.

In fase di realizzazione/esecuzione degli appalti, il Servizio beneficiario dell'attività oggetto dell'appalto valuta periodicamente le relazioni di stato di avanzamento dei lavori, la corrispondenza delle attività/prodotti/servizi rispetto al capitolato e su eventuali materiali intermedi consegnati. In particolare accerta:

- il rispetto dei tempi richiesti dal capitolato di gara per l'erogazione del servizio;
- la corretta esecuzione delle attività previste;
- la conformità degli elaborati/prodotti/servizi consegnati alle previsioni del capitolato di gara;
- nel caso di progetti a corpo, la realizzazione delle fasi previste dal progetto o operazione e le giornate uomo impiegate.

A seguito dell'esame positivo della documentazione, il Servizio dell'AdG beneficiario dell'attività oggetto dell'appalto inserisce le informazioni attestanti la conformità dell'appalto nel sistema informativo e procede con la liquidazione della fattura, conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. In alcuni casi la liquidazione può essere effettuata anche dall'AdG che si avvale della Struttura di Coordinamento ed attuazione dei Programmi POR FSE e FESR.

La PO Certificazione FSE verifica la presenza e archiviazione su SIFER dei controlli di cui sopra per procedere con l'inserimento delle spese nella proposta di certificazione (si veda Manuale delle procedure).

Per le operazioni che si configurano come sovvenzione diretta ai singoli destinatari persone fisiche - **assegni individuali** -, il destinatario del voucher e l'erogatore del servizio devono garantire una corretta ed efficace gestione dei voucher.

Nel suo ruolo di supervisore e responsabile della sana gestione finanziaria, il Servizio "Gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE" dell'Autorità di gestione attraverso le pertinenti PO effettua visite e verifiche nelle diverse fasi di svolgimento delle attività (ex ante, in itinere) o successive al termine delle attività stesse (ex post). Per un dettaglio dei controlli sui voucher individuali, si rimanda alla Procedura Controlli di Gestione del Manuale.

Rispetto agli interventi realizzati dalle **società in house**, di cui la Regione Emilia-Romagna è beneficiaria, con DGR n. 1015 del 28 giugno 2016 è stato approvato il modello amministrativo di controllo analogo che la Regione applica con riferimento alle Società affidatarie in house, che si articola nella definizione sia del processo di controllo e delle relative responsabilità dirigenziali sia dei contenuti oggetto di controllo. Con tale deliberazione si identifica la struttura dedicata alla vigilanza, attualmente denominata Servizio Pianificazione Finanziaria e Controlli (PFec) a cui competono il compito di definire e aggiornare il modello di controllo, con il supporto del Comitato Guida Interdirezionale (Comitato).

Con particolare attenzione, poi, alle attività di assistenza tecnica realizzate dalla Divisione Sviluppo territoriale sostenibile di ART-ER (ex Ervet), di cui l'Autorità di Gestione del POR FSE è beneficiaria, le verifiche di gestione ai sensi dell'art. 125 (5) RDC sono di competenza dell'Autorità di Gestione che si avvale della Struttura di Coordinamento ed attuazione dei Programmi POR FSE e FESR.

Rispetto al personale interno ed esterno i cui costi sono imputati all'Asse Assistenza Tecnica del POR FSE, le verifiche sono di competenza della PO Certificazione FSE, in staff all'AdG. Le verifiche relative al personale provinciale con funzioni di Dirigente FSE presso gli OO.II vengono svolte invece dal Servizio Gestione e Liquidazione. Per un dettaglio delle procedure sul personale, si rimanda alla specifica procedura del Manuale.

Delega controlli agli O.I.

I controlli di cui all'articolo 125 comma 4 lett. a) e comma 5 e 6 sono eseguiti anche dagli O.I. di cui al par. 2.1.3. della presente Descrizione.

A seguito di ogni approvazione e finanziamento di operazioni, l'AdG attribuisce le operazioni in funzione dei criteri di prevalenza territoriale e consistenza delle dotazioni organiche degli organismi intermedi stessi.

A seguito degli accordi presi con ciascun Organismi intermedio, l'AdG procede poi ad attribuire informaticamente le singole operazioni.

Gli O.I. eseguono i controlli di gestione sulle operazioni ad essi assegnate secondo le modalità definite dall'AdG.

L'AdG assicura l'uniforme applicazione sul territorio regionale mediante la predisposizione di linee guida e manuali di procedure corredati da check list e la messa a disposizione, a supporto dei controlli, degli applicativi del sistema informativo SIFER 2020.

Durante l'elaborazione della manualistica e l'aggiornamento degli strumenti informatici, sono stati organizzati incontri tecnici tematici formativi con i responsabili degli O.I.

L'AdG esercita il controllo e la vigilanza delle attività affidate, in particolare effettua audit di sistema con attenzione alla struttura organizzativa degli OI e controlli su un campione di dichiarazioni di spesa dei beneficiari al fine di verificare come sono state eseguite le verifiche da parte dell'O.I. e su un campione di verbali di controllo al fine di verificarne la correttezza e la qualità.

2.2.3.7. Descrizione delle procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e delle procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari, nel rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a decorrere dal 2016 (comprese le procedure utilizzate dagli organismi intermedi nel caso in cui il trattamento delle domande di rimborso sia stato delegato), ai fini del rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

In continuità con la programmazione 2007-2013, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 122, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, i beneficiari possono trasmettere all'Autorità di Gestione le domande di rimborso per via telematica. La trasmissione può avvenire a seguito dell'abilitazione del beneficiario all'accesso alle domande di pagamento, attraverso l'accensione della "luce verde", a cura degli uffici competenti dell'AdG o degli OI responsabili dei controlli amministrativi (in fase di avvio o in itinere).

Solo a seguito dell'abilitazione è possibile per l'AdG o gli OI **ricevere** le domande di pagamento attraverso il sistema informativo, proposte dal beneficiario.

La procedura per il trattamento delle domande di rimborso prevede due step distinti:

1. un primo step di **verifica** documentale contabile, a cura dell'AdG o degli OI, della domanda di valorizzazione finanziaria delle attività realizzate proposta del beneficiario, e di **validazione** della stessa;
2. ed un secondo step di trasmissione da parte del beneficiario alla sola AdG della domanda di pagamento e relativa nota di debito per l'importo approvato, che sarà soggetta al controllo amministrativo contabile da parte degli uffici dell'AdG per l'**autorizzazione al pagamento**.

Nel primo step le domande di pagamento proposte dal beneficiario sono verificate dagli uffici competenti dell'AdG o degli OI per le operazioni ad essi assegnate.

Le domande sono presentate in forma di valorizzazione progressiva degli indicatori di servizio/prodotto realizzate nell'ambito di ciascun progetto approvato nell'ambito dell'operazione, alla data della presentazione o in data antecedente, effettuata ai valori di costo standard per le stesse previste (UCS). Le stesse sono parzialmente precompilate dall'applicativo informatico regionale sulla base degli indicatori di avanzamento attività/risultato già consuntivati dal beneficiario (es.: ore corso ricavate dai calendari consuntivati), in manuale alcune fattispecie come ad esempio la compilazione della domanda di pagamento per i progetti a costi reali, la composizione in RTI, etc.

Nella domanda di rimborso devono essere allegati a cura dell'ente gestore documentazioni probanti in formato digitale a supporto degli avanzamenti indicati secondo quanto di seguito indicato:

- per l'avanzamento delle ore corso: scansioni digitali di pagina/pagine del registro sulla base di campionamento di data effettuato dall'applicativo informatico. In caso di assenza nel periodo di riferimento di ore corso di aula l'applicativo non richiede di allegare giustificativi ed in sede di controllo della domanda è necessario richiedere il 20% delle convenzioni di stage/tirocinio dei partecipanti da cui sia possibile controllare il periodo di svolgimento (o comunque almeno una convenzione).
- per quanto riguarda il conseguimento del successo formativo e/o la verifica del raggiungimento del 70% di frequenza o altri indicatori di risultato, l'applicativo consente la presentazione a rimborso di questa componente di indicatore sulla base delle condizionalità associate al risultato o successo dell'intervento in relazione al singolo utente, le quali sono di norma già registrate nel sistema informativo SIFER in quanto, per esempio, calcolate dal sistema stesso (vedasi il caso del successo formativo dei progetti corsuali ricavabile dal livello di frequenza dei partecipanti almeno pari al 70% dell'intero percorso).

Il controllo documentale contabile della domanda di rimborso comporta l'esame degli stati di avanzamento dei progetti o delle componenti progettuali e la validazione delle quantità indicate attraverso l'esame degli allegati presentati e delle risultanze disponibili nel sistema informativo.

Possono essere richieste documentazioni aggiuntive da conservarsi in formato digitale nell'applicativo informatico relativamente a quanto non risultante conforme rispetto agli standard sopra indicati.

L'esame degli stati d'avanzamento dei progetti è effettuato attraverso la verifica campionaria delle registrazioni delle attività formative effettuate in forma cartacea attraverso supporti vidimati a valenza di pubblico registro oppure attraverso applicativo informatico reso disponibile dall'Amministrazione Regionale in grado di costituire analoga validità probante in osservanza di specifiche tecniche e procedurali indicate dalla Regione Emilia-Romagna e che di fatto consente il controllo del 100% delle unità di servizio effettivamente erogate.

È inoltre possibile prevedere forme miste, parzialmente informatizzate (per esempio per le attività di aula) e per la restante parte affidate a documentazione cartacea (per esempio per stage o

eventualmente altre attività svolte esternamente ad una sede formativa ove non sia possibile l'utilizzo dell'applicativo informatico).

L'affidabilità delle *registrazioni informatizzate* ai fini della valenza probante dell'attività realizzata e delle frequenze dei partecipanti è affidata ad un idoneo sistema di autenticazioni da parte degli autori delle registrazioni di presenza, nonché a controlli automatizzati legati alla cronologia delle attività (registrazioni contestuali con marca temporale). Essendo condizionata dal funzionamento di applicativi informatici nonché di reti telematiche, la modalità di registrazione informatica richiede comunque sempre la necessità di predisporre ed avere a disposizione idonei registri cartacei di emergenza per la sede formativa da utilizzare in caso di malfunzionamenti tecnici.

Qualora l'operazione preveda progetti o componenti progettuali valorizzati a costi reali gli stessi dovranno essere elencati in apposito file e ai fini del controllo, in sede di verifica, verranno richiesti a campione i giustificativi di spesa. La metodologia per il campionamento è rappresentata nel Manuale dell'Autorità di Gestione, in allegato alla Procedura Controlli dell'AdG.

Le non conformità rispetto ad uno degli indicatori di avanzamento presentati nella domanda di rimborso possono dare luogo a prescrizioni oppure a parziali decurtazioni finanziarie che rideterminano il valore complessivo della proposta della domanda di pagamento comportando, quindi, una riduzione dell'importo finanziario oppure, in caso di irregolarità accertate o in fase di accertamento, un possibile respingimento della domanda stessa.

Dopo la validazione documentale contabile, che avviene a cura dell'AdG o degli OI per le operazioni ad essi assegnate, il soggetto beneficiario riceve comunicazione via mail dell'avvenuto controllo della documentazione inviata.

Pertanto, a completamento della documentazione prodotta per la verifica della domanda di pagamento, il beneficiario provvedere alla trasmissione all'AdG della nota di debito contabile per l'importo approvato. La nota di debito può essere trasmessa in formato cartaceo oppure digitale attraverso l'inserimento a sistema.

L'ufficio dell'AdG adibito alla liquidazione di tali importi controlla inizialmente che:

- l'importo richiesto sia pari a quello validato dagli addetti al controllo documentale contabile,
- il numero e la data riportati sul documento coincidano con quelli inseriti nel sistema informativo.

Successivamente controlla la conformità del documento contabile alle disposizioni nazionali vigenti in materia (es. CUP, durc, bollo, pubblicità delle imprese di capitale, etc)

Se i controlli hanno esito positivo l'ufficio competente dell'AdG valida la nota di debito relativa alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario e procede a emettere i relativi ordini di pagamento.

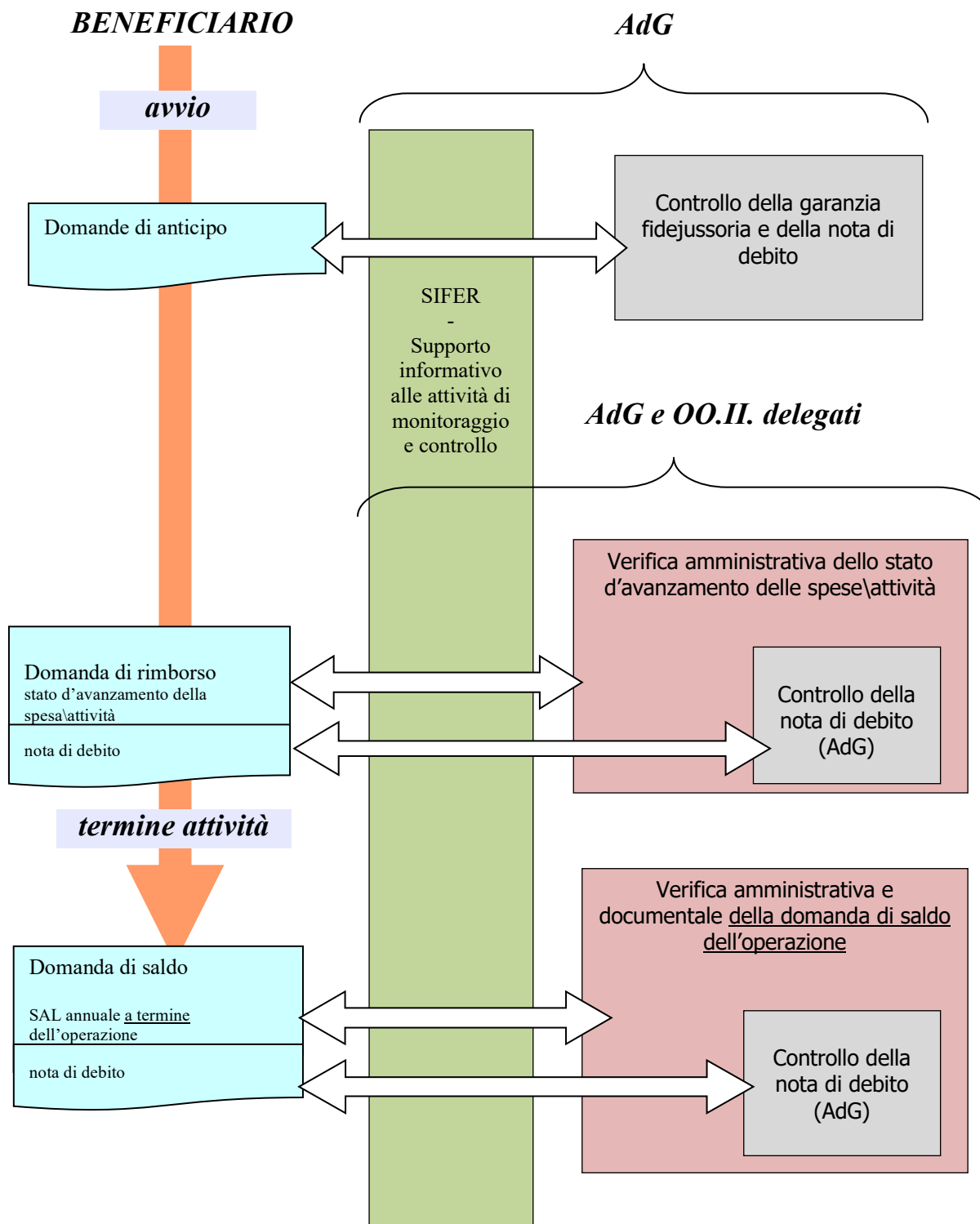
Qualora i controlli diano esito negativo c'è la possibilità di respingere la sola nota contabile oppure in caso di gravi segnalazioni di irregolarità nel frattempo pervenute all'AdG, tutta la domanda di rimborso.

In caso di mancata validazione è obbligatorio inserire la motivazione affinché l'ente beneficiario si adegui e corregga quanto rilevato in fase di controllo e inserisca nuovamente la sola nota di debito oppure, se del caso, nuovamente tutta la documentazione necessaria.

2.2.3.8. Individuazione delle autorità o degli organismi responsabili di ogni fase del trattamento delle domande di rimborso, compreso un diagramma indicante tutti gli organismi coinvolti.

Il diagramma di seguito riportato offre una rappresentazione grafica delle varie fasi del trattamento delle domande di rimborso indicando, per ciascuna fase, gli organismi coinvolti, secondo quanto già descritto nel paragrafo precedente.

Grafico diagramma indicante tutti gli organismi coinvolti nel trattamento delle domande di rimborso.



2.2.3.9. Descrizione di come l'autorità di gestione trasmette le informazioni all'autorità di certificazione, comprese le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi di frode sospetta e accertata inclusi) rilevate e al seguito ad esse dato nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli ad opera degli organismi nazionali o dell'Unione.

Il Regolamento CE n. 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, ha introdotto per la Programmazione FSE 2014-2020 il concetto di “periodo contabile” e di “esercizio finanziario”:

- periodo contabile: il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, ad eccezione del primo anno di programmazione per il quale decorre dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024;
- esercizio finanziario: il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il periodo contabile rappresenta il periodo al quale fanno riferimento i conti e la chiusura dei conti rispetto alle indicazioni contenute nel Regolamento di esecuzione n. 1011/2014 nell'Allegato VII “Modello dei conti” (Appendici 1-8) ed include le domande di pagamento intermedio presentate dalla AdC entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile.

L'esercizio finanziario è il periodo sul quale viene calcolato il disimpegno automatico delle risorse non utilizzate in base alla regola del n+3 e vengono stabiliti i target di spesa. I dati riferiti all'esercizio finanziario vengono, inoltre, utilizzati per le relazioni di attuazione sull'andamento del PO ai fini della relativa sorveglianza.

Predisposizione proposta di certificazione delle spese

In riferimento alle modalità di trasmissione dei dati relativi alle spese dei beneficiari da certificare alla CE, l'Autorità di Gestione, tramite un apposito modulo applicativo a disposizione dell'AdC per le attività di propria competenza, trasmette all'Autorità di Certificazione i dati analitici delle spese sostenute dai beneficiari contenute nelle domande di rimborso, nonché il totale certificabile per operazione e i dati aggregati per asse prioritario.

Il sistema informativo contiene, conformemente all'art. 125 del Regolamento CE n. 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, la registrazione e la conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione consentendo l'accesso alla Autorità di Certificazione a tutte le informazioni sulle operazioni utili alla preparazione e alla presentazione delle domande di pagamento, ivi inclusi gli esiti delle verifiche di gestione e di altri audit compresi quelli relativi agli OOII.

Nello specifico l'Autorità di Gestione effettua i salvataggi dei dati dal SIFER relativi alle spese dei beneficiari da certificare alla CE di norma 2 volte all'anno (di norma 31 dicembre e 30 giugno) per consentire l'invio alla AdC della proposta di certificazione nel rispetto delle tempistiche definite in modo che AdC possa presentare le domande di pagamento intermedio nei tempi stabiliti dai regolamenti per la chiusura del periodo contabile e per evitare il rischio di disimpegno automatico.

La proposta di certificazione si compone delle seguenti informazioni:

- Importo complessivo per operazione;
- Dettaglio delle spese sostenute dai beneficiari contenute nelle domande di rimborso, controllate al fine della loro certificazione;
- Elenco delle spese non riconosciute a seguito dei controlli di gestione (esiti negativi);
- Totale certificabile suddiviso per priorità;
- Check list delle verifiche amministrative effettuate sia desk che in loco registrate nel sistema informativo.

La proposta di certificazione di spesa periodica viene trasmessa attraverso sistema informativo.

L'AdG assicura la completezza delle informazioni attraverso il sistema informativo nella sezione dedicata alla Autorità di Certificazione, che contiene:

- l'elenco delle domande di rimborso oggetto di certificazione, sulle quali sono già stati effettuati al 100% i controlli di conformità amministrativa attestati mediante la compilazione di CL di controllo;
- l'elenco delle domande di rimborso oggetto di certificazione sui quali siano già stati effettuati i controlli amministrativi in loco a valere su un campione;
- l'elenco dei pagamenti effettuati dalla PA nei casi in cui risulti beneficiaria (operazioni in appalto, assegni individuali ed incentivi) sui quali siano stati eseguiti i controlli nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all'art. 125 paragrafo 7 del Regolamento n. 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018;
- l'elenco dettagliato degli anticipi versati nel quadro degli aiuti di stato (art. 131, paragrafo 5 del RDC) e inseriti nelle domande di pagamento (Appendice 2 all'Allegato VI Reg. CE 1011/2014);
- esiti delle verifiche dell'ADG per consentire la predisposizione della documentazione di chiusura dell'anno contabile;
- esiti da verifiche effettuate dalla Autorità di Audit visualizzabile attraverso SI
- elenco irregolarità
- schede OLAF per la comunicazione alla Commissione attraverso la competente amministrazione centrale dello Stato.

Preparazione conti

L'ultima domanda di pagamento intermedio del periodo contabile rappresenta la base per la predisposizione di una "prima bozza dei conti" dell'anno contabili n-1 che AdC presenta entro i tempi stabiliti, indicativamente 15 novembre, all'AdA. Tale prima bozza dei conti comprende già gli esiti dei controlli effettuati dalla AdG.

La corretta alimentazione del sistema informativo dell'AdG, nello specifico la registrazione degli esiti dei controlli di gestione effettuati, è funzionale alla predisposizione dei conti ed in particolare permette:

- la riconciliazione tra l'importo totale della spesa ammissibile dichiarato e la spesa inclusa nella domanda di pagamento finale presentata alla Commissione per l'anno contabile di riferimento;
- la corretta registrazione di importi ritirati e recuperati durante l'anno contabile, importi da recuperare alla fine dell'anno contabile, i recuperi effettuati, importi non recuperabili presentati nei conti;
- la riconciliazione delle eventuali differenze con esplicitate anche le motivazioni tra spesa dichiarata nel Modello dei Conti e spesa inclusa nelle domande di pagamento intermedio presentate alla CE utili alla riconciliazione di cui alla Appendice VIII del Modello dei Conti "Riconciliazione delle spese" art. 137, paragrafo 1, lettera d) Reg. CE n. 1303/2013. Vengono indicati anche i casi di somme ritirate o somme sulle quali sono in corso verifiche ai sensi

dell'art. 137.2 del Regolamento CE n. 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018.

- gli esiti di follow up relativi a recuperi pendenti ed importi non recuperabili.

La chiusura degli audit dell'AdA e del relativo contraddittorio con l'AdG è prevista entro il 30/11. Per definire la "bozza finale dei conti" da presentare all'ADA in vista della chiusura contabile dell'esercizio n-1, indicativamente entro il 15/12, l'AdC deve dare atto degli esiti relativi agli audit di competenza dell'ADA che nel frattempo si sono perfezionati.

L'AdG, infine, predispone il riepilogo annuale dei controlli e la dichiarazione di gestione, includendo un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuate nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o programmate, e informa tempestivamente l'AdC delle proprie valutazioni sulla legittimità e regolarità delle spese al fine di assicurare che tali esiti, visualizzabili attraverso il sistema informativo, siano inclusi nei conti e garantire così la completezza e la correttezza dei conti, la cui bozza finale deve essere presentata all'AdA entro 15 dicembre.

A corredo della chiusura dei conti l'AdG attesta inoltre che:

- i) le informazioni sono presentate correttamente, complete ed esatte,
- ii) le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale,
- iii) i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

Previsione delle domande di pagamento ai sensi dell'art. 112 (3) del reg. ce 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018

Nel mese di gennaio e di luglio di ciascun anno di attuazione del POR, l'AdG predispone la reportistica riguardante:

- 1- il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero di operazioni approvate suddivisa per asse;
- 2- la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione
- 3- le previsioni di domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo sulla base dell'andamento della spesa del programma come previsto dall'art. 112 (3) del Regolamento n. 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018. L'AdG trasmetterà tramite il sistema SFC 2014 i dati e le previsioni nel rispetto delle scadenze previste dal Regolamento: entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno.

Tali previsioni dovranno tener conto sia dello stato di avanzamento del programma che dei budget di spesa da certificare al fine di non incorrere nel disimpegno automatico.

Ogni anno viene aggiornata la previsione dell'esercizio in corso provvisoriamente calcolata nell'anno precedente.

Oltre alle 2 scadenze sopra indicate, il Regolamento generale all'112 comma 1 prevede un ulteriore invio dei dati di cui ai punti 1 e 2 entro il 31 ottobre di ogni anno ai fini del monitoraggio e della sorveglianza dell'attuazione del POR.

Al sopra citato modulo del sistema informativo SIF-ER è fornito privilegio di accesso all'AdC e all'AdA per visualizzare tutte le informazioni in esse contenute.

L'Autorità di gestione archivia la documentazione dei file inviati con riferimento ad ogni invio.

2.2.3.10. Descrizione di come l'autorità di gestione trasmette le informazioni all'autorità di audit, comprese le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi di frode sospetta e accertata inclusi) rilevate e al seguito ad esse dato nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli effettuati dagli organismi nazionali o dell'Unione.

L'Autorità di Gestione partecipa attivamente agli audit condotti dalla Autorità di Audit che, come da regolamento, si distinguono in:

1. Audit delle operazioni
2. Audit di sistema
3. Audit dei conti
4. Rapporto Annuale di Controllo.

Ogni anno l'Autorità di Gestione viene esaminata sia in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo adottato (audit di sistema) sia su un campione di operazioni per la verifica delle spese dichiarate, individuato tra le operazioni che sono state oggetto di certificazione nel periodo contabile oltre che sui conti.

L'audit di sistema viene effettuato presso l'AdG e presso gli OI a rotazione secondo quanto pianificato nella strategia di audit dell'AdA, ed ha per oggetto la verifica del livello di affidabilità del sistema ed è, quindi, volto ad accertare, da un lato, che il sistema di gestione e controllo predisposto dall'Autorità di Gestione sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti chiave e dall'altro che le operazioni vengano realizzate nel rispetto delle norme di riferimento comunitarie e nazionali.

In sede di audit di sistema, l'AdG da contezza delle azioni di miglioramento attivate a seguito delle eventuali osservazioni rilevate precedentemente e consente all'AdA di effettuare i follow up e di valutarne l'efficacia.

L'audit sulle operazioni fa riferimento a un campione di spese certificate nel periodo contabile di riferimento. L'AdG riceve la comunicazione da parte dell'AdA contenente l'elenco delle operazioni oggetto del controllo e dei beneficiari coinvolti. L'audit sulle operazioni viene effettuato presso le sedi dei soggetti beneficiari per la verifica documentale di ammissibilità delle spese dichiarate e presso gli OI. L'AdG e gli OI per le parti di propria competenza forniscono il proprio supporto ai controlli garantendo la tempestiva messa a disposizione della documentazione richiesta, qualora non già presente in SIFER. L'AdG, infatti, consente l'accesso in sola lettura all'AdA mediante privilegi autorizzati garantendo la piena fruibilità di tutte le informazioni e dei dati contenuti nel sistema informativo della formazione SIFER che si configura come sistema integrato su cui agiscono le applicazioni delle tre Autorità. In particolare, l'AdA può visualizzare per ogni operazione :

- l'avanzamento fisico e procedurale delle operazioni/progetti;
- l'avanzamento finanziario, procedure di attivazione, impegni, pagamenti, spese certificate;
- gli esiti di tutte le verifiche di gestione effettuate, sia desk che in loco;
- irregolarità e recuperi.

Il sistema informativo SIFER viene alimentato continuamente e tempestivamente da parte dei collaboratori dell'AdG e degli OI e questa caratteristica garantisce alla AdA l'accesso a dati e informazioni sempre aggiornate. Questo è un elemento ancora più importante in quanto attraverso il

sistema informativo l'AdG informa l'AdA dei controlli effettuati e, inoltre, accede agli esiti degli audit condotti e registrati nel il modulo dedicato da parte dell'AdA in modo da tenerne conto nel Riepilogo Annuale dei controlli.

L'AdG, inoltre, sempre con il supporto del sistema informativo oltre che mediante apposita comunicazione, informa l'AdA circa le irregolarità riscontrate soprattutto nei casi di sospetta o presunta frode e nei casi di accertata irregolarità ai sensi OLAF. In tali casi si forniscono all'AdA tutte le evidenze rilevate nelle fasi di accertamento della irregolarità e dei conseguenti provvedimenti adottati da parte dell'AdG (revoche, recuperi ecc).

Si prevede che, di norma, l'audit sulle operazioni si chiuda entro il 30 novembre di ogni anno inclusa la fase di contraddittorio. Con il supporto delle PO competenti-l'AdG verifica puntualmente quanto rilevato attraverso una raccolta di riscontri documentali ed informa i soggetti beneficiari interessati dai tagli dell'AdA e gli OI eventualmente interessati e raccoglie elementi utili ad un riesame delle spese dichiarate.

A seguito della chiusura del contraddittorio, gli esiti delle verifiche effettuate, che possono riguardare rilievi sull'ammissibilità della spesa dichiarata e/o discordanze sulla registrazione dei dati inseriti sul S.I., vengono inserite nel modulo informativo dedicato in modo da informarne anche l'AdC che deve darne atto nella "prima bozza finale dei conti".

Gli stessi esiti, inoltre, verranno anche analizzati e recepiti nel riepilogo annuale dei controlli e, soprattutto nei casi di sospetto di frode o di rilevata irregolarità, anche dal gruppo di autovalutazione affinché individui le corrette misure preventive e correttive necessarie.

Gli esiti definitivi degli audit vengono inseriti nel modulo dall'AdA e, nei casi di decurtazione, il sistema informativo consente di indicare in via definitiva il taglio relativo alla spesa non ammissibile. L'AdG comunica gli esiti delle verifiche effettuate dall'Autorità di audit ai soggetti beneficiari procedendo, laddove necessario (per esempio nei casi di operazioni già concluse), con la procedura di recupero.

In base alle previsioni regolamentari, l'AdG apporta il proprio contributo anche all'Audit sui Conti in quanto, in via prioritaria, deve assicurare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati inseriti nel SIFER e quindi degli importi dichiarati nei conti.

La base per la presentazione dei conti è l'ultima domanda di pagamento del periodo contabile che viene inviata dall'AdC su proposta della AdG la quale - di norma 2 volte l'anno (31 dicembre e 30 giugno) - effettua il salvataggio dei dati utili alla presentazione della proposta di certificazione contenente le spese ammissibili e certificabili.

In particolare, ai fini della chiusura dell'esercizio contabile tramite la corretta e tempestiva registrazione nel sistema informativo, l'AdG deve consentire all'ADA, di verificare:

- la riconciliazione tra l'importo totale della spesa ammissibile dichiarato e la spesa inclusa nella domanda di pagamento finale presentata alla Commissione per l'anno contabile di riferimento;
- la corretta registrazione di importi ritirati e recuperati durante l'anno contabile, importi da recuperare alla fine dell'anno contabile, i recuperi effettuati, importi non recuperabili presentati nei conti;
- la riconciliazione delle eventuali differenze con esplicitate anche le motivazioni tra spesa dichiarata nel Modello dei Conti e spesa inclusa nelle domande di pagamento intermedio presentate alla CE tra utili alla riconciliazione di cui alla Appendice VIII del Modello dei Conti "Riconciliazione delle spese" art. 137, paragrafo 1, lettera d) Reg. CE n. 1303/2013,

modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018. Vengono indicati anche i casi di somme ritirate o somme sulle quali sono in corso verifiche ai sensi dell'art. 137.2 del Regolamento generale.

- gli esiti di follow up relativi a recuperi pendenti ed importi non recuperabili.

Al fine di coordinare le attività delle tre Autorità ai fini della presentazione delle informazioni da inviare alla Commissione entro il 15 febbraio di ogni anno e di dare atto e sintesi di tutti i controlli effettuati è prioritario che il sistema informativo supporti le Autorità nella registrazione delle risultanze dei controlli effettuati al fine di consentirne l'analisi degli errori e delle carenze individuate nei sistemi in un'ottica organica per individuare azioni di miglioramento oltre che consentire la predisposizione della documentazione di chiusura dell'anno contabile n-1.

Le tre Autorità, infatti, si coordinano per rendere fluida la comunicazione degli esiti dei controlli finalizzata alla predisposizione della documentazione di chiusura dell'anno contabile e, in particolare, è stata individuata la seguente tempistica relativa agli adempimenti di competenza:

- entro il 15 novembre di ogni anno, l'AdG informa l'AdC degli esiti delle verifiche effettuate i cui esiti hanno impatto sulla chiusura dell'anno contabile;
- entro il 30 novembre di ogni anno l'AdG riceve da parte dell'AdA gli esiti definitivi dei controlli effettuati relativi agli audit delle operazioni;
- entro il 15 dicembre l'AdG predispone ed invia alla AdA la proposta della Relazione annuale dei controlli e la Dichiarazione di Gestione e, al contempo, informa con continuità e tempestività l'AdC delle proprie valutazioni sulla legittimità e regolarità delle spese al fine di assicurare che tali esiti, visualizzabili attraverso il sistema informativo, siano inclusi nella bozza finale dei conti;
- entro il 31 gennaio AdG riceve da AdA le eventuali osservazioni sulla relazione annuale dei controlli e procede ad un aggiornamento dei dati;
- entro il 15 febbraio le tre Autorità presentano la documentazione di chiusura dell'anno contabile n-1 per le parti di propria competenza come previsto dall'art. 138 del Regolamento n. 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018:
 - presentazione dei conti del periodo contabile n-1 da parte dell'AdC;
 - la dichiarazione di gestione e la relazione annuale dei controlli da parte dell'AdG;
 - il rapporto annuale di controllo contenente le risultanze degli audit condotti comprese le carenze riscontrate e le azioni correttive e di miglioramento proposte ed attuate e relativo parere da parte dell'AdA nel quale si dà atto del funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo oltre che della coerenza del "Modello dei conti" e della Relazione annuale dei controlli.

Le scadenze individuate sono indicative e non perentorie.

2.2.3.11. Riferimento alle norme nazionali in materia di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo.

L'art. 65 del Reg. n. 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, dispone che *l'ammissibilità della spesa è determinata in base a norme nazionali, fatte salve le norme specifiche del regolamento generale e dei regolamenti specifici dei fondi.*

Pertanto, per quanto non diversamente disposto dai regolamenti comunitari 2014-2020, si è fatto riferimento al DPR n. 196 del 2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR, FSE e sul fondo di coesione", fino all'entrata in vigore del DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.”

In linea generale, le spese per essere ammissibili devono essere state sostenute dal beneficiario e pagate nel periodo di ammissibilità che inizia il 1 gennaio 2014 e termina il 31 dicembre 2023. Qualora i costi siano rimborsati attraverso opzioni di semplificazione, le azioni che costituiscono la base per il rimborso si devono svolgere entro il periodo di ammissibilità.

Nel caso in cui una spesa diventi ammissibile a seguito di una modifica del PO, il periodo di ammissibilità decorre dalla data di presentazione alla CE della richiesta di revisione del PO; in caso invece di modifica rilevante, ovvero di elementi non contemplati dalla decisione della Commissione, il periodo decorre dall'entrata in vigore della nuova Decisione che modifica il PO.

In continuità con il passato, ed in attesa della definizione della norma generale sull'ammissibilità della spesa, l'Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020 ha proceduto all'emanazione di nuove disposizioni per la programmazione e gestione e controllo delle attività finanziabili con risorse comunitarie.

In particolare, in coerenza con la deliberazione n. 105/2010, con DGR n. 1298 del 14 settembre 2015 ha adeguato le disposizioni regionali al più recente quadro regolamentare regionale ed alle previsioni contenute nei regolamenti comunitari.

Considerato, inoltre, che la l'Autorità di Gestione intende fare un ampio utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi, per la realizzazione degli interventi nell'ambito del POR FSE si deve far riferimento anche a:

- DGR n.116 del 16 febbraio 2015 con la quale si definisce la nuova tabella di costi standard (UCS) per il finanziamento dei processi formativi e si approva lo studio per l'aggiornamento e l'estensione delle opzioni di semplificazione dei costi applicate agli interventi delle politiche della formazione della regione Emilia-Romagna.
- DGR n. 2058 del 14 dicembre 2015 con la quale si approvano gli esiti della analisi comparativa dei dati e delle informazioni sulle attività dei servizi al lavoro e l'estensione delle opzioni di semplificazione, utilizzate nell'esecuzione del piano regionale di attuazione della garanzia giovani, agli interventi analoghi finanziati nell'ambito del POR FSE 2014-2020.

Le disposizioni sopra richiamate sono state definite interessando periodicamente i vari attori diversamente coinvolti nella realizzazione degli interventi attraverso incontri specifici del Comitato tecnico.

Tra l'altro, al fine di garantire la massima diffusione delle nuove disposizioni regionali, l'Autorità di gestione ha organizzato incontri seminariali rivolti sia ai soggetti del territorio sia alle istituzioni diversamente coinvolte nella gestione e nel controllo delle operazioni finanziate nell'ambito dei SIE.

L'Autorità di Gestione assicura la coerenza delle disposizioni regionali con quelle comunitarie e nazionali anche attraverso la partecipazione del responsabile del Servizio Gestione e Liquidazione o delle funzioni preposte ai tavoli nazionali e interregionali di confronto in materia. In particolare, l'AdG partecipa al gruppo di lavoro Regioni/MLPS per il Vademecum del FSE dei PO 2014-2020, coordinato dall'Associazione Tecnostruttura delle Regioni.

Come anticipato in premessa, nel corso del 2020, per far fronte all'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, sono intervenute una serie di modifiche al quadro normativo di riferimento per l'attuazione dei Fondi strutturali, sia a livello comunitario che nazionale.

Nello specifico, nell'ambito delle iniziative intraprese a livello comunitario, con la Comunicazione del 13 Marzo 2020 “Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19”, la Commissione

europea ha definito le proprie linee di indirizzo multi-settoriali, aiuti di stato, occupazione e fondi SIE, le quali si sono concretizzate con le modifiche ai regolamenti generale e specifici per fondo, contenute nei Regolamenti (UE) 2020/460 e 2020/558.

A livello nazionale, invece, con Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”, il Governo, considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica, ha adottato il primo provvedimento normativo straordinario e urgente in risposta all'epidemia COVID 19. A seguire, con DPCM del 4 Marzo 2020 sono state introdotte “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e disposte le prime sospensioni di attività rilevanti anche per gli interventi cofinanziati dal FSE.

Per tutto il 2020 ed oltre si sono succeduti una serie di DPCM, alcuni dei quali contenenti anche misure di interesse per le attività cofinanziate dal FSE, rispetto alle quali la Regione Emilia-Romagna ha disposto l'osservanza anche con propri provvedimenti. Per un dettaglio si rimanda alla pagina web <https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme>.

Con particolare attenzione al quadro di riferimento per l'ammissibilità delle spese, restano confermate le previsioni contenute nel DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, le quali coprono sostanzialmente tutte le spese che possono essere finanziate con gli interventi FSE. In effetti, le uniche spese non ammissibili al FSE sono solo quelle espressamente vietate all'articolo 69, paragrafo 3, lettera a) del RDC, all'articolo 13, paragrafo 4 del Regolamento FSE e all'articolo 13 del DPR. Ne consegue che, oltre le richiamate disposizioni, non sono intervenute ulteriori limitazioni per l'ammissibilità al FSE degli interventi in risposta al COVID 19 a livello nazionale.

Pertanto, anche in periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, il quadro giuridico nazionale di riferimento per le spese FSE, resta definito dal DPR che, in via generale, mantiene quindi piena validità.

Accanto al DPR, al fine di esaminare l'ammissibilità della spesa è consuetudine richiamare anche il “Vademecum FSE per i PO 2014-2020” (attualmente versione 2.0) che, come noto, rappresenta tradizionalmente per il FSE uno strumento pratico, di ausilio e accompagnamento, per le Autorità di Gestione nell'attuazione degli interventi FSE.

Considerate le recenti modifiche normative introdotte a livello europeo e nazionale, l'Anpal - Autorità capofila del FSE, d'intesa con il Coordinamento delle Regioni, ha ritenuto comunque utile “rileggere” le norme contenute nel DPR e nel Vademecum, fornendo un'interpretazione omogenea delle disposizioni e aggiornata ai sopravvenuti aggiornamenti normativi e operativi, allo scopo di restituire un quadro di riferimento solido e certo nell'ambito del quale le Autorità di Gestione dei programmi sono chiamate ad operare, in risposta al Covid-19.

Nel corso del 2020 si sono tenuti, quindi, una serie di incontri, ai quali ha preso parte anche il responsabile del Servizio Gestione e Liquidazione dell'Autorità di Gestione, che hanno portato alla definizione a cura dell'Anpal Autorità Capofila del FSE e del Coordinamento delle Regioni del documento “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19”.

Tale documento, formalizzato dall'Anpal nella sua prima versione con protocollo n. 0008013 del 31 agosto 2020, costituisce il riferimento normativo di rango secondario per tutti gli operatori del FSE chiamati a fornire attuazione alle operazioni dei programmi operativi cofinanziati a valere sul FSE 2014-2020, con la finalità di assicurare la piena coerenza del quadro di interventi progressivamente fornito dalla Commissione e la normativa nazionale adottata in risposta alla pandemia Covid-19.

2.2.3.12. Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali (articolo 125, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013), comprese le procedure per la raccolta e la comunicazione di dati affidabili sugli indicatori di performance (cfr. articolo 125, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Conformemente a quanto stabilito all'art. 125, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, l'Autorità di Gestione elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, le relazioni annuali e finali di attuazione di cui all'art. 50 del Regolamento generale.

Le relazioni annuali e finali sono predisposte con il contributo dei vari servizi dell'Autorità di Gestione competenti in materia, con l'eventuale supporto dell'Assistenza Tecnica.

La Relazione annuale di attuazione viene presentata entro il 31 maggio di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023 ed è redatta sulla base del modello fornito dalla CE al fine di contenere le informazioni richieste all'art. 50, paragrafo 2 del Regolamento generale. Le Relazioni annuali di attuazione da presentare nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano anche le informazioni richieste all'art. 50, paragrafi 4 e 5 del Regolamento generale nonché le informazioni di cui all'art. 111, paragrafo 4 e la data di presentazione è posticipata al 30 giugno ai sensi dell'art. 111, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013 modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018.

L'Autorità di Gestione del FSE, nell'ambito delle attività per assistere il CdS descritte nel paragrafo 2.2.3.1, avvia la predisposizione delle relazioni di attuazione annuali e finali e procede all'elaborazione e all'analisi dei dati relativi alla attuazione del programma a livello di singola priorità. I dati di attuazione del POR FSE, sia riferiti all'Autorità di Gestione che per le funzioni delegate agli OI, sono contenuti, registrati e fruibili attraverso il sistema informativo.

In particolare, i dati principali per le Relazioni di attuazione annuali e finali sono:

- dati finanziari secondo quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 (tabelle 1 e 2 dell'Allegato II);
- indicatori di risultato;
- indicatori di output/realizzazione;
- indicatori di performance;
- valutazioni effettuate.

In linea con le disposizioni di cui all'art. 110, paragrafo 2, lettera b), l'autorità di gestione sottopone i rapporti di esecuzione all'esame e alla successiva approvazione del CdS e li trasmette alla CE nei termini stabiliti dall'art. 50, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 utilizzando il sistema di scambio dati stabilito dalla Commissione (SFC 2014) conformemente all'art. 74, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018. Se del caso, predispone adeguate risposte in merito ad eventuali osservazioni da parte della CE formulate circa problematiche che incidano in maniera significativa sull'attuazione del programma.

E' prevista la pubblicazione delle Relazioni annuali e finali di attuazione, nonché di una sintesi dei relativi contenuti, ai sensi dell'art. 50, paragrafo 9 del Regolamento (UE) 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018.

Per garantire trasparenza e accesso alle informazioni il RAA e la sintesi saranno pubblicate sul sito tematico Fondo Sociale Europeo <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse> nella

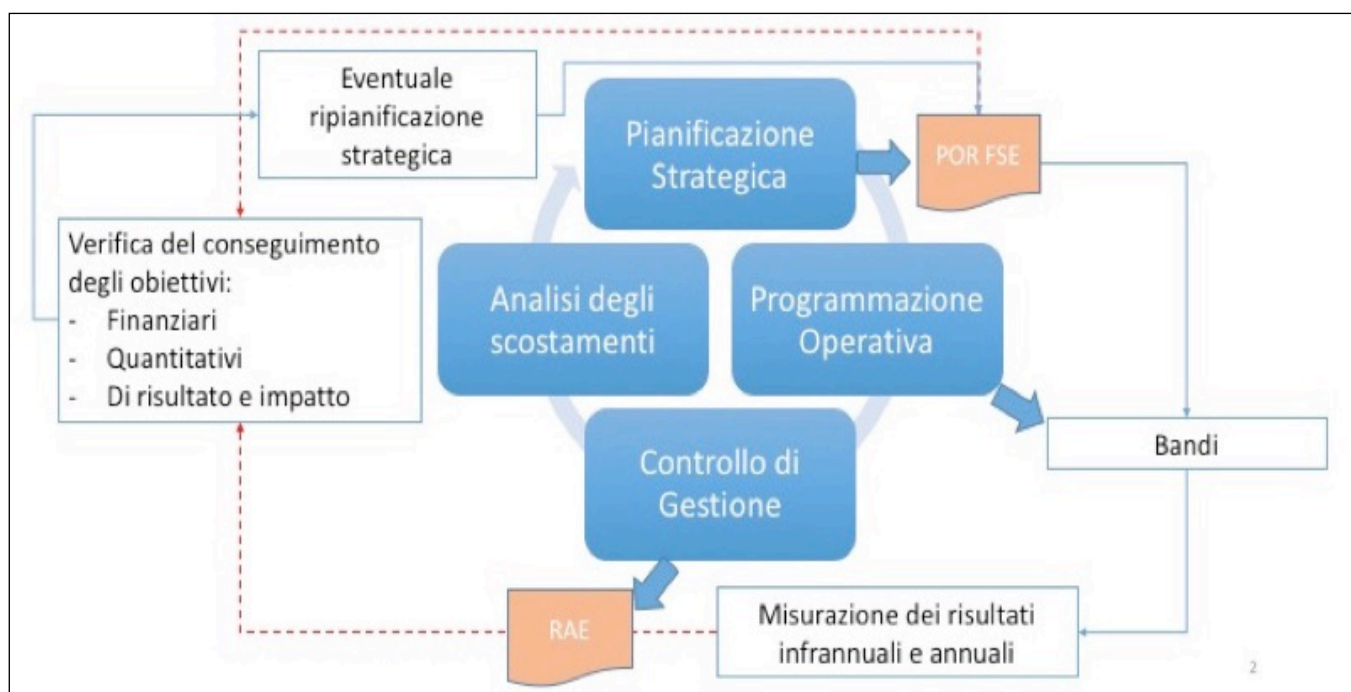
sezione Comitato di Sorveglianza <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/comitato-di-sorveglianza>.

Indicatori di performance e controllo di gestione del POR FSE 2014-2020

Al fine di monitorare la performance attuativa del POR FSE, l'Autorità di Gestione del FSE si è dotata di uno strumento che consente di attuare un vero proprio sistema di controllo di gestione del POR FSE 2014-2020. Lo strumento rappresenta un *cruscotto di monitoraggio* dove sono strutturate le informazioni per seguire tutte le fasi tipiche del sistema di controllo di gestione, ovvero:

- La pianificazione strategica, mettendo on-line i dati fondamentali del POR FSE, da evidenza degli indicatori finanziari, di output e di risultato;
- La pianificazione operativa, mediante la sezione di raccolta di tutti i bandi ed eventuali azioni di programmazione derivanti da delibere di giunta;
- Il controllo di gestione, si consuntivano i dati di periodo (sia quelli finanziari che quantitativi) e si dà una proiezione dell'andamento della spesa combinando i dati consuntivi con quelli prospettici. In questa sezione è possibile effettuare l'analisi degli scostamenti tra i risultati previsti dalla pianificazione strategica e i risultati consuntivi di periodo.

Di seguito una rappresentazione grafica del cruscotto di monitoraggio.



Il cruscotto è stato pensato per dare anche due misurazioni prospettiche:

- tendenza di Impegno/Certificazione, ovvero il progressivo standard che si dovrebbe avere di impegno/certificazione negli anni per raggiungere gli obiettivi intermedi (2018) e finali (2023) di spesa;
- il benchmark, ovvero il ricalcolo della linea di tendenza ottimale, effettuato ogni anno sulla base delle somme effettivamente impegnate/certificate. Questa misura ha rilevanza strategica per l'ottimale impiego temporale delle risorse, in quanto ogni fine anno (e all'interno dell'anno per ogni bimestre) fornisce il dato di quanto si dovrà spendere nei periodi successivi per raggiungere gli obiettivi.

2.2.3.13. Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione (articolo 125, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lett. e) l'Autorità di Gestione prepara annualmente la dichiarazione di affidabilità di gestione in conformità al modello di cui all'allegato VI del Regolamento (UE) 207/2015 del 20 gennaio 2015.

La dichiarazione di gestione è redatta separatamente per ciascun programma e riguarda l'attuazione del POR FSE per tutto l'anno contabile e deve essere coerente con le informazioni contenute nel riepilogo annuale.

La dichiarazione di gestione si compone di due parti:

- la **dichiarazione** stessa, che, in conformità con il Regolamento Finanziario, contiene tre attestazioni che riguardano i conti, ovvero
 1. le informazioni riportate nei conti sono presentate correttamente, sono complete ed accurate; a tal fine l'AdG ha istituito un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione necessari, tra l'altro, ai fini della gestione finanziaria, delle verifiche e degli audit.
 2. le spese registrate nei conti sono state utilizzate per gli scopi previsti ed in conformità al principio di sana gestione finanziaria; nel senso che le operazioni finanziate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati stabiliti a livello degli assi prioritari nell'ambito dei quali vengono selezionate le relative operazioni.
 3. il Si.Ge.Co. messo in atto per il programma operativo offre le necessarie garanzie di legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, in conformità alla legislazione applicabile.
- una **conferma** da parte dell'AdG del funzionamento efficace e conforme del Si.Ge.Co. in relazione ad una serie di elementi chiave quali:
 1. l'adeguato trattamento nei conti delle irregolarità riscontrate, anche nel caso di valutazioni ancora in corso;
 2. i dati relativi agli indicatori, ai target intermedi e allo stato di avanzamento del programma operativo;
 3. le misure antifrode efficaci e proporzionate;
 4. l'assenza di informazioni riservate che potrebbero danneggiare la reputazione della politica di coesione.

Annualmente, in vista della presentazione dei conti, tra il mese di dicembre e di gennaio le tre Autorità del POR FSE 2014-2020 operano in stretto contatto, attraverso incontri periodici e scambiandosi informazioni in tempo reale, al fine di preparare la documentazione di competenza di ciascuna Autorità e garantire la coerenza tra i dati e le informazioni sui Conti che si stanno chiudendo.

L'Autorità di Gestione, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, riceve entro il 15 dicembre di ciascun anno la bozza finale dei conti predisposta dall'Autorità di Certificazione per il periodo contabile chiuso il 30 giugno dell'anno medesimo.

Indicativamente entro metà dicembre di ogni anno, l'AdG è inoltre informata dall'Autorità di Audit sugli esiti degli audit effettuati ed in particolare quelli sulle operazioni.

Parallelamente, l'AdG riceve le necessarie informazioni dal Servizio "Gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE" al quale competono i principali lavori preparatori per la presentazione dei conti, ed in particolare la predisposizione del Riepilogo annuale dei controlli - di cui al paragrafo successivo - che sintetizza le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Gestione, dall'Autorità di Audit e dagli altri organismi nazionali o comunitari deputati.

Sulla base della documentazione ricevuta, l'Autorità di Gestione predispone una prima bozza della dichiarazione di gestione, da mettere a disposizione delle altre Autorità ed in particolare dell'Autorità di Audit.

Una volta ultimato il confronto con l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit per le parti di propria competenza finalizzato alla verifica di coerenza dei dati, l'Autorità di Gestione sottoscrive la Dichiarazione di affidabilità di gestione e la presenta alle altre Autorità indicativamente entro il 15 gennaio di ogni anno.

2.2.3.14. Procedure per preparare il riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o in programma (articolo 125, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lett. e) l'Autorità di Gestione prepara la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a) e b) del regolamento finanziario.

La predisposizione del Riepilogo annuale è di competenza del Servizio Gestione e liquidazione dell'AdG.

La sintesi è redatta in conformità con l'allegato 1 della nota Egesif_15-0008-02 del 19 agosto 2015 e tiene conto degli esiti sia degli audit condotti dall'Autorità di Audit che delle verifiche di gestione (amministrative on desk e in loco) eseguite dall'Autorità di Gestione e dagli Organismi Intermedi sulle operazioni ad essi delegate.

Il Servizio Gestione liquidazione dell'AdG attraverso la funzione preposta procede a:

- a. la raccolta dei risultati finali di tutte le verifiche e dei controlli effettuati dagli organismi competenti, comprese le verifiche di gestione effettuate dall'AdG o per suo conto dagli organismi intermedi e degli audit effettuati da o sotto la responsabilità dell'AdA;
- b. un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuate nei sistemi e il successivo follow-up di tali carenze (misure correttive adottate o previste);
- c. l'attuazione di azioni preventive e correttive in caso di individuazione di errori sistemici.

Con riferimento ai controlli di gestione, a partire dal 31 ottobre di ogni anno il Servizio Gestione liquidazione dell'AdG attraverso la funzione preposta raccoglie ed esamina gli esiti delle verifiche effettuate.

A tal fine predispone un format da sottoporre alle diverse funzioni preposte al controllo di gestione sia dell'AdG che degli OI per la registrazione delle tipologie di verifica condotte, evidenziando la modalità di campionamento sia delle spese che delle operazioni, la natura dell'eventuale errore o irregolarità riscontrati, nonché le conclusioni tratte e le eventuali misure correttive adottate.

Con riferimento alle relazioni di audit finali, l'Autorità di Audit comunica le informazioni necessarie seguendo lo schema sintetico dell'allegato 1 alla nota Egesif sopra citata, dando evidenza con appositi riferimenti incrociati ai dati ed alle informazioni contenute rispettivamente nelle tabelle e nelle sezioni del RAC, in fase di predisposizione.

L'Autorità di Audit garantisce un flusso costante delle informazioni sugli audit condotti dandone tempestivamente comunicazione degli esiti al Servizio Gestione liquidazione ed alla Struttura di Coordinamento dei Programmi dell'AdG.

Di norma entro gennaio di ogni anno, il Servizio Gestione liquidazione dell'AdG e la Struttura di coordinamento dei programmi dell'AdG presentano alle Autorità del PO il Riepilogo annuale dei controlli, ai fini della redazione della Dichiarazione di affidabilità gestione in SFC da parte dell'Autorità di Gestione.

Per un dettaglio sulle modalità e sulle tempistiche per la predisposizione del Riepilogo annuale, si rimanda alla procedura nel Manuale dell'Autorità di gestione.

2.2.3.15. Procedure per comunicare dette procedure al personale, come anche indicazione della formazione organizzata/ prevista ed eventuali orientamenti emanati (data e riferimenti).

Comunicazione delle procedure al personale impiegato nelle funzioni

L'Autorità di Gestione comunica le procedure descritte ai paragrafi precedenti a tutto il personale diversamente coinvolto nelle fasi di programmazione, selezione, gestione e controllo degli interventi, prioritariamente attraverso la diffusione della Descrizione delle Funzioni e delle Procedure dell'AdG e del Manuale delle Procedure allegato, approvati con Decreto direttoriale.

Il manuale dell'AdG descrive le seguenti Procedure:

- Selezione e approvazione delle operazioni
- Accreditamento soggetti gestori
- Controlli di gestione
- ecc

L'AdG assicura inoltre un'informazione costante sulla normativa di riferimento, sulle procedure e sugli strumenti ad uso dei collaboratori impegnati presso i Servizi competenti sia dell'AdG che degli OO.II. attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale della pertinente documentazione e della relativa modulistica.

In particolare per quanto riguarda la fase di attuazione è in corso di ristrutturazione la sezione Gestione e Controllo del portale Formazione e Lavoro: la riorganizzazione dei contenuti che ne consegue ha l'obiettivo di rendere le norme di attuazione più facilmente rintracciabili e dunque più

fruibili, perseguendo la piena trasparenza e agevolando così il processo di gestione e controllo per tutti gli attori coinvolti.

Sono previste due sotto-sezioni, una trasversale contenente la normativa e le norme generali, l'altra tematica articolata per tipologie di azione in linea con gli assetti della nuova programmazione. La modulistica avrà, inoltre, una sua pagina specifica.

Per quanto attiene poi nello specifico la delega di attività agli organismi intermedi allo scopo di condividere gli strumenti operativi in logica di assicurare uniformità di comportamenti di controllo e di esiti, è in fase di costruzione una **Groupware**, ovvero una sezione del sito ad accesso riservato con credenziali. Il Groupware sarà un contenitore degli strumenti di lavoro, linea guida, checklis ad uso esclusivo dei collaboratori regionali ed ex provinciali coinvolti nel processo di gestione e controllo, che in logica collaborativa intende far condividere finalità e prassi lavorative e sviluppare un modus operandi comuni.

Sarà, infine predisposta una pagina introduttiva ed esplicativa della nuova organizzazione della sezione "Gestione e Controllo" che consenta sia l'accesso diretto alla pagina, che all'area riservata di cui sopra.

Formazione

La formazione e più precisamente la Formazione del personale delle Autorità del Programma è uno degli interventi previsti nel Piano di rafforzamento amministrativo, con l'obiettivo di incrementare le competenze delle persone impegnate nelle varie fasi della programmazione e selezione, gestione e controllo nonché di monitoraggio dell'attuazione (cfr. PRA Intervento n. 9).

Tale progetto formativo è stato adottato con DGR n. 992/2014, e si è concretizzato con l'organizzazione da parte della Regione Emilia-Romagna di seminari formativi rivolti al personale regionale e provinciale con attenzione alle seguenti tematiche:

1. Il contesto istituzionale europeo e la partecipazione della Regione al processo decisionale.
2. La nuova programmazione europea 2014-2020.
3. I fondi europei tra programmazione e gestione. Quali innovazioni a scala regionale.
4. La cooperazione territoriale Europea: quali opportunità.
5. I programmi a co-finanziamento diretto
6. Gli indicatori di risultato e la valutazione dei programmi.
7. Finanziamenti di organizzazioni internazionali
8. Aggiornamenti normativi: gli Aiuti di Stato
9. La disciplina degli appalti - aggiornamento normativo

Accanto ai seminari sono stati organizzate giornate di Laboratorio di confronto operativo tra i quali:

- Laboratorio "la gestione amministrativa dei progetti"
- Laboratorio applicativo sulla valutazione dei programmi
- Laboratorio sulla comunicazione della valutazione dei programmi
- Laboratorio "i controlli di primo, secondo livello"

Inoltre, il Servizio Gestione e liquidazione dell'Autorità di Gestione del FSE ha organizzato momenti formativi specifici sulle tematiche di gestione e controllo.

Le principali procedure e sugli strumenti descritti nei paragrafi precedenti, approfonditi nell'apposito Manuale dell'AdG, sono stati infatti oggetto di raffronto e condivisione con gli operatori della Regione e degli O.I. in appositi incontri formativi che si sono tenuti nel primo semestre del 2016.

La tabella che segue elenca gli incontri formativi dedicati al personale degli OI, ai quali hanno preso parte anche personale regionale diversamente impiegato nelle funzioni dell'Autorità di Gestione.

INCONTRO	Contenuti della Giornata Formativa
Martedì 26 gennaio 2016	1. Adempimenti Si.ge.co 2. Modalità di ripartizione delle operazioni tra OI
Venerdì 12 febbraio 2016	1. Sistema informativo regionale 2014-2020 2. Ripartizione delle operazioni tra OI
Lunedì 7 marzo 2016	1. Tipologie formative approvate e loro caratteristiche (in linea generale); 2. Modalità di trasferimento operazioni Istruzione e Formazione professionale (Iefp) di cui alla DGR 1530/2015 e relative modalità attuative e controlli in fase di gestione; 3. Swich delle operazioni.
Mercoledì 9 marzo 2016	1. Modalità di trasferimento operazioni e relative modalità attuative e controlli in fase di gestione approvate con la DGR n. 1080/2015 in tema di "Occupazione"; 3. Swich delle operazioni.
Giovedì 17 marzo 2016	1. Presentazione nuove "disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro – programmazione SIE 2014/2020" di cui alla DGR 1298/2015; 2. Modalità di trasferimento operazioni (di cui all'invito dgr 1670/2015 – accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive) – approvate con dgr 2243/2015 – relative modalità attuative e controlli in fase di gestione; 3. Swich delle operazioni.
Mercoledì 23 marzo 2016	1. Modalità di trasferimento operazioni (di cui agli inviti DGR 131/2015 Inclusione – 302/2015 carcere adulti e 632/2015 carceri Minori), -approvate rispettivamente con DGR 1086/2015, 973/2015 e 1073/2015 – modalità attuative e controlli in fase di gestione; 2. Swich delle operazioni.
Giovedì 7 aprile 2016	1. Procedure-Controlli – Strumenti e Modalità per la realizzazione delle verifiche in loco.
Venerdì 15 aprile 2016	1. Gruppo ristretto di presentazione della procedura informatizzata relativa alla "Accensione luce verde per presentazione delle domande di rimborso" e "validazione documentale contabile".
Giovedì 21 aprile 2016	1. Funzionalità per l'invio delle domande di pagamento a partire dalla nuova sezione pagamenti. 2. Presentazione della documentazione utile per la verbalizzazione dei controlli rendicontuali in modalità cartacea"-da utilizzare in attesa dell'implementazione delle relative funzionalità nel nuovo SIFER.
Venerdì 6 maggio 2016	1. Controlli sulle domande di pagamento e verifica degli adempimenti pubblicitari delle attività formative
Martedì 31 maggio 2016	1. Assegnazione fondo regionale disabili di cui alla DGR 694/2016

Il Servizio Gestione e liquidazione dell'Autorità di Gestione del FSE garantisce l'organizzazione di incontri e momenti formativi specifici sulle tematiche di gestione e controllo con gli operatori della Regione e degli O.I.

2.2.3.16 Descrizione, se del caso, delle procedure dell'autorità di gestione relative alla portata, alle norme e alle procedure che attengono alle efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE definite dagli Stati membri (1) nel quadro dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Con riferimento all'art.74, paragrafo 3 del reg. (UE) n.1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, l'Autorità di gestione, a seguito del ricevimento di reclami da parte di soggetti esterni o direttamente dalla Commissione, attiva una fase di istruttoria, di concerto con gli uffici competenti della Direzione, con gli organismi intermedi o con altri soggetti direttamente coinvolti, nella quale si analizzano i contenuti e si individuano le possibili motivazioni che stanno alla base dell'azione contestata.

Al termine dell'istruttoria, verrà fornita una risposta al soggetto interessato, certa e chiara, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa in materia di accesso alla documentazione amministrativa, dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità di trattamento, a tutela del cittadino, dell'Amministrazione pubblica e della corretta erogazione delle risorse finanziarie pubbliche.

Nel caso di reclami inoltrati direttamente dalla Commissione, quest'ultima verrà debitamente informata sugli esiti.

L'attività di gestione dei reclami, oltre a fornire una risposta all'utente, è finalizzata al monitoraggio stesso della qualità dei servizi erogati ai soggetti beneficiari, del gradimento di chi ne fruisce, oltre che alla

promozione di una maggiore responsabilizzazione interna all'Amministrazione stessa e dei soggetti attuatori.

In caso di rilevazione di irregolarità nell'utilizzo dei fondi strutturali, l'Autorità di Gestione avvierà i conseguenti provvedimenti correttivi finalizzati alla riacquisizione della totalità o di una parte del contributo indebitamente erogato.

Nel dettaglio si rimanda al paragrafo 2.4.

2.3. Pista di controllo

Nell'ambito delle procedure di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali, al fine di assicurare maggiore efficacia e trasparenza al processo di utilizzo delle risorse finanziarie, l'art. 72 del Regolamento generale prevede, l'adozione, all'interno del Sistema di Gestione e liquidazione dei Programmi Operativi, di un'adeguata pista di controllo, intesa come uno strumento atto a fornire una chiara descrizione dei flussi finanziari, della documentazione di supporto e dei relativi controlli.

I requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, sono previsti dall'articolo 25 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, modificato dal Regolamento Delegato 886/2019 del 12 febbraio 2019.

Le piste di controllo sono verificate con continuità e, qualora se ne ravvisi la necessità o a seguito di una modifica della struttura organizzativa, sono aggiornate per fornire una chiara ed immediata identificazione dei processi, dei soggetti coinvolti ("chi fa cosa"), delle attività di controllo e delle modalità di archiviazione della documentazione e garantire così la fedeltà e la coerenza rispetto alle prassi in uso.

Le piste di controllo, inoltre, consentono:

- la verifica dell'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza del programma operativo;
- la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'Autorità di Certificazione, dall'Autorità di

Gestione, dagli Organismi Intermedi e dai beneficiari relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del Programma Operativo sia per le operazioni cofinanziate a costi reali che a costi standard;
- la riconciliazione tra i dati relativi agli indicatori di output dell'operazione e i target finali, i dati comunicati e il risultato del programma;

L'autorità di Gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi al fine di garantire un'adeguata pista di controllo e la corretta conservazione ed archiviazione della documentazione.

2.3.1. Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati, anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati, tenuto conto dell'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel rispetto delle norme nazionali in materia di certificazione della conformità dei documenti (articolo 125, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 25 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione).

L'AdG, assicura un'adeguata pista di controllo volte a descrivere i principali processi dell'AdG:

- selezione ed approvazione delle attività cofinanziate con il Programma Operativo ivi incluse le operazioni in regime di concessione, le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, i voucher e qualsiasi altra tipologia di attività;
- principali step di controllo relativi a verifiche di gestione e ad audit effettuati sulle operazioni e registrazione dei relativi esiti;
- pagamenti del contributo pubblico al beneficiario.

L'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 ha redatto le seguenti piste di controllo:

- Formazione a titolarità;
- Acquisizione di beni e servizi a titolarità;
- Erogazione di voucher a titolarità;
- Cataloghi di offerta;
- Personale interno ed incarichi esterni.

La formazione riguarda le iniziative rivolte alle persone, che sono programmate con avvisi in concessione.

L'acquisizione di beni e servizi riguarda i servizi di cui la PA è beneficiario.

L'erogazione di voucher riguarda l'assegnazione di assegni individuali per la formazione.

I cataloghi, costituiti da un elenco di soggetti attuatori e relativa offerta, permettono l'accesso individuale attraverso assegni formativi o di servizio (voucher).

Il conferimento di incarichi professionali riguarda servizi erogati da persone fisiche esterne all'Amministrazione, mentre rispetto al personale ci si riferisce al personale interno a tempo determinato ed indeterminato e ai referenti degli OI.

Le piste prevedono la fase di "programmazione", che contiene l'iter di approvazione del POR FSE; di "istruttoria e approvazione", in cui è esplicitato il riferimento all'uso dei criteri di selezione approvati in Comitato di Sorveglianza; di "gestione fisica e finanziaria", che definisce i flussi documentali durante l'attuazione delle operazioni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di controllo attuate al fine di verificare la correttezza della domande di rimborso; di "certificazione e flussi finanziari", che descrive i flussi tra Commissione e Regione Emilia-Romagna e le relazioni tra AdG e AdC per assicurare la correttezza delle certificazioni di spesa.

I processi di “programmazione” e “certificazione e flussi finanziari” sono uguali per tutti i macroprocessi.

Per un dettaglio si rimanda al Manuale dell’Autorità di Gestione.

2.3.2. Istruzioni impartite circa la tenuta dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari/degli organismi intermedi/dell'autorità di gestione (data e riferimenti):

2.3.2.1. Indicazione dei termini di conservazione dei documenti.

L'Autorità di Gestione assicura, ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Tale indicazione è stata impartita ai beneficiari e ai soggetti diversamente coinvolti nell'attuazione degli interventi fin dall'avvio del Programma, attraverso la DGR 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - programmazione SIE 2014/2020.”

Nella conservazione della documentazione, oltre alla normativa comunitaria si dovrà tenere conto degli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme civilistiche e fiscali, che potrebbero in alcuni casi dilatare le tempistiche di conservazione della documentazione.

Ai sensi del Regolamento delegato 480/2014 e allegato III, modificato dal Regolamento Delegato 886/2019, i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari, garantiscono il rispetto dei requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo.

L'Autorità di Gestione assicura che i documenti sopra citati verranno messi a disposizione in caso di ispezione e che ne vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, degli organismi intermedi, dell'autorità di audit e degli organismi di cui all'articolo 127, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018.

I documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

2.3.2.2. Formato in cui devono essere conservati i documenti.

Con riferimento ai formati per la conservazione dei documenti, i soggetti interessati, ovvero i beneficiari, il personale degli organismi intermedi e dell'Autorità di gestione fanno riferimento a quanto prescritto nell'Allegato 2 alle regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui

all'Art. 71⁴ del Codice dell'Amministrazione Digitale⁵ (CAD), che specifica quali siano nel dettaglio i formati più idonei per la conservazione.

In particolare le nuove Regole tecniche “per la conservazione dei documenti informatici” e quelle “in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”⁶ prevedono che i documenti informatici - intendendo sia gli originali elettronici che le copie di originali analogici acquisiti mediante scansione - devono avere caratteristiche di immodificabilità e di integrità e devono essere conservati in un apposito sistema di conservazione.

Le caratteristiche e i requisiti di tale sistema sono prescritti dalla legge, e devono assicurare - dalla presa in carico fino all'eventuale scarto - “la conservazione dei documenti e dei fascicoli informatici con i metadati a essi associati, tramite l'adozione di regole, procedure e tecnologie idonee a garantirne le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità”.

Rispetto alla residuale o transitoria presenza di originali cartacei per le tipologie di documentazione che non siano state ancora tradotte o non siano traducibili in un equivalente elettronico, dovrà essere garantita idonea archiviazione nel rispetto dello specifico formato. L'eventuale produzione di copie informatiche di documenti analogici dovrà rispettare in maniera rigorosa quanto previsto dall' art. 22 del CAD.

È in corso di sperimentazione su alcune tipologie formative l'introduzione del registro elettronico, il quale andrà a sostituire le attuali forme di registrazione delle presenze in cartaceo e rappresenta uno degli obiettivi connesso al Piano di rafforzamento amministrativo da raggiungere per la fine del 2017, già citato al par. 2.2.3.

Con riguardo alla formazione dei documenti informatici si fa riferimento a quanto descritto nelle “Linee guida per la gestione documentale” (Cn-ER, 2011) e dall'Allegato 2 di cui alle regole tecniche in materia di sistema di conservazione, sopra citate, che specifica quali siano nel dettaglio i formati più idonei per la conservazione.

Le istruzioni impartite ai diversi soggetti coinvolti sono pubblicate nella sezione Operatori del portale Formazione e Lavoro.

2.4. Irregolarità e recuperi

2.4.1. Descrizione della procedura (di cui il personale dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi dovrebbe ricevere comunicazione per iscritto; data e riferimenti) di segnalazione e rettifica delle irregolarità (frodi comprese) e del relativo seguito ad esse dato, e della procedura di registrazione degli importi ritirati e recuperati, degli importi da recuperare, degli importi irrecuperabili e degli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.

4 Rif. “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione” - GU n. 59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20, emanate ai sensi degli artt. 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44 -bis e 71, comma 1 del CAD

5 Rif. Codice dell'amministrazione (di cui Dlgs 82/2005 e s.m)

6 GU n. 59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20, emanate ai sensi degli artt. 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44 -bis e 71, comma 1 del CAD; GU n.8 del 12-1-2015 ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Cad.

Definizione di irregolarità e frodi

L'articolo 2, paragrafo 36 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, definisce il concetto di **irregolarità** come: *"qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione"*.

Costituiscono irregolarità pertanto tutti i comportamenti materiali posti in essere dall'operatore economico anche non intenzionali che arrecano o potrebbero arrecare un danno agli interessi comunitari.

Al paragrafo 38 dello stesso articolo si definisce **irregolarità sistemica** *"qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente"*.

"Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso irregolarità sistemica, lo Stato estende le sue indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate" (Art.143, paragrafo 1).

Un ambito più ristretto delle irregolarità è rappresentato dalle **Frodi**.

La Convenzione elaborata in base all'Articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità Europee (*Gazzetta ufficiale n. C 316 del 27/11/1995*) all'art. 1 definisce la "frode", in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa a:

- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi, inesatti o incompleti, che ha come effetto l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti da o per conto delle Comunità europee;
- la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
- la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui sono stati inizialmente concessi.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2 par. a) del Regolamento n. 1970/2015 si definisce **sospetto di frode** un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'art. 1 par. 1 lett. a) della Convenzione di cui sopra.

In conformità con gli art. 72 e 122 del Regolamento (UE) 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, i sistemi di gestione e controllo istituiti nell'ambito del POR FSE e le strutture coinvolte ai diversi livelli dell'attività di attuazione del POR, compresi gli Organismi Intermedi, operano per prevenire, rilevare e correggere le eventuali irregolarità e frodi, e per attivare prontamente il recupero degli importi indebitamente versati ai beneficiari, compresi, se del caso, gli interessi di mora.

L'AdG è responsabile dell'accertamento delle irregolarità, dei relativi flussi procedurali e informativi, nonché delle procedure volte alla prevenzione delle frodi.

Ai fini di una gestione ottimale delle informazioni relative alle fasi di rilevazione e di accertamento delle irregolarità e per poterne seguire adeguatamente l'andamento e registrarne gli esiti dei procedimenti adottati, anche sotto il profilo della gestione dei recuperi di somme indebitamente erogate, l'Autorità di gestione si è dotata di un'apposita funzione per la raccolta e coordinamento delle irregolarità comunitarie (P.O. irregolarità comunitarie POR FSE e FESR).

Tale funzione, quindi, raccoglie, gestisce e monitora la documentazione legata alla fase di rilevazione dell'irregolarità, al fine di attivare fasi istruttorie e di approfondimento per la sua identificazione e accertamento. A seconda della natura della sospetta irregolarità, l'istruttoria prevede oltre alla analisi della documentazione, momenti di incontro e confronto con gli organismi interni o esterni all'Amministrazione preposti ai controlli e coinvolti nel caso. A chiusura della fase istruttoria, in accordo con il responsabile del Servizio competente (AdG o OI), la funzione deputata registra gli esiti a cui si è pervenuti nonché i provvedimenti e le misure correttive individuate per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari del bilancio comunitario, nazionale e locale.

La registrazione e l'aggiornamento delle informazioni relative ai processi di segnalazione, accertamento e trattamento delle irregolarità vengono effettuati nel sistema informativo regionale in un'apposita sezione dedicata a cui possono accedere in modalità di lettura l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit.

In caso di operazioni le cui verifiche amministrative e in loco sono state delegate ai sensi della DGR 1715/2015, gli OI comunicano tempestivamente al Servizio preposto dell'ADG l'ipotesi di irregolarità affinché la funzione per la raccolta e coordinamento delle irregolarità proceda con l'istruttoria di accertamento e di valutazione del caso, per poi proporre le eventuali misure correttive. Gli OI collaborano con la funzione preposta nell'analisi della documentazione.

In questa fase, l'iter del controllo da parte dell'OI sull'operazione si interrompe in attesa degli esiti finali legati all'istruttoria sull'irregolarità.

Tutte le segnalazioni di irregolarità/frodi sospette possono essere rilevate dai seguenti soggetti:

- Uffici interni all'AdG preposti alle verifiche amministrative on desk e in loco;
- Organismi Intermedi preposti alle verifiche amministrative on desk e in loco secondo la convenzione sottoscritta;
- Autorità di Audit;
- servizi competenti della Guardia di Finanza, nel corso di proprie verifiche presso enti finanziati nell'ambito del POR FSE ed altre autorità abilitate a rilevare fattispecie di irregolarità/frodi;

Inoltre, il processo di avvio della procedura di accertamento dell'irregolarità può scaturire a seguito di segnalazioni da parte di un'autorità giudiziaria o di reclami e querele da parte di soggetti terzi, anche attraverso l'URP – ufficio relazioni con il pubblico a seguito di segnalazioni di soggetti privati (cfr par. 2.2.3.16)

Tali segnalazioni, indirizzate al Servizio competente dell'Autorità di Gestione, sono tempestivamente veicolate alla funzione di raccolta e coordinamento delle irregolarità comunitarie, per il seguito di competenza.

Alla funzione di coordinamento delle irregolarità comunitarie compete la gestione di eventuali contenziosi e relativi procedimenti giudiziari che potrebbero nascere a seguito degli accertamenti di irregolarità, mantenendo i rapporti con le autorità competenti e gli uffici legali regionali.

In applicazione dell'art. 143 par. 1 del Reg UE 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, l'AdG effettua un'analisi delle irregolarità accertate mirata alla individuazione di

eventuali errori sistemici e, conseguentemente, all'adozione di interventi migliorativi del sistema di gestione e controllo.

Attraverso il presidio dei casi di irregolarità accertati e ad una loro analisi per tipologia, l'AdG, garantisce un monitoraggio dei rischi antifrode ai fini anche dell'aggiornamento dello strumento di autovalutazione (*cfr paragrafo 2.1.4.*), inserendo, nel caso fosse necessario, nuovi piani di azione e misure correttive.

Ai sensi dell'art.132 paragrafo 2 lettera b) del Regolamento generale e della DGR 1298/2015 paragrafo 19.1, in presenza di gravi indizi di irregolarità, fino a completo accertamento della sussistenza o meno della stessa, l'AdG può adottare una sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento con atto motivato e comunicato al beneficiario ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche.

Correzioni finanziarie

Quando l'AdG individua e accerta delle spese irregolari è tenuta a correggerle agendo in due modi:

- **Ritiri**, ovvero ritirare immediatamente dal programma le somme interessate detraendole dalla successiva dichiarazione di spesa presentata alla Commissione indipendentemente dalla procedura di recupero che continuerà solo a livello di beneficiario;
- **Recuperi**, cioè effettuare la deduzione dalla dichiarazione di spesa presentata alla Commissione solo quando la somma è stata recuperata. Il recupero è effettuato mediante l'ottenimento del rimborso degli importi in questione attraverso la compensazione con le somme da recuperare nei confronti di ulteriori pagamenti dovuti ad uno stesso beneficiario oppure mediante escussione della polizza fidejussoria se attivata.

Ai fini della presentazione dei conti del periodo contabile N, l'Autorità di Gestione valuta le operazioni sulle quali ha attivato procedure di recupero, affinché nei conti si dia evidenza degli importi irregolari, su spesa certificata nel periodo contabile N-1, che al 15 febbraio dell'anno N+1 risultano:

- da recuperare
- non recuperabili

Inoltre, per le operazioni con istruttoria ancora in corso, individua gli importi considerati sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, ai fini della riconciliazione delle spese ai sensi dell'art. 137 par. 1 lett. d) del RDC.

Conformemente a quanto disposto dall'Art. 126 punto h del Regolamento 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, l'AdG registra a sistema gli importi recuperabili e gli importi ritirati nonché quelli non recuperabili ed i sospesi da comunicare all'Autorità di certificazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione Europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Si rimanda al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione gli ulteriori approfondimenti.

2.4.2. Descrizione della procedura (compreso un diagramma che evidenzia i rapporti gerarchici) che assicura il rispetto dell'obbligo di informare la Commissione in merito alle irregolarità a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

In conformità con la disposizione di cui all'art. 122 del Regolamento generale e di cui all'art.3 del Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015, a seguito dell'accertamento dell'irregolarità, il Servizio competente dell'Autorità di Gestione, attraverso la funzione di coordinamento delle irregolarità comunitarie, procede alla verifica della presenza dei requisiti ai fini della notifica dell'irregolarità alla Commissione con una relazione iniziale e con relazioni successive sui provvedimenti adottati.

Nello specifico, ai fini della notifica alla Commissione, l'irregolarità deve avere i seguenti requisiti:

- importo relativo alla spesa irregolare superiore alla quota FSE minima pari a € 10.000,00;
- presenza di un primo verbale amministrativo o giudiziario, secondo quando definito all'art. 2 del Reg. 1970/2015.
- casi di irregolarità precedenti a un fallimento;
- casi di sospetto di frode.

Secondo l'art.2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015 la relazione iniziale va trasmessa entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre, mentre nei tempi più rapidi possibili vengono trasmessi alla Commissione i successivi provvedimenti adottati dall'AdG.

Gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità nei seguenti casi:

- a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
- b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'Autorità di Gestione o all'Autorità di Certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- c) casi rilevati e corretti dall'Autorità di Gestione o dall'Autorità di Certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

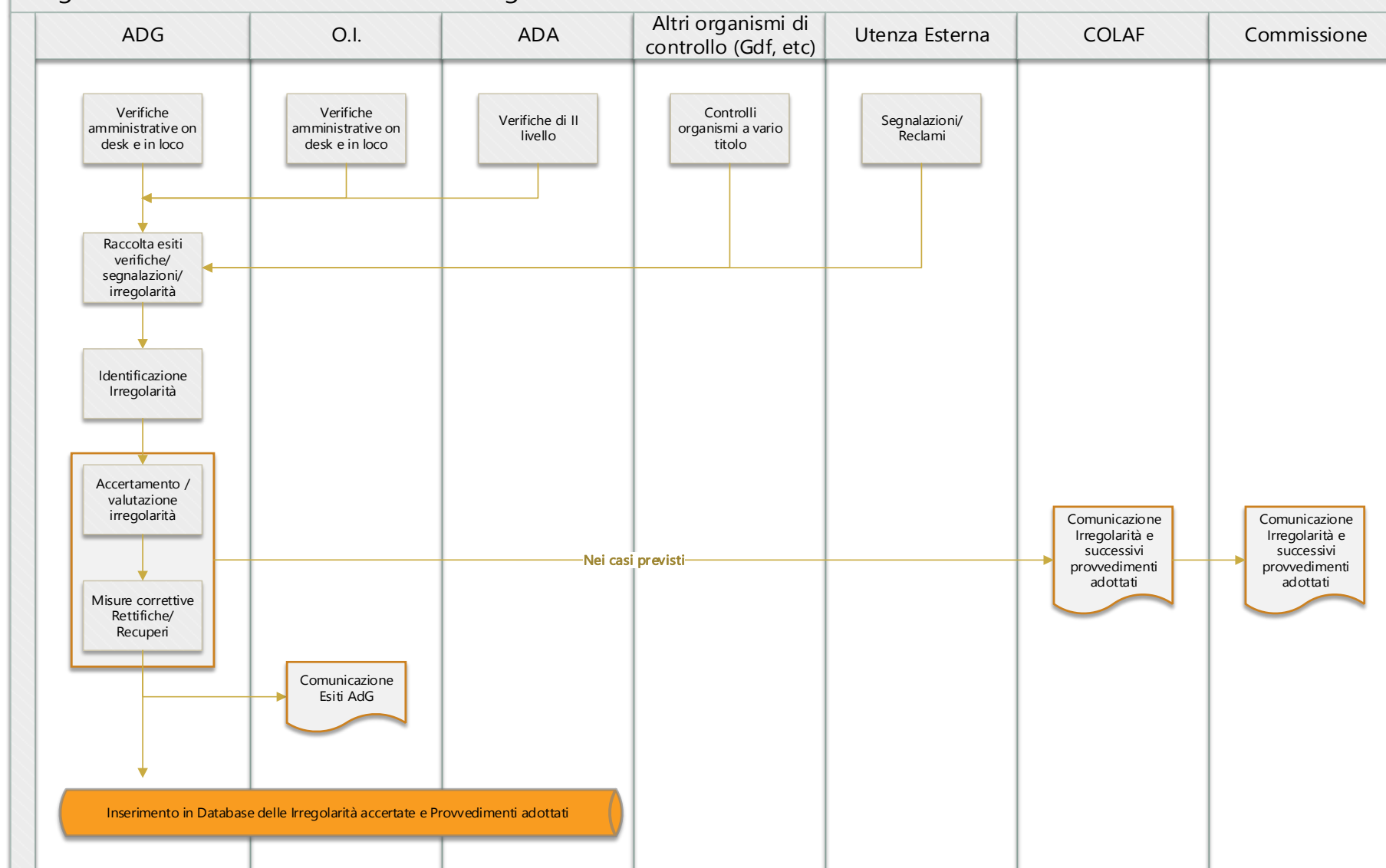
Inoltre, l'AdG non invierà la notifica di irregolarità alla Commissione qualora la questione sollevata non integri gli estremi della irregolarità in senso stretto, ovvero di frode sospetta, trattandosi invece di casi di mero errore o di negligenza di gravità non particolare verificatisi nell'espletamento delle procedure di attuazione e rendicontazione di interventi sovvenzionati.

La trasmissione delle segnalazioni di irregolarità alla Commissione avviene attraverso l'accesso al sistema AFIS-IMS costituito appositamente dalla CE e collegato con i vari soggetti coinvolti nelle attività di controllo delle frodi a livello nazionale (Nucleo Antifrode – Colaf; Corte dei Conti) e comunitario. La trasmissione, con password autorizzata, è di competenza della funzione di coordinamento delle irregolarità comunitarie, per conto dell'AdG.

A seguito dell'attività di follow up dell'irregolarità comunicata, si procede all'esame della documentazione al fine di provvedere alla trasmissione degli aggiornamenti nel sistema AFIS-IMS.

Di seguito il diagramma evidenzia i rapporti tra i soggetti coinvolti. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione.

Diagramma di flusso comunicazione irregolarità



3. AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

3.1. Autorità di Certificazione e sue funzioni principali

3.1.1. Status dell'autorità di certificazione (organismo pubblico nazionale, regionale o locale) e organismo di cui l'autorità fa parte.

Nel Programma Operativo FSE 2014/2020 approvato con Decisione C(2007) 537 del 26/10/2007, sulla base di quanto previsto dal RDC⁷, è indicata Agrea quale Autorità di Certificazione del POR FSE 2014-2020, affidando al Direttore pro-tempore di Agrea⁸ le funzioni definite all'articolo 126 del RDC.

Agrea è stata istituita con Legge regionale n. 21/2001, quale Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999; successivamente, con la Legge regionale n. 17/2014 è stato integrato l'articolo 2 con il comma 2bis, con cui sono state ampliate le sue funzioni prevedendo la possibilità di svolgere anche *“funzioni di competenza dell'Autorità di Certificazione e quelle di competenza dell'Autorità di Audit secondo le regole ed entro i limiti definiti nei Regolamenti relativi ai diversi Fondi. Nell'organizzazione di tali attività, l'Agenzia si conforma ai modelli previsti dai regolamenti comunitari ed ai connessi documenti relativi ai sistemi di gestione e controllo”*.

L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile, secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 21/2001.

Agrea dipende direttamente dalla Giunta Regionale; il diagramma dei rapporti tra le diverse Autorità coinvolte nel programma è rappresentato al precedente punto 1.3 in cui è data evidenza della sua indipendenza dall'AdG e della separatezza gerarchica e funzionale dall'AdA.

Per le specifiche in merito all'organizzazione di Agrea si rimanda al successivo punto 3.1.2.

3.1.2. Precisare le funzioni svolte dall'autorità di certificazione. Se l'autorità di gestione svolge anche le funzioni di autorità di certificazione, descrivere come sia garantita la separazione delle funzioni (cfr. 2.1.2).

L'Autorità di Certificazione adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito nell'articolo 126 del RDC e negli atti delegati/di esecuzione successivamente emanati.

⁷ Per RDC, nel presente capitolo, si intende il Regolamento sulle Disposizioni Comuni per il fondi Strutturali e di Investimento Europeo (SIE) - per esteso il “Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1903/2006 del Consiglio”) - così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

⁸ Il Direttore di Agrea è stato nominato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1085 del 28.07.2015. Con Deliberazione di Giunta regionale n. 2198 del 28.12.2017 è stato nominato Donato Metta, attuale Direttore dell'Agenzia.

Essa è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

- a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, che sono basate su documenti giustificativi verificabili e che sono state oggetto di verifiche da parte dell'Autorità di Gestione;
- b) preparare i bilanci di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018⁹;
- c) certificare la completezza, l'esattezza e la veridicità dei bilanci e che le spese in essi iscritte siano conformi al diritto applicabile e siano state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
- d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che questo sistema gestisca tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un Programma Operativo;
- e) garantire, ai fini della preparazione e presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'Autorità di Gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
- f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'Autorità di Audit o sotto la sua responsabilità;
- g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
- h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione; gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione Europea prima della chiusura del Programma Operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Si precisa che Agrea è anche Autorità di Certificazione del POR FESR 2014-2020 e nel corso della precedente programmazione ha svolto la funzione di Organismo Intermedio dell'Autorità di Certificazione dei POR FSE e FESR.

3.1.3. Funzioni formalmente delegate dall'autorità di certificazione, individuazione degli organismi intermedi e della forma della delega a norma dell'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Riferimento ai documenti pertinenti (atti giuridici che conferiscono i poteri, accordi). Descrizione delle procedure utilizzate dagli organismi intermedi per lo svolgimento dei compiti delegati e delle procedure applicate dall'autorità di certificazione per vigilare sull'efficacia dei compiti delegati agli organismi intermedi.

L'Autorità di Certificazione non ha delegato alcuna funzione ad Organismi Intermedi. Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 123 del RDC, l'Amministrazione regionale può, anche successivamente all'avvio della programmazione, designare uno o più Organismi Intermedi per svolgere determinati compiti dell'AdG o dell'AdC, sotto la responsabilità di dette Autorità. I relativi accordi tra le Autorità e gli Organismi Intermedi devono essere

⁹ Altrimenti denominato nel testo "Regolamento finanziario".

registrati formalmente per iscritto. Pertanto l'Autorità di Certificazione del POR FSE si riserva la possibilità, qualora ne valutasse la necessità nel corso dell'attuazione del Programma, di designare Organismi Intermedi secondo le regole previste dai regolamenti, emendando in tal senso, il presente documento. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato 2 dell'Accordo di Partenariato, l'istituzione di Organismi Intermedi in una fase successiva all'avvio della programmazione sarà sottoposta al parere di conformità dell'AdA che ha il compito di verificare la sussistenza dei necessari requisiti di adeguatezza strutturale e procedurale per lo svolgimento dei relativi compiti.

3.2. Organizzazione dell'Autorità di Certificazione

3.2.1. Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate in possesso delle necessarie competenze). Queste informazioni riguardano anche gli organismi intermedi ai quali siano stati delegati alcuni compiti.

L'organizzazione dell'AdC è stata approvata con Determinazione n. 1837 del 14.12.2020 di modifica delle precedenti Determinazioni n. 714 del 21.10.2016 e 213 del 02.03.2018 che recepisce i seguenti atti derivanti anche dal processo di riorganizzazione generale della macchina amministrativa regionale. Nello specifico:

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 2189 del 21.12.2015 “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28.04.2016, avente ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”, con cui è stata, tra l'altro, modificata la denominazione del Servizio all'interno di Agrea a cui faceva riferimento l'attività di OI dell'AdC da “Controllo interno” a “Gestione contabile organismo pagatore, approvvigionamenti, certificazioni”, definita la nuova declaratoria del Servizio e autorizzata l'istituzione di una nuova posizione dirigenziale sempre nell'ambito del Servizio;
- la Determinazione del Direttore di Agrea n. 232 del 29.04.2016 con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale relativo al Servizio “Gestione contabile organismo pagatore, approvvigionamenti, certificazioni” a Loretta Pompili e sono state riallocate le posizioni organizzative “Approvvigionamenti e Controllo Fondi Strutturali” e “Contabilizzazione”, assegnate rispettivamente a Laura Ferrari e Michela Scanavacca¹⁰;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 702 del 16.05.2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante” con cui è stata recepita la Determinazione n. 232 del 29.04.2016 e approvato, fino al 30.06.2018, l'incarico dirigenziale a Loretta Pompili relativo al Servizio “Gestione contabile organismo pagatore, approvvigionamenti, certificazioni”;

¹⁰ Con Determinazione n. 21 del 21.01.2016 la declaratoria della P.O. assegnata a Laura Ferrari è stata modificata da “Controlli inerenti alla certificazione delle spese dei Fondi strutturali e di altri Fondi europei. Controlli di primo livello su progetti di Cooperazione Territoriale Europea” a “Approvvigionamenti e Controllo Fondi Strutturali”.

- la Determinazione del Direttore di Agrea n. 476 del 28.06.2017 con cui sono stati riassegnati gli incarichi di posizione organizzativa a Laura Ferrari e Michela Scanavacca fino al 30.06.2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1345 del 19.09.2017 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito del Gabinetto del Presidente della Giunta, di alcune Direzioni Generali e nell' ambito di Agrea”, con cui è stata recepita la Determinazione del Direttore di Agrea n. 622 del 28.08.2017 e conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del “Servizio Gestione Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni” a Maria Gabriella Porrelli, con decorrenza 01.09.2017, in sostituzione di Loretta Pompili;
- La Determinazione n. 14655 del 19.09.2017 “Procedura selettiva pubblica per assunzione di specialisti amministrativi contabili - categoria D.1 - mediante contratto di formazione e lavoro - BURERT n. 170/2016. Utilizzo graduatoria finale approvata con Determinazione n. 15352/2016, per assunzione con contratto di formazione e lavoro per un numero complessivo di cinque collaboratori” con cui viene definita l’assegnazione ad Agrea, ed in particolare al Servizio “Gestione contabile, organismo pagatore, approvvigionamenti, certificazioni”, di tre collaboratori;
- Le note del Servizio “Sviluppo delle Risorse umane della Giunta regionale e del sistema degli Enti del SSRI” di assegnazione al Servizio dei collaboratori Stefano Sasdelli e Daniela Di Girolamo rispettivamente dal 01.11.2017 e dal 27.11.2017¹¹;
- La Deliberazione n. 2198 del 28.12.2017 “Contratto di lavoro e nomina del Direttore dell'Agenzia regionale per l'erogazione in agricoltura”, con cui viene conferito l’incarico di Direttore di Agrea a Donato Metta, con decorrenza dal 01.01.2018 al 31.12.2022, in sostituzione di Silvia Lorenzini;
- Le dimissioni di Daniela Di Girolamo a far data 26.01.2018;
- La Determinazione n. 428 del 08.04.2019 con cui sono stati riassegnati gli incarichi di posizione organizzativa a Laura Ferrari e Michela Scanavacca fino al 30.06.2021;
- La Determinazione n. 18058 del 07.10.2019 “Trasformazione di tre contratti di formazione e lavoro in scadenza ad Ottobre 2019 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con assunzione in cat. D - P.E. D.1 - profilo prof.le DA.I "Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi di integrazione", posizione lavorativa standard "Specialista amministrativo contabile" con cui il contratto di formazione e lavoro di Stefano Sasdelli viene trasformato in contratto a Tempo indeterminato a far data 01.11.2019;
- La Deliberazione di Giunta regionale n. 162 del 10.02.2020 avente ad oggetto l’approvazione del programma annuale dell’attività di Art-ER S.C.P.A. e di approvazione della convenzione annuale 2020 ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lett. B) della L.R. n. 1/2018 con cui si prevedono risorse nell’ambito dell’assistenza tecnica per la gestione dei programmi regionali ed in particolare a supporto delle attività dell’Autorità di Certificazione;
- Le Determinazioni nn. 1228 del 28.08.2020 e 1916 del 29.12.2020 con cui è stato prorogato l’incarico di Maria Gabriella Porrelli, rispettivamente, al 31.12.2020 e al 31.03.2021.

Di seguito si rappresenta l’organigramma dell’Autorità di Certificazione per la programmazione 2014-2020 evidenziando le Posizioni Dirigenziali e le Posizioni Organizzative referenti di funzione. Successivamente sono riportate le specifiche

¹¹ Per il collaboratore Sasdelli Stefano la nota prot. n. AG/2017/0009701 del 25/10/2017 e per la collaboratrice Daniela Di Girolamo la nota prot. n. AG/2017/0010418 del 07.11.2017.

responsabilità e i compiti di ciascuna di tali strutture che compongono l'AdC e le funzioni specifiche di tutto il personale coinvolto. Per ciascuno è indicato il tempo dedicato allo svolgimento delle attività di competenza relativamente alla gestione del POR FSE 2014/2020.

Al fine di garantire l'adeguata e continuativa dotazione di risorse umane per la programmazione 2014-2020 in linea con il Piano di Rafforzamento Amministrativo previsto dall'Accordo di Partenariato tra l'Italia e la Commissione Europea, la struttura dell'Autorità di Certificazione si avvarrà di personale dotato di professionalità e competenze appropriate.

Come dettagliato di seguito, il personale attualmente impiegato nelle attività di certificazione è costituito da 7 unità, oltre le risorse di assistenza tecnica.



AGREA - Autorità di Certificazione		
Risorse umane e impegno sul POR FSE		Funzioni
Donato Metta Direttore AGREA	2,5%	Responsabile dell'AdC Garantisce la realizzazione di tutte le funzioni in capo all'AdC, indicate al punto 3.1.2
Maria Gabriella Porelli Dirigente Servizio Gestione contabile organismo pagatore, approvvigionamenti, certificazioni	7,5%	- Esercita e coordina le attività connesse alle funzioni di AdC del FSE. In particolare: - supervisiona la predisposizione e l'aggiornamento del manuale operativo e delle check list, assicurandone l'efficacia e la rispondenza ai requisiti operativi e la messa in atto delle opportune iniziative per il loro continuo miglioramento; - presidia le attività di verifica sulle dichiarazioni di spesa trasmesse dall'AdG e di elaborazione delle domande di pagamento e dei conti, tenendo conto dei risultati delle attività di audit svolte dall'AdA o sotto la sua responsabilità; - sovrintende le attività volte a garantire la presenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili;

AGREA - Autorità di Certificazione		
Risorse umane e impegno sul POR FSE		Funzioni
		- rappresenta l'AdC all'interno del Comitato di Sorveglianza; - è componente del Gruppo di autovalutazione del rischio di frode del POR FSE 2014-2020, istituito dall'AdG con proprio atto n. 12113 del 25 luglio 2016¹²; - cura per le attività di propria competenza i rapporti con l'AdG e l'AdA con l'obiettivo di garantire un'efficace attuazione del Programma.
Laura Ferrari Titolare P.O. Approvvigionamenti e controllo Fondi	25%	È responsabile dei controlli inerenti alla certificazione delle spese FSE. In particolare: - cura la stesura e l'aggiornamento del manuale delle procedure dell'AdC; - elabora e cura la revisione delle check list relative all'attività di verifica documentale e di verifica delle procedure di gestione e di controllo adottate dall'AdG; - coordina i controlli al fine di verificare la veridicità e conformità delle spese dichiarate e da certificare alla Commissione; - cura l'attuazione delle verifiche a campione sulla documentazione di spesa; - verifica la corretta attuazione dei controlli amministrativi e in loco effettuati dall'AdG in relazione alle spese dichiarate; - verifica la presenza della documentazione a corredo di ciascuna certificazione sul sistema informativo; - recepisce i risultati e le procedure di follow up delle attività di audit svolte dall'AdA o sotto la sua responsabilità e/o da altri organismi di controllo ai fini dell'elaborazione delle domande di pagamento e dei conti; - predispone report e statistiche sui controlli effettuati per ciascuna domanda di certificazione; - partecipa a gruppi di lavoro nazionali ed interregionali in tema di controlli e certificazione dei fondi strutturali; - partecipa al gruppo di lavoro per l'analisi, la predisposizione e l'aggiornamento del sistema informativo.
Michela Scanavacca Titolare P.O. Contabilizzazione	20%	È responsabile delle procedure contabili relative alla certificazione dei fondi FSE. In particolare: - cura la stesura e l'aggiornamento del manuale delle procedure e delle check list dell'AdC, relative alle attività di elaborazione delle domande di pagamento e di preparazione dei bilanci di cui all'articolo 63,

¹² Si precisa che nell'atto citato è indicato il nominativo di Loretta Pompili, la dirigente del Servizio in carica fino ad agosto 2017; l'atto che recepisce le recenti modifiche organizzative è il numero 19117 del 19.11.2018.

AGREA - Autorità di Certificazione		
Risorse umane e impegno sul POR FSE		Funzioni
		paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 6 del Regolamento finanziario; - elabora, sulla base della proposta dell'AdG, le domande di pagamento intermedie e finali da trasmettere alla Commissione; - prepara i conti, tenendo conto degli importi ritirati e recuperati e degli importi da recuperare; - effettua le verifiche di coerenza finanziaria propedeutiche alla presentazione della certificazione di spesa e all'elaborazione dei conti; - verifica il mantenimento di una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione, degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione; - recepisce i risultati e le procedure di follow up delle attività di audit svolte dall'AdA o sotto la sua responsabilità e/o da altri organismi di controllo ai fini dell'elaborazione delle domande di pagamento e dei conti; - cura l'inserimento in SFC2014 delle domande di pagamento e dei conti; - è componente del Gruppo di autovalutazione del rischio di frode del POR FSE 2014-2020, istituito dall'AdG con proprio atto n. 12113 del 25 luglio 2016; - partecipa a gruppi di lavoro nazionali ed interregionali in tema di controlli e certificazione dei fondi strutturali; - partecipa al gruppo di lavoro per l'analisi, la predisposizione e l'aggiornamento del sistema informativo.
Risorse trasversali alle P.O.		
Giorgia Poli	45%	- Supportano l'elaborazione e l'aggiornamento del manuale delle procedure e delle check list in capo all'AdC;
Federico Marabini	5%	- effettuano i controlli finalizzati alla verifica della conformità delle spese da certificare alla Commissione;
Stefano Sasdelli	45%	- supportano la verifica sulla corretta attuazione dei controlli amministrativi e in loco effettuati dall'AdG in relazione alle spese dichiarate; - supportano le attività connesse alle procedure contabili relative alla certificazione, in particolare quelle relative alla preparazione delle domande di pagamento intermedie e finali e dei conti; - collaborano alla predisposizione di report e statistiche inerenti le attività di certificazione;

AGREA - Autorità di Certificazione	
Risorse umane e impegno sul POR FSE	Funzioni
	- partecipano a gruppi di lavoro in tema di controlli e certificazione, nonché al gruppo di lavoro sul sistema informativo; - svolgono attività di segreteria e di archiviazione a supporto dell'AdC. Stefano Sasdelli rappresenta l'AdC all'interno del Comitato di Sorveglianza in sostituzione del dirigente; Federico Marabini è componente del Gruppo di autovalutazione del rischio di frode del POR FSE 2014-2020, istituito dall'AdG con proprio atto n. 12113 del 25 luglio 2016.

Funzioni dell'AdC previste all'art. 126 del Reg. (UE) 1303/2013	Funzioni principalmente interessate dagli adempimenti			
	DA	DSG	POAC	POC
a) Elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'Autorità di Gestione	X	X	X	X
b) Preparare i bilanci di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 6 del Regolamento finanziario	X	X		X
c) Certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile	X	X	X	X
d) Garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo	X	X	X	X
e) Garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'Autorità di Gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese	X	X	X	

Funzioni dell'AdC previste all'art. 126 del Reg. (UE) 1303/2013	Funzioni principalmente interessate dagli adempimenti			
	DA	DSG	POAC	POC
f) Tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'Autorità di Audit o sotto la sua responsabilità	X	X		X
g) Mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari	X	X		X
h) Tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva	X	X		X
Legenda: DA: Direttore Agrea DSG: Dirigente Servizio Gestione contabile organismo pagatore, approvvigionamenti, certificazioni POAC: Posizione Organizzativa "Approvvigionamenti e controllo Fondi" POC: Posizione Organizzativa "Contabilizzazione"				

Il personale individuato dispone delle necessarie competenze ed esperienze sugli specifici ambiti di responsabilità. Annualmente, in occasione dell'aggiornamento del sistema di gestione e controllo, sarà data evidenza delle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera.

Per le modalità di selezione del personale (comprese quelle per la sostituzione, i cambi e la valutazione), le procedure per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse, le regole in materia di etica ed integrità di comportamento a cui il personale si deve attenere e le procedure per garantire che sia identificato il personale che occupa "posti sensibili", si richiama integralmente quanto indicato ai paragrafi 2.1.4. e 2.2.1.

Essendo Agrea una struttura regionale, infatti tutte le procedure che afferiscono al personale dell'AdG sono vincolanti anche per i collaboratori impiegati nelle attività dell'AdC. Ad integrazione, si intende precisare che tutto il personale dell'AdC, dirigenziale e non, ha sottoscritto la dichiarazione sulla "Comunicazione obbligatoria degli interessi finanziari e dei conflitti di interessi/dichiarazione di assenza di condanne penali per i delitti contro la PA (articolo 6, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, articolo 35 bis del Decreto legislativo n. 165/2001)".

Come da norma regionale l'AdC prevede inoltre specifiche attività di rafforzamento delle competenze e capacità delle risorse umane attraverso corsi di formazione.

È opportuno in questa sede ricordare che, come descritto al paragrafo 2.1.4, al fine di fronteggiare il rischio di frode e garantire misure antifrode efficaci e proporzionate, l'AdC insieme all'AdG e ai soggetti che a diverso titolo lavorano all'attuazione dei POR, fa parte del gruppo di valutazione sul rischio di frode nominato con Determinazione n. 12113 del 25.07.2016 "Istituzione dei gruppi di autovalutazione del rischio di frode a valere per la programmazione 2014-2020 POR FSE e POR FESR", modificata dalle

successive Determinazioni n. 6305 del 02.05.2017 e n. 19117 del 19.11.2018, che si è incontrato nella prima seduta entro 6 mesi dalla Designazione delle Autorità.

L'individuazione e la valutazione del rischio connesso alle frodi si è concentrato sui macro-processi che sono considerati più a rischio:

- selezione delle operazioni;
- attuazione e verifica delle operazioni;
- certificazione e pagamenti.

I 3 macro-processi sono stati sottoposti all'analisi utilizzando lo strumento di valutazione dei rischi proposto dalla Commissione e definito nell'allegato I Guida EGESIF 14-0021-00 del 16.06.2014 ("Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate"). In particolare tale strumento è stato oggetto di analisi nell'ambito di un gruppo di lavoro interregionale organizzato dell'Associazione Tecnostruttura, al quale ha preso parte il responsabile del Servizio gestione e liquidazione dell'AdG - responsabile anche del coordinamento organizzativo del Gruppo di autovalutazione del rischio di frode del POR FSE –, che ha portato alla condivisione di un modello adeguato e più consono alle caratteristiche programmatiche, di gestione e controllo degli interventi FSE, e quindi più vicino alle esigenze delle Regioni italiane.

L'AdC ha partecipato agli incontri dei gruppi di autovalutazione FSE e FESR a cui sono stati affidati i seguenti compiti: definizione del regolamento interno del gruppo; adozione dello strumento di autovalutazione del rischio di frode più consono alle peculiarità organizzative e di programmazione, selezione, gestione e controllo dei fondi; esecuzione della prima valutazione dei potenziali rischi di frode.

Inoltre, come indicato al punto 2.1.4, l'AdG si impegna ad implementare lo strumento informatico della Commissione Europea, denominato "Arachne".

Nel mese di novembre 2017 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato IGRUE ha organizzato delle giornate di formazione rivolte alle AdG e alle AdC per definire le tempistiche di adozione e trasferire le funzionalità del sistema Arachne, così come era stato annunciato nella comunicazione del MEF-IGRUE n. 77038 del 04.10.2016. Nell'implementazione dello strumento Arachne nei processi di gestione e controllo del POR FSE si tiene conto delle indicazioni contenute nei documenti forniti dalla Commissione Europea e in particolare dei principi enunciati nel documento "Carta per l'introduzione e l'applicazione dello strumento di valutazione del rischio di Arachne nelle verifiche di gestione". Con la nota MEF-IGRUE n. 86664 del 02.05.2019 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato IGRUE ha comunicato l'adozione delle Linee guida nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode Arachne (versione 1.0 del 22.07.2019) e, nell'ambito di un seminario tenutosi a fine settembre 2019, ha illustrato le modalità di utilizzo del sistema Arachne per le Autorità dei POR FSE e FESR.

3.2.2. Descrizione delle procedure di cui il personale dell'autorità di certificazione e degli organismi intermedi deve ricevere comunicazione per iscritto (data e riferimenti)

A garanzia del corretto ed univoco svolgimento delle attività di competenza, in continuità con la precedente programmazione, l'Autorità di Certificazione si avvale di procedure adeguatamente formalizzate, idonee ad assicurare la certificazione di spese ammissibili ai contributi del programma e sostenute per il perseguimento degli obiettivi specifici dallo stesso previsti. A tal fine è stato redatto e approvato con apposita Determinazione un

“Manuale delle procedure”, contenente la data di approvazione e il numero della versione¹³.

Il manuale, qualora richieda modifiche, verrà revisionato tramite la medesima procedura adottata per l’approvazione. Variazioni urgenti o integrazioni, in ragione di modifiche legislative o di precise indicazioni da parte del Comitato di Sorveglianza o di altri soggetti coinvolti nel processo, sono comunicate tempestivamente agli operatori dall’Autorità di Certificazione. Il manuale revisionato sarà inviato nel suo complesso con indicati il numero della versione, la data, le variazioni rispetto alla versione precedente e tempi e modi per la sua attuazione, secondo le modalità che saranno indicate nel manuale stesso. Il manuale sarà trasmesso via e-mail alle Autorità di Gestione e Audit e, per quanto riguarda il personale interno all’Autorità di Certificazione, sarà archiviato in una apposita cartella condivisa per consentire a tutti i collaboratori della struttura un immediato accesso alla documentazione aggiornata.

3.2.2.1.Procedure per preparare e presentare le domande di pagamento

- **descrizione dei meccanismi in essere che consentono all'autorità di certificazione di accedere a ogni informazione, relativa alle operazioni, necessaria ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, compresi i risultati delle verifiche di gestione (conformemente all'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013) e di tutti i pertinenti audit.**
- **descrizione della procedura di elaborazione e di trasmissione alla Commissione delle domande di pagamento, compresa la procedura volta a garantire l'invio della domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile.**

L’Autorità di Certificazione è tenuta all’elaborazione e trasmissione alla Commissione, tramite il sistema SFC2014, delle domande di pagamento secondo il modello contenuto nell’Allegato VI del Regolamento (UE) n. 1011/2014, il “Modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari”.

Il processo verrà realizzato in continuità con quanto svolto nella precedente programmazione, ma tenendo conto dei seguenti elementi di novità:

- a livello organizzativo, Agrea è AdC e non più Organismo Intermedio dell’AdC: questo comporta una semplificazione del processo in quanto viene meno il passaggio di informazioni e comunicazioni tra AdC e Organismo Intermedio;
- l’introduzione del “periodo contabile” che va dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo¹⁴ e la necessità di trasmissione di una domanda finale di pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile: questa novità ha reso necessaria la condivisione tra le Autorità del POR delle ipotesi di timing di trasmissione delle domande di pagamento che tenesse conto anche del livello di performance.

La procedura di certificazione si basa sull’elaborazione dei dati contenuti nella proposta di certificazione trasmessa dall’Autorità di Gestione. Il processo, descritto nei punti di competenza dell’AdG, parte dall’invio delle domande di rimborso da parte dei beneficiari

¹³ La prima versione del “Manuale delle procedure dell’Autorità di certificazione” è stata adottata con Determinazione n. 937 del 13.12.2016 e aggiornata alla versione 1.3 con Determinazione n. 462 del 27.03.2020.

¹⁴ Ad eccezione del primo periodo contabile, che va dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015.

e dai controlli di competenza dell'Autorità di Gestione rispetto alle stesse (vedi paragrafi 2.2.3.6 e 2.2.3.7). Successivamente l'AdG trasmette per via telematica, attraverso le funzionalità previste dal sistema informativo sviluppato dall'AdG, i dati di spesa all'Autorità di Certificazione come indicato al paragrafo 2.2.3.9.

Ciascuna proposta di certificazione, si compone di:

- Dichiarazione relativa alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni contenute nella proposta;
- Totale delle spese rimborsabili sostenute dai beneficiari suddiviso per priorità;
- Importo complessivo per operazioni;
- Dettaglio delle spese sostenute dai beneficiari contenute nelle domande di rimborso controllate al fine della loro certificazione;
- Elenco delle spese non riconosciute a seguito dei controlli di gestione (esiti negativi);
- Check list delle verifiche amministrative effettuate sia desk che in loco registrate nel sistema informativo.

L'Autorità di Certificazione, una volta acquisita la proposta di certificazione:

- a) prende atto della presenza della dichiarazione trasmessa dall'AdG relativa alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni contenute nella proposta;
- b) verifica la correttezza della proposta di certificazione ricevuta: si tratta di accertare la coerenza fra i dati analitici a livello di operazione e la certificazione aggregata per asse prioritario, anche con l'ausilio del sistema informativo;
- c) nel caso degli anticipi versati in regimi di aiuto, verifica che siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 131, paragrafi 3, 4 e 5 del RDC e, nel caso di operazioni in cui l'AdG è il beneficiario, verifica che le spese nei confronti del soggetto attuatore siano state pagate ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 1, lettera a);
- d) recepisce, con riferimento alla contabilità degli importi ritirati o recuperati in ordine agli esiti delle attività di controllo dell'AdG, dell'AdA e di eventuali altri organismi di controllo, a livello di singola operazione, le eventuali rettifiche in diminuzione apportate. Nello specifico:
 - se la spesa oggetto di rettifica si riferisce alla spesa certificata in un dato anno contabile e viene rilevata prima della presentazione della domanda di pagamento intermedio finale, viene trattata come importo ritirato o recuperato, e contribuisce alla riduzione delle spese dichiarate nella domanda di pagamento intermedio finale;
 - se la spesa oggetto di rettifica si riferisce alla spesa certificata in un dato anno contabile e viene rilevata dopo la presentazione della domanda di pagamento intermedio finale, ma prima della presentazione dei conti, contribuisce alla riduzione delle spese certificate nei conti;
 - se la spesa oggetto di rettifica viene rilevata dopo la presentazione dei conti può essere trattata come importo ritirato o recuperato e viene detratta da una domanda di pagamento intermedio dell'anno contabile in cui è stata rilevata. In questo caso viene presentata nella sezione dei conti relativa agli importi ritirati e recuperati del relativo anno contabile.
- e) tiene conto dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'Autorità di Audit o sotto la sua responsabilità (esiti del RAC, esiti degli audit sulle operazioni, tasso errore rilevato, ecc.) tramite accesso alla sezione ad hoc presente nel sistema informativo,

nonché dei risultati delle attività di verifica svolte da altri organismi di controllo (Guardia di Finanza, Corte dei Conti, CE, ecc..).

- f) svolge, su base campionaria, i controlli documentali al fine di verificare:
- che l'operazione rientri fra quelle approvate da un atto dell'Autorità di Gestione e che il contributo dichiarato nella domanda di rimborso sia coerente rispetto all'importo approvato;
 - la presenza a sistema della documentazione comprovante i controlli amministrativo-contabili e in loco effettuati dall'AdG (check-list e verbali), compresa la documentazione da cui si evinca l'effettivo utilizzo dell'applicativo Arachne da parte dell'Autorità di Gestione a supporto dell'analisi del rischio, la completezza e la correttezza nella compilazione della stessa;
 - la presenza a sistema della documentazione presentata dai beneficiari (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente) rispetto alla spesa sostenuta, la completezza e la coerenza della stessa;
 - la corrispondenza tra i dati relativi ai pagamenti (atti di liquidazione, mandati) contenuti nel sistema informativo e i dati presenti nel sistema contabile (vedi anche paragrafo 3.2.2.2);

A conclusione del processo descritto, l'Autorità di Certificazione valida la proposta di certificazione e trasmette alla CE la domanda di pagamento.

È opportuno segnalare che, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6 del Regolamento finanziario, le verifiche di cui sopra costituiscono il presupposto per la certificazione della legalità e regolarità delle spese che andranno poi ad alimentare i bilanci.

Per svolgere le attività di verifica di sua competenza, l'Autorità di Certificazione accede in modalità di lettura a tutte le informazioni presenti a sistema relative all'attuazione delle operazioni finanziate. Tali informazioni comprendono gli aspetti amministrativo-contabili e anche le risultanze dei controlli svolti (verifiche di gestione e, se del caso, controlli in loco) sia dall'Autorità di Gestione sia dall'Autorità di Audit.

Qualora l'AdC ritenga che le informazioni ricevute non siano esaustive ai fini della corretta predisposizione della domanda di pagamento da trasmettere alla Commissione oppure rilevi delle discrepanze sui dati, formulerà via e-mail (account ufficiale AgreaAdC) all'AdG la richiesta di integrazione documentale e/o le osservazioni in merito ai dati forniti. L'AdG fornirà il feedback all'AdC rispetto alla richiesta sempre via mail (account ufficiale AgreaAdC) provvedendo alla modifica e/o all'integrazione, se necessario, dei dati inseriti nel sistema informativo.

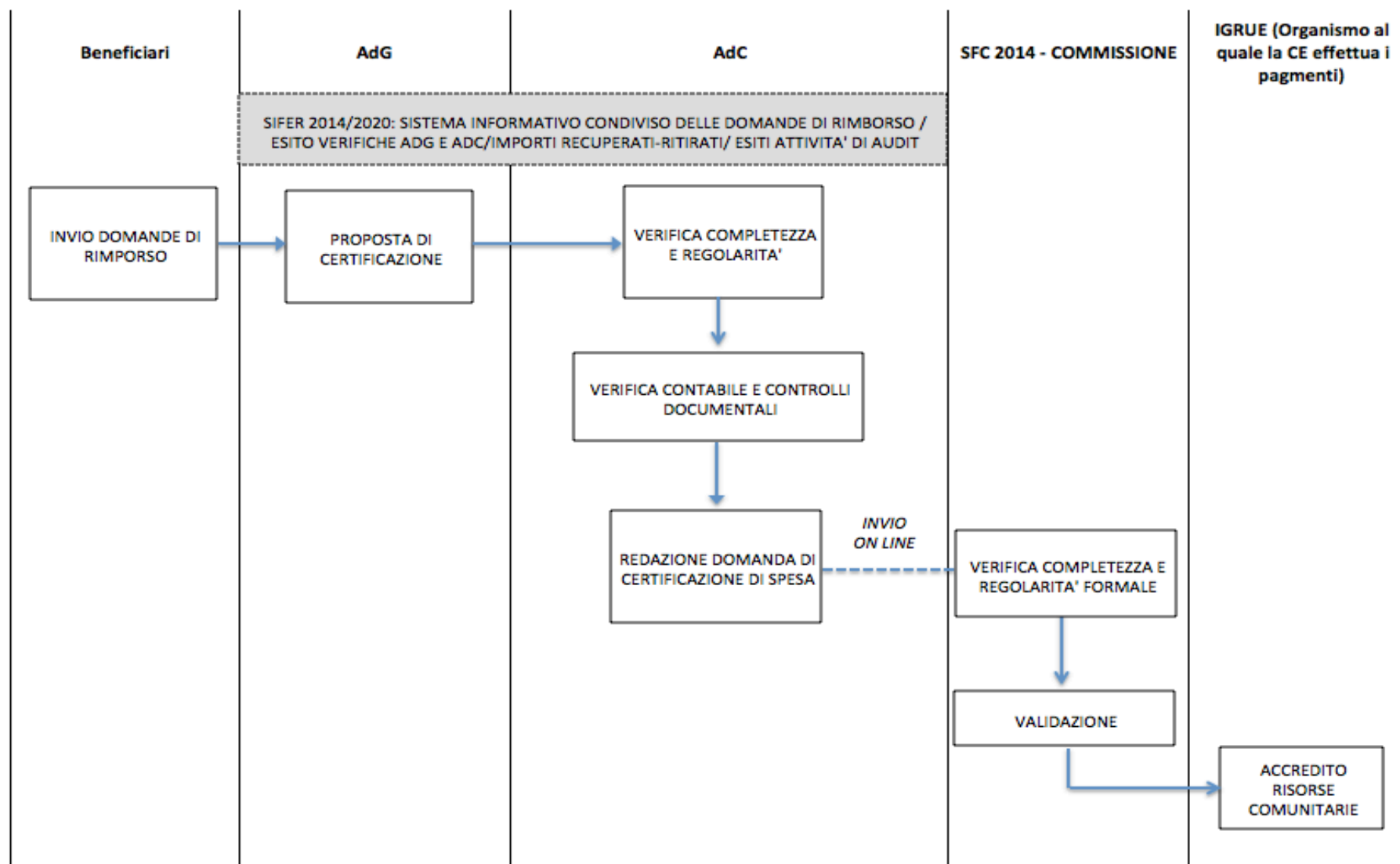
L'Autorità di Certificazione, all'interno di una specifica sezione del sistema informativo, provvederà a tracciare le verifiche effettuate, le spese certificate e quelle ritenute non certificabili, indicandone le motivazioni. Le spese non certificabili verranno mantenute in una apposita sezione del medesimo sistema e saranno rese accessibili a tutte le Autorità. Nelle fasi di certificazione successiva, qualora venga presentata una spesa afferente all'operazione precedentemente non certificata, l'Autorità di Certificazione inserisce tale spesa fra quelle da verificare.

Per consentire all'AdC di presentare le domande di pagamento intermedio nei tempi stabiliti dai regolamenti e per evitare il rischio di disimpegno automatico, come

concordato tra le Autorità, l'AdG trasmette la proposta di certificazione di norma due volte all'anno, indicativamente entro il 31 luglio (su dati salvati dall'AdG il 30 giugno) e il 15 febbraio (su dati salvati dall'AdG il 31 dicembre).

In ogni caso, l'AdC garantisce la predisposizione e l'invio della domanda di pagamento alla CE di norma entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della proposta di certificazione da parte dell'Adg; tale termine sarà "sospeso" nel caso in cui l'AdC necessiti di chiarimenti o rilevi discrepanze sui dati che renda necessario una ulteriore verifica dell'AdG, come sopra descritto, fino a quando non siano stati forniti i chiarimenti richiesti.

Il diagramma della procedura standard di redazione, certificazione e presentazione di una domanda di pagamento è di seguito riportato.



Con riferimento alla trasmissione dei dati finanziari e delle previsioni di spesa di cui all'articolo 112 del RDC, l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Gestione hanno concordato che la responsabilità relativa all'inserimento e all'invio dei dati tramite SFC2014 alle scadenze del 31 gennaio, 31 luglio e 31 ottobre sarà in capo all'Autorità di Gestione. Tali informazioni saranno visibili anche dall'AdC all'interno sia del sistema informativo dell'AdG, sia del sistema SFC2014.

3.2.2.2. Descrizione del sistema contabile utilizzato come base per la certificazione alla Commissione delle spese e dei conti (articolo 126, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdC elabora le domande di pagamento e i conti attraverso una specifica sezione dedicata all'interno del sistema informativo sviluppato dall'AdG. Attraverso tale modulo predisposto ad hoc, l'AdC svolge le verifiche sulle proposte di certificazione trasmesse dall'AdG ed elabora le domande di pagamento e i conti sulla base dei modelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1011/2014. L'AdC ha accesso, in modalità di lettura, ai dati presenti nel sistema informativo e in particolare:

- le domande di rimborso oggetto di certificazione, sulle quali sono già stati effettuati al 100% i controlli di conformità amministrativa attestati mediante la compilazione di CL di controllo;
- le domande di rimborso oggetto di certificazione sui quali siano già stati effettuati i controlli in loco a valere su un campione;
- i pagamenti effettuati dalla PA nei casi in cui risulti beneficiaria (operazioni in appalto, assegni individuali ed incentivi) sui quali siano stati eseguiti i controlli nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all'art. 125 paragrafo 7 del RDC;
- gli anticipi versati nel quadro degli aiuti di stato (art. 131, paragrafo 5 del RDC) e inseriti nelle domande di pagamento (Appendice 2 all'Allegato VI Reg. CE 1011/2014);
- gli esiti delle verifiche dell'AdG per consentire la predisposizione della documentazione di chiusura dell'anno contabile;
- gli esiti da verifiche effettuate dalla Autorità di Audit;
- le irregolarità;
- le schede OLAF per la comunicazione alla Commissione attraverso la competente amministrazione centrale dello Stato.

Il sistema informativo consente la perfetta identificazione delle singole operazioni e delle movimentazioni finanziarie ad essa associate, nonché degli estremi degli atti previsti dalla procedura di attuazione e liquidazione delle operazioni (atti di approvazione, impegno, liquidazione, mandati di pagamento). Inoltre sono presenti a sistema non solo i dati contabili aggregati per asse prioritario ma anche i dati contabili disaggregati per operazione. Il sistema consente altresì di ripartire i pagamenti effettuati dai beneficiari secondo l'anno interessato.

Attraverso i controlli di cui al punto 3.2.2.1, l'AdC è in grado di verificare ogni singola operazione e di accertarsi della correttezza dei dati amministrativo-contabili. All'interno del sistema informativo, nella sezione dedicata, l'AdC potrà quindi gestire il processo di certificazione e di intervenire nel sistema nei casi in cui si ritenga, a seguito di controlli, di sospendere o non certificare parte delle spese. Gli esiti dei controlli svolti dall'AdC saranno inseriti nel sistema informativo.

Agrea, in qualità di AdC, ha anche accesso al sistema contabile informatizzato della Regione gestito dal Servizio Gestione della spesa regionale della DG Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni; questo consente all'AdC di ricostruire quindi tutto il percorso della spesa (attraverso l'utilizzo ad esempio del codice unico di progetto, dell'impegno di spesa, dell'atto di liquidazione, del mandato, ecc..), dalla presentazione della domanda di rimborso da parte dei beneficiari al pagamento da parte della Regione Emilia-Romagna. Nello specifico, tramite l'accesso al sistema contabile, l'AdC può consultare i dati sia relativi ai capitoli di entrata che ai capitoli di spesa. Con riferimento ai capitoli di spesa, le informazioni rilevanti per l'attività di competenza dell'AdC presenti a sistema sono le seguenti:

- previsioni di competenza e di cassa;
- impegni, con indicazione degli estremi di ogni relativa liquidazione emessa con riferimento ad essi;
- liquidazioni, con indicazione degli estremi di ogni relativo mandato di pagamento;
- mandati di pagamento, con indicazione del relativo beneficiario, della causale e delle relative date di emissione e di quietanza;
- eventuali variazioni intervenute sul capitolo, con relativa indicazione degli estremi dell'atto amministrativo.

Le proposte di atti dell'AdG che creano una obbligazione contabile a favore di terzi sono trasmesse al Servizio Gestione della spesa regionale, ai fini del controllo contabile prima della loro adozione formale. A seguito dell'approvazione dell'atto di impegno, acquisite le domande di rimborso e sulla base di atti formali del Servizio Gestione e controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro dell'AdG, il Servizio Gestione della spesa regionale attiva la procedura di liquidazione che porterà all'effettivo pagamento del beneficiario finale. La richiesta di emissione del titolo di pagamento viene effettuata dal Servizio Gestione e controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro nelle procedure sulla base dell'atto di liquidazione e inoltrata al Servizio Gestione della spesa regionale con la documentazione che giustifica la spesa sostenuta. I controlli riferiti a questa fase permettono una perfetta tracciabilità della spesa sulla base della verifica della sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione (atto di impegno, eventuali contratti, ecc.), della corretta applicazione della normativa, della completezza della documentazione richiesta e della corretta individuazione del destinatario.

La procedura contabile si chiude con l'emissione del titolo di pagamento (mandato di pagamento informatico). A completamento del percorso, l'AdG provvede alla registrazione dei mandati di pagamento nel sistema informativo. È in corso di definizione una procedura informatizzata che consentirà il collegamento elettronico tra il sistema informativo e il sistema contabile regionale, in modo garantire la totale corrispondenza delle informazioni in essi contenute.

3.2.2.3. Descrizione delle procedure in essere per la redazione dei conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Consiglio (articolo 126, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013). Modalità per certificare la completezza, esattezza e veridicità dei conti e per certificare che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile (articolo 126, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013) tenendo conto dei risultati di ogni verifica e audit.

L'AdC ha il compito di preparare i conti relativi alle spese dichiarate alla Commissione durante l'anno contabile in conformità con gli articoli 126, lettera b) e 137 del RDC, con l'articolo 63, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 6 del Regolamento finanziario e sulla base delle indicazioni fornite dalla CE nella "Guida orientativa per gli Stati Membri sulla preparazione, esame e accettazione dei conti" (EGESIF 15_0018-02 del 09.02.2016 modificata con EGESIF 15_0018-04 del 03.12.2018)¹⁵.

Il modello utilizzato per la presentazione dei conti è contenuto all'interno dell'Allegato VII del Regolamento n. 1011/2014 e consta di 8 Appendici, ciascuna delle quali corrispondente alle categorie di importi dettagliate all'articolo 137, paragrafo 2¹⁶.

In base al sopracitato articolo, al paragrafo 1, i conti devono coprire l'anno contabile e riguardare per ciascun asse prioritario:

- a) l'importo totale di spese ammissibili registrato nel sistema contabile, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla CE a norma degli articoli 131 e 135, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1 (Appendice 1);
- b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile (Appendice 2);
- c) gli importi da recuperare alla chiusura del periodo contabile (Appendice 3);
- d) i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 del RDC durante il periodo contabile (Appendice 4);
- e) gli importi irrecuperabili alla chiusura del periodo contabile (Appendice 5);
- f) gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 41 del RDC). (dati cumulativi dall'inizio del programma) (Appendice 6);
- g) gli anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato a norma dell'articolo 131, paragrafo 5, del RDC (dati cumulativi dall'inizio del programma) (Appendice 7);
- h) la riconciliazione delle spese per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze (Appendice 8).

In linea con il principio della separazione delle funzioni, il quadro giuridico comunitario ha assegnato la responsabilità della preparazione della documentazione relativa ai conti e al funzionamento del sistema ad Autorità differenti. Come sancito dal Regolamento finanziario all'articolo 63, il cosiddetto "pacchetto conti" si compone, in relazione al precedente periodo contabile, dei seguenti documenti:

- i conti, relativi alle spese che sono state sostenute per l'esecuzione delle attività e che sono state presentate alla CE a fini di rimborso, sotto la responsabilità dall'AdC;
- la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi, di competenza dall'AdG;
- il parere di audit e la relazione di controllo, preparati dall'AdA.

Al fine di garantire l'uniformità e la coerenza tra i documenti da presentare alla CE entro il 15 febbraio n+1, termine regolamentare entro cui trasmettere la documentazione sopracitata, sono state definite delle tempistiche di massima tra le Autorità, che di seguito riportiamo.

¹⁵ Come indicato nel paragrafo 3.1.2, lettera b) l'articolo 59, paragrafo 5 del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Consiglio, è stato sostituito dall'articolo 63, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 6 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, denominato "Regolamento finanziario".

¹⁶ Per semplificare, nella sezione relativa all'AdC, il termine "Appendice" si riferisce alle Appendici dell'Allegato VII del Regolamento 1011/2014.

Rispetto alle altre Autorità, l'AdC ha la responsabilità di garantire che soltanto le spese legali e regolari siano certificate nei conti presentati alla Commissione. Pertanto, si deve accertare che tutte le spese irregolari individuate e incluse nelle domande di pagamento intermedio dell'anno contabile di riferimento, siano escluse dai conti.

A tal fine, l'AdG rende disponibili entro il 15 novembre le informazioni utili per la predisposizione della bozza dei conti, evidenziando tutte le modifiche rilevate ed operate successivamente alla data di presentazione della domanda finale di pagamento intermedio.

Tali variazioni /scostamenti possono derivare:

- dagli esiti di eventuali verifiche effettuate dall'AdG, successivi alla presentazione della domanda di pagamento intermedio finale;
- da segnalazioni relative ad irregolarità riscontrate dall'AdG e da altri organismi di controllo;
- da rettifiche negative a seguito di errori materiali.

Tutte le casistiche si riferiscono a spese già incluse nella domanda di pagamento intermedia finale nel periodo contabile di riferimento.

All'interno del sistema informativo, l'AdG indica, per ciascuna operazione/spesa irregolare, la motivazione dello scostamento rispetto alla domanda di pagamento finale, allegando la relativa documentazione (ad esempio check list, verbali, ecc.).

L'Autorità di Certificazione, valuta la completezza e regolarità della documentazione trasmessa dall'AdG relativa al periodo contabile, attraverso la verifica della corrispondenza dei dati presenti nel sistema informativo.

Si prevede dunque che tutti i dati necessari per la presentazione dei conti siano tracciati a sistema, e sempre attraverso il sistema sia possibile avere un riepilogo, per ciascun anno contabile, delle informazioni necessarie per compilare le diverse Appendici previste dal modello dei conti.

Come indicato dall'AdG al punto 2.2.3.9, la corretta alimentazione del sistema informativo dell'AdG, nello specifico la registrazione degli esiti dei controlli di gestione effettuati, è funzionale alla predisposizione dei conti ed in particolare permette:

- la riconciliazione tra l'importo totale della spesa ammissibile dichiarato e la spesa inclusa nella domanda di pagamento finale presentata alla Commissione per l'anno contabile di riferimento;
- la corretta registrazione di importi ritirati e recuperati durante l'anno contabile, importi da recuperare alla fine dell'anno contabile, i recuperi effettuati, importi non recuperabili presentati nei conti;
- la riconciliazione delle eventuali differenze con esplicitate anche le motivazioni tra spesa dichiarata nel Modello dei Conti e spesa inclusa nelle domande di pagamento intermedio presentate alla CE utili alla riconciliazione di cui alla Appendice VIII del Modello dei Conti "Riconciliazione delle spese" art. 137, paragrafo 1, lettera d) del RDC. Vengono indicati anche i casi di somme ritirate o somme sulle quali sono in corso verifiche ai sensi dell'art. 137, paragrafo 2 del RDC;
- gli esiti di follow up relativi a recuperi pendenti ed importi non recuperabili.

Le spese irregolari risultanti dalle attività di controllo compiute dall'AdG, dall'AdA e dagli altri organismi di controllo, completate dopo la trasmissione della domanda finale di pagamento intermedio e quindi incluse in una domanda di pagamento intermedio per l'anno contabile di riferimento, vengono detratte dai conti (Appendice 1) e la corrispondente rettifica finanziaria viene riportata nell'Appendice 8, come previsto dalla "Guida orientativa per gli Stati Membri sugli importi ritirati, recuperati, da recuperare e non recuperabili" (EGESIF 15_0017-02 del 25.01.2016 modificata con EGESIF 15_0017-04 del 03.12.2018).

Qualora l'AdC riscontri la mancata rilevazione e gestione da parte dell'AdG di irregolarità, provvede direttamente a detrarre dai conti le spese in oggetto e a comunicare all'AdG l'ammontare delle spese escluse con indicazione delle relative motivazioni.

Ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 2 del RDC, parte o tutte le spese ritenute in seguito legittime e regolari potranno essere incluse dall'AdC in una domanda di pagamento intermedio relativa ai successivi anni contabili.

In sintesi, in linea con quanto previsto dalla "Guida orientativa per gli Stati Membri sugli importi ritirati, recuperati, da recuperare e non recuperabili", le rettifiche finanziarie degli importi irregolari rilevati sono riportate nei conti come segue:

1. Le irregolarità che si riferiscono alla spesa certificata in un dato anno contabile e rilevate prima della presentazione della domanda di pagamento intermedio finale vengono trattate come importi ritirati o recuperati (recuperati solo nel caso di irregolarità riferita a spesa certificata in anni contabili precedenti rispetto alla quale l'AdG abbia atteso la conclusione del procedimento di recupero della somma prima di decertificare l'importo irregolare), concorrono alla riduzione delle spese dichiarate nella domanda di pagamento intermedio finale e vengono riportate nell'Appendice 2;
2. Le irregolarità che si riferiscono alla spesa certificata in un dato anno contabile rilevate dopo la presentazione della domanda di pagamento intermedio finale, ma prima della presentazione dei conti concorrono a ridurre le spese presentate nell'Appendice 1 e vengono spiegate in Appendice 8. A tale riguardo non è richiesta alcuna ulteriore azione né nell'Appendice 2 né nelle domande di pagamento intermedio del successivo anno contabile;
3. Le irregolarità rilevate dopo la presentazione dei conti possono essere trattate come importi ritirati o recuperati (recuperati solo nel caso in cui le irregolarità facciano riferimento a spesa certificata in anni contabili precedenti), vengono detratta da una domanda di pagamento intermedio dell'anno contabile in cui viene rilevata l'irregolarità e vengono riportate nell'Appendice 2 dell'anno contabile in cui gli importi sono stati detratti.

Le segnalazioni di irregolarità o sospetti di frode verranno comunicate dall'AdC alla funzione di coordinamento delle irregolarità comunitarie dell'AdG che, come indicato al punto 2.4.2, ha il compito di trasmettere le segnalazioni di irregolarità alla Commissione attraverso l'accesso al sistema AFIS-IMS costituito appositamente dalla CE e collegato con i vari soggetti coinvolti nelle attività di controllo delle frodi a livello nazionale (Nucleo Antifrode – Colaf/AFCOS; Corte dei Conti) e comunitario.

Al termine delle verifiche suddette, la bozza dei conti viene inviata, indicativamente entro metà novembre, all'Autorità di Audit, la quale provvederà alle verifiche di propria competenza.

Contestualmente, a conclusione della procedura di contraddittorio con l'AdG, l'AdA comunica all'AdG e all'AdC gli esiti degli audit delle operazioni.

L'AdC, tenendo conto sia dei risultati dell'attività di audit sia di eventuali raccomandazioni mosse dall'AdA in relazione alla prima stesura dei conti, provvede alla redazione della versione definitiva dei conti. Entro di norma metà dicembre i conti vengono trasmessi all'AdA.

Nel "Manuale delle procedure" dell'AdC è data evidenza delle specifiche procedure che il personale dovrà seguire per la chiusura dei conti.

3.2.2.4. Descrizione, se del caso, delle procedure dell'autorità di certificazione relative alla portata, alle norme e alle procedure che attengono alle efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE definite dagli Stati membri nel quadro dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nel caso di presentazione all'Autorità di Certificazione di eventuali reclami concernenti i fondi SIE, l'Autorità svolgerà tutte le necessarie azioni nel rispetto delle procedure disciplinate a livello nazionale con la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalle successive modifiche e integrazioni.

Con riferimento all'articolo 74, paragrafo 3 del RDC, nel caso di presentazione di eventuali reclami concernenti i fondi SIE, l'Autorità di Certificazione provvede alla acquisizione, nel proprio protocollo informatico, delle comunicazioni inoltrate alla casella PEC agrea@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Dopo il ricevimento di reclami da parte di soggetti esterni o direttamente dalla CE, l'Autorità di certificazione ne dà seguito coinvolgendo tutte le strutture regionali interessate (all'interno dell'AdC ma anche dell'AdG e dell'AdA se pertinente), nonché altri soggetti direttamente interessati per competenza o ruolo.

Al termine della verifica viene fornita una risposta al soggetto interessato nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa in materia di accesso alla documentazione amministrativa, dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità di trattamento, a tutela del cittadino, dell'Amministrazione pubblica e della corretta erogazione delle risorse finanziarie pubbliche.

Nel caso di reclami inoltrati direttamente dalla Commissione, quest'ultima viene debitamente informata sugli esiti.

L'attività relativa ai reclami, oltre a fornire una risposta all'utente, è finalizzata al monitoraggio stesso della qualità dei servizi erogati ai soggetti beneficiari, del gradimento di chi ne fruisce, nonché alla promozione di una maggiore responsabilizzazione interna all'Amministrazione stessa e dei soggetti attuatori.

3.3. Recupero

3.3.1. Descrizione del sistema volto a garantire la rapidità del recupero dell'assistenza finanziaria pubblica, compresa quella dell'Unione.

Nel rispetto dell'articolo 122, comma 2 del RDC, la Regione previene, individua, corregge le irregolarità e recupera gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora.

Qualora un importo indebitamente versato a un beneficiario non possa essere recuperato per colpa o negligenza dell'Amministrazione, tale importo verrà rimborsato alla Commissione europea, fermo restando la possibilità di non recuperare un importo inferiore ai 250 euro di contributo comunitario, laddove applicato dall'AdG.

L'AdG, infatti, può avvalersi della possibilità prevista all'art. 122 del RDC par. 2, che stabilisce che "Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario per un'operazione non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato presso il beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi a un'operazione in un esercizio contabile".

In tal caso gli importi interessati saranno indicati nell'Appendice 1 dei conti, ma non riportati nell'appendice 5 (importi irrecuperabili).

L'AdG si è dotata all'interno del sistema informativo di una sezione specifica dedicata alle "Irregolarità", in cui viene tracciato l'iter di segnalazione, accertamento e trattamento delle irregolarità, a cui possono accedere anche l'AdC e l'AdA.

L'alimentazione dei dati relativi alla gestione delle irregolarità è di competenza della struttura del Servizio Gestione e controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

L'obbligo di recupero a favore della Commissione si configura unicamente in caso di recuperi dal beneficiario derivanti da irregolarità ed afferenti importi già certificati alla Commissione ed inclusi nelle domande di pagamento presentate alla CE.

In presenza di spese irregolari, la procedura adottata è differente a seconda che le stesse abbiano formato o meno oggetto di certificazione alla Commissione.

Analogamente alle procedure adottate nel periodo di programmazione 2007/2013, nel caso in cui la spesa oggetto di irregolarità sia stata inclusa in una domanda di pagamento presentata alla CE, l'AdG dà avvio alle procedure di recupero nei confronti del beneficiario delle somme irregolari inserendole nel sistema informativo.

Una volta avvenuto il recupero con restituzione delle somme irregolari, l'importo recuperato dal beneficiario viene restituito alla Commissione deducendolo dalla domanda di pagamento successiva, maggiorato, se del caso, degli interessi di mora maturati. L'importo confluirà nell'apposita sezione dei conti annuali presentati alla CE dall'AdC. Qualora invece le spese irregolari non siano state incluse in domande di pagamento, le operazioni connesse con la restituzione dell'importo vengono gestite esclusivamente a livello di AdG e non impattano sulle procedure di ritiro o recupero.

In tutti i casi l'AdG traccia le procedure di recupero all'interno del sistema informativo.

Qualora non sia possibile recuperare un importo indebitamente erogato, la P.O. irregolarità comunitarie POR FSE e FESR inserisce nel sistema Informativo gli importi in questione nella sezione "importi non recuperabili", indicando tutte le misure intraprese

al fine di ottenere la restituzione da parte del beneficiario. Tale sezione alimenta l'Appendice 5 del Modello dei conti (Allegato VII al Regolamento (UE) n. 1011/2014).

3.3.2. Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo mediante la conservazione in formato elettronico dei dati contabili, ivi compresi quelli relativi agli importi recuperati, agli importi da recuperare, agli importi ritirati da una domanda di pagamento, agli importi irrecuperabili e agli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; tutto ciò per ciascuna operazione, compresi i recuperi derivanti dall'applicazione dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni.

Nell'ambito delle procedure di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali, al fine di assicurare maggiore efficacia e trasparenza al processo di utilizzo delle risorse finanziarie, l'articolo 72 del RDC prevede, l'adozione, all'interno del Sistema di Gestione e Controllo dei Programmi Operativi, di un'adeguata pista di controllo, intesa come uno strumento atto a fornire una chiara descrizione dei flussi finanziari, della documentazione di supporto e dei relativi controlli.

In particolare, la pista di controllo dell'AdC garantisce la conservazione in formato elettronico dei seguenti dati contabili:

- gli importi recuperati;
- gli importi da recuperare;
- gli importi ritirati da una domanda di pagamento;
- gli importi irrecuperabili;
- gli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo;
- i recuperi derivanti dall'applicazione dell'articolo 71 del RDC sulla stabilità delle operazioni.

L'AdC, per garantire l'adeguatezza della propria pista di controllo, predispone apposite procedure che saranno dettagliatamente descritte all'interno del proprio Manuale. Il Manuale conterrà inoltre le procedure che consentono di accedere ai dati contabili necessari alla preparazione delle domande di pagamento e dei conti, nel rispetto della normativa comunitaria relativa alla registrazione e conservazione dei dati contabili in formato elettronico.

La pista di controllo, quale parte integrante del "Manuale delle procedure", viene adottata dall'AdC e condivisa con il personale della struttura e delle altre Autorità di programma secondo le modalità previste al punto 3.2.2.

3.3.3. Modalità per detrarre gli importi recuperati o gli importi che devono essere ritirati dalle spese da dichiarare.

Ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 2) del RDC, gli Stati Membri prevencono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi, inoltre, informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000,00 euro di contributo dei fondi.

In caso di irregolarità relative ad importi superiori ai 10.000,00 euro a carico del bilancio generale della Unione Europea, viene compilata anche l'apposita sezione con i riferimenti alla scheda OLAF emessa. La segnalazione alla Commissione Europea delle irregolarità

che superano i 10.000 euro di contributo comunitario, ed il loro aggiornamento, avviene a cura dell'Autorità di Gestione per il tramite dell'applicativo Irregularity Management System (IMS).

Nell'ambito dei conti di cui all'articolo 63, del Regolamento finanziario, l'Autorità di Certificazione presenta alla Commissione il riepilogo degli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 e gli importi non recuperabili.

L'AdG, in presenza di spesa irregolare può intervenire attraverso le seguenti modalità, alternative tra loro:

- il "ritiro", ovvero può ritirare le spese irregolari dal programma quando le stesse vengono rilevate, deducendole dalla successiva domanda di pagamento, liberando così i finanziamenti UE per l'impegno in altre operazioni, indipendentemente dagli esiti della procedura di recupero;
- il "recupero", vale a dire può lasciare la spesa nel programma, in attesa dell'esito della procedura di recupero, deducendo l'importo recuperato dalla successiva domanda di pagamento intermedio solo a recupero avvenuto. Al momento della presentazione dei conti, dovrà essere applicato un trattamento diverso riguardo alle spese relative all'anno contabile in corso e alle spese già certificate nei precedenti anni contabili. A tale riguardo, va anche osservato che (come indicato nel considerando 3 del regolamento (UE) n. 2016/568) le detrazioni effettuate prima della presentazione di conti certificati non possono essere considerate come recuperi se si riferiscono alle spese incluse nella domanda finale di pagamento intermedio di un determinato esercizio contabile per il quale sono preparati i conti. Tali importi devono essere riportati nei conti come ritiri nell'appendice 2 (se la detrazione è stata riflessa nella richiesta di pagamento finale) o riportati nell'appendice 8 (se detratti direttamente dai conti).

Il recupero dal beneficiario può essere ottenuto mediante (è possibile associare le due possibilità):

- rimborso alle autorità responsabili del programma dell'importo indebitamente ricevuto da parte del beneficiario e/o
- compensazione, con la quale l'importo da recuperare è detratto da un pagamento successivo dovuto al beneficiario.

L'AdC si avvale dei dati relativi agli "importi recuperabili e ritirati" inseriti dall'AdG all'interno del sistema informativo, che, come già indicato al paragrafo 3.2.2.2, permette sempre l'indicazione puntuale dell'importo totale della spesa per asse/priorità, per beneficiario e annualità. A sistema, a livello di singola operazione, vengono registrati i seguenti dati:

- l'Autorità che ha emesso l'ordine di recupero;
- il codice progetto;
- i dati identificativi del beneficiario,
- la data del provvedimento di recupero;
- l'importo totale oggetto del recupero con la determinazione della quota nazionale e della quota di cofinanziamento comunitaria;
- l'importo degli interessi legali;
- la scadenza fissata nel provvedimento di recupero;

- l'importo degli interessi di mora;
- l'importo soppresso con la determinazione della quota nazionale e della quota di cofinanziamento comunitaria;
- il riferimento all'atto di soppressione e la motivazione per cui l'importo è stato revocato;
- la tipologia di irregolarità (sotto soglia, oggetto di comunicazione OLAF, ecc.).

L'AdC verifica la completezza delle informazioni relative ai recuperi effettuati, agli importi ritirati e agli importi in attesa di recupero, attraverso l'accesso al sistema informativo, e nel caso in cui rilevi la mancanza di dati, ne dà comunicazione all'AdG.

Come indicato al punto 3.2.2.3 che descrive in termini più ampi le procedure per la redazione dei conti, in linea con quanto previsto dalla "Guida orientativa per gli Stati Membri sugli importi ritirati, recuperati, da recuperare e non recuperabili" (EGESIF 15_0017-02 del 25.01.2016 modificata con EGESIF 15_0017-04 del 03.12.2018), le rettifiche finanziarie degli importi irregolari rilevati sono riportate nei conti come segue:

1. Le irregolarità che si riferiscono alla spesa certificata in un dato anno contabile e rilevate prima della presentazione della domanda di pagamento intermedio finale vengono trattate come importi ritirati o recuperati (recuperati solo nel caso di irregolarità riferita a spesa certificata in anni contabili precedenti rispetto alla quale l'AdG abbia atteso la conclusione del procedimento di recupero della somma prima di decertificare l'importo irregolare), concorrono alla riduzione delle spese dichiarate nella domanda di pagamento intermedio finale e vengono riportate nell'Appendice 2;
2. Le irregolarità che si riferiscono alla spesa certificata in un dato anno contabile rilevate dopo la presentazione della domanda di pagamento intermedio finale, ma prima della presentazione dei conti concorrono a ridurre le spese presentate nell'Appendice 1 e vengono spiegate in Appendice 8. A tale riguardo non è richiesta alcuna ulteriore azione né nell'Appendice 2 né nelle domande di pagamento intermedio del successivo anno contabile;
3. Le irregolarità rilevate dopo la presentazione dei conti possono essere trattate come importi ritirati o recuperati (recuperati solo nel caso in cui le irregolarità facciano riferimento a spesa certificata in anni contabili precedenti), vengono detratta da una domanda di pagamento intermedio dell'anno contabile in cui viene rilevata l'irregolarità e vengono riportate nell'Appendice 2 dell'anno contabile in cui gli importi sono stati detratti.

4. SISTEMA INFORMATICO

4.1. Descrizione, anche mediante un diagramma, del sistema informatico (sistema di rete centrale o comune o sistema decentrato con collegamenti tra i sistemi) che serve:

Il sistema informatico a supporto del POR FSE 2014-2020 dell'Emilia-Romagna (SIFER) ha una struttura modulare ed è costituito da sezioni già realizzate e in uso nel precedente periodo di programmazione¹⁷ ed aggiornate alle nuove esigenze e modalità organizzative, nonché da nuove sezioni/procedure realizzate al fine di adempiere ai dettati regolamentari della programmazione 2014-2020.

Il SIFER è centralizzato presso l'amministrazione regionale e fruibile, per le funzionalità pertinenti, anche dalle amministrazioni provinciali, in qualità di Organismi Intermedi Delegati (OID) che hanno accesso alle banche dati, per le informazioni di loro competenza riferite alle attività e alle operazioni affidate dalla Autorità di Gestione e consente l'accesso a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione e nel controllo degli interventi, tiene traccia dei flussi finanziari e degli esiti dei controlli e, al tempo stesso, è conforme agli standard internazionalmente riconosciuti per garantire un adeguato livello di sicurezza..

L'Autorità di Audit e l'Autorità di Certificazione hanno accesso, in sola visualizzazione, a tutte le informazioni presenti nel Sistema Informativo, per le attività di competenza ed hanno ciascuna a disposizione un'apposita sezione.

Il sistema tiene conto inoltre del sistema di monitoraggio unitario stabilito a livello nazionale per tutti i PO cofinanziati dai Fondi comunitari, secondo i requisiti funzionali definiti nell'ambito del tavolo di coordinamento tra le Amministrazioni titolari dei programmi, le amministrazioni centrali capofila per fondo ed il MEF-RGS-IGRUE.

Tale sistema integra le componenti di programmazione, attuazione, gestione contabile e rendicontazione, controllo e, tramite il protocollo di colloquio, consente l'alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio unitario.

Il sistema informativo raccoglie tutte le informazioni fisiche e finanziarie, previste dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale, utili all'elaborazione delle relazioni annuali di attuazione (RAA) e alle funzioni di sorveglianza, monitoraggio e certificazione.

Le informazioni sono raccolte, registrate e conservate in forma elettronica per ogni operazione e riguardano:

- l'avanzamento procedurale, i dati sui partecipanti, suddivisi per genere;
- l'avanzamento finanziario, procedure di attivazione, impegni, pagamenti, spese certificate, per quanto concerne il monitoraggio e gestione finanziaria;
- la chiusura annuale dei conti;
- i controlli sulle verifiche effettuate (primo livello);
- gli audit.

¹⁷ Il sistema informativo a supporto della programmazione comunitaria FSE 2007-2013 è stato verificato dall'IGRUE senza rilievi in occasione della visita di audit tenutasi nel maggio 2008.

Il SIFER è sviluppato in aderenza alle politiche della Regione Emilia-Romagna per la governance dei sistemi informativi regionali¹⁸.

In particolare, le Linee Guida regionali perseguono l'obiettivo di assicurare:

- l'integrità, la confidenzialità e la disponibilità dei sistemi, dei dati e delle risorse;
- il rispetto della normativa vigente in tema di autenticazione, privacy, sicurezza e accessibilità¹⁹.

Il SIFER è strutturato in due aree, Pubblica Amministrazione (PA) e Soggetti Attuatori (SA), contenenti le applicazioni a supporto delle attività rispettivamente dell'Amministrazione regionale e degli OID, da un lato, e dei Soggetti Attuatori, dall'altro. Si accede alle aree riservate attraverso un portale web; tali aree comunicano tramite un "Gestore comunicazioni web" (GECO) che consente:

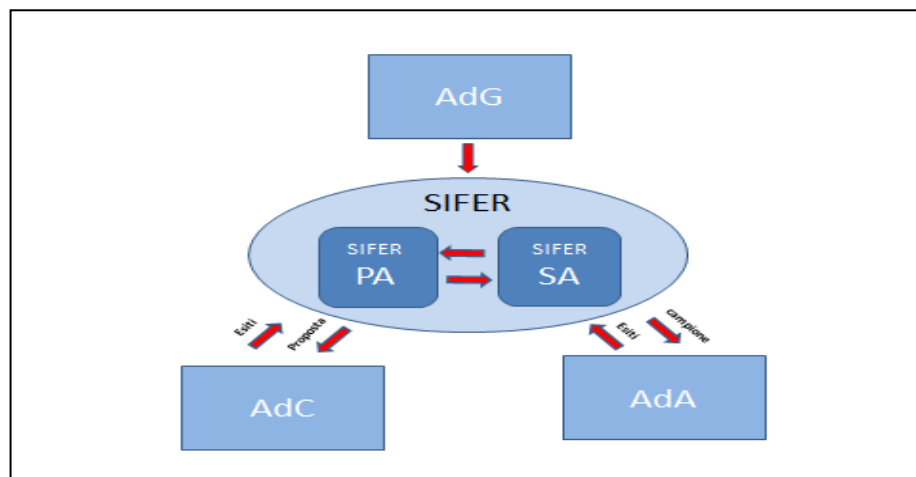
- all'Amministrazione Regionale e agli OID di visualizzare, valutare e validare²⁰ le comunicazioni provenienti dai soggetti attuatori;
- ai soggetti attuatori di ricevere notifica degli esiti delle comunicazioni inviate alle Amministrazioni.

GECO on line consente di storicizzare le comunicazioni scambiate tra la Pubblica Amministrazione ed i soggetti attuatori, generate a partire dagli applicativi descritti ai punti B) e C).

Nello specifico, il sistema informatico è costituito da due parti integrate tra loro:

1. Un sistema di raccolta dati via web destinato ai soggetti attuatori (SIFER SA);
2. Un sistema gestionale e di monitoraggio per la Pubblica Amministrazione (Regione e OID).

L'architettura in sintesi è la seguente:



¹⁸ "LINEE GUIDA PER LA GOVERNANCE DEL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE", approvate con D.D. n. 451 del 23/01/2008.

¹⁹ Per la descrizione delle modalità di accesso, gestione dei privilegi autorizzativi e policy di backup si rinvia ai paragrafi successivi.

²⁰ Al fine di agevolare le attività di verifica per la prevalidazione dei dati il sistema consente di esportare le informazioni presenti nelle comunicazioni Geco. In tale modo sarà possibile, applicando filtri e/o ordinamenti, individuare più facilmente eventuali record non conformi alle caratteristiche dell'operazione in esame. In ogni caso, al termine della verifica, in funzione dei risultati ottenuti, sarà necessario procedere a validare o respingere la comunicazione attraverso gli strumenti presenti nel sistema informativo.

A. Sito tematico SIFER

Il sito tematico ad accesso pubblico, disponibile all'indirizzo <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/sifer/sistema-informativo> è dedicato agli operatori dei soggetti attuatori e ai funzionari della Pubblica Amministrazione; offre l'accesso alle rispettive aree riservate contenenti ciascuna le applicazioni descritte ai punti B e C.

Dal punto di vista tecnologico il sito tematico risiede su server del CED regionale ed è integrato nel sistema di Content Management System (CMS) PLONE.

All'interno del sito tematico, nella pagina dedicata ai soggetti attuatori, è disponibile il form web di registrazione per i nuovi soggetti al link: <https://sifer.regione.emilia-romagna.it/regOrganismo/>.

Si tratta di un'applicazione finalizzata alla raccolta delle informazioni anagrafiche dell'ente/azienda che intende registrarsi presso la Regione Emilia-Romagna. Il form è integrato con Parix Web - banca dati certificante che contiene l'Anagrafe delle Aziende della CCIAA - per agevolare l'inserimento dei dati dei soggetti di nuova registrazione e qualificare le informazioni, nell'ottica della semplificazione. Al termine della registrazione:

- viene assegnato da SIFER un codice identificativo numerico (Cod. Org.) per il soggetto attuatore; - viene generato il file .pdf che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante ed inviato via PEC alla PA, entro 10 giorni, a conferma della registrazione dei dati;

- viene creato, sul dominio regionale Extrarereg, l'account associato al legale rappresentante. Tale account viene profilato su SIFER come "administrator". Le credenziali per l'accesso all'area riservata soggetti attuatori sono automaticamente inoltrate all'indirizzo di posta elettronica indicato sul sistema per il legale rappresentante. La generazione degli account avviene tramite l'utilizzo dei web service appositamente predisposti dalla Regione Emilia-Romagna.

B. Applicazioni SIFER SA

Si tratta di varie applicazioni che riguardano:

1. Programmazione
2. funzionalità trasversali
3. funzionalità per la gestione anagrafica del soggetto attuatore

B.1 Programmazione

B.1.1 Progettazione

Permette, per ogni scadenza di bando regionale la predisposizione e compilazione, da parte del SA, delle richieste di finanziamento/autorizzazione e delle operazioni da presentare, secondo la modulistica definita dalla PA. Vengono informatizzati tutti i livelli delle informazioni (operazione, progetto, modulo, aziende), relativamente a tutti gli elementi compresi anche quelli oggetto di controllo e/o monitoraggio fisico finanziario. Sono previsti i controlli di coerenza e completezza delle informazioni, i controlli applicativi e la storicizzazione delle informazioni relative alle operazioni inserite.

Le richieste di finanziamento delle operazioni progettate vengono inviate telematicamente alla PA, attraverso il gestore delle comunicazioni GECO, corredate di eventuali allegati se previsti.

La procedura, a seguito dell'invio telematico, rilascia un identificativo univoco (Rif_PA) per ogni operazione e prevede una funzionalità di notifica via posta elettronica al Legale Rappresentante del SA.

La procedura consente la predisposizione della richiesta di finanziamento in formato .pdf che, previo assolvimento del bollo (anche virtuale) e apposizione della firma digitale, può essere inviata alla PA attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC).

B.1.2 Attuazione

Permette ai soggetti attuatori di gestire le operazioni approvate ed i relativi progetti nelle fasi di avvio, gestione e conclusione delle attività e di inviare telematicamente alla PA le relative comunicazioni.

Tale invio telematico può avvenire, a seconda del tipo di comunicazione, attraverso GECO (sia con validazione automatica da sistema e storicizzazione dell'informazione, che con validazione da parte del funzionario della PA) oppure tramite inserimento di informazioni immediatamente visibili alla PA.

In particolare, a livello di operazione, il soggetto attuatore invia la comunicazione di avvio, che comprende la data di avvio dell'operazione con l'indicazione del primo progetto da avviare, la data (presunta) di termine, l'indicazione delle coordinate bancarie e l'indicazione se intende o meno avvalersi di una fideiussione bancaria.

A livello di progetto, si distinguono comunicazioni diverse a seconda della tipologia: corsuale o non corsuale.

Per i progetti corsuali, il soggetto attuatore invia tramite GECO, per ogni edizione, le schede anagrafiche dei partecipanti (all'avvio e al termine, queste comprensive delle ore di frequenza svolte) ed i dati generali dell'edizione. Il soggetto attuatore inserisce direttamente nell'apposita sezione di SIFER, per ogni edizione, il calendario preventivo. Per i progetti non corsuali, si distinguono comunicazioni diverse a seconda della tipologia di azione (accoglienza, presa in carico, orientamento; accompagnamento al lavoro; promozione tirocini formativi e di orientamento; indennità per la partecipazione al tirocinio, ecc.) che vengono inviate tramite GECO.

Per determinate tipologie di intervento, l'utenza è selezionata direttamente dai CPI, nel rispetto delle funzioni ad essi attribuiti.

B.1.3 Pagamenti

Permette, per ogni singola operazione:

- la predisposizione e l'invio di una domanda di pagamento, che può essere relativa all'anticipo, ad un rimborso o al saldo;

La richiesta di anticipo, che può essere predisposta solo se il soggetto attuatore ha presentato idonea garanzia fideiussoria, consiste nell'invio telematico di una nota di addebito firmata digitalmente.

La richiesta di rimborso è strutturata in due fasi distinte:

1. predisposizione del rimborso sulla base dell'avanzamento fisico dei progetti o sulla base delle spese sostenute; estrazione del campione dei giustificativi e relativo caricamento

2. caricamento ed invio della nota di addebito e dell'opportuna autodichiarazione firmate digitalmente

La domanda di saldo è strutturata in due fasi distinte:

1. predisposizione della proposta di rendiconto sulla base dell'avanzamento fisico dei progetti o sulla base delle spese sostenute;
2. caricamento ed invio della nota di saldo, solo a seguito della validazione del rendiconto da parte della PA e dell'approvazione del rendiconto con atto amministrativo e consiste nell'invio telematico di una nota di addebito firmata digitalmente.

La procedura consente al soggetto attuatore di verificare lo stato delle domande di pagamento o delle proposte di rendiconto inoltrate alla Pubblica Amministrazione.

B.2. Funzionalità trasversali

Sono disponibili moduli applicativi che afferiscono alle diverse programmazioni, tra cui:

B.2.1 Certificazione

Permette la compilazione del dossier delle evidenze, la composizione della commissione d'esame, la registrazione e gestione della documentazione dell'esame, l'inserimento e controllo dei dati utili per generare l'attestato, la produzione di Certificati e/o schede di Capacità o altri documenti afferenti al servizio SRFC.

B.2.2 Candidature EPV e RFC

Consente la predisposizione delle candidature ai ruoli di esperto dei processi valutativi (EPV) e di responsabile del sistema di formalizzazione e certificazione (RFC) in risposta a procedure di evidenza pubblica. La presentazione delle candidature avviene attraverso la compilazione di un form web ed è prevista la funzionalità di stampa del file .pdf generato, per un successivo invio alla PA.

B.2.3 Sistema Regionale IeFP

Consente di registrare le schede dei ragazzi che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione e formazione professionale, di comporre i gruppi classe e di inviarli via web alla PA per la validazione. La procedura prevede funzionalità di controllo, monitoraggio e reportistica.

B.2.4 Catalogo voucher

Consente la predisposizione della candidatura dell'offerta formativa regionale dei percorsi a qualifica e la relativa gestione dei voucher assegnati.

B.2.5 Tirocini

Consente la predisposizione e presentazione alla PA della candidatura in qualità di soggetto promotore di tirocini formativi e/o di soggetto certificatore delle competenze in esito a tirocini formativi.

B.3 Funzionalità per il soggetto attuatore

B.3.1 Amministrazione utenti

Consente all'amministratore di creare, gestire e autorizzare i propri utenti per l'accesso alle varie applicazioni secondo un meccanismo di privilegi. Tutti gli utenti creati con questa

modalità vengono automaticamente sincronizzati nel sistema centralizzato di autenticazione regionale (Active Directory) nel dominio Extrarar.

B.3.2 Scheda soggetto

Consente l'aggiornamento delle informazioni anagrafiche del soggetto attuatore negli archivi regionali, attraverso l'invio tramite GECO delle variazioni che vengono sottoposte a validazione da parte della PA. La procedura consente la storicizzazione delle comunicazioni ricevute e l'esito (validazione/rifiuto) è visibile al SA.

B.3.3 SIA

Nell'ambito del SIA (Sistema Informativo Accreditamento) è prevista una funzionalità per l'inserimento e la trasmissione telematica annuale dei dati di bilancio in formato XBRL.

C. Applicazioni SIFER PA

Si tratta di varie sezioni che riguardano:

1. programmazione (operazioni a costi standard, operazioni a costi reali e contributi individuali, operazioni di servizi e appalti)
2. Funzioni trasversali (Monitoraggio ed indicatori, Certificazione, conti e Moduli AdC e AdA)
3. certificazioni e repertori
4. altri applicativi
5. strumenti

Inoltre è presente la suite applicativa per la programmazione 2007-2013, sistema informativo a supporto del PO FSE 2007-13.

C.1 Programmazione

I - Nella Sezione *Operazioni in Concessione* sono presenti le seguenti sottosezioni:

C.1.1 Atti amministrativi

La sezione contiene:

Avvisi/Bandi

Contiene le informazioni relative agli avvisi che l'AdG pubblica per la selezione delle operazioni a valere sul PO FSE 2014-2020.

Atti di approvazione

Contiene gli atti di approvazione delle operazioni e per ciascuno di essi sono disponibili le seguenti informazioni:

- Titolo
- Numero
- Data
- Dirigente proponente
- Data massima per l'avvio delle operazioni
- Elenco delle operazioni associate ai singoli atti e, per ciascuna, il relativo CUP e la scheda dati di approvazione
- Modalità di pagamento (eventuale % di anticipo, % a rimborso e saldo)

Atti di finanziamento

Contiene tutti gli atti di finanziamento delle operazioni e per ciascuno di essi sono disponibili le seguenti informazioni:

- Numero atto
- Data
- Totale atto
- Elenco operazioni impegnate e relativo importo

Sono disponibili le funzionalità per generare un nuovo atto di finanziamento a partire da un atto di approvazione di riferimento. È possibile selezionare le operazioni da associare all'atto e calcolare, sulla base dei cronoprogrammi, se previsti, l'importo annuale da impegnare per ciascuna operazione. Sono disponibili funzionalità per generare l'allegato all'atto di finanziamento e l'esportazione excel.

Atti di liquidazione

La sezione consente l'inserimento di tutti i dati relativi agli atti di liquidazione delle operazioni e per ciascuno di essi sono disponibili le seguenti informazioni:

- Descrizione
- Numero
- Data
- Importo totale

La procedura consente di agganciare l'elenco delle operazioni da liquidare con ciascun atto e di produrre un report da utilizzare come allegato all'atto di liquidazione.

È disponibile la funzionalità per inserire il numero e data del mandato di pagamento su tutte le operazioni associate all'atto.

Atti Approvazione rendiconti

Contiene tutti gli atti di approvazione dei rendiconti delle operazioni e per ciascuno di essi sono disponibili le seguenti informazioni:

- Numero atto
- Data atto
- Elenco operazioni di cui si approva il rendiconto e relativo importo

Sono disponibili le funzionalità per generare un nuovo atto di approvazione, selezionando le operazioni da un elenco proposto sulla base della validazione dei rendiconti. È disponibile la funzionalità di generazione dell'allegato all'atto di approvazione dei rendiconti e di caricamento della determina pubblicata.

C.1.2 Istruttoria e valutazione

La procedura prevede, per ogni tipologia di bando, un set di informazioni standard utili al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi e la customizzazione dei percorsi di progettazione prioritariamente utile all'istruttoria e selezione delle operazioni.

Per ogni bando sono indicati:

- i dati identificativi dell'avviso: numero e data della DGR di adozione, titolo, data di scadenza della procedura, dotazione finanziaria e il link ai documenti ufficiali pubblicati, utili per la corretta progettazione e presentazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori
- le informazioni di dettaglio: azioni, Obiettivo specifico, Priorità investimento, Canale di finanziamento, Obiettivo tematico, etc...

Una volta pubblicati i dati, i soggetti attuatori possono visualizzare e selezionare i bandi attraverso il modulo di progettazione di SIFER SA.

La sezione consente, inoltre, il monitoraggio in tempo reale dell'andamento della presentazione sulle scadenze di bando pubblicate: la PA ha la possibilità di verificare immediatamente le richieste di finanziamento presentate dai soggetti attuatori per il finanziamento delle operazioni, effettuare elaborazioni sull'andamento delle risorse richieste. Le richieste di finanziamento così presentate sono storicizzate all'interno del modulo applicativo, permettendone la consultazione in qualsiasi momento successivo. Inoltre, lo strumento è finalizzato a supportare l'ammissibilità e la valutazione delle operazioni e dei progetti presentati e consente l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di volta in volta definiti nei bandi, nonché la predisposizione delle graduatorie. Sono disponibili procedure per la definizione delle griglie di valutazione e dei gruppi di valutazione, nonché la definizione e registrazione delle ri-parametrazioni delle operazioni rispetto al presentato.

C.1.3 Approvazione

Contiene l'elenco delle operazioni approvate e le informazioni relative all'atto di approvazione. Consente di visualizzare, per ogni operazione, gli impegni e di registrare, per ogni operazione, gli impegni e le eventuali modifiche apportate dalla PA a seguito di richieste di autorizzazione da parte del SA.

C.1.4 Attuazione e controlli

Contiene tutte le informazioni derivanti dalla sezione approvazione e consente di:

- validare le schede anagrafiche dei partecipanti ed i dati generali delle edizioni;
- visualizzare le comunicazioni relative all'avvio dell'operazione (data di avvio, data termine presunta, indicazione della partenza del primo progetto coordinate bancarie e scelta relativa alla fidejussione);
- visualizzare e monitorare costantemente i calendari delle attività formative, la data di conclusione delle attività ecc., che vengono inseriti direttamente su SIFER SA;
- attivare i pagamenti mediante l'accensione della "Luce Verde" previ controlli automatici previsti (presenza delle informazioni necessarie e utili all'attivazione dei pagamenti stessi);
- registrare gli esiti dei controlli di conformità amministrativa di gestione, di conformità e regolarità dell'esecuzione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali e regionali, sulla base di check-list informatizzate;
- registrare gli importi indebitamente versati e registrare le irregolarità sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.

C.1.5 Verifiche ispettive

Consente di registrare gli esiti dei controlli di conformità e regolarità dell'esecuzione previsti dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali e regionali, sulla base di check-list informatizzate.

C.1.6 Erogazioni

Consente la ricezione delle domande di pagamento, relative ad anticipo, a rimborso o a saldo e contiene le informazioni utili ai pagamenti quali le coordinate bancarie e i dati relativi alla fidejussione, se del caso.

La procedura relativa ad un anticipo, possibile solo se il soggetto attuatore ha presentato idonea garanzia fideiussoria, consiste nella ricezione di una nota di addebito firmata digitalmente dal legale rappresentante del SA o suo delegato e successiva validazione/respingimento in esito al controllo amministrativo-contabile.

La procedura relativa ad un rimborso è strutturata in fasi distinte:

1. ricezione della domanda predisposta sulla base dell'avanzamento fisico dei progetti o sulla base delle spese sostenute, corredata dai documenti giustificativi richiesti dal campionamento e validazione/respingimento in esito al controllo documentale;
2. ricezione della nota di addebito firmata digitalmente e validazione/respingimento in esito al controllo amministrativo-contabile;

La procedura relativa ad un saldo può avvenire solo a seguito della validazione del rendiconto da parte della PA successiva approvazione del rendiconto con atto amministrativo, in esito al quale il SA invia nota di addebito firmata digitalmente che la PA valida/respinge in esito al controllo amministrativo-contabile.

La procedura consente alla PA di verificare lo stato delle domande di pagamento, ad es. in attesa di validazione documentale, in attesa di validazione amministrativa, in attesa di invio a ragioneria, pagate da ragioneria.

Sono previste funzionalità di ricerca e reportistica di supporto all'attività amministrativa, opportuni controlli applicativi in aderenza alle disposizioni attuative regionali.

C.1.7 Rendicontazione

Consente la gestione fisico-finanziaria del saldo, finalizzata al riconoscimento degli importi dovuti ai soggetti attuatori e all'erogazione dei saldi. Sono previste funzionalità per la verifica rendicontuale tracciate nella check list informatizzata, per il calcolo del saldo, in esito a eventuali decurtazioni e a i pagamenti già liquidati. È inoltre possibile registrare gli esiti dei controlli rendicontuali, gli esiti della rendicontazione, produrre il verbale di rendicontazione e allegare il documento firmato.

C.1.8 DB Partecipanti

Raccoglie le schede anagrafiche dei partecipanti come comunicate dai SA in fase di attuazione delle operazioni finanziate e contengono tutte le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio e dei controlli dei requisiti dei destinatari previsti dai bandi. Sono presenti opportuni controlli di univocità dei soggetti registrati nel database e, per ognuno, di completezza e coerenza delle informazioni.

C.1.9 Report e Statistiche

Consente la produzione di report di sintesi dei principali dati contenuti nel sistema informativo (es. report per atto di approvazione)

II - Nella Sezione *Operazioni per attività di Servizio* sono registrate le informazioni relative ad attività non in concessione (es. appalti, attività inhouse) tramite l'inserimento manuale.

C.3 Certificazione della spesa

Sono previste le seguenti sottosezioni:

- Certificazione della spesa - AdG
- Certificazione della spesa - AdC
- Chiusura dei Conti
- Registro Debitori

C.3.1 Certificazione della spesa -AdG

L'AdG, tramite la sezione dedicata, elabora le informazioni contenute nel Sistema informativo della Formazione Professionale (SIFER) considerando le DDR certificabili e le decurtazioni inserite nel sistema che non sono entrate in nessuna certificazione precedente né nei conti già chiusi, al fine di presentare la proposta di certificazione.

Tale sezione contiene l'elenco di tutte le proposte di certificazione divise per anno contabile e, per ciascuna, sono indicati la data di riferimento della certificazione, la data di invio all'AdC, il maturato certificabile, l'importo delle decurtazioni e l'importo proposto in certificazione (sia corrente che il progressivo sull'anno contabile).

C.3.2 Certificazione della spesa - AdC

L'AdC dispone di accessi di sola lettura alle principali sezioni di SIFER al fine di svolgere i controlli sulle proposte di certificazione ricevute dall'Autorità di Gestione, secondo quanto stabilito dai regolamenti UE.

Gli esiti di tali controlli vengono registrati nella sezione Certificazione della spesa – AdC inserendo tutta la documentazione (check list, relazione controlli e Domanda di pagamento UE, oltre ad altri eventuali allegati).

In esito ai suddetti controlli AdC può modificare, nella sezione la proposta di certificazione escludendo DDR o includendo decurtazioni e validare la certificazione da inviare a UE.

C.3.3 Chiusura dei Conti

Ai fini della definizione dei conti da predisporre in base ai modelli contenuti nell'Allegato VII e relative appendici, il Sistema Informativo permette l'analisi delle irregolarità a seconda che sia stata rilevata su spesa già certificata oppure no. Pertanto, ai fini della presentazione dei Conti e della compilazione delle Appendici:

- qualora l'irregolarità rilevata sia già stata decertificata nell'anno contabile N, questa confluisce nell'appendice 2 come ritiri;
- qualora l'irregolarità rilevata riguardi spesa certificata alla CE in anni contabili precedenti già chiusi, questa può confluire nell'appendice 2 come recupero (nel caso in cui l'AdG abbia ritenuto di attendere la conclusione del procedimento di recupero delle somme prima di decertificare l'importo irregolare) oppure nell'appendice 3 come da recuperare;
- qualora l'irregolarità rilevata riguardi spesa certificata alla CE nell'anno contabile N e non inserita in nessuna certificazione questa può confluire nell'appendice 8.

C.3.4 Registro Debitori

La registrazione degli esiti dei controlli e la corretta compilazione del campo "Decurtazioni" in SIFER permette, in ogni momento, alle Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit, di visualizzare la totalità delle decurtazioni finanziarie effettuate, sia durante il periodo contabile di riferimento sia a seguito della presentazione dell'ultima domanda di pagamento intermedio finale.

Qualora l'irregolarità rilevata riguardi spesa non ancora certificata alla CE, il SI ne tiene traccia permettendone il monitoraggio in vista della predisposizione della proposta di certificazione all'AdC da parte della PO competente.

IV- La sezione Autorità di Audit è l'applicativo dedicato all'AdA ed è composto dalle sottosezioni:

C.4 Autorità di Audit

Si tratta dell'applicativo dedicato all'AdA ed è composto dalle sezioni:

1. Audit di sistema
2. Audit delle operazioni
3. Audit dei conti
4. Audit RAC (Relazione Annuale di Controllo)

C.4.1 Audit di sistema

La sezione consente, a partire dall'elenco delle operazioni presenti nel database per ciascuno degli Organismi oggetto di audit nell'anno, di:

- selezionare le operazioni oggetto di test di conformità (a prescindere dal loro anno di certificazione);
- visualizzare, per ciascuna operazione, tutte le informazioni relative all'intero ciclo di vita (programmazione, approvazione, attuazione, controllo, pagamenti ecc.) presenti nel database;
- registrare, per ogni operazione oggetto di test, l'eventuale importo non ammissibile e/o non conformità;
- inserire le comunicazioni relative ai controlli effettuati (comunicazioni all'AdG, agli OID e all'AdC della visita di audit di sistema, ecc.);
- inserire il documento con gli esiti del controllo (rapporto provvisorio e definitivo) e relativa check list dei requisiti chiave;

E' inoltre possibile, al termine dell'audit, generare una tabella con le risultanze dei test di conformità e gestire il contraddittorio con l'Organismo auditato e l'eventuale follow up attraverso osservazioni, data di termine delle stesse e identificazione di chiusura del contraddittorio/follow up.

C.4.2 Audit delle Operazioni

La sezione consente, a partire dall'elenco delle operazioni certificate identificate nel database, di:

- selezionare le operazioni oggetto di campionamento annuale (tenendo conto della possibilità di effettuare un campionamento multiperiodo), specificando se si tratta di campione ordinario, supplementare;
- visualizzare, per ciascuna operazione, tutte le informazioni (comprese quelle residenti nel sifer web) relative all'intero ciclo di vita (programmazione, approvazione, attuazione, controllo, pagamenti ecc.) presenti nel database;
- visualizzare, per l'insieme delle operazioni campionate, l'importo totale certificato nell'anno contabile di riferimento, oggetto del controllo dell'AdA;
- inserire le comunicazioni relative alla campagna di riferimento (comunicazione all'AdG della lista delle operazioni campionate, contraddittorio e suoi esiti ecc.);
- registrare, per ogni operazione campionata, l'eventuale importo non ammissibile e/o non conformità oltre al tipo di irregolarità ed i dati relativi al contraddittorio con l'AdG;
- inserire il documento di comunicazione della visita in loco, il verbale di sopralluogo, il rapporto di controllo (provvisorio e definitivo) e relativa checklist;

È inoltre possibile, al termine della campagna di riferimento, generare una tabella con le risultanze dell'audit effettuato.

C.4.3 Audit dei conti

La sezione tiene conto dei risultati degli audit di sistema effettuati, in particolare quelli relativi all'AdC, dei risultati degli audit delle operazioni e delle verifiche aggiuntive finali sui conti.

Questa sezione ospita anche l'esito dei controlli degli importi negativi (corrispondenti a ritiri e recuperi dovuti a tagli AdA o tagli AdG e AdC).

La tracciatura, all'interno del database, di tutti i controlli e relativi esiti effettuati dalle tre Autorità garantisce, come previsto dall'art. 139 del RDC, la completezza, accuratezza e veridicità degli importi dichiarati nei conti.

La sezione consente di verificare, a partire dalla corrispondente sezione del modulo applicativo AdC, prioritariamente:

- la riconciliazione tra l'importo totale della spesa ammissibile dichiarato e la spesa inclusa nella domanda di pagamento finale presentata alla Commissione per l'anno contabile di riferimento;
- la corretta registrazione di importi ritirati e recuperati durante l'anno contabile, importi da recuperare alla fine dell'anno contabile, i recuperi effettuati, importi non recuperabili presentati nei conti;
- la corretta registrazione delle verifiche effettuate dalle Autorità e dei relativi esiti avendo cura che siano evidenti le esclusioni dalla chiusura dei conti
- gli esiti di follow up relativi a recuperi pendenti ed importi non recuperabili

C.4.4 Audit RAC (Relazione Annuale di Controllo)

La sezione consente di:

- inserire la tabella delle risultanze degli audit delle operazioni generata dalla relativa sezione;
- inserire la tabella delle risultanze degli audit di sistema generata dalla relativa sezione;
- inserire la tabella dei calcoli sottostanti la selezione del campione a base casuale e il tasso di errore;
- inserire il documento RAC con relativo parere di Audit.

L'applicativo dell'AdA consente di monitorare lo stato in corso degli eventuali contraddittori con gli Organismi Auditati ed i relativi follow up.

È possibile, inoltre, effettuare l'analisi della copertura effettuata mediante l'attività di audit rispetto alle attività implementate sul POR FSE.

C.5 Indicatori Monitoraggio

Contiene le informazioni relative agli indicatori e monitoraggio

C.7 Certificazioni e Repertori

Sono presenti varie sezioni relative al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione (SRFC) e i repertori dei diversi tipi di certificati.

C.8 Altri Applicativi

Si descrivono di seguito gli applicativi rilevanti per la Programmazione FSE 2014-2020

C.8.1 Soggetti Attuatori

Il modulo contiene tutte le informazioni anagrafiche relative ai soggetti attuatori. Il modulo consente la gestione delle cariche sociali e delle informazioni relative alle procedure di controllo dell'antimafia. Le variazioni dei dati anagrafici, comunicate dai soggetti attuatori attraverso GECO, vengono validate dagli operatori autorizzati e sono storicizzate.

C.8.2 SIA: Accreditamento

Consente la gestione e valutazione delle informazioni inviate dai soggetti attuatori. Sono previste funzioni di reportistica per la redazione degli atti e per la gestione del mantenimento dell'accreditamento degli stessi. Sono previste inoltre funzioni per la gestione degli audit effettuati in loco presso le sedi dei soggetti attuatori e per la produzione della relativa reportistica necessaria a supporto della visita.

4.2. Descrizione delle procedure volte a verificare che sia garantita la sicurezza dei sistemi informatici.

4.2.1 Gestione delle utenze

L'accesso a tutti gli applicativi SIFER viene effettuato esclusivamente attraverso il sistema di autenticazione centralizzato regionale "Active Directory" che si basa su due domini: uno contiene gli account degli utenti regionali (Dominio intranet-RERSDM), l'altro contiene gli account degli utenti esterni alla regione (Dominio extranet-EXTRARER). L'autenticazione consiste nella verifica dell'esistenza dell'account dell'utente (che utilizza credenziali di autenticazione composte da Username+password) nei due domini "Active Directory" e nella verifica dell'appartenenza ad un gruppo di dominio definito a priori.

Il sistema di accesso agli applicativi rispetta le misure minime di sicurezza previste dall'allegato B del "Codice in materia di protezione dei dati personali" - D.Lgs. 196/2003, in particolare:

- La procedura di autenticazione permette l'identificazione univoca dell'utente attraverso opportune credenziali di autenticazione (username+password);
- Viene utilizzata la password, composta da almeno otto caratteri;
- È prevista l'obbligatorietà della modifica della parola chiave (password) da parte dell'utente al primo accesso e, successivamente, entro 90 giorni;
- Esistono meccanismi di disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi;
- I codici di identificazione già impiegati non sono riutilizzati nel tempo assegnandoli ad altri utenti;
- Esistono meccanismi di autorizzazione per la separazione dei privilegi degli utenti in base a diversi privilegi autorizzativi.

Le credenziali di accesso degli applicativi SIFER SA sono rilasciate:

- al Legale Rappresentante di un determinato SA: in fase di registrazione di un nuovo soggetto attuatore, con apposito form web pubblico.
- a tutti gli altri utenti: è prevista, per il solo Legale Rappresentante, la sezione "Amministrazione utenti" con cui il medesimo, con il ruolo di admin per quel determinato SA, ha la possibilità di creare gli utenti (sempre con il meccanismo di autenticazione centralizzato) e di profilare le autorizzazioni sulle singole

sezioni di SIFER SA. Le informazioni richieste dalla procedura sono: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo e-mail personale dell'utente. Al termine della procedura di creazione di un nuovo utente, attraverso la chiamata al web service di Active Directory, viene creato sul dominio extrarer il nuovo account e vengono inviate via e-mail le credenziali che contengono la password temporanea che l'utente dovrà obbligatoriamente cambiare al primo accesso.

Le credenziali di autenticazione sono nominative e sono composte da una username (Cognome.Nome) e da una password; le policy regionali di gestione del ciclo di vita dell'account sono stabilite nel rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati personali" - D.Lgs. 196/2003. Per accedere a SIFER SA, l'utente deve necessariamente inserire il CodOrg relativo al SA di appartenenza.

Il Legale Rappresentante ha la facoltà di sospendere temporaneamente oppure di eliminare l'accesso di una utenza, tramite apposite funzionalità. La sospensione e l'eliminazione si riferiscono allo specifico SA e nell'ambito di SIFER, in quanto l'account dell'utente potrebbe essere associato ad altre applicazioni regionali che sfruttano l'autenticazione centralizzata di Active Directory.

Le credenziali di accesso degli applicativi SIFER PA, per gli utenti della Regione Emilia-Romagna, degli OID e delle società di assistenza tecnica, sono quelle regionali del dominio rersdm o extrarer.

La profilazione di tali utenti avviene su richiesta via e-mail, da parte dei responsabili di struttura o dei referenti SIFER, ai funzionari regionali amministratori della procedura. La richiesta deve contenere l'indicazione del nominativo dell'utente, delle applicazioni/sezioni a cui deve accedere e della relativa modalità (lettura o scrittura) di accesso.

I funzionari regionali amministratori possono eliminare l'accesso di una utenza, tramite apposita funzionalità, su richiesta via e-mail da parte dei responsabili di struttura o dei referenti SIFER. L'eliminazione è tradotta in una disabilitazione applicativa di SIFER PA, in quanto l'account dell'utente regionale è associato ad altre applicazioni regionali ed è gestito a livello centrale.

La durata dell'account del dominio extrarer è di 12 mesi con possibilità di proroga.

Per il dominio rersdm:

- per i collaboratori regionali in possesso di matricola, la durata dell'account è legata alla durata del contratto (illimitata nel caso di contratto a tempo indeterminato)
- per i collaboratori non regionali (es. assistenze tecniche), la durata dell'account è di 6 mesi con possibilità di proroga.

4.2.2 Misure di sicurezza organizzativa

Il SIFER è sviluppato in aderenza alle politiche della Regione Emilia-Romagna per la governance dei sistemi informativi regionali.

In particolare, le Linee Guida regionali perseguono l'obiettivo di assicurare:

- l'integrità, la confidenzialità e la disponibilità dei sistemi, dei dati e delle risorse;
- il rispetto della normativa vigente in tema di autenticazione, privacy, sicurezza e accessibilità

Il processo della sicurezza del SIFER, tiene conto, oltre all'adozione di misure tecnologiche, una serie di norme e procedure per regolamentare gli aspetti organizzativi, che riguardano principalmente:

- Definizione di ruoli compiti e responsabilità per la gestione delle fasi inerenti la sicurezza
- Adozione di specifiche procedure per completare e rafforzare le contromisure tecnologiche adottate

Gli aspetti tecnici e procedurali affrontati per la progettazione, lo sviluppo e la gestione di SIFER sono in aderenza al “Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4137 del 2014.

In particolare, il SIFER è in grado di preservare confidenzialità, integrità e disponibilità delle risorse, assicurando costantemente:

- l'identificazione dell'utente che accede alle risorse;
- la limitazione degli accessi alle risorse;
- la comunicazione sicura con l'esterno;
- la conservazione sicura dei dati.

Sono previste ulteriori regole tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni trattate con l'utilizzo di strumentazioni informatiche da parte degli utenti del dominio rersdm. Tali regole sono descritte dal “Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa” approvato con Determinazione Dirigenziale n 8901 del 06/06/2017.

Gli utenti del dominio rersdm che accedono a SIFER PA sono i dipendenti regionali e delle Società “in house”, gli operatori degli Organismi Intermedi Delegati (OID) e i collaboratori delle società di assistenza tecnica: i primi sono individuati, almeno annualmente, con determinazione dirigenziale della struttura a cui afferiscono, e con la medesima vengono incaricati e ricevono le istruzioni per il trattamento dei dati personali; gli altri vengono incaricati dalla struttura di appartenenza, dopo che questa è stata designata Responsabile esterno al trattamento dati.

4.2.3 Misure di sicurezza tecnologiche

Il SIFER si colloca all'interno del Private Cloud realizzato nel datacenter regionale, sfruttando così i benefici di una gestione integrata e centralizzata dell'infrastruttura tecnologica e applicativa, quali in particolare:

- qualità e continuità di erogazione dei servizi garantita da una infrastruttura adeguata ad un Datacenter;
- controllo centralizzato della sicurezza di dati e delle applicazioni (firewall, loadbalancer, connettività, ecc.);
- backup e disaster recovery centralizzato;
- presidio specialistico delle varie piattaforme applicative;
- tempi di intervento praticamente immediati in caso di problemi alle piattaforme;

L'infrastruttura server del sistema SIFER è costituita da server virtuali sia per l'ambiente di produzione che per l'ambiente di test.

Il team sistemistico di progetto esegue un monitoraggio continuo dello stato delle macchine attraverso lo strumento regionale Zabbix.

Per quanto riguarda i server linux:

sul sistema è stato installato e configurato Modsecurity come application firewall per prevenire eventuali sql injection o DDOS.

Le document root dei vari vhost sono sotto jail. Ogni volta che viene fatto un upload il sistema antivirus clamav verifica la presenza di eventuali virus.

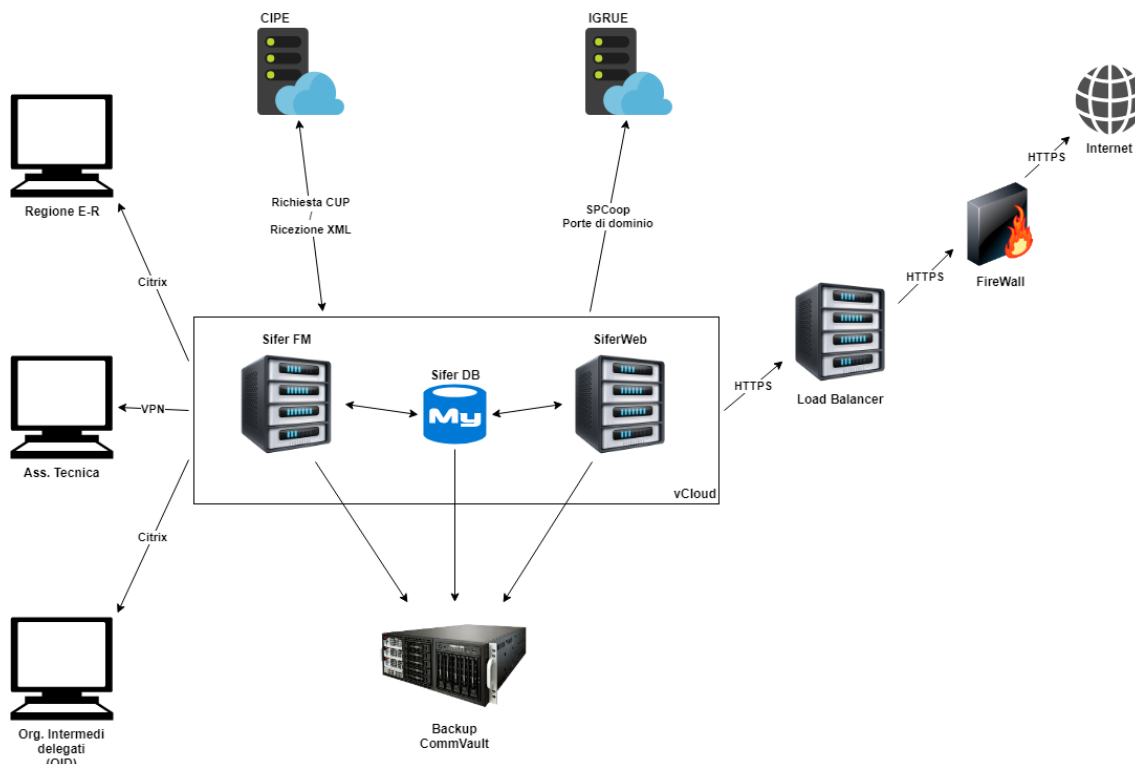
Con cadenza trimestrale sono eseguite le attività di aggiornamento di sistema.

Sono altresì eseguiti dei backup orari locali dei dati per un ripristino veloce in caso di incidente tecnico e dei backup giornalieri tramite il sistema regionale centralizzato Commvault per prevenire perdite di dati dovute a modifiche accidentali da parte degli operatori.

Per quanto riguarda i server windows:

E' presente l'antivirus centralizzato regionale e i sistemi server vengono aggiornati periodicamente (con cadenza trimestrale) in relazione agli annunci di sicurezza di Microsoft. In generale tutta l'infrastruttura viene analizzata in dettaglio durante interventi di manutenzione.

Un'altra misura adottata per la sicurezza delle applicazioni web è l'utilizzo del protocollo SSL con certificato di Actalis rilasciato alla Regione.



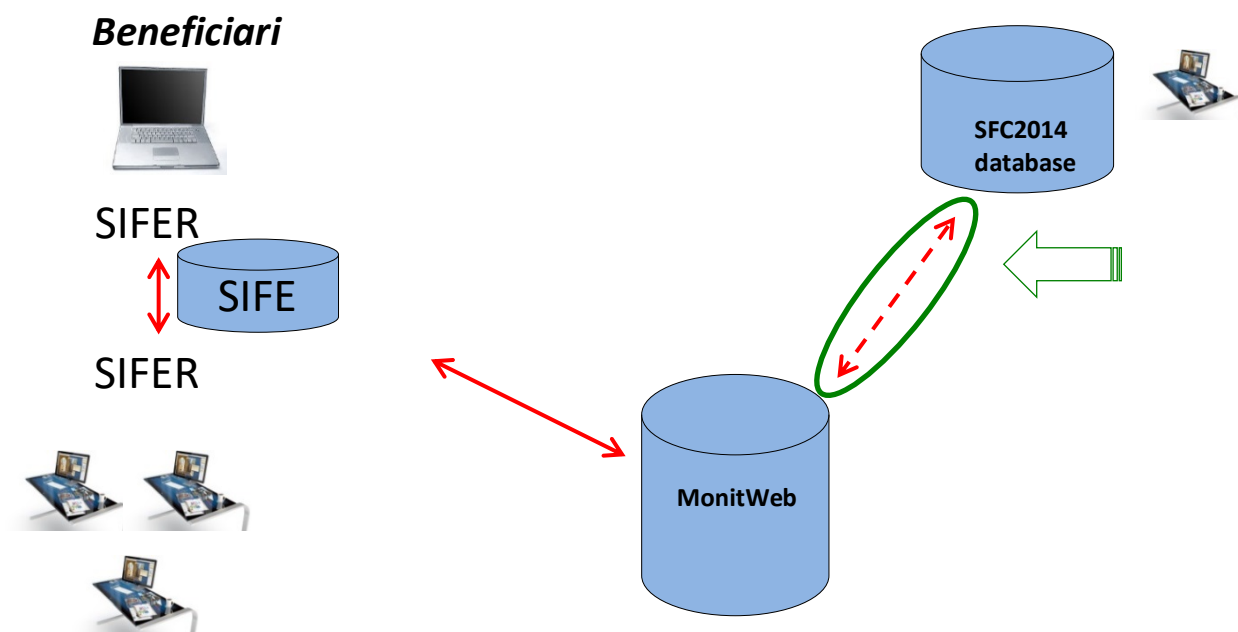
4.3. Descrizione della situazione attuale per quanto concerne l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

L'art. 122 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, stabilisce che tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi debbano avvenire mediante sistemi di scambio elettronico dei dati. Tali sistemi agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di presentare tutte le informazioni necessarie una sola volta.

Gli strumenti applicativi per i beneficiari (SIFER SA) e quelli per le Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit (SIFER PA) sono integrati in un unico sistema, come dettagliato nei paragrafi precedenti.

Il SIFER, come per la precedente programmazione 2007-2013, è predisposto per alimentare il sistema nazionale di monitoraggio MonitWeb secondo il Protocollo di colloquio fornito dal Ministero del Tesoro - Igrue.

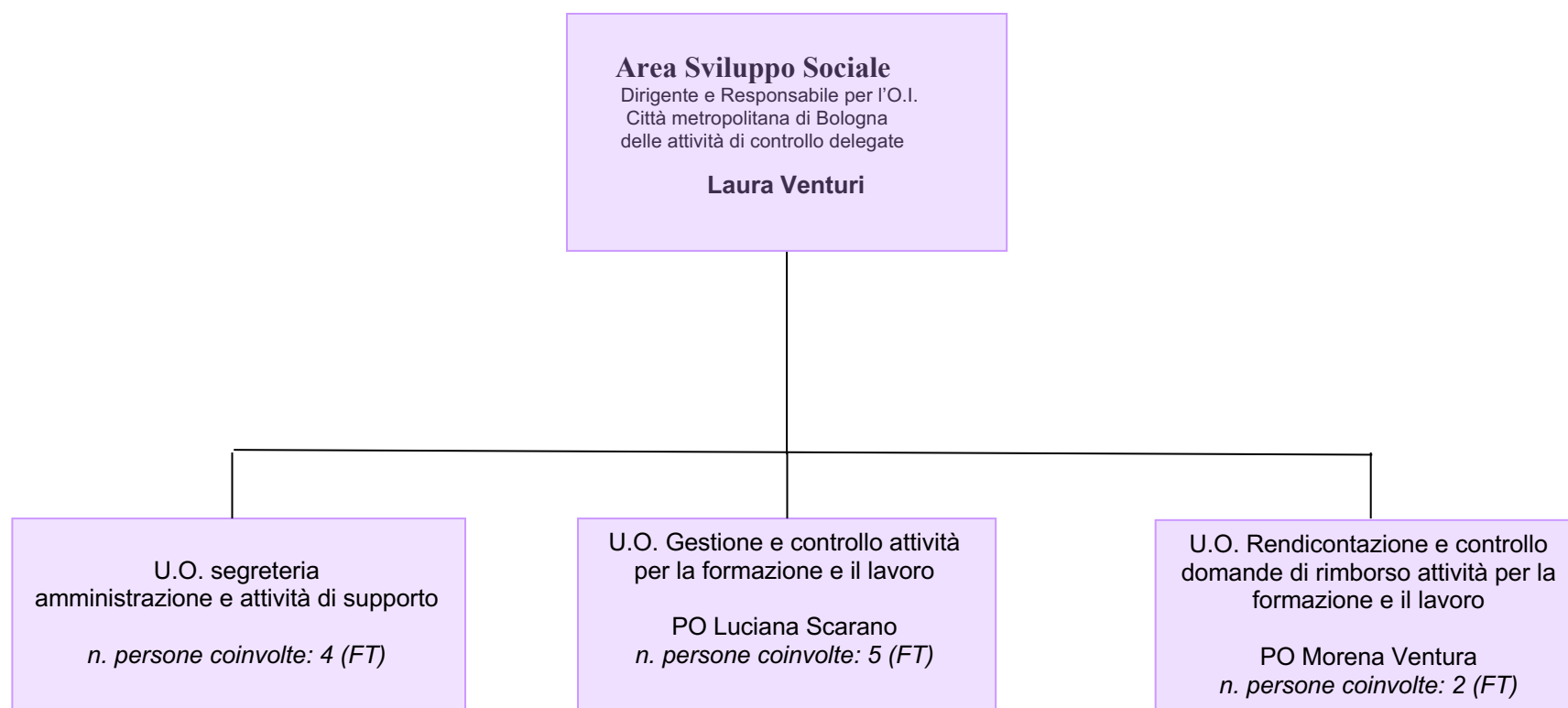
Vi è piena disponibilità per l'interoperabilità con il sistema comunitario SFC non appena saranno fornite apposite indicazioni operative.



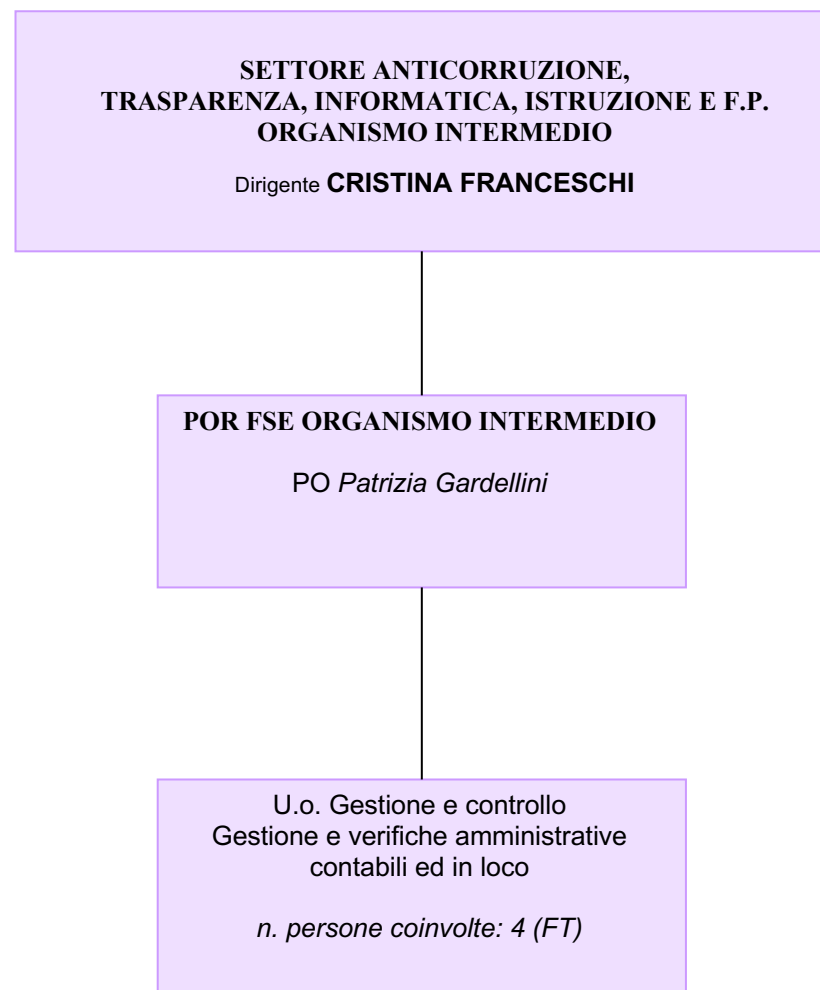
AdG/OI, AdC,

ALLEGATO 1: ORGANIGRAMMI DEGLI ORGANISMI INTERMEDI - PAR. 2.2.1 DELLA DESCRIZIONE

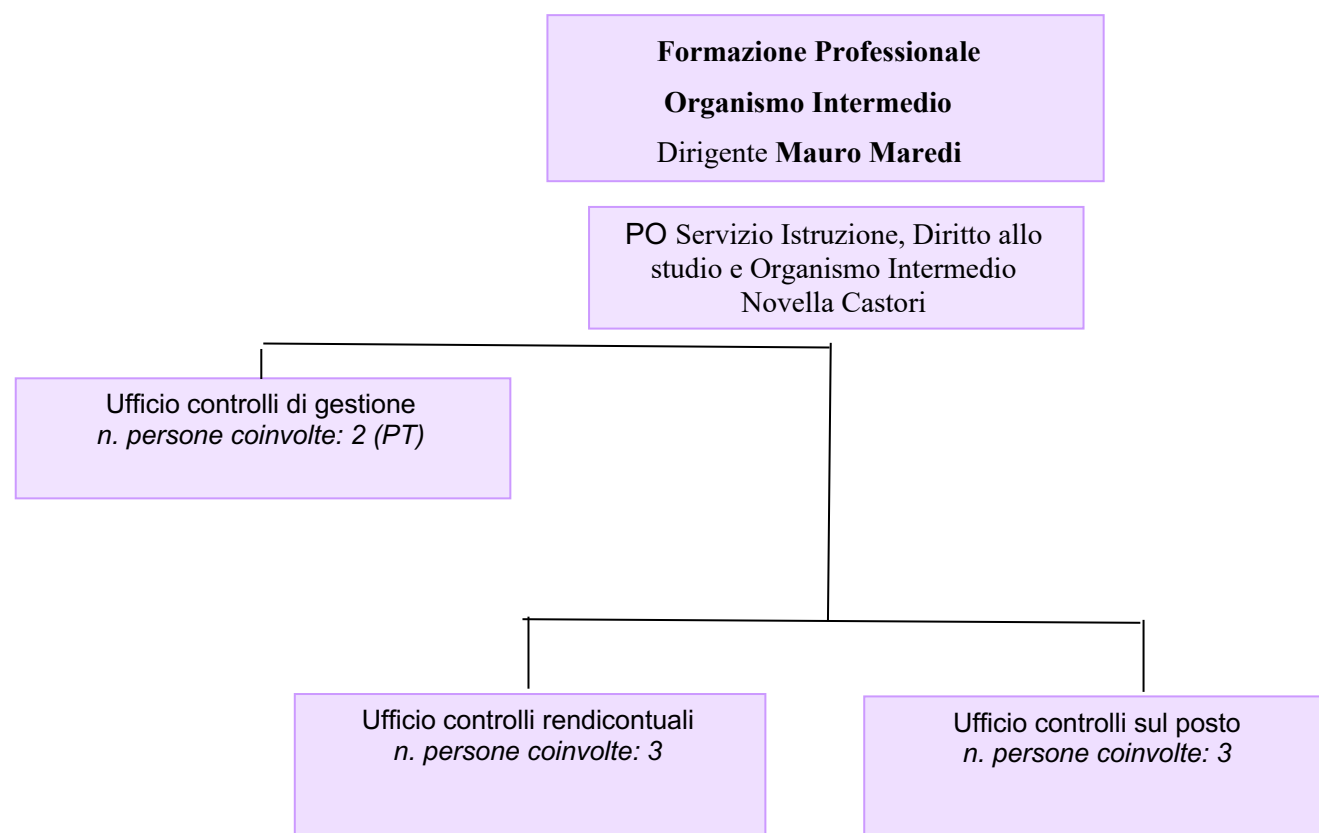
ORGANIGRAMMA DELL'ORGANISMO INTERMEDIO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA



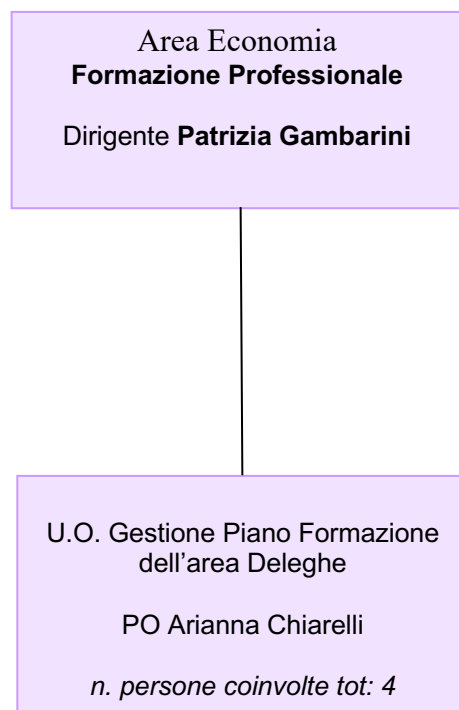
ORGANIGRAMMA DELL'ORGANISMO INTERMEDIO FERRARA



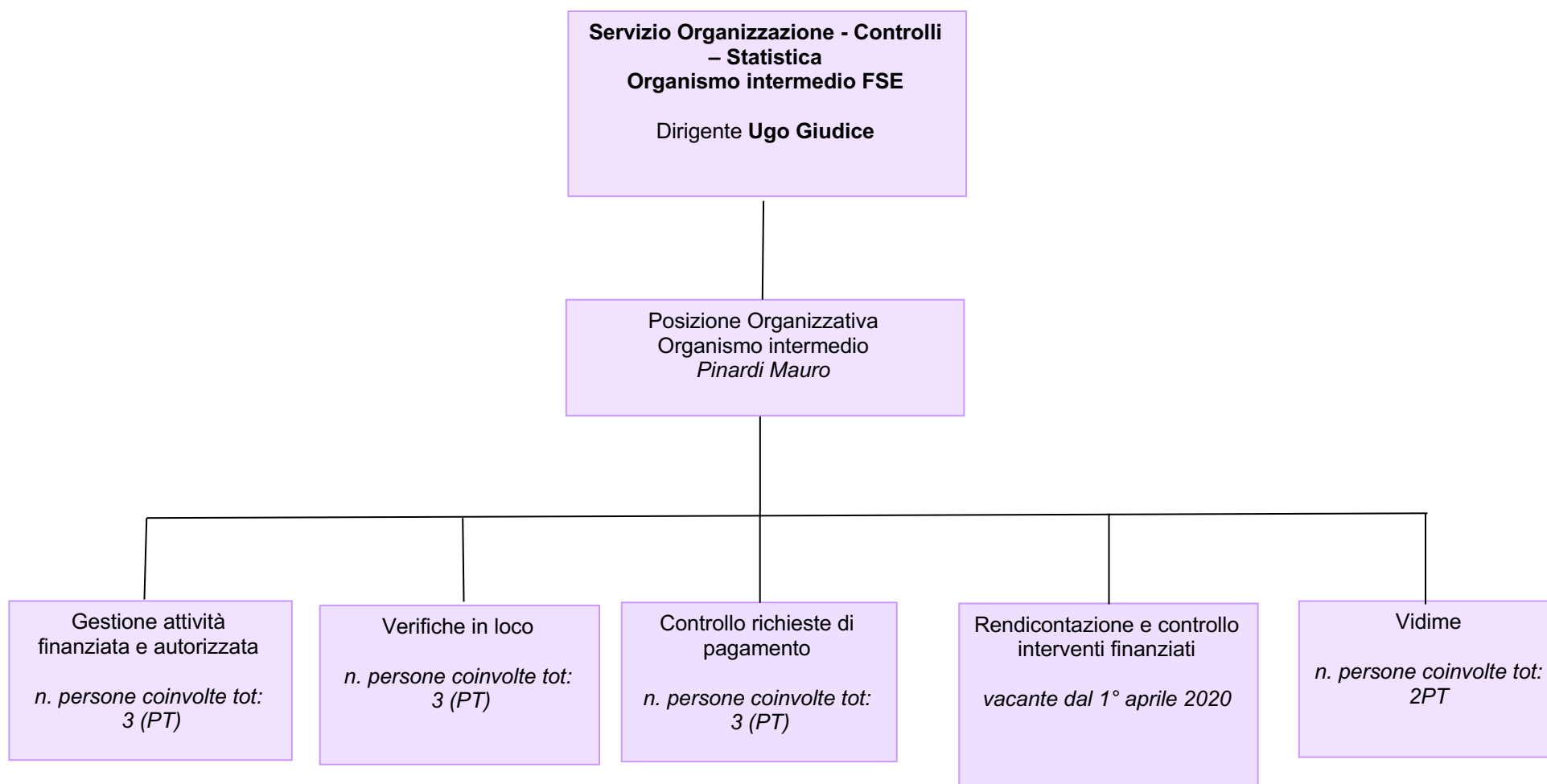
ORGANIGRAMMA DELL'ORGANISMO INTERMEDIO FORLI'-CESENA



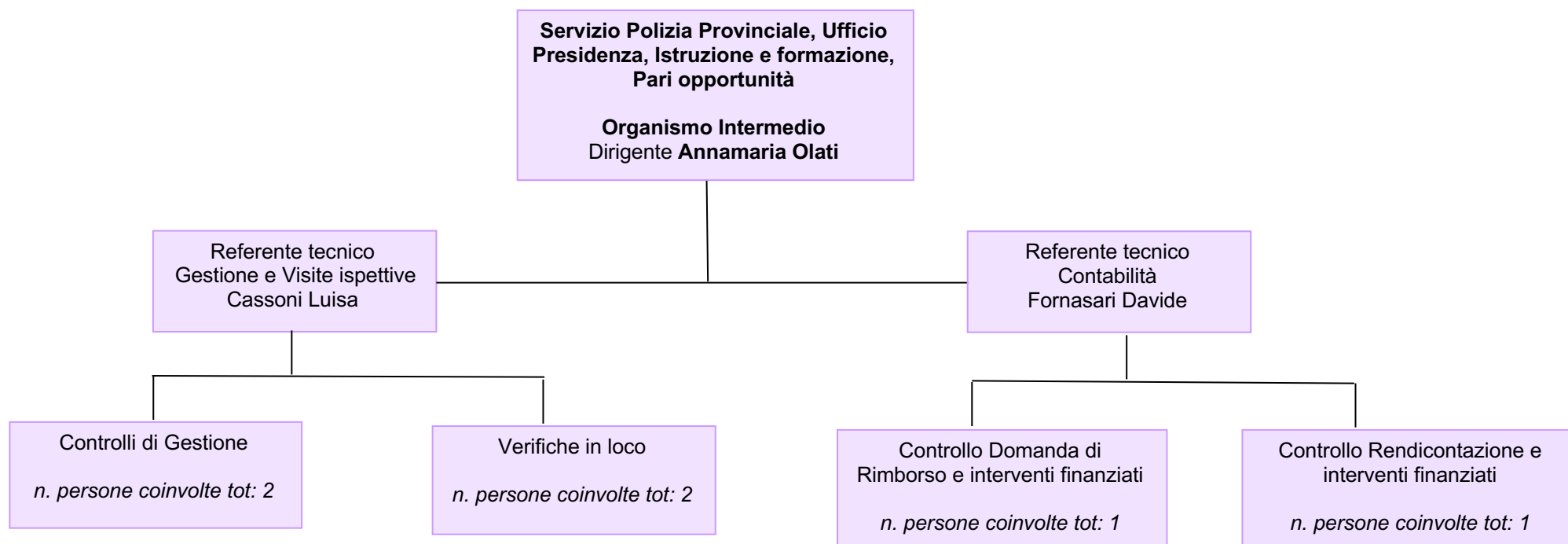
ORGANIGRAMMA DELL'ORGANISMO INTERMEDIO MODENA



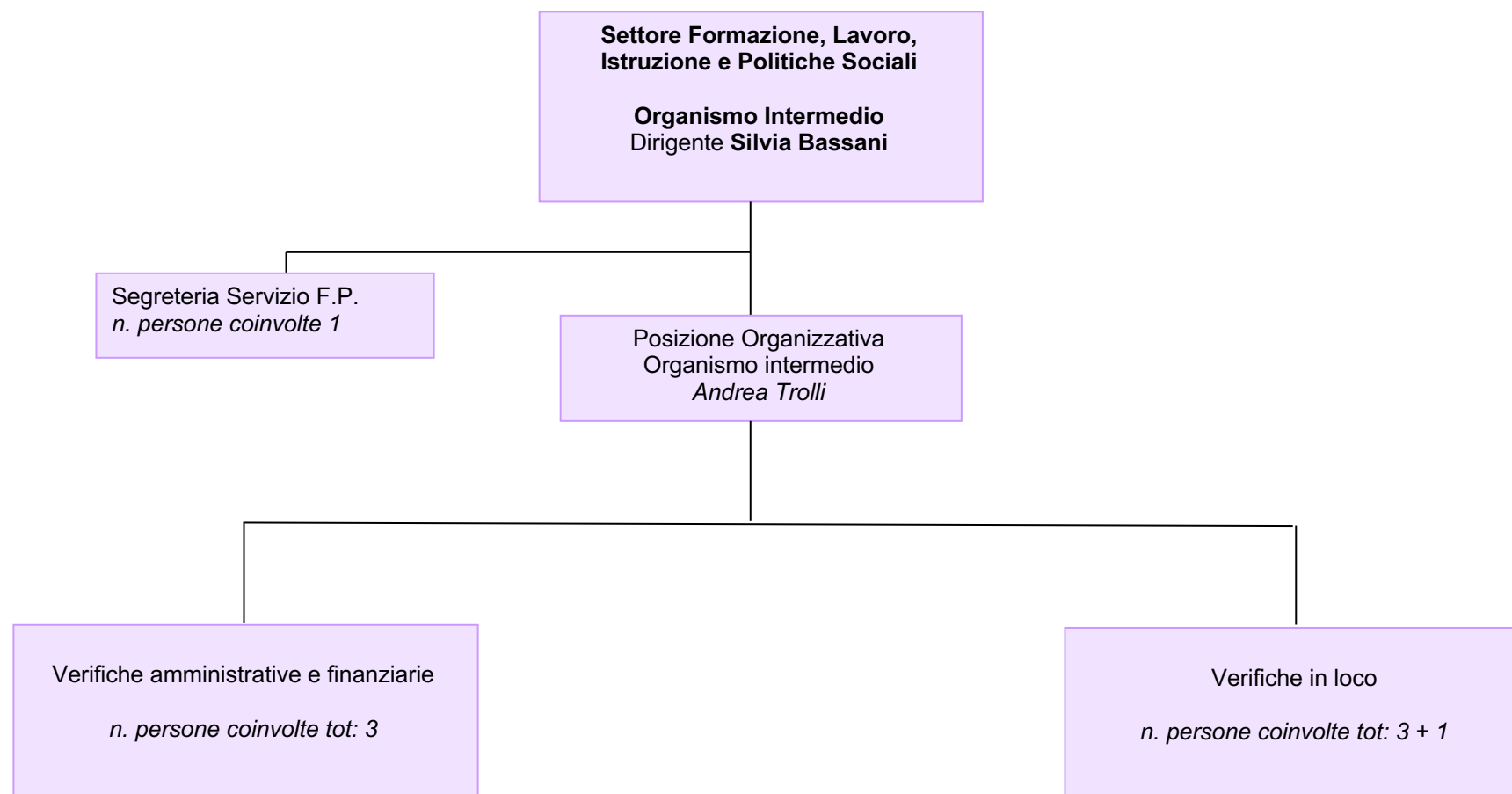
ORGANIGRAMMA DELL'ORGANISMO INTERMEDIO PARMA



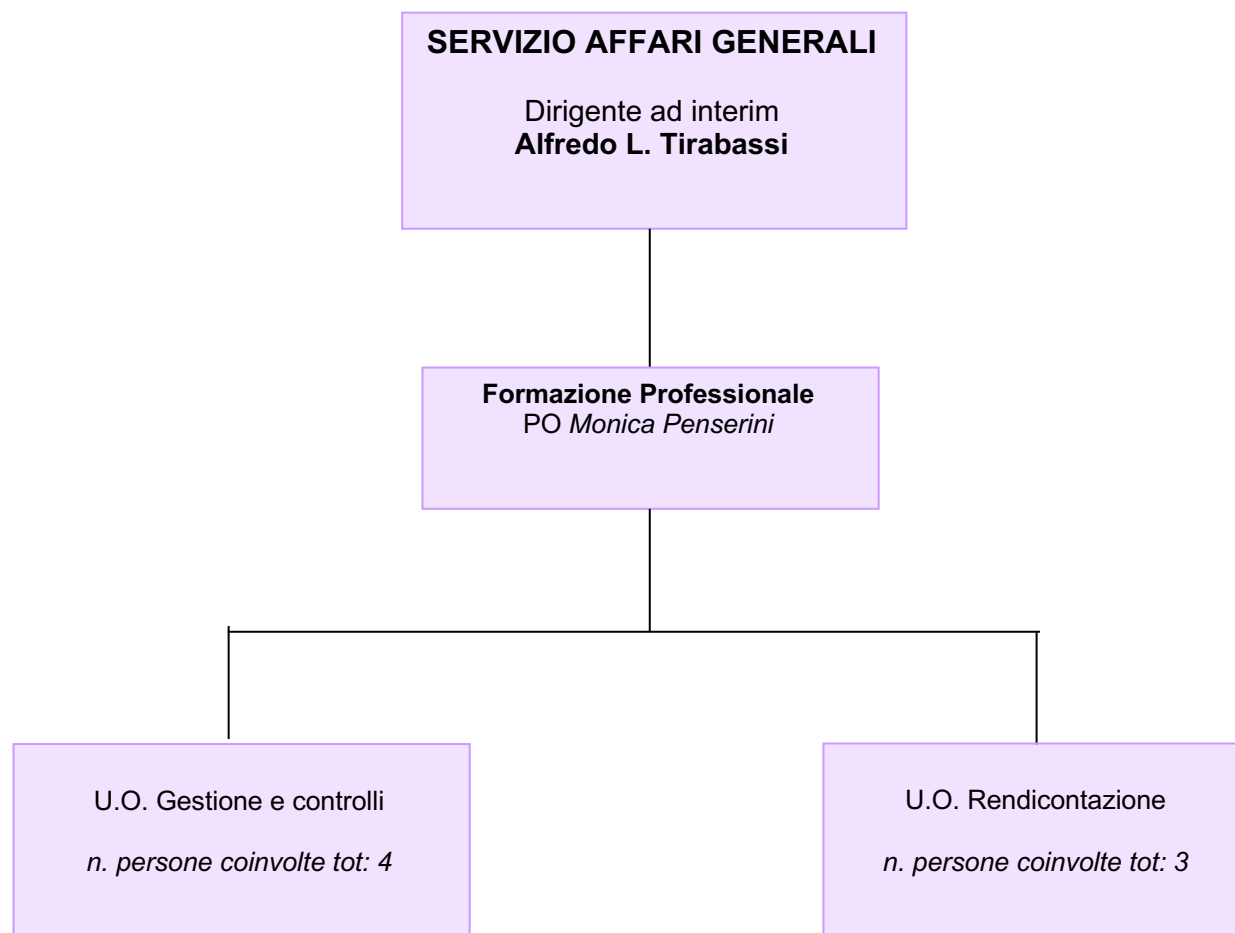
ORGANIGRAMMA DELL'ORGANISMO INTERMEDIO PIACENZA



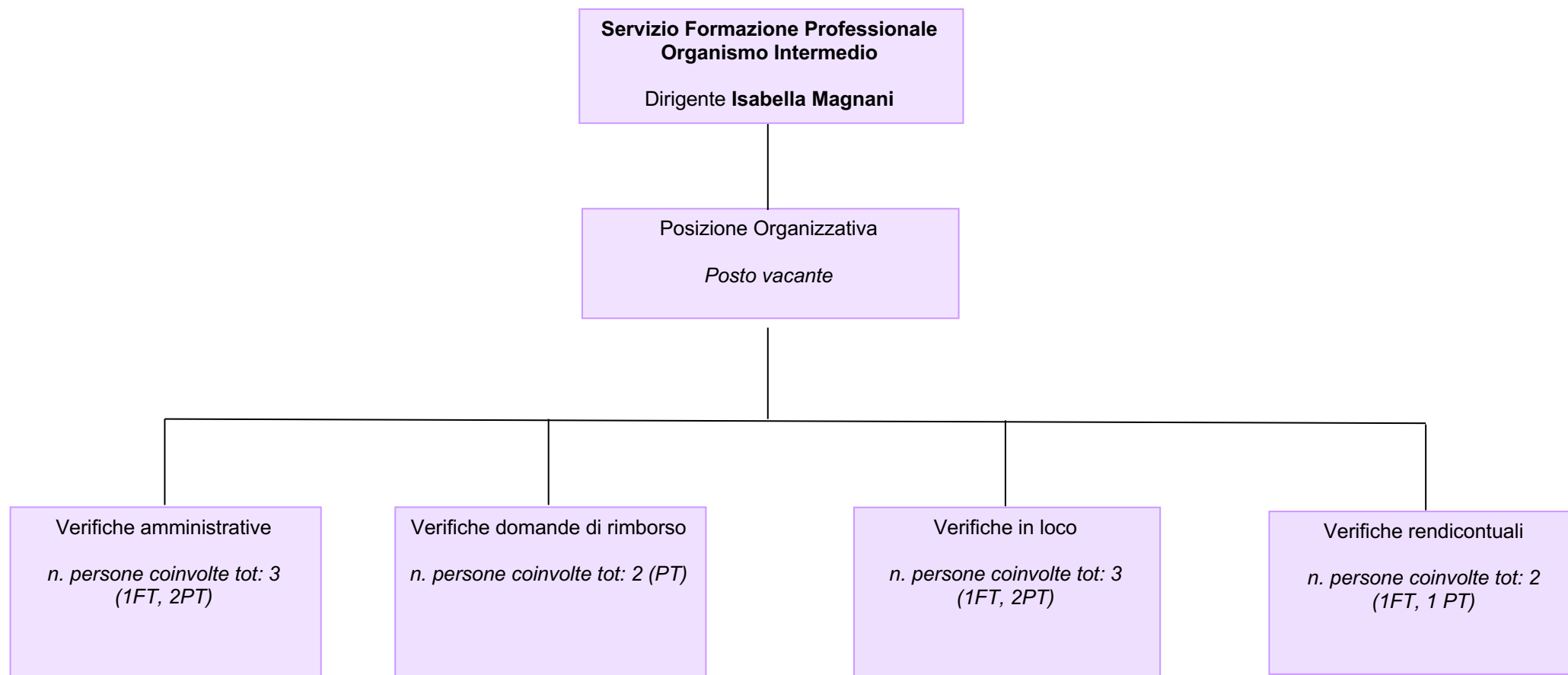
ORGANIGRAMMA DELL'ORGANISMO INTERMEDIO RAVENNA



ORGANIGRAMMA DELL'ORGANISMO INTERMEDIO REGGIO EMILIA



ORGANIGRAMMA DELL'ORGANISMO INTERMEDIO RIMINI





DIREZIONE GENERALE
ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E IMPRESA

MANUALE delle PROCEDURE dell'Autorità di Gestione
POR FSE 2014-2020

Versione 4.0
aggiornata al 1° gennaio 2021

INDICE

Introduzione	
Riferimenti normativi	
1. Procedure di affidamento e selezione delle operazioni	1
2. Accreditamento dei soggetti gestori	23
3. Controlli dell'autorità di gestione e relative check list	37
4. Procedura di campionamento dell'autorità di gestione	79
5. Affidamenti diretti a organismi in house: verifiche di gestione e check list	99
6. Apprendistato professionalizzante: verifiche di gestione, campionamento e check list	116
7. Procedure reattive alla gestione degli aiuti di Stato e agli adempimenti correlati al RNA	128
8. Controllo dell'autorità di gestione sugli organismi intermedi e relative check list	139
9. Gestione delle irregolarità, recuperi e reclami	151
10. Verifiche nel caso affidamento di beni e servizi attraverso la modalità di appalti pubblici ai sensi del d.lgs. 163/2006 e relative check list	161
11. Check list per le verifiche nel caso affidamenti di beni e servizi attraverso la modalità di appalti pubblici ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e n. 56/2017	182
12. Procedura per la predisposizione e la trasmissione della proposta di certificazione all'AdC	243
13. Procedura per la predisposizione del riepilogo annuale dei controlli e per la redazione della dichiarazione di affidabilità	247
14. Procedure per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio del POR FSE 2014-2020	278
15. Verifica delle spese di personale interno ed esterno impiegato nelle varie fasi di gestione e attuazione del POR FSE 2014-2020	326
16. Piste di controllo	336

ELENCO DEI PRINCIPALI ACRONIMI E ABBREVIAZIONI UTILIZZATI

AdA	Autorità di Audit
AdC	Autorità di Certificazione
AdG	Autorità di Gestione
AFIS	Sistema Informatico Antifrode dell'OLAF
CE	Commissione Europea
FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
FSE	Fondo Sociale Europeo
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
MLPS	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
O.I.	Organismo Intermedio
OLAF	Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode
POR	Programma Operativo Regionale
RAE	Rapporto Annuale di Esecuzione
RGS	Ragioneria Generale dello Stato
SG&C	Sistema di Gestione & Controllo
SP	Servizio competente
RS	Responsabile del Servizio competente
Si.ge.co.	Sistema di gestione e controllo
SPP	Servizio programmazione delle politiche dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza
SA	Servizio attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro
SGL	Servizio gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE
SAG	Servizio affari generali e giuridici
SSA	Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti

SII	Servizio sistema informativo e informatico della direzione generale
AL	Agenzia per il Lavoro (*)
SCA	Struttura Coordinamento e attuazione dei programmi POR FESR e FSE
SAM	Struttura Analisi, monitoraggio e valutazione dei programmi

INTRODUZIONE

Obiettivi del Manuale

Il presente Manuale delle Procedure integra e completa il documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FSE 2014-2020" adottato con Determina n. 20853/2016 e ss.mm., sulla base del quale l'Autorità di Audit ha effettuato la valutazione di conformità ed espresso parere positivo, ai fini della Designazione di cui all'articolo 123 del Regolamento UE n. 1303/2013.

Obiettivo del Manuale è fornire uno strumento di riferimento per l'adozione di procedure omogenee tra tutti i soggetti coinvolti, ai diversi livelli e nell'arco di tutta la programmazione, nella gestione, attuazione e controllo delle iniziative del POR FSE 2014-2020.

Il documento individua specifiche responsabilità nell'attuazione del POR e declina le procedure di attuazione, finanziarie, di monitoraggio e di controllo, definendo le attività caratterizzanti una corretta gestione degli interventi e, quindi, tutti gli step procedurali necessari per una realizzazione del Programma che sia efficiente ed efficace.

Il Manuale è inteso come strumento per codificare i flussi di comunicazione tra i diversi soggetti diversamente coinvolti nella programmazione, attuazione e gestione finanziaria e controllo degli interventi finanziati nell'ambito del POR.

Destinatari del Manuale

Sono destinatari del presente Manuale i soggetti facenti parte dell'organizzazione funzionale dell'Autorità di Gestione per lo svolgimento delle funzioni di programmazione, gestione, monitoraggio e verifica previste dai Regolamenti europei, compreso il personale assegnato agli Organismi Intermedi per l'esecuzione dei controlli di gestione e quello di assistenza tecnica e supporto alle varie funzioni dell'AdG.

L'organizzazione dell'Autorità di Gestione è puntualmente rappresentata nella "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e

dell'Autorità di Certificazione", redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014.

La Descrizione delle funzioni e delle procedure, da un lato, e le versioni più aggiornate del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Certificazione, dall'altro lato, rappresentano la documentazione di riferimento del Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020 (di seguito anche Sistema di Gestione e Controllo / Si.Ge.Co.).

Il Manuale delle Procedure può essere revisionato in corso di attuazione del Programma, di norma annualmente e comunque in funzione di particolari esigenze operative o per finalità indirizzate all'efficienza e alla semplificazione.

In caso di modifiche, il Manuale delle Procedure può essere sottoposto ad eventuali ulteriori approvazioni formali anche disgiuntamente dal documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure per l'Autorità di gestione e per l'Autorità di Certificazione", laddove gli aggiornamenti da registrare non avessero impatto su quanto previsto dalla "Descrizione" stessa.

Le revisioni che si dovessero rendere necessarie in corso di attuazione del Programma verranno comunque formalizzate dall'Autorità di Gestione e tempestivamente comunicate ai principali destinatari ed interlocutori interessati al Sistema di Gestione e controllo del PO FSE della Regione Emilia Romagna.

Versione	Data	Stato	Note
Vs. 0.1	Ottobre 2016	In bozza	Il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione è stato trasmesso all'AdA in data 24 ottobre 2016 con PG 6837563 per il completamento della procedura di Designazione.
Vs 1.0	Dicembre 2016	Approvata	Determinazione n° 20853 del 23/12/2016
Vs. 1.1	Febbraio 2018	In bozza.	La versione aggiornata in bozza è stata trasmessa all'AdA in vista dell'audit di sistema. Le procedure sono state aggiornate in linea con l'adeguamento della Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'AdG per recepire le modifiche intervenute nella struttura organizzativa della Direzione Generale. Inoltre sono state formalizzate le procedure relative a: • Predisposizione proposta di certificazione • Predisposizione riepilogo annuale dei controlli e

			dichiarazione di affidabilità di gestione (preparazione Conti).
Vs 1.2	Aprile 2018	In bozza	La versione aggiornata in bozza è stata trasmessa all'AdA a seguito dell'audit di sistema, recependo i suggerimenti formulati; in particolare sono state formalizzate le procedure relative a: • Gestione degli aiuti di Stato e agli adempimenti correlati al RNA • Funzionamento del Sistema di Monitoraggio del POR FSE 2014-2020 • Verifiche di gestione nel caso di affidamenti diretti a società in house
Vs 2.0	Ottobre 2018	Approvata	Determinazione n. 19177 del 20/11/2018 La nuova versione del Manuale dell'AdG prevede inoltre una procedura specifica relativa all'erogazione di voucher formativi nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante.
	Luglio 2019		Con nota PG/2019/0570325 del 28/06/2019, l'AdG ha trasmesso la nuova versione della "Procedura controlli dell'autorità di gestione e relative check list "(Procedura 3)
	Agosto 2019		Con nota PG/2019/0627932 del 02/08/2019, l'AdG ha trasmesso la nuova versione della procedura "Funzionamento del Sistema di Monitoraggio del POR FSE 2014-2020" (Procedura 14)
Vs 3.0	Dicembre 2019	Approvata	Determinazione n. 23631 del 20/12/2019 La nuova versione del Manuale dell'AdG contiene: • L'inserimento di una sezione iniziale che riassume i principali riferimenti normativi relativi a tutte le procedure in oggetto; conseguentemente sono state tolte dalle procedure, ove presenti, le parti iniziali di riepilogo della normativa di riferimento. • Le nuove procedure "Controlli dell'autorità di gestione e relative check list" a cui sono state apportate alcune ulteriori variazioni e "Funzionamento del Sistema di Monitoraggio del POR FSE 2014-2020" già comunicate dall'AdG a tutti gli attori coinvolti come sopra indicato; • Una procedura specifica per la "Verifica delle spese di personale interno ed esterno impiegato nelle varie fasi di gestione e attuazione del POR FSE 2014-2020" • Alcune revisioni e aggiornamenti alle procedure in essere al fine di recepire modifiche normative e procedurali.
	Maggio 2020		In fase di emergenza epidemiologica, con nota PG/2020/0360885 del 14/05/2020 l'Autorità di Gestione ha comunicato ai soggetti beneficiari degli interventi FSE, agli Organismi Intermedi ed alle Autorità del POR, una serie di iniziative volte a semplificare gli adempimenti dei soggetti beneficiari e le modalità di controllo delle domande di rimborso e delle verifiche in

			loco, in conformità con le disposizioni nazionali e comunitarie. In particolare, le modifiche hanno riguardato le seguenti procedure: - Procedura 3 "Controlli dell'Autorità di Gestione" - Procedura 6 "Apprendistato Professionalizzante: Verifiche di Gestione e Check List" - Procedura 7 "Gestione degli aiuti di Stato e agli adempimenti correlati al RNA"
Vs 4.0	Gennaio 2021	Approvata	Determinazione n. La nuova versione del Manuale dell'AdG contiene: - L'aggiornamento della sezione iniziale che riepiloga i principali riferimenti normativi relativi a tutte le procedure in oggetto; - Le procedure trasmesse con nota PG/2020/0360885 nel mese di maggio 2020, aggiornate ed integrate anche in funzione delle iniziative intraprese dall'AdG per far fronte all'emergenza epidemiologica. - La procedura 3 "Controlli dell'Autorità di gestione" aggiornata al fine di chiarire ulteriormente alcuni elementi relativi alle modalità di controllo di cui alla DGR n. 1109 del 01/07/2019 "Avvio della sperimentazione per l'espletamento dei controlli di I livello relativamente alle attività realizzate per le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro". - La procedura 1 "Selezione ed approvazione delle operazioni" aggiornata in conformità con le integrazioni al Documento Criteri di Selezione approvato in Comitato di Sorveglianza del 9 novembre 2020.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamenti generali:

- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento (UE, EURATOM) N. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ("regolamento finanziario") e s.m.i abrogato con il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018
- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19
- Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei

sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)

Regolamenti Delegati

- Regolamento delegato (UE) 2019/886 della Commissione del 12 febbraio 2019 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III
- Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione del 29 gennaio 2016 riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri
- Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità
- Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei

Regolamenti di esecuzione

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/295 della Commissione del 20 febbraio 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 per quanto riguarda le modifiche del modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari e del modello dei conti
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/255 della Commissione del 13 febbraio 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche

tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati

- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione del 18 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/277 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 su modelli per la relazione sullo stato dei lavori, presentazione di informazioni relative a un grande progetto, piano d'azione comune, relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, dichiarazione di affidabilità di gestione, strategia di audit, parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione,

per adeguare i riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014

- Regolamento di esecuzione (UE) 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 su modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, relazioni sugli strumenti finanziari, caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 su modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce termini e condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione e la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale"
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

Guide orientative e note

- EGESIF_15-0008-05 del 3/12/2018 - Linee guida per gli Stati membri sull'elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale
- EGESIF_15_0017-04 del 3/12/2018 - Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili
- EGESIF_15_0018-04 del 3/12/2018 - Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti
- EGESIF_15_0016-04 del 3/12/2018 - Linee guida per gli Stati membri sull'audit dei conti
- EGESIF_14-0012_02 final 17/09/2015 - Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione
- EGESIF_14-0011-02 final del 27/08/2015 - Linee guida per gli Stati membri sulla strategia di audit
- EGESIF_15-0002-03 final 9/10/2015 - Linee guida per gli Stati membri sulla relazione annuale di controllo e sul parere di audit
- EGESIF 14-0021-00 del 16/06/2014 - Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate
- Nota Ares (2013)3772780 del 19/12/2013 per le AdC su dichiarazione annuale ritiri/recuperi ex. Art. 20 reg. 1828/2006
- CDRR/05/0012/01 Orientamenti in materia di deduzione degli importi recuperati dalla successiva dichiarazione delle spese e domanda di pagamento e di compilazione della relativa appendice ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del Regolamento (UE) n. 438/2001
- Documento di lavoro del 19°CoCoLaF del 11/04/2002 Documento di lavoro che ha come oggetto la lotta contro la frode e le altre attività illegali, l'obbligo per gli altri Stati

Normativa nazionale

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 2018, n.5 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020"

- Linee Guida per la preparazione dei Conti – Agenzia per la Coesione Territoriale – versione del 16/01/2018
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee del 12/10/2007 Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario
- Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie n. 3584.2.36.4.13.2.3 del 11/04/2006 Nota che ha come oggetto le modifiche apportate al Regolamento (UE) n. 1681/1994 dal Regolamento (UE) n. 2035/2005 e l'integrazione di disposizioni per la compilazione del modello di scheda ex artt. 3 e 5.

Nel corso del 2020, per far fronte all'**emergenza di sanità pubblica Covid-19** di rilevanza internazionale, sono intervenute una serie di modifiche al quadro normativo di riferimento per l'attuazione dei Fondi strutturali, sia a livello comunitario che nazionale.

Nello specifico, nell'ambito delle iniziative intraprese a livello comunitario, con la Comunicazione del 13 Marzo 2020 "Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19", la Commissione europea ha definito le proprie linee di indirizzo multi-settoriali, aiuti di stato, occupazione e fondi SIE, le quali si sono concretizzate con le modifiche ai regolamenti generale e specifici per fondo, contenute nei sopra richiamati regolamenti (UE) 2020/460 e (UE) 2020/558.

A livello nazionale, invece, con Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID19", il Governo, considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica, ha adottato il primo provvedimento normativo straordinario e urgente in risposta all'epidemia COVID 19.

A seguire, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) del 4 Marzo 2020 sono state introdotte "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e disposte le prime sospensioni di attività rilevanti anche per gli interventi cofinanziati dal FSE.

Per tutto il 2020 ed oltre si sono succeduti una serie di DPCM, alcuni dei quali contenenti anche misure di interesse per le attività cofinanziate dal FSE, rispetto alle quali la Regione Emilia Romagna ha disposto l'osservanza anche con propri provvedimenti. Per un dettaglio si rimanda alla pagina web <https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme>.

Con particolare attenzione agli interventi cofinanziati dal FSE, l'Autorità di Gestione del PO Regione Emilia Romagna ha prontamente fornito chiarimenti e precisazioni in merito alle procedure e/o alle modalità tecniche da seguire nell'esecuzione delle operazioni, con l'invio di apposite note a tutti i soggetti per le rispettive competenze. Per un dettaglio si rimanda all'indirizzo web <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/atti-amministrativi/gestione-e-controllo/coronavirus/coronavirus-indicazioni-attivita-formative>.

Inoltre, le procedure dell'Autorità di Gestione, dettagliate nell'apposito Manuale allegato alla Descrizione, sono state aggiornate nel corso dei primi mesi del 2020 per fare fronte all'emergenza epidemiologica che ha colpito il paese.

In particolare, tenuto conto dell'importanza di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti beneficiari, vista le difficoltà legate a questo periodo di emergenza sanitaria, con nota PG/2020/0360885 del 14/05/2020 l'Autorità di Gestione ha comunicato ai soggetti beneficiari degli interventi FSE, agli Organismi Intermedi ed alle Autorità del POR, una serie di iniziative volte a snellire maggiormente le modalità di controllo delle domande di rimborso e delle verifiche in loco, in conformità con le disposizioni nazionali e comunitarie sopra richiamate.

In particolare, le iniziative di semplificazione sono state definite coerentemente con le indicazioni presenti nel documento "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19" a cura di Anpal – Autorità Capofila del FSE – e del Coordinamento delle Regione per il FSE, formalizzato dall'Anpal nella sua prima versione con protocollo n. 0008013 del 31 agosto 2020, che costituisce il riferimento normativo di rango secondario per tutti gli operatori del FSE chiamati a fornire attuazione alle operazioni dei programmi operativi cofinanziati a valere sul FSE 2014-2020, con la finalità di assicurare la piena coerenza del quadro di interventi progressivamente fornito dalla Commissione e la normativa nazionale adottata in risposta alla pandemia Covid-19.

1. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E SELEZIONE

OBIETTIVO

Descrivere le modalità che vengono utilizzate per l'affidamento e la selezione di:

1. Appalti pubblici di servizio
2. Procedure ad evidenza pubblica
3. Procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi professionali.

ABBREVIAZIONI

SP	Servizio competente
RS	Responsabile del Servizio competente

CONTENUTI

1. Generalità
2. Procedure ad evidenza pubblica
 - a. per la selezione delle operazioni: formazione, orientamento e misure di accompagnamento al lavoro;
 - b. per la selezione dei soggetti e della relativa offerta;
 - c. per il finanziamento della domanda di formazione/servizi alle persone;
 - d. per il finanziamento di contributi/incentivi alle imprese;
 - e. per la costituzione di cataloghi di offerta;
 - f. per l'affidamento di incarichi professionali;
 - g. per la selezione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID-19.
3. Appalti pubblici di servizio
4. Approvazione
5. Finanziamento
6. Comunicazione esiti approvazione
7. Conservazione documenti

1. GENERALITÀ

A completamento di quanto indicato nella Descrizione delle Funzioni e delle Procedure dell'Autorità di Gestione, di seguito sono descritte le principali fasi delle procedure di affidamento e di selezione delle operazioni e degli interventi finanziabili nell'ambito del Programma Operativo FSE 2014-2020.

Rispetto ai contenuti, la procedura rappresentata segue la struttura del documento "I criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del FSE", approvato in Comitato di Sorveglianza in data 5 giugno 2015, aggiornato in data 28 giugno 2017, ed integrato in occasione del Comitato di Sorveglianza del 9 novembre 2020, coerentemente con quanto disposto all'art. 110.2.a) del Regolamento 1303/2013.

Pertanto, per ciascuna delle possibili procedure ad evidenza pubblica (es. per la selezione di operazioni, per la selezione di soggetti, per il finanziamento di voucher, ecc.) e per gli appalti pubblici di servizio vengono descritte le relative fasi che vanno dal ricevimento delle candidature, alla verifica di ammissibilità ed alla successiva istruttoria tecnica e valutazione. Di seguito, poi, sono indicate le fasi dell'approvazione, del finanziamento e della comunicazione degli esiti a valere per tutte le procedure di selezione.

A premessa, si riportano alcune definizioni utili nell'analisi della procedura.

Operazione: unità di programmazione che può prevedere l'attuazione di una sola attività progettuale (progetto) o di una pluralità di progetti tra loro integrati finalizzati al perseguimento di una medesima finalità strategica.

Catalogo: elenco di soggetti attuatori e relativa offerta che permette l'accesso individuale attraverso assegni formativi o di servizio (voucher).

Voucher formativo o di servizio: titolo di spesa erogato dall'Amministrazione per la frequenza ad un percorso formativo oppure per la fruizione di servizi.

Incarico professionale: incarico regolato da contratto di lavoro a persone fisiche esterne all'Amministrazione per fabbisogni sia delle strutture organizzative ordinarie che di quelle speciali.

2. PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

2.1. Procedure ad evidenza pubblica per la selezione delle operazioni: formazione, orientamento e misure di accompagnamento al lavoro

2.1.1 Ricevimento delle candidature

I soggetti attuatori nei tempi e con le modalità descritte nelle procedure ad evidenza pubblica (di seguito Avviso) presentano una o più proposte di Operazione e la relativa richiesta di finanziamento e i documenti eventualmente previsti dalle procedure.

L'Avviso prevede di norma modalità di progettazione e invio all'Amministrazione delle proposte di Operazione attraverso l'applicativo SIFER e l'invio in formato elettronico della richiesta di finanziamento insieme ad eventuali documenti previsti dall'Avviso. Con l'invio telematico viene rilasciato automaticamente ed univocamente dalla procedura web un n. identificativo (Rif.PA) nel formato AAAA-NNNN/PA dove:

- AAAA rappresenta l'anno di riferimento dell'Avviso o /l'anno di programmazione delle attività
- NNNN un numero progressivo assegnato all'operazione
- PA l'amministrazione responsabile del procedimento

Tale identificativo seguirà l'Operazione nelle diverse fasi che dalla candidatura portano, in caso di approvazione, fino alla rendicontazione finale.

La richiesta di finanziamento è protocollata dal Servizio ricevente.

I dati fisici e finanziari di tutti i progetti componenti l'operazione sono conservati informaticamente nel Sistema Informativo SIF-ER. I progetti componenti l'operazione sono identificati dal Rif.PA dell'operazione stessa, nel formato sopra descritto, più un numero progressivo assegnato automaticamente dalla procedura web a ciascun progetto: AAAA-NNNN/PA/N.

Nel caso di Avvisi che prevedano l'invio cartaceo della proposta di candidatura e/o della richiesta di finanziamento tale documentazione è conservata agli atti del servizio ricevente.

2.1.2 Verifica di ammissibilità

Il Servizio competente effettua la verifica di ammissibilità alla valutazione delle operazioni. Di norma, il gruppo di lavoro che esegue l'istruttoria di ammissibilità, composto da collaboratori del Servizio competente, è formalmente nominato con atto dirigenziale.

La verifica di ammissibilità prevede l'analisi dei requisiti posseduti dagli organismi che partecipano alla procedura, delle modalità e dei tempi di presentazione nonché delle

caratteristiche dell'operazione rispetto a quanto previsto dall'avviso pubblico e comunque alle normative comunitarie, nazionali e regionali nello stesso richiamato.

Le operazioni sono ammissibili se:

- candidate da soggetto ammissibile
- compilate e inviate con le modalità previste dall'invito (procedura telematica se prevista) e nel rispetto dei termini previsti
- complete della eventuale documentazione prevista dall'Avviso
- la relativa richiesta di finanziamento è inviata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dall'Avviso

Gli avvisi pubblici possono individuare altri criteri aggiuntivi di ammissibilità delle operazioni alla valutazione, coerentemente con le indicazioni della programmazione comunitaria di riferimento e con le disposizioni regionali in materia. L'avviso può inoltre prevedere elementi di ammissibilità dei singoli progetti con riferimento al soggetto referente dello stesso o ad elementi previsti dalle disposizioni vigenti e richiamate nell'avviso.

La check-list con gli elementi oggetto di verifica di ammissibilità è, di norma, conservata informaticamente nel Sistema Informativo SIF – ER.

In assenza di uno o più requisiti previsti, le operazioni non sono ammesse alla successiva fase di istruttoria e valutazione.

Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai soggetti titolari delle operazioni candidate, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dell'esito di tale procedimento viene data evidenza negli atti di approvazione.

Le operazioni per le quali la verifica di ammissibilità ha avuto esito positivo, accedono alla fase di istruttoria e valutazione.

L'esito della verifica di ammissibilità, contenente l'elenco delle operazioni ammissibili a valutazione, viene trasmesso con nota del Responsabile del Servizio competente ai componenti del nucleo di valutazione.

2.1.3 Istruttoria tecnica e valutazione

Ogni operazione in possesso dei requisiti formali di ammissibilità viene sottoposta alla fase successiva di istruttoria tecnica e valutazione sulla base di specifici criteri di

valutazione, definiti nell'avviso conformemente a quanto previsto dai "CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DA AMMETTERE AL COFINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO - PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020 REGIONE EMILIA ROMAGNA 2014IT05SFOP003 " approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 5 giugno 2015 e successivamente aggiornato e approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 28 giugno 2017.

In ciascun avviso, in funzione dell'obiettivo specifico/priorità d'investimento/asse del POR, degli obiettivi generali e specifici, dei risultati attesi, della tipologia di intervento, delle azioni previste e delle caratteristiche dei potenziali destinatari, sono definiti i criteri, i sottocriteri e i relativi pesi utilizzati per la valutazione.

In particolare, l'avviso specifica, per ciascun sottocriterio, se lo stesso è applicato alla valutazione a livello di operazione o per ciascun singolo progetto contenuto nell'operazione.

L'avviso può inoltre prevedere, per specifiche tipologie di progetti per i quali non risulta opportuno e significativo procedere alla valutazione, la non applicazione dei criteri e sottocriteri e pertanto una sola verifica formale. In tali casi, pertanto, a specifici progetti nell'ambito di una operazione sarà attribuito solo un esito di approvabilità/non approvabilità.

Nel caso di progetti che costituiscono parte fondamentale e sostanziale per il conseguimento dei risultati attesi dell'intera operazione, l'avviso potrà specificare che l'esito di non approvabilità di un progetto potrà comportare la non approvabilità di ulteriori progetti ad esso collegati e/o dell'intera operazione.

La valutazione è effettuata attribuendo a ciascun sottocriterio un punteggio grezzo espresso in una scala compresa tra 1 e 10. Il punteggio grezzo è successivamente rideterminato in funzione dello specifico peso indicato nell'avviso per valorizzare il punteggio ponderato.

Gli avvisi potranno prevedere una eventuale soglia di punteggio minimo per l'approvabilità definita a livello di progetto/operazione. Gli avvisi potranno altresì prevedere un punteggio di soglia minimo per uno o più sottocriteri.

Il punteggio complessivo delle operazioni approvabili sarà determinato come media dei punteggi conseguiti dai singoli progetti approvabili.

Le operazioni saranno non approvabili se tutti i progetti che le costituiscono saranno non approvabili: in tal caso il punteggio dell'operazione è determinato come media dei punteggi conseguiti dai singoli progetti.

Inoltre, se l'avviso prevede un punteggio di soglia minimo per i sottocriteri riferiti all'operazione, le operazioni saranno non approvabili se non avranno ottenuto un punteggio pari o superiore alla soglia minima in almeno uno dei sottocriteri riferiti all'operazione.

Infine, se l'avviso prevede che le operazioni dovranno rendere disponibili ai potenziali destinatari tutte le Misure formative e di politica attiva indicate nell'avviso stesso, le operazioni saranno non approvabili se per almeno una Misura risulteranno non approvabili tutti i progetti riferiti alla stessa.

L'amministrazione, per ciascun avviso, si avvale di nuclei di valutazione, nominati con atto dirigenziale, composti da membri interni all'Amministrazione che possono essere eventualmente integrati da ulteriori competenze specifiche esterne di norma individuate in esito ad Avvisi di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo, emanati dall'Amministrazione.

I membri dei nuclei prima dell'avvio dei lavori rilasciano una dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza di conflitti d'interesse.

L'avviso può prevedere che il nucleo di valutazione si possa avvalere del supporto di un soggetto esterno che cura l'attività di pre-istruttoria tecnica su specifico mandato dello stesso.

Per ciascun avviso, nella prima seduta, il nucleo visiona l'avviso e le procedure di valutazione previste dallo stesso e laddove previsto si avvale del supporto esterno per la pre-istruttoria tecnica e ne definisce il contenuto specifico. Il referente del supporto tecnico esterno riporta in sede di nucleo le risultanze del mandato.

In caso di particolare necessità, l'Amministrazione potrà contattare il soggetto gestore al fine di richiedere chiarimenti.

Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni singola operazione sono, di norma, informatizzate all'interno del sistema informativo SIF –ER e sono consultabili presso la Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi diritto.

La valutazione di una operazione costituita da uno o più progetti permette al nucleo di assegnare alla stessa un punteggio complessivo.

L'esito finale in merito alla approvabilità:

- operazione non approvabile se costituita da progetti non approvabili o se non ha ottenuto un punteggio pari o superiore alla soglia minima, se prevista, in almeno uno dei sottocriteri riferito all'operazione;
- operazione approvabile con modifiche se costituita:

- da progetti approvabili con modifiche rispetto alla proposta progettuale di ordine quantitativo (rideterminazione ore, destinatari, edizioni...) e e/o finanziario;
 - da progetti approvabili e progetti non approvabili. La modifica è pertanto riconducibile alla non approvazione di singoli progetti ed eventualmente ad una modifica di singoli progetti approvabili;
- operazione approvabile senza modifiche se tutti i progetti che la costituiscono sono approvabili e tutti senza modifiche.

Nel caso di progetti e/o operazioni approvabili con modifiche, le modifiche apportate sono rilevabili dalla scheda dati di approvazione.

Le modifiche, per le sole operazioni a costi reali, potranno riguardare la sola riduzione del finanziamento, che, in condizioni di invarianza dei dati fisici di realizzazione, verrà attuato attraverso una riduzione percentuale lineare delle singole voci di costo del preventivo.

In caso di procedure di avviso a scadenza, in esito alla valutazione e applicazione dei criteri e sottocriteri, saranno definite graduatorie di operazioni/progetti come specificato negli avvisi.

L'avviso può prevedere che le operazioni/progetti approvabili saranno oggetto di selezione che, nel rispetto della qualità globale espressa dai punteggi, tiene conto, a titolo esemplificativo:

- della distribuzione delle operazioni/progetti rispetto ai territori e ai sistemi produttivi;
- della distribuzione delle operazioni/progetti rispetto alla potenziale utenza e alla capacità di inserimento lavorativo in uscita.

Le operazioni/progetti sovrapposti o ripetitivi vengono selezionati sulla base della qualità globale più elevata espressa, e perciò sulla base del punteggio totale più elevato ottenuto.

Le Operazioni potranno infine essere "idonee ma non finanziabili" se costituite da progetti approvabili ma, seguendo l'ordine della graduatoria, l'operazione non potrà essere finanziabile per esaurimento delle risorse disponibili previste dall'avviso.

L'atto di approvazione delle operazioni contiene l'elenco delle operazioni non ammissibili, delle operazioni non approvabili, delle approvabili (con e senza modifiche) e delle operazioni finanziabili e delle operazioni idonee ma non finanziabili tenuto conto delle risorse disponibili dall'Avviso.

2.2 Procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei soggetti e della relativa offerta

2.2.1 Ricevimento delle candidature

La Regione Emilia-Romagna attraverso propri atti definisce ed approva:

- le modalità e i criteri per la selezione dei soggetti attuatori e della relativa offerta
- le procedure di evidenza pubblica per la selezione dei soggetti e della relativa offerta ovvero l'elenco delle qualifiche professionali per le quali l'ente dichiara di avere risorse strumentali e professionali adeguate alla realizzazione.

I soggetti che si candidano all'attuazione, nei tempi e con le modalità descritte dagli avvisi, presentano le candidature e relativo impegno, anche pluriennale, alla realizzazione.

Le richieste di candidatura vengono protocollate e conservate agli atti del servizio ricevente.

Con propri atti la Regione annualmente richiede agli enti selezionati di presentare, per l'offerta selezionata, le Operazioni contenenti i Progetti formativi relativi.

Tale fase si articola secondo quanto previsto dal paragrafo 2.1.1 RICEVIMENTO DELLE CANDIDATURE in caso di selezione delle operazioni.

2.2.2 Verifica di ammissibilità

Il Servizio competente effettua la verifica di ammissibilità delle candidature. Di norma, il gruppo di lavoro che esegue l'istruttoria di ammissibilità, composto da collaboratori del Servizio competente, è formalmente nominato con atto dirigenziale.

La verifica di ammissibilità prevede l'analisi dei requisiti posseduti dagli organismi che partecipano alla procedura e delle modalità e dei tempi di presentazione rispetto a quanto previsto dall'avviso pubblico e comunque alle normative comunitarie, nazionali e regionali nello stesso richiamato.

Le candidature sono ammissibili se:

- presentate da soggetto ammissibile
- compilate e inviate con le modalità previste dall'invito e nel rispetto dei termini previsti
- aventi specifico ed esclusivo riferimento alle qualifiche professionali indicate nell'Avviso
- completa della eventuale documentazione prevista dall'Avviso

In assenza di uno o più requisiti previsti, le domande non sono ammesse alla successiva fase.

Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai soggetti titolari delle operazioni candidate, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dell'esito di tale procedimento viene data evidenza negli atti di approvazione.

2.2.3 Istruttoria delle candidature

Ogni candidatura ammissibile viene sottoposta alla fase successiva di istruttoria tecnica per la validazione dell'offerta sulla base di specifici criteri, definiti nell'avviso in coerenza a quanto previsto dai "CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DA AMMETTERE AL COFINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO - PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020 REGIONE EMILIA ROMAGNA 2014IT05SFOP003 " approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 5 giugno 2015 e successivamente aggiornato e approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 28 giugno 2017.

Le candidature hanno a riferimento per ciascun soggetto che si candida:

- le qualifiche professionali di riferimento
- le sedi di realizzazione
- il numero di percorsi attivabili
- l'anno scolastico di riferimento per la realizzazione.

La valutazione della candidatura è effettuata attribuendo a ciascun sottocriterio un punteggio grezzo espresso in una scala compresa tra 1 e 10. Il punteggio grezzo è successivamente rideterminato in funzione dello specifico peso indicato nell'avviso per valorizzare il punteggio ponderato.

Gli avvisi potranno prevedere una eventuale soglia di punteggio minimo per l'approvabilità. Gli avvisi potranno altresì prevedere un punteggio di soglia minimo per uno o più sottocriteri di valutazione.

L'amministrazione, per ciascun avviso, si avvale di nuclei di valutazione, nominati con atto dirigenziale, composti da membri interni all'Amministrazione che possono essere eventualmente integrati da ulteriori competenze specifiche esterne di norma individuate in esito ad Avvisi di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo, emanati dall'Amministrazione.

I membri dei nuclei prima dell'avvio dei lavori rilasciano una dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza di conflitti d'interesse.

L'avviso può prevedere che il nucleo di valutazione si possa avvalere del supporto di un soggetto esterno che cura l'attività di pre-istruttoria tecnica su specifico mandato dello stesso.

Per ciascun avviso, nella prima seduta, il nucleo visiona l'avviso e le procedure di valutazione previste dallo stesso e laddove si avvale del supporto esterno per la pre-

istruttoria tecnica ne definisce il contenuto specifico. Il referente del supporto tecnico esterno riporta in sede di nucleo le risultanze del mandato.

In caso di particolare necessità, l'Amministrazione potrà contattare i soggetti titolari al fine di richiedere chiarimenti sulle candidature pervenute e sulla relativa offerta.

Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni singola operazione sono, di norma, informatizzate all'interno del sistema informativo SIF-ER e sono consultabili presso la Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi diritto.

L'avviso può prevedere che le candidature approvabili saranno oggetto di selezione che, nel rispetto della qualità globale espressa dai punteggi, tiene conto, a titolo esemplificativo:

- della distribuzione delle candidature rispetto ai territori;
- della distribuzione delle qualifiche professionali rispetto alla potenziale utenza e alla capacità di inserimento lavorativo in uscita.

Le candidature, e nello specifico, le qualifiche professionali sovrapposto o ripetitive vengono selezionate sulla base della qualità globale più elevata espressa, e perciò sulla base del punteggio totale più elevato ottenuto.

La valutazione delle candidature si concluderà con la definizione di una graduatoria redatta in ordine di punteggio conseguito riportante, per ciascuna qualifica, la rispettiva sede accreditata di svolgimento.

Le procedure di valutazione si concludono con atto di approvazione di un elenco di soggetti attuatori e relativa offerta, con l'eventuale indicazione dell'anno scolastico di riferimento.

2.3. Procedure ad evidenza pubblica per il finanziamento della domanda di formazione/servizi alle persone

2.3.1 Ricevimento delle candidature

I soggetti richiedenti assegni formativi o di servizio (voucher) inviano le richieste con le modalità indicate nell'avviso.

L'Avviso pubblico può prevedere l'invio in formato elettronico della richiesta.

Le richieste di assegni, sono protocollate e conservate agli atti dal servizio ricevente.

Tali modalità possono prevedere una compilazione informatizzata all'interno di uno specifico indirizzo web e/o la consegna a mano o via raccomandata della modulistica di richiesta di assegno formativo, che sarà in ogni caso identificata da un numero di riferimento univoco. La modalità di presentazione e la modulistica sono sempre chiaramente indicati all'interno dell'avviso.

2.3.2 Verifica di ammissibilità

Il Servizio competente effettua la verifica di ammissibilità delle domande.

Le domande di attribuzione di assegni individuali (voucher) sono ritenute ammissibili se:

- presentate dai soggetti in possesso dei requisiti richiesti;
- pervenute entro la data di scadenza indicata nell'avviso;
- compilate sull'apposito formulario indicato nell'avviso;
- complete delle informazioni richieste.

In assenza di uno o più requisiti previsti, le domande non sono ammesse alla successiva fase.

Nel caso di domande valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà alle persone, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dell'esito di tale procedimento viene data evidenza negli atti di approvazione.

2.3.3 Istruttoria e graduatoria

L'istruttoria tecnica si basa sui criteri definiti dalle singole procedure tenuto conto delle finalità e dei risultati attesi degli interventi sui potenziali destinatari. I criteri hanno a riferimento le condizioni del richiedente (quali ad esempio condizione occupazionale; tipologia contrattuale; livello di scolarità; titoli di studio e votazioni conseguite; genere; etc).

Le procedure di istruttoria, se definite in funzione di soli dati oggettivi sulla condizione dei richiedenti è svolta dal Servizio competente. Se prevede valutazioni di coerenza tra le condizioni del richiedente e la scelta effettuata nell'ambito del Catalogo, la valutazione delle domande sarà effettuata da un Nucleo di valutazione nominato con atto dirigenziale.

Nel caso di avvisi a scadenza le procedure di istruttoria e valutazione si concludono con l'approvazione di graduatorie per punteggio che permettono il finanziamento della domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Potranno inoltre essere approvate graduatorie a scorrimento per permettere il finanziamento delle domande in caso di revoca o rinuncia delle domande approvate e finanziate.

Si ricorre a procedure a sportello in tutti i casi nei quali si evidenzia la necessità di corrispondere in modo tempestivo alla domanda individuale. Nel caso di procedure a

sportello l'avviso individua i requisiti di ammissibilità e approvabilità delle domande. Le procedure di istruttoria e verifica dell'approvabilità sono attivate e effettuate in modo continuativo sulle domande pervenute entro la data di termine prevista dall'avviso, e l'approvazione e il finanziamento è subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie e pertanto fino all'esaurimento delle stesse.

2.4. Procedure ad evidenza pubblica per il finanziamento di contributi/incentivi alle imprese

2.4.1 Ricevimento delle candidature

Le imprese richiedenti contributi/incentivi inviano le richieste con le modalità indicate nell'avviso.

L'Avviso pubblico può prevedere l'invio in formato elettronico della richiesta.

Le richieste di incentivi/contributi sono protocollate e conservate agli atti dal servizio ricevente.

Tali modalità possono prevedere una compilazione informatizzata all'interno di uno specifico indirizzo web e/o la consegna a mano o via raccomandata della modulistica di richiesta, che sarà in ogni caso identificata da un numero di riferimento univoco. La modalità di presentazione e la modulistica sono sempre chiaramente indicati all'interno dell'avviso.

2.4.2 Verifica di ammissibilità

Il Servizio competente effettua la verifica di ammissibilità delle domande.

Le domande delle imprese di incentivi/contributi sono ritenute ammissibili se:

- presentate da imprese in possesso dei requisiti richiesti;
- pervenute entro la data di scadenza indicata nell'avviso;
- compilate sull'apposito formulario indicato nell'avviso;
- complete delle informazioni richieste.

In assenza di uno o più requisiti previsti, le domande non sono ammesse alla successiva fase.

Nel caso di domande valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà alle persone, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dell'esito di tale procedimento viene data evidenza negli atti di approvazione.

2.4.3 Istruttoria e graduatoria

L'istruttoria tecnica si basa sui criteri definiti dalle singole procedure tenuto conto delle finalità e dei risultati attesi degli interventi. I criteri hanno a riferimento le caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'incentivo e dei lavoratori dei quali si sostiene l'inserimento lavorativo

Le procedure di istruttoria è svolta dal Servizio competente.

Nel caso di avvisi a scadenza le procedure di istruttoria e valutazione si concludono con l'approvazione di graduatorie per punteggio che permettono il finanziamento della domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Potranno inoltre essere approvate graduatorie a scorrimento per permettere il finanziamento delle domande in caso di revoca o rinuncia delle domande approvate e finanziate.

Si ricorre a procedure a sportello in tutti i casi nei quali si evidenzia la necessità di corrispondere in modo tempestivo alla domanda di contributi/incentivi. Nel caso di procedure a sportello l'avviso individua i requisiti di ammissibilità e approvabilità delle domande. Le procedure di istruttoria e verifica dell'approvabilità sono attivate e effettuate in modo continuativo sulle domande pervenute entro la data di termine prevista dall'avviso, e l'approvazione e il finanziamento è subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie e pertanto fino all'esaurimento delle stesse.

2.5. Procedure ad evidenza pubblica per la costituzione di cataloghi di offerta

2.5.1 Ricevimento delle candidature

I soggetti attuatori, nei tempi e con le modalità descritte dagli avvisi di diritto pubblico, presentano un formulario di candidatura e la richiesta di ammissione a catalogo completa dell'impegno che l'ente assume con la candidatura nei confronti dell'amministrazione ed eventuale ulteriore documentazione, secondo quanto indicato in ciascun avviso.

L'Avviso pubblico può prevedere l'invio in formato elettronico dei formulari di candidatura.

Le richieste di ammissione, nonché eventuali schede dell'offerta, sono protocollate e conservate agli atti dal servizio ricevente.

Determinati Avvisi possono prevedere la costituzione di un elenco di soggetti che si impegnano all'erogazione di specifiche prestazioni, interventi e/o misure di politica attiva eventualmente attuative di Programmi Nazionali.

I soggetti, nei tempi e con le modalità descritte dagli avvisi, presentano la candidatura per l'erogazione delle specifiche prestazioni, interventi e/o misure di politica attiva

previste dall'Avviso, completa dell'impegno che il soggetto assume con la candidatura nei confronti dell'amministrazione ed eventuale ulteriore documentazione, secondo quanto indicato in ciascun avviso.

Le candidature sono protocollate e conservate agli atti dal servizio ricevente.

2.5.2 Verifica di ammissibilità

Il Servizio competente effettua la verifica di ammissibilità delle candidature. La verifica di ammissibilità, prevede l'analisi dei requisiti posseduti dagli organismi che partecipano alla procedura rispetto alle indicazioni dell'avviso pubblico e comunque alle normative regionali nello stesso citate.

Le candidature sono ammissibili se:

- presentate da soggetto ammissibile
- compilate e inviate con le modalità previste dall'invito (procedura telematica se prevista) e nel rispetto dei termini previsti
- completa della eventuale documentazione prevista dall'Avviso

In assenza di uno o più requisiti previsti, le operazioni non sono ammesse alla successiva fase di istruttoria e/o validazione.

Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai soggetti titolari delle operazioni candidate, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dell'esito di tale procedimento viene data evidenza negli atti di approvazione.

2.5.3 Istruttoria delle candidature

Ogni candidatura in possesso dei requisiti formali di ammissibilità viene sottoposta alla fase successiva di istruttoria tecnica per la validazione dell'offerta.

Le proposte ammissibili saranno validate e inserite nel Catalogo se coerenti con le specifiche contenute nell'avviso.

Le verifiche formali per la validazione vengono effettuate dal Servizio competente.

Nel caso sia prevista una valutazione dell'offerta con atto dirigenziale viene nominato un nucleo di valutazione che procede in attuazione dei criteri previsti dall'avviso per la validazione o non validazione dell'offerta.

Le procedure di validazione si concludono con atto di approvazione di un elenco di soggetti attuatori e relativa offerta (Catalogo) che permette l'accesso individuale attraverso assegni formativi o di servizio (voucher).

I cataloghi possono essere oggetto di successive integrazioni e aggiornamenti; l'aggiornamento di un Catalogo comporta l'attivazione di tutte le procedure previste per la sua costituzione e si conclude con l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti attuatori e della relativa offerta.

Nel caso di Avvisi che prevedono la costituzione di un elenco di soggetti, le candidature saranno oggetto di istruttoria tecnica di ammissibilità e validazione, di norma effettuata da un nucleo nominato con atto dirigenziale. Le candidature validate andranno a costituire l'elenco dei soggetti. Pertanto, le procedure di validazione si concludono con atto di approvazione dell'elenco dei soggetti che si impegnano all'erogazione di specifiche prestazioni, interventi e/o misure di politica attiva.

Gli elenchi possono essere oggetto di successivi integrazioni e aggiornamenti.

L'inserimento del soggetto negli elenchi di cui sopra è condizione per il finanziamento pubblico delle misure erogate: per ciascuno dei soggetti inseriti in elenco è predisposta un'operazione nel Sistema Informativo della Formazione, contraddistinta da un Rif.PA.

2.6. Procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi professionali

2.6.1 Ricevimento delle candidature

I candidati per il conferimento di incarichi professionali esterni all'amministrazione inviano la candidatura a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito web istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza.

L'Amministrazione può predisporre avvisi pubblici per la formazione di elenchi, aggiornabili, suddivisi per ambito professionale/area, da cui attingere per l'affidamento degli incarichi professionali.

In ogni caso l'avviso pubblico deve prevedere un modulo per la presentazione della candidatura e del curriculum. Il candidato deve possedere i requisiti previsti dall'avviso e presentare la documentazione comprovante.

2.6.2 Verifica di ammissibilità

Le candidature presentate sono preliminarmente sottoposte a verifica di ammissibilità da parte del Servizio competente.

Le candidature sono ammissibili se:

- presentate da soggetto ammissibile
- compilate e inviate con le modalità previste dall'invito (procedura telematica se prevista) e nel rispetto dei termini previsti
- completa della eventuale documentazione prevista dall'Avviso

In assenza di uno o più requisiti previsti, le operazioni non sono ammesse alla successiva fase di istruttoria e/o validazione.

Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai soggetti titolari delle operazioni candidate, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dell'esito di tale procedimento viene data evidenza negli atti di approvazione.

2.6.3 Istruttoria e graduatoria

L'istruttoria delle candidature avviene attraverso una procedura comparativa ovvero tramite valutazione comparata delle candidature e curricula pervenuti, mediante attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio, assegnato sulla base di criteri generali indicati, con i relativi punteggi massimi, nei singoli avvisi, quali ad esempio:

- qualificazione culturale e professionale;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico (es.: grado di conoscenza delle principali normative di settore; conoscenza di applicativi informatici impiegati presso l'Ente; conoscenza dei principi di contabilità, organizzazione dell'Ente, competenze relazionali).

Il dirigente responsabile della struttura direttamente interessata, avvalendosi se necessario di un nucleo di valutazione procede alla valutazione attribuendo un punteggio sulla base dei criteri previsti nel relativo avviso.

Dell'istruttoria tecnica deve essere redatto verbale e dell'esito della procedura comparativa deve essere data pubblicità attraverso il sito istituzionale dell'Ente.

2.7. Procedure ad evidenza pubblica per la selezione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID-19

Al fine di dare una risposta tempestiva per far fronte allo stato emergenziale, le fasi di verifica di ammissibilità, istruttoria tecnica e selezione possono essere articolate e/o semplificate in considerazione della tipologia di intervento che si intende attivare, comunque nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, in conformità alle norme in materia di concorrenza.

2.7.1 Ricevimento delle candidature

I soggetti interessati ed ammissibili, secondo quanto indicato nell'Invito, presentano le domande di candidatura, complete dello schema di progetto e della richiesta di finanziamento, redatte sulla base della modulistica fornita dalla Regione e secondo le modalità indicate nell'Invito.

Le richieste di finanziamento, nonché eventuali schede di progetto, sono protocollate e conservate agli atti dal servizio ricevente.

2.6.2 Verifica di ammissibilità

Le candidature presentate sono preliminarmente sottoposte a verifica di ammissibilità da parte del Servizio competente. Le candidature sono ammissibili se:

- presentate da soggetto ammissibile
- compilate e inviate con le modalità previste dall'invito (procedura telematica se prevista) e nel rispetto dei termini previsti
- complete della eventuale documentazione prevista dall'Invito

In assenza di uno o più requisiti previsti, le operazioni non sono ammesse alla successiva fase di istruttoria e validazione.

Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai soggetti titolari delle operazioni candidate, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dell'esito di tale procedimento viene data evidenza negli atti di approvazione.

2.6.3 Istruttoria e validazione

Ogni candidatura in possesso dei requisiti formali di ammissibilità viene sottoposta alla fase successiva di istruttoria tecnica per la validazione della richiesta di contributo.

Le verifiche formali per la validazione vengono effettuate dal Servizio competente.

Nel caso sia prevista la validazione in funzione della rispondenza e coerenza delle proposte di intervento a quanto indicato nell'Invito (ad es. coerenza delle tipologie di intervento, delle voci di spesa ammissibili, dei massimali/standard di costo), con atto dirigenziale viene nominato un nucleo di validazione che procede in attuazione di quanto previsto nell'Invito.

Le procedure di validazione si concludono con atto di approvazione di un elenco di soggetti beneficiari degli interventi ammessi a finanziamento e relativo contributo ammesso a finanziamento.

3. APPALTI PUBBLICI DI SERVIZIO

3.1 Ricevimento delle candidature

Nel caso di fornitura di servizi e/o attività presentate tramite appalti pubblici di servizio, si prevede l'invio delle offerte in seguito alla pubblicizzazione del bando di gara da parte della stazione appaltante, di norma l'Agenzia regionale Intercenter, formulato sulla base dei fabbisogni dei Servizi dell'Amministrazione regionale e coerentemente con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti.

La documentazione di gara fornisce indicazioni chiare relativamente alle modalità di ricevimento delle offerte, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm..

3.2 Verifica di ammissibilità delle offerte

Per poter accedere alla fase di valutazione, le offerte presentate devono essere in possesso dei requisiti formali previsti dai singoli bandi di gara.

I requisiti di ammissibilità sono riportati nei bandi di gara e coerenti con quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. (codice dei contratti pubblici).

In assenza di uno o più requisiti previsti nei bandi le offerte non potranno essere ammesse alla successiva fase di istruttoria.

Tale verifica viene svolta dalla stazione appaltante.

3.3 Istruttoria e graduatoria

Per quanto riguarda le operazioni selezionate attraverso appalti pubblici di servizi, il riferimento è alla normativa comunitaria e nazionale vigente. In particolare si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm..

Per gli appalti, la stazione appaltante si avvale di una Commissione tecnica, nominata con atto amministrativo, incaricato di svolgere la valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri esplicitati nel bando di gara.

Al termine della valutazione tecnica, si procede alla valutazione delle offerte economiche e alla conseguente redazione della graduatoria finale.

4. APPROVAZIONE

A conclusione delle fasi di selezione e valutazione sopra descritte con attenzione a ciascuna procedura di evidenza pubblica, il Servizio competente:

- procede all'elaborazione della graduatoria delle operazioni/candidature approvabili e non approvabili, quindi ammissibili a finanziamento,
- predispone l'atto amministrativo da inoltrare alla Giunta Regionale per la formale approvazione,
- acquisisce il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale e la firma dell'Assessore proponente.

L'atto amministrativo viene inoltrato alla Giunta Regionale, che procede all'approvazione degli esiti della selezione e all'adozione dell'atto amministrativo, definendo nello stesso le modalità per procedere al finanziamento delle operazioni approvate.

Il finanziamento verrà effettuato con successivo provvedimento della stessa Giunta o del Dirigente regionale competente.

Il Servizio competente procede alla pubblicazione dell'atto amministrativo sul B.U.R.E.R.T. e sul sito specifico della formazione <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/> nonché alla comunicazione degli esiti ai soggetti attuatori le cui operazioni sono state approvate e ammesse a finanziamento.

Nel caso di voucher il Servizio competente procede alla pubblicazione dell'atto di approvazione/attribuzione sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m., sul B.U.R.E.R.T. e sul sito specifico della formazione <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/> e comunica l'avvenuta approvazione/attribuzione ai soggetti richiedenti.

Nel caso di conferimento di incarichi professionali senza la formazione di elenchi, la medesima graduatoria può essere utilizzata, mediante scorrimento, entro un anno dalla pubblicazione degli esiti della procedura comparativa, per il conferimento di altri incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità.

Nel caso degli appalti, l'atto di aggiudicazione viene redatto dall'Agenzia regionale Intercenter che lo invia al Servizio beneficiario che predispone l'atto di acquisizione e lo schema di contratto. Dopo la verifica di regolarità contabile, l'atto viene adottato e si procede alla sottoscrizione del contratto tra Intercenter, il Servizio beneficiario e il soggetto aggiudicatario della gara.

In questo caso gli esiti delle procedure di gara verranno pubblicati sui siti delle Amministrazioni appaltanti e sul B.U.R.E.R.T., nonché sulla Gazzetta Ufficiale.

5. FINANZIAMENTO

Il Servizio competente procede alla predisposizione dell'atto amministrativo per il finanziamento delle operazioni approvate sulla base di quanto stabilito nell'atto di approvazione che potrà essere un atto della Giunta oppure una determina dirigenziale.

Il Servizio competente, in caso di atto amministrativo della Giunta e previo parere di regolarità amministrativa di legittimità espresso dal Responsabile del procedimento, acquisisce il parere di regolarità amministrativa di merito del Direttore Generale e l'approvazione dell'Assessore proponente; nel caso di determina dirigenziale, il parere amministrativo viene espresso dal Responsabile del procedimento.

L'atto amministrativo, una volta predisposto e acquisito/i il/i parere/i di regolarità amministrativa, viene trasmesso al Servizio "Gestione della spesa regionale" per il visto di regolarità contabile nella procedura di spesa ed eventualmente al Servizio "Bilancio per il visto di regolarità contabile nella procedura dell'entrata. Successivamente l'atto viene inviato per l'approvazione e per l'adozione alla Giunta Regionale se di sua competenza o se si tratta di determina dirigenziale al Dirigente del Servizio competente per l'adozione.

Il Servizio competente procede alla pubblicazione dell'atto amministrativo di finanziamento sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m., sul B.U.R.E.R.T. e sul sito specifico della formazione <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/> e comunica l'avvenuto finanziamento ai soggetti beneficiari.

Nel caso di voucher l'atto di finanziamento viene predisposto dal Servizio competente, viene trasmesso al Servizio "Gestione della spesa regionale" per il visto di regolarità contabile nella procedura di spesa ed eventualmente al Servizio "Bilancio per il visto di regolarità contabile nella procedura dell'entrata. Successivamente l'atto viene inviato al Dirigente del Servizio competente per l'adozione.

Il Servizio competente procede alla pubblicazione dell'atto amministrativo di finanziamento sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m., sul B.U.R.E.R.T. e sul sito specifico della formazione <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/>.

6. COMUNICAZIONE ESITI APPROVAZIONE

Divenuto esecutivo l'atto di approvazione, il Servizio competente responsabile del procedimento predispone la lettera di comunicazione ai soggetti che hanno presentato le candidature e provvede all'invio degli atti.

Per le operazioni approvate con modifica rispetto alle quali sono intervenute modifiche rilevanti per le quali risulti necessario acquisire, dal soggetto titolare informazioni aggiuntive, viene inviata una comunicazione di richiesta delle suddette informazioni, unitamente all'atto di approvazione e ad una scheda dati provvisoria.

Per le procedure per la selezione delle operazioni, tale lettera è accompagnata dalla scheda di approvazione dove sono indicati i dati fisici e finanziari dell'operazione approvata e dalla quale si evincono le eventuali modifiche apportate rispetto ai dati di presentazione.

Nel caso in cui il soggetto gestore presenti richiesta di delucidazioni in merito al procedimento di approvazione potrà chiedere, come da prassi, l'accesso ai relativi atti.

L'elenco delle operazioni e delle candidature in originale che risultano approvate e finanziate risiede nell'archivio informatico SIF –ER della Direzione Generale.

Copie cartacee possono essere stampate ma l'unico documento originale di approvazione è conservato su supporto informatico. Le modifiche successive all'operazione approvata, se autorizzate dal Responsabile del Servizio competente con propria nota, risulteranno documentate e archiviate nel relativo fascicolo dell'operazione.

7. CONSERVAZIONE DOCUMENTI

I documenti richiamati in procedura seguono le seguenti modalità di conservazione:

Avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti attuatori e/o operazioni, Cataloghi, Assegni individuali (voucher) ed incarichi

Titolo documento	Respons. archiviazione	Luogo archiviazione	Tempo cons.
Avviso pubblico	PO di riferimento del Servizio competente	Archivio del Servizio competente	Previsto dalla legge
Documentazione riguardante il procedimento amministrativo	PO di riferimento del Servizio competente	Archivio del Servizio competente	Previsto dalla legge
Atto di approvazione e finanziamento	PO di riferimento del Servizio competente	Archivio del Servizio competente	Previsto dalla legge

Appalto pubblico di servizio

Titolo documento	Respons. archiviazione	Luogo archiviazione	Tempo cons.
Appalto pubblico di servizio e/o Capitolato	PO di riferimento del Servizio competente	Archivio del Servizio competente	Previsto dalla legge
Atto di assegnazione e relativo contratto	PO di riferimento del Servizio competente	Archivio del Servizio competente	Previsto dalla legge

2. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO E GESTIONE DELL'ACCREDITAMENTO

OBIETTIVO

Definire le modalità di valutazione delle domande di accreditamento e delle eventuali variazioni e integrazioni e le relative responsabilità per la redazione, l'aggiornamento corretto e tempestivo dell'elenco degli Organismi accreditati

ABBREVIAZIONI

SSA:	Servizio sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti
RS:	Responsabile del Servizio
P.O.:	Posizione Organizzativa competente: Procedure di accreditamento
COLL:	Collaboratori dell'area accreditamento
SIA:	Sistema Informativo Accreditamento
NV:	Nucleo di Valutazione

CONTENUTI

La procedura si articola nei seguenti punti:

1. Generalità
2. Ricezione della domanda di accreditamento: controlli preliminari all'istruttoria
3. Istruttoria
4. Valutazione finale della domanda di accreditamento: il Nucleo di valutazione
5. Accreditamento definitivo e/o provvisorio: Mantenimento
6. Variazioni, revoca e sospensione dell'accREDITAMENTO
7. Pubblicizzazione Esiti
8. Modalità di rilevazione degli esiti occupazionali
9. Conservazione documenti

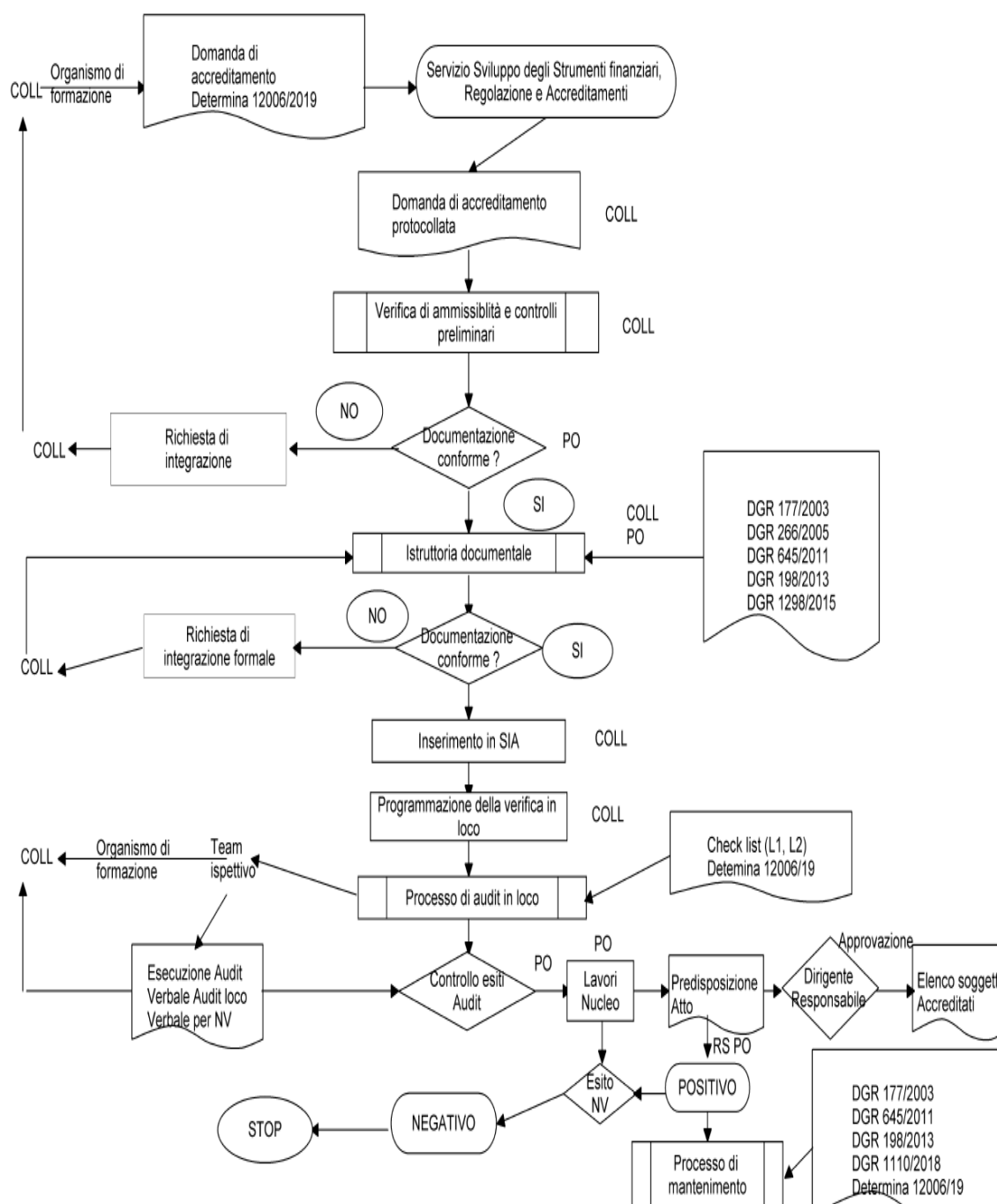
1. GENERALITÀ

L'Accreditamento è un riconoscimento di idoneità, tale da fornire "sufficienti garanzie" di competenze e di dotazione di 'risorse strumentali', degli Organismi che si candidano a gestire iniziative di formazione professionale con finanziamenti pubblici all'interno dei bandi regionali. Trattasi di un riconoscimento di requisiti minimi (di affidabilità economica, di presidio dei processi, di competenze professionali e di risultati pregressi) a prescindere dalle scelte organizzative autonome degli Organismi di formazione professionale.

L'**accreditamento** degli Organismi di formazione professionale può essere concesso per uno o più ambiti di intervento, definiti nella DGR n. 177/2003 ed è rilasciato secondo due modalità: **definitiva o provvisoria**.

L'accreditamento provvisorio è rilasciato agli Organismi di recente costituzione o a quelli che non hanno mai svolto attività formative finanziate con fondi pubblici. Diversamente è possibile rilasciare un accreditamento definitivo. (DGR. n. 1298/2015 ha definito che: "per organismi di recente costituzione", ai sensi delle DGR 177/2003 e 645/2011 si intendono soggetti giuridici che pur non avendo ancora svolto attività oggetto di accreditamento hanno comunque già approvato almeno un bilancio d'esercizio, elemento indispensabile per la valutazione di alcuni requisiti dell'accreditamento").

Le indicazioni riguardanti le modalità per la presentazione della domanda di accreditamento sono descritte nei regolamenti regionali pubblicati sui Bollettini Ufficiali e sul sito Web della Regione Emilia Romagna Area Accreditamento e si possono riassumere nel diagramma di flusso seguente:



Gli Organismi ottengono l'accreditamento con determinazione del Responsabile di Servizio di approvazione a seguito della valutazione espressa dal Nucleo di Valutazione.

2. RICEZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO/NUOVI AMBITI/NUOVE SEDI: CONTROLLI PRELIMINARI ALL'ISTRUTTORIA

Le domande di Accredimento vanno presentate agli uffici competenti della Regione utilizzando formulari e format approvati con Determinazione dirigenziale n. 12006 del 2 luglio 2017.

Per ciascuna domanda pervenuta si svolgono le seguenti attività di controllo amministrativo preliminare:

- 1) verifica dei requisiti formali della domanda presentata: presenza del bollo, se previsto e di tutte le firme necessarie per la validità della domanda
- 2) verifica della completezza della domanda, in particolare sui seguenti aspetti:

- presenza delle schede "Sede Operativa" e relativa scheda sulla sicurezza dei locali in numero uguale a quelle dichiarate in Domanda;
- presenza dello Statuto (allegato o dichiarazione che depositato);
- presenza elenco dei soci;
- presenza dell'Atto Costitutivo (allegato o dichiarazione che depositato);
- presenza della documentazione antimafia completa, prodotta sulla base della modulistica predisposta dalle Prefetture e disponibile su richiesta presso il Servizio sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti – Accredimento e aggiornata rispetto alle recenti modifiche normative, necessaria non solo per l'accREDITamento ma anche per supportare tutte le fasi procedurali successive relative ad approvazioni, impegni ed erogazioni finanziarie;
- presenza del Bilancio e di tutti i documenti ad esso collegati (allegati rif. determina n. 12006 del 2 luglio 2019) con particolare attenzione ai punti 3, 4 e 5 dall'Allegato 1 della DGR.645 del 16/05/2011.
- presenza della Dichiarazione di aver istituito/essere dotati di un organo di controllo, composto da professionisti iscritti nello specifico Registro dei Revisori Contabili, collegio sindacale o revisore contabile ai quali è richiesto di relazionare sulla attendibilità di bilancio
- presenza dell'atto di nomina del Legale Rappresentante e di copia di suo documento di identità valido (allegato);
- presenza delle schede credenziali professionali relative al personale dipendente e non (nucleo stabile) firmate;

- presenza delle proposte di accordo/i di riallineamento regionali, territoriali o aziendali secondo quando previsto dall'allegato B (parte integrante della DGR 266/2005) da dichiarare qualora l'Organismo NON applichi il contratto CCNL della Formazione Professionale completo di:
 - a) elenco completo del personale dipendente distinto tra tempo determinato e indeterminato con data di assunzione, livello di inquadramento, qualifica relativa al contratto e nel caso di tempi determinati la data di scadenza del contratto;
 - b) elenco del personale interessato al riallineamento, la qualifica prevalente rispetto alle figure chiave del sistema della formazione professionale di cui all'Allegato 1 della citata Delibera n. 266/2005, l'eventuale nuovo livello di inquadramento;
 - c) data decorrenza del riallineamento normativo ed economico.
- (solo per gli organismi accreditati per i percorsi di IeFP): presenza della scheda elenco personale dipendente con CCNL Formazione Professionale;
- presenza del Certificato ISO se Organismo certificato UNI EN ISO 9001.

In particolare, il controllo del punto 2 prevede l'accertamento della presenza o meno, in allegato alla domanda di accreditamento, dei documenti elencati, quali parte integrante della domanda e utili per la successiva fase di istruttoria documentale. Qualora l'esito di tali controlli preliminari fosse negativo, è possibile richiedere all'Organismo un'integrazione alla domanda.

Al momento della ricezione, la domanda viene subito protocollata (ai fini della trasparenza - art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241) e si invia all'Ente la mail (con avviso di lettura) di comunicazione del n. di protocollo; per le domande che vengono consegnate a mano si consegna all'Ente copia della ricevuta cartacea (rif.mod. 1).

I dati della domanda di accreditamento, completi di ogni parte integrante, sono presenti nel Sistema Informativo Accreditamento (SIA) integrato con il SIFER. La fase di accettazione termina con la convalida dei dati nel sistema informativo.

Prima dell'inizio della fase di istruttoria vera e propria, la P.O. Procedure di accreditamento insieme ai collaboratori e al RS definisce la pianificazione e coordinamento delle attività al fine di garantire lo svolgimento dei lavori nei tempi previsti. Gli accordi raggiunti possono essere socializzati con i collaboratori in forma verbale avvalendosi di riunioni o gruppi di lavoro.

Questo momento di pianificazione consente inoltre di assegnare ciascuna pratica ad un istruttore (collaboratore area accreditamento incaricato per l'istruttoria) che la seguirà sino alla sua chiusura e nel successivo mantenimento in qualità di referente/responsabile.

3. ISTRUTTORIA

La fase di istruttoria è prevista per ciascuna pratica che ha avuto esito positivo ai controlli preliminari e prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- 1) istruttoria tecnica-documentale interna
- 2) istruttoria esterna (audit in loco)

1) Istruttoria tecnica-documentale interna

L'istruttoria tecnica-documentale di ciascuna pratica è seguita, in accordo con la P.O. competente, dai collaboratori/istruttori a cui è stata assegnata e prevede un'analisi documentale di merito sugli aspetti sostanziali della domanda.

In particolare, dopo la validazione della pratica informatizzata nel sistema informativo, il collaboratore/istruttore inizia la fase di istruttoria documentale verificando la corretta e coerente compilazione della domanda.

Gli istruttori inoltre verificano la presenza dei requisiti che il soggetto giuridico deve possedere per poter richiedere l'accreditamento, come previsto dalla normativa vigente.

Il collaboratore/istruttore, per poter svolgere nella sua interezza l'istruttoria della pratica, si avvale del contributo di collaboratori dell'area accreditamento con competenze specifiche in tema di bilanci, statuti e norme sulla sicurezza e igiene dei locali. Attraverso un sistema di validazione informatizzato, nel gestionale in uso per ciascuna pratica è evidenziato lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Qualora durante l'istruttoria documentale risultasse necessario richiedere agli Organismi informazioni aggiuntive e/o documenti integrativi, il Responsabile del Servizio competente contatta formalmente (con lettera raccomandata, o PEC) l'Organismo valutato per la revisione e/ integrazione della documentazione. I termini del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in questo caso vengono sospesi fino ad avvenuta integrazione da parte dell'Organismo.

Gli elementi raccolti durante la fase di istruttoria documentale vengono esaminati dalla P.O. competente per definirne l'esito e sinteticamente descritti in un documento di sintesi (verbale di istruttoria documentale)

In caso di esito negativo dell'istruttoria documentale, viene data comunicazione formale all'organismo tramite raccomandata firmata dal Responsabile del Servizio o tramite PEC.

2) Istruttoria esterna (audit in loco)

La seconda fase prevista nell'iter dell'istruttoria viene attivata attraverso gli audit in loco presso gli Organismi che si candidano all'accREDITAMENTO e che hanno superato positivamente la prima fase istruttoria di ammissibilità. L'audit in loco è finalizzato alla verifica sul campo della veridicità delle autodichiarazioni fornite, con l'obiettivo di verificare la:

- conformità delle capacità logistiche della sede anche collegate agli ambiti richiesti (rif. DGR n. 177/2003 e ss.mm.ii)
- l'adeguatezza dell'organizzazione dell'Ente, competenze professionali collegate ai ruoli chiave (rif. DGR n.266/2005)
- il presidio di tutti i processi applicabili in base agli ambiti di accREDITAMENTO richiesti (rif. DGR n. 177/2003 e ss.mm.ii)

Gli *audit* sono pianificati in funzione della necessità, in base alle domande di nuovo accREDITAMENTO pervenute e/o e istruite (rispettando l'ordine di ricevimento e di istruttoria, nonché la programmazione della chiusura complessiva dell'iter di prima istruttoria delle domande).

L'audit viene condotto da collaboratori regionali coadiuvati da eventuali esperti esterni. L'area accREDITAMENTO pianifica le visite da effettuare in accordo con gli Organismi stessi. Il Servizio regionale competente comunica all'Organismo la data in cui è stato fissato l'audit e invia le liste di riscontro che verranno utilizzate dai verificatori durante la visita di controllo (come da modello approvato con Determinazione dirigenziale n. 12006 del 2 luglio 2019).

Al termine dell'audit l'Area AccREDITAMENTO riceve da parte del valutatore:

- un verbale di visita audit, contenente una valutazione sintetica di quanto riscontrato presso l'Organismo visitato, firmato sia dal valutatore, sia dal referente dell'organismo; tale verbale riporta una breve presentazione dell'Organismo e delle sue attività, le attività/corsi campionate, una prima valutazione sull'esito dell'audit con il dettaglio delle eventuali integrazioni da inviare alla regione a supporto degli ambiti richiesti

- le liste di riscontro compilate e firmate sia dal valutatore, sia dal referente dell'organismo;
- un Rapporto di audit contenente una valutazione dettagliata di quanto riscontrato presso l'Organismo visitato, firmato dal valutatore e da presentare al nucleo di valutazione. Tale Rapporto fornisce una descrizione dettagliata dell'Organismo, gli elementi di forza e debolezza emersi dall'audit, la rispondenza o meno a tutti i requisiti richiesti dal Dispositivo di accreditamento.

Tale documentazione è parte integrante della pratica di istruttoria di una domanda di accreditamento.

Tutti i documenti citati riguardanti l'audit vengono inseriti nel sistema informativo SIA. Gli esiti degli audit sintetizzati nel Rapporto di audit sono sottoposti al nucleo di valutazione per la valutazione finale della domanda e per il successivo rilascio dell'accREDITAMENTO e/o variazioni (nuovi ambiti sedi ecc).

4. VALUTAZIONE FINALE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO: IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

La valutazione finale della domanda di accreditamento è di responsabilità del nucleo di valutazione (NV).

La P.O. competente convoca il NV periodicamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente dell'accREDITAMENTO.

Le decisioni assunte dal NV verranno sintetizzate in un verbale in cui si ritroveranno in particolare:

- data in cui il NV si riunisce;
- elenco dei presenti alla seduta;
- una sintesi delle decisioni assunte;
- dettaglio delle domande pervenute e valutate distinte per esito (positivo, negativo) e per tipo di accREDITAMENTO richiesto (provvisorio, definitivo).

L'esito finale può essere negativo o positivo.

Gli esiti **positivi** possono essere a loro volta così distinti:

- **positivo senza riserva** nei casi in cui si ritiene di accREDITARE l'organismo richiedente senza prescrizioni;
- **positivo con riserva** nei casi in cui l'accREDITAMENTO è condizionato alla realizzazione, da parte dell'organismo richiedente, di prescrizioni, obiettivi, attività e/o iniziative – in genere di modesta entità - da intraprendere entro un determinato termine indicate nel verbale del nucleo

La segreteria dell'area accreditamento, attraverso l'esito del NV, procede alla preparazione dell'elenco dei nuovi organismi da accreditare, degli ambiti aggiuntivi, delle nuove sedi da inserire nell'atto di approvazione.

L'atto di approvazione (con gli esiti positivi e/o negativi delle valutazioni delle domande) è comunicato al Legale Rappresentante dell'organismo richiedente. A seconda della tipologia di esito finale la comunicazione dell'atto è corredata dalla seguente documentazione:

- nel caso di esito positivo senza riserva: si invia una comunicazione con l'esito;
- nel caso di esito positivo con riserva: si invia una comunicazione con l'esito esplicito completo delle prescrizioni e delle attività da realizzare entro un termine stabilito;
- nel caso di esito negativo: prima dell'approvazione della Determinazione del Responsabile competente si invia una comunicazione con l'esito negativo completo delle motivazioni determinanti l'esito stesso e, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo art. 10 bis L. 241/90 e smi, si richiede di fornire entro 10 giorni eventuali controdeduzioni; in assenza di risposta da parte del richiedente l'accREDITAMENTO o in caso di risposta non soddisfacente la domanda viene respinta.

5. ACCREDITAMENTO DEFINITIVO E/O PROVVISORIO. MANTENIMENTO

L'accREDITAMENTO provvisorio resta valido, previa verifica annuale del possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'accREDITAMENTO; l'organismo in possesso dell'accREDITAMENTO provvisorio potrà richiedere il definitivo solo dopo che avrà gestito attività finanziate con fondi pubblici e dimostrato i tassi di efficacia ed efficienza richiesti dalla procedura.

L'accREDITAMENTO definitivo viene anch'esso sottoposto a verifica annuale del possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'accREDITAMENTO ed è rilasciato a quegli Organismi che hanno svolto attività formativa finanziata con fondi pubblici e che possono dimostrare e presentare i tassi di efficacia/efficienza richiesti dal Dispositivo di accREDITAMENTO.

Il soggetto accREDITATO, per consentire il monitoraggio in itinere della permanenza dei requisiti, deve trasmettere all'Area AccREDITAMENTO i seguenti documenti:

- ✓ L'ultimo bilancio approvato, la nota integrativa, il verbale di approvazione, gli allegati del bilancio e i dati riferiti ai requisiti 3, 4 e 5 dell'Allegato 1 della DGR n. 645 del 16/05/2011".);
- ✓ In caso di patrimonio netto al di sotto del valore soglia previsto (rif. requisito 1 Allegato 1 della DGR. 645 del 16/05/2011".), avvenuto ripristino entro il 31 luglio di ogni anno, presentando alla Regione la documentazione comprovante tale operazione, come previsto dalla DGR 198/2013
- ✓ Documentazione antimafia completa, prodotta su specifica richiesta inviata via PEC ai soggetti accreditati o accreditandi da parte degli uffici regionali, in prossimità della scadenza delle informazioni antimafia in possesso dell'amministrazione regionale;
- ✓ Il numero dei dipendenti al 31/12 e l'elenco aggiornato dei soci
- ✓ Eventuali dichiarazioni relative a modifiche/aggiornamenti strutturali o delle competenze professionali relative al soggetto accreditato intervenute nel periodo di validità dell'accREDITAMENTO.

Gli Organismi perdono l'accREDITAMENTO nei casi previsti dalla normativa regionale in vigore ed inoltre in caso di chiusura dell'unica sede operativa o dell'Organismo stesso (si veda §6 Variazioni, revoca, decadenza e sospensione dell'accREDITAMENTO).

E' facoltà del Servizio regionale competente, anche su suggerimento di altri Servizi, attivare audit in loco durante il mantenimento dell'accREDITAMENTO. La procedura di visita in loco seguirà le modalità già descritte.

L'organismo in possesso dell'accREDITAMENTO provvisorio potrà richiedere il definitivo solo dopo che avrà gestito attività finanziate con fondi pubblici e dimostrato i tassi di efficacia ed efficienza richiesti dalla procedura. In tal caso è previsto l'invio di una richiesta di accREDITAMENTO definitivo, in base ai requisiti previsti dalla DGR 645/2011. Il calcolo dei tassi di efficacia ed efficienza viene effettuato dai collaboratori dall'area AccREDITAMENTO, attraverso i dati contenuti in SIFER...

Il rilascio o meno dell'accREDITAMENTO definitivo di uno o più ambiti accreditati in modalità provvisoria, sarà formalizzato in un atto amministrativo per l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati. Verrà inviata comunicazione dell'esito al legale rappresentante dell'Organismo dal Responsabile di Servizio.

6. VARIAZIONI, REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO

Durante il periodo di validità dell'accREDITamento definitivo o provvisorio gli Organismi accREDITati devono comunicare le eventuali variazioni intervenute ai dati presenti in domanda (statuto, modifica o integrazioni di sedi, schede collaboratori significativi, eventuale certificazione ISO, ...) come previsto dalla normativa vigente.

Le variazioni sono comunicate dal Legale Rappresentante dell'organismo accREDITato, secondo le modalità e l'utilizzo della modulistica prevista dalla normativa vigente.

L'ufficio competente per l'accREDITamento che riceve la comunicazione deve controllare il permanere o meno delle condizioni che hanno consentito l'ottenimento dell'accREDITamento attraverso l'ausilio delle informazioni presenti nel sistema informativo dove sono registrate le istruttorie.

Variazioni, rinnovi, revoche, decadenze e sospensioni vengono anch'esse registrate nel sistema informativo.

Chi perde l'accREDITamento a seguito di mancanza di requisiti, non potrà ricandidarsi per i successivi tre anni; ciò vale anche per i singoli soci o associati che non potranno ricandidarsi per l'accREDITamento, costituendo un nuovo oggetto. Tutto ciò non si applica se l'organismo rinuncia all'accREDITamento pur essendo in possesso dei requisiti.

Per quanto riguarda l'istituto della sospensione, viene introdotto, prevedendo una durata di tre mesi, nei casi in cui si verifichi il mancato rispetto degli indicatori di bilancio; durante questo periodo, finalizzato agli approfondimenti e alle verifiche tecniche necessarie, da parte della Regione, per procedere o alla revoca definitiva o al ripristino dell'accREDITamento, l'Ente non potrà candidarsi sui bandi emanati nel medesimo periodo. Resta salva la facoltà di sospensione in autotutela dell'efficacia dell'accREDITamento effettuata a propria discrezione da parte dell'amministrazione regionale a seguito del riscontro di atti-fatti ritenuti particolarmente gravi che possono anche non riguardare strettamente i requisiti dell'accREDITamento.

L'ufficio competente per l'accREDITamento deve comunicare agli organismi accREDITati, entro i termini previsti e attraverso comunicazione formale firmata l'eventuale sospensione o revoca dell'accREDITamento intervenuta a seguito delle variazioni o della mancanza dei requisiti minimi previsti nel mantenimento annuale.

I casi di revoca, decadenza o sospensione dell'accREDITAMENTO sono codificati dalla normativa vigente (si veda DGR n. 177/2003, DGR n. 645/2011 e DGR n. 1298/2015).

La decadenza dell'accREDITAMENTO (ovvero la perdita dei requisiti necessari per il mantenimento) avvia l'iter amministrativo per l'aggiornamento dell'elenco degli Organismi accREDITATI. Nei casi di revoca o sospensione viene emesso un atto amministrativo ad hoc nel quale sono indicate le motivazioni dell'avvenuta cancellazione.

7. PUBBLICIZZAZIONE ESITI

Gli esiti del nucleo di valutazione e le approvazioni di variazioni che modificano l'elenco dei soggetti accREDITATI vengono approvati con una determinazione del Responsabile competente. Tali atti devono essere pubblicizzati agli attori del sistema.

L'attività di pubblicizzazione avviene secondo le seguenti modalità:

- comunicazione dei dati di ciascun atto di approvazione al Coordinamento Sistemi Informativi dettagliato delle informazioni utili per l'aggiornamento del Sistema Informativo della Formazione Professionale;
- aggiornamento elenco degli Organismi accREDITATI sul sito <http://formazione lavoro.regione.emilia-romagna.it/> ;
- Invio ai Servizi di programmazione, di gestione e controllo e di monitoraggio, di una copia degli atti approvati.

8. MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEGLI ESITI OCCUPAZIONALI

Sulla base di quanto previsto dalla DGR 192/2017 e in attuazione alla DGR 1110/2018, il Servizio Sviluppo Strumenti Finanziari, Regolazione e AccREDITamenti elabora il calcolo dei tassi di efficacia utilizzando interviste specifiche presenti sul sistema informativo formazione Emilia-Romagna.

Le soglie del tasso di efficacia, definite dalla citata DGR 192/2017 e confermate nella DGR 1110/2018, sono:

per l'ambito Obbligo Formativo:

efficacia formativa $\geq 70\%$:

n. allievi qualificati/n. allievi iscritti all'avvio del biennio IeFP nella FP;

efficacia complessiva $\geq 60\%$:

n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro o rapporti di tirocinio o percorsi di istruzione o percorsi di formazione/totale degli ex allievi al termine del percorso formativo;

occupazione coerente $\geq 70\%$:

n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro coerenti con il percorso formativo terminato/n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro;

per l'ambito Formazione Superiore:

efficacia complessiva: $\geq 60\%$:

n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro o rapporti di tirocinio o percorsi di istruzione o percorsi di formazione/totale degli ex allievi al termine del percorso formativo;

occupazione coerente $\geq 70\%$:

n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro coerenti con il percorso formativo terminato/n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro;

Con DGR n. 1110 del 09/07/2018 sono state adottate in via sperimentale le misure applicative della DGR n. 192/2017.

9. CONSERVAZIONE DOCUMENTI

I documenti richiamati in procedura seguono le seguenti modalità di conservazione:

TITOLO DOCUMENTO	RESPONSABILE ARCHIVIAZIONE/ CONSERVAZIONE/ ELIMINAZIONE	LUOGO ARCHIVIAZIONE	TEMPO CONSERVAZIONE
Fascicolo pratica accreditamento (Domanda, documentazione per il mantenimento, Statuto, bilanci, atto costitutivo, atti di nomina dei legali rappresentanti, lista soci, ecc)	P.O. Procedure di Accreditamento	Archivio Accreditamento Piano 12 Stanza 06 Piano 19 Stanza 09 e 12	Previsto dalla legge

Verbalì del nucleo di valutazione	P.O. Procedure di Accredìtamento	Archivio Accredìtamento Piano 12 Stanza 06. Piano 19 Stanza 09	Previsto dalla legge
Verbalì di audit e lista di riscontro delle verifiche in loco	P.O Procedure di Accredìtamento	Archivio Accredìtamento Piano 12 Stanza 06 - 09 Piano 19 Stanza 09 e 12	Previsto dalla legge

3. CONTROLLI DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE

OBIETTIVO

Descrivere le modalità attraverso cui vengono eseguiti i controlli sulle operazioni e sulle relative domande di pagamento a valere per i progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, conformemente alle disposizioni dell'art. 125 par. 4 lett a) e par. 5 del Regolamento UE 1303/2013.

ABBREVIAZIONI

SPP	Servizio programmazione delle politiche dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza
SA	Servizio attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro
SGL	Servizio gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE (Servizio Gestione e Liquidazione)
SAG	Servizio affari generali e giuridici
RS	Responsabile del Servizio
PO	Posizione organizzativa
SA	Soggetto Attuatore
AdG	Autorità di Gestione
OI	Organismo Intermedio
SIFER	Sistema informativo della Formazione ER

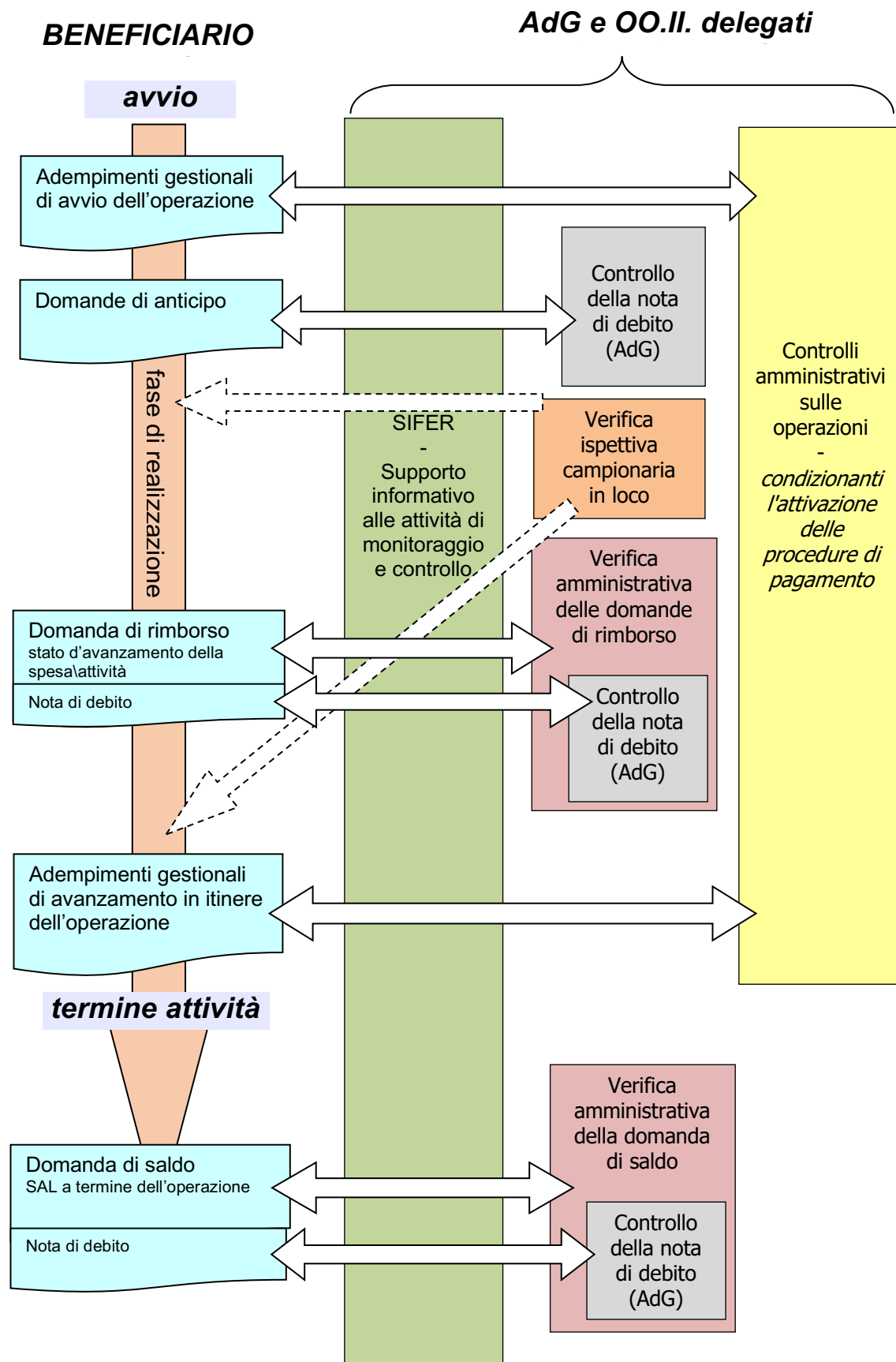
CONTENUTI

La procedura si articola nei seguenti punti:

- 1 Generalità
- 2 Controlli amministrativi sulle operazioni condizionanti l'attivazione delle procedure di pagamento
- 3 Verifiche amministrative delle domande di pagamento
- 4 Verifiche ispettive in loco
- 5 Esiti ed effetti del controllo

1. GENERALITÀ

(Grafico 1) i controlli previsti per tutte le operazioni finanziate



L'Autorità di gestione del POR FSE garantisce che i controlli di gestione siano volti a verificare che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che le spese dichiarate e pagate dai beneficiari siano conformi alle norme applicabili dell'Unione e nazionali, al Programma Operativo e alle condizioni per il finanziamento dell'operazione, nel rispetto dei principi di semplificazione e di proporzionalità.

Le verifiche previste all'art. 125, paragrafo 4, lettera a) e par. 5 del 1303/2013 competono all'Autorità di Gestione oppure, per le operazioni a essi assegnate, agli Organismi Intermedi individuati con Deliberazione di giunta n. 1715/2015.

In caso di controlli di gestione eseguiti direttamente all'AdG del POR FSE 2014-2020, i Servizi responsabili sono:

- il Servizio Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'AdG FSE per le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso in itinere ed a saldo presentata dai beneficiari; ed
- il Servizio affari generali e giuridici per le verifiche sul posto delle operazioni.

La presente procedura descrive l'attività di verifica sia essa in capo ai Servizi dell'AdG oppure agli uffici competenti degli O.I.

L'Autorità di Gestione ha organizzato i controlli di gestione sia sulle operazioni che sulle domande di rimborso.

Come si evince dal grafico n. 1 le attività di controllo sono eseguite in forma integrata e complementare contribuendo così a garantire il corretto svolgimento delle verifiche amministrative-contabili su tutte le domande di rimborso e delle verifiche in loco previste su base campionaria, previa specifica analisi dei rischi.

Eventuali particolarità o elementi di dettaglio, connessi a specifiche modalità di attuazione e finanziamento delle operazioni, possono essere definiti in appositi atti dell'Autorità di Gestione, o su proposta dell'Autorità di gestione, che, oltre a disciplinare le modalità di accesso, attuazione ed esecuzione degli interventi, chiariscono le pertinenti regole di gestione e controllo.

Le verifiche dettagliate nei capitoli seguenti sono eseguite attraverso il supporto informativo ed informatico della Regione per le politiche della formazione e del lavoro, il quale assicura la tracciabilità dei controlli effettuati, e dei relativi esiti, attraverso la compilazione e/o la registrazione di apposite check list ad uso del personale impegnato nell'attività di verifica.

In generale, gli strumenti ad uso del personale addetto ai controlli sia dell'AdG che degli OI, nonché dell'assistenza tecnica in house, sono:

- Check list controlli amministrativo contenenti gli elementi condizionanti l'attivazione delle procedure di pagamento
- Check list verifiche domande di pagamento
- Check list verifiche ispettive in loco
- Check list verifiche domande di saldo

Al fine di garantire, inoltre, l'uniformità nelle modalità del controllo e la diffusione delle procedure, gli uffici competenti hanno predisposto Manuali ad uso interno per le diverse fasi del controllo (es. Manuale dei controlli amministrativi, Manuale per la verifica delle DDR e di Saldo, Manuale per le verifiche in loco, ecc).

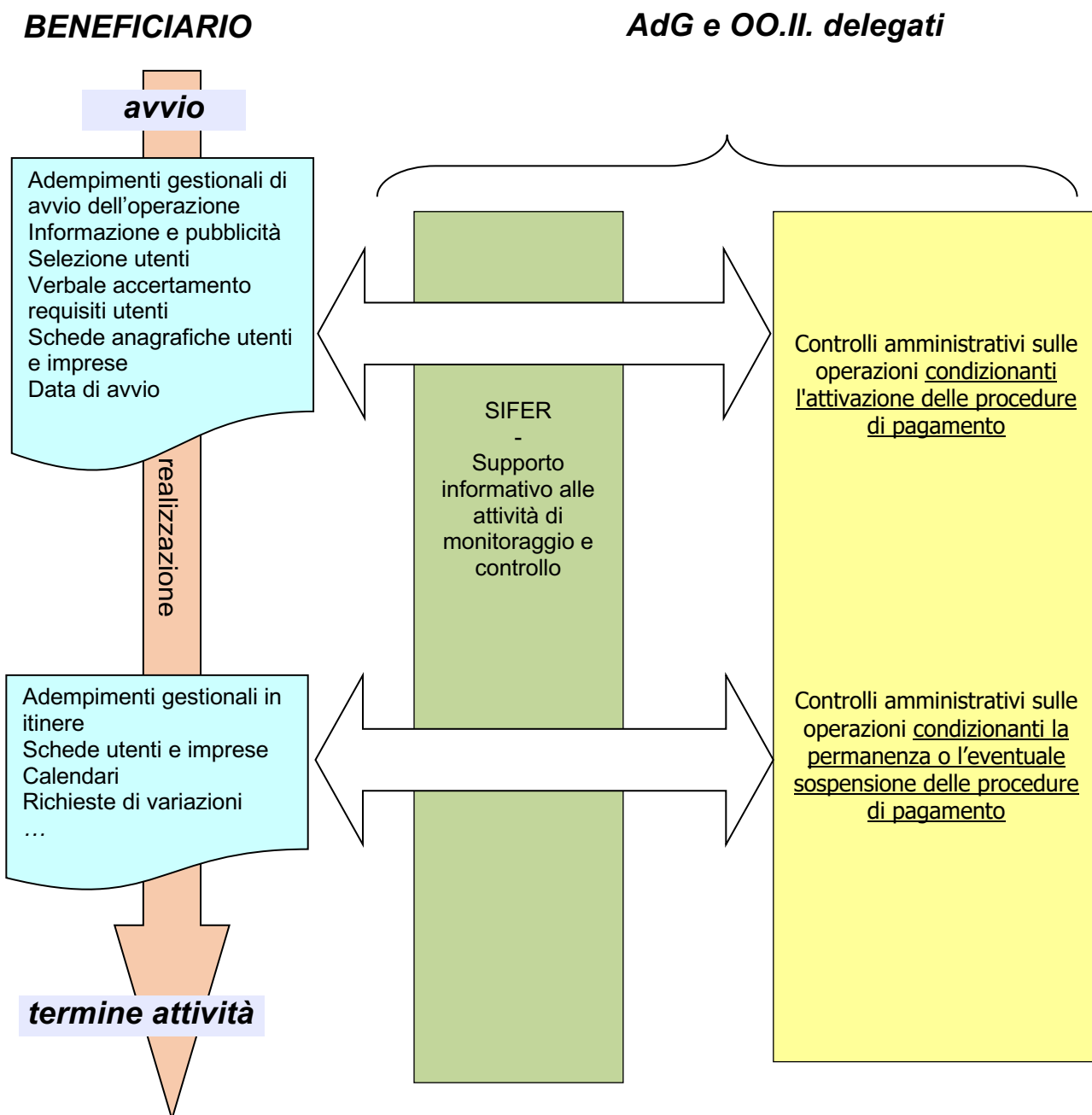
L'Autorità di Gestione ha definito, per tipologia di intervento, le "Schede descrizione per misura".

Tali schede consistono in una raccolta delle disposizioni nazionali e regionali di indirizzo, a supporto del "verificatore" per la corretta gestione e controllo dell'intervento; di norma sono accessibili in una apposita share di rete, dedicata ai verificatori, oppure, in caso di personale degli OI, tramite accesso web riservato.

Gli strumenti e la documentazione di indirizzo ed i manuali suddetti sono aggiornati o integrati qualora se ne renda necessario. Eventuali modifiche sono registrate nel sistema informativo, nelle pagine web riservata e/o nella share di rete, se del caso.

2. CONTROLLI AMMINISTRATIVI SULLE OPERAZIONI CONDIZIONANTI L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO

(Grafico 2) descrizione dei controlli amministrativi in avvio ed in itinere previsti per tutte le operazioni finanziate



2.1 OPERAZIONI IN CONCESSIONE FINANZIATE TRAMITE PUBBLICI AVVISI: CONTRIBUTI RIVOLTI AD ENTI E CONTRIBUTI INDIVIDUALI (VOUCHER)

In caso di **contributi rivolti ad enti**, successivamente la formale approvazione delle operazioni, il Servizio attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro e/o gli altri Servizi della DG titolari del procedimento, comunica al Servizio Gestione e Liquidazione l'avvenuta adozione dell'atto amministrativo di approvazione delle operazioni ammesse al finanziamento. Contestualmente, informa i soggetti attuatori inviando agli stessi le schede dati di approvazione.

Per le operazioni di competenza degli Organismi Intermedi, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1715/2015 e ss.mm. ("Individuazione degli organismi intermedi per l'attuazione del POR FSE 2014-2020 e delle politiche della formazione e del lavoro - approvazione dello schema di convenzione") l'Autorità di Gestione attribuisce le operazioni in funzione dei criteri di prevalenza territoriale e consistenza delle dotazioni organiche degli organismi intermedi stessi.

A seguito degli accordi presi con ciascun Organismi intermedio, l'AdG procede poi ad attribuire informaticamente le singole operazioni agli Organismi Intermedi.

Successivamente all'assegnazione delle operazioni, i responsabili sia degli OI che dell'ADG per le operazioni di propria competenza suddividono tra i propri collaboratori le attività sulle quali effettuare i controlli.

La formalizzazione delle attribuzioni agli OO.II. avviene con apposito atto amministrativo.

Le varie sezioni presenti nel sistema informativo vengono, di volta in volta, implementate da tutti i collaboratori coinvolti nelle diverse fasi del controllo (RER/O.I.), con dati di carattere fisico, finanziario e amministrativo che caratterizzano la realizzazione delle singole attività delle operazioni.

In caso di **contributi individuali** al momento dell'approvazione di voucher, il Servizio Gestione e Liquidazione riceve dal Servizio attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro (o da eventuali altri Servizi della DG titolari del procedimento) l'atto amministrativo di approvazione del finanziamento con relativa documentazione (se prevista).

Il voucher viene assegnato all'utente, di norma, a seguito di sottoscrizione di apposito disciplinare informativo circa la disciplina amministrativa e finanziaria dello strumento, contenente precisi impegni a carico dell'utente, in itinere e al termine delle attività dallo stesso realizzate.

Sono possibili due differenti modalità di erogazione:

- diretta (erogazione delle risorse al destinatario);

- indiretta (all'operatore in nome e per conto del destinatario)

I dettagli delle modalità attuative e relativi controlli sono definiti nei singoli Avvisi di riferimento.

2.2 ADEMPIMENTI DA PARTE DEL BENEFICIARIO

2.2.1 Adempimenti all'avvio delle attività

In caso di **contributi rivolti agli enti**, all'avvio delle operazioni (sia attività finanziate a costi reali sia attività a costi standard) i Soggetti attuatori beneficiari degli interventi sono tenuti a trasmettere la documentazione e i dati secondo le modalità indicate nelle disposizioni attuative di cui alla DGR 1298/2015, tra cui:

- avvio e dati relativi alle coordinate bancarie;
- schede partecipanti per la verifica dei requisiti di accesso (nel caso di attività corsuali) e per le attività non corsuali ove previsto
- preventivo di dettaglio in caso di operazioni a costi reali, da inviare anche telematicamente (in caso di operazioni finanziate a costi unitari standard non è richiesto l'invio del preventivo di dettaglio);
- dati generali dell'operazione (sede attività, nominativi di: COORDINATORE, TUTOR, RFC ed EPV, ecc.);
- calendari (date e orari delle lezioni, studio individuale, project work, formazione FAD /e-learning);
- schede aziende (nel caso di formazione aziendale);
- comunicazione dei periodi di stage, per ogni singolo partecipante con indicazione dell'ente/azienda ospitante;
- dichiarazione in merito agli aiuti de minimis, aiuti di importo limitato ricevuti, aiuti alla formazione così come previsto dalla DGR 1298/2015;
- garanzia fideiussoria, se dovuta e secondo lo schema indicato dalla Regione;
- copia della documentazione pubblicitaria dell'intervento;
- verbale di esito della selezione degli utenti degli interventi;
- verbale attestante il controllo, se del caso a campione, della veridicità delle autodichiarazioni rilasciate dagli utenti.

All'avvio delle attività finanziate mediante **assegni individuali (voucher)**, l'utente o il Soggetto Attuatore per conto dell'utente dovrà inviare le seguenti comunicazioni:

- inizio attività in coerenza con quanto disposto nell'Avviso di riferimento, che di norma coincide con la prima giornata di calendario;
- garanzia fideiussoria (se prevista);
- altra documentazione richiesta in relazione alla specificità dei singoli avvisi pubblici e/o dei Disciplinari Informativi.

2.2.2 Adempimenti in itinere ed a conclusione delle attività

Nel rispetto di quanto disposto nella DGR 1298/2015 i Soggetti attuatori (e/o i destinatari in caso di contributi individuali) sono tenuti, durante la realizzazione delle attività, fino alla conclusione della stessa, ad inviare, anche tramite sistema informativo, la pertinente documentazione / comunicazioni, tra cui:

- per quanto concerne i **contributi rivolti agli enti**:

- eventuali ritiri e subentri dei destinatari / utenti
- calendari, periodi di stage, project work, FAD, tirocini, percorsi individuali successivi a quanto già comunicato all'avvio
- stati di avanzamento periodici per le attività non corsuali (secondo le tempistiche definite caso per caso)
- schede aziende relative ad inserimenti successivi all'avvio (nel caso di formazione aziendale)

Inoltre, fermo restando le specificità per singole tipologie progettuali, al termine di ogni progetto dell'operazione il soggetto attuatore deve di norma comunicare alla Pubblica Amministrazione per tramite del sistema informativo le seguenti informazioni:

- ore di formazione/servizio complessivamente erogate;
- ore di fruizione individuali da parte di utenti singoli o imprese;
- data termine del progetto coincidente con l'ultima data di servizio erogato in presenza degli utenti;
- data di termine effettiva dell'operazione

- per quanto concerne i **contributi individuali**:

- calendari dell'attività
- eventuali rinunce
- certificazioni/dichiarazioni di avanzamento dell'attività e relativa frequenza individuale;
- certificazione/dichiarazione di termine attività e frequenza conclusiva;
- altra documentazione richiesta in relazione alla specificità dei singoli avvisi pubblici.

2.3 CONTROLLI AMMINISTRATIVI EFFETTUATI DA PARTE DELLA PA

2.3.1 Controlli in fase di avvio delle attività

I collaboratori incaricati del Servizio Gestione e Liquidazione dell'AdG e/o degli OO.II. controllano la sussistenza e la corrispondenza della documentazione trasmessa dagli utenti o dai Soggetti Attuatori elencata al precedente paragrafo al fine di verificare la correttezza e la completezza della stessa.

Per quanto concerne i **contributi rivolti agli enti**, attenzione viene posta:

- all'esame delle schede anagrafiche dei partecipanti (compilate ed inviate mediante Sifer web dai Soggetti attuatori), contenenti i requisiti dei partecipanti medesimi che devono essere coerenti rispetto a quanto previsto nell'operazione, nella delibera di approvazione e nell'Avviso di riferimento, ad eccezione delle operazioni che prevedono utenza pre-determinata;
- all'esame delle "anagrafiche azienda" in presenza di formazione aziendale
- all'esame delle dichiarazioni in materia di aiuti di stato/de minimis (indicate nel precedente paragrafo);

Inoltre, sul primo progetto avviato di ogni singola operazione e su un campione di progetti in presenza di operazioni multiprogetto, viene altresì verificata:

- la conformità della documentazione pubblicitaria dell'intervento
- la conformità del verbale di esito del processo di selezione degli utenti degli interventi
- la conformità del verbale di esito del controllo a cura del soggetto attuatore, se del caso a campione, della veridicità delle autodichiarazioni rilasciate dagli utenti.

Con riferimento alle schede anagrafiche dei partecipanti (sia alle attività corsuali che non corsuali), l'esame è finalizzato ad accertare la completezza dei dati e delle informazioni relative alle caratteristiche dei partecipanti (di cui all'allegato 1 del Reg. 1304/2013).

Nella fase di avvio delle attività, i collaboratori del Servizio Gestione e Liquidazione dell'AdG e/o gli OO.II. per le operazioni agli stessi assegnate, provvedono ad attivare la possibilità di inviare le domande di rimborso ("luce verde") da parte dei Soggetti Attuatori in presenza dell'evidenza sul Sistema Informativo dei seguenti elementi:

- impegno di spesa
- lettera di impegno sottoscritta dal Soggetto Attuatore
- fidejussione (solo se prevista)
- documentazione a supporto della pubblicità effettuata per l'attività approvata
- verbale di esito del processo di selezione degli utenti (se del caso)

Qualora non venga previsto l'invio della fidejussione, ai documenti sopra elencati vanno aggiunti anche i seguenti:

- avvio dell'attività
- partecipanti/aziende

Qualora sia prevista la presentazione della **fidejussione**, la verifica della correttezza e della completezza dei contenuti del documento fideiussorio è di competenza esclusiva

dell'Autorità di Gestione. Pertanto, anche per le operazioni attribuite agli Organismi Intermedi, i collaboratori incaricati del Servizio Gestione e Liquidazione dell'AdG provvedono ad effettuare le verifiche di pertinenza ed a registrarne l'esito nel Sistema informativo. In caso di esito positivo, il SA ha la possibilità di emettere nota e l'AdG provvede all'erogazione dell'anticipo (cfr. par. 3.1 della presente Procedura).

Per quanto concerne i **contributi individuali**, i collaboratori incaricati del Servizio Gestione e Liquidazione dell'AdG verificano la sussistenza e la corrispondenza/correttezza delle informazioni e della documentazione descritta nel precedente paragrafo.

2.3.2 Controlli in itinere ed a conclusione delle attività

Per tutto il periodo di realizzazione delle operazioni fino a conclusione delle stesse, i collaboratori dell'AdG/O.I. verificano la correttezza e completezza della documentazione inviata da parte dei soggetti attuatori (in coerenza con quanto indicato nel precedente paragrafo 2.2 "Adempimenti da parte del Beneficiario") e dei dati inseriti sul Sistema informativo da parte dei medesimi soggetti.

In caso di **contributi rivolti ad enti** inoltre vengono espletati i seguenti controlli:

- verifica degli stati di avanzamento (SAL) se previsti
- partecipanti al termine con valutazione dell'effettiva frequenza al progetto
- anagrafica aziende al termine con la verifica delle ore fruite (se previste dalla tipologia di riferimento)
- verifica corrispondenza ore svolte rispetto a quanto approvato
- data termine effettiva in coerenza ai vincoli posti dal bando o dall'atto di approvazione

In fase di avvio, qualora tutte le verifiche effettuate ai vari livelli diano esito positivo, è possibile attivare la "luce verde" attraverso il Sistema informativo.

Con l'accensione della "luce verde" il soggetto attuatore viene informato, attraverso il SI, della regolarità dei controlli amministrativi condizionanti l'attivazione delle procedure di pagamento e può, pertanto, trasmettere domande di rimborso.

La possibilità di inviare le domanda di rimborso ("luce verde") da parte dei soggetti attuatori rimane attiva per tutta la durata dell'operazione.

In caso, invece, di **contributi individuali**, la verifica verte prevalentemente su:

- il rispetto dei tempi di avvio e termine dell'operazione/voucher
- la puntualità nella consegna dei materiali / documentazione
- la completezza e correttezza della documentazione richiesta

- la presenza calendari preventivi e stati di avanzamento/calendari effettivi (SAL) rispetto all'effettiva realizzazione
- la comunicazione termine attività e frequenza conclusiva
- l'esame dei livelli di frequenza individuale previsti per maturare il diritto al riconoscimento del voucher.

In generale, per tutte le attività, sia in fase di avvio che durante la realizzazione dell'intervento, l'esito della verifica effettuata è registrata nelle sezioni del Sistema Informativo.

Qualora in itinere dovessero sopravvenire non conformità, in taluni casi i provvedimenti conseguenti potranno comportare un blocco per il soggetto attuatore di inviare ulteriori domande di rimborso ("luce rossa"). Solo al momento in cui la situazione verrà sanata da parte del Soggetto attuatore l'ufficio competente provvederà a riattivare la "luce verde".

In caso di eventi straordinari, il sistema informativo prevede la cosiddetta "luce nera" (pagamento sospeso). Attraverso questa funzionalità l'AdG potrà bloccare (e successivamente sbloccare) i pagamenti al SA indipendentemente dal fatto che siano presenti tutte le condizioni previste atte a consentire la possibilità di inviare le domande di pagamento.

Lo stato di "pagamento sospeso" consentirà quindi all'AdG di gestire eventi straordinari, o particolarmente urgenti, nei quali non deve essere effettuato nessun pagamento al SA anche in presenza di una richiesta di pagamento valida.

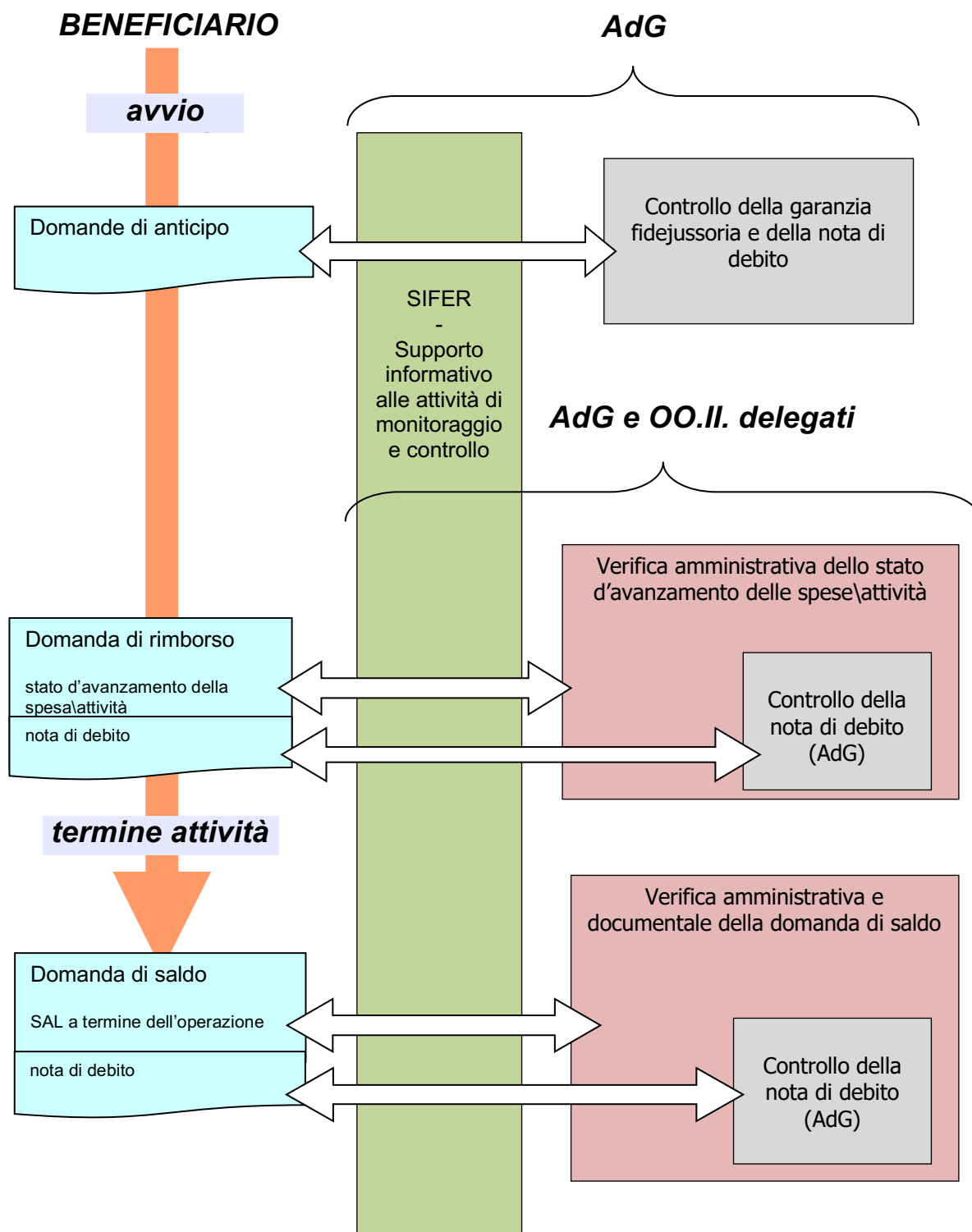
Gli esiti dei controlli amministrativi sulle operazioni sono tracciati in apposite "check list" presenti nel sistema informativo nella sezione dedicata.

In particolare, nel momento in cui si rilevano non conformità o "warning", a seconda della natura del problema, viene apposta tempestivamente la relativa "non conformità" che darà origine a provvedimenti conseguenti (prescrizione, sospensione, decurtazione finanziaria o revoca).

In assenza di problematiche, invece, i check possono essere compilati anche direttamente a conclusione dell'intervento, dando atto della conformità complessiva dell'operazione stessa.

3. VERIFICHE AMMINISTRATIVE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

(Grafico 3) I controlli di tutte le domande di pagamento



I beneficiari del finanziamento, i destinatari nel caso di contributi individuali, possono presentare domande di pagamento nelle seguenti forme, alle quali corrispondono distinte procedure di verifica:

- domande di acconto a titolo di anticipazione (domande di anticipo);
- domanda di acconto a titolo di rimborso (domande di rimborso);
- domande a titolo di saldo finale (domande di saldo)

Le domande di pagamento comprendono una serie di documentazione prodotta dai beneficiari, anche in momenti diversi, dalla quale si ha evidenza dello stato dell'operazione (es. fidejussione in caso di avvio dell'operazione, oppure SAL, ecc) e dell'importo del contributo richiesto (attraverso la nota di debito).

Le domande di anticipo sono presentate direttamente all'AdG.

Le domande di rimborso e di saldo possono essere presentate all'AdG oppure agli OI, per le operazioni ad essi assegnate, attraverso l'applicativo informatico SIFER per le verifiche di competenza.

La parte relativa alla richiesta del contributo, ovvero le note di debito, confluisce direttamente all'AdG.

A. CONTRIBUTI RIVOLTI AD ENTI E CONTRIBUTI INDIVIDUALI

3.1 Procedura di controllo delle domande di acconto a titolo di anticipazione

3.1.1 Presentazione e contenuto delle domande di anticipo

Le domande di anticipo possono essere presentate dal beneficiario (soggetto attuatore) o dalla persona fisica destinataria di un contributo individuale, qualora previsto dalla regolamentazione applicabile o dall'avviso pubblico di riferimento alla sola condizione:

- che sia stata regolarmente costituita una polizza fidejussoria in relazione all'operazione in questione;
- che l'importo finanziario proposto a titolo di anticipazione sia uguale dell'importo garantito dalla fidejussione.

Le domande di anticipo sono presentate attraverso l'applicativo informatico SIFER direttamente all'AdG.

3.1.2 Controllo delle domande di anticipo

La domanda di anticipo viene controllata in merito al riscontro informativo delle condizioni indicate al precedente paragrafo sulla base di quanto già preso in esame e registrato nei sistemi informativi di riferimento.

A seguito della validazione documentale, il soggetto interessato riceve comunicazione via mail dell'avvenuto controllo e pertanto può provvedere alla trasmissione all'AdG della nota di debito contabile per il relativo l'importo dell'anticipo.

Gli uffici competenti dell'AdG procedono quindi alla verifica della nota stessa con attenzione:

- all'importo richiesto sia pari a quello validato dagli addetti al controllo documentale contabile,
- al numero e la data riportati sul documento coincidano con quelli inseriti nel sistema informativo,
- alla conformità del documento contabile alle disposizioni nazionali vigenti in materia (es. CUP, durc, bollo, pubblicità delle imprese di capitale, etc)

Se i controlli hanno dato esito positivo l'ufficio competente dell'AdG valida la nota di debito relativa alla domanda di pagamento presentata dal soggetto interessato e procede a emettere i relativi atti di liquidazione.

Il sistema informativo Sifer viene implementato con i dati riguardanti gli elementi del documento contabile sia con i dati riguardanti i vari atti di liquidazione nonché con i dati relativi ai mandati di pagamento.

B. CONTRIBUTI RIVOLTI AD ENTI

3.2 Procedura di controllo delle domande di acconto a titolo di rimborso

3.2.1 Presentazione e contenuto delle domande di rimborso

Le domande di acconto a titolo di rimborso, di seguito per brevità denominate "domande di rimborso" possono essere presentate dal beneficiario all'AdG o all'O.I. delegato al controllo dell'operazione, qualora previsto dalla regolamentazione applicabile o dall'avviso pubblico di riferimento, ovvero quando non sia ammissibile la sola presentazione di domanda in unica soluzione a titolo di saldo di cui al punto successivo, a condizione che:

- sia attiva l'abilitazione all'accesso alla procedura di presentazione delle domande di pagamento, il che testimonia l'assenza di processi interlocutori su eventuali non conformità riferibili a controlli amministrativi o ispettivi riferibili all'operazione finanziata in questione;
- l'importo finanziario proposto a titolo di rimborso, tenuto conto degli acconti già eventualmente erogati per l'operazione, risulti nei limiti fissati dalla regolamentazione applicabile o dall'avviso pubblico di riferimento per il pagamento erogabile a titolo di acconto.

Le domande di rimborso sono elaborate a cura del beneficiario sulla base degli indicatori fisici e finanziari di avanzamento di spesa in parte direttamente registrati dal beneficiario

stesso in sede di predisposizione della domanda, ma per la maggior parte sono calcolati dal sistema informativo SIFER sulla base delle informazioni gestionali fornite dal beneficiario stesso sulla calendarizzazione e sulla frequenza dei destinatari delle singole attività oggetto di finanziamento.

L'avanzamento della spesa basato su calcoli del sistema informativo SIFER si riferisce esclusivamente alle componenti relative all'utilizzo dei costi standard ed è di seguito esemplificata:

- per quanto riguarda i progetti finanziati sulla base di costi standard associati ad indicatori di processo, per la spesa in questione la domanda di rimborso si basa normalmente sulla calendarizzazione consuntiva delle attività realizzate come presentata periodicamente dal beneficiario attraverso l'applicativo SIFER.
- laddove i progetti siano finanziati sulla base di costi standard associati ad indicatori di risultato o successo, per la spesa in questione la domanda di rimborso si basa sulle condizionalità associate al risultato o successo dell'intervento in relazione al singolo utente, le quali sono di norma già registrate nel sistema informativo SIFER in quanto, per esempio calcolate dal sistema stesso (vedasi il caso del successo formativo dei progetti corsuali ricavabile dal livello di frequenza dei partecipanti almeno pari al 70% dell'intero percorso).
- nel caso di progetti corsuali per i quali è attiva la procedura di registrazione elettronica delle presenze di docenti/esperti nonché delle frequenze degli utenti, l'avanzamento della spesa è di norma ricavato direttamente dalle risultanze di tali registrazioni effettuate in modalità online sullo specifico applicativo regionale.

Per tutte le fattispecie di spesa a costi reali e per quella a costi standard non oggetto di calcoli del sistema informativo SIFER è il beneficiario stesso a fornire indicazione degli importi richiesti, contestualmente alla compilazione della domanda stessa, utilizzando appositi campi informativi a contenuto finanziario (costi reali ammissibili effettivamente sostenuti e richiesti a rimborso) o di indicatore fisico-tecnico di realizzazione (unità di servizio conseguite in relazione alla spesa richiesta attraverso valorizzazione per UCS).

Con riferimento ad una qualsiasi domanda di rimborso è importante distinguere:

- il valore delta dell'avanzamento della spesa sostenuta proposto;
- il contributo richiesto con riferimento alla domanda stessa;

Il contributo richiesto può risultare inferiore all'avanzamento di spesa sostenuta, proposto in domanda, per rispettare le condizioni previste dall'atto di finanziamento.

Le domande di rimborso devono prevedere la seguente documentazione allegata:

- dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante del soggetto beneficiario in merito alla conformità agli elementi dell'operazione approvata nonché la corrispondenza della spesa richiesta a rimborso;
- per quanto riguarda le componenti di spesa a costi reali incluse nella domanda di rimborso, l'elenco delle spese oggetto della richiesta e le scansioni digitali di un campione della documentazione probante indicata al beneficiario contestualmente alla predisposizione della domanda stessa, sulla base di apposito campionamento casuale del software SIFER, a copertura di almeno il 30% della spesa richiesta;
- per quanto alle componenti di spesa a costi standard, devono essere allegare le scansioni digitali della documentazione probante indicata al beneficiario contestualmente alla predisposizione della domanda stessa sulla base di apposito campionamento casuale del software SIFER, a copertura di almeno il 30% dell'avanzamento dell'attività;
- nel caso di spese a costi standard documentate da registro elettronico in questa fase non è richiesto di allegare alcuna documentazione.

Quando l'attività oggetto del controllo è stata svolta da remoto, ai fini del controllo delle domande di rimborso si potrà procedere ad un controllo campionario, per un 5% delle righe di spesa campionate da SIFERWEB, della reportistica prodotta dalla piattaforma del sistema di videoconferenza utilizzata. Sarà cura del verificatore richiedere al beneficiario la reportistica per verificarne la coerenza con quanto riportato sul documento di registrazione delle presenze vidimato. Analogamente, tale previsione verrà applicata per le altre tipologie dove Siferweb chiede di allegare schede individuali, diari di bordo, etc.

Conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1109 del 01/07/2019 "Avvio della sperimentazione per l'espletamento dei controlli di I livello relativamente alle attività realizzate per le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro", al termine della procedura di presentazione della domanda di rimborso, con l'ausilio del sistema informativo, si esegue una procedura di sorteggio casuale per stabilire l'eventualità che la verifica abbia per oggetto la documentazione originale relativa al totale delle spese richieste a rimborso.

Obiettivo del campionamento è assicurare un valore minimo di copertura di controllo su originali pari al 10% della spesa presentata per singolo atto di approvazione.

Il campionamento è effettuato attraverso la metodologia indicata nella procedura 4 (punto 3).

La procedura informatica di presentazione della domanda di rimborso informa immediatamente il beneficiario sull'esito dell'estrazione di modo da rendere tempestivamente nota l'esigenza di rendere disponibile la documentazione in originale che sarà richiesta per la verifica al 100%.

3.2.2 Controllo delle domande di rimborso

Il controllo delle domande di rimborso può essere descritto in ordine cronologico attraverso le seguenti fasi:

prima fase - esame di ricevibilità formale della domanda di rimborso consistente nel riscontro della sua completezza con particolare riguardo alla presenza e conformità della documentazione allegata in riferimento a quanto previsto per la forma di spesa oggetto della stessa (con attenzione alle diverse modalità di contributo previste dall'avviso).

seconda fase - esame della documentazione allegata alla domanda per determinare l'ammissibilità dell'avanzamento di spesa presentata, con particolare riferimento alla:

- conformità della documentazione probante allegata a supporto dell'ammissibilità della spesa a costi standard e a costi reali;
- rispetto dei massimali previsti per le distinte tipologie di spesa a costi reali;
- corrispondenza degli indicatori di quantità a supporto della spesa a costi standard;
- conforme utilizzo delle opzioni di semplificazione con riferimento alle condizionalità previste per ogni unità di costo standard;

La corrente fase può rendere necessario richiedere ulteriore documentazione probante (in formato di scansione digitale) ed al termine dar luogo all'individuazione di fattispecie di:

- ammissibilità senza riserve della spesa campionata;
- non conformità che diano luogo al mancato riconoscimento di parte della spesa;
- non conformità che non hanno effetto sul riconoscimento di spesa.

Nel caso di non conformità ripetute della medesima fattispecie che abbiano per effetto la decurtazione di parte della spesa presa in esame è sempre necessario campionare spese aggiuntive (di norma un 10% della spesa della domanda di rimborso, come più precisamente dettagliato nel Manuale operativo di verifica delle domande di rimborso e di saldo) rispetto alle quali richiedere ulteriore copia (scansione digitale) della documentazione giustificativa all'ente beneficiario.

In caso di sorteggio che renda necessario l'esame della spesa in originale, di norma la verifica si completa a seguito dell'esame di tale documentazione, fatta recapitare dall'ente beneficiario o presentata su appuntamento presso gli uffici della PA. Qualora trattasi di documentazione in uso, come è il caso ordinario dei registri di classe, oppure di ingente volume, tale fase può svolgersi presso la sede amministrativa dell'ente beneficiario.

In caso di motivata e documentata impossibilità dell'ente beneficiario a presentare il 100% della documentazione in originale e/o impossibilità da parte della PA a recarsi presso la sede amministrativa del beneficiario (es. causa di forza maggiore, emergenza sanitaria,

ecc), la verifica, da parte degli uffici competenti ai fini della validazione per la conseguente erogazione del rimborso, consisterà nel controllo di regolare e conforme svolgimento delle attività e nella conformità della pubblicizzazione delle attività di cui si chiede il rimborso. Ai fini della certificazione della spesa all'Autorità di Certificazione, la verifica di tali domande di rimborso si completa in concomitanza della verifica della domanda di saldo, anch'essa effettuata sugli originali di spesa, al termine dell'Operazione.

terza fase – validazione degli esiti finali della verifica in SIFER con distinta individuazione dell'avanzamento di spesa ammissibile e del conseguente contributo erogabile nonché verbalizzazione di note sulle spese risultate non ammissibili e contestuale abilitazione del beneficiario alla presentazione della nota di debito.

Le domande di rimborso oggetto di campionamento del 100% delle spese ivi contenute e che sono validate a seguito del controllo di regolare e conforme svolgimento delle attività e nella conformità della pubblicizzazione delle attività sono appositamente tracciate in Sifer.

La presentazione di tali domande di rimborso all'interno della proposta di certificazione delle spese all'Autorità di Certificazione sarà possibile solo dopo il completamento della verifica in concomitanza con la verifica della domanda di saldo.

A seguito della validazione documentale contabile, che avviene a cura dell'AdG o degli OI per le operazioni agli stessi assegnate, il soggetto beneficiario riceve comunicazione via mail dell'avvenuto controllo e pertanto può procedere al completamento della domanda di rimborso inviando la nota di debito per il relativo importo all'AdG.

Gli uffici competenti dell'AdG procedono quindi alla verifica della nota stessa con attenzione a:

- l'importo richiesto sia pari a quello validato dagli addetti al controllo documentale contabile,
- il numero e la data riportati sul documento coincidano con quelli inseriti nel sistema informativo,
- la conformità del documento contabile alle disposizioni nazionali vigenti in materia (es. CUP, durc, bollo, pubblicità delle imprese di capitale, etc)

Se i controlli hanno esito positivo l'ufficio competente dell'AdG valida la nota di debito relativa alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario e procede a emettere i relativi atti di liquidazione.

Il sistema informativo Sifer viene implementato con i dati riguardanti gli elementi del documento contabile sia con i dati riguardanti i vari atti di liquidazione nonché con i dati relativi ai mandati di pagamento.

3.3 Procedura di controllo delle domande a titolo di saldo finale

3.3.1 Presentazione e contenuto della domanda di saldo

Al termine dell'operazione l'ente beneficiario è tenuto a presentare la domanda di saldo del contributo.

Alla domanda di saldo deve essere allegata la documentazione di rendiconto complessivo dell'operazione consistente in:

- un prospetto di quadro a livello di intera operazione delle fonti di cofinanziamento di altri fondi pubblici e privati utilizzati a concorrenza del contributo pubblico del POR FSE;
- la relazione finale di merito sullo svolgimento delle attività progettuali dell'operazione
- documentazione probante della pubblicizzazione delle attività progettuali (se non già visionata all'avvio dell'operazione o in sede di verifica delle domande di rimborso).

La domanda di saldo può essere presentata a condizione:

- che l'operazione risulti terminata per tutti i progetti suoi componenti;
- che sia attiva l'abilitazione all'accesso alla procedura di presentazione delle domande di pagamento, il che testimonia l'assenza di processi interlocutori su eventuali non conformità riferibili a controlli amministrativi o ispettivi riferibili all'operazione finanziata in questione;

Come già per la domanda di rimborso, anche la domanda di saldo è elaborata a cura del beneficiario sulla base di indicatori fisici e finanziari di avanzamento di spesa in parte direttamente registrati dal beneficiario stesso in fase di predisposizione, ma per la maggior parte calcolati dal sistema informativo SIFER sulla base delle informazioni gestionali fornite dal beneficiario stesso sulla calendarizzazione e sulla frequenza dei destinatari delle singole attività oggetto di finanziamento o sulla base del registro elettronico delle attività cursuali che utilizzano tale modalità di rilevazione.

Similmente a quanto già visto per le domande di rimborso, anche il contributo di saldo richiesto può risultare anche in questo caso inferiore al delta di avanzamento di spesa sostenuta proposto a saldo e ciò per tenere conto delle variazioni eventualmente nel cofinanziamento del progetto. In particolare, infatti si dovrebbe individuare la seguente condizione di ammissibilità:

contributo richiesto a saldo = totale avanzamento della spesa dall'avvio al 100% - acconti già erogati (anticipi e rimborsi) – quote pubbliche o private di cofinanziamento accertate a concorrenza del contributo POR

3.3.2 Controllo della domanda di saldo

Il controllo della domanda di saldo ha per oggetto principale l'ammissibilità della spesa presentata a rimborso dal beneficiario a concorrenza del 100% dell'avanzamento dell'operazione, al netto cioè della spesa già presentata e validata in precedenti domande di rimborso.

Tale modalità si applica a tutte le Operazioni approvate dopo il 1/7/2019 e a tutte quelle approvate prima del 30/6/2019 per le quali l'importo delle domande di rimborso controllate attraverso documentazione campionata al 30% della spesa chiesta a rimborso sia superiore al 40% dell'importo approvato.¹

Inoltre, sono in questa sede esaminati aspetti realizzativi di attuazione dell'intera operazione in particolare riferibili alla conformità del partenariato, della delega o di altre eventuale condizioni di ammissibilità previste da bando la cui verifica può essere svolta solo a seguito del termine dell'operazione.

Il controllo della domanda di saldo viene effettuato in ufficio o presso la sede amministrativa del beneficiario del finanziamento avendo a disposizione la documentazione probante in originale a supporto dell'ammissibilità della spesa sulla base della seguente cronologia:

prima fase - esame di ricevibilità formale della domanda consistente nel riscontro della sua completezza con particolare riguardo alla presenza e conformità della documentazione allegata indicata al precedente paragrafo;

seconda fase - richiesta di eventuale documentazione integrativa, in originale qualora necessaria per l'ammissibilità della spesa

¹ Il controllo della domanda di saldo per le operazioni approvate prima del 30/6/2019 viene effettuato controllando il 100% delle spese dell'operazione su documentazione in originale, in assenza di domande di rimborso verificate al 30% o qualora la spesa verificata con campionamento del 30% della documentazione sia inferiore al 40% dell'importo approvato. Si precisa a riguardo che, tenendo conto che alla data del 30/6/2019 l'unico dato certo disponibile era la percentuale di domande di rimborso già controllate attraverso documentazione campionata al 15%, per garantire certezza dell'individuazione delle Operazioni ricadenti nella nuova procedura di controllo, a beneficio dell'AdG (e degli OI) e di tutte le Autorità nonché dei beneficiari stessi, si è ritenuto opportuno operare con un ragionamento deduttivo "a contrario" individuando quindi tutte le Operazioni che alla data del 30/6/2019 avevano una percentuale di spesa controllata e pagata inferiore al 60% (valore complementare a 100% rispetto al 40% da controllare al 30%) e per le quali, pertanto, la restante quota di spesa sarebbe stata controllata almeno al 30%. Infatti, poiché dal 1/7/2019 su tutte le DDR sarebbe stata applicata una % di controllo pari al 30% e sul saldo pari al 100% della spesa residua non ancora controllata, si è ritenuto in questo modo soddisfatta la condizione posta e condivisa prevista nella procedura. In tal modo si è evitato di lasciare solo alla presentazione della domanda di saldo la possibilità di individuare le operazioni ricadenti nella nuova procedura ovvero quelle per le quali il beneficiario, nella sua autonomia, aveva valutato quanto spesa chiedere a rimborso e quanta chiedere a saldo. Si è ritenuto, in questo modo, salvaguardato il merito sostanziale della scelta fatta, anche se leggermente diverso dalla definizione letterale indicata.

terza fase - esame della documentazione probante della spesa per determinarne l'ammissibilità a valere per le spese presentate nella domanda di saldo in merito alla:

- conforme tenuta della documentazione probante;
- corrispondenza degli indicatori di quantità a supporto della spesa a costi standard;
- corrispondenza degli indicatori finanziari a supporto della spesa effettivamente sostenuta e pagata in caso di costi reali;
- conforme utilizzo delle opzioni di semplificazione con riferimento alle condizionalità previste per ogni UCS (rimando alle schede di misura/tipologia allegate)

La domanda di saldo è esaminata su tutta la documentazione in originale sottostante la totalità delle spese presentate a saldo.

In casi particolari l'AdG può definire di procedere ad un controllo a campione anche in fase di verifica di domanda di saldo, in relazione all'incidenza percentuale dell'importo di cui alla domanda di saldo stessa rispetto al valore della proposta complessiva di rendiconto, assicurando in ogni caso un controllo (tenendo conto quindi anche di eventuali precedenti domande di rimborso già validate) pari al 50% delle spese complessive rendicontate per l'operazione. Inoltre, nel caso di verifica di saldo di particolare complessità, di norma di importo elevato pur comprendente una sola tipologia di spesa o contenente interventi ripetitivi di valore unitario esiguo, in coerenza e nel rispetto del principio di proporzionalità dei controlli, la verifica si realizza principalmente attraverso modalità semplificate quali ad esempio: riduzione anche parziale della documentazione richiesta da presentare o caricare; riduzione del campione o ricorso al subcampionamento dei documenti, anche attraverso l'analisi di prospetti riepilogativi prodotti dal Sistema Informativo o apposito modello in Excel compilato dal soggetto attuatore.

Nel caso di attività documentate da registro elettronico e fatta salva la presenza di registrazioni differite o corrette, per le quali è necessario esaminare specifica documentazione giustificativa, l'ammissibilità dell'attività probante della spesa a costi standard deve intendersi assolta dalle garanzie offerte dal sistema di autenticazione e di controlli informatizzati di rilevazione.

Al termine, la corrente fase dà luogo all'individuazione di fattispecie di:

- ammissibilità senza riserve della spesa esaminata;
- non conformità che non hanno effetto sul riconoscimento di spesa;
- non conformità che diano luogo al mancato riconoscimento di spesa.

quarta fase – esame della documentazione probante e valorizzazione delle fonti di cofinanziamento del progetto con particolare riguardo distintamente al:

- cofinanziamento figurativo: relativo a specifiche spese ammissibili sostenute dall'ente beneficiario o dal partenariato di attuazione (es. costi del personale occupato in formazione) rispetto al quale l'ente beneficiario non richiede rimborso alla copertura in quanto a carico del cofinanziamento di parte privata;
- cofinanziamento in denaro: relativo all'incasso da parte dell'ente beneficiario di quote di finanziamento in denaro a favore dell'attuazione dell'operazione a carico di enti pubblici o privati o imprese interessate o destinatarie dell'intervento formativo.

La presente fase termina con la validazione o la rettifica dell'apposito prospetto quadro delle fonti di cofinanziamento.

quinta fase – validazione e verbalizzazione degli esiti finali della verifica in SIFER con distinta individuazione della spesa ammissibile e del conseguente contributo erogabile a saldo nonché di note sulle spese risultate non ammissibili e contestuale abilitazione del beneficiario alla presentazione della nota di debito.

contributo ammesso a saldo = totale della spesa ammissibile per l'intera operazione -
acconti già erogati (anticipi e rimborsi) – quote pubbliche o
private di cofinanziamento verificate a concorrenza del
contributo POR

A seguito della validazione documentale contabile, che avviene a cura dell'AdG o degli OI per le operazioni ad essi assegnate, il soggetto beneficiario riceve comunicazione via mail dell'avvenuto controllo e pertanto può procedere al completamento della domanda di rimborso inviando la nota di debito per il relativo l'importo all'AdG.

Gli uffici competenti dell'AdG procedono quindi alla verifica della nota stessa con attenzione a:

- l'importo richiesto sia pari a quello validato dagli addetti al controllo documentale contabile,
- il numero e la data riportati sul documento coincidano con quelli inseriti nel sistema informativo, e che la data sia successiva a quella di approvazione del rendiconto,
- la conformità del documento contabile alle disposizioni nazionali vigenti in materia (es. CUP, durc, bollo, pubblicità delle imprese di capitale, etc)

Se i controlli hanno esito positivo l'ufficio competente dell'AdG valida la nota di debito relativa alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario e procede a emettere i relativi ordini di pagamento.

Il sistema informativo Sifer viene implementato con i dati riguardanti gli elementi del documento contabile sia con i dati riguardanti i vari atti di liquidazione nonché con i dati relativi ai mandati di pagamento.

C. CONTRIBUTI INDIVIDUALI

Nel caso di contributi individuali la domanda di pagamento può essere presentata:

- a titolo di anticipazione,
- a titolo di rimborso,
- a titolo di saldo.

Nel caso in cui gli avvisi pubblici prevedano la presentazione di domande di acconto a titolo di anticipazione, la procedura di controllo è in linea con quanto descritto al precedente paragrafo 3.1, a cui si rimanda.

Nello specifico il pagamento dell'anticipo è subordinato al ricevimento della:

- scheda di iscrizione al corso e/o inizio attività da parte dell'ente erogatore;
- fidejussione stipulata con apposito soggetto autorizzato.

Il pagamento dell'acconto potrà essere richiesto (a titolo di rimborso) alla realizzazione di parte delle attività, previo raggiungimento da parte dei destinatari dei livelli di frequenza richiesti dall'avviso. Eventuali specificità si evincono dal bando di riferimento.

Di norma i contributi individuali sono erogati in unica soluzione al termine dell'operazione, pertanto di seguito è descritta la procedura di controllo della relativa domanda a titolo di saldo.

Ad ogni modo, in caso di domande di acconto a titolo di rimborso, la procedura di controllo è di base la medesima di quella descritta per le domande a titolo di saldo. Pertanto, fatte salve eventuali specificità indicate negli Avvisi pubblici, anche in caso di domande di acconto a titolo di rimborso si seguirà la procedura di seguito descritta.

La domanda di pagamento può essere presentata direttamente dal destinatario del contributo oppure in nome e per conto dello stesso a cura dell'ente gestore che ha eseguito la prestazione casuale della concessione del finanziamento. In quest'ultimo caso, la domanda di pagamento può riguardare uno o più destinatari del contributo (voucheristi).

3.4 Procedura di controllo delle domande a titolo di saldo finale

3.4.1 Presentazione e contenuto della domanda di saldo

La domanda di saldo di un contributo individuale è finalizzata a dimostrare l'effettivo svolgimento delle attività condizionanti l'erogazione dello stesso e non invece a dimostrare la spesa sostenuta dal destinatario stesso.

Alla domanda di saldo deve essere pertanto allegata la documentazione prevista negli Avvisi / Disciplinari di riferimento, normalmente consistente in:

- attestazione dell'attività svolta a cura dell'esecutore del servizio reso nei confronti del destinatario;
- copia della documentazione probante dell'attività svolta (su tutti i voucher o su base campionaria nel rispetto di quanto previsto dai singoli Avvisi di riferimento)

La domanda può essere presentata a condizione che l'attività condizionante l'erogazione sia terminata.

Il contributo richiesto a saldo = totale importo maturato ai sensi dell'attività svolta – eventuale anticipo già erogato.

3.4.2 Controllo della domanda di saldo

Il controllo della domanda di saldo di un contributo individuale viene effettuato di norma in ufficio prendendo in esame la conformità della documentazione allegata alla domanda e le risultanze del sistema informativo regionale in merito ai controlli amministrativi già svolti nel corso dell'attuazione.

I controlli finali vengono attivati sui voucher che risultano conclusi e per i quali è pervenuta la relativa documentazione in coerenza a quanto disposto dall'Avviso di riferimento.

prima fase - esame di ricevibilità formale della domanda di rimborso consistente nel riscontro della sua completezza con particolare riguardo alla presenza e conformità della documentazione allegata (es. elenco voucher erogabili con indicazione delle ore frequentate, presenza della firma del Legale rappresentante nella richiesta, ecc.)

seconda fase – controllo di conformità amministrativa con attenzione a:

- correttezza/completezza degli adempimenti previsti dagli Avvisi di riferimento in capo sia al soggetto attuatore che ai voucheristi
- veridicità delle dichiarazioni (ore svolte, percentuale di frequenza, ecc.) fornite dai SA e dai voucheristi (se dovute in coerenza con quanto previsto dall'Avviso di riferimento) tramite il confronto tra documentazione inviata dagli stessi, con quanto inserito sul Sistema Informativo

terza fase – verifica della documentazione probante l'effettiva frequenza dei voucheristi, in linea con quanto previsto alla DGR n. 1298/2015. Qualora la domanda di rimborso riguardi un numero di voucher > 1, la verifica della documentazione probante avviene su un

campione dei contributi individuali richiesti, esclusi quelli eventualmente già oggetto di controllo nelle domande di rimborso precedenti. Il campione è definito di volta in volta sulla base delle caratteristiche dell'avviso di riferimento.

Qualora gli avvisi prevedano l'erogazione di Voucher a risultato, ovvero legati al raggiungimento di obiettivi qualificanti l'utenza interessata, nel rispetto dei principi di semplificazione, le verifiche saranno finalizzate esclusivamente ad accertare che i risultati siano stati effettivamente raggiunti (es. esame conseguito, ecc).

In caso di esito positivo dell'esame di cui alla fase precedente, si richiede la trasmissione della relativa nota di debito.

quarta fase – primo esame della correttezza e completezza della nota di debito con attenzione all'importo richiesto che deve corrispondere a quello dichiarato nella prima fase.

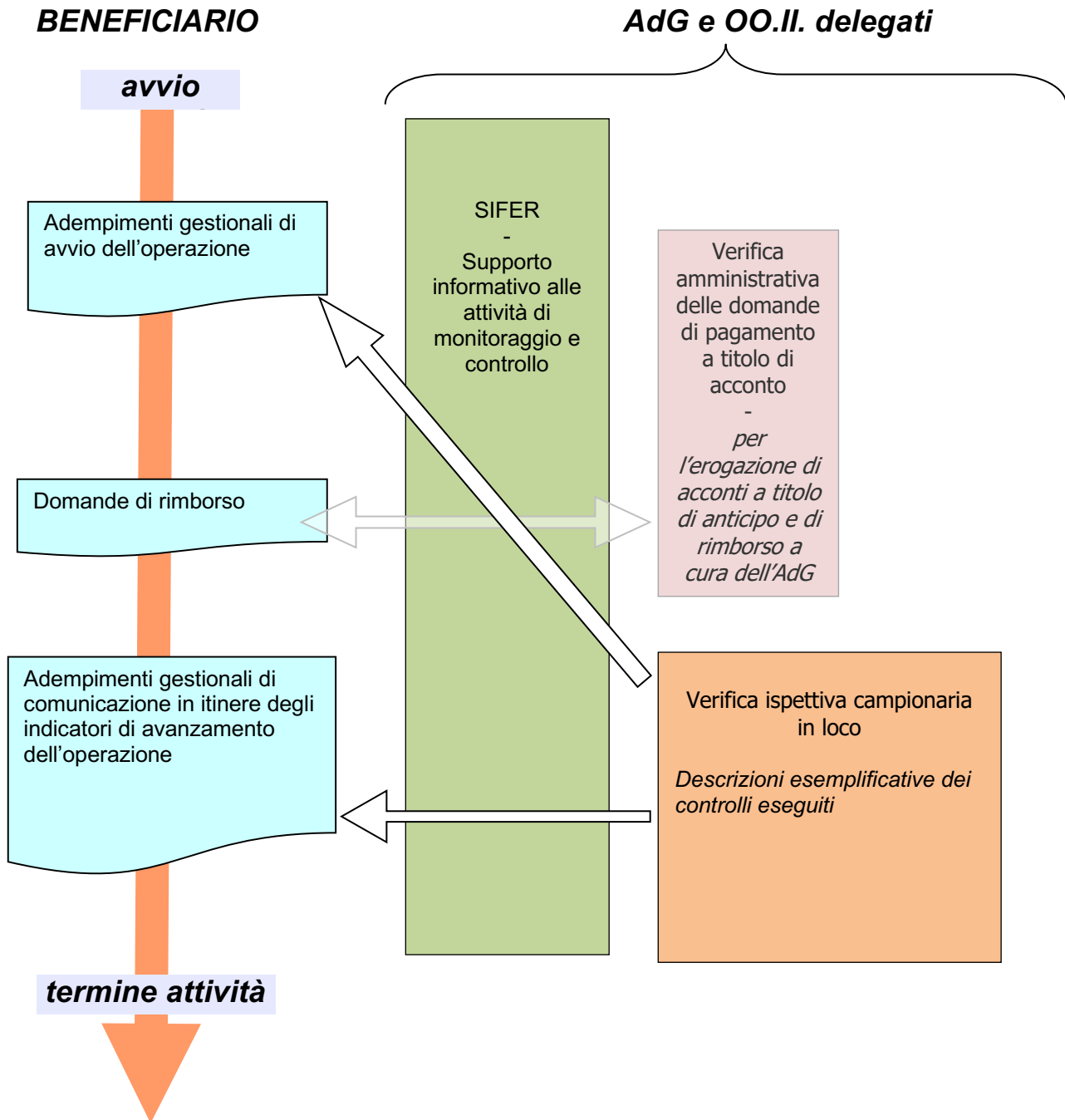
In caso di esito positivo, si autorizza la trasmissione agli uffici competenti dell'AdG che procedono quindi alla verifica della nota stessa con attenzione a:

- l'importo richiesto sia pari a quello validato dagli addetti al controllo documentale contabile,
- il numero e la data riportati sul documento coincidano con quelli inseriti nel sistema informativo,
- la conformità del documento contabile alle disposizioni nazionali vigenti in materia (es. CUP, durc, bollo, pubblicità delle imprese di capitale, etc)

Il sistema informativo Sifer viene implementato con i dati riguardanti gli elementi del documento contabile sia con i dati riguardanti i vari atti di liquidazione nonché con i dati relativi ai mandati di pagamento.

4. VERIFICHE ISPETTIVE IN LOCO

(Grafico 4) I controlli su un campione di operazioni finanziate



I controlli vengono effettuati sia in loco che on desk (a seconda della modalità di erogazione della formazione) al fine di verificare l'effettiva e regolare esecuzione dell'attività, per supportare le altre forme di controllo previste dall'AdG, tramite scambio di informazioni sulle operazioni in svolgimento, per garantire il rispetto degli elementi relativi alla legalità e per verificare l'effettiva realizzazione del progetto, la fornitura del prodotto / servizio nel pieno rispetto dell'accordo di sovvenzionamento, l'avanzamento dell'operazione, il rispetto delle norme comunitarie.

Le verifiche in loco servono anche a:

- accertare che il Soggetto Attuatore fornisca ai destinatari precise informazioni sull'attuazione materiale e finanziaria dell'operazione;
- accertare la concretezza e il regolare svolgimento delle operazioni, la loro coerenza con l'approvazione e la regolare utilizzazione dei fondi pubblici, attraverso la trasparenza della gestione
- assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale

L'applicazione di costi standard alle diverse tipologie di interventi implica un controllo maggiormente mirato all'efficacia della realizzazione e agli aspetti qualitativi della realizzazione oltre che agli aspetti amministrativi.

A tal fine le modalità di realizzazione del controllo vengono integrate con interviste ai referenti maggiormente coinvolti nella realizzazione delle attività (coordinatori, tutor...) e questionari di gradimento per la valutazione della soddisfazione degli utenti coinvolti.

I controlli vengono realizzati da collaboratori interni al Servizio Affari Generali e Giuridici dell'AdG, sulle attività approvate con delibere regionali e gestite, di norma, dal medesimo Servizio e da collaboratori degli Organismi Intermedi (di seguito OI) per le operazioni approvate con delibere regionali e agli stessi affidate; le attività di controllo in loco possono essere realizzate anche con il supporto tecnico dell'AT in house alla Regione (Art-ER) e/o assistenze tecniche esterne.

Gli esiti delle verifiche in loco, compresi i questionari somministrati ai partecipanti, vengono inserite in SIFER; resta tuttavia anche copia del fascicolo cartaceo depositato negli uffici dell'Unità regionale/OI, per quanto di competenza.

4.1 Il campionamento

I controlli sono realizzati sulla base di campionamenti collegati ai diversi bandi (o gruppi di bandi o determine di approvazione/finanziamento) utilizzando "ARACHNE" come strumento a supporto dell'analisi del rischio.

Al fine di procedere al campionamento, il Servizio attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro e/o gli altri Servizi della DG titolari del procedimento, carica la documentazione nell'apposita sezione di SIFER "Campionamenti verifiche in loco" o comunica al Servizio Affari Generali e Giuridici l'avvenuta adozione dell'atto amministrativo di approvazione delle operazioni ammesse al finanziamento.

A seconda del bando/atto di approvazione oggetto di campionamento è possibile utilizzare diversi rischi associati a indicatori disponibili/predeterminati.

"ARACHNE" consente di identificare i progetti e i beneficiari più rischiosi supportando l'AdG ad orientare la pianificazione delle visite in loco verso i casi potenzialmente più a rischio. Inoltre, l'identificazione sistematica del rischio può aiutare l'AdG a supervisionare i compiti delegati agli OI, quali la verifica di primo livello.

Di norma i campionamenti vengono elaborati su di un universo campionario formato dalle operazioni e/o progetti approvati di ogni bando. È possibile, poi, procedere anche ad un campionamento/controllo integrativo sui progetti che, attraverso l'utilizzo dello strumento di valutazione del rischio ARACHNE, dovessero in corso d'opera risultare più rischiosi.

Per il dettaglio sulle modalità di campionamento si rimanda alla procedura 4 "Procedura di campionamento".

4.2 Programmazione delle verifiche

Sulla base del campione individuato, la funzione competente definisce un programma di massima delle attività di controllo in loco delle operazioni, sia per quelle in capo alla Regione sia per le operazioni delegate agli OI.

Nel primo caso le operazioni da controllare sono assegnate a ciascun verificatore regionale, tramite utilizzo di Sharepoint accessibile unicamente ai verificatori, alla funzione responsabile della procedura ed al Dirigente del Servizio Affari Generali e Giuridici; mentre per quanto concerne le operazioni affidate agli OI, la comunicazione al responsabile dell'OI avviene preliminarmente tramite e-mail e successivamente attraverso SIFER. Il referente dell'OI provvederà poi ad attribuirle ai rispettivi collaboratori, per la realizzazione delle verifiche in loco.

I controlli di norma vengono effettuati quando le attività sono ben avviate, tanto in termini di avanzamento dei lavori quanto sotto il profilo finanziario, per fornire elementi di giudizio più completi, in alcuni casi, è possibile l'effettuazione di verifiche in azienda e/o interviste telefoniche, durante i periodi di stage/tirocini.

4.3 Articolazione del controllo

I controlli in loco si articolano in una fase desk di preparazione della verifica e in una fase di verifica in loco che si conclude con le risultanze/esiti del controllo e l'archiviazione della relativa documentazione.

4.3.1 Fase desk e predisposizione del fascicolo di controllo

In fase desk viene compiuta l'analisi della documentazione relativa all'operazione oggetto di controllo che riguarda di norma:

- l'avviso di riferimento che contiene l'indicazione degli obiettivi, destinatari, azioni ammissibili, unità di costo standard, eventuali ulteriori vincoli rispetto alle modalità di attuazione delle operazioni/progetti, ecc.;
- la scheda di approvazione dell'operazione che contiene la sintesi fisico-finanziaria dell'operazione approvata e dei relativi progetti;
- il formulario di progetto (proposta progettuale del soggetto attuatore che definisce nel dettaglio l'articolazione dell'operazione, la durata, i requisiti dei destinatari, le procedure di selezione, le modalità di pubblicizzazione, partenariati e deleghe, ecc);
- eventuale presenza di domanda di rimborso oggetto di controllo e i documenti allegati a SIFER verificati on desk;
- eventuale presenza di controlli all'avvio e i documenti allegati sul Sistema Informativo SIFER, verificati on desk;
- l'elenco dei partecipanti;
- i calendari e l'articolazione didattica dell'intervento.

Ogni verificatore, sia regionale che degli OI, predispone il fascicolo della verifica relativo all'operazione da sottoporre a controllo, contenente la documentazione necessaria per la realizzazione del medesimo (ad esempio: formulario approvato dell'operazione, calendari, articolazione didattica dell'operazione, schede anagrafiche dei destinatari, modalità di svolgimento, eventuali variazioni autorizzate, check list, traccia di intervista a coordinatori e tutor, questionari di gradimento...).

4.3.2 Fase della verifica in loco

La fase di verifica in loco ha la finalità di verificare l'effettiva e regolare esecuzione dell'attività, per garantire il rispetto degli elementi relativi alla legalità e per verificare l'effettiva realizzazione del progetto, la fornitura del prodotto / servizio nel pieno rispetto dell'accordo di sovvenzionamento, l'avanzamento dell'operazione, il rispetto delle norme comunitarie. In termini generali la verifica riguarda:

- a) Nel caso di Progetti/Operazioni soggette a controllo in loco con ore calendarizzate con modalità "aula in presenza" effettuati c/o la sede operativa del Soggetto Beneficiario:

- la verifica dell'esistenza ed operatività del beneficiario e della regolarità dell'attività formativa in coerenza con quanto previsto dall'Avviso, dall'operazione/progetto approvato e dai calendari comunicati;
- la corrispondenza dei requisiti dei partecipanti in coerenza con quanto previsto dall'Avviso e dall'operazione/progetto approvato;
- la conformità degli adempimenti pubblicitari nelle fasi di svolgimento dell'attività previsti dalla normativa comunitaria, dal POR e dall'operazione/progetto approvato;
- la verifica della sussistenza e regolarità presso la sede del Beneficiario di tutta la documentazione amministrativo-contabile e di eventuale altra documentazione se prevista e più in generale a tutti gli aspetti amministrativi che possono influire sull'ammissibilità del contributo;
- ammissibilità della spesa a costi standard: riferibile in particolare al riscontro di effettività degli indicatori di realizzazione associati ai contributi erogati a costo standard (es.: ore corso, etc.).

Su tutte le tipologie formative, ad esclusione dell'utenza speciale, durante le verifiche in aula viene somministrato un questionario di gradimento ai partecipanti.

Rispetto ai tirocini, nel caso in cui sia già prevista la somministrazione dei questionari di gradimento da parte dall'Agenzia per il lavoro², si rimanderà ai successivi esiti.

b) Nel caso di Progetti/Operazioni soggette a controllo in loco con ore calendarizzate con modalità "aule virtuali in modalità sincrona" effettuate on-desk con il supporto di attrezzatura multimediale:

- la verifica dell'esistenza ed operatività del beneficiario e della regolarità dell'attività formativa in coerenza con quanto previsto dall'Avviso, dall'operazione/progetto approvato e dai calendari comunicati;
- la corrispondenza dei requisiti dei partecipanti in coerenza con quanto previsto dall'Avviso e dall'operazione/progetto approvato;
- la conformità degli adempimenti pubblicitari nelle fasi di svolgimento dell'attività previsti dalla normativa comunitaria, dal POR e dall'operazione/progetto approvato;

Su tutte le tipologie formative, nel corso della verifica, è effettuata una "intervista telefonica" ai partecipanti e viene somministrato un questionario di gradimento (ad esclusione dell'utenza speciale) per monitorare la qualità della formazione erogata.

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, la documentazione richiesta non sia immediatamente disponibile per cause di forza maggiore (es. documentazione archiviata nell'ufficio amministrativo del Soggetto Attuatore, non accessibile causa emergenza sanitaria, ecc.) verrà richiesta una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio del Legale

² ai sensi della Determinazione n.852 del 01.07.2019.

rappresentate con la quale si dichiara la presenza e correttezza della documentazione richiesta nonché l'impossibilità di accedere ai locali ove questa è depositata compilando come conformi gli ITEM collegati. Al termine dello stato di emergenza nazionale verrà effettuato un campione delle DSAN e, ai sensi del DPR 445/2000, verificata la veridicità con successiva verifica in loco / verifica documentale on-desk.

Nel caso dei contributi individuali (come tirocini, apprendistato, assegni, ecc) la verifica in loco può essere integrata/sostituita da interviste telefoniche al destinatario e al referente del corso e/o tutor aziendale.

Per un dettaglio delle verifiche in loco su attività specifiche si rimanda al documento "Procedura Operativa Controlli in loco" che viene periodicamente aggiornato dalla funzione competente nell'ambito del Servizio Affari Generali e Giuridici.

4.4 Criteri e Strumenti utilizzati per la verifica in loco

Gli esiti del controllo vengono registrati in una check list formalizzata, allo scopo predisposta. La check list è sempre allegata al verbale di controllo. Contiene gli elementi, oggetto del controllo, suddivisi nei seguenti macro criteri:

- Corrispondenza dei requisiti dei destinatari
- Conformità degli adempimenti pubblicitari
- Conformità degli adempimenti amministrativi
- Regolarità di esecuzione degli interventi
- Ammissibilità della spesa ed accessibilità ai documenti.

Rispetto a tutti i possibili criteri/item di verifica collegati ai macro criteri sopra riportati di cui alla check list allegata alla presente, nei verbali di campionamento sono indicati gli item coerenti con le caratteristiche dell'avviso e delle relative operazioni a cui si possono aggiungere eventuali altri item a fronte di esigenze specifiche di controllo.

4.5 Chiusura della verifica in loco

Il verbale di controllo viene redatto in maniera dettagliata, per documentare ciascuna azione svolta; contiene in sintesi i risultati delle verifiche e le misure correttive adottate / richieste, per l'eliminazione delle irregolarità e degli errori. Quindi riporta gli esiti, gli effetti, e le norme di riferimento in base alle quali vengono evidenziate le non conformità.

Durante le verifiche in aula vengono somministrati anche i questionari di gradimento ai partecipanti al fine di valutare il loro gradimento rispetto alla formazione erogata.

La realizzazione dell'attività è di norma presa in esame in forma integrale, salvo quanto specificamente regolamentato nelle procedure ad uso dei verificatori; nel caso di controllo

su domande di rimborso in presenza di aggregati omogenei di tipologia di azione, a costo reale oppure a costo standard, caratterizzati da elevata numerosità e ridotto importo unitario (es. per i costi reali, mancato reddito, indennità di partecipazione a corsi o tirocini; per i costi standard il contributo di promozione tirocinio, le diverse tipologie di orientamento etc) i controlli possono essere effettuati a campione.

In caso di verifica effettuata in presenza, copia della check list e dell'allegato al verbale vengono sottoscritti sia dal verificatore che dal referente dell'ente presente al controllo, cui viene rilasciata copia degli stessi; in caso di verifica effettuata in modalità "aule virtuali in modalità sincrona" effettuata on-desk verbale e check list vengono sottoscritte dal verificatore e inviata copia telematica al referente dell'ente presente al controllo, che la restituirà sottoscritta sempre per via telematica.

I dati sintetici delle risultanze del controllo vengono inseriti in SIFER. Ciò agevola la programmazione delle verifiche, contribuisce ad evitare duplicazioni del lavoro svolto, facilita l'integrazione dei vari step dei controlli e facilita l'analisi dei rischi ad altri organismi (organismi di audit, organismo liquidatore, autorità di pagamento).

Le eventuali irregolarità incidenti sul finanziamento vengono formalmente e tempestivamente segnalate alla funzione competente, per concordare le successive modalità di intervento.

Quindi in sintesi, il Servizio Affari Generali e Giuridici:

A. trasmette gli esiti della verifica ai seguenti soggetti:

- al Servizio Gestione e Liquidazione attraverso il SIFER;
- al soggetto sottoposto al controllo;

B. aggiorna la relativa sezione del Sistema Informativo, inserendo le verifiche effettuate, i relativi esiti ed i provvedimenti conseguenti alle irregolarità riscontrate;

C. procede con l'effettuazione di successivi campionamenti in caso di ampliamento dell'universo dei progetti finanziati (scorrimento graduatorie approvate) o nel caso in cui un progetto già campionato venga revocato, e ciò comporti la mancata rappresentatività nel campione di una classe di significatività e/o territorialità;

D. Successivamente al completamento delle attività di controllo in loco riferite a ciascun campionamento, predispone e invia al Servizio Gestione e Liquidazione, un "Verbale di chiusura del campionamento". Tale verbale, che sarà anche caricato sul sistema SIFER, contiene dati di sintesi sulle operazioni verificate.

Come indicato nella parte generale della presente procedura, al fine di garantire l'uniformità nelle modalità del controllo sono definite procedure e specifici Manuali per le verifiche in loco relative alle attività in concessione FSE e per i contributi individuali (tirocini, apprendistato, ecc).

5. ESITI ED EFFETTI DEL CONTROLLO

I controlli dell'Autorità di Gestione e quelli degli Organismi Intermedi sulle operazioni a questi assegnate, possono dare luogo alle seguenti risultanze:

- Nessuna irregolarità rilevata: l'operazione viene regolarmente e correttamente realizzata
- Richiesta di chiarimenti: vengono attuate dal verificatore diverse modalità istruttorie a seconda dell'anomalia riscontrata
- Irregolarità rilevate.

In quest'ultimo caso, le "Non Conformità" rilevate, sulla base della gravità delle irregolarità riscontrate, possono avere i seguenti effetti:

- Prescrizioni: richieste formali di chiarimenti ai Soggetti Attuatori e/ o convocazione dei medesimi presso gli uffici regionali;
- Sospensioni: casi in cui l'ente attuatore deve adeguare la gestione dell'operazione prima di poter riprendere l'attività;
- Mancato riconoscimento, riparametrazione oppure decurtazione finanziaria;
- Revoca del finanziamento concesso: casi di grave inottemperanza

In quest'ultimo caso, qualora le verifiche siano a titolarità dell'AdG, le funzioni preposte ai controlli propongono al Responsabile del Servizio Gestione e Liquidazione il provvedimento conseguente ritenuto più opportuno.

Qualora, invece, le attività di verifica siano eseguite dagli Organismo intermedi, il provvedimento conseguente è proposto al Responsabile del Servizio Gestione e Liquidazione d'intesa anche con il responsabile dei controlli dell'OI.

In caso di revoca del finanziamento, viene predisposto l'atto amministrativo di revoca a firma del Responsabile di Servizio e contestualmente la lettera di revoca con relativa richiesta di restituzione di eventuali erogazioni già effettuate.

Gli esiti e gli effetti del controllo sono registrati nel Sistema informatico (SIFER o Sistema informativo apprendistato SIAPER nel caso dell'apprendistato) ed utilizzati per calcolare un indicatore di rating di rischio associato ad ogni ente beneficiario ed utilizzato per orientare i controlli campionari all'analisi del rischio.

CONTROLLO DI CONFORMITA' AMMINISTRATIVA
- verifiche in ufficio sul 100% delle operazioni -

Legenda: 1. Esito del controllo: C = conforme; NC = non conforme; NV = non valutabile/non previsto 2. Effetto del controllo: P = prescrizione; S = sospensione; D = decurtazione finanziaria; R =revoca CO = Concessione - VO = Voucher		ESITO DEL CONTROLLO	EFFETTO DEL CONTROLLO	Irregolarità Fonte e descrizione	Note
		1	2		
1. CORRISPONDENZA DEI REQUISITI DEI DESTINATARI					
CO	Requisiti dei partecipanti (sia alle attività corsuali che non corsuali) rispetto all'operazione, alla delibera di approvazione e al bando (es: titolo di studio, condizione profess.le, età ecc....)				
2. CONFORMITA' ADEMPIMENTI PUBBLICITARI					
CO	Adempimenti pubblicitari: correttezza e completezza delle informazioni riportate in coerenza con la normativa regionale e con l'operazione approvata (pubblicità su volantini, manifesti, pagine web, brochure...)				
CO	Processo di verifica della fase selettiva e coerenza con quanto previsto dall'operazione approvata				

3. CONFORMITA' DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI					
CO	Preventivo di dettaglio (solo in presenza di operazioni finanziate a "costi reali")				
CO	Processo di verifica delle autodichiarazioni dei partecipanti				
CO	Verifica rispetto adempimenti Aiuti di Stato (aiuti di importo limitato, aiuti alla formazione - De Minimis) e recepimento relativa documentazione - se pertinente)				
VO	Acquisizione della documentazione prevista nel Disciplinare o nell'atto di approvazione di riferimento				
CO/VO	Eventuale ulteriore documentazione richiesta a supporto del controllo, sulla base di quanto approvato (es. sostegno handicap, ecc)				
4. REGOLARITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI					
CO/VO	Rispetto dei tempi di avvio e termine dell'operazione/voucher				
CO	Analisi eventuali scostamenti rispetto al preventivo finanziario approvato (solo in presenza di operazioni finanziate a "costi reali")				
CO	Stati di avanzamento (SAL) e relativi elaborati/prodotti/servizi, per i progetti non corsuali secondo le modalità previste				
CO	Dati di attuazione progetti corsuali: Calendario delle lezioni, stage, studio individuale, project work, formazione FAD - e-learning,) dati generali dell'edizione, schede azienda				
CO	Dati di attuazione progetti non corsuali: ore di servizio erogate, tirocini, attività di certificazione, schede azienda				
6. AMMISSIBILITA' DELLA SPESA ED ACCESSIBILITA' AI DOCUMENTI					
CO/VO	Puntualità nella consegna dei materiali / documentazione				
CO/VO	Completezza e correttezza della documentazione richiesta				
VO	Livelli di frequenza individuale previsti per maturare il diritto al riconoscimento del voucher				
VO	Presenza calendari preventivi e SAL rispetto all'effettiva realizzazione				

CONTROLLO CONFORMITA' E REGOLARITA' DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

<i>Legenda:</i> 1. Esito del controllo: C= conforme; NC= non conforme; NV= non valutabile/non previsto 2. Effetto del controllo: P= prescrizione; S= sospensione; D= decurtazione finanziaria; R=revoca		1 ESITO DEL CONTROLLO	2 EFFETTO DEL CONTROLLO	Irregolarità Fonte e descrizione	Note
2. CONFORMITA' ADEMPIMENTI PUBBLICITARI					
Correttezza e completezza delle informazioni riportate rispetto ai contenuti dell'operazione e corretto utilizzo dei loghi					
3. CONFORMITA' DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI					
Calendario (date e orari delle lezioni, periodo di svolgimento dello stage, altre forme di erogazione del servizio)					
Regolarità formale dei registri dell'attività (registri di classe, schede individuali, diari di bordo: vidima, numerazione pagine, orario di inizio e termine per ogni unità di lezione)					
Evidenza delle assenze dei partecipanti, firme in entrata e in uscita, regolarità nell'apposizione della firma medesima					
Evidenza delle firme dei docenti su tutte le unità di lezione del registro e/o schede individuali, del responsabile del corso e delle altre figure previste dal progetto					

5. CONFORMITA'/AMMISSIBILITA' DELLA SPESA				
Conformità del totale spese dichiarate rispetto all'avanzamento attività (a costi reali o a costi standard)				
Conformità preventivo-consuntivo e scostamenti rispetto al preventivo "inviato e autorizzato" (progetti a costi reali)				
Rispetto vincoli/massimali previsti per le diverse misure/progetti dell'operazione				
Ammissibilità costi indiretti (Regolare applicazione del forfait, regolare incidenza percentuale)				
Regolarità Delega e Partnership (autorizzazioni, incidenze)				
6. ACCESSIBILITA' AI DOCUMENTI				
Rispetto dei tempi di invio/consegna				
Completezza della documentazione presentata				



CONTROLLO DI CONFORMITA' DELL'ESECUZIONE VERIFICA IN LOCO

Appl.	N	CORRISPONDENZA DEI REQUISITI DEI DESTINATARI	Valutazione ITEM (SI/NV)	Esito (C/NC)	Effetto (P/S/D/R)	Irregolarità Riferimento Normativo	Note
FSE	1.1	Presenza del verbale di accertamento dei requisiti di accesso dei partecipanti, rispetto all'operazione approvata/autorizzata (es. titolo di studio, condizione occupazionale, età, residenza/domicilio, ecc.)					
FSE	1.2	Presenza della documentazione e valutazione della procedura di verifica della veridicità delle autodichiarazioni per l'Accertamento dei requisiti di accesso (DPR 445/2000)					
APP	1.3	Presenza e correttezza della lettera di conferimento incarico (firmata, datata e contenente tutti gli elementi descritti nelle determine di "Procedure e Modalità di Controllo" e ss.mm.)					
FSE	1.4	Presenza del verbale di selezione e valutazione del processo della fase selettiva in coerenza con quanto previsto dall'operazione approvata					

Appl.	N	CONFORMITA' ADEMPIMENTI PUBBLICITARI	Valutazione ITEM (SI/NV)	Esito (C/NC)	Effetto (P/S/D/R)	Irregolarità Riferimento Normativo	Note
FSE-APP	2.1	Corretto utilizzo dei loghi sulla base dei Regolamenti comunitari, nazionali e regionali per la tipologia formativa (documentazione didattica e amministrativa sia interna che esterna) come indicato al punto 2.2.1 dell'Allegato XII del Regolamento Generale (UE) 1303/2013					

FSE-APP	2.2	E' garantito il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, come indicato al punto 2.2.2 dell'Allegato XII del Regolamento Generale (UE) 1303/2013					
FSE	2.3	Il beneficiario ha garantito la correttezza e completezza delle informazioni riportate in coerenza con l'operazione approvata (Scheda Informativa FSE, pubblicità su volantini, manifesti, internet, brochure...)					

Appl.	N	CONFORMITA' DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	Valutazione ITEM (SI/NV)	Esito (C/NC)	Effetto (P/S/D/R)	Irregolarità Riferimento Normativo	Note
FSE-APP	3.1	Apposizione della vidima sul registro e su altri documenti (schede individuali, diari di bordo, Allegato 3, ecc.) e presenza della relativa ricevuta di vidima (o Allegato 2)					
APP	3.2	Presenza e correttezza dell'Allegato 1 "Modulo di attribuzione dell'assegno formativo" (Datato e firmato dall'apprendista e dal Soggetto Attuatore)					
FSE-APP	3.3	Corretta apposizione delle firme dei docenti, degli orari di inizio e termine lezione e contestuale trascrizione dei moduli (P/T) o degli argomenti (materie)					
FSE-APP	3.4	Corretta apposizione delle firme di presenza (o evidenza delle assenze e/o dei Recuperi) dei partecipanti e contestuale trascrizione degli orari di inizio e termine lezione					
FSE-APP	3.5	Corretta tenuta del registro o di altra documentazione attestante le presenze, e altre irregolarità non ricomprese nei casi sopra riportati (firme irregolari, utilizzo di bianchetto e/o matita, etc.)					
FSE-APP	3.6	Calendario delle lezioni rispetto alle comunicazioni (variazioni di date, ore, partecipanti, etc.)					
FSE-APP	3.7	Corretta e tempestiva comunicazione di ogni variazione riferibile all'elenco partecipanti (ritiri/subentri)					
FSE-APP	3.7.1	N° partecipanti approvati, (o calendarizzati se Apprendistato)					
FSE-APP	3.7.2	N° partecipanti ad avvio					

FSE-APP	3.7.3	N° partecipanti effettivi (compresi subentri, ritiri, recuperi)					
FSE-APP	3.8	Coerenza della sede di svolgimento rispetto a quanto comunicato alla PA (sede accreditata/autorizzata)					
FSE-APP	3.8.1	In caso di sede NON accreditata: presenza di autodichiarazione del Soggetto Attuatore attestante la conformità della sede in base al D.L. 81/2008					
FSE-APP	3.8.2	In caso di utenza speciale in sede NON accreditata: presenza di autodichiarazione del Soggetto Attuatore attestante la conformità della sede in base alla normativa vigente sulla rimozione delle barriere architettoniche					
FSE-APP	3.9	Formazione in svolgimento al momento della verifica come da comunicazioni inviate dal Soggetto Attuatore, se la formazione non è in svolgimento, specificare la motivazione: 1) Causa variazione calendario 2) Causa errata comunicazione della sede 3) Altro (specificare)					
FSE-APP	3.10	Presenza autodichiarazione del Soggetto Attuatore o dei documenti attestanti gli adempimenti assicurativi degli utenti (Polizza INAIL, RCT/RCD/RCO se previste)					
APP	3.11	Documentazione attestante le assenze per giusta causa					
APP	3.12	Documento attestante la valutazione del rischio specifico (sottoscritta dall'Azienda e allegata alla lettera di conferimento incarico)		-	-		
APP	3.13	Presenza di documentazione relativa ad eventuali riconoscimenti di crediti formativi per la formazione sulla sicurezza					

Appl.	N	REGOLARITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	Valutazione ITEM (SI/NV)	Esito (C/NC)	Effetto (P/S/D/R)	Irregolarità Riferimento Normativo	Note
FSE-APP	4.1	Rispetto dei termini previsti da avviso (e/o determine successive) per la realizzazione dell'attività formativa					

FSE-APP	4.2	Coerenza della metodologia didattica rispetto all'approvato (ore aula, ore stage, ore PW, ore PIF, etc.)					
FSE-APP	4.3	Coerenza dell'articolazione didattica (ore aula) rispetto al progetto approvato e successive modifiche autorizzate (ore di docenza, visite guidate, PIF)					
FSE	4.4	Coerenza delle attività di Stage/tirocinio, PW, FAD rispetto al progetto approvato e successive modifiche autorizzate, (es. presenza della convenzione, correttezza delle modalità di svolgimento/abbinamento, presenza di relazioni e valutazioni finali)					
FSE	4.5	Presenza di monitoraggi su apprendimento e gradimento					
FSE-APP	4.6	Adeguatezza della docenza e degli esperti rispetto agli argomenti trattati (presenza di esperienze di insegnamento e professionali pregresse)					
FSE-APP	4.7	Efficacia del Coordinamento didattico organizzativo (interventi messi in atto per rendere attiva e adeguata la formazione)					
FSE-APP	4.8	Efficacia del Tutoraggio (interventi sul gruppo classe per favorire il clima d'aula e l'apprendimento)					
FSE-APP	4.9	Adeguatezza e funzionalità delle aule/laboratori (ampiezza, luminosità...)					
FSE-APP	4.10	Adeguatezza delle attrezzature utilizzate (rispetto al N° di utenti)					
FSE	4.11	Presenza della documentazione relativa all'erogazione del Servizio di SRFC (per singolo partecipante: richiesta di accesso al Servizio, dossier delle evidenze, documento di valutazione delle prestazioni, come da DGR 739/2013) – solo per le attività formative a qualifica e/o Certificazione delle Competenze da Esperienza					

Appl.	N	E. AMMISSIBILITA' DELLA SPESA ED ACCESSIBILITA' AI DOCUMENTI	Valutazione ITEM (SI/NV)	Esito (C/NC)	Effetto (P/S/D/R)	Irregolarità Riferimento Normativo	Note
FSE	5.1	Coerenza della quota a carico dei partecipanti (se prevista nel progetto approvato)					

FSE	5.2	Coerenza del rimborso spese ai partecipanti (se previsto nel progetto approvato)					
FSE	5.3	Coerenza dell'indennità di frequenza ai partecipanti (se prevista nel progetto approvato)					
FSE	5.4	Coerenza del mancato reddito (se previsto nel progetto approvato)					
FSE	5.5	Coerenza degli accordi con partner / società / soggetti terzi rispetto a quanto riportato nel formulario approvato o variazioni autorizzate					
FSE	5.6	Esistenza e correttezza dei contratti stipulati con docenti / coordinatori/ tutor rispetto allo stato di avanzamento					
FSE-APP	5.7	Esistenza, accessibilità e correttezza della documentazione amministrativa (reperibilità presso la sede di svolgimento della formazione e/o altra sede)					
FSE-APP	5.8	Correttezza e completezza della documentazione richiesta dal verificatore e inviata dal Soggetto gestore a completamento del controllo; rispetto dei tempi indicati nel verbale					

Legenda:

- **valutazione ITEM:** V= Si NV= non valutabile/non previsto
- **esito del controllo:** C= conforme NC= non conforme
- **effetto del controllo:** P= prescrizione ; S= sospensione ; D= decurtazione finanziaria; R=revoca"

4. PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE

OBIETTIVO

Descrivere le modalità attraverso cui vengono eseguiti i campionamenti delle operazioni e dei relativi indicatori fisici e finanziari di attuazione per i quali le procedure di verifica non prevedono esame integrale, conformemente alle disposizioni dell'art. 125 c. 5 e 6 del Regolamento UE 1303/2013.

ABBREVIAZIONI

SGL	Servizio gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE (Servizio Gestione e Liquidazione)
SAG	Servizio affari generali e giuridici
RS	Responsabile del Servizio
SA	Soggetto Attuatore
AdG	Autorità di Gestione
OI	Organismo Intermedio

CONTENUTI

La procedura si articola nei seguenti punti:

- 1 Definizioni e generalità del metodo
- 2 Campionamento per le verifiche in loco
- 3 Campionamento di liste di spese presenti nelle domande di pagamento
- 4 Ulteriore campionamento di elementi di controllo utile nel corso delle verifiche
- 5 Generatore di numeri casuali
- 6 Strumento di calcolo per il campionamento da universo

ALLEGATO 1

STRUMENTO DI CALCOLO PER IL CAMPIONAMENTO

1. DEFINIZIONI E GENERALITÀ DEL METODO

La presente procedura ha la finalità di supportare tutte le esigenze di campionamento riferibili al sistema di controllo dell'Autorità di Gestione.

Il metodo utilizzato per il campionamento prevede l'interazione di fattori che ne sostanziano l'orientamento all'analisi del rischio, ma prevede anche un fattore di casualità che rende possibile l'estrazione anche di elementi caratterizzati in teoria ex-ante da scarsa rischiosità.

In questo senso si può descrivere come un metodo di campionamento casuale orientato all'analisi del rischio.

In linea con l'articolo 125 c. 5 del Reg. 1303/2013, il livello del rischio è determinato in funzione degli esiti delle verifiche di gestione e degli audit effettuati dall'Autorità di Audit.

La tematica del campionamento si propone di norma di analizzare un **universo di n elementi** per estrarne un **campione significativo** e cioè un sottoinsieme di suoi elementi che sia significativo alla luce della sua finalità:

- una dimensione fondamentale di tale finalità è quella quantitativa, dato che una procedura di controllo campionario viene implementata per ridurre il relativo lavoro (tempo e costi) ed in questo senso è naturalmente fondamentale definire un **volume di campionamento** e cioè la quantità espressa percentualmente di elementi da campionare affinché gli stessi possano ritenersi rappresentativi dell'universo.
- l'altra dimensione di tale finalità è quella qualitativa riguardante il **criterio di scelta** degli elementi da ricomprendere nel campione. In questo senso l'orientamento all'analisi del rischio esplicita l'obiettivo di pervenire non già ad una selezione semplicemente rappresentativa dell'universo, ma di una selezione degli elementi più rischiosi dell'universo. In questo senso la logica è quella di controllare meno, ma concentrandosi su oggetti potenzialmente più rischiosi, senza rinunciare ad una componente di casualità.

In termini generali, un disegno di campionamento si articola in cinque fasi:

- 1.1 Definizione dell'universo di riferimento;
- 1.2 Scelta della metodologia di campionamento con l'eventuale identificazione di classi;
- 1.3 Identificazione dei fattori di rischio;
- 1.4 Attribuzione dell'indice di rischio secondo i fattori considerati e definizione del driver di scelta;
- 1.5 Selezione del campione.

1.1 DEFINIZIONE DELL'UNIVERSO DI RIFERIMENTO

In questa prima fase si definisce l'universo di riferimento oggetto di analisi, su cui procedere ad un successivo campionamento; tale universo può essere costituito dall'insieme di domande di rimborso relative ad un determinato periodo, ad una lista di spese sostenute, o all'elenco di progetti/operazioni finanziate a valere su uno stesso bando.

1.2 SCELTA DELLA METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO

Le metodologie di campionamento utilizzabili si riferiscono alle seguenti tipologie:

- A. campionamento casuale semplice
- B. campionamento ragionato
- C. campionamento casuale stratificato
- D. campionamento puntuale

La numerosità di un campione può essere definita ex ante in modo fisso e predefinito, per esempio nella misura di un x% dell'universo di riferimento, oppure essere calcolata nel caso dei campionamenti ragionali o stratificati.

A. Campionamento casuale semplice

Questa metodologia di campionamento è prevista che possa essere adottata in considerazione della tipologia della procedura di affidamento e/o della natura e numerosità dell'universo di riferimento dei beneficiari. Tale è, ad esempio, il caso in cui la lista dei beneficiari sia composta da un numero limitato di unità e con un basso grado di rischio intrinseco.

B. Campionamento ragionato

Il campionamento ragionato si fonda sull'individuazione di rischi intrinseci dei progetti, ossia sul rischio che si verifichino irregolarità o errori derivanti dalle caratteristiche specifiche della singola operazione. In questa metodologia di campionamento i rischi intrinseci sono tradotti in indicatori di rischio e quindi in parametri oggettivi che sono utilizzati per la selezione del campione.

Nel modello proposto ad ogni elemento dell'universo è associato:

- un valore numerico intrinseco (V) che lo contraddistingue: può trattarsi di un valore monetario se l'elemento è una spesa (in quel caso coincide con il suo importo), ma può trattarsi di un numero di ore se si tratta di campionare una giornata tra un elenco di calendario che elenca giornate ciascuna di durata diversa

- in una lista-universo di singole spese da campionare per la verifica: V è l'importo delle singole spese
- in una lista-universo di stati d'avanzamento di spesa di operazioni da campionare: V è l'importo dello stato d'avanzamento della singola operazione
- in una lista-universo di giornate/date di calendario da campionare per allegarle in scansione alla domanda di rimborso: V è il numero delle ore di ogni giornata
- altri...

- un valore numerico convenzionale di rating di contesto (R) definito in base a quanto previsto dal relativo successivo paragrafo del presente documento:
 - R = 1 quando l'elemento si riferisce ad un contesto a rischio basso
 - R = 2 quando l'elemento si riferisce ad un contesto a rischio medio
 - R = 3 quando l'elemento si riferisce ad un contesto a rischio elevato

Quando l'universo da campionare si riferisce ad elementi che si riferiscono allo stesso contesto (si pensi ad una lista di spese sostenute tutte da uno stesso beneficiario) tale valore è sempre uguale e quindi è ininfluente come criterio di scelta degli elementi da campionare e può essere, per comodità, sempre utilizzato valore 1.

Il prodotto tra il valore numerico intrinseco associato ad ogni elemento ed il suo rating intrinseco permette di calcolare un valore intrinseco corretto dal rating associato ad ogni elemento dell'universo: $VR = V \cdot R$

Si rimanda all'allegato 1 "Strumento di calcolo per il campionamento" per la specifica sulle modalità di funzionamento.

C. Campionamento casuale stratificato

Il campionamento casuale stratificato sarà utilizzato quando le caratteristiche dell'universo di riferimento non rendono possibile l'individuazione di specifici fattori di rischio. La frazione di campionamento negli strati sarà stabilita ricorrendo alla formula di Neyman, la quale, è stato dimostrato, ripartisce il campione in modo tale da rendere minimo l'errore.

Il disegno campionario si articola in ulteriori due fasi:

- identificazione degli elementi per la costruzione degli strati;
- scelta della metodologia per l'estrazione delle unità e definizione della numerosità.

Relativamente alla prima fase, l'universo di riferimento sarà stratificato utilizzando una variabile positivamente correlata a quella di indagine, come ad esempio la tipologia di attività finanziata, ecc.

Relativamente alla seconda fase, la dimensione del campione sarà determinata ipotizzando di voler stimare il contributo dei progetti come una funzione delle osservazioni campionarie, tenendo conto dell'esistenza di vincoli di spesa (ossia delle risorse economiche disponibili per le verifiche), rappresentati da una prestabilita dimensione massima del campione. A titolo esemplificativo il numero complessivo dei progetti da campionare sarà posto pari al minimo tra il numero dei progetti campionari che generi stime con un errore relativo non superiore al 5% e il numero dei progetti le cui spese ammesse rappresentino almeno il 20 per cento del totale. Per il calcolo dell'errore relativo si utilizzerà la seguente espressione:

$$\text{errore relativo} = \frac{\delta x}{x_m}$$

Dove il numeratore è l'errore assoluto e il denominatore è la migliore stima del costo ammesso. La frazione di campionamento negli strati sarà stabilita, invece, ricorrendo alla formula di Neyman. In particolare, questo si verifica quando la numerosità di ciascuno strato è proporzionale al valore della relativa deviazione standard.

Formalmente:

$$n_i = n * ((N_i * \sigma_i) / (\sum N_i * \sigma_i))$$

dove

n_i = numerosità campionaria dello strato i -esimo,

n = numerosità totale del campione,

N_i = numerosità dell'universo delle imprese dello strato i -esimo,

σ_i = deviazione standard dello strato i -esimo.

Stabilita la numerosità del campione e la sua ripartizione all'interno degli strati, la selezione dei progetti da sottoporre a verifica sarà realizzata associando un numero casuale generato come da punto 6 della presente procedura.

D. Campionamento puntuale

Se l'operatore ha bisogno di decidere immediatamente se effettuare o meno un controllo su un elemento allora è necessario che si affidi ad un sistema di campionamento casuale puntuale nel quale sia impostata solo la probabilità desiderata di estrazione.

Quindi se, per esempio, si decide che quel genere di elementi siano controllati per un **volume di campionamento** del 30% dell'universo, non disponendo ancora dell'universo di riferimento

è sufficiente imporre una estrazione casuale con probabilità di rischio pari al 30%. Per fare questo è sufficiente impostare l'estrazione di 3 numeri interi da 1 a 10 senza ripetizione. Se almeno uno dei tre numeri estratti è un 1, un 2 o un 3 allora si trova nel 30% e deve effettuare il controllo, altrimenti no.

Qualora si voglia anche inserire l'analisi del rischio è sufficiente **differenziare il volume percentuale di campionamento in funzione del rating di rischio** dell'ente:

- volume di campionamento con rating di rischio 1: 20%
- volume di campionamento con rating di rischio 2: 30%
- volume di campionamento con rating di rischio 3: 40%

In questo secondo caso (inclusa analisi del rischio) questo significa che prima di impostare il campionamento puntuale l'operatore deve conoscere il rating dell'ente di riferimento.

Esempio 1: l'operatore deve decidere se controllare o meno una domanda di pagamento di un voucher addebitato in nome e per conto dall'ente zeta che ha rischio rating 3 e quindi, sulla base della tabella di cui sopra imposterà una percentuale di campionamento al 40%. Imposterà una estrazione su un generatore di numeri casuali chiedendo l'estrazione di 10 numeri da 1 a 10. Qualora il numero estratto sia uno dei seguenti 1,2,3,4 allora provvederà a controllare il voucher (perché 4 numeri su 10 stimano il 40% di probabilità), altrimenti no.

Esempio 2: l'operatore deve decidere se controllare o meno una domanda di pagamento di un voucher addebitato in nome e per conto dall'ente alfa che ha rischio rating 1 e quindi, sulla base della tabella di cui sopra imposterà una percentuale di campionamento al 20%. Imposterà una estrazione su un generatore di numeri casuali chiedendo l'estrazione di 10 numeri da 1 a 10. Qualora il numero estratto sia uno dei seguenti 1 e 2 allora provvederà a controllare il voucher (perché 2 numeri su 10 stimano il 20% di probabilità), altrimenti no.

1.3 IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO – ANALISI DEI RISCHI

Quattro sono i fattori di rischio utilizzabili:

- il Rischio gestionale o intrinseco (**Inherent Risk – IR**) che rappresenta il rischio di irregolarità associato alle caratteristiche intrinseche delle operazioni/domande di rimborso/spese. Può essere determinato a titolo di esempio su: i) la natura giuridica dei beneficiari, ii) la complessità del contesto giuridico-normativo; iii) il numero di tipologie di spesa finanziate; iv) la tipologia degli investimenti realizzati (spese materiali/spese

- immateriali); v) il rapporto contributo/investimento; vi) il tipo di organismo incaricato della gestione dell'operazione - Struttura regionale attuatrice/Organismo intermedio, ecc;
- il Rischio di controllo (**Control Risk – CR**) che rappresenta il rischio che i controlli eseguiti dallo stesso organismo responsabile dell'operazione non siano efficaci, tenendo conto della numerosità dei controlli e degli importi finanziati potenzialmente a rischio. Può essere determinato a titolo di esempio su: i) processi e/o aspetti orizzontali; ii) la numerosità delle operazioni in capo al singolo beneficiario; iii) l'esito dei controlli interni (tra cui anche quelli svolti nell'ambito dell'esercizio di autovalutazione del rischio di frode, ecc.);
 - il Rischio beneficiario (**Beneficiary Risk - BR**) rappresenta il rating dei Soggetti beneficiari sotto forma di rischio derivante dalla storicità dei risultati, dalle risultanze delle check-list di valutazione.

Il rating di rischio assegnato ad un ente attuatore è l'indicatore di sintesi calcolato in un determinato istante e quindi tipicamente in prossimità di una procedura di campionamento a partire dalle non conformità riferibili alle tipiche non conformità del sistema sanzionatorio ognuna delle quali è valorizzata in termini finanziari come segue:

- prescrizione: convenzionale € 500 cad.
- decurtazione: valore della decurtazione stessa

In ogni momento è possibile calcolare per ogni ente attuatore il rapporto percentuale di rischio finanziario (RF%) dell'ente pari alla somma di tutti valori convenzionali delle non conformità ricevute nei due anni precedenti diviso per il totale di tutti i pagamenti erogati all'ente nei due anni precedenti.

- Il Rischio Arachne (**Arachne Risk - AR**) che deriva dagli esiti di rischio desumibili dal sistema Informativo Arachne. Sul sistema informativo regionale SIFER è presente una specifica sezione denominata "Analisi del rischio" in cui viene calcolato e tracciato il rating di rischio Arachne, utilizzando la scala 1-2-3 a seconda che il rating di rischio sia rispettivamente basso, medio o elevato.

Il prodotto dei coefficienti di rischio gestionale e di rischio di controllo associato a ciascun Soggetto/gruppo di operazioni, ecc può essere utilizzato per determinare l'ampiezza del campione da estrarre nel caso in cui non sia possibile applicare la formula di Neyman (omogeneità dell'universo campionario).

Scaglioni numerosità operazioni	Alta Rischio ≥ 2	Media Rischio $\geq 1 < 2$	Bassa Rischio < 1
N. Operazioni ≤ 100	30%	20%	10%

100 < N. operazioni <= 500	15%	10%	5%
N. operazioni > 500	6%	4%	2%

La metodologia di campionamento sarà di volta in volta elaborata e verbalizzata dalla struttura interessata in considerazione delle specificità del campione in esame.

1.4 ATTRIBUZIONE DELL'INDICE DI RISCHIO E DEFINIZIONE DEI DRIVER DI SCELTA

Relativamente alla quarta fase, definito il peso relativo da attribuire a ciascun fattore di rischio si procede al calcolo del fattore di rischio normalizzato. Ciò è ottenuto assegnando a ciascun oggetto di analisi un punteggio in base alle classi identificate dalla distribuzione per quantili di ciascun fattore di rischio.

Il calcolo del driver di scelta è infine ottenuto moltiplicando il valore del punteggio per il peso attribuito a ciascun fattore considerato e sommando i singoli valori così ottenuti.

1.5 SELEZIONE DEL CAMPIONE

Le modalità di campionamento sopra descritte potranno essere adattate/integrate in base agli esiti del lavoro di autovalutazione del rischio di frode, nonché da segnalazioni, da segnalazioni provenienti dagli audit di sistema o delle operazioni, effettuate dall'Autorità di Audit.

2. CAMPIONAMENTO PER LE VERIFICHE IN LOCO

2.1 CAMPIONAMENTO SULLE OPERAZIONI/PROGETTI

A partire dal 01.07.2019, con l'entrata in vigore della sperimentazione sul "nuovo sistema dei controlli"¹, le verifiche in loco si configurano come controlli ispettivi di progetti in corso d'esecuzione senza preavviso, effettuate al fine di verificare l'effettiva e regolare esecuzione dell'attività. I controlli in loco sono realizzati sulla base di campionamenti collegati ai diversi bandi (o determinazioni di approvazione/finanziamento).

La metodologia di campionamento sarà di volta in volta elaborata dalla Struttura competente in considerazione della specifica del bando e dell'universo di riferimento, utilizzando una delle metodologie sopra descritte.

¹ Di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1109 del 01/07/2019

2.2 CAMPIONAMENTO SULLE DOMANDE DI RIMBORSO

Le verifiche in loco svolte con breve preavviso su domande di rimborso già controllate in ufficio (nonché di norma anche già liquidate), sono finalizzate a prendere in esame la documentazione originale a supporto della singola domanda di rimborso campionata a valere per tutti i progetti interessati dell'operazioni in questione. Per questi controlli viene svolto un campionamento del 20% delle domande di rimborso del trimestre precedente con le modalità di seguito descritte. Questa modalità si applica in via residuale in base alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1109 del 01/07/2019.

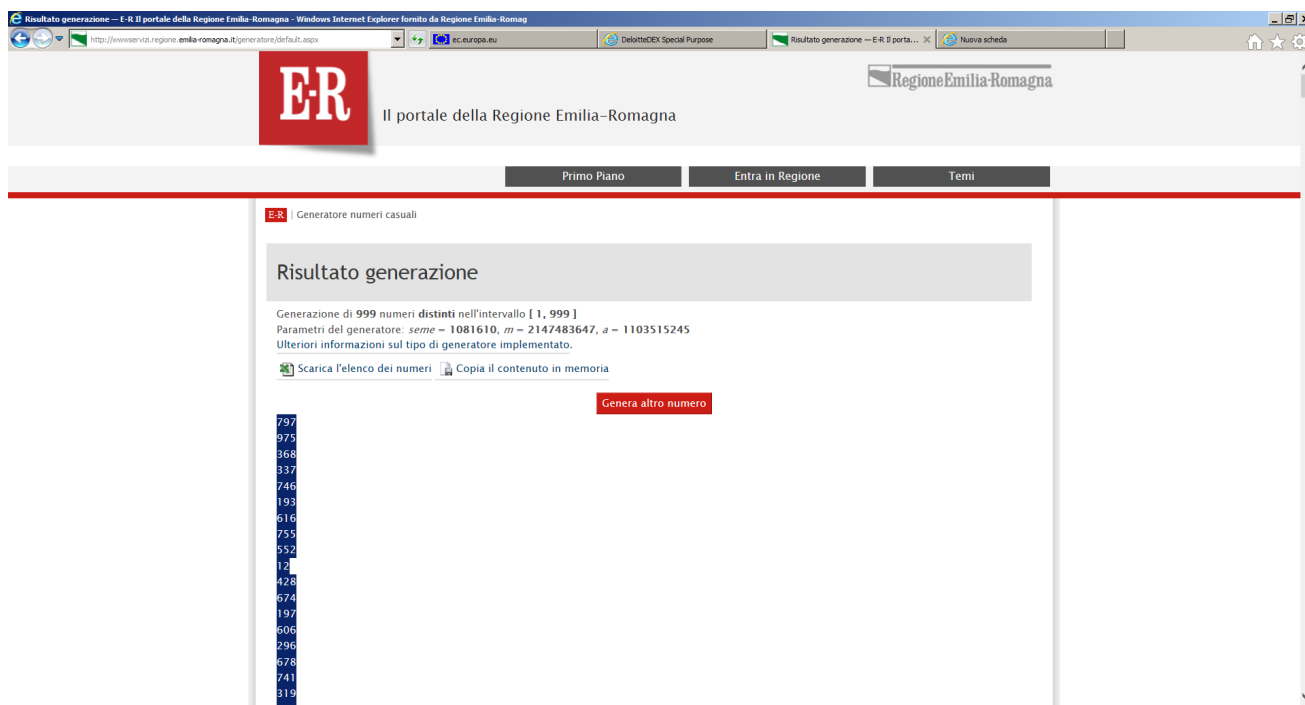
Campionamento del 20% delle domande di rimborso del trimestre precedente

In questo campionamento le singole domande di rimborso sono gli elementi da campionare e vanno a formare un universo trimestrale sulla base della discriminante della data di validazione di controllo. Ogni domanda di rimborso ricompresa nell'universo ha un suo importo e si riferisce ad un beneficiario che ha/può avere un suo rating di rischio (nel caso di partenariati il rating è quello associato al capofila o al mandatario in caso di RTI). Qualora il rating non sia disponibile, è necessario utilizzare un rating di basso rischio:

1. l'operatore incaricato del campionamento costruisce una tabella dell'universo elencando secondo un ordine preferito (per esempio alfabetico crescente del suo identificativo) tutte le domande di rimborso, associando per ognuna le rispettive informazioni di importo e di rating;
2. utilizzando un foglio di calcolo ad hoc progettato (vedi allegato 1), l'operatore incolla la tabella sopra costruita nel foglio di calcolo che riepiloga l'universo di riferimento;
3. utilizzando il generatore di numeri casuali regionale, è possibile generare l'estrazione di una serie di 999 numeri distinti e non ripetuti nell'intervallo [1, 999] sulla base del seme di generazione costituito dalla data e dall'ora del campionamento in formato *ggmmaahh* (per esempio per una estrazione effettuata il giorno 1 Agosto 2016 il seme generatore sarà 01081610)

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Generatore di numeri casuali' (Random Number Generator) application on the Regione Emilia-Romagna portal. The page has a header with the 'ER' logo and navigation links like 'Primo Piano', 'Entra in Regione', and 'Temi'. The main content area is titled 'Generatore di numeri casuali' and includes instructions: 'Si generano numeri interi compresi tra i valori minimo e massimo specificati nel modulo sottostante. Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.' and 'E' disponibile anche la versione per client Microsoft Windows'. Below this, there are input fields for '*Valore minimo:' (set to 1), '*Valore massimo:' (set to 999), '*Quanti numeri generare:' (set to 999), a dropdown for 'esatti' (set to 'esatti'), a checkbox for 'Eliminazione dei duplicati:' (checked), and '*Seme generatore:' (set to 010816). There are 'Genera' and 'Azzera' buttons. A footer contains contact information for the Regione Emilia-Romagna.

4. selezionando il pulsante "Genera" l'applicativo genera un elenco di numeri casuali da 1 a 999 mostrati in una schermata successiva che l'operatore può selezionare e copiare direttamente da schermo;
5. l'operatore incolla l'elenco dei numeri casuali estratti in apposita colonna del foglio di calcolo che evidenzia le domande di rimborso che risultano estratte;
6. ad ogni numero casuale estratto corrisponde una domanda di rimborso. Per come è strutturata la metodologia di campionamento può succedere che a più numeri estratti possa corrispondere la medesima domanda di rimborso (maggiore è l'importo della domanda di rimborso è più probabile che i numeri estratti si collochino nel suo intervallo di valori); in questi casi il foglio di calcolo evidenzia le ripetizioni;



7. nel foglio di calcolo l'operatore a questo punto dispone di un'importante informazione di lavoro che lo mette in condizioni di quantificare il campione sia in termini di numero di elementi da campionare che di importo complessivo coperto dal campione (nel rispetto dei volumi di campionamento definiti) e usando la funzione di selezione di celle è in grado di definire il confine tra gli elementi campionati;
8. al termine del campionamento l'operatore salva il foglio di calcolo rinominandolo come allegato di un verbale di campionamento e lo conserva in apposita directory;
9. la tabella delle domande di rimborso risultate campionate dovrebbe essere incollata in altro foglio di calcolo per essere riordinata per le esigenze del controllo (per esempio in ordine di ente beneficiario) evitando di modificare i fogli di calcolo usati per il campionamento.

2.3 CAMPIONAMENTO NEL CASO DEI CONTRIBUTI INDIVIDUALI

Nel caso dei contributi individuali la definizione della % di campione da verificare si basa su una matrice che considera due variabili principali:

- la numerosità dell'universo di riferimento;
- il livello di rischio associato.

Scaglioni numerosità operazioni	Alta Rischio ≥ 2	Media Rischio $\geq 1 < 2$	Bassa Rischio < 1
N. Operazioni ≤ 100	30%	20%	10%
$100 < \text{N. operazioni} \leq 500$	15%	10%	5%
N. operazioni > 500	6%	4%	2%

Sulla base della numerosità delle operazioni e al conseguente rischio associato, vengono estratte le operazioni da sottoporre a controllo. Per garantire una capillarità dei controlli, gli enti sui quali nel trimestre precedente non siano state rilevate non conformità, non saranno estratti nei due periodi successivi.

2.4 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CAMPIONAMENTO

La metodologia di campionamento adottata e il verbale di campionamento relativo a ciascun campione di operazioni da sottoporre a controllo in loco, sono archiviati in forma digitale sul Sistema Informativo SIFER di gestione nell'apposita sezione "Verbali di campionamento", mentre le relative check list di verifica saranno compilate direttamente sul sistema.

3. CAMPIONAMENTO DI LISTE DI SPESE PRESENTI NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

In conformità con quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1109 del 01/07/2019, la verifica amministrativa sulla totalità delle domande di rimborso viene svolta sul 30% della spesa richiesta a rimborso a cui segue un campionamento casuale delle domande di rimborso con l'ausilio del sistema informativo, per stabilire l'eventualità che la verifica abbia per oggetto la documentazione originale relativa al totale delle spese richieste a rimborso. Obiettivo del campionamento è assicurare un valore minimo di copertura di controllo su originali pari al 10% della spesa presentata per singolo atto di approvazione.

La Procedura prevista in SIFER ha il fine di campionare al 100%, e in modo casuale, le domande di pagamento, inviate dagli enti, fino a coprire il 10% del totale del relativo atto di approvazione collegato.

I passaggi previsti dalla procedura di campionamento al 100% sono i seguenti: all'invio della domanda di rimborso (DDR) da parte dell'ente alla PA, che avviene con il pulsante "Completa" al termine degli step di creazione della DDR, l'applicativo Sifer controlla che la data di validazione dell'atto di approvazione collegato all'operazione a cui si riferisce la DDR sia superiore o uguale al 1 luglio 2019.

Se tale condizione è soddisfatta il sistema applica la nuova gestione di campionamento e quindi, sulla base di specifico algoritmo, campiona le DDR che saranno controllate al 100%.

Il sistema calcola l'importo totale approvato per Atto, TOTALE APPROVATO PER ATTO, come la somma del contributo richiesto per le operazioni contenute nell'atto (campo totale_contributo_richiesto della tabella ap_operazioni) e l'importo totale campionato al 100% eseguendo la somma degli importi delle DDR già campionate, ottenendo così il TOTALE CAMPIONATO PER ATTO.

Quindi, eseguendo la funzione di calcolo della percentuale ($\text{TOTALE CAMPIONATO PER ATTO} / \text{TOTALE APPROVATO PER ATTO} * 100$), il sistema recupera la percentuale degli importi già campionati rispetto al totale e se tale percentuale è minore o uguale al 10% si procede con il campionamento di cui sopra.

La procedura informatica di presentazione della domanda di rimborso informa immediatamente il beneficiario sull'esito dell'estrazione di modo da rendere tempestivamente nota l'esigenza di rendere disponibile la documentazione in originale che sarà richiesta per la verifica al 100%.

Il campionamento delle spese nelle domande di rimborso è una procedura informatizzata attiva in SIFER SA, cioè sul versante del Soggetto Attuatore che prende il via dall'individuazione delle spese che lo stesso intende presentare a rimborso.

Innanzitutto, è necessario fissare un principio per cui nessuna spesa deve risultare esclusa dalla probabilità di essere campionata.

Le spese associate alle domande di rimborso possono avere natura di costi standard o costi reali.

Campionamento costi reali 30%

I costi reali presentati a rimborso si presentano sempre in forma di tabella di spese elementari e si caratterizzano sempre almeno per:

- un identificativo univoco della spesa
- per identificatore di soggetto attuatore che ha sostenuto la spesa (indicazione di rating di rischio)
- l'importo di imputazione

Il soggetto attuatore rileva solo nel caso di spese di un RTI riferite, quindi, ai diversi partecipanti al raggruppamento, comportando una diversa probabilità delle spese in funzione del rating di rischio dei diversi enti.

Il software elabora la tabella delle spese presentate a rimborso prendendo a riferimento i soli campi sopra indicati ed alla luce della tabella aggiornata ed indicizzata dei rating di rischio associati ad ogni soggetto attuatore. Qualora il soggetto attuatore non sia censito il suo rischio sarà in avvio calcolato per default basso.

L'elaborazione è effettuata utilizzando un generatore macchina di numeri casuali che permetta di riprodurre l'elaborazione casuale (seme generatore esplicito). L'elaborazione è del tutto simile a quanto previsto per gli altri campionamenti. Il volume previsto è il 30% del totale spese in domanda di rimborso.

Campionamento costi standard 30%

I costi standard presentati a rimborso si presentano sempre Unità di Costi Standard moltiplicate per quantità di attività realizzata e sono riferibili ai seguenti modelli:

1. aggregato universo spese per corsi aule (UCS teoria) utilizzato per campionare date di calendario rispetto alle quale il SA deve allegare scansioni digitalizzate dei registri:
 - a. data di calendario (id univoco elemento da campionare)
 - b. spesa UCS associata alla data

2. aggregato universo spese tirocini orientamento, formalizzazione, accompagnamento e similari utilizzato per campionare singoli utenti rispetto al quale il SA deve allegare scansioni digitalizzate delle schede individuali o altra documentazione probante pertinente:
 - a. codice fiscale utente (id univoco elemento da campionare)
 - b. spesa UCS associata all'utente nel periodo. Per convenzione in caso di stage la spesa associata ad ogni utenti è calcolata come l'UCS a processo relativa al periodo divisa per il numero dei partecipanti.

Il software elabora tanti campionamenti quanti sono i modelli di spesa di cui al precedente elenco contenuti nella domanda di rimborso (es. se nella domanda di rimborso ci sono spese di UCS corsuali, di tirocinio e di orientamento, allora il software esegue due campionamenti: uno per le ore di aula ed un altro per i codici fiscali).

Non essendo rilevante il rating di rischio dell'ente in ogni campionamento ai fini dell'estrazione rileva solo l'importo della singola spesa oltre che l'elemento casuale calcolato dal generatore. L'elaborazione è effettuata utilizzando un generatore macchina di numeri casuali che permetta di riprodurre l'elaborazione casuale (seme generatore esplicito). L'elaborazione è del tutto simile a quanto previsto per gli altri campionamenti. Il volume previsto è il 30% del totale spese a livello di ogni aggregato di spesa in domanda di rimborso.

4. ULTERIORE CAMPIONAMENTO DI ELEMENTI DI CONTROLLO UTILE NEL CORSO DELLE VERIFICHE

Nel corso delle verifiche risulta spesso necessario ricorrere a campionamenti di spese o di altri elementi fisici da controllare. In tutti questi casi, è sempre necessario ricorrere ad un campionamento casuale a mezzo del generatore regionale.

Qualora si ritenga che gli elementi di cui all'universo da campionare siano molto diversificati per importo allora è necessario utilizzare il medesimo strumento foglio di calcolo allegato alla presente procedura.

Qualora invece si ritenga che gli elementi dell'universo da campionare non siano tali da differenziarsi per valore allora è sufficiente utilizzare il generatore di numeri casuali nel modo più semplice possibile e cioè come di seguito descritto:

- dato N il numero degli elementi dell'universo costituito di elementi tra loro simili (es. 100)
- dato V il numero degli elementi che si vogliono campionare (es. 10)

è sufficiente:

- riordinare univocamente degli elementi dell'universo (es. in ordine alfabetico, in ordine di protocollo, di come sono compilati in un registro di presenze, etc.)
- impostare il generatore casuale per estrarre N numeri non duplicati ricompresi tra 1 e N con un seme di generazione costituito dalla data e dall'ora del campionamento in formato ggmmaahh (per esempio per una estrazione effettuata il giorno 1 Agosto 2016 il seme generatore sarà 01081610)
- utilizzare l'elenco dei numeri estratti abbinandoli uno ad uno all'elenco ordinato degli elementi dell'universo

Il campione sarà costituito dagli elementi che risultano abbinati all'estrazione dei numeri estratti da 1, 2, 3...fino a V.

5. CAMPIONAMENTO DEI VOUCHER DA SOTTOPORRE A CONTROLLO DOCUMENTALE

Il campionamento dei voucher prevede che la domanda di pagamento del contribuente individuale sia sorteggiata per il controllo documentale prima di essere quietanzata ed è indicato un volume di campionamento del 10%.

La procedura da seguire comporta un campionamento puntuale con probabilità 10% effettuato utilizzando il generatore di numeri casuali regionale.

L'operatore imposta il generatore per estrarre di una serie di n valori anche ripetuti nell'intervallo $[1, 10]$ dove n è il numero dei voucher inclusi nella domanda, sulla base del seme di generazione costituito dalla data e dall'ora del campionamento in formato ggmmaahh ed ottiene quindi come risultato n numeri da 1 a 10, anche ripetuti. Qualora sia estratto un 1 allora il voucher corrispondente a quella estrazione sarà campionato rappresentando il 10% di probabilità dell'evento di estrarre uno specifico numero da 1 a 10.

Esempio 1: domanda di rimborso che include 4 voucher. L'operatore imposta il generatore di numeri casuali regionale per estrarre una serie di 4 valori, senza escludere la ripetizione, nell'intervallo $[1, 10]$ sulla base del seme di generazione 3 Agosto 2016 alle ore 9

Generatore di numeri casuali

Si generano numeri interi compresi tra i valori minimo e massimo specificati nel modulo sottostante.
Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.

E' disponibile anche la versione per client Microsoft Windows [Generatore.zip](#).

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

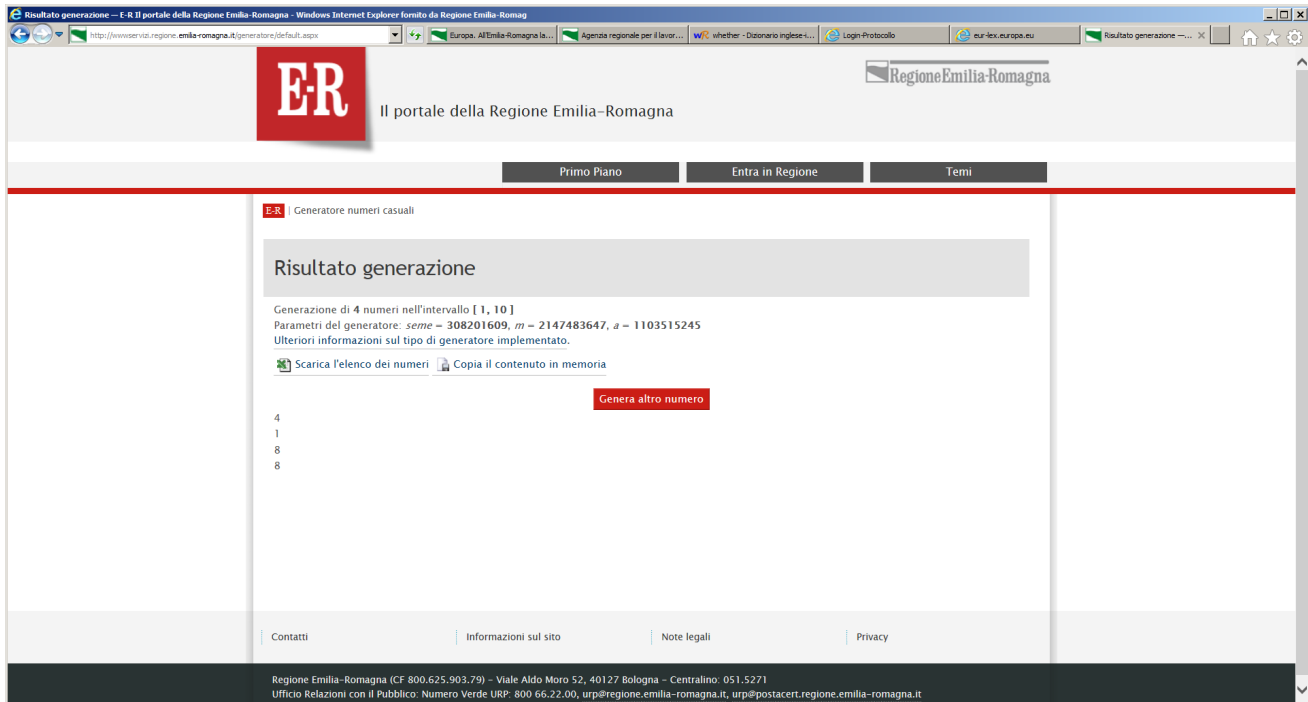
*Valore minimo: 1
*Valore massimo: 10
*Quanti numeri generare: 4 Esatti
Eliminazione dei duplicati: ☐
*Seme generatore: 201609

[Genera](#) [Azzera](#)

Contatti | Informazioni sul sito | Note legali | Privacy

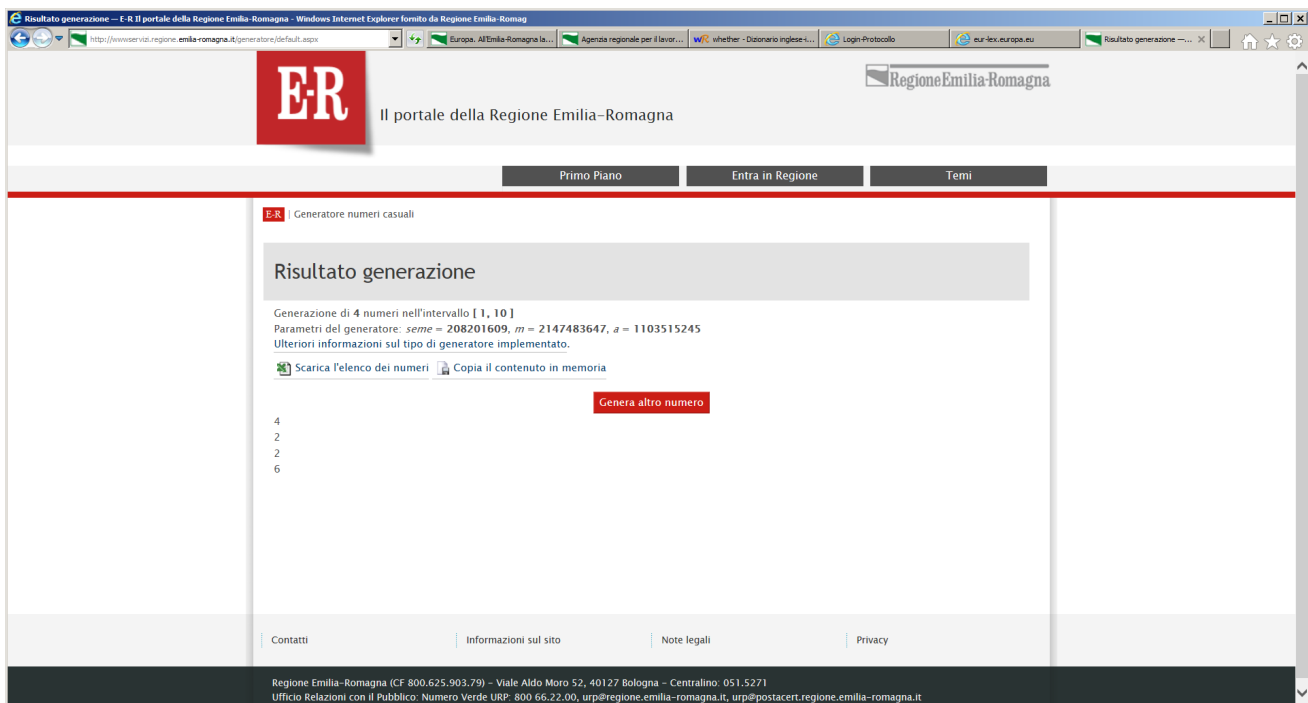
Regione Emilia-Romagna (CF 800.625.903.79) - Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna - Centralino: 051.5271
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Numero Verde URP: 800 66.22.00, urp@regione.emilia-romagna.it, urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il risultato è: 4,1,8,8



Il numero 1 è presente in seconda posizione e quindi viene controllato il secondo voucher

Se si fosse effettuata l'estrazione il giorno precedente alla stessa ora il risultato sarebbe stato:
4,2,2,6



In questo caso il numero 1 non risulterebbe estratto e quindi nessun controllo sarebbe dovuto.

Questo campionamento prevede la necessità di monitorare e nel caso allineare i controlli nel caso in cui il totale dei voucher controllati rispetto a quelli trattati sia inferiore al 10% e nel caso in cui alcuni enti non risultino mai controllati. In tal caso è necessario provvedere ad aumentare la probabilità di estrazione oppure ad effettuare controlli mirati dei voucher residui. In ogni caso, rispetto ad una domanda di pagamento è importante fissare il principio per cui, se la domanda non viene esaminata integralmente (cioè per tutti i voucher inclusi) allora deve essere controllata sulla base di una estrazione casuale.

Al fine di elevare la probabilità di estrazione è sufficiente aumentare il numero dei numeri estratti cui far corrispondere l'evento del campionamento. In condizioni ordinarie di probabilità del 10%, come visto, il voucher si verifica solo se corrispondente all'estrazione del numero 1 (su 10 numeri possibili). Volendo aumentare la probabilità al 20% è sufficiente considerare l'estrazione anche del numero 2 (oltre che dell'1). Volendo aumentare la probabilità al 50% è sufficiente considerare l'estrazione fino al numero 5, cioè se viene estratto un numero tra 1,2,3,4,5 allora il voucher è da controllare.

Per quanto riguarda la procedura di campionamento dei voucher per l'apprendistato professionalizzante si rinvia alla procedura 6.

6. GENERATORE DI NUMERI CASUALI

Il campionamento prevede sempre il concorso di un generatore di numeri casuali che può essere incluso nell'applicativi gestionali di attuazione e di presentazione delle domande di pagamento (SIFER) o accessibile direttamente da parte dell'utente. In entrambe i casi è necessario che il generatore permetta la dimostrazione di aver effettivamente utilizzato una estrazione casuale.

Ogni estrazione casuale generata da un applicativo informatico infatti non è altro che l'esito di un algoritmo esplicitato nelle specifiche dell'applicativo e di un argomento cosiddetto **seme generatore** inserito dall'utilizzatore.

Replicando esattamente l'estrazione inserendo il medesimo seme generatore già utilizzato l'estrazione casuale fornisce risultati identici e quindi ricordando il seme generatore è possibile dimostrare che i numeri campionati sono effettivamente esito di una estrazione.

Il software Microsoft Excel permette la generazione di numeri casuali, ma non richiede di inserire un seme generatore, in quanto lo auto-genera dall'orologio interno e quindi non è idoneo per le estrazioni di questa procedura. Infatti, dopo aver effettuato l'estrazione casuale, l'operatore non ha modo di dimostrare che i numeri estratti sono stati elaborati dal caso.

All'indirizzo web <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx> è disponibile un generatore perfettamente idoneo per le esigenze di estrazione al servizio di questa procedura.

7. STRUMENTO DI CALCOLO PER IL CAMPIONAMENTO DA UNIVERSO

Qualora sia necessario operare un campionamento casuale per il quale non sia sufficiente l'utilizzo del solo generatore casuale è possibile utilizzare uno strumento di calcolo allegato a questa procedura che ha la funzione di facilitare la procedura.

Lo strumento di calcolo per il campionamento è costituito da una cartella Microsoft Excel con due fogli di calcolo:

- il primo, denominato "universo" non è altro che la tabella elenco di tutti gli elementi dell'universo da sottoporre a campionamento con indicazione per ciascuno dei relativi di valore e di rating di rischio;
- il secondo, denominato "estrazione" ha la funzione di elencare gli elementi dell'universo estratti sulla base della generazione di numeri casuali

L'operatività dello strumento consiste nei seguenti 2 passaggi:

1. incollare la tabella elenco degli elementi dell'universo nel foglio "universo"
2. incollare l'elenco dei numeri estratti dal generatore automatico nell'apposita colonna del foglio "estrazione" per ottenere gli elementi in ordine di estrazione

Ad ogni elemento estratto corrisponde il relativo valore oppure un valore nullo quando sia stato già estratto in precedenza. Un elemento evidenziato in giallo con valore uguale a 0 indica che quell'elemento è stato già estratto in precedenza e quindi è irrilevante. Selezionando le celle dall'alto in basso nella colonna "valore rilevante per il campionamento" è possibile visualizzare l'ammontare complessivo del campione di cui alla selezione e quindi individuare a quale elemento bisogna fermarsi per raggiungere la soglia minima desiderata.

5. AFFIDAMENTO DIRETTI A ORGANISMI IN HOUSE: VERIFICHE DI GESTIONE E CHECKLIST

OBIETTIVO

Descrivere le procedure di controllo e presentare le check list utilizzate al fine di garantire la conformità amministrativa di affidamento ed esecuzione di tutte le operazioni realizzate attraverso affidamenti diretti a soggetti in house della Regione Emilia-Romagna finanziate nell'ambito del POR FSE 2014-2020.

ABBREVIAZIONI

AdG	Autorità di Gestione
DG	Direzione Generale
DGECLI	Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e Impresa
DGREII	Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni
SGL	Servizio gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE (Servizio Gestione e Liquidazione)
SCA	Struttura di Coordinamento ed attuazione dei Programmi POR FSE e FESR
RS	Responsabile del Servizio
CdA	Consiglio di Amministrazione

CONTENUTI

La procedura si articola nei seguenti punti:

- 1 Generalità
- 2 Programmazione e affidamento diretto
- 3 Verifica di gestione

Allegato 1: checklist "Controllo conformità e regolarità del servizio - affidamento a organismi in house"

Allegato 2: checklist "Controllo conformità e regolarità del servizio - affidamento a organismi in house ai sensi del d.lgs. 50/2016"

Allegato 3: checklist "Controllo ammissibilità spesa" nel caso di ART-ER (ex Ervet)

1. Generalità

La modalità di affidamento "in house" costituisce un'eccezione al principio generale dell'applicazione delle procedure a evidenza pubblica, dando la possibilità all'Amministrazione Pubblica di affidare risorse direttamente ad un organismo in house, ad esempio per l'acquisto di un servizio o per la realizzazione di un progetto.

Fino alle direttive del 2014, l'in house providing non trovava disciplina positiva, qualificandosi piuttosto quale istituto di produzione giurisprudenziale. La Corte di Giustizia europea, attraverso giurisprudenza costante, ha infatti individuato i canoni per un corretto funzionamento di tale "modulo organizzativo", che non si rivolge al mercato ma utilizza propri enti strumentali in quanto esercita su di essi un "controllo analogo" e questi svolgono nei confronti della PA controllante la loro "attività prevalente". Dal 2014 tali canoni sono stati recentemente introdotti all'interno delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici con la Direttiva UE/2014/24 (art. 12), tradotto nel corrispondente art. 5 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 di recepimento.

In linea generale, le procedure di gestione e controllo degli interventi, compresi quelli di attività di assistenza tecnica, affidati a soggetti in-house dalla Regione Emilia Romagna negli ambiti di azione di loro pertinenza, sono regolate secondo modalità che possono differire tra di loro in base ad elementi oggettivi, quali ad esempio l'oggetto dell'intervento e la tipologia di rapporto che si instaura tra le parti (contratto o convenzione), oppure in base alla natura soggettiva dell'organismo in house (es. società, associazione, ecc.).

In ragione della diversità di procedure in fase di programmazione, si fornisce di seguito per ciascuno dei soggetti in house, finanziati con risorse del POR FSE, un quadro delle procedure adottate per l'affidamento delle attività e dei servizi, cui fa seguito l'illustrazione della procedura di verifica di norma seguita per la liquidazione della spesa, fermo restando le specificità rappresentate comunque negli atti di riferimento.

In particolare, considerato il processo di "Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna" previsto dalla Legge regionale n. 1 del 16 marzo 2018, modificata con Legge regionale n. 24 del 27 ottobre 2018, di seguito si riportano le procedure seguite, distinguendo, ove opportuno, prima e dopo il completamento del processo di razionalizzazione, che nel caso specifico si è concluso con la costituzione di:

- ART-ER, nata dalla fusione di ASTER e ERVET;
- Lepida ScpA, quale soggetto risultante dalla fusione per incorporazione tra LepidaSpA e Cup2000 ScpA.

2. Programmazione e affidamento diretto

ERVET (fino al 30 aprile 2019)

Le relazioni tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna erano regolate dalle L.R. 26/2007 (che modifica le precedenti n.25/1993 e n. 5/2003) dalla L.R. 14/2014 e dalla L.R. 1/2018. In particolare, l'art. 23 comma c) della Legge Regionale 14/2014, prevedeva esplicitamente che ERVET potesse fornire Assistenza tecnica ai programmi o progetti dei fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo nonché di altri programmi per l'innovazione e la competitività.

Su questa base, con Delibera di Giunta Regionale veniva approvata una Convenzione triennale che delineava le principali attività della società, da cui discendevano successivi Programmi di Attività su base annuale contenenti specifici progetti di assistenza tecnica, presentati da ERVET alla Regione normalmente entro il 30 ottobre di ogni anno, a seguito dell'approvazione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione.

Il Programma Annuale era oggetto di un primo confronto tecnico con le Direzioni Generali interessate (compresa quindi la DG Economia della conoscenza, del lavoro e delle imprese il cui Direttore Generale è altresì Autorità di Gestione del POR FSE), con le quali venivano concordati affinamenti delle attività previste e/o modifiche ed integrazioni ritenute necessarie per un più puntuale ed efficace svolgimento delle attività di assistenza tecnica.

A seguito di un riscontro finale da parte delle Direzioni Generali, il consiglio di amministrazione di ERVET approvava il testo finale del Programma annuale, che veniva poi approvato dalla Regione con una Delibera di Giunta normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno.

In corso di attuazione potevano essere introdotte integrazioni o variazioni ad un Programma Annuale, sulla base di una lettera di richiesta da parte della Regione, sentite le Direzioni Generali, a cui segue l'invio di una proposta di programma da parte di ERVET, previa approvazione del proprio CdA. Anche in questo caso il programma emendato veniva approvato con una Delibera di Giunta.

Dopo l'approvazione del Programma Annuale, ciascuna Direzione Generale impegnava le risorse finanziarie necessarie per i progetti che ricadevano sotto la propria competenza.

ASTER (fino al 30 aprile 2019)

Le relazioni tra ASTER e la Regione Emilia-Romagna erano regolate dalla L.R. 7/2002, dall'Accordo di Programma Quadro 2015 e dalla L.R. 1/2018.

La Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e delle Imprese inviava una richiesta ad ASTER in relazione a singoli progetti, compresi se del caso quelli di assistenza tecnica. ASTER elaborava e trasmetteva al DG/AdG una bozza di proposta per un confronto tecnico e per concordare affinamenti delle attività previste e/o modifiche e integrazioni ritenute necessarie per un più puntuale ed efficace svolgimento degli interventi. Al termine, il progetto veniva approvato con delibera di Giunta Regionale unitamente allo schema di convenzione.

A seguito dell'approvazione il Responsabile del Servizio beneficiario dell'attività firmava con ASTER la convenzione che dà attuazione al progetto ed impegnava le risorse finanziarie necessarie.

ART-ER (a partire dal 1° maggio 2019)

A far data del 1° maggio 2019, con atto notarile di fusione per concentrazione delle società ASTER – SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI ed ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica Territorio SpA, è stata costituita una nuova società consortile per azioni con denominazione ART-ER – SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI.

Da tale data, la nuova società ART-ER s.c.p.a., qualificandosi quale soggetto in house della Regione Emilia-Romagna che rispetta tutte le condizioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, è subentrata in tutte le convenzioni in essere stipulate dalle due società ASTER s.c.p.a. e ERVET S.p.A..

Nella struttura organizzativa di Art-er sono identificabili la Divisione Ricerca e Innovazione (ex ASTER)¹ e la Divisione Sviluppo Territoriale Sostenibile (ex ERVET)².

¹ La divisione Ricerca e Innovazione promuove la ricerca industriale come motore principale di sviluppo economico sostenibile e collabora con le associazioni imprenditoriali per elaborare strategie e azioni congiunte tra ricerca e impresa, lo sviluppo di strutture e servizi per la ricerca industriale e la valorizzazione del capitale umano impegnato in questi ambiti. Coordina l'ecosistema regionale dell'innovazione di cui fanno parte la Rete Alta Tecnologia, i Tecnopoli, gli Incubatori d'impresa, i Clust-ER, le Startup e opera sul territorio anche attraverso i presidi territoriali delle AREE S3 quali luoghi di aggregazione nati per facilitare la relazione fra i giovani e i circuiti più innovativi del lavoro.

² La divisione Sviluppo Territoriale Sostenibile ha come fulcro delle attività il supporto alla programmazione e alla pianificazione regionale, la cooperazione e la valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione del territorio regionale. La divisione opera su molteplici tematiche, quali ad esempio lo sviluppo territoriale e per la promozione di investimenti, anche esteri, la realizzazione di

Nel corso del 2020 la SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI ART-ER ha avviato un processo interno di analisi ed approfondimento degli ambiti di intervento e delle relative competenze al fine di valorizzare gli effetti sinergici della fusione, superando la struttura organizzativa per divisione.

Per la definizione del Piano delle attività della Società Consortile Art-er si confermano le fasi e le modalità di confronto che caratterizzano i rapporti tra la Regione e i suoi soggetti in house.

Nello caso specifico, con DGR n. 2340 del 22/11/2019 "APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ AFFIDATE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AD ART-ER S.C.P.A. (ART. 6 DELLA L.R. N. 1/2018) - TRIENNIO 2020-2022.", in applicazione dell'articolo 6 della L.R. 1/2018 è stata approvata:

- a) una convenzione sulla base del programma annuale di funzionamento della società consortile che riconosce un contributo annuale al fondo consortile dedicato;
- b) un programma pluriennale delle attività per le quali la Regione prevede l'affidamento alla società ed un programma annuale di specificazione delle singole attività da affidare, cui conseguiranno le relative convenzioni.

Successivamente, con DGR 162 del 10/02/2020 "PROGRAMMA ANNUALE DELL'ATTIVITÀ DI ART-ER S.C.P.A. E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ANNUALE 2020 AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. B) DELLA L.R. N. 1/2018" è stato invece approvato:

- il programma annuale delle attività 2020 affidate ad Art-ER s.c.p.a. con il relativo "Piano finanziario del PAR 2020", e
- lo schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la Società Art-ER s.c.p.a. ai sensi dell'art. 6 della L.R. 1/2018.

Il programma annuale delle attività di Art-er è articolato e prevede una serie di schede con contenuti differenti che rispondono alle diverse esigenze di intervento e sostegno della Regione Emilia-Romagna, per ciascuna delle quali è identificabile

strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e la qualificazione del territorio, studi e ricerche inerenti le filiere produttive, gli assetti e i processi istituzionali, ambientali, territoriali, economici e sociali; fornisce un supporto tecnico-scientifico all'individuazione, attuazione e monitoraggio delle politiche regionali per una gestione sostenibile del territorio e la green economy; è inoltre il principale riferimento per i settori regionali per le politiche internazionali e di cooperazione territoriale. Da ultimo, la divisione supporta la Regione per l'operatività dei fondi strutturali e dei programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea e svolge la funzione di Organismo Regionale di Accreditamento per la gestione del sistema di certificazione energetica degli edifici.

il Servizio beneficiario responsabile dell'attuazione dell'intervento nonché la fonte di finanziamento su cui impegnare le risorse finanziarie necessarie.

Tecnostruttura delle Regioni per il FSE

L'adesione della Regione Emilia-Romagna è stata deliberata dal Consiglio regionale n. 1079 del 3 febbraio 1999, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo con sede in Roma, per l'assistenza tecnica alle Regioni in materia di formazione professionale"

L'affidamento diretto è attuato a fronte di un piano di attività pluriennale approvato in Assemblea dei soci, composta dai Presidenti delle Regioni/PA, della cui attuazione i soggetti interessati sono informati annualmente.

La scelta della Regione di avvalersi del sostegno tecnico dell'Associazione Tecnostruttura è altresì indicata nel POR FSE 2014-2020.

Di norma la programmazione delle attività di Tecnostruttura segue, infatti, quella pluriennale della Politiche di coesione ed è prioritariamente oggetto di confronto tecnico con i vari soggetti istituzionali coinvolti, nel rispetto del principio di partenariato.

A conclusione del confronto sugli ambiti di intervento del progetto a favore delle Regioni/PA e sul piano finanziario pluriennale che specifica le quote di ciascuna amministrazione beneficiaria, il piano di attività è approvato in Assemblea dei soci.

A seguito dell'approvazione del piano di attività è possibile procedere ad impegnare le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione delle attività di assistenza tecnica.

Tecnostruttura opera in regime sovventorio e presenta periodicamente stati di avanzamento con relazioni e rendiconti finanziari di spese sostenute.

Lepida – CUP 2000

Le relazioni tra Lepida e la Regione Emilia-Romagna sono regolate dalla LR. 11/2004 e dalla LR. 1/2018.

La gestione delle procedure di programmazione delle attività di Lepida è coordinata dal Direttore della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni (DG REII) e prende avvio con la raccolta dei fabbisogni di assistenza tecnica delle diverse Direzioni Generali.

Sulla base degli input ricevuti, il Direttore della DG REII formalizza una richiesta a Lepida per determinate attività di supporto da svolgere su base annuale.

Sulla base delle richieste avanzate Lepida trasmette alla DG REII le schede di attività che a sua volta vengono trasmesse alle Direzioni Generali di riferimento per avviare il confronto tecnico che consentirà una volta ultimato l'inoltro al

Direttore della DG REII per la predisposizione della delibera contenente il Contratto di Servizio con le singole schede di attività che viene approvata dalla Giunta Regionale di norma nei primi mesi di ogni anno. Prima dell'approvazione in Giunta, la Cabina di Regia Regionale dell'Agenda Digitale effettua una verifica di coerenza delle attività contenute nel Contratto di Servizio con la mission di Lepida.

La Delibera di Giunta approva il Contratto di Servizio ed impegna le risorse complessive.

Successivamente si procede alla sottoscrizione da parte del Direttore della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della convenzione o contratto che disciplinano in modo specifico tutte le attività.

3. Verifiche di gestione

In linea generale, in caso di affidamenti in house i controlli dell'Autorità di Gestione sono volti a verificare l'esistenza della documentazione e delle condizioni previste dalla normativa in vigore al momento dell'affidamento stesso.

Le verifiche di gestione propedeutiche alla certificazione delle spese sostenute dai soggetti in house per l'esecuzione delle attività e/o dei servizi affidati differiscono in base ad elementi oggettivi, quali ad esempio l'oggetto dell'intervento e la tipologia di rapporto che si instaura tra le parti (contratto o convenzione), oppure in base alla natura soggettiva dell'organismo in house (es. società, associazione, ecc.).

In caso di affidamenti finanziati nell'ambito del POR FSE, i **controlli di conformità della realizzazione** dell'intervento sono effettuati, di norma, dal Servizio beneficiario competente ed hanno ad oggetto la verifica della documentazione (es. relazioni attività) che accompagna gli avanzamenti delle attività presentati dal soggetto in house.

Fermo restando le specificità rappresentate comunque negli atti di affidamento e nella documentazione che regola i rapporti della Regione con i soggetti in house, per la verifica di conformità della realizzazione si segue la procedura di seguito illustrata.

Sulla base delle tempistiche e delle modalità previste dagli atti siglati in fase di programmazione, gli organismi in house presentano al Direttore Generale/AdG del POR FSE gli stati di avanzamento con relazioni e/o rendiconti tecnici e

finanziari che vengono, poi, inoltrati ai responsabili dei Servizi competenti, referenti tematici per la relativa verifica di coerenza.

Le relazioni degli stati di avanzamento possono pervenire, se del caso, anche direttamente al Dirigente responsabile del Servizio competente, referente tematico dell'attività e/o del servizio affidato.

Gli stati di avanzamento sono, quindi, sottoposti ad un controllo sostanziale a cura di un funzionario del Servizio competente, i cui esiti sono comunicati di norma con email al Dirigente responsabile.

Quest'ultimo, poi, con nota protocollata indirizzata al Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e Impresa, Autorità di Gestione del POR FSE, attesta la regolarità dell'esecuzione delle attività che risultano dallo stato di avanzamento presentato.

Il Direttore Generale prende atto della validità degli stati di avanzamento e ne dà comunicazione al soggetto in house attraverso lettera formale, con la richiesta di emissione e presentazione delle relative fatture.

La fattura viene inviata all'Ufficio di Fatturazione Elettronica (UFE), e da questo inoltrata al Servizio competente che, a seguito di proprie verifiche, perfeziona la liquidazione della spesa ed inserisce le informazioni attestanti la conformità dell'affidamento nel sistema informativo.

Per ciascun affidamento, poi, vengono effettuati **controlli di conformità amministrativa della procedura**, di norma una sola volta e prima della certificazione della spesa, a cura del Servizio Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE, al fine di garantire il principio di separazione delle funzioni.

Per le attività di assistenza tecnica al POR FSE 2014-2020 realizzate da Art-Er (Divisione Sviluppo territoriale sostenibile), accanto ai controlli di conformità di procedura amministrativa e di realizzazione dell'intervento, l'Autorità di Gestione garantisce un **controllo sulla documentazione attestante i costi sostenuti**.

In particolare, a partire dal 1° maggio 2019, l'Autorità di gestione effettua un controllo di ammissibilità della spesa, di norma prima della liquidazione, attraverso un campionamento dei costi sostenuti per attività di assistenza tecnica nell'ambito delle Convenzioni sottoscritte tra Art-er e la Regione, e per i quali è richiesto il rimborso, nel rispetto dei principi internazionali dell'audit.

Il controllo della documentazione attestante la spesa è effettuato con il supporto della Struttura di Coordinamento ed attuazione dei Programmi POR FSE e FESR. Gli esiti di tale controllo sono tracciati in apposite check list (vedi allegato 3) e

vengono trasmessi al Servizio responsabile della liquidazione della spesa per il seguito di competenza.

In caso di affidamenti in regime sovventorio caratterizzati da stati di avanzamento e rendiconti finanziari di spese effettivamente sostenute, la verifica di regolarità della spesa è effettuata dal Servizio gestione e liquidazione dei programmi di finanziamento e supporto all'autorità di gestione FSE, secondo le regole di ammissibilità della spesa a costi reali o, se del caso, a costi semplificati, i cui esiti sono registrati attraverso i consueti strumenti (es. verbali di rendicontazione) in Sifer.

Conformemente a quanto avviene per i servizi finanziati a seguito dell'espletamento di procedure di appalti pubblici, l'Autorità di Gestione effettua poi un'ultima verifica sulla completezza della documentazione prima della presentazione della proposta di certificazione della spesa, a cura della PO Certificazione FSE che procede alla validazione dei dati presenti in Sifer derivanti dall'esame effettuato dagli uffici competenti.

Nell'esecuzione delle procedure sopra descritte, le strutture dell'Autorità di Gestione si avvalgono delle Check list allegate.

Con riferimento alla verifica della procedura, le Check list che differiscono a seconda che l'attività o il servizio sia stato affidato prima della entrata in vigore del D.Lgs. 50 del 18.04.2016.

Gli esiti e gli effetti del controllo sono registrati nel Sistema informatico.



Allegato 1

CONTROLLO CONFORMITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO AFFIDAMENTO A ORGANISMI IN HOUSE

Legenda: 1) esito del controllo: C = conforme; NC = non conforme; NV = non valutabile/non previsto 2) effetto del controllo: P = prescrizione; S = sospensione; D = decurtazione finanziaria; R =revoca	ESITO DEL CONTROLLO 1	EFFETTO DEL CONTROLLO 2	Irregolarità Fonte e descrizione	Note
CONTROLLO DI CONFORMITA' AMMINISTRATIVA DELLA PROCEDURA - Verifiche in ufficio sul 100% delle operazioni a cura del Servizio Gestione e Liquidazione				
VERIFICA SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO				
Documentazione				
Requisiti per l'affidamento diretto (controllo analogo, attività prevalente)				
Pubblicazione				
Conservazione della documentazione				
Note				
Data: _____ Firma: _____				

Legenda: 1) esito del controllo: C = conforme; NC = non conforme; NV = non valutabile/non previsto 2) effetto del controllo: P = prescrizione; S = sospensione; D = decurtazione finanziaria; R =revoca		ESITO DEL CONTROLLO	EFFETTO DEL CONTROLLO	Irregolarità Fonte e descrizione	Note
		1	2		
CORRETTEZZA DELLA REALIZZAZIONE - Controlli effettuati dal Servizio beneficiario competente					
Rispetto dei tempi di avvio e termine delle fasi rispetto al contratto					
Controllo giornate uomo impiegate (nel caso di appalti a corpo)					
Controllo dei SAL (tempi di consegna prodotti/servizi)					
Controllo adeguatezza prodotti intermedi e finali					
Controllo completezza realizzazione					
Coerenza amministrativa stato di avanzamento lavori rispetto alle fatture di addebito					
Regolarità amministrativa/contabile della fattura (correttezza dati IBAN , P.IVA, ecc.)					
Tempi e modalità di pagamento corrispondenti alle indicazioni del contratto					
Note					
Data: _____				Firma: _____	



Allegato 2

**CONTROLLO CONFORMITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO
AFFIDAMENTO A ORGANISMI IN HOUSE AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016**

Legenda: 1) esito del controllo: C = conforme; NC = non conforme; NV = non valutabile/non previsto 2) effetto del controllo: P = prescrizione; S = sospensione; D = decurtazione finanziaria; R =revoca	ESITO DEL CONTROLLO 1	EFFETTO DEL CONTROLLO 2	Irregolarità Fonte e descrizione	Note
CONTROLLO DI CONFORMITA' AMMINISTRATIVA DELLA PROCEDURA- verifiche in ufficio sul 100% delle operazioni a cura del Servizio Gestione e Liquidazione				
Verifica rispetto delle procedure				
E' stata effettuata la registrazione del soggetto in-house sul registro ANAC (obbligatoria dal 15/01/2018)?				
Ai sensi dell'art. 192, comma 2, D. lgs 50/2016, è stata effettuata una valutazione sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in house di cui si verificano i costi rendicontati?				
L'organismo in house è stato oggetto di verifica sul rispetto dei requisiti del controllo analogo?				

L'organismo in house ha provveduto a fornire un piano di attività o progetto di servizio che descriva l'oggetto della prestazione e ne precisi il valore?				
Il piano di attività è stato approvato dall'amministrazione?				
E' stata stipulata una convenzione corredata da regolare disposizione giuridicamente vincolante ed impegno di spesa associato ad un apposito CUP?				
Eventuali integrazioni/variazioni apportate al piano di attività sono state approvate dall'amministrazione?				
Le prestazioni/i servizi resi sono coerenti con il piano di attività e sue eventuali variazioni approvate?				
La prestazione/fornitura oggetto della spesa è stata eseguita nei termini previsti dal contratto/dalla convenzione?				
ACCESSIBILITÀ AI DOCUMENTI				
Rispetto dei tempi di invio/consegna				
Completezza della documentazione presentata				
Data: _____ Firma: _____				

Legenda: 1) esito del controllo: C = conforme; NC = non conforme; NV = non valutabile/non previsto 2) effetto del controllo: P = prescrizione; S = sospensione; D = decurtazione finanziaria; R =revoca	ESITO DEL CONTROLLO 1	EFFETTO DEL CONTROLLO 2	Irregolarità Fonte e descrizione	Note
CORRETTEZZA DELLA REALIZZAZIONE - Controlli effettuati dal Servizio beneficiario competente				
Rispetto dei tempi di avvio e termine delle fasi rispetto al contratto				
Controllo giornate uomo impiegate (nel caso di appalti a corpo)				
Controllo dei SAL (tempi di consegna prodotti/servizi)				
Controllo adeguatezza prodotti intermedi e finali				
Controllo completezza realizzazione				
Coerenza amministrativa stato di avanzamento lavori rispetto alle fatture di addebito				
Regolarità amministrativa/contabile della fattura (correttezza dati IBAN, P.IVA, ecc.)				
Tempi e modalità di pagamento corrispondenti alle indicazioni del contratto				
Note				
Data: _____ Firma: _____				



Allegato 3

CONTROLLO AMMISSIBILITA' delle SPESE per le ATTIVITA' DI ART-ER

A. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE			
1	Verifica generale di ammissibilità	S (Sì) - N (No) NA (Non Applicabile)	
1.1	Tutta la spesa ammessa è stata sostenuta nel periodo di eleggibilità del programma POR-FSE?		
1.2	Tutta le spesa ammessa rientra nelle categorie di spesa previste dalla normativa nazionale e dal Programma?		
1.3	Tutta la spesa ammessa è inerente all'attuazione del POR?		
1.4	Tutta la spesa ammessa è fondata su contratti/accordi/convenzioni giuridicamente vincolanti da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura e il relativo costo?		
1.5	Le attività oggetto delle fatture/dei documenti di spesa sono pertinenti rispetto a quanto previsto dal contratto/dalla convenzione di riferimento??		
1.6	Gli importi rendicontati sono al netto di IVA?		

1.7	L'IVA rappresenta un costo per il beneficiario? (il Beneficiario deve presentare, ai fini del riconoscimento dell'IVA come costo ammissibile, una dichiarazione di indeducibilità della stessa)		
2	Verifica di ammissibilità per tipologia di spesa	S (Sì) - N (No) NA (Non Applicabile)	Commenti
2.1	Se la spesa rendicontata dalla società in-house riguarda personale esterno/consulenze, la società in house ha fornito la documentazione necessaria a valutare la correttezza delle procedure di selezione attraverso cui il personale esterno/consulente è stato individuato?		
2.2	E' stato verificato che l'incidenza delle spese generali rendicontate dalla società in house non superi il 15% dell'importo complessivo delle spese per personale coinvolto nelle attività di progetto, così come specificato dalla Delibera di Giunta regionale n. 1175/2015?		
2.3	Se la spesa rendicontata riguarda servizi forniti da soggetti terzi o lavori svolti da soggetti terzi, la società in house ha fornito la documentazione necessaria a valutare la correttezza delle procedure di affidamento dell'incarico di cui rendiconta le spese ai sensi del codice degli appalti pubblici?		
2.4	Se la spesa rendicontata riguarda servizi affidati con gara, sono state utilizzate, dalla Struttura Verifica della spesa e liquidazioni, le apposite check-list predisposte per la verifica delle operazioni attuate attraverso procedure di appalto? Specificare nelle note quale tipologia di procedura è stata verificata		

3	Giustificativi di spesa	S (Si) - N (No) NA (Non Applicabile)	Commenti
3.1	I documenti di spesa contengono i seguenti elementi? a) data di emissione; b) numero progressivo; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente; f) numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto cessionario o committente; g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile.		
3.2	La documentazione di supporto è conservata nelle modalità previste ed è inserita sul sistema informativo?		

Esito della verifica

Importo da liquidare Euro

Motivazioni dell'eventuale scostamento fra l'importo rendicontato e l'importo da liquidare

6. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: VERIFICHE DI GESTIONE, CAMPIONAMENTO E CHECKLIST

OBIETTIVO

Descrivere le procedure di gestione e controllo delle attività formative erogate mediante assegni formativi nell'ambito delle politiche di apprendistato professionalizzante per l'acquisizione di competenze base e trasversali, finanziate con risorse del POR FSE 2014-2020.

ABBREVIAZIONI

SGL	Servizio gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE (Servizio Gestione e Liquidazione)
SAG	Servizio Affari generali e giuridici
SG	Soggetto Gestore

CONTENUTI

La procedura si articola nei seguenti punti:

- 1 Introduzione
- 2 Apprendistato professionalizzante
- 3 Sistema dei controlli
- 4 Procedure di campionamento dei voucher
- 5 Registrazione delle informazioni in Sifer

Allegato 1: Check List controllo conformità e regolarità delle domande di pagamento

1. Introduzione

Il contratto di apprendistato offre ai giovani l'opportunità di formarsi e di crescere professionalmente.

Il Decreto legislativo n. 81 del 2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, disciplina il contratto di apprendistato articolandolo in tre tipologie:

1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore,
2. apprendistato professionalizzante,
3. apprendistato di alta formazione e di ricerca.

La Regione Emilia Romagna, che ha recepito il decreto legislativo con la Delibera di GR n. 963 del 21/06/2016, ha individuato le modalità con cui rendere disponibile l'offerta formativa ed ha definito le modalità di gestione e controllo conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Di seguito sono sintetizzate quelle relative all'apprendistato professionalizzante.

2. Apprendistato professionalizzante

L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a contenuto formativo rivolto ai giovani tra i 18 anni (17 se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni. Questo contratto può durare 3 o 5 anni, a seconda dei profili professionali.

La formazione per l'apprendistato professionalizzante si articola in formazione di tipo professionalizzante, a cura dell'impresa (durata e modalità di erogazione sono stabilite a livello nazionale dai contratti collettivi o dagli accordi interconfederali), e formazione per l'acquisizione di competenze base e trasversali, disciplinata dalla Regione.

La Regione mette a disposizione, infatti, il Catalogo Regionale dell'apprendistato professionalizzante con le proposte formative presentate dagli Enti Accreditati - e approvate dalla PA - che costituisce offerta formativa pubblica.

In presenza di tale offerta, la formazione trasversale e di base costituisce un obbligo per il datore di lavoro. Le imprese devono consultare il Catalogo sul sito della Regione Emilia-Romagna e prendere contatti con gli Enti di formazione accreditati per svolgere la formazione, denominati Soggetti Gestori (SG).

Per la gestione operativa di tale percorso formativo in apprendistato professionalizzante è stato creato il sistema gestionale SIAPER, il quale è:

- fruibile dalle imprese per la scelta del SG, ovvero dell'Ente e dei contenuti formativi proposti attraverso cui l'apprendista realizza la formazione prevista;
- utilizzato dagli Enti di formazione accreditati che gestiscono l'organizzazione della formazione pubblica obbligatoria per gli apprendisti della Regione Emilia-Romagna;
- amministrato e utilizzato dai Servizi regionali competenti come sistema gestionale per lo svolgimento delle diverse procedure di gestione e controllo.

A supporto del processo di controllo dell'attività formativa per l'acquisizione di competenze base e trasversali erogata dagli Enti di formazione accreditati e cofinanziata nell'ambito del POR FSE 2014-2020, al fine di adempiere alle previsioni regolamentari sono raccolti successivamente in SIFER i documenti relativi alle domande di pagamento (rif. id liquidazione), ovvero l'elenco dei voucher richiesti a rimborso, copia della nota di debito e la check list di controllo con gli esiti dello stesso.

3. Sistema dei controlli

Il finanziamento pubblico delle attività formative obbligatorie per gli apprendisti avviene attraverso la corresponsione di un assegno formativo individuale (voucher) che è erogato al Soggetto Gestore in nome e per conto degli apprendisti stessi.

A conclusione dei percorsi formativi svolti dai singoli apprendisti, i SG fanno richiesta di liquidazione dei voucher attribuiti al Servizio Gestione e Liquidazione (SGL).

Le modalità di gestione e controllo dei voucher dell'apprendistato professionalizzante fanno riferimento a quanto previsto dalla Procedura del Manuale "Controlli dell'Autorità di gestione" con particolare attenzione ai *contributi individuali* e alle determinazioni regionali di gestione relative all'apprendistato professionalizzante.

In particolare, con attenzione alle verifiche amministrative delle domande di pagamento dei contributi, l'ufficio competente del SGL procede alla verifica della documentazione probante l'effettiva frequenza dei voucheristi, in linea con quanto previsto alla DGR 1298/2015 al punto 8.4: "Il destinatario del voucher e l'erogatore del servizio devono garantire una corretta ed efficace gestione dei voucher. A tal fine, l'Amministrazione regionale potrà effettuare visite e verifiche nelle diverse fasi di svolgimento delle attività (in itinere) o successive al termine delle attività stesse (ex post)."

Inoltre, "I controlli finali atti a determinare la liquidabilità del voucher potranno essere effettuati su base campionaria.", per cui qualora la domanda di rimborso e liquidazione riguardi un numero di voucher > 1, la verifica della documentazione probante avviene su un campione dei contributi individuali richiesti. Il campione è definito di volta in volta sulla base delle caratteristiche della documentazione di programmazione.

Tali disposizioni generali, già presenti negli atti amministrativi DD. 17329/2016 e DD. 13541/2015, sono state recepite anche nell'ultima Determinazione regionale DD. 6080/2018 che approva le "Procedure e modalità di controllo della frequenza degli apprendisti in coerenza alle DGR regionali n. 220/2018 e DGR n. 1723/2016 e successivi aggiornamenti". Al punto 11.3 "Controllo della richiesta di liquidazione" è specificato che:

- "Il Servizio regionale competente compie i controlli su tutte le domande di liquidazione pervenute e su un campione di domande potrà richiedere al Soggetto gestore un'integrazione documentale. Tale richiesta sarà inoltrata al Soggetto gestore mediante il Sistema informativo gestionale Siaper."
- "Al termine del processo di controllo, in caso di esito positivo, il Servizio regionale competente provvederà al riconoscimento del voucher che sarà valevole come credito formativo in caso di nuova assunzione nell'ambito di un contratto di apprendistato";
- "Il competente Servizio regionale, al termine del controllo, validerà sul sistema informativo l'importo della richiesta di liquidazione ammissibile al pagamento."

Con riferimento, invece, alle verifiche in loco, al punto 10.3 delle Procedure di controllo sopracitate, è previsto che in ottemperanza a quanto riportato nella DGR n.1298/2015 siano eseguiti controlli antecedentemente la fase di liquidazione degli assegni formativi. Tali controlli sono realizzati durante lo svolgimento delle attività formative su un campione di apprendisti dal Servizio affari generali e giuridici ed hanno lo scopo sia di verificare l'effettiva fruizione del servizio formativo - e la corrispondenza tra la formazione erogata e il percorso formativo individualizzato rispetto alla programmazione delle attività comunicate dal SG- che la correttezza/coerenza della documentazione prevista.

Il controllo, di norma, viene effettuato c/o la sede del SG e consiste in:

- Verifica in aula: in caso di formazione erogata in presenza c/o la sede operativa del Soggetto Attuatore con presentazione e distribuzione del questionario di gradimento;
- Intervista telefonica on-desk, in caso di formazione erogata in videoconferenza con presentazione e invio del questionario di gradimento;
- Controllo della correttezza e regolarità dell'esecuzione. Controllo della documentazione per ciascun apprendista calendarizzato e/o presente al momento della verifica in aula.

Gli esiti di tali verifiche in loco effettuati prima della presentazione delle domande di liquidazione sono registrati nel sistema informativo gestionale Siaper.

4. Procedure di campionamento dei voucher nell'ambito delle verifiche amministrative di tutte le domande di liquidazione dei contributi

Percentuale da campionare

La procedura di campionamento prende avvio dalle richieste di liquidazione create dal SG mediante il sistema gestionale Siaper. Per tutti i voucher "chiusi", ovvero per i quali è stato inserito all'interno del SIAPER l'avanzamento elettronico delle attività che attesta sia il completamento del percorso formativo del voucherista che la completezza dell'iter amministrativo (dall'attribuzione alla richiesta di liquidazione) è possibile, infatti, inoltrare al SGL la richiesta di liquidazione: a tale richiesta è associato un identificativo (id liquidazione) che equivale ad una richiesta di rimborso.

Pertanto il gestionale consente di richiedere a rimborso i soli voucher che rispondono ai requisiti di ammissibilità e per questa via supporta e garantisce la correttezza della verifica desk di competenza del SGL.

Il SGL compie i controlli su tutte le domande di liquidazione pervenute. Per ogni domanda di liquidazione con N° voucher > 1, si procede a campionare una percentuale di voucher, da sottoporre a controllo puntuale della documentazione probante lo svolgimento del percorso formativo da parte dei voucheristi e la correttezza amministrativa della documentazione stessa a supporto.

Il SIAPER trasmetterà la richiesta di "integrazione documentale" sui voucher campionati al SG che provvederà al caricamento su SIAPER di copia di tutta la documentazione richiesta. Qualora in fase di controllo si rendano necessari approfondimenti e ulteriori verifiche, il sistema consente di uploadare documentazione aggiuntiva.

La percentuale di campionamento viene definita a livello di documento di programmazione, ovvero per provvedimento di impegno di risorse.

A livello di ciascuna richiesta di liquidazione, nella cornice della DGR 1298/2015 che prevede che "Il campione verrà calcolato sul totale dei voucher approvati per singolo avviso e almeno sul 10% dei voucher erogabili", si tiene conto dei seguenti presupposti:

- relativamente alle domande di liquidazione con un numero elevato di voucher (uguale o superiore ai 200 voucher) i voucher a cui richiedere l'integrazione documentale potranno essere la percentuale campionata potrà essere minore del 10%, mentre
- rispetto alle domande di liquidazione che presentano un numero di voucher uguale o minore a 200 potrà essere richiesta una percentuale maggiore al 10% fino al 100% dei voucher richiesti in liquidazione.

Questo consente che la percentuale totale dei voucher da campionare per singolo documento di programmazione sia conforme al 10% previsto.

Nulla osta che, in caso di ulteriori accertamenti e controlli da effettuare, tale procedura venga riponderata prevedendo un numero maggiore di voucher campionati anche su richieste di liquidazione con un numero elevato di voucher.

Criteri per il campionamento dei singoli voucher

Sulle richieste di liquidazione uploadate il sistema informativo SIAPER propone in automatico prioritariamente un campione di voucher che presentano le seguenti casistiche:

- *Presenza di crediti formativi;*
- *età alla data di assunzione:17 anni;*
- *ore di assenza dell'apprendista;*
- *Piano Formativo individuale modificato almeno una volta dall'originale;*
- *beneficiario assente durante una visita di controllo;*
- *almeno una non conformità derivante da una visita di controllo.*

Tali voucher proposti come prioritari dal Sistema sulla base delle caratteristiche sopra elencate, possono essere selezionati dal funzionario regionale preposto al campionamento.

Il sistema comunque non esclude il campionamento di ulteriori voucher che non rientrano nelle casistiche sopra indicate.

Nei casi in cui il numero dei voucher da campionare proposti dal sistema informativo si discosti dalla percentuale già definita, viene effettuata un'ulteriore selezione da parte del funzionario regionale preposto.

Nella selezione dei voucher da verificare si tiene conto, inoltre, che:

- non siano campionati i voucher già verificati durante le visite in loco in itinere che hanno avuto esito Conforme (C);
- siano campionati i voucher già verificati durante le visite in loco in itinere con esito Non Conforme Riparametrazione e Revoca (NC/R);
- possano essere campionati i voucher già verificati durante le visite in loco in itinere con esito Non Conforme Prescrizione (NC/P) o Non Valutabile (NV), perché gli apprendisti sono risultati assenti;
- siano campionati i voucher che presentano una giusta causa per l'assenza dell'apprendista;
- siano campionati in modo equilibrato voucher con diverso tipo di importo (300,00 €, 400,00 €, 500,00 €, ecc ...) e con annualità diversa (prima, seconda, terza).

Documentazione dei voucher campionati

I voucher campionati sono tracciati e automaticamente comunicati ai Soggetti Gestori, attraverso il sistema Siaper. I SG provvedono in tempi congrui, mediante il gestionale stesso, alla trasmissione della documentazione prevista per il controllo on desk. Si tratta di copie, corredate dai documenti di identità dei sottoscrittori che i SG hanno l'obbligo di conservare presso le loro sedi amministrative.

Documentazione richiesta al Soggetto Gestore

- Lettera conferimento incarico. Nella lettera, sottoscritta tra le parti, devono essere certamente presenti le informazioni relative alla data di assunzione, la mansione ricoperta, il titolo di studio dell'apprendista e il piano formativo concordato.

- Dichiarazione crediti formativi sulla sicurezza (se presenti). Prevede la trasmissione di copia degli attestati.
- Allegato 1 - Richiesta attribuzione Assegno Formativo.
- Allegato 3 - Scheda Percorso Formativo Personalizzato
- Documentazione assenza giusta causa. Trattasi di dichiarazione del datore di lavoro.
- Documento di valutazione del rischio specifico, dichiarata dal datore di lavoro.

Conclusione del controllo: emissione della nota di debito e pagamento

In base agli esiti del controllo on desk, per ogni singola richiesta di liquidazione, il funzionario regionale preposto provvede a confermare oppure a modificare l'importo richiesto a rimborso inizialmente dal SG e a validare la richiesta. Solo in seguito a tale operazione il SG potrà inviare la nota di debito per ricevere il pagamento del totale dei voucher inseriti nella richiesta di liquidazione,

I controlli di cui sopra sono sintetizzati e registrati nella Check list allegata alla presente procedura.

La nota di debito – o la copia della stessa –, trasmessa mediante il Sistema informativo Siaper, è soggetta al controllo da parte della PA che può procedere alla validazione o in caso di errori al rifiuto motivato della stessa.

In seguito a tale controllo, l'Ufficio competente avvia le procedure di liquidazione preliminari al pagamento delle note di debito.

A conclusione del processo vengono registrati all'interno del sistema informativo SIAPER i dati del pagamento.

5. Registrazione delle informazioni in Sifer

Conformemente quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di registrazione e conservazione dei dati, al fine di fornire le necessarie informazioni e procedere alla predisposizione della proposta di domanda di pagamento alla Commissione europea, i dati fisici e finanziari relative all'apprendistato professionalizzante, gestito in via ordinaria attraverso Siaper, sono trasferiti in Sifer.

Pertanto, per ciascuna domanda di liquidazione che comprende N voucher, gestita e liquidata con il supporto del sistema gestionale Siaper, è possibile identificare in Sifer un ID di rimborso.

Con riferimento alle verifiche di gestione di cui all'articolo 125 c. 5 lett. a) del reg. 1303/13 e ss.mm, ciascuna domanda di rimborso è sottoposta ai controlli secondo le modalità definite nella presente procedura, e nel sistema informativo Sifer sono registrati i seguenti documenti:

- Check List sul Controllo Conformità e Regolarità delle domande di pagamento
- l'elenco dei Voucher liquidati nella domanda di rimborso
- la nota di debito

Con riferimento alle verifiche di gestione di cui all'articolo 125 c. 5 lett. b) del reg. 1303/13 e ss.mm. queste sono eseguite in linea con quanto previsto nella Procedura Controlli dell'Autorità di Gestione par. 3 Verifiche ispettive in loco del Manuale delle Procedure dell'AdG del POR FSE 2014-2020.

Allegato 1



CONTROLLO CONFORMITA' E REGOLARITA' DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

<i>Legenda:</i> 1) esito del controllo: C= conforme NC= non conforme NV= non valutabile/non previsto 2) effetto del controllo: P= prescrizione ; S= sospensione ; D= decurtazione finanziaria; R=revoca	ESITO DEL CONTROLLO		Irregolarità	Note
	1	2		
1. CORRISPONDENZA DEI REQUISITI DEI DESTINATARI				
Requisiti dei partecipanti (età, condizione occupazionale, titolo di studio etc) rispetto all'operazione e coerenza del percorso formativo previsto e realizzato				
2. CONFORMITA' ADEMPIMENTI PUBBLICITARI				
Correttezza e completezza delle informazioni riportate rispetto ai contenuti dell'operazione e corretto utilizzo dei loghi				

3. CONFORMITA' DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI			
Coerenza tra il piano formativo progettato e l'attività formativa effettivamente realizzata e del periodo di svolgimento della stessa			
Regolarità formale della registrazione dell'attività su schede individuali: vidima, indicazione orario di inizio e termine dei contenuti formativi, regolarità nell'apposizione della firma in entrata e in uscita dei partecipanti e dei docenti, evidenza delle assenze dei partecipanti, presenza di eventuali note di coordinatori/tutor a corredo			
Rispetto delle procedure previste per l'attribuzione del voucher e regolarità nella tenuta della documentazione e modulistica a supporto			
5. CONFORMITA'/AMMISSIBILITA' DELLA SPESA			
Verifica della correttezza dell'importo richiesto a rimborso, in erogazione rispetto alla realizzazione dell'attività formativa			
Completezza e correttezza della documentazione presentata.			
Livello di frequenza previsto per maturare il diritto al riconoscimento del voucher			
6. ACCESSIBILITA' AI DOCUMENTI			
Rispetto dei tempi di invio/consegna			
Completezza della documentazione presentata			

7. PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DI STATO E AGLI ADEMPIMENTI CORRELATI AL RNA

OBIETTIVO

Descrivere le modalità relative alla concessione ed alla gestione degli Aiuti di Stato con attenzione agli adempimenti legati al Registro Nazionale degli Aiuti.

ABBREVIAZIONI

RS	Responsabile del Servizio
SPP	Servizio programmazione delle politiche dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza
SA	Servizio attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro
SGL	Servizio gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE (Servizio Gestione e Liquidazione)
RNA	Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
COR	Codice Concessione
COVAR	Codice Variazione
ICON	Importo concesso
IMAT	Importo maturato

CONTENUTI

1. Generalità
 - 1.1 Verifica delle autocertificazioni
 - 1.2 Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato
2. Gestione degli aiuti di Stato e agli adempimenti correlati al RNA
 - 2.1 Registrazione della misura di aiuto nel RNA
 - 2.2 Consultazione ed alimentazione del RNA

1. GENERALITÀ

Per essere finanziabili e generare spese ammissibili le operazioni del FSE e dei fondi strutturali in generale rispettano non solo le specifiche discipline dei fondi ma anche la normativa europea in materia di concorrenza, in particolare quella sugli Aiuti di Stato. A tal fine, per tutte le operazioni che si configurano come aiuti di Stato vengono richieste fin dalla fase di presentazione e valutazione dei progetti informazioni puntuali, autocertificate dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000.

1.1 VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Le autocertificazioni sono verificate, di norma a campione, tramite la consultazione di registri esistenti. Nello specifico, ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto, la corrispondenza dei dati dichiarati dall'impresa, come ad esempio i parametri relativi alla dimensione dell'impresa, è verificata attraverso il registro delle camere di commercio.

In caso, poi, di aiuti erogati in de minimis - in linea anche con quanto indicato nel Vademecum del FSE - le verifiche sul rispetto del cumulo constano in un accertamento delle concessioni di altri de minimis in favore della medesima impresa a livello di Regione Emilia Romagna, tramite banca dati regionale. Nello specifico, per gli aiuti alle imprese erogati nell'ambito del POR FSE si procede alla verifica del rispetto del cumulo tramite Amministrazione trasparente, la banca dati regionale che raccoglie informazioni sull'erogazione di sovvenzioni o contributi pubblici da parte della Regione Emilia Romagna (<http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/sovvenzioni.aspx?codEnte=RER>)

Su un campione di imprese potenzialmente beneficiarie dell'aiuto si procede ad interrogare la banca dati inserendo il codice fiscale dell'azienda. Se l'impresa è già beneficiaria di risorse regionali, i risultati della ricerca evidenziano i vari contributi erogati all'impresa da parte della Regione Emilia Romagna, permettendo così il conteggio del cumulo. I risultati delle consultazioni della banca dati, ovvero la pagina di output dopo aver effettuato l'interrogazione, sono salvati in formato .pdf e registrati in apposita share di rete e consultabili dagli operatori e funzionari coinvolti nella gestione delle misure di aiuto.

Il controllo è effettuato su campione di dichiarazioni sostitutive nella percentuale del 5% su quelle complessive.

Tale percentuale potrà essere aumentata nel caso in cui dai controlli effettuati si rilevi uno scostamento eccessivo rispetto alla veridicità delle dichiarazioni effettuate, ovvero qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere sia elevato.

Ogni qualvolta ci sia fondato dubbio in ordine alle dichiarazioni sostitutive presentate, il dirigente responsabile del procedimento può decidere di procedere a controllo su qualsiasi dichiarazione.

La scelta delle dichiarazioni da sottoporre a controllo è effettuata sulla base della individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (es. una pratica ogni 10 presentate, a partire dalla numero 5, poi la numero 10, poi la numero 15, ecc.).

A tal fine viene generata una lista di 100 numeri casuali utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile al sito internet della regione Emilia Romagna http://www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore.

Tutte le pratiche sono numerate progressivamente in base alla data di arrivo e validazione in Sifer a cura dell'ufficio incaricato della gestione dei dati. Nel caso di dichiarazioni caricate simultaneamente, si fa riferimento al momento della creazione del record. Sono sottoposte a controllo le pratiche inserite nella tabella dopo N aziende, dove N è l'N-esimo numero della lista casuale.

La verifica delle dichiarazioni sostitutive attraverso la consultazione banca dati regionali viene superata con la completa operatività del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 14 comma 6 del Decreto 31 maggio 2017 n. 115.

1.2 IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO

Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato è operativo a partire dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione il 28 luglio 2017 del Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese che ne disciplinano il funzionamento.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro costituisce il primo strumento informatizzato attivato da un Paese membro per la raccolta dei dati sulla concessione e l'erogazione di agevolazioni che rientrano nel campo degli aiuti di stato.

Il Registro rappresenta:

- un'azione di sistema finalizzata, prima di tutto, a dotare il Paese di uno strumento puntuale ed efficace per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea.
- un sistema in grado di rafforzare e razionalizzare le funzioni di pubblicità e trasparenza.

Il Registro è progettato per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di specifiche "visure" che recano l'elencazione dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore.

Il Registro Nazionale degli Aiuti, oltre alle informazioni riguardanti le misure di aiuto vigenti nel Paese e le concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, conterrà

anche l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea (cosiddetta lista Deggendorf).

AZIONI E STRUTTURE COINVOLTE NELLA GESTIONE DELL'AIUTO ATTRAVERSO IL RNA

Azione	Strutture coinvolte
Valutazione della sussistenza di aiuti di stato in fase di predisposizione delle procedure di attuazione (bandi) ed individuazione della base regolamentare comunitaria da applicare	Struttura del Responsabile di Servizio (in quanto Responsabile della misura per il Registro Aiuti) con eventuale supporto del Referente per gli aiuti di stato della Direzione Generale
Registrazione della misura di aiuto sul RNA e ottenimento del codice CAR	Referente per gli aiuti di stato della Direzione Generale
A seguito dell'ottenimento del codice CAR registrazione sul RNA del bando o di altra procedura attuativa	Responsabile di Servizio con l'eventuale supporto del Referente per gli aiuti di stato per la Direzione Generale
Identificazione dei soggetti da abilitare al successivo caricamento degli aiuti individuali sul RNA	Responsabile di Servizio con l'eventuale supporto del Referente per gli aiuti di stato per la Direzione Generale
Abilitazione dei soggetti incaricati del caricamento degli aiuti individuali sul RNA	Referente per gli Aiuti di Stato della Direzione Generale
Registrazione dati su aiuti individuali relativi alla fase di concessione e richiesta codice COR (da inserire nell'atto di concessione)	Soggetti abilitati al caricamento dei dati sul RNA relativamente alla fase di concessione
Entro 20 giorni dal rilascio del COR, inserimento sul RNA degli estremi dell'atto di concessione adottato	Soggetti abilitati al caricamento dei dati sul RNA relativamente alla fase di concessione
Identificazione dei soggetti da abilitare al caricamento dati relativi alla fase di liquidazione dell'aiuto	Responsabile di Servizio in qualità di soggetto responsabile del procedimento di liquidazione dell'aiuto
Abilitazione dei soggetti incaricati del caricamento dei dati relativi alla fase di liquidazione	Referente per gli Aiuti di Stato della Direzione Generale
Registrazione dati su aiuti individuali relativi alla fase di liquidazione e richiesta codice COVAR	Soggetti abilitati al caricamento dei dati sul RNA relativamente alla fase di liquidazione
Entro 20 giorni dal rilascio del COVAR, inserimento sul RNA degli estremi dell'atto di chiusura o validazione dell'aiuto	Soggetti abilitati al caricamento dei dati sul RNA relativamente alla fase di liquidazione

2. GESTIONE DEGLI AIUTI DI STATO E ADEMPIMENTI CORRELATI AL RNA

Al fine di conformarsi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e a seguito della pubblicazione del decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017 recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, e successivamente alla pubblicazione del Decreto direttoriale 28 luglio 2017 che definisce le modalità di funzionamento operativo del RNA, l'Amministrazione

regionale in quanto titolare di misure di aiuto in favore delle imprese si è dotata del flusso procedurale di seguito descritto.

2.1 REGISTRAZIONE DELLA MISURA DI AIUTO NEL RNA

In una prima fase, il Responsabile di Servizio valuta la sussistenza di aiuti di stato nell'ambito delle procedure che si intendono predisporre, in conformità con quanto previsto dall'allegato 1 della Determina 9861 del 20 giugno 2017 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "*Procedure per la verifica preventiva di compatibilità degli atti della Giunta regionale e dei provvedimenti dirigenziali, con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Procedure di notifica e censimento annuale dei regimi di aiuti*".

Qualora sussista la necessità, il Responsabile di Servizio si avvale del supporto del Referente per gli aiuti di stato per la Direzione Generale, componente della rete regionale dei referenti sugli aiuti di stato nonché Referente per gli adempimenti connessi all'implementazione delle misure o aiuti *ad hoc* sul registro.

Verificate le condizioni che determinano la presenza di aiuti di stato nelle proposte di Delibera o di determina il Responsabile di Servizio/funziionario da questi incaricato identifica la base regolamentare comunitaria di riferimento (applicazione di un Regolamento Generale di Esenzione, applicazione di un Regolamento "*de minimis*") fra le misure già registrate nel RNA ed a cui è stato rilasciato il **codice CAR**.

In particolare, in ottemperanza alla regolamentazione comunitaria in materia di concorrenza, l'Amministrazione regionale ha identificato le seguenti misure di aiuto:

- DGR n. 958/2014 "MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DEL 18 DICEMBRE 2013 SUGLI AIUTI DE MINIMIS ALLE IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DESTINATARIE DI CONTRIBUTI PUBBLICI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO" relativa agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), precisando che per l'individuazione delle azioni ad esso assoggettabili si rimanda agli avvisi pubblici di chiamata dei progetti;
- DGR n. 412/2015 "APPROVAZIONE REGIME DI AIUTI ALL'OCCUPAZIONE A SEGUITO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 651/2014" relativa alle modalità di attuazione e di finanziamento degli "Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna rivolti a favorire l'occupazione";
- DGR n. 631/2015 "APPROVAZIONE NUOVO REGIME DI AIUTI ALLA FORMAZIONE A SEGUITO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 651/2014" relativa alle modalità di attuazione e di finanziamento degli "Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed aggiornamento dei loro addetti, con particolare riguardo alle fasce deboli".

La registrazione di tali misure nel RNA si è conclusa positivamente con il rilascio del codice CAR, in conformità con le disposizioni contenute nel Decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017 recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

A questo punto, il Responsabile di Servizio/funziionario da questi delegato, con l'eventuale supporto del Referente per gli aiuti di stato per la Direzione, si occupa, direttamente (o attraverso il Servizio che ha registrato la misura) della registrazione del bando o di altra procedura attuativa, alimentando la sezione "Bandi e procedure attuative" del Registro.

Il personale abilitato all'alimentazione del RNA ai fini del successivo caricamento degli aiuti individuali è comunicato dal Responsabile di Servizio al Referente per gli aiuti di Stato per la Direzione.

Il Responsabile di Servizio competente, responsabile della misura di aiuto, e se del caso il funzionario da questi delegato, opera con il supporto dell'Assistenza Tecnica-Art-Er (ex Ervet).

2.2 CONSULTAZIONE ED ALIMENTAZIONE DEL RNA

In linea generale, ai fini della concessione dell'aiuto individuale, il RS o il funzionario delegato incaricato dell'alimentazione dei dati necessari per la concessione dell'operazione si occupa di registrare l'aiuto attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro nazionale aiuti di stato.

Il funzionario debitamente abilitato ad operare in RNA provvede all'alimentazione dei dati prima di registrare l'aiuto individuale per il quale deve essere richiesto il codice COR ed è tenuto ad alimentare il Registro sia ai fini dell'ottenimento del codice COR stesso sia a fini di eventuali variazioni della concessione antecedenti la fase di rendicontazione.

L'atto di concessione viene predisposto da parte del funzionario incaricato solo dopo la verifica tramite il Registro di:

- a) gli Aiuti di Stato (compresi gli aiuti in "*de minimis*" e gli aiuti SIEG) concessi al soggetto richiedente ai fini delle verifiche delle disposizioni sul cumulo (Visura Aiuti);
- b) i contributi "*de minimis*" concessi all'impresa "unica" tramite la procedura VERCOR, nel caso si preveda di concedere ai sensi di un regolamento "*de minimis*";
- c) l'eventuale imputazione al soggetto richiedente di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero (Visura Deggendorf).

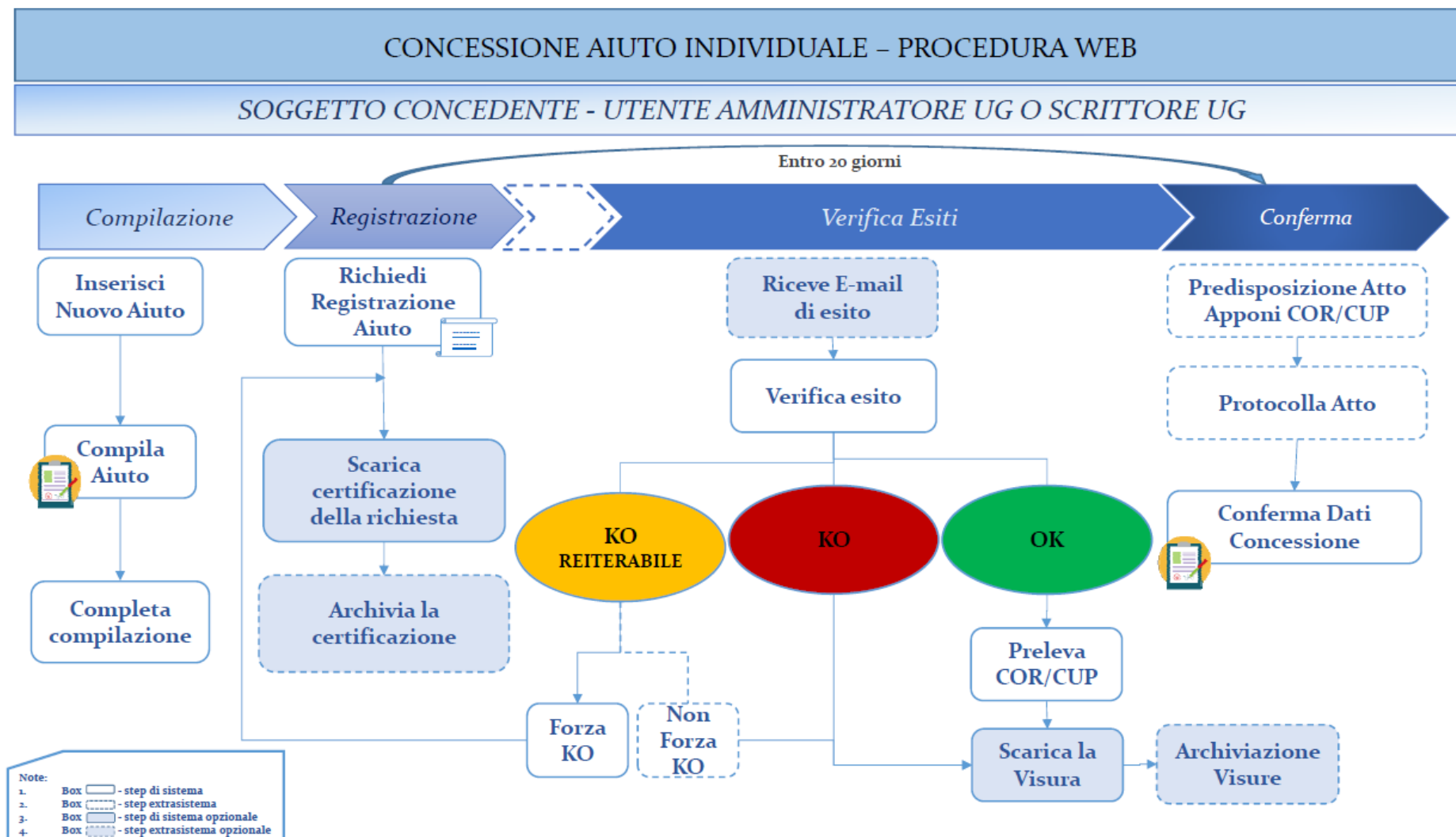
A seguito di queste verifiche, lo stesso funzionario incaricato registra l'aiuto/aiuti individuale/i sul RNA ottenendo il/i **codice/i COR** relativo al/i progetto/i.

Qualora uno o più COR richiesti non siano rilasciati, la relativa impresa non può essere beneficiaria dell'aiuto e quindi non può essere oggetto di atti di concessione.

Una volta ottenuto il codice COR, il funzionario incaricato inserisce il codice nella bozza di atto di concessione e avvia le consuete procedure previste per l'adozione dell'atto.

Il flusso procedurale si chiude con l'inserimento nel RNA, per ciascuna pratica, degli estremi dell'atto di concessione adottato, entro 20 giorni dal rilascio del COR.

Il mancato rispetto del termine dei 20 giorni comporta che tutte le operazioni sopra riportate debbano essere rifatte e l'atto adottato risulta quindi inefficace ai sensi di quanto previsto dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.



SPECIFICHE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE MISURE DI AIUTO

Le misure di aiuto sopra indicate possono seguire modalità di gestione specifiche a seconda che le aziende beneficiarie dell'aiuto siano riconosciute contestualmente alla presentazione dell'offerta progettuale relativa alla formazione oppure all'avvio dell'attività formativa selezionata, comportando così tempi e modi diversi di interrogazione del RNA.

Nel primo caso, ovvero quando la/le impresa/e beneficiaria dell'aiuto è individuata contestualmente alla presentazione dell'offerta progettuale, in fase di istruttoria si procede ad una prima verifica dei dati dell'azienda attraverso il RNA, i cui esiti sono veicolati al Nucleo di valutazione competente per il completamento della procedura di selezione.

Le informazioni relative alla concessione vengono inserite all'interno dell'atto di finanziamento che quindi assume la duplice valenza di atto di concessione e di finanziamento.

Nel secondo caso, invece, essendo la partecipazione alle attività formative, nella misura richiesta da ciascuna azienda, corrispondente ad una quota parte della spesa ammissibile ed un contributo pubblico, le imprese beneficiarie dell'aiuto possono essere riconosciute successivamente, ma comunque prima dell'avvio dell'attività formativa.

In tal caso, la verifica dei dati dell'azienda attraverso il RNA, da parte del personale abilitato, è preceduta da un ulteriore controllo di gestione sulle dichiarazioni fornite dalle imprese eseguito dagli uffici del Servizio Gestione e Liquidazione, i cui esiti sono veicolati ai funzionari competenti per la registrazione dei dati nel RNA per l'ottenimento del codice COR ed i successivi adempimenti sopra descritti per la Consultazione ed alimentazione del RNA.

Le informazioni relative alla concessione sono inserite all'interno di un atto di concessione ad hoc che deve essere adottato prima dell'avvio delle attività.

A termine dell'intervento si procede alla consueta verifica rendicontuale di competenza del Servizio Gestione e Liquidazione.

In particolare, si formula di seguito la procedura da adottare per la verifica della conforme intensità di iniziativa in aiuti di stato quando relativi a operazioni finanziate ad agenzie formative a favore di una pluralità di imprese. In tale contesto si indicano inoltre le modalità operative da adottare per il trattamento dei casi di non conformità in relazione alla percentuale di intensità prevista in sede di concessione.

Valorizzazione dell'aiuto maturato a consuntivo (IMAT)

La verifica dell'intensità dell'aiuto parte necessariamente dalla valorizzazione dell'aiuto maturato a consuntivo in funzione del servizio effettivamente fruito dall'impresa.

L'aiuto all'impresa si considera consuntivato al medesimo valore della concessione previsto (IMAT = ICON) quando, in relazione al progetto e all'impresa interessata:

- a. tutti i partecipanti previsti hanno frequentato l'attività corsuale per almeno un'ora (C08)
- b. tutte le ore di consulenza previste sono state fruite (A08)

Invece l'aiuto all'impresa si considera consuntivato ad un valore inferiore rispetto alla concessione (IMAT < ICON) quando, in relazione al progetto e all'impresa interessata:

- c. uno o più utenti previsti non ha mai frequentato l'attività corsuale (C08)
- d. l'impresa ha fruito meno ore di consulenza del previsto (A08)

in questi ultimi casi bisogna procedere a calcolare l'IMAT ridotto come segue:

sub c) $IMAT = ICON * \text{utenti frequentanti} / \text{utenti previsti}$

sub d) $IMAT = ICON * \text{ore di consulenza effettivamente fruite} / \text{ore di consulenza previste}$

Verifica della conforme intensità dell'aiuto

Una volta stabilito l'aiuto IMAT risultante a consuntivo dalla partecipazione dell'impresa è possibile verificare la conformità dell'intensità dell'aiuto rispetto alle condizioni della concessione.

Spesso l'intensità dell'aiuto è pari all'80%, ma per definire una regola generale è opportuno usare una sigla (i%) per indicare qualsiasi intensità prevista nella concessione.

Bisogna tenere conto la seguente formula che indica la condizione di conformità dell'aiuto a consuntivo:

$$\text{QUOTA A CARICO DELL'IMPRESA (per rispettare l'intensità dell'aiuto)} = \frac{IMAT * (1-i\%)}{i\%}$$

ESEMPIO: con l'intensità all'80% si può calcolare facilmente che la condizione è pari a IMAT/4

Trattamento dei casi di non conformità dell'intensità dell'aiuto

Se la spesa dimostrata a carico dell'impresa non è almeno pari alla condizione sopra indicata allora è necessario valorizzare la minor spesa dimostrata dall'impresa e portare tale importo in diminuzione dal contributo da erogare all'ente. Tale decurtazione di contributo pubblico dovrà essere recuperata da parte dell'ente nei confronti dell'impresa a seguito della formalizzazione delle risultanze rendicontuali e, pertanto, il verbale di controllo dell'operazione finanziata, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario o suo delegato, dovrà riportare espressamente questa voce di decurtazione, unitamente all'impegno dell'ente a recuperare tali somme.

Con procedura analoga a quella adottata per gli atti di concessione, l'alimentazione del RNA con i dati relativi alla chiusura dell'intervento per ciascuna azienda beneficiaria dell'aiuto avviene da parte dei soggetti abilitati all'inserimento dei dati sul RNA individuati dal Responsabile di Servizio per la misura d'aiuto.

Nello specifico, a seguito dell'adozione dell'atto di approvazione del rendiconto finale, si procede all'inserimento sul registro dei dati relativi alla chiusura dell'intervento di aiuto, compreso l'importo dell'aiuto definitivamente concesso. Il registro, a conferma della variazione inserita rilascia il codice **COVAR**¹.

Come accade per gli atti di concessione, anche in questo caso il codice COVAR viene trascritto nell'atto di chiusura o validazione della concessione dell'aiuto (ovvero concessione definitiva dell'aiuto) e successivamente all'adozione dell'atto stesso, e comunque entro 20 giorni dal rilascio del COVAR, il funzionario incaricato procede all'inserimento sul RNA alla/e pratica/che in questione degli estremi del atto di stesso².

Nel primo caso, ovvero quando la/le impresa/e beneficiaria dell'aiuto è individuata contestualmente alla presentazione dell'offerta progettuale, gli estremi dell'atto di chiusura o validazione della concessione dell'aiuto (ovvero concessione definitiva dell'aiuto) sono infine richiamati nell'atto di liquidazione del saldo a rendiconto.

¹ Ove necessario, la verifica Deggendorf deve essere fatta anche per i SAL diversi dal saldo ma in questi casi non è necessario darne conto nel Registro.

² Anche in questo caso, il mancato rispetto del termine dei 20 giorni comporta che tutta l'operazione sopra riportata debba essere rifatta e l'atto adottato risulta quindi inefficace ai sensi di quanto previsto dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

8. CONTROLLI DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE SUGLI ORGANISMI INTERMEDI

OBIETTIVO

Descrivere le modalità attraverso cui l'Autorità di Gestione effettua il controllo e la vigilanza delle attività affidate agli OO.II.

ABBREVIAZIONI

SGL Servizio gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE (Servizio Gestione e Liquidazione)

SAG Servizio affari generali e giuridici

SCA Struttura Coordinamento e attuazione dei POR

RS Responsabile del Servizio

P.O. Responsabile della Posizione Organizzativa

CONTENUTI

La procedura si articola nei seguenti punti:

- 1 Audit di sistema
- 2 Audit delle operazioni
- 3 Tracciabilità dei controlli effettuati e relativi esiti

Allegati:

1. Check list audit di sistema
2. Check list audit delle operazioni

INTRODUZIONE

Per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi di quanto disposto con la DGR 1715/2015, gli Organismi Intermedi esercitano le attività di controllo previste dall'art. 125 comma 4, lett. a e dai commi 5 e 6 del Reg. UE n. 1303/2013 sulle attività cofinanziate nell'ambito del POR FSE, affidate dall'AdG con apposito atto.

Il Sistema di Gestione e Controllo impostato dalla Regione è basato su un sistema di procedure omogenee tra AdG e OO.II..

Al fine di garantire un equo trattamento dei beneficiari degli interventi approvati e finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, gli Organismi Intermedi realizzano il controllo utilizzando modalità e strumenti individuati dall'AdG, descritti nel SIGECO e nelle singole procedure ai fini dell'uniforme applicazione sul territorio regionale.

In accordo con quanto previsto dal Reg. 1303/2013, e dalla DGR sopra citata, gli OO.II. effettuano i seguenti controlli:

- verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso
- verifiche sul posto delle operazioni (ad attività ben avviate e prima della conclusione)

A seguito dei controlli effettuati, gli OO.II. inseriscono gli esiti nel sistema informativo regionale SIFER e garantiscono l'aggiornamento rispetto al monitoraggio fisico procedurale e finanziario.

L'AdG esercita il controllo e la vigilanza delle attività affidate agli OO.II. mediante audit di sistema e audit sulle operazioni come di seguito descritto.

1. AUDIT DI SISTEMA

L'Autorità di Gestione realizza verifiche di sistema al fine di accertare l'organizzazione della struttura degli OO.II. a cui sono state delegate le funzioni di controllo di parte delle operazioni selezionate per il cofinanziamento nell'ambito del POR FSE 2014-2020.

Tali verifiche possono essere realizzate on desk oppure in loco.

Con l'obiettivo di monitorare e di convalidare la valutazione effettuata con l'individuazione degli OO.II. ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento 1303/2013, l'AdG esegue audit di sistema per verificare l'organizzazione della struttura e l'adeguatezza del personale in merito alla giusta numerosità e competenze sulle attività oggetto di delega.

L'Autorità di Gestione procede all'analisi della documentazione prodotta dagli OO.II. al fine di verificare:

- l'adeguatezza del personale coinvolto
- la coerenza delle modalità di controllo applicate rispetto alle indicazioni delle procedure dell'AdG e alle piste di controllo mediante test di conformità;
- la conservazione dei documenti.
- il mantenimento dell'adeguatezza del personale, anche a fronte di modifiche organizzative.

Soprattutto nella fase di avvio del POR FSE 2014-2020 il focus viene posto sulla adeguatezza dell'OI a far fronte alle attività delegate. Oltre all'approfondimento ed alla verifica di quanto l'OI ha dichiarato per l'aggiornamento del SIGECO, in termini di completezza ed esattezza delle informazioni comunicate, l'AdG esamina l'organizzazione interna e pone attenzione alla conservazione dei documenti.

Una volta che la designazione viene confermata, gli audit effettuati sono mirati prevalentemente all'analisi delle criticità eventualmente emerse che possono derivare anche dagli esiti dei controlli effettuati dall'AdG su un campione di operazioni come descritti di seguito, oppure dagli audit sulle operazioni e audit di sistema da parte dell'AdA o da altri organismi deputati al controllo.

1.2 Modalità di esecuzione degli audit di sistema sugli OO.II.

All'avvio della programmazione, le verifiche di audit sono effettuate su tutti gli OO.II. al fine di confermarne la designazione e sono completate in tempo utile per procedere alla presentazione della prima domanda di pagamento intermedia alla CE.

Successivamente, l'AdG programma audit di sistema su un campione di OO.II. in vista della predisposizione della Dichiarazione di gestione e del Riepilogo annuale dei controlli (indicativamente due OO.II. all'anno).

Di norma l'AdG individua in maniera casuale gli OO.II. da sottoporre ad audit di sistema, assicurando l'esecuzione di almeno una verifica di sistema per ciascun O.I. entro la chiusura della programmazione.

Nell'individuazione dell'OI da controllare si tiene comunque conto delle possibili segnalazioni raccolte dagli uffici competenti, delle eventuali criticità che possono emergere nell'esecuzione delle attività delegate e degli esiti dei controlli sulle operazioni eseguiti dagli uffici del SGC dell'AdG (reperforming) nonché dagli altri organi deputati (es. AdA, Guardia di Finanza, ecc).

Gli audit di sistema sono annunciati con nota protocollata a firma del Responsabile del Servizio Gestione e Liquidazione dell'AdG. In caso di visite in loco, la data è concordata per le vie brevi tra i referenti del SGL dell'AdG e dell'OI.

I risultati del controllo sono tracciati in apposite check list (vedi allegato 1).

In caso di criticità, si procede ad individuare le opportune azioni correttive e di miglioramento in accordo con il Responsabile FSE dell'OI e delle funzioni competenti sul determinato processo.

A seconda delle problematiche emerse, l'AdG assicura un'attività di monitoraggio (follow up) sulle criticità segnalate agli OO.II.

A garanzia della correttezza delle procedure seguite dagli OO.II. nell'esecuzione delle attività di controllo delegate, sono previsti ulteriori controlli di seguito descritti oltre che la verifica della correttezza e della completezza di quanto viene registrato nel sistema informativo della formazione.

2. AUDIT SULLE OPERAZIONI (REPERFORMING AUDIT)

L'AdG effettua verifiche di audit su un campione delle operazioni agli stessi affidate al fine di valutarne la correttezza e la qualità delle azioni gestite / controllate in merito a:

- correttezza delle domande di rimborso
- qualità e conformità dei controlli in loco

Le informazioni per le verifiche di audit sono desunte prevalentemente dal sistema informativo oppure tramite richiesta all'OI interessato della documentazione necessaria per la valutazione.

Le verifiche sono effettuate dagli uffici competenti del Servizio Gestione e Liquidazione e del Servizio Affari generale e giuridici dell'AdG e di norma on desk; eventuali controlli in loco presso la sede degli OO.II. coinvolti nel *reperforming audit* sono effettuati per accertare la regolare tenuta della documentazione attestante la corretta esecuzione delle attività delegate.

La revisione delle attività delegate, una su un campione delle domande di rimborso, l'altra su un campione delle verifiche in loco, viene realizzata almeno una volta all'anno, ai fini della preparazione del Riepilogo annuale dei controlli del periodo contabile N, da presentare alla CE entro il 15 febbraio N+1.

Per ciascun controllo viene redatto un verbale sulla base delle risultanze emerse dalla compilazione della check list allo scopo predisposta (vedi allegato 2).

2.1 Modalità di campionamento delle domande di rimborso

Il campionamento delle domande di rimborso su cui effettuare il controllo viene estrapolato prendendo in considerazione l'universo delle domande di rimborso inviate dai beneficiari, sulle operazioni assegnate a ciascun OI, e certificate nel periodo contabile N.

Gli elenchi saranno poi suddivisi per obiettivi tematici.

Con il campionamento casuale saranno individuate le domande di rimborso avendo cura di inserire prioritariamente, per almeno il 50%, le domande di rimborso con importo maggiore.

La domanda di rimborso presentata da un beneficiario ed estratta in un obiettivo tematico consentirà la preliminare esclusione delle domande di rimborso presentate dal medesimo beneficiario in altri obiettivi tematici ai fini del campionamento.

2.2 Modalità di campionamento delle verifiche in loco

Il campionamento delle verifiche in loco su cui effettuare il controllo viene estrapolato prendendo in considerazione l'universo delle verifiche effettuate dagli OI, nel periodo contabile N.

Gli elenchi saranno poi suddivisi per obiettivi tematici e OI.

Con il campionamento casuale saranno individuate le domande di rimborso avendo cura di inserire almeno una verifica per OI.

La verifica in loco effettuata su un beneficiario ed estratta in un obiettivo tematico/OI consentirà la preliminare esclusione del medesimo beneficiario in altri obiettivi tematici ai fini del campionamento.

3. TRACCIABILITÀ DEI CONTROLLI EFFETTUATI E RELATIVI ESITI

I risultati dei controlli effettuati sugli OO.II, sia di audit di sistema che delle operazioni, sono riportati in apposite checklist e sintetizzati nei verbali, al fine di garantire la tracciabilità dell'attività di supervisione dell'AdG.

Gli esiti sono tempestivamente comunicati agli OO.II. interessati e in caso di irregolarità o criticità emerse si avvia il contraddittorio.

Delle risultanze degli audit viene informata la Struttura di coordinamento e attuazione dei POR FSE e FESR; se ne tiene inoltre conto nell'ambito dei lavori del "Gruppo di autovalutazione del rischio di frode" ed in fase di preparazione del Riepilogo annuale dei controlli da presentare entro il 15/2 di ogni anno.

Allegato 1: Check list audit di sistema

ORGANISMO INTERMEDIO					
	Elementi di analisi relativi alla delega	Si	No	NA	Note
checkondesk	Sono stati formalmente designati gli Organismi Intermedi (data e forma della delega) ai sensi dell'art. 123 (6) del Regolamento (UE) n. 1303/2013?				
checkondesk	Sono state chiaramente definite per iscritto le responsabilità e gli obblighi rispettivamente in capo all'AdG e all'OI?				
	Elementi di analisi relativi all'ambiente interno all'Organismo Intermedio	Si	No	NA	Note
checkondesk	L'Organismo Intermedio ha fornito all'AdG le informazioni utile alla predisposizione del Sigeco ed in particolare un organigramma con l'indicazione delle funzioni?				
checkondesk	Dotazione organica a febbraio 2016				
checkondesk	L'organigramma della struttura dell'OI indica le attività assegnate a ciascuna posizione organizzativa?				

checkondesk	L'Organismo Intermedio ha fornito all'AdG un organigramma aggiornato in vista dell'audit di sistema? Se sì quali sono le differenze?				
	L'organigramma fornito è definitivo ed è stato formalizzato con apposito atto?				
	Dotazione organica a luglio 2016				
	L'Organismo Intermedio è a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e regionale per l'esecuzione delle attività di controllo delegate?				
	L'Organismo Intermedio è a conoscenza del quadro di sorveglianza messo a punto dall'AdG per vigilare sull'efficacia delle funzioni delegate?				
	L'Organismo Intermedio ha previsto adeguate procedure per riferire periodicamente all'AdG in merito ai risultati raggiunti?				
	Sono stati predisposti manuali delle procedure ad uso del personale dell'OI? Se sì, tali manuali si basano sulle istruzioni fornite dall'AdG?				
	Esistono procedure per la raccolta e la fascicolazione delle eventuali indicazioni fornite dall'AdG (es. circolari, note, determine, ecc) per garantire la più ampia informazione possibile al personale coinvolto nelle attività delegate?				

	Esiste una procedura per informare sistematicamente il personale dell'OI sulle modifiche o integrazioni delle norme/regole, nonché per informarne il nuovo personale?				
	Esiste una procedura per l'archiviazione della documentazione inerente il controllo? (es. documentazione raccolta durante le visite in loco, ecc)				
	Elementi di analisi relativi all'organizzazione del personale	Si	No	NA	Note
	L'OI ha pianificato un assetto organizzativo del personale da impiegare nelle proprie strutture, ai vari livelli e funzioni, adeguato in termini numerici e di competenze?				
	La dotazione rappresentata nell'organigramma è assicurata per l'intero ciclo della programmazione 2014/2020?				
	Le risorse individuate sono in possesso delle necessarie competenze tecniche e capacità amministrative richieste per la natura dell'incarico? Vedi CV delle PO.				
	Nell'assegnazione dei compiti si è tenuto conto delle competenze di ciascuna unità (es. esperienza maturata nel FSE)?				
	È previsto l'utilizzo di personale esterno all'Amministrazione dotato di competenze professionali adeguate alla natura dell'incarico conferito? Se sì, in quali attività è prevalentemente impiegato?				

	L'Organismo Intermedio ritiene di avere complessivamente le capacità di portare avanti le attività delegate? In caso negativo, quali sono state le azioni intraprese o che si intendono intraprendere?				
	Sono previsti lo sviluppo e l'attuazione di azioni per il rafforzamento delle competenze e l'aggiornamento delle risorse?				
	È previsto che il personale dell'OI venga coinvolto nelle attività di aggiornamento delle competenze dell'AdG?				
	Le unità indicate nell'organigramma hanno preso parte agli incontri formativi organizzati dall'AdG?				
	Le unità indicate nell'organigramma hanno preso parte agli incontri tecnici sul sistema informativo e informatico dell'AdG?				
	Sono previste procedure di valutazione del personale (tra cui auto-valutazione, se del caso)?				
	Elementi di analisi relativi all'attività di controllo delegata	Si	No	NA	Note
	Sono definite modalità o procedure per attribuire le domande di rimborso da controllare tra le unità e/o all'interno delle stesse?				
	Sono definite modalità o procedure per l'assegnazione al personale competente delle operazioni/progetti da controllare in loco?				

	Elementi di analisi relativi alla gestione delle irregolarità	Si	No	NA	Note
	Esistono procedure scritte, ad uso del personale dell'OI, per trattare le irregolarità inclusi i casi di frode?				
	Tali procedure prevedono il follow-up dei progressi nei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle irregolarità?				
	E' indicato all'interno delle procedure l'obbligo per il personale di segnalare le irregolarità e i casi di frode sospetta?				
	Esiste una procedura in vigore per il <i>whistle-blowing</i> (vale a dire per quanto riguarda il diritto di informare un punto di contatto indipendente esterno per le irregolarità o gli illeciti)?				
	Ci sono regole adeguate al fine di proteggere il personale dalle sanzioni interne nel caso di segnalazione?				
	Follow up delle raccomandazioni o dei suggerimenti formulati dagli organi deputati al controllo	Si	No	NA	Note
	In occasione degli audit effettuati dall'AdA o dall'AdG nella programmazione precedente, sono state formulate raccomandazioni o suggerimenti con riferimento alle attività di controllo? Se sì, quali?				
	Sono stati presi i dovuti provvedimenti? Se sì, quali?				

Allegato 2: Check list reperforming delle operazioni

<i>Legenda:</i> 1) esito del controllo: <i>C= conforme NC= non conforme NV= non valutabile/non previsto</i> 2) effetto del controllo: <i>P= prescrizione ; S= sospensione ; R= riparametrazione/revoca</i>	Esito del controllo	Effetto del controllo	Tipologia di errore riscontrato	Raccomandazioni
Valutazione in merito a: REGOLARITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI				
Pianificazione e realizzazione del controllo nel rispetto della tempistica prevista				
Realizzazione del controllo sulla domanda di rimborso campionata e assegnata				
Correttezza del valore maturato indicato nella domanda di rimborso rispetto all'avanzamento dell'operazione				
Coerenza degli strumenti utilizzati previsti nel Sigeco e forniti dall'AdG				
Correttezza della metodologia utilizzata per la valutazione del processo del controllo				

Chiarezza e completezza del verbale rispetto agli esiti riportati nella check list				
Completezza e adeguatezza della documentazione a supporto del controllo in caso di rilevate non conformità				
Valutazione in merito a: AMMISSIBILITA' DELLA SPESA ED ACCESSIBILITA' AI DOCUMENTI				
Presenza della dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante				
Conformità e corrispondenza della spesa richiesta a rimborso rispetto all'avanzamento fisico dell'operazione				
Presenza e conformità della documentazione allegata				
Pertinenza dei costi dichiarati rispetto all'operazione approvata				
Legittimità della documentazione rispetto alla normativa comunitaria e ai costi dichiarati				
Correttezza del giudizio fornito rispetto all'ammissibilità della spesa				
Correttezza dell'applicazione di decurtazioni in caso di rilevate non conformità				

9. GESTIONE DELLE IRREGOLARITA' RECUPERI E RECLAMI

Obiettivo

Descrivere le procedure adottate dall'ADG per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi in conformità agli artt. 72 e 122 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Abbreviazioni

SCA Struttura coordinamento e attuazione dei POR FSE e FESR

SGL Servizio gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE (Servizio Gestione e Liquidazione)

SAG Servizio affari generali e giuridici

RS Responsabile del Servizio

PO Posizione organizzativa

SA Soggetto Attuatore

AdG Autorità di Gestione

OI Organismo Intermedio

CONTENUTI

La procedura si articola nei seguenti punti:

1. Generalità
2. Reclami
3. Segnalazione e accertamento dell'irregolarità potenziale
4. Notifica alla commissione dell'irregolarità accertata
5. Provvedimenti adottati e misure correttive proporzionate alle irregolarità accertate
6. Procedimento di recupero delle somme indebitamente versate

1. GENERALITÀ

In conformità agli **art. 72 e 122 del Regolamento (UE) 1303/2013**, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, i sistemi di gestione e controllo istituiti nell'ambito del POR FSE e le strutture coinvolte ai diversi livelli dell'attività di attuazione del POR, compresi gli Organismi Intermedi, operano per prevenire, rilevare e correggere le eventuali irregolarità e frodi, attivando prontamente il recupero degli importi indebitamente versati ai beneficiari, compresi, se del caso, gli interessi di mora.

L'AdG, nell'ambito del POR, è responsabile dell'accertamento delle irregolarità, dei relativi flussi procedurali e informativi, nonché delle procedure volte alla prevenzione delle frodi. La suddetta funzione è assicurata attraverso un apposito presidio organizzativo per la raccolta e coordinamento delle irregolarità comunitarie denominato P.O. Irregolarità comunitarie POR FSE e FESR.

L'ADG informa la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 euro di contributo dei fondi e l'aggiorna sui progressi significativi dei relativi provvedimenti amministrativi e giudiziari (art.122 par. 2 del Reg. 1303/2013) intrapresi ai fini del recupero.

Ai sensi dell'Allegato III al Regolamento di esecuzione (UE) 1011/2014, l'ADG oltre a stabilire per iscritto norme e procedure relative alle verifiche documentali, deve tenere una documentazione relativa a ciascuna verifica, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica e i provvedimenti presi in connessione alle irregolarità riscontrate.

Il presente documento descrive, quindi, le procedure adottate dall'ADG per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi; è suscettibile di aggiornamenti in rispondenza a mutamenti del contesto, ovvero ad esigenze organizzative ed operative che dovessero manifestarsi nel corso dell'implementazione della procedura.

L'articolo 2, paragrafo 36 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, definisce il concetto di **irregolarità** come: *"qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione"*.

Costituiscono irregolarità pertanto tutti i comportamenti materiali posti in essere dall'operatore economico anche non intenzionali che arrecano o potrebbero arrecare un danno agli interessi comunitari.

Al paragrafo 38 dello stesso articolo si definisce **irregolarità sistemica** *"qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un"*

sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo”

Inoltre, ai sensi dell'art. 143 paragrafo 1, *“Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso irregolarità sistemica, lo Stato estende le sue indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate”*.

Un ambito più ristretto delle irregolarità è rappresentato dalle **Frodi**.

La Convenzione elaborata in base all'Articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità Europee (*Gazzetta ufficiale n. C 316 del 27/11/1995*) all'art. 1 definisce la “frode”, in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa a:

- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi, inesatti o incompleti, che ha come effetto l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti da o per conto delle Comunità europee;
- la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto;
- la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui sono stati inizialmente concessi.

2. RECLAMI

Con riferimento all'art. 74 paragrafo 3 del reg. (UE) n.1303/2013 modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, l'ADG e nello specifico la P.O. Irregolarità comunitarie POR FSE e FESR, a seguito del ricevimento di reclami da parte di soggetti esterni o direttamente dalla Commissione, attiva una fase di istruttoria, di concerto con gli uffici competenti dell'AdG, con gli OO.II. o con altri soggetti direttamente coinvolti, nella quale si analizzano i contenuti e si individuano le possibili motivazioni che stanno alla base dell'azione contestata.

Al termine dell'istruttoria, verrà fornita una risposta al soggetto interessato, certa e chiara, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa in materia di accesso alla documentazione amministrativa, dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità di trattamento, a tutela del cittadino, dell'Amministrazione pubblica e della corretta erogazione delle risorse finanziarie pubbliche.

Nel caso di reclami inoltrati direttamente dalla Commissione, quest'ultima verrà debitamente informata sugli esiti.

L'attività di gestione dei reclami, oltre a fornire una risposta all'utente, è finalizzata al monitoraggio stesso della qualità dei servizi erogati ai soggetti beneficiari, del gradimento di chi ne fruisce, oltre che alla promozione di una maggiore responsabilizzazione interna all'Amministrazione stessa e dei soggetti attuatori.

Anche le informazioni relative ai reclami vengono tracciate sul sistema informatico di gestione del Programma.

In caso di rilevazione di irregolarità nell'utilizzo dei fondi strutturali, l'Autorità di Gestione avvierà, attraverso gli uffici competenti, i conseguenti provvedimenti correttivi finalizzati alla riacquisizione della totalità o di una parte del contributo indebitamente erogato come meglio precisato nei paragrafi successivi.

3. SEGNALAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'IRREGOLARITA' POTENZIALE

Situazioni legate a possibili irregolarità/frodi sospette possono essere rilevate dai seguenti soggetti durante lo svolgimento delle rispettive funzioni:

- Uffici interni all'AdG e agli OO.II. preposti ai controlli amministrativi contenenti gli elementi condizionanti l'attivazione delle procedure di pagamento, alle verifiche delle domande di pagamento, alle verifiche ispettive in loco;
- Autorità di Audit;
- Guardia di Finanza, nel corso di proprie verifiche presso soggetti beneficiari nell'ambito del POR FSE ed altre autorità abilitate a rilevare fattispecie di irregolarità/frodi. Si precisa che la Circolare del *12 Ottobre 2007* della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee prevede che *tali organi esterni sono tenuti a far pervenire tutti gli elementi di informazione necessari alla redazione del previsto "modulo", per i successivi adempimenti di competenza sopra citati.*

Qualora le disposizioni nazionali prevedano il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria che procede.

A tal fine i reparti operativi della Guardia di Finanza forniranno all'ADG, mediante un apposito modulo, gli elementi utili per le opportune e conseguenti valutazioni amministrative. Viceversa, le decisioni assunte dagli uffici competenti dell'ADG (compresa la decisione di elevare la scheda OLAF) dovranno essere comunicate alla Guardia di Finanza.

Le segnalazioni contenenti le informazioni e i dati relativi alla possibile irregolarità/frode sospetta vengono trasmesse alla P.O. Irregolarità comunitarie POR FSE e FESR che di

concerto con gli uffici competenti dell'AdG e degli O.O.I.I. coinvolti, segue l'istruttoria di **valutazione dell'irregolarità potenziale segnalata**.

Per le operazioni assegnate agli Organismi Intermedi, conformemente a quanto definito dalla DGR n. 1715/2015, i responsabili dell'attività di controllo delegata comunicano agli uffici regionali coinvolti competenti, tutte le informazioni utili e necessarie per avviare l'istruttoria.

La fase d'istruttoria consta di momenti di incontro e/o confronto con gli uffici interni o esterni all'Amministrazione regionale preposti ai controlli per le rispettive competenze, ivi incluso l'OI a cui è stata assegnata l'operazione oggetto di segnalazione; si potranno richiedere ulteriori chiarimenti al soggetto beneficiario coinvolto nella procedura.

La procedura di accertamento dell'irregolarità/frode sospetta può scaturire inoltre a seguito di segnalazioni da parte di un'autorità giudiziaria o di reclami e querele da parte di soggetti terzi (partecipanti; docenti...), anche attraverso l'URP – ufficio relazioni con il pubblico.

Durante la fase di accertamento dell'irregolarità, l'iter di controllo sull'operazione coinvolta da parte degli uffici regionali o degli OO.II. preposti è sospeso in attesa degli esiti conclusivi.

A chiusura della fase istruttoria, la P.O. Irregolarità comunitarie POR FSE e FESR registra **gli esiti** a cui si è pervenuti e li trasmette agli uffici da cui è partita la segnalazione e a quelli interessati ai controlli di I livello, nonché al beneficiario interessato.

Dagli esiti dell'istruttoria potrà emergere:

- 1) **insussistenza dell'irregolarità** – la comunicazione di non accertamento dell'irregolarità, conterrà le motivazioni alla base dell'insussistenza dell'irregolarità.
- 2) **accertamento dell'irregolarità** - la comunicazione conterrà le indicazioni circa i provvedimenti e le misure correttive proporzionate da adottare per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari del bilancio comunitario, nazionale e locale.

La registrazione e l'aggiornamento delle informazioni relative ai processi di segnalazione, accertamento e trattamento delle irregolarità vengono effettuati nel sistema informativo regionale.

Nel caso di riscontro di irregolarità della stessa natura o di frequenza ricorrente, l'AdG - attraverso gli uffici competenti preposti ai controlli - effettua un'analisi per accertare eventuali errori sistemici al fine di valutare l'adozione di interventi migliorativi del sistema di gestione e controllo.

Di tale analisi se ne terrà conto nell'ambito dei lavori periodici del "Gruppo di autovalutazione del rischio di frode" e nel Riepilogo annuale dei controlli da presentare entro il 15/2 di ogni anno.

4 NOTIFICA ALLA COMMISSIONE DELL'IRREGOLARITA' ACCERTATA

In conformità alla disposizione di cui all'art. 122 del Reg. UE 1303/2013 modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018 e di cui all'art.3 del Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015, a seguito dell'accertamento dell'irregolarità, la P.O. Irregolarità comunitarie POR FSE e FESR procede alla verifica della presenza dei requisiti ai fini della notifica dell'irregolarità alla Commissione con una **relazione iniziale** e con **relazioni successive** sui provvedimenti adottati.

Nello specifico, ai fini della notifica alla Commissione, l'irregolarità deve avere i seguenti requisiti:

- importo relativo alla spesa irregolare superiore alla quota FSE minima pari a € 10.000,00;
- presenza di un primo verbale amministrativo o giudiziario, secondo quando definito all'art. 2 del Reg. 1970/2015.
- casi di irregolarità precedenti a un fallimento;
- casi di sospetto di frode.

Secondo l'art.2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015 la relazione iniziale va trasmessa entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre, mentre nei tempi più rapidi possibili vengono trasmessi alla Commissione i progressi significativi dei provvedimenti amministrativi e giudiziari intrapresi ai fini del recupero e connessi a ogni singola prima segnalazione.

Gli Stati membri **non informano** la Commissione delle irregolarità nei seguenti casi:

- a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
- b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'Autorità di Gestione o all'Autorità di Certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- c) casi rilevati e corretti dall'Autorità di Gestione o dall'Autorità di Certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

La trasmissione delle segnalazioni di irregolarità alla Commissione avviene attraverso l'accesso al sistema AFIS-IMS costituito appositamente dalla Commissione e collegato con i vari soggetti coinvolti nelle attività di controllo a livello nazionale (Nucleo Antifrode – Colaf; Corte dei Conti) e comunitario (OLAF - Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione Europea).

A seguito dell'attività di follow up dell'irregolarità comunicata, si procede all'esame della documentazione al fine di provvedere alla trasmissione dei relativi aggiornamenti nel sistema AFIS-IMS ovvero informazioni dettagliate concernenti l'apertura, la conclusione o l'abbandono di procedimenti amministrativi o penali in relazione alle irregolarità segnalate nonché l'esito di tali procedimenti.

L'avvenuta notifica Olaf con i successivi aggiornamenti saranno comunicati dall'ADG alle altre Autorità interessate.

5.PROVVEDIMENTI ADOTTATI E MISURE CORRETTIVE PROPORZIONATE ALLE IRREGOLARITA' ACCERTATE

Ai sensi della DGR n. 1298/2015, a seconda dell'irregolarità accertata, gli uffici preposti ai controlli (ADG - OO.II.), adottano per competenza una serie di provvedimenti amministrativi proporzionati alla gravità rilevata quali:

- rettifiche finanziarie mediante riduzione del finanziamento e/o mancato riconoscimento di alcune voci di spesa;
- revoca del finanziamento;
- revoca dell'accreditamento;
- denuncia all'Autorità giudiziale.

Sono da considerarsi gravi le seguenti irregolarità accertate che comportano la revoca totale o parziale del contributo finanziario:

- grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività ;
- gravi e ripetuti errori causati da negligenza nella gestione dei progetti e nella regolare tenuta della documentazione probante lo svolgimento delle operazioni;
- l'accertamento, in sede di controlli in itinere, amministrativi e contabili, della mancata realizzazione delle iniziative formative, secondo quanto approvato o successivamente autorizzato.

In presenza di gravi indizi di irregolarità, fino a completo accertamento della sussistenza o meno della stessa, è possibile l'adozione di una **sospensione cautelativa del finanziamento** con atto motivato e comunicato al beneficiario ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche, anche su altre operazioni finanziate allo stesso soggetto beneficiario.

In caso di violazioni accertate comportanti la **revoca del contributo**, l'AdG, attraverso i Responsabili dei servizi competenti, avvia il procedimento finalizzato alla suddetta revoca, dandone immediata comunicazione al beneficiario ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90 e successive modifiche e fissando il termine di conclusione entro 60 giorni dall'inizio d'ufficio del provvedimento stesso tenuto conto delle controdeduzioni del beneficiario presentate ai sensi dell'art. 10 della L.n. 241/90 e successive modifiche.

Decorsi i 60 gg il Responsabile del Servizio competente, adotta l'atto di revoca contenente le informazioni circa le modalità per il recupero degli importi irregolari eventualmente già liquidati.

6. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI E PROCEDIMENTO DI RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE

Quando l'AdG individua e accerta spese irregolari decide di intraprendere azioni e provvedimenti nei confronti del soggetto attuatore, valutando il contesto più in generale.

In primo luogo, è opportuno effettuare una distinzione tra **operazioni finanziate non ancora concluse** a livello amministrativo con pagamenti in corso e **operazioni terminate** con pagamenti già effettuati.

Nel caso in cui l'operazione, a livello amministrativo, non sia ancora conclusa e i pagamenti siano ancora in corso, non si attiverà un vero e proprio provvedimento di recupero ma si procederà a compensare con le domande di rimborso successive.

Nel caso in cui invece l'operazione sia terminata e i pagamenti già completati oppure l'operazione sia non ancora conclusa ma i pagamenti già effettuati siano superiori al finanziamento complessivo ammissibile, si avvierà un'azione di recupero degli importi indebitamente versati.

In secondo luogo, occorre considerare se le **spese** accertate come **irregolari** siano **già state certificate alla Commissione europea**; in tal caso, l'AdG può correggerle agendo in due modi:

1. **Ritiri**, ovvero ritirando immediatamente dal programma operativo le somme interessate detraendole dalla successiva dichiarazione di spesa presentata alla Commissione indipendentemente dalla procedura di recupero che continuerà solo a livello di beneficiario;
2. **Recuperi**, cioè effettuando la deduzione dalla dichiarazione di spesa presentata alla Commissione solo quando la somma è stata recuperata.

Al fine di consentire il puntuale assolvimento dei compiti di cui all'art.126 lettera h) del Reg. UE 1303/2013 modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, l'ADG, attraverso un'attività di monitoraggio periodico da parte della P.O. Irregolarità comunitarie POR FSE e FESR , segnala all'AdC se le spese irregolari sono da considerarsi importi *ritirati, recuperati, da recuperare (pendenti) o irrecuperabili*.

Ai fini, inoltre, della presentazione dei conti di cui all'art. 137 del Reg. UE 1303/2013, le irregolarità rilevate su spesa certificata nel periodo contabile N, indipendentemente che siano state rilevate prima della fine del periodo contabile N o prima della chiusura dei conti, sono sempre dedotte dai conti (appendice 2 nel primo caso ed appendice 1 ed 8 nel secondo), a prescindere che l'AdG abbia recuperato o meno l'importo dal SA.

Qualora, invece, le irregolarità rilevate facciano riferimento a spesa certificata in periodi contabili precedenti N-1 e l'AdG abbia attivato procedimenti di recupero nei confronti dei SA, in fase di presentazione dei conti relativi al periodo contabile N (ovvero nel periodo contabile in cui è stata rilevata l'irregolarità su spesa certificata nel periodo contabile N-1) tali importi possono non essere dedotti dai conti, dandone evidenza nell'appendice 3.

In ogni caso, il recupero nei confronti del SA delle somme indebitamente versate potrà avvenire attraverso la deduzione dell'importo dai pagamenti successivi dovuti al beneficiario/soggetto attuatore a valere su altri progetti a sua titolarità in corso di esecuzione (cd *compensazione contabile*) oppure attraverso la notifica di decisione contenente **l'ordine di recupero** dell'importo da restituire comprensivo degli interessi maturati.

Nella notifica dell'ordine di recupero sono indicati i seguenti importi:

Quota capitale;

Interessi legali maturati dalla data di mandato di pagamento al beneficiario alla data di richiesta recupero;

Dietimo legale indicante l'importo giornaliero degli interessi che il beneficiario deve pagare per ogni giorno che intercorre dalla data della notifica dell'ordine di recupero alla data effettiva di restituzione.

Il termine previsto ai fini della restituzione, da parte del beneficiario, delle somme dovute è di **sessanta giorni** dalla data della notifica di decisione contenente l'ordine di recupero.

Alla scadenza dei sessanta giorni dalla notifica iniziano a decorrere gli **interessi di mora** per ogni giorno di ritardo nel pagamento.

In caso di mancata restituzione nei termini previsti, si possono verificare le seguenti ipotesi:

- in presenza di polizza fidejussoria, il Servizio Gestione e Liquidazioni, attraverso la PO Liquidazioni, pagamenti e fidejussioni, previo sollecito, provvede ad escuterla;
- in mancanza o in scadenza di polizza fidejussoria, la PO Irregolarità comunitarie POR FSE e FESR trasmette la pratica del recupero al Servizio affari generali e giuridici competente nelle procedure di riscossione coattiva;
- in caso di procedura fallimentare, la pratica del recupero verrà trasmessa all'Avvocatura regionale competente nelle procedure di insinuazione nel passivo del debitore.

La PO Irregolarità comunitarie POR FSE e FESR, rapportandosi con gli uffici competenti, monitora l'andamento della procedura di recupero, compresi gli eventuali procedimenti giudiziari avviati; esamina le informazioni acquisite, individuando gli elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento della scheda OLAF, se presente e della compilazione delle relative appendici dei conti.

Qualora, infatti, le azioni intraprese dall'AdG per recuperare le somme indebitamente versate non vadano a buon fine, i relativi importi già certificati alla Commissione europea in periodi contabili già chiusi saranno indicati come **importi irrecuperabili** (appendice 5).

10. VERIFICHE NEL CASO AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO LA MODALITÀ DI APPALTI PUBBLICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006

OBIETTIVO

Descrivere le procedure di controllo e presentare le check list utilizzate al fine di garantire la conformità amministrativa di affidamento ed esecuzione di tutte le operazioni realizzate in regime di appalto ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 e finanziate nell'ambito del POR FSE 2014-2020.

CONTENUTI

La procedura si articola nei seguenti punti:

- 1 Generalità
- 2 Fasi procedurali e relativi controlli
- 3 Esito dei controlli effettuati

Allegati:

Check list controlli appalti
Check list di controllo per procedure aperte sopra-soglia
Check list di controllo per procedure aperte sotto-soglia
Check list di controllo per procedure negoziate
Check list di controllo per procedure in economia
Check list controllo SAL

1. GENERALITÀ

Al fine di garantire il rispetto della separazione di cui all'art. 125.7 del Reg. 1303/2013, il Servizio Gestione e Liquidazione della Regione Emilia-Romagna effettua il controllo di regolarità amministrativa sulle procedure di affidamento per tutte le operazioni FSE in regime di appalto di pertinenza dell'AdG del POR FSE.

Le attività di verifica sulle procedure di affidamento eseguite ai sensi della presente procedura a cura del Servizio Gestione e Liquidazione riguardano il controllo sulle procedure di affidamento ed esecuzione di contratti di appalto di cui al Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii e nello specifico:

- procedure di gara aperta soprasoglia e sottosoglia, di cui all'art.55 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
- procedure di gara negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per servizi aggiuntivi o per servizi complementari di cui all'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
- procedure di acquisizione in economia di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Il controllo delle procedure della gara di appalto è volto a verificare che le norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici siano state applicate e che i principi di parità di trattamento, non-discriminazione, trasparenza, libera circolazione e concorrenza siano stati rispettati come disposto dall'art. 2 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

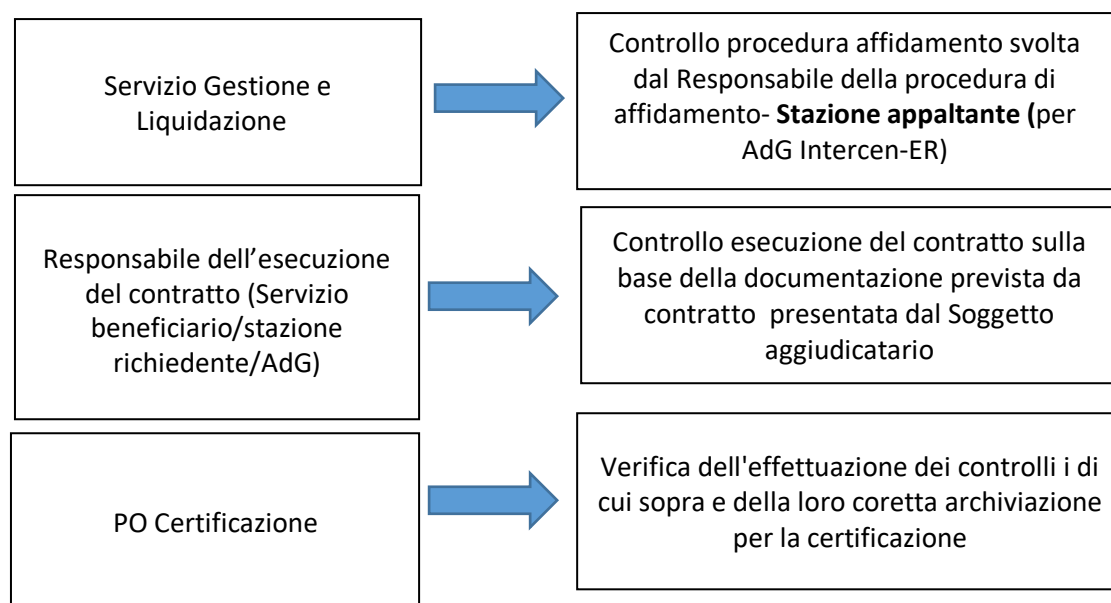
Fonti normative principali di riferimento:

- Comunitarie: Reg CE 1828/06, Dir. 2004/17/CE, Dir. 2004/18/CE
- Nazionali: D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., Dpr 207/10, L. 241/90, D. Lgs 267/2001 e ss.mm.ii.
- Regionali: DGR 105/2010, L.R.28/2007 e ss.mm, DGR 2416/2008 e ss.mm.ii., DGR 1298/2015

In particolare, il Servizio Gestione e Liquidazione esegue il controllo di conformità amministrativa sulle procedure di affidamento nei confronti dell'operato degli Uffici o Servizi della Amministrazione Regionale che rivestono il ruolo di **Stazioni appaltanti** cui sia demandata la responsabilità della procedura di affidamento degli appalti. Il soggetto responsabile delle procedure di affidamento per la Regione Emilia-Romagna e per gli altri Enti che abbiano stipulato accordi di servizio è l'Agenzia Regionale Intercent – ER, Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici (di cui alla L.R. 28 del 21/12/2007 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi" e ss.mm art. 1 comma 3. e L.R. del 24/5/2004, n. 11 "Sviluppo regionale della Società dell'Informazione" e s.m.i.).

Le **Stazioni richiedenti** (Ufficio della Regione Emilia-Romagna ~~e O.I.~~), che richiedono la fornitura oggetto dell'appalto sono **responsabili dell'esecuzione del contratto, e** svolgono quindi i controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni e sulla regolarità amministrativa. Nel caso gli appalti siano liquidati dall'AdG, i controlli di regolarità amministrativa vengono svolti dalla stessa AdG con il supporto della Struttura di coordinamento.

Infine la PO Certificazione FSE verifica la presenza e archiviazione su SIFER dei controlli di cui sopra per "rendere certificabile" la spesa.



1.2 FASI PROCEDURALI E RELATIVI CONTROLLI

1.2.1 CONTROLLO AMMINISTRATIVO SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

I controlli sulle procedure di affidamento seguite dalle **Stazioni appaltanti** riguardano le diverse fasi procedurali fino alla sigla del contratto di appalto e sono elencati nella checklist allegata e di seguito descritti in sintesi. Tali controlli sono espletati sul 100% delle operazioni in appalto e riguardano la raccolta e l'esame di conformità alla normativa vigente delle evidenze documentali ufficiali dell'iter amministrativo seguito per le procedure di affidamento.

L'Amministrazione che ha svolto il ruolo di **Stazione appaltante** deve mettere a disposizione del **Servizio Gestione e Liquidazione** la documentazione ad evidenza dell'iter amministrativo seguito per l'affidamento. Il controllo di cui al presente paragrafo rappresenta la condizione necessaria per la certificazione alla UE dei pagamenti eseguiti per una operazione in appalto.

La documentazione esaminata è costituita dall'atto di approvazione dell'operazione e, con riferimento alla tipologia di procedura di gara seguita, dalla documentazione di seguito elencata:

- per le procedure aperte: determina a contrarre, bando e capitolato, verbali della commissione giudicatrice, atto di nomina della commissione giudicatrice, determina di aggiudicazione, contratto, pubblicazione bando ed esito.
- per le procedure negoziate: determina a contrarre per i servizi aggiuntivi, determina a contrarre, bando e capitolato della gara principale, determina di aggiudicazione della gara principale, contratto nuovo e contratto della gara principale;
- per le procedure in economia: determina a contrarre, lettere di invito, verbali di gara, determina di aggiudicazione, contratto, pubblicazione lettere invito ed esito, eventuale determina di affidamento diretto.

Il controllo sulla pubblicazione viene effettuato con riferimento ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

Nelle procedure aperte vengono verificati gli adempimenti previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e degli esiti di gara e per la corretta fissazione della data di scadenza delle offerte.

Nelle procedure a cottimo gli operatori devono essere invitati simultaneamente e deve essere garantita la massima trasparenza e libertà di concorrenza desumibile dagli elementi descritti nelle lettere di invito, dalla modalità di individuazione degli operatori da invitare descritti nella determina a contrarre, dalla corretta fissazione della data di scadenza. Dall'8/6/11, in applicazione dell'art. 331 del Regolamento (DPR 207/10), è obbligatoria la pubblicazione sul profilo del committente dell'esito di gara.

Con riferimento alle fasi del procedimento, l'attività di controllo viene effettuata:

- Indizione gara:

Verifica degli elementi essenziali e della motivazione presenti nella determina di gara, delle informazioni contenute nel bando, capitolato e nelle lettere di avviso.

Verifica nella determina a contrarre della valutazione sulla sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata e in economia.

- Selezione per l'ammissione dei concorrenti:

Dall'esame dei verbali si controlla se è stato verificato il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e l'assenza di cause di esclusione dalla gara.

Nelle procedure aperte viene esaminato il verbale di apertura di gara relativamente alle indicazioni sul numero delle offerte pervenute ed ammesse, sulle offerte escluse, sulla verifica dei requisiti economici e tecnici ad almeno il 10% dei concorrenti.

Nelle procedure in economia a cottimo giudiziario viene valutato il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nella selezione dei 5 operatori economici a cui è stato inviato l'invito, e se è stato verificato il possesso dei requisiti di qualificazione.

- Selezione per l'aggiudicazione:

Se è stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene verificato l'atto di nomina della Commissione giudicatrice e che la stessa sia stata nominata non prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Dai verbali di valutazione tecnica ed economica viene verificato che le offerte siano state esaminate in base unicamente ai criteri di aggiudicazione previsti nel capitolato tecnico, in particolare deve essere precisata la ponderazione relativa a ciascun parametro di valutazione. I verbali devono fornire tutti gli elementi necessari al fine di dar conto delle valutazioni finali.

Se è stato utilizzato il criterio del prezzo più basso viene verificato dal verbale di aggiudicazione che la valutazione delle offerte sia stata effettuata con riferimento esatto agli standard qualitativi e quantitativi dettagliati nel capitolato e che sia stata scelta l'offerta con il prezzo più basso.

In caso di offerte anomale viene verificato dal relativo verbale che la valutazione di congruità delle offerte sia stata effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa e che sia stata effettuata una corretta procedura di contraddittorio con gli operatori economici, di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse.

Per quanto concerne la conservazione dei documenti di gara, il **Servizio Gestione e Liquidazione** verifica che la documentazione di gara sia correttamente conservata dalla **Stazione appaltante**.

Le attività di controllo si concludono con l'esame dei documenti di contrattualizzazione dell'appalto fra stazione appaltante e appaltatore.

1.2.2 CONTROLLI SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE

I controlli sulle procedure di esecuzione del contratto sono espletati dalla **Stazione richiedente** e hanno la finalità di esaminare la conformità dell'esecuzione del contratto attraverso l'esame delle comunicazioni inviate dal Soggetto aggiudicatario con particolare riferimento alla documentazione di avvio e a quanto contenuto negli stati di avanzamento lavori (SAL)/Relazione finale e dei controlli di conformità sul 100% delle *tranche* di pagamenti associate alle operazioni in appalto.

L'esame della documentazione di avvio e SAL/Relazione finale, in caso di esito positivo, porta al rilascio del certificato di conformità che viene inviato al Soggetto aggiudicatario per l'emissione della fattura. Una volta emessa la fattura si procede alla verifica della congruità amministrativa della stessa che viene svolto dalla stessa Stazione richiedente o dall'AdG che si avvale del supporto della Struttura di coordinamento. In caso di rilevazione di non conformità, è necessario istruire un successivo approfondimento attraverso richiesta di ulteriore documentazione probante e verbalizzazione specifica degli esiti. L'esigenza di maggiori chiarimenti in tale sede può essere soddisfatta anche attraverso l'attivazione di una verifica in loco. -Se a seguito di tale controllo non sia possibile superare le cause che hanno generato la non conformità, non sarà possibile certificare il relativo pagamento.

Tali controlli sono tracciati nella Check list "Controlli SAL" e dovranno tener conto di eventuali modifiche introdotte in corso d'opera all'appalto che devono essere formalizzate con specifica autorizzazione.

Infine, la PO Certificazione FSE verifica la presenza e archiviazione su SIFER dei controlli di cui sopra per "rendere certificabile" la spesa.

Relativamente alle procedure negoziate per i servizi aggiuntivi e/o complementari da realizzarsi nell'ambito di un contratto di appalto già aggiudicato e contrattualizzato, e per i servizi realizzati nel quadro di procedure in economia, le attività di controllo sono finalizzate a verificare l'adempimento di quanto disposto dall'art. 17 della L.R. 28/2007 e ss.mm in tema di verifica di conformità del servizio fornito.

1.3 ESITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI

L'AdG garantisce la tracciabilità del controllo la registrazione degli esiti e gli effetti dei controlli eseguiti in apposite check list presenti nella sezione dedicata del sistema informativo regionale:

- Check list controllo appalti differenziata per tipologia di gara;
- Check list controllo SAL compilata per ogni pagamento inserito a sistema e da certificare.

Mod.1 Po.12 rev.1

Check list controllo appalti

legenda :			
Esito del controllo: C=conforme - NC= non conforme - NV= non valutabile			
* Effetto del controllo: P = prescrizione - S = sospensione - DF = decurtazione finanziaria - R = revoca fin.to			
Verifica sulla procedura dell'affidamento	Esito del controllo	Effetto del controllo	Note
1. Documentazione di gara			
2. Pubblicazione			
3 Procedura di gara utilizzata			
4) Procedure di apertura di gara			
5. Fase di selezione			
6. Fase di aggiudicazione			
7. Conservazione della documentazione di gara			
8. Tutela della sicurezza			
9. Ampliamento / Estensione			

* Nota : per garantire omogeneità di trattamento del dato si mantiene la stessa gradazione e terminologia degli effetti definita originariamente per le operazioni in avviso, intendendo che l'estensione alle operazioni in appalto è operata per analogia.

Es. : la decurtazione va intesa come un minore riconoscimento/pagamento rispetto a quanto richiesto nella fattura allegata al SAL mentre le "sospensioni" e la "revoca" devono intendersi come gravi o irrimediabili irregolarità rispetto agli impegni contrattuali....

Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a servizi nei settori ordinari con rilevanza comunitaria mediante procedura aperta (D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163)	
DATI GENERALI	
OPERAZIONE	
NUMERO RIF. PA	
ASSE P.O.R.	
TITOLO OPERAZIONE	
SOGGETTO BENEFICIARIO	
IMPORTO OPERAZIONE	
CODICE CUP	
PROCEDURA AGGIUDICAZIONE	
CRITERIO AGGIUDICAZIONE	
IMPORTO A BASE D'ASTA	
IMPORTO AGGIUDICATO	
AGGIUDICATARIO (SOGGETTO ATTUATORE)	
RUP	

N.	Adempimento previsto	Riferimenti normativi	SI'	NO	NV	Documenti riferimento	Note
1. PROCEDIMENTO INDIZIONE							
1.1	La Determina a contrarre contiene le motivazioni che sostengono il ricorso alla procedura, gli elementi essenziali del contratto, le modalità di scelta degli operatori economici e i criteri di selezione ed aggiudicazione delle offerte	Art. 11 e 55 D.Lgs 163/06					
1.2	Il bando e il capitolato contengono le informazioni previste dalla normativa	Art. 55, 64, 86 D.Lgs 163/06					
1.3	Predisposizione o esenzione alla predisposizione del DUVRI	Art. 26 D. Lgs 81/08 DD AVCP N.3/08					
1.4	L' Atto di approvazione dell'operazione contiene motivazioni coerenti con l'obiettivo del POR FSE 2007-13.	DGR 105/10					
2. PUBBLICAZIONE							
2.1	Trasmissione degli avvisi e dei bandi alla Commissione (GUUE)	Art. 66 D.Lgs 163/06					
2.2	Pubblicazione sulla GURI	Art. 66 D.Lgs 163/06					
2.3	Pubblicazione sul "profilo di committente" della stazione appaltante, sul SITAR e su 2 quotidiani nazionali e su due locali	Art. 66 D.Lgs 163/06					
2.4	E' stata fissata la data di scadenza per la presentazione delle offerte nel rispetto degli obblighi e termini previsti	Art. 70 D.Lgs 163/06					
2.5	Rispetto degli obblighi e termini previsti per la pubblicazione dell'esito delle procedure di aggiudicazione	Art. 65 D.Lgs 163/06					
3. SELEZIONE: AMMISSIONE							
3.1	Nel verbale di apertura gara sono state fornite informazioni sul numero di offerte pervenute nei termini fissati ed eventualmente quelle fuori termine con specifica dell'offerente e sulle eventuali esclusioni e/o ritiri	Art. 55, 78 D.Lgs 163/06					
3.2	E' stato verificato per ogni singola offerta il possesso dei requisiti generali di ammissione e l'assenza di cause di esclusione della gara	Art. 38 D.Lgs 163/06					

3.3	E' stato controllato il possesso dei requisiti specifici di capacità economica finanziaria e tecnico-organizzativa ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate	Art. 39, 41, 42, 48 D.Lgs 163/06					
3.4	I criteri di selezione utilizzati sono conformi ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e libertà di concorrenza	Direttiva 2004/18/CE art. 2 D. Lgs 163/06					
4. SELEZIONE: AGGIUDICAZIONE							
4.1	E' stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto della normativa	Art. 83 D.Lgs 163/06					
4.1.2	E' stata istituita regolare Commissione Giudicatrice	Art. 84 D.Lgs 163/06					
4.2	E' stato utilizzato il criterio del prezzo più basso nel rispetto della normativa.	Art. 82 D.Lgs 163/06					
4.3	Verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse conforme alla normativa	Art. 86, 87, 88, 89 D.Lgs 163/06					
4.4	I verbali di gara contengono le informazioni previste dalla normativa.	Art. 78 D.Lgs 163/06					
4.5	Determina di aggiudicazione definitiva	Art. 11 c. 5 D.Lgs 163/06					
5. ULTERIORI VERIFICHE							
5.1	Data del contratto	art. 11 D.Lgs 163/06					
5.2	La documentazione di gara è conservata e disponibile presso la stazione appaltante	Capitolo 17 DGR 105/10 e Cap. 18 DGR 1298/2015					
5.3	E' previsto negli atti di gara l'affidamento di servizi aggiuntivi mediante procedura negoziata ai fini del computo della soglia	Art. 28, 29 D.Lgs 163/06					
Chiarimenti							
Disposizioni							
Firma							

Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a servizi nei settori ordinari senza rilevanza comunitaria mediante procedura aperta (D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163)	
DATI GENERALI	
OPERAZIONE	
NUMERO RIF. PA	
ASSE P.O.R.	
TITOLO OPERAZIONE	
SOGGETTO BENEFICIARIO	
IMPORTO OPERAZIONE	
CODICE CUP	
PROCEDURA AGGIUDICAZIONE	
CRITERIO AGGIUDICAZIONE	
IMPORTO A BASE D'ASTA	
IMPORTO AGGIUDICATO	
AGGIUDICATARIO (SOGGETTO ATTUATORE)	
RUP	

N.	Adempimento previsto	Riferimenti normativi	SI'	NO	NV	Documenti riferimento	Note
1. PROCEDIMENTO INDIZIONE							
1.1	La Determina a contrarre contiene le motivazioni che sostengono il ricorso alla procedura, gli elementi essenziali del contratto, le modalità di scelta degli operatori economici e i criteri di selezione ed aggiudicazione delle offerte	Art. 11 c. 2 D.Lgs 163/06					
1.2	Il bando e il capitolato contengono le informazioni previste dalla normativa	Art. 64, 86 D.Lgs 163/06- Art. 3.2.1 DGR 105/1					
1.3	Predisposizione o esenzione alla predisposizione del DUVRI	Art. 26 D. Lgs 81/08 DD AVCP N.3/08					
1.4	L' Atto di approvazione dell'operazione contiene motivazioni coerenti con l'obiettivo del POR FSE 2007-13.	DGR 105/10					
2. PUBBLICAZIONE							
2.1	Pubblicazione sulla GURI	Art. 124 D.Lgs 163/06					
2.3	Pubblicazione sul "profilo di committente" della stazione appaltante, sul SITAR, nell'albo della stazione appaltante	Art. 124 D.Lgs 163/06					
2.4	E' stata fissata la data di scadenza per la presentazione delle offerte nel rispetto degli obblighi e termini previsti	Art. 70 c.1 e 124 D.Lgs 163/06					
2.5	Pubblicazione dell'esito delle procedure di aggiudicazione nei siti informatici	Art. 124 D.Lgs 163/06					
3. SELEZIONE: AMMISSIONE							
3.1	Nel verbale di apertura gara sono state fornite informazioni sul numero di offerte pervenute nei termini fissati ed eventualmente quelle fuori termine con specifica dell'offerente e sulle eventuali esclusioni e/o ritiri	Art. 55 e 78 D.Lgs 163/06					
3.2	E' stato verificato per ogni singola offerta il possesso dei requisiti generali di ammissione e l'assenza di cause di esclusione della gara	Art. 38 D.Lgs 163/06					
3.3	E' stato controllato il possesso dei requisiti specifici di capacità economica finanziaria e tecnico-organizzativa ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate	Art. 39, 41, 42, 48 D.Lgs 163/06					
3.4	I criteri di selezione utilizzati sono conformi ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e libertà di concorrenza (es. discriminazione su base geografica)	Direttiva 2004/18/CE art. 2 D. Lgs 163/06					

4. SELEZIONE: AGGIUDICAZIONE						
4.1	E' stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto della normativa	Art. 83 D.Lgs 163/06				
4.1.2	E' stata istituita regolare Commissione Giudicatrice	Art. 84 D.Lgs 163/06				
4.2	E' stato utilizzato il criterio del prezzo più basso nel rispetto della normativa.	Art. 82 D.Lgs 163/06				
4.3	Verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse conformi alla normativa	Art. 86, 87, 88, 89 D.Lgs 163/06				
4.4	I verbali di gara contengono le informazioni previste dalla normativa.	Art. 78 D.Lgs 163/06				
4.5	Determina di aggiudicazione definitiva	Art. 11 c. 5 D.Lgs 163/06				
5. ULTERIORI VERIFICHE						
5.1	Data del contratto	art. 11 D.Lgs 163/06				
5.2	La documentazione di gara è conservata e disponibile presso la stazione appaltante	Capitolo 17 DGR 105/10 e Cap. 18 DGR 1298/2015				
5.3	E' previsto negli atti di gara l'affidamento di servizi aggiuntivi mediante procedura negoziata ai fini del computo della soglia	Art. 28, 29 D.Lgs 163/06				
Chiarimenti						
Disposizioni						
Firma						

Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a servizi nei settori ordinari mediante procedura negoziata per servizi aggiuntivi (Art. 57 c. 5 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163)	
DATI GENERALI	
OPERAZIONE	
NUMERO RIF. PA	
ASSE P.O.R.	
TITOLO OPERAZIONE	
SOGGETTO BENEFICIARIO	
IMPORTO OPERAZIONE	
CODICE CUP	
PROCEDURA AGGIUDICAZIONE	
IMPORTO AGGIUDICATO	
IMPORTO AGGIUDICATO contratto principale	
AGGIUDICATARIO (SOGGETTO ATTUATORE)	
RUP	

N.	Adempimento previsto	Riferimenti normativi	SI'	NO	NV	Documenti riferimento	Note
1. PROCEDIMENTO							
1.1	La Determina a contrarre contiene un'adeguata motivazione che sostiene il ricorso alla procedura	Art. 57 c. 1 D.Lgs 163/06					
1.2	In caso di ripetizione di servizi analoghi:	Art. 57 c. 5 lett. B) D.Lgs 163/06					
1.2.1.	Il capitolato e il contratto principale contengono la previsione del ricorso alla ripetizione di servizi analoghi	Art. 57 c. 7 D.Lgs 163/06					
1.2.2.	L'affidamento di servizi analoghi è stata considerato ai fini del computo della soglia	Art. 28, 29 D.Lgs 163/06					
1.2.3.	Sono conformi ad un progetto di base oggetto di gara ordinaria	Art. 57 c. 5 lett. B) D.Lgs 163/06					
1.2.4.	L'affidamento è effettuato entro i 3 anni dalla stipulazione del contratto iniziale	Art. 57 c. 5 lett. B) D.Lgs 163/06					
1.3	In caso di affidamento di servizi complementari:	Art. 57 c. 5 lett. A) D.Lgs 163/06					
1.3.1.	Sono divenuti necessari per eseguire servizi inizialmente affidati a seguito di circostanze impreviste	Art. 57 c. 5 lett. A) D.Lgs 163/06					
1.3.2.	I servizi complementari non possono essere tecnicamente ed economicamente separabili dall'appalto principale senza gravi inconvenienti, oppure sono separabili ma strettamente necessari.	Art. 57 c. 5 lett. A) D.Lgs 163/06					
1.3.3.	L'importo cumulato dei servizi complementari non supera il 50% dell'importo dell'appalto principale.	Art. 57 c. 5 lett. A) D.Lgs 163/06					
1.4	Procedimento di gara della gara principale e riferimenti determine di indizione bando	Art. 11 D.Lgs 163/06					
1.5	Riferimento alla predisposizione o esenzione alla predisposizione del DUVRI	Art. 26 D. Lgs 81/08 DD AVCP N.3/08					

2. PUBBLICAZIONE							
3. SELEZIONE: AMMISSIONE							
3.1	E' stato verificato il possesso dei requisiti generali di ammissione e l'assenza di cause di esclusione della gara	Art. 38 D.Lgs 163/06					
4. SELEZIONE: AGGIUDICAZIONE							
4.1	Nella gara principale è stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Art. 83 D.Lgs 163/06					
4.2	Nella gara principale è stato utilizzato il criterio del prezzo più basso.	Art. 82 D.Lgs 163/06					
4.3	Determina di aggiudicazione definitiva gara principale.	Art. 11 c. 5 D.Lgs 163/06					
5. ULTERIORI VERIFICHE							
5.1	Data di stipulazione del contratto.	art. 11 c.13 D.Lgs 163/06, art.334 DPR 207/10					
5.2	Data di stipulazione del contratto principale..	art. 11 D.Lgs 163/06					
5.3	La documentazione di gara è conservata e disponibile presso la stazione appaltante	Capitolo 17 DGR 105/10 e Cap. 18 DGR 1298/2015					
Chiarimenti							
Disposizioni							
Firma							

Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a servizi nei settori ordinari mediante procedura in economia, affidamenti diretti (D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163)	
DATI GENERALI	
PROGETTO	
NUMERO RIF. PA	
ASSE P.O.R.	
TITOLO OPERAZIONE	
SOGGETTO BENEFICIARIO	
IMPORTO OPERAZIONE	
CODICE CUP	
PROCEDURA AGGIUDICAZIONE	
CRITERIO AGGIUDICAZIONE	
IMPORTO AGGIUDICATO	
AGGIUDICATARIO (SOGGETTO ATTUATORE)	
RUP	

N.	Adempimento previsto	Riferimenti normativi	SI'	NO	NV	Documenti riferimento	Note
1. PROCEDIMENTO INDIZIONE							
1.1	Il ricorso alla procedura in economia è dovuto ad una delle ipotesi previste dalla normativa	Art. 125 c.10 D.Lgs 163/06					
1.2	Nel cottimo giudiziario la determina a contrarre contiene un'adeguata motivazione che sostiene il ricorso alla procedura	Art. 57 c. 1 D.Lgs 163/06					
1.2.1.	La lettera d'invito contiene le informazioni previste dalla normativa.	Art.67 D.Lgs 163/06, Art. 334 DPR 207/10					
1.3	E' un affidamento diretto per servizi di importo inferiore ai 20.000.euro (40.000 euro dal 13/7/2011)	Art. 125 c.11 D.Lgs 163/06					
1.4	E' un affidamento in house per servizi senza rilevanza economica. Nella determina di affidamento e nella convenzione sono specificati i presupposti del controllo analogo e dell'attività prevalente.	C. GIUST:CE C107-98 del 18/11/99 (Sentenza Teckal) art.13 della L. 248/06 Decreto Bersani)					
1.5	Predisposizione o esenzione alla predisposizione del DUVRI	Art. 26 D. Lgs 81/08 DD AVCP N.3/08					
1.6	L' Atto di approvazione dell'operazione contiene motivazioni coerenti con l'obiettivo del POR FSE 2007-13.	DGR 105/10					
2. PUBBLICAZIONE							
2.1	Sono state utilizzate forme adeguate di pubblicità nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione	DD AVCP n.2 del 6/4/11 Art. 331 DPR 207/10					
2.2	E' stata fissata la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte nel rispetto degli obblighi e termini previsti	Art. 70 c.1 e 124 c.6 D.Lgs 163/06					
2.3	Tutti gli inviti sono stati inviati simultaneamente.	Art. 67 c.1 D.Lgs 163/06					
2.4	Pubblicazione dell'esito delle procedure di aggiudicazione sul profilo del committente	Art. 331 DPR 207/10					obbligatorio a partire dall'8/6/11

3. SELEZIONE AMMISSIONE							
3.1	Sono stati selezionati almeno 5 operatori economici, sulla base di indagini di mercato, o da appositi elenchi o da sistemi informatici nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento	Art. 125 c.11 D.Lgs 163/06					
3.2	E' stato verificato il possesso dei requisiti generali di ammissione e l'assenza di cause di esclusione della gara	Art. 38 D.Lgs 163/06					
3.3	Gli operatori economici sono in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per affidamento con procedure ordinarie di pari importo	Art. 125 c.12 D.Lgs 163/06					
3.4	I criteri di selezione utilizzati sono conformi ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e libertà di concorrenza	Direttiva 2004/18/CE art. 2 D. Lgs 163/06					
4. SELEZIONE AGGIUDICAZIONE							
4.1	E' stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto della normativa	Art. 83 D.Lgs 163/06					
4.1.2	E' stata istituita regolare Commissione Giudicatrice	Art. 84 D.Lgs 163/06					
4.2	E' stato utilizzato il criterio del prezzo più basso nel rispetto della normativa.	Art. 82 D.Lgs 163/06					
4.3	I verbali di gara contengono le informazioni previste dalla normativa.	Art. 78 D.Lgs 163/06					
4.4	Determina di aggiudicazione definitiva	Art. 11 c. 5 D.Lgs 163/06					
5. ULTERIORI VERIFICHE							
5.1	Data di stipulazione del contratto.	art. 11 c.13 D.Lgs 163/06, art.334 DPR 207/10					
5.2	La documentazione di gara è conservata e disponibile presso la stazione appaltante	Capitolo 17 DGR 105/10 e Cap. 18 DGR 1298/2015					
Chiarimenti							
Disposizioni							
Firma							



Oggetto del controllo _____

Controlli sulla realizzazione delle attività effettuati dal Servizio richiedente/beneficiario	Esiti del Controllo*	Note
Rispetto dei tempi di avvio e termine delle fasi rispetto al contratto		
Controllo giornate uomo impiegate (nel caso di appalti a corpo)		
Controllo dei SAL (tempi di consegna prodotti/servizi)		
Controllo adeguatezza prodotti intermedi e finali		
Controllo completezza realizzazione		
Coerenza amministrativa stato di avanzamento lavori rispetto alle fatture di addebito**		
Regolarità amministrativa/contabile della fattura**		
Tempi e modalità di pagamento corrispondenti alle indicazioni del contratto**		

Firma: _____

*Indicare:

C: Conforme

NC: Non Conforme

NV: Non valutabile/Non pertinente

**indicare NV nel caso in cui la liquidazione venga effettuata dall'AdG



Oggetto del controllo _____

Controlli sulla regolarità amministrativa a cura dell'AdG con il supporto della struttura di Coordinamento	Esiti del Controllo*	Note
Coerenza amministrativa stato di avanzamento lavori rispetto alle fatture di addebito		
Regolarità amministrativa/contabile della fattura		
Tempi e modalità di pagamento corrispondenti alle indicazioni del contratto		

Firma: _____

*Indicare:

C: Conforme

NC: Non Conforme

NV: Non valutabile/Non pertinente

11. CHECK LIST PER LE VERIFICHE NEL CASO AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO LA MODALITÀ DI APPALTI PUBBLICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E 56/2017

A completamento della check list allegate alla procedura di verifica degli affidamenti di beni e servizi attraverso modalità di appalti pubblici ai sensi del D.lgs. 163/2006, l'AdG ha provveduto ad elaborare propri specifici strumenti di verifica, al fine garantire i controlli necessari per l'erogazione del contributo e per la certificazione della spesa.

Per le procedure attivate a partire da aprile 2016 la normativa nazionale di riferimento è la seguente:

- il nuovo Codice Appalti, Dlgs n. 50 del 18/04/2016, recante "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (il Dlgs n. 163/2006 e tutte le modifiche successive viene abrogato immediatamente dal giorno stesso della pubblicazione del d.lgs. n. 50/2016 sulla Gazzetta Ufficiale);
- il D. Lgs 56/2017 del 19/04/2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 50/2016"

A seconda della procedura che potrà essere attivata, l'AdG utilizza le Check list allegate secondo lo schema sintetico di seguito riportato:

Affidamenti	Servizi e forniture		
	<40.000	>40.000 <soglia	Sopra soglia
Affidamento Diretto Art. 36 Comma 2 lett.a)	Checklist 1		
Procedura Negoziata Art. 36 Comma 2 lett.b)		Checklist 2.1a Ser-Forn.- almeno 5 inviti	
Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Art. 63	Checklist 2.2	Checklist 2.2	
Procedura aperta o Procedura ristretta	Checklist 3.1 (ex 2.3)	Checklist 3.1 (ex 2.3)	Checklist 3.1 (ex 2.3)

Verifica procedurale – Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria AGGIORNATA AL D.Lgs. 56/2017			
CHECKLIST N.1 – Affidamento diretto AFFIDAMENTO E ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO.			
DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
Importo a seguito della aggiudicazione	Data decorrenza del contratto	Data scadenza del contratto	Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)
			€

1a modifica del contratto		2a modifica del contratto		Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)
N° e data dell'atto di approvazione della modifica del contratto	Importo (€)	N° e data dell'atto di approvazione della modifica del contratto	Importo (€)	

VERIFICA DELLE PROCEDURE			
	Verifica	S (Si) - N (No) NA(non applicabile)	Commenti
1	Sono state rispettate le disposizioni della normativa nazionale vigente nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 comma 1, 34 (CAM) e 42 (Conflitto d'interesse)? Art. 36 comma 2 lett. a) (disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017)		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
2	Il RUP è individuato nell'atto di adozione o aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 – Affidamento diretto

	(disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017)		
3	E' presente la determina a contrarre o l'atto ad essa equivalente con cui si dà avvio alla procedura? D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 (Disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017)		Fornire gli estremi dell'atto
	Se sì:		
3a	Contiene in modo semplificato:		
	L'oggetto dell'affidamento		
	L'importo		
	Il fornitore		
	Le ragioni della scelta del fornitore		
	Il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale		
	Il possesso da parte del fornitore dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti		
3b.	La documentazione di gara indica i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte di aggiudicazione?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
4	Quale modalità è stata utilizzata per le indagini esplorative preliminari volte a individuare gli operatori da invitare a presentare preventivo? • Sulla base di indagini di mercato • Tramite elenchi di fornitori • Mediante consultazioni di cataloghi elettronici del mercato elettronico		Indicare con quale modalità
5	La documentazione di gara specifica la motivazione in merito alla scelta dell'aggiudicatario? (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) • Il possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre • La rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante • Di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente • Della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 – Affidamento diretto

6	Sono stati rispettati i principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti? (disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017)		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
7	Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha proceduto alle verifiche sul possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali dell'aggiudicatario, se richiesti nella determina a contrarre o l'atto ad essa equivalente? (disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017)		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
8	La stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico?		
	Se si:		
8a.	La verifica sull'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80, è avvenuta su un campione significativo da parte del soggetto responsabile in fase di ammissione e di permanenza di cui all'art. 36 comma 6-bis? (disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017)		
9	Il contratto per lavori, servizi e forniture è stato sottoscritto dall'affidatario e dalla stazione appaltante? Se la risposta non è S citare l'atto o il documento che funge da contratto.		Fornire gli estremi dell'atto

Verifica procedurale – Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**AGGIORNATA AL D.Lgs. 56/2017****CHECKLIST N. 2.1a – SERVIZI - FORNITURE.**

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTI SUPERIORI A 40.000,00 EURO E INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 35 – Procedura negoziata

DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

Art. 37 – Nel caso la Stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia, l'acquisizione di lavori è avvenuta secondo le modalità previste dall'art. 37 co. 4

Ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati.		Mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza o associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza.		Ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane e gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Disposizione modificata di cui all'art.37 co.4 lett.c)	
SI - NO		SI - NO		SI - NO	

Valore stimato dell'appalto	Importo posto a base di gara	Importo a seguito dell'aggiudicazione	Data decorrenza del contratto	Data scadenza del contratto	Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)
€	€				€
1a modifica del contratto		2a modifica del contratto		Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)	
N° e data dell'atto di approvazione della modifica del contratto	Importo	N° e data dell'atto di approvazione della modifica del contratto	Importo		
	€		€	€	

VERIFICA DELLE PROCEDURE			
	Verifica	S (Si) - N (No) NA(non applicabile)	
1	Sono state rispettate le disposizioni della normativa nazionale vigente nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 comma 1, 34 (CAM) e 42 (Conflitto d'interesse)? Art. 36 comma 2 lett. b) (disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017)		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
2	Il RUP è individuato nell'atto di adozione o aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione? (disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017)		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
3	Esiste un atto formale di determinazione o decretazione di contrarre in conformità all'ordinamento proprio della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016? (disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017)		Fornire gli estremi dell'atto
4	La documentazione di gara specifica i requisiti che i partecipanti devono possedere per poter concorrere alla gara di appalto?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
5	La documentazione di gara specifica i criteri di aggiudicazione prescelti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
6	Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante si è dotata, eventualmente, in via preliminare, di un proprio regolamento?		Fornire gli estremi dell'atto
7	La documentazione di gara specifica quale modalità è stata scelta dalla stazione appaltante, per le indagini esplorative preliminari volte a individuare gli operatori da invitare a presentare preventivo? • Sulla base di indagini di mercato • Tramite elenchi di operatori economici • Mediante consultazioni di cataloghi elettronici del mercato elettronico	Una ed una sola selezionata	
7.a	La stazione appaltante ha pubblicato l'attività di esplorazione del mercato nel profilo del committente e la modalità? Nel caso abbia utilizzato altre forme di pubblicità, specificare quali?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 – SERVIZI FORNITURE

8	Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha provveduto ad individuare, ove esistenti, almeno dieci operatori economici? Disposizione modificata dal D.lgs 56/2017, art. 36, comma 2 lett.b)		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
9	Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha rispettato il principio di rotazione degli inviti?		Fornire gli estremi dell'atto
10	Se dalla documentazione si evince che la stazione appaltante non ha potuto procedere alla selezione degli operatori economici da invitare, ha utilizzato una procedura a sorteggio?		
	Se sì:		
10.a	Si evince dalla documentazione che la stazione appaltante ha debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco l'utilizzo di tale procedura?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
10.b	Si evince dalla documentazione che la stazione appaltante ha pubblicizzato la data e il luogo in cui sarà effettuato il sorteggio degli operatori economici?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
11	Il contratto è stato aggiudicato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa?		
	Se sì indicare secondo quale criterio:		
11.a	Miglior rapporto qualità/prezzo		
11.b	Comparazioni costi/efficacia(costi del ciclo di vita)		
11.c	Prezzo o costo fisso		
	Se sì, dalla documentazione di gara si evince:		
a	che i requisiti posseduti dai concorrenti, valutati nella fase di selezione, non siano stati riconsiderati nella fase di aggiudicazione.		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
b	la presenza del dettaglio delle somme/totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 – SERVIZI FORNITURE

c	che sono valorizzati gli elementi qualitativi dell'offerta e i criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, stabilendo un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30% di cui all'art. 95 co.10-bis (disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017)		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
d	che siano esclusi punteggi per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta di cui all'art. 95 co.14-bis (disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017)		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
e	L'indicazione nell'offerta economica da parte del concorrente dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
12	Dalla documentazione di gara, nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4, la stazione appaltante ha adeguatamente motivato la scelta?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
12.a	La gara è stata fatta sulla base del progetto esecutivo?		
13	E' stata formalizzata la nomina della Commissione giudicatrice secondo le modalità di cui all'art. 77 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
	Se sì:		
13.a	La Commissione giudicatrice include componenti interni ad esclusione del Presidente, solo nei casi che non presentano particolare complessità, nel rispetto del principio di rotazione? (disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017)		Fornire gli estremi dell'atto
13.b	All'apertura delle buste, la Commissione giudicatrice era validamente costituita?		
14	Dai documenti di gara si evince che la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui l'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
15	Dalla documentazione di gara risulta che la Commissione ha verificato che i criteri utilizzati per la valutazione dell'offerta, nella procedura di aggiudicazione, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
16	I documenti di gara, esplicitano le motivazioni per tutte le decisioni prese dalla Commissione aggiudicatrice?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 – SERVIZI FORNITURE

17	Sono state presentate offerte anormalmente basse ai sensi delle modifiche apportate all'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ("offerte anomale")? (disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017)		
	Se si verificare i seguenti aspetti:		
17.a.	Sono state richieste spiegazioni relativamente a tali offerte?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
17.b.	La decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
18	E' presente la proposta di aggiudicazione come previsto dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
19	E' presente il provvedimento di aggiudicazione definitiva?		Fornire gli estremi dell'atto
20	La facoltà di ricorrere al subappalto è stata prevista nei documenti di gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
20.1	Nel caso di servizi o forniture per i quali non sia necessario una particolare specializzazione, è stato fatto obbligo di indicare una terna di subappaltatori?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
20.2	All'atto dell'offerta, il contraente ha indicato i servizi e/o le forniture che intende subappaltare?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
20.3	Il contraente ha depositato il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio della prestazione?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
20.4	Il contraente ha prodotto le dichiarazioni dei subappaltatori circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché le attestazioni del possesso dei requisiti di qualificazione?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
20.5	In caso di sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il contraente ha adempiuto all'obbligo di comunicazione previsto all'art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
21	E' stato reso pubblico l'esito della gara secondo quanto stabilito nel bando di gara e nel rispetto dell'art. 76 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
22	L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione?		

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 – SERVIZI FORNITURE

22.a	I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte del contratto come previsto dall'art. 32 comma 14-bis? (disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017)		
23	E 'stato nominato il Direttore dell'Esecuzione?		Fornire gli estremi dell'atto
24	L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali?		
24.1	In caso negativo, la stazione appaltante ha attivato le clausole del contratto relative alle penali?		
24.2	Sono state apportate modifiche al contratto durante il periodo di efficacia?		
	Se sì, alternativamente:		
24.2.a	Le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
24.2.b	Per servizi o forniture supplementari, sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett.b)?		
24.2.c	Per modifiche dovute a circostanze impreviste e imprevedibili, sono state rispettate le condizioni di cui all'art.106 comma 1 lett.c)?		
24.2.d	In caso di nuovo contraente sono state rispettate le condizioni di cui all'art.106 comma 1 lett.d)?		
24.2.e	Le modifiche non sono sostanziali, ai sensi dell' art. 106 comma 1 lett.e)?		
25	La durata del contratto è stata modificata?		Fornire gli estremi dell'atto
	Se sì:		
25.a	È stata prevista l'opzione di proroga nei documenti di gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
25.b	La proroga è stata limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 – SERVIZI FORNITURE

25.c	Le prestazioni sono state eseguite dal contraente alle medesime condizioni previste nel contratto?		
26	E' presente la Verifica di Conformità come previsto all'art. 102 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
	Se no:		
26.a	Specificare con quale documento è stato sostituito		

Verifica procedurale – Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria AGGIORNATA AL D.Lgs. 56/2017
CHECKLIST N. 2.2 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI CUI L'ART. 63
DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

Valore stimato dell'appalto	Importo posto a base di gara	Importo a seguito dell'aggiudicazione	Data decorrenza del contratto	Data scadenza del contratto	Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)
€	€				€

1a modifica del contratto		2a modifica del contratto		Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)
N° e data dell'atto di approvazione della modifica del contratto	Importo	N° e data dell'atto di approvazione della modifica del contratto	Importo	
	€		€	
				€

VERIFICA DELLE PROCEDURE			
Verifica	S (Si) - N (No) NA(non applicabile)		
1	Sono state rispettate le disposizioni della normativa nazionale vigente? Art. 63 del D.Lgs 50/2016		

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 - PROCEDURA NEGOZIATA

2	Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha fornito adeguata motivazione per la scelta della procedura?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
3	La documentazione di gara specifica quale caso ricorre tra quelli elencati al presente articolo?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
	In particolare:		
a	Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta?		
b	I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico?		
c	Sussistono ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice?		
d	L'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione?		
e	Nel caso di forniture, l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie di cui all'art. 63 comma 3?		
f	Sono stati affidati nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?		
4	Il RUP è individuato nell'atto di adozione o aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione? (disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017)		Fornire gli estremi dell'atto

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 - PROCEDURA NEGOZIATA

5	Esiste un atto formale di determinazione o decretazione di contrarre in conformità all'ordinamento proprio della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016? (disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017)		Fornire gli estremi dell'atto
6	Nei casi di cui al punto 3 lettere da a) ad e):		
7	La documentazione di gara specifica i requisiti che i partecipanti devono possedere per poter concorrere alla gara di appalto?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
8	La documentazione di gara specifica i criteri di aggiudicazione prescelti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
9	Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante si è dotata, eventualmente, in via preliminare, di un proprio regolamento?		Fornire gli estremi dell'atto
10	La documentazione di gara specifica quale modalità è stata scelta dalla stazione appaltante, per le indagini esplorative preliminari volte a individuare gli operatori da invitare a presentare preventivo? • Sulla base di indagini di mercato • Tramite elenchi di operatori economici • Mediante consultazioni di cataloghi elettronici del mercato elettronico	Una ed una sola selezionata	
10.a	La stazione appaltante ha pubblicato l'attività di esplorazione del mercato nel profilo del committente e la modalità? Nel caso abbia utilizzato altre forme di pubblicità, specificare quali?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
11	Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha provveduto ad individuare almeno cinque operatori economici?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 - PROCEDURA NEGOZIATA

12	Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha rispettato il principio di rotazione degli inviti?		Fornire gli estremi dell'atto
13	Se dalla documentazione si evince che la stazione appaltante non ha potuto procedere alla selezione degli operatori economici da invitare, ha utilizzato una procedura a sorteggio?		
	Se sì:		
13.a	Si evince dalla documentazione che la stazione appaltante ha debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco l'utilizzo di tale procedura?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
13.b	Si evince dalla documentazione che la stazione appaltante ha pubblicizzato la data e il luogo in cui sarà effettuato il sorteggio degli operatori economici?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
14	Il contratto è stato aggiudicato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa?		
	Se sì indicare secondo quale criterio:		
14.a	Miglior rapporto qualità/prezzo		
14.b	Comparazioni costi/efficacia(costo del ciclo di vita)		
14.c	Prezzo o costo fisso		
	Se sì, dalla documentazione di gara si evince:		
a	che i requisiti posseduti dai concorrenti, valutati nella fase di selezione, non siano stati riconsiderati nella fase di aggiudicazione.		Fornire gli estremi dell'atto

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 - PROCEDURA NEGOZIATA

b	la presenza del dettaglio delle somme/totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione.		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
c	che sono valorizzati gli elementi qualitativi dell'offerta e i criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, stabilendo un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30% di cui all'art. 95 co.10-bis (disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017)		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
d	che siano esclusi punteggi per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta di cui all'art. 95 co.14-bis (disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017)		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
e	L'indicazione nell'offerta economica da parte del concorrente dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
15	Dalla documentazione di gara, nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4, la stazione appaltante ha adeguatamente motivato la scelta?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
15.a	La gara è stata fatta sulla base del progetto esecutivo?		
16	Nel caso di ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata formalizzata la nomina della Commissione giudicatrice secondo le modalità di cui all'art. 77 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
	Se sì:		
16.a	All'apertura delle buste, la Commissione giudicatrice era validamente costituita?		Fornire gli estremi dell'atto

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 - PROCEDURA NEGOZIATA

16.b	La Commissione giudicatrice include componenti interni ad esclusione del Presidente, solo nei casi che non presentano particolare complessità, nel rispetto del principio di rotazione? (disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017)		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
17	Dai documenti di gara si evince che la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui l'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
18	Dalla documentazione di gara risulta che la Commissione ha verificato che i criteri utilizzati per la valutazione dell'offerta, nella procedura di aggiudicazione, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
19	I documenti di gara, esplicitano le motivazioni per tutte le decisioni prese dalla Commissione aggiudicatrice?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
20	Sono state presentate offerte anormalmente basse ai sensi delle modifiche apportate all'art. 97 comma 2 del D.Lgs 56/2017 ("offerte anomale")?		
	Se si verificare i seguenti aspetti:		
20.a.	Sono state richieste spiegazioni relativamente a tali offerte?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
20.b.	La decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
21	E' presente la proposta di aggiudicazione come previsto dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 - PROCEDURA NEGOZIATA

22	E' presente il provvedimento di aggiudicazione definitiva?		Fornire gli estremi dell'atto
23	Nel caso di cui al punto 3 lettera f):		
23.a	I lavori o i servizi sono stati affidati al medesimo operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
23.b	I lavori o i servizi sono conformi al progetto a base di gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
23.c	Il progetto è stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
24	La facoltà di ricorrere al subappalto è stata prevista nei documenti di gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
24.1	Per le procedure sopra soglia: nel caso di lavori, servizi o forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione, è stato fatto obbligo di indicare una terna di subappaltatori?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
24.2	Per le procedure sotto soglia: la stazione appaltante si è avvalsa della facoltà nei documenti di gara di rendere obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
24.3	All'atto dell'offerta, il contraente ha indicato le prestazioni che intende subappaltare?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
24.4	All'atto dell'offerta, il contraente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
24.5	Il contraente ha depositato il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio della presentazione?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 - PROCEDURA NEGOZIATA

24.6	Il contraente ha prodotto le dichiarazioni dei subappaltatori circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché le attestazioni del possesso dei requisiti di qualificazione ?		
24.7	In caso di sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il contraente ha adempiuto all'obbligo di comunicazione previsto all'art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016?		
25	E' stato reso pubblico l'esito della gara secondo quanto stabilito nel bando di gara e nel rispetto dell'art. 76 del D.lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
26	L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione?		Fornire gli estremi dell'atto
27	E' stato nominato il Direttore dei Lavori o il Direttore dell'Esecuzione?		Fornire gli estremi dell'atto
28	L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
28.1	In caso negativo, la stazione appaltante ha attivato le clausole del contratto relative alle penali?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
28.2	Sono state apportate modifiche al contratto durante il periodo di efficacia?		
	Se si, alternativamente:		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
28.2.a	Per i lavori o i servizi supplementari, sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett.b)?		Fornire gli estremi dell'atto
28.2b	Per modifiche dovute a circostanze imprevedibili, sono state rispettate le condizioni di cui all'art.106 comma 1 lett.c)?		Fornire gli estremi dell'atto

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 - PROCEDURA NEGOZIATA

28.2.c	In caso di nuovo contraente sono state rispettate le condizioni di cui all'art.106 comma 1 lett.d)?		Fornire gli estremi dell'atto
28.2.d	Le modifiche non sono sostanziali, ai sensi dell' art. 106 comma 1 lett.e)?		Fornire gli estremi dell'atto
29	La durata del contratto è stata modificata?		Fornire gli estremi dell'atto
	Se si:		
29.a	È stata prevista l'opzione di proroga nei documenti di gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
29.b	La proroga è stata limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
29.c	Le prestazioni sono state eseguite dal contraente alle medesime condizioni previste nel contratto?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
30	E' presente il Collaudo Finale o la Verifica di Conformità come previsto all'art. 102 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
	Se no:		
30.a	Ricorre una delle ipotesi per il rilascio del certificato di regolare esecuzione?		

Verifica procedurale - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria AGGIORNATA AL D.Lgs. 56/2017			
CHECKLIST N. 3.1			
AFFIDAMENTO DI <u>SERVIZI E FORNITURE</u> PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA			
DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
Art. 38 co.1 - La Stazione appaltante è iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 50/2016? Fino alla data di entrata in vigore del Sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti citato, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (di cui all'articolo 33-ter del Decreto Legge n. 179/2012, conv. con modif. Legge n. 221/2012).			
Art. 37 co.3 - In caso la Stazione appaltante non sia in possesso di qualificazione, l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente:			
Ricorrendo ad una Centrale di committenza?		Mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate?	
SI - NO		SI - NO	

Valore stimato dell'appalto	Importo posto a base di gara	Importo a seguito dell'aggiudicazione	Data decorrenza del contratto	Data scadenza del contratto	Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)
€	€				€

1a modifica del contratto		2a modifica del contratto		Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)
N° e data dell'atto di approvazione della modifica del contratto	Importo	N° e data dell'atto di approvazione della modifica del contratto	Importo	
	€		€	€

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

	Verifica	S (Si) - N (No) NA(non applicabile)	Commenti
1	Documentazione di gara		
1.1	Il RUP è stato individuato nell'atto di adozione o aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione? (disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017)		Fornire gli estremi dell'atto
1.2	Esiste un atto formale di determinazione o decretazione di contrarre in conformità all'ordinamento proprio della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016? (disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017)		Fornire gli estremi dell'atto
1.3	La documentazione di gara specifica i requisiti che i partecipanti devono possedere per poter concorrere alla gara di appalto?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
1.4	La documentazione di gara specifica i criteri di aggiudicazione prescelti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
1.5	Nel caso in cui l'aggiudicazione sia prevista sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è presente una griglia di ponderazione attribuita dalla stazione appaltante a ciascun criterio per la valutazione dell'offerta? (disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017)		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
1.6	La documentazione di gara comprende la possibilità di varianti in sede di offerta?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

2	Pubblicazione	S (Sì) - N (No) NA(non applicabile)	
2.1	L'avviso di gara è stato pubblicato sulla GUUE, sulla GURI, sulla GUCE, sui giornali nazionali, sul sito istituzionale?		Indicare gli estremi dei documenti di pubblicazione
2.2	Nel caso siano intervenute modifiche al Bando di gara, la stazione appaltante ha pubblicizzato le rettifiche con le medesime modalità procedurali adottate per la pubblicizzazione del bando?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
2.3	La documentazione di gara specifica le modalità per ricevere eventuali informazioni supplementari e/o chiarimenti e le modalità per fornire le risposte?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
2.4	Sono state richieste informazioni supplementari dai partecipanti sulla presente procedura?		Se sì, indicare con quale modalità
2.5	Le informazioni supplementari sono state pubblicizzate?		Se sì, indicare con quale modalità

3	Procedura di gara utilizzata ***	S (Sì) - N (No) NA(non applicabile)	
3.1	Specificare la procedura di gara utilizzata: ☐ Procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs 50/2016 ☐ Procedura ristretta di cui all'art. 61 del D.Lgs 50/2016 ☐ Procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 62 del D.Lgs 50/2016 ☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art.63 del D.Lgs 50/2016 ☐ Dialogo competitivo di cui all'art. 64 del D.Lgs 50/2016 ☐ Partenariato per l'innovazione di cui all'art. 65 del D.Lgs 50/2016	Una ed una sola selezione	Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza previa pubblicizzazione di un bando di gara, compilare la checklist art.63
3.2	Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta o ristretta, la stazione appaltante ha fornito le motivazioni per la scelta operata?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

3.3	I termini per la ricezione delle domande o delle offerte sono stati rispettati?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
3.4	Se nel caso di procedura ristretta E' stato previsto il termine minimo per la presentazione delle offerte, sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 61 comma 4 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
3.5	Per motivi di urgenza, alternativamente:		
3.6	Nel caso di procedura aperta, è stato rispettato il termine di cui all'art. 60 comma 3?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
3.7	Nel caso di procedura ristretta, Sono stati rispettati i termini minimi di ricezione delle domande di partecipazione o di ricezione delle offerte, secondo le modalità di cui all'art. 61 comma 6 lett. a) e b)		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
3.8	Nel caso di procedura competitiva con negoziazione, sono stati rispettati i termini per la ricezione delle offerte iniziali di cui all'art. 64 comma 5?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
3.9	Nel caso di dialogo competitivo, sono stati rispettati i termini minimi per la ricezione delle domande o di ricezione delle offerte, secondo le modalità di cui all'art. 64 comma 3?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
3.10	Nel caso di partenariato per l'innovazione, sono stati rispettati i termini minimi per la ricezione delle domande o di ricezione delle offerte, secondo le modalità di cui all'art. 65 comma 4?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
3.11	I termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
	Se sì, la proroga:		

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

3.11.a	Rientra tra i casi di cui all'art. 79 comma 3?		
3.11.b	Dalla documentazione di gara si evince che sono stati rispettati i termini per le comunicazioni agli offerenti?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
3.12	L'appalto è stato suddiviso in lotti?		
	Se no:		
3.12.a	La mancata suddivisione è stata motivata?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
3.12.b	I documenti di gara specificano per quali lotti possono essere presentate le offerte?		Fornire gli estremi dell'atto
4	Procedure di gara: apertura offerte	S (Si) - N (No) NA(non applicabile)	
4.1	E' stata formalizzata la nomina della Commissione giudicatrice secondo le modalità di cui all'art. 77 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
	Se sì:		

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

4.1.a	La Commissione giudicatrice include componenti interni ad esclusione del Presidente, solo nei casi che non presentano particolare complessità, nel rispetto del principio di rotazione? (disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017)		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
4.2	Dalla documentazione di gara si evince che tutte le offerte ricevute sono state protocollate?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
4.3	Dalla documentazione di gara, nel caso siano pervenute offerte oltre le scadenze stabilite nel bando, si evince l'irregolarità e la loro esclusione?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
4.4	Tutte le offerte pervenute sono state aperte alla data specificata nell'avviso?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
4.5	All'apertura delle buste, la Commissione di Aggiudicazione era validamente costituita?		Fornire gli estremi dell'atto
4.6	Il verbale sull'apertura delle buste contiene i seguenti elementi:		
a.	- Numero di offerte presentate		Indicare il numero delle offerte e il verbale di riferimento
b.	- Numero delle offerte ammesse		Indicare il numero delle offerte e il verbale di riferimento
c.	- Numero delle offerte escluse		Indicare il numero delle offerte e il verbale di riferimento
d.	- Motivazioni per l'eventuale esclusione di offerte		Fornire gli estremi del/i verbale/i di gara ed indicare la pagina pertinente/i verbale/i di gara

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

5	Procedura di selezione e di aggiudicazione	S (Sì) - N (No) NA(non applicabile)	
5.1	Dalla documentazione di gara si evince che tutte le offerte pervenute sono state esaminate?		Fornire gli estremi del/i verbale/i di gara ed indicare la pagina pertinente/i verbale/i di gara
5.2	Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha verificato che i candidati risultano essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi del/i verbale/i di gara ed indicare la pagina pertinente/i verbale/i di gara
5.3	Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha verificato che i candidati risultano essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83 del D.Lgs.50/2016?		Fornire gli estremi del/i verbale/i di gara ed indicare la pagina pertinente/i verbale/i di gara
5.4	La documentazione di gara prevede l'utilizzo dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi del/i verbale/i di gara ed indicare la pagina pertinente/i verbale/i di gara
5.5	Sono stati utilizzati dei criteri discriminatori, non pertinenti o non proporzionali all'oggetto della gara nella fase di selezione?(es. su base geografica)		
5.6	Dalla documentazione di gara risulta che la Commissione ha verificato che i criteri utilizzati per la valutazione dell'offerta, nella procedura di aggiudicazione, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara?		Fornire gli estremi del/i verbale/i di gara ed indicare la pagina pertinente/i verbale/i di gara
5.7	Il contratto è stato aggiudicato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa?		
	Se sì indicare secondo quale criterio:		
5.7.a.	Miglior rapporto qualità/prezzo		

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

5.7.b.	Comparazioni costi/efficacia(costo del ciclo di vita)		
5.7.c.	Prezzo o costo fisso		
	Se sì, dalla documentazione di gara si evince:		
a.	che sono valorizzati gli elementi qualitativi dell'offerta e i criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, stabilendo un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30% di cui all'art. 95 co.10-bis (disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017)		
b	che siano esclusi punteggi per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta di cui all'art. 95 co.14-bis (disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017)		
c	L'indicazione nell'offerta economica da parte del concorrente dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro		
d	la presenza di motivazione per l'assegnazione dei punteggi sulla base di ciascun criterio.		
e	che i requisiti posseduti dai concorrenti, valutati nella fase di selezione, non siano stati riconsiderati nella fase di aggiudicazione.		
f	la presenza del dettaglio delle somme/totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione		
5.8	Se il contratto è stato aggiudicato sulla base del minor prezzo, i servizi o le forniture oggetto della procedura rispettano quanto previsto dall'art.95 comma 4 lett. b) e c)?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

5.9	Nei verbali di gara sono presenti motivazioni per tutte le decisioni prese dalla Commissione di gara e la procedura di aggiudicazione è stata interamente documentata?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
5.10	Nei verbali di gara sono presenti le griglie dei coefficienti valutativi come previsto dal disciplinare di gara?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
5.11	Dalla documentazione di gara, nel caso di errori, sono state apportate correzioni alle offerte?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
5.12	Sono state presentate offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ("offerte anomale")?		
	Se sì verificare i seguenti aspetti:		
5.12.a	Sono state richieste spiegazioni relativamente a tali offerte?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
5.12.b	La decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
5.13	E' presente la proposta di aggiudicazione come previsto dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
5.14	E 'presente il provvedimento di aggiudicazione definitiva?		Fornire gli estremi dell'atto
5.15	E 'stato reso pubblico l'esito della gara secondo quanto stabilito nel bando di gara e nel rispetto dell'art. 76 del D.lgs 50/2016?		Se sì, indicare con quale modalità
6	Subappalto		
6.1	La facoltà di ricorrere al subappalto è stata prevista nei documenti di gara?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

6.2	Nel caso di servizi o forniture per i quali non sia necessario una particolare specializzazione, è stato fatto obbligo di indicare una terna di subappaltatori?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
6.3	All'atto dell'offerta, il contraente ha indicato i servizi e/o le forniture che intende subappaltare?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
6.4	Il contraente ha depositato il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della presentazione?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
6.5	Il contraente ha prodotto le dichiarazioni dei subappaltatori circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché le attestazioni del possesso dei requisiti di qualificazione?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
6.6	In caso di sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il contraente ha adempiuto all'obbligo di comunicazione previsto all'art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente

7	Firma del contratto	S (Sì) - N (No) NA(non applicabile)	
7.1	Il contratto è stato firmato dalla stazione appaltante e dall'appaltatore?		Fornire gli estremi dell'atto
7.2	L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione?		
7.3	In caso di ricorsi, è presente la relativa documentazione?		Se sì, indicare la documentazione relativa

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

8	Esecuzione del contratto	S (Si) - N (No) NA(non applicabile)	
8.1	E' stato nominato il Direttore dell'esecuzione?		Fornire gli estremi dell'atto
8.2	L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali?		
8.3	In caso negativo, la stazione appaltante ha attivato le clausole del contratto relative alle penali?		
8.4	Sono state apportate modifiche al contratto durante il periodo di efficacia?		
8.5	Se si, alternativamente:		
8.6	Le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
8.7	Per servizi o forniture supplementari, sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett.b)?		
8.8	Per modifiche dovute a circostanze imprevedute e imprevedibili, sono state rispettate le condizioni di cui all'art.106 comma 1 lett.c)?		
8.9	In caso di nuovo contraente sono state rispettate le condizioni di cui all'art.106 comma 1 lett.d)?		

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 56/17 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

8.10	Le modifiche non sono sostanziali, ai sensi dell' art. 106 comma 1 lett.e)?		
9	La durata del contratto è stata modificata?		
	Se si:		
9.1	È stata prevista l'opzione di proroga nei documenti di gara?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
9.2	La proroga è stata limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
9.3	Le prestazioni sono state eseguite dal contraente alle medesime condizioni previste nel contratto?		
10	E' presente la Verifica di Conformità come previsto all'art. 102 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi del/i certificato/i
11	E' stato rilasciato il certificato di pagamento?		Fornire gli estremi del/i certificato/i

Verifica procedurale – Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria			
CHECKLIST N.1 – Affidamento diretto			
AFFIDAMENTO E ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO.			
DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
Importo a seguito della aggiudicazione	Data decorrenza del contratto	Data scadenza del contratto	Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)
			€

1a modifica del contratto		2a modifica del contratto		Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)
N° e data dell'atto di approvazione della modifica del contratto	Importo (€)	N° e data dell'atto di approvazione della modifica del contratto	Importo (€)	

VERIFICA DELLE PROCEDURE			
	Verifica	S (Sì) - N (No) NA(non applicabile)	Commenti
1	Sono state rispettate le disposizioni della normativa nazionale vigente? Art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016		
2	E' stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
3	E' presente la determina a contrarre o l'atto ad essa equivalente con cui si dà avvio alla procedura?		Fornire gli estremi dell'atto
	Se sì		
3a.	La documentazione di gara specifica i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)

3b.	La documentazione di gara specifica i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016 che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
3c.	La documentazione di gara indica i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte di aggiudicazione?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
4	Quale modalità è stata utilizzata per le indagini esplorative preliminari volte a individuare gli operatori da invitare a presentare preventivo? • Sulla base di indagini di mercato • Tramite elenchi di fornitori • Mediante consultazioni di cataloghi elettronici del mercato elettronico • Altro (specificare nei commenti)		Indicare con quale modalità
5	La documentazione di gara specifica la motivazione sulla scelta della procedura adottata?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
6	La documentazione di gara specifica la motivazione in merito alla scelta dell'aggiudicatario? • Il possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre • La rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante • Di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente • Della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
7	Dalla documentazione di gara si evince che sono stati comparati preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
8	Sono stati rispettati i principi di imparzialità, rotazione, economicità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
9	Dalla documentazione di gara si evince che si è proceduto alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
10	Dalla documentazione di gara si evince che si è proceduto alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
11	Il contratto per lavori, servizi e forniture è stato sottoscritto dall'affidatario e dalla stazione appaltante? Se la risposta non è S citare l'atto o il documento che funge da contratto.		Fornire gli estremi dell'atto

CHECKLIST N. 2.1a – SERVIZI - FORNITURE.					
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI <u>SERVIZI E FORNITURE</u> DI IMPORTI SUPERIORI A 40.000,00 EURO E INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 35 – Procedura negoziata					

DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:					
Art. 37 – Nel caso la Stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia, l’acquisizione di lavori è avvenuta secondo le modalità previste dall’art. 37 co. 4					
Ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati.		Mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza o associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza.		Ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.	
SI - NO		SI - NO		SI - NO	

Valore stimato dell’appalto	Importo posto a base di gara	Importo a seguito dell’aggiudicazione	Data decorrenza del contratto	Data scadenza del contratto	Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)
€	€				€

1a modifica del contratto		2a modifica del contratto		Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)
N° e data dell'atto di approvazione della modifica del contratto	Importo	N° e data dell'atto di approvazione della modifica del contratto	Importo	
	€		€	€

VERIFICA DELLE PROCEDURE

	Verifica	S (Si) - N (No) NA(non applicabile)	
1	Sono state rispettate le disposizioni della normativa nazionale vigente? Art. 36 comma 2 lett. b)		
2	E' stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
3	Esiste un atto formale di determinazione o decretazione di contrarre in conformità all'ordinamento proprio della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
4	La documentazione di gara specifica i requisiti che i partecipanti devono possedere per poter concorrere alla gara di appalto?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
5	La documentazione di gara specifica i criteri di aggiudicazione prescelti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
6	Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante si è dotata, eventualmente, in via preliminare, di un proprio regolamento?		Fornire gli estremi dell'atto
7	La documentazione di gara specifica quale modalità è stata scelta dalla stazione appaltante, per le indagini esplorative preliminari volte a individuare gli operatori da invitare a presentare preventivo? - Sulla base di indagini di mercato - Tramite elenchi di operatori economici	Una ed una sola selezionata	

	• Mediante consultazioni di cataloghi elettronici del mercato elettronico • Altro (specificare nei commenti)		
7.a	La stazione appaltante ha pubblicato l'attività di esplorazione del mercato nel profilo del committente e la modalità? Nel caso abbia utilizzato altre forme di pubblicità, specificare quali?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
8	Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha provveduto ad individuare almeno cinque operatori economici?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
9	Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha rispettato il principio di rotazione degli inviti?		Fornire gli estremi dell'atto
10	Se dalla documentazione si evince che la stazione appaltante non ha potuto procedere alla selezione degli operatori economici da invitare, ha utilizzato una procedura a sorteggio?		
	Se sì:		
10.a	Si evince dalla documentazione che la stazione appaltante ha debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco l'utilizzo di tale procedura?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
10.b	Si evince dalla documentazione che la stazione appaltante ha pubblicizzato la data e il luogo in cui sarà effettuato il sorteggio degli operatori economici?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
11	Il contratto è stato aggiudicato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa?		
	Se sì indicare secondo quale criterio:		
11.a	Miglior rapporto qualità/prezzo		
11.b	Comparazioni costi/efficacia(costi del ciclo di vita)		

11.c	Prezzo o costo fisso		
	Se sì, dalla documentazione di gara si evince:		
a	che i requisiti posseduti dai concorrenti, valutati nella fase di selezione, non siano stati reconsiderati nella fase di aggiudicazione.		
b	la presenza del dettaglio delle somme/totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione		
12	Dalla documentazione di gara, nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4, la stazione appaltante ha adeguatamente motivato la scelta?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
13	E' stata formalizzata la nomina della Commissione di Aggiudicazione secondo le modalità di cui all'art. 77 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
	Se sì:		
13.a	All'apertura delle buste, la Commissione giudicatrice era validamente costituita?		Fornire gli estremi dell'atto
14	Dai documenti di gara si evince che la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui l'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
15	Dalla documentazione di gara risulta che la Commissione ha verificato che i criteri utilizzati per la valutazione dell'offerta, nella procedura di aggiudicazione, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
16	I documenti di gara, esplicitano le motivazioni per tutte le decisioni prese dalla Commissione aggiudicatrice?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
17	Sono state presentate offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ("offerte anomale")?		

	Se si verificare i seguenti aspetti:		
17.a.	Sono state richieste spiegazioni relativamente a tali offerte?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
17.b.	La decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
18	E' presente la proposta di aggiudicazione come previsto dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
19	E' presente il provvedimento di aggiudicazione definitiva?		Fornire gli estremi dell'atto
20	La facoltà di ricorrere al subappalto è stata prevista nei documenti di gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
20.1	Nel caso di servizi o forniture per i quali non sia necessario una particolare specializzazione, è stato fatto obbligo di indicare una terna di subappaltatori?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
20.2	All'atto dell'offerta, il contraente ha indicato i servizi e/o le forniture che intende subappaltare?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
20.3	Il contraente ha depositato il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio della prestazione?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
20.4	Il contraente ha prodotto le dichiarazioni dei subappaltatori circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché le attestazioni del possesso dei requisiti di qualificazione?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
20.5	In caso di sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il contraente ha adempiuto all'obbligo di comunicazione previsto all'art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)

21	E' stato reso pubblico l'esito della gara secondo quanto stabilito nel bando di gara e nel rispetto dell'art. 76 del D.lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
22	L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione?		
23	E 'stato nominato il Direttore dell'Esecuzione?		Fornire gli estremi dell'atto
24	L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali?		
24.1	In caso negativo, la stazione appaltante ha attivato le clausole del contratto relative alle penali?		
24.2	Sono state apportate modifiche al contratto durante il periodo di efficacia?		
	Se si, alternativamente:		
24.2.a	Le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
24.2.b	Per servizi o forniture supplementari, sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett.b)?		
24.2.c	Per modifiche dovute a circostanze impreviste e imprevedibili, sono state rispettate le condizioni di cui all'art.106 comma 1 lett.c)?		
24.2.d	In caso di nuovo contraente sono state rispettate le condizioni di cui all'art.106 comma 1 lett.d)?		
24.2.e	Le modifiche non sono sostanziali, ai sensi dell' art. 106 comma 1 lett.e)?		
25	La durata del contratto è stata modificata?		Fornire gli estremi dell'atto
	Se si:		

25.a	È stata prevista l'opzione di proroga nei documenti di gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
25.b	La proroga è stata limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
25.c	Le prestazioni sono state eseguite dal contraente alle medesime condizioni previste nel contratto?		
26	E' presente la Verifica di Conformità come previsto all'art. 102 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
	Se no:		
26.a	Specificare con quale documento è stato sostituito		

Verifica procedurale – Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
CHECKLIST N. 2.2
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI CUI L'ART. 63
DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

Valore stimato dell'appalto	Importo posto a base di gara	Importo a seguito dell'aggiudicazione	Data decorrenza del contratto	Data scadenza del contratto	Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)
€	€				€
1a modifica del contratto		2a modifica del contratto		Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)	
N° e data dell'atto di approvazione della modifica del contratto	Importo	N° e data dell'atto di approvazione della modifica del contratto	Importo		
	€		€		

VERIFICA DELLE PROCEDURE			
	Verifica	S (Si) - N (No) NA(non applicabile)	
1	Sono state rispettate le disposizioni della normativa nazionale vigente? Art. 63 del D.Lgs 50/2016		
2	Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha fornito adeguata motivazione per la scelta della procedura?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
3	La documentazione di gara specifica quale caso ricorre tra quelli elencati al presente articolo?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 50/16 – PROCEDURA NEGOZIATA

	In particolare:		
a	Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta?		
b	I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico?		
c	Sussistono ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice?		
d	L'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione?		
e	Nel caso di forniture, l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie di cui all'art. 63 comma 3?		
f	Sono stati affidati nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?		
4	E' stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
5	Esiste un atto formale di determinazione o decretazione di contrarre in conformità all'ordinamento proprio della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
6	Nei casi di cui al punto 3 lettere da a) ad e):		
7	La documentazione di gara specifica i requisiti che i partecipanti devono possedere per poter concorrere alla gara di appalto?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
8	La documentazione di gara specifica i criteri di aggiudicazione prescelti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
9	Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante si è dotata, eventualmente, in via preliminare, di un proprio regolamento?		Fornire gli estremi dell'atto

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 50/16 – PROCEDURA NEGOZIATA

10	La documentazione di gara specifica quale modalità è stata scelta dalla stazione appaltante, per le indagini esplorative preliminari volte a individuare gli operatori da invitare a presentare preventivo? • Sulla base di indagini di mercato • Tramite elenchi di operatori economici • Mediante consultazioni di cataloghi elettronici del mercato elettronico • Altro (specificare nei commenti)	Una ed una sola selezionata	
10.a	La stazione appaltante ha pubblicato l'attività di esplorazione del mercato nel profilo del committente e la modalità? Nel caso abbia utilizzato altre forme di pubblicità, specificare quali?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
11	Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha provveduto ad individuare almeno cinque operatori economici?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
12	Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha rispettato il principio di rotazione degli inviti?		Fornire gli estremi dell'atto
13	Se dalla documentazione si evince che la stazione appaltante non ha potuto procedere alla selezione degli operatori economici da invitare, ha utilizzato una procedura a sorteggio?		
	Se sì:		
13.a	Si evince dalla documentazione che la stazione appaltante ha debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco l'utilizzo di tale procedura?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
13.b	Si evince dalla documentazione che la stazione appaltante ha pubblicizzato la data e il luogo in cui sarà effettuato il sorteggio degli operatori economici?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
14	Il contratto è stato aggiudicato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa?		
	Se sì indicare secondo quale criterio:		
14.a	Miglior rapporto qualità/prezzo		
14.b	Comparazioni costi/efficacia(costi del ciclo di vita)		

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 50/16 – PROCEDURA NEGOZIATA

14.c	Prezzo o costo fisso		
	Se sì, dalla documentazione di gara si evince:		
a	che i requisiti posseduti dai concorrenti, valutati nella fase di selezione, non siano stati reconsiderati nella fase di aggiudicazione.		Fornire gli estremi dell'atto
b	la presenza del dettaglio delle somme/totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione.		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
15	Dalla documentazione di gara, nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4, la stazione appaltante ha adeguatamente motivato la scelta?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
16	Nel caso di ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata formalizzata la nomina della Commissione di Aggiudicazione secondo le modalità di cui all'art. 77 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
	Se sì:		
16.a	All'apertura delle buste, la Commissione giudicatrice era validamente costituita?		Fornire gli estremi dell'atto
17	Dai documenti di gara si evince che la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui l'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
18	Dalla documentazione di gara risulta che la Commissione ha verificato che i criteri utilizzati per la valutazione dell'offerta, nella procedura di aggiudicazione, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
19	I documenti di gara, esplicitano le motivazioni per tutte le decisioni prese dalla Commissione aggiudicatrice?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
20	Sono state presentate offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ("offerte anomale")?		
	Se sì verificare i seguenti aspetti:		

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 50/16 – PROCEDURA NEGOZIATA

20.a.	Sono state richieste spiegazioni relativamente a tali offerte?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
20.b.	La decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
21	E' presente la proposta di aggiudicazione come previsto dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
22	E' presente il provvedimento di aggiudicazione definitiva?		Fornire gli estremi dell'atto
23	Nel caso di cui al punto 3 lettera f):		
23.a	I lavori o i servizi sono stati affidati al medesimo operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
23.b	I lavori o i servizi sono conformi al progetto a base di gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
23.c	Il progetto è stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
24	La facoltà di ricorrere al subappalto è stata prevista nei documenti di gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
24.1	Per le procedure sopra soglia: nel caso di lavori, servizi o forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione, è stato fatto obbligo di indicare una terna di subappaltatori?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
24.2	Per le procedure sotto soglia: la stazione appaltante si è avvalsa della facoltà nei documenti di gara di rendere obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
24.3	All'atto dell'offerta, il contraente ha indicato le prestazioni che intende subappaltare?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
24.4	All'atto dell'offerta, il contraente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
24.5	Il contraente ha depositato il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio della presentazione?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 50/16 – PROCEDURA NEGOZIATA

24.6	Il contraente ha prodotto le dichiarazioni dei subappaltatori circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché le attestazioni del possesso dei requisiti di qualificazione ?		
24.7	In caso di sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il contraente ha adempiuto all'obbligo di comunicazione previsto all'art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016?		
25	E' stato reso pubblico l'esito della gara secondo quanto stabilito nel bando di gara e nel rispetto dell'art. 76 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
26	L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione?		Fornire gli estremi dell'atto
27	E' stato nominato il Direttore dei Lavori o il Direttore dell'Esecuzione?		Fornire gli estremi dell'atto
28	L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
28.1	In caso negativo, la stazione appaltante ha attivato le clausole del contratto relative alle penali?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
28.2	Sono state apportate modifiche al contratto durante il periodo di efficacia?		
	Se sì, alternativamente:		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
28.2.a	Per i lavori o i servizi supplementari, sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett.b)?		Fornire gli estremi dell'atto
28.2.b	Per modifiche dovute a circostanze impreviste e imprevedibili, sono state rispettate le condizioni di cui all'art.106 comma 1 lett.c)?		Fornire gli estremi dell'atto
28.2.c	In caso di nuovo contraente sono state rispettate le condizioni di cui all'art.106 comma 1 lett.d)?		Fornire gli estremi dell'atto
28.2.d	Le modifiche non sono sostanziali, ai sensi dell' art. 106 comma 1 lett.e)?		Fornire gli estremi dell'atto

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 50/16 – PROCEDURA NEGOZIATA

29	La durata del contratto è stata modificata?		Fornire gli estremi dell'atto
	Se sì:		
29.a	È stata prevista l'opzione di proroga nei documenti di gara?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
29.b	La proroga è stata limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
29.c	Le prestazioni sono state eseguite dal contraente alle medesime condizioni previste nel contratto?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
30	E' presente il Collaudo Finale o la Verifica di Conformità come previsto all'art. 102 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
	Se no:		
30.a	Ricorre una delle ipotesi per il rilascio del certificato di regolare esecuzione?		

Verifica procedurale - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria			
CHECKLIST N. 3.1			
AFFIDAMENTO DI <u>SERVIZI E FORNITURE</u> PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA – EURO 209.000			
DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
Art. 38 co.1 - La Stazione appaltante è iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 50/2016? Fino alla data di entrata in vigore del Sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti citato, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (di cui all'articolo 33-ter del Decreto Legge n. 179/2012, conv. con modif. Legge n. 221/2012).			
Art. 37 co.3 - In caso la Stazione appaltante non sia in possesso di qualificazione, l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente:			
Ricorrendo ad una Centrale di committenza?		Mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate?	
SI - NO		SI - NO	

Valore stimato dell'appalto	Importo posto a base di gara	Importo a seguito dell'aggiudicazione	Data decorrenza del contratto	Data scadenza del contratto	Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)
€	€				€
1a modifica del contratto		2a modifica del contratto		Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)	
N° e data dell'atto di approvazione della modifica del contratto	Importo	N° e data dell'atto di approvazione della modifica del contratto	Importo		
	€		€	€	

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 50/16 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

	Verifica	S (Si) - N (No) NA(non applicabile)	Commenti
1	Documentazione di gara		
1.1	E' stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
1.2	Esiste un atto formale di determinazione o decretazione di contrarre in conformità all'ordinamento proprio della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
1.3	La documentazione di gara specifica i requisiti che i partecipanti devono possedere per poter concorrere alla gara di appalto?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
1.4	La documentazione di gara specifica i criteri di aggiudicazione?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
1.5	Nel caso in cui l'aggiudicazione sia prevista sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è presente una griglia di ponderazione attribuita dalla stazione appaltante a ciascun criterio per la valutazione dell'offerta?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)
1.6	La documentazione di gara comprende la possibilità di varianti in sede di offerta?		Fornire gli estremi dell'atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 50/16 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

2	Pubblicazione	S (Sì) - N (No) NA(non applicabile)	
2.1	L'avviso di gara è stato pubblicato sulla GUUE, sulla GURI, sulla GUCE, sui giornali nazionali, sul sito istituzionale?		Indicare gli estremi dei documenti di pubblicazione
2.2	Nel caso siano intervenute modifiche al Bando di gara, la stazione appaltante ha pubblicizzato le rettifiche con le medesime modalità procedurali adottate per la pubblicizzazione del bando?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
2.3	La documentazione di gara specifica le modalità per ricevere eventuali informazioni supplementari e/o chiarimenti e le modalità per fornire le risposte?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
2.4	Sono state richieste informazioni supplementari dai partecipanti sulla presente procedura?		Se sì, indicare con quale modalità
2.5	Le informazioni supplementari sono state pubblicate?		Se sì, indicare con quale modalità

3	Procedura di gara utilizzata ***	S (Sì) - N (No) NA(non applicabile)	
3.1	Specificare la procedura di gara utilizzata: ☐ Procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs 50/2016 ☐ Procedura ristretta di cui all'art. 61 del D.Lgs 50/2016 ☐ Procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 62 del D.Lgs 50/2016 ☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art.63 del D.Lgs 50/2016 ☐ Dialogo competitivo di cui all'art. 64 del D.Lgs 50/2016 ☐ Partenariato per l'innovazione di cui all'art. 65 del D.Lgs 50/2016	Una ed una sola selezione	Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, compilare la checklist art.63
3.2	Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta o ristretta, la stazione appaltante ha fornito le motivazioni per la scelta operata?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 50/16 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

3.3	I termini per la ricezione delle domande o delle offerte sono stati rispettati?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
3.4	Se nel caso di procedura ristretta E' stato previsto il termine minimo per la presentazione delle offerte, sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 61 comma 4 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
3.5	Per motivi di urgenza, alternativamente:		
3.6	Nel caso di procedura aperta, è stato rispettato il termine di cui all'art. 60 comma 3?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
3.7	Nel caso di procedura ristretta, Sono stati rispettati i termini minimi di ricezione delle domande di partecipazione o di ricezione delle offerte, secondo le modalità di cui all'art. 61 comma 6 lett. a) e b)		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
3.8	Nel caso di procedura competitiva con negoziazione, sono stati rispettati i termini per la ricezione delle offerte iniziali di cui all'art. 64 comma 5?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
3.9	Nel caso di dialogo competitivo, sono stati rispettati i termini minimi per la ricezione delle domande o di ricezione delle offerte, secondo le modalità di cui all'art. 64 comma 3?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
3.10	Nel caso di partenariato per l'innovazione, sono stati rispettati i termini minimi per la ricezione delle domande o di ricezione delle offerte, secondo le modalità di cui all'art. 65 comma 4?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
3.11	I termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
	Se sì, la proroga:		

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 50/16 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

3.11.a	Rientra tra i casi di cui all'art. 79 comma 3?		
3.11.b	Dalla documentazione di gara si evince che sono stati rispettati i termini per le comunicazioni agli offerenti?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
3.12	L'appalto è stato suddiviso in lotti?		
	Se no:		
3.12.a	La mancata suddivisione è stata motivata?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
3.12.b	I documenti di gara specificano per quali lotti possono essere presentate le offerte?		Fornire gli estremi dell'atto

4	Procedure di gara: apertura offerte	S (Si) - N (No) NA(non applicabile)	
4.1	E' stata formalizzata la nomina della Commissione di Aggiudicazione secondo le modalità di cui all'art. 77 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
4.2	Dalla documentazione di gara si evince che tutte le offerte ricevute sono state protocollate?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 50/16 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

4.3	Dalla documentazione di gara, nel caso siano pervenute offerte oltre le scadenze stabilite nel bando, si evince l'irregolarità e la loro esclusione?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
4.4	Tutte le offerte pervenute sono state aperte alla data specificata nell'avviso?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
4.5	All'apertura delle buste, la Commissione di Aggiudicazione era validamente costituita?		Fornire gli estremi dell'atto
4.6	Il verbale sull'apertura delle buste contiene i seguenti elementi:		
a.	- Numero di offerte presentate		Indicare il numero delle offerte e il verbale di riferimento
b.	- Numero delle offerte ammesse		Indicare il numero delle offerte e il verbale di riferimento
c.	- Numero delle offerte escluse		Indicare il numero delle offerte e il verbale di riferimento
d.	- Motivazioni per l'eventuale esclusione di offerte		Fornire gli estremi del/i verbale/i di gara ed indicare la pagina pertinente/i verbale/i di gara

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 50/16 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

5	Procedura di selezione e di aggiudicazione	S (Sì) - N (No) NA(non applicabile)	
5.1	Dalla documentazione di gara si evince che tutte le offerte pervenute sono state esaminate?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
5.2	Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha verificato che i candidati risultano essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
5.3	Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha verificato che i candidati risultano essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83 del D.Lgs.50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
5.4	La documentazione di gara prevede l'utilizzo dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
5.5	Sono stati utilizzati dei criteri discriminatori, non pertinenti o non proporzionali all'oggetto della gara nella fase di selezione?(es. su base geografica)		
5.6	Dalla documentazione di gara risulta che la Commissione ha verificato che i criteri utilizzati per la valutazione dell'offerta , nella procedura di aggiudicazione, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
5.7	Il contratto è stato aggiudicato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa?		
	Se sì indicare secondo quale criterio:		
5.7.a.	Miglior rapporto qualità/prezzo		

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 50/16 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

5.7.b.	Comparazioni costi/efficacia(costo del ciclo di vita)		
5.7.c.	Prezzo o costo fisso		
	Se sì, dalla documentazione di gara si evince:		
a.	che non sono stati utilizzati criteri di valutazione palesemente contrari l'adeguatezza degli obiettivi e dei criteri di valutazione usati (verificare che non compromettano al rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatori e parità di trattamento).		
b.	la presenza di motivazione per l'assegnazione dei punteggi sulla base di ciascun criterio.		
c.	che i requisiti posseduti dai concorrenti, valutati nella fase di selezione, non siano stati reconsiderati nella fase di aggiudicazione.		
d.	la presenza del dettaglio delle somme/totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione		
5.8	Se il contratto è stato aggiudicato sulla base del minor prezzo, i servizi o le forniture oggetto della procedura rispettano quanto previsto dall'art.95 comma 4 lett. b) e c)?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
5.9	Nei verbali di gara sono presenti motivazioni per tutte le decisioni prese dalla Commissione di gara e la procedura di aggiudicazione è stata interamente documentata?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
5.10	Nei verbali di gara sono presenti le griglie dei coefficienti valutativi come previsto dal disciplinare di gara?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 50/16 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

5.11	Dalla documentazione di gara, nel caso di errori, sono state apportate correzioni alle offerte?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
5.12	Sono state presentate offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ("offerte anomale")?		
	Se sì verificare i seguenti aspetti:		
5.12.a	Sono state richieste spiegazioni relativamente a tali offerte?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
5.12.b	La decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
5.13	E' presente la proposta di aggiudicazione come previsto dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi dell'atto
5.14	E 'presente il provvedimento di aggiudicazione definitiva?		Fornire gli estremi dell'atto
5.15	E 'stato reso pubblico l'esito della gara secondo quanto stabilito nel bando di gara e nel rispetto dell'art. 76 del D.lgs 50/2016?		Se sì, indicare con quale modalità

6	Subappalto	S (Sì) - N (No) NA(non applicabile)	
6.1	La facoltà di ricorrere al subappalto è stata prevista nei documenti di gara?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
6.2	Nel caso di servizi o forniture per i quali non sia necessario una particolare specializzazione, è stato fatto obbligo di indicare una terna di subappaltatori?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 50/16 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

6.3	All'atto dell'offerta, il contraente ha indicato i servizi e/o le forniture che intende subappaltare?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
6.4	Il contraente ha depositato il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della presentazione?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
6.5	Il contraente ha prodotto le dichiarazioni dei subappaltatori circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché le attestazioni del possesso dei requisiti di qualificazione?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
6.6	In caso di sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il contraente ha adempiuto all'obbligo di comunicazione previsto all'art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente

7	Firma del contratto	S (Sì) - N (No) NA(non applicabile)	
7.1	Il contratto è stato firmato dalla stazione appaltante e dall'appaltatore?		Fornire gli estremi dell'atto
7.2	L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione?		
7.3	In caso di ricorsi, è presente la relativa documentazione?		Se sì, indicare la documentazione relativa

8	Esecuzione del contratto	S (Sì) - N (No) NA(non applicabile)	

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 50/16 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

8.1	E' stato nominato il Direttore dell'esecuzione?		Fornire gli estremi dell'atto
8.2	L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali?		
8.3	In caso negativo, la stazione appaltante ha attivato le clausole del contratto relative alle penali?		
8.4	Sono state apportate modifiche al contratto durante il periodo di efficacia?		
8.5	Se si, alternativamente:		
8.6	Le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
8.7	Per servizi o forniture supplementari, sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett.b)?		
8.8	Per modifiche dovute a circostanze imprevedute e imprevedibili, sono state rispettate le condizioni di cui all'art.106 comma 1 lett.c)?		
8.9	In caso di nuovo contraente sono state rispettate le condizioni di cui all'art.106 comma 1 lett.d)?		
8.10	Le modifiche non sono sostanziali, ai sensi dell' art. 106 comma 1 lett.e)?		

CHECKLIST APPALTI AI SENSI DEL 50/16 –
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

9	La durata del contratto è stata modificata?		
	Se sì:		
9.1	È stata prevista l'opzione di proroga nei documenti di gara?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
9.2	La proroga è stata limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente?		Fornire gli estremi dell'atto e indicare la pagina pertinente
9.3	Le prestazioni sono state eseguite dal contraente alle medesime condizioni previste nel contratto?		
10	E' presente la Verifica di Conformità come previsto all'art. 102 del D.Lgs 50/2016?		Fornire gli estremi del/i certificato/i
11	E' stato rilasciato il certificato di pagamento?		Fornire gli estremi del/i certificato/i

12. PROCEDURA PER LA PREDISPOSIZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA PROPOSTA DI CERTIFICAZIONE ALL'ADC

OBIETTIVO

Descrivere le modalità attraverso le quali l'Autorità di Gestione prepara la proposta di certificazione da presentare all'Autorità di Certificazione per le funzioni di sua competenza di cui all'articolo 126 del Reg. UE 1303/2013.

ABBREVIAZIONI

SCA	Struttura Coordinamento e attuazione dei POR
SGL	Servizio Gestione e Liquidazione
RS	Responsabile del Servizio
PO	Posizione Organizzativa
SA	Soggetto attuatore
DDR	Domanda di rimborso
SIFER	Sistema informativo della Formazione Professionale

CONTENUTI

La procedura si articola nei seguenti punti:

- 1 Introduzione
- 2 Procedura per la proposta di certificazione

Allegati:

- Diagramma di flusso

1. INTRODUZIONE

In riferimento alle modalità di trasmissione dei dati relativi alle spese dei beneficiari da certificare alla CE, l'Autorità di Gestione, tramite un apposito modulo applicativo a disposizione dell'AdC per le attività di propria competenza, trasmette all'Autorità di Certificazione i dati analitici delle spese sostenute dai beneficiari contenute nelle domande di rimborso, il dettaglio delle decurtazioni, nonché il totale certificabile per operazione e i dati aggregati per asse prioritario.

Il sistema informativo contiene, conformemente all'art. 125 del Regolamento CE n. 1303/2013, la registrazione e la conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, consentendo l'accesso alla Autorità di Certificazione a tutte le informazioni sulle operazioni utili alla preparazione e alla presentazione delle domande di pagamento, ivi inclusi gli esiti dei controlli di gestione (sulle DDR e le verifiche in loco) e di eventuali altri audit.

L'Autorità di Gestione trasmette all'Autorità di Certificazione la proposta di certificazione, di norma 2 volte all'anno, per consentire a quest'ultima di presentare alla CE le domande di pagamento intermedio e di pagamento intermedio finale, nei tempi stabiliti dai regolamenti per la chiusura del periodo contabile e per evitare il rischio di disimpegno automatico.

2. PROCEDURA PER LA PROPOSTA DI CERTIFICAZIONE

Ai fini della predisposizione della proposta di certificazione intermedia e/o intermedia finale, la Struttura di Coordinamento ed attuazione dei programmi POR FSE e POR FESR, attraverso il supporto della PO Certificazione della spesa POR FSE, elabora le informazioni contenute nel Sistema informativo della Formazione Professionale (SIFER) analizzando le DDR certificabili e le decurtazioni inserite nel sistema che non sono entrate in nessuna certificazione precedente né nei conti già chiusi.

Viene così elaborato un primo stato di avanzamento della spesa:

- Controllo generale delle DDR certificabili;
- Analisi di completezza delle informazioni sulle decurtazioni, ovvero sull'ID della DDR di competenza della decurtazione.

La Struttura di Coordinamento ed attuazione dei programmi POR FSE e POR FESR invia al *Servizio gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'autorità di gestione FSE* e al *Servizio affari generali e giuridici* i file oggetto della prima analisi per le specifiche competenze, al fine di garantire la completezza delle informazioni presenti in SIFER.

Se del caso, i Servizi di cui sopra comunicano alla SCA eventuali DDR e/o RifPA che, necessitando di ulteriori approfondimenti, potranno essere inseriti in una proposta di certificazione successiva.

La SCA richiede, inoltre, al *Servizio affari generali e giuridici* i verbali di campionamento delle verifiche in loco effettuati nel periodo di riferimento della proposta di certificazione e l'elenco delle domande di rimborso entrate nei campionamenti.

Per la predisposizione della certificazione, la PO Certificazione della spesa POR FSE procede ad escludere eventuali RifPA e/o DDR comunicati dai Servizi competenti e ad analizzare le decurtazioni intervenute nel periodo di riferimento della certificazione. In particolare, viene analizzato l'ID di competenza e l'applicazione della stessa così da poter definire:

- le decurtazioni da escludere dalla proposta di certificazione;
- le decurtazioni che sono "semplici" decertificazioni contestuali all'ID di competenza;
- i ritiri e i recuperi.

L'AdG assicura la completezza delle informazioni attraverso il sistema informativo nella sezione dedicata alla Autorità di Certificazione, che contiene:

- le domande di rimborso oggetto di certificazione, sulle quali sono già stati effettuati i controlli di conformità amministrativa, attestati mediante la compilazione di CL di controllo;
- le domande di saldo qualora sia terminata la fase di controllo rendicontuale;
- pagamenti effettuati dalla PA nei casi in cui risulti beneficiaria (operazioni di servizio, appalti, assegni individuali ed incentivi) sui quali siano stati eseguiti i controlli nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all'art. 125 paragrafo 7 del Regolamento n. 1303/2013;
- l'elenco dettagliato degli anticipi versati nel quadro degli aiuti di stato (art. 131, paragrafo 5 del RDC) e inseriti nelle domande di pagamento (Appendice 2 all'Allegato VI Reg. CE 1011/2014);
- esiti da verifiche effettuate dalla Autorità di Audit visualizzabile attraverso SI
- elenco irregolarità che generano importi da ritirare o recuperare, segnalando la presenza di eventuali casi OLAF.

Prima di procedere alla validazione della proposta di certificazione e al conseguente invio all'AdC, vengono etichettate le operazioni entrate in almeno un campionamento di verifica in loco e vengono allegati in SIFER:

- i verbali di campionamento (ricevuti dal *Servizio affari generali e giuridici*)
- la lettera di invio ad AdC tramite PEC, a firma del responsabile dell'AdG del POR FSE.

La proposta di certificazione di spesa intermedia, nonché quella intermedia finale, viene trasmessa attraverso sistema informativo.

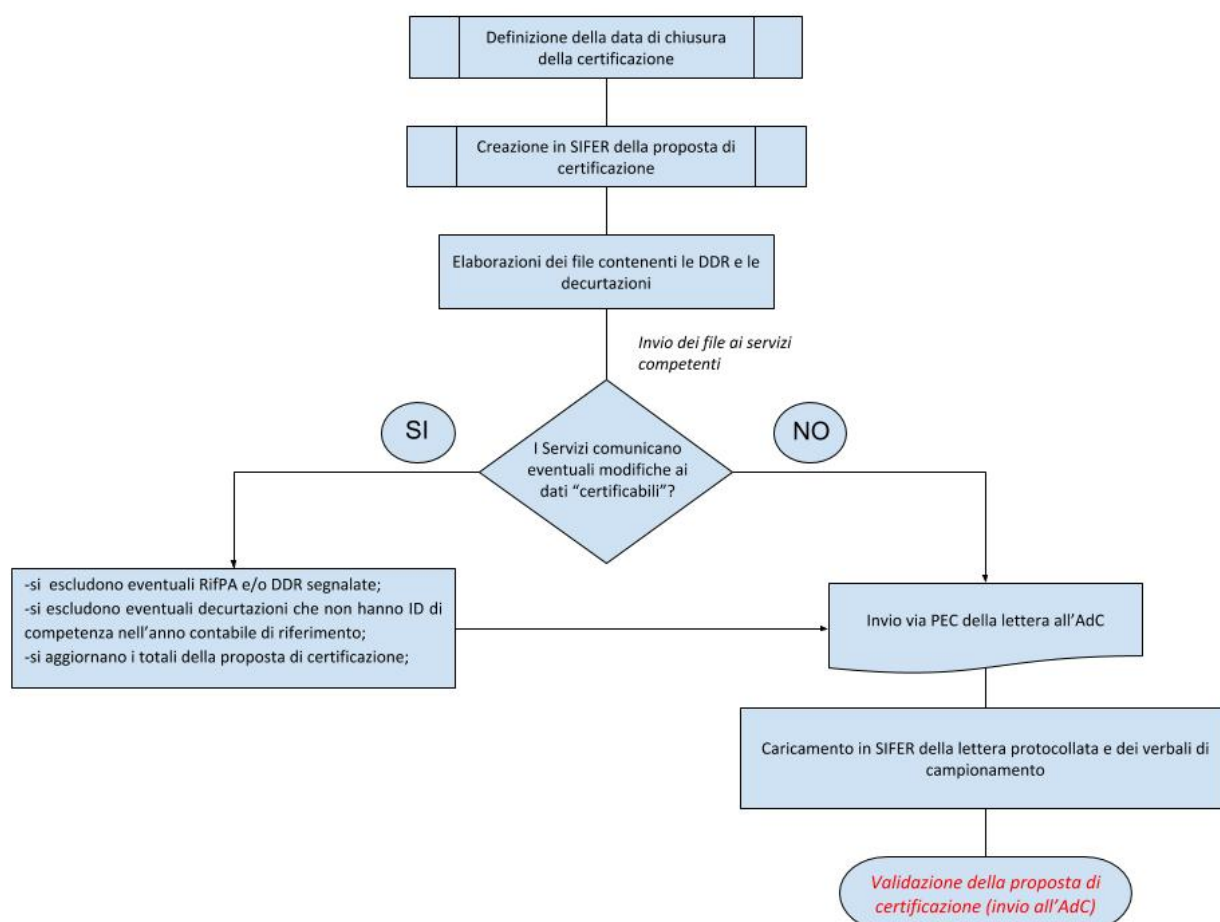
A completamento della trasmissione, l'AdC può prendere in carico la proposta di certificazione per le verifiche di propria competenza.

Al fine di predisporre una corretta e completa domanda di pagamento intermedio, e intermedio finale, l'AdC può chiedere all'AdG informazioni e chiarimenti.

Nello specifico, la PO Certificazione della spesa POR FSE nell'ambito della Struttura Coordinamento e attuazione dei POR FSE e FESR, in collaborazione con le PO competenti in materia di controlli, raccoglie le informazioni relative ad integrazioni documentali e/o a

osservazioni per far fronte alle richieste di chiarimento dell'AdC e, se necessario, procede alla modifica e/o all'integrazione dei dati inseriti in SIFER.

DIAGRAMMA DI FLUSSO



13. PROCEDURA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RIEPILOGO ANNUALE DEI CONTROLLI E PER LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITA'

OBIETTIVO

Descrivere le modalità attraverso le quali l'Autorità di Gestione prepara la documentazione che accompagna i Conti di cui all'articolo 63 comma 5 lettera a) e articolo 63 paragrafo 6 del Regolamento finanziario, da presentare ogni anno entro il 15 febbraio dell'anno N+1, con riferimento alla spesa certificata nel periodo contabile N, utile al confronto con l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit in vista della presentazione dei Conti di cui all'articolo 137 del Regolamento n. 1303/2013 modificato dal Regolamento n. 2018/1046 del 18 luglio 2018.

ABBREVIAZIONI

SCA	Struttura Coordinamento e attuazione dei POR FSE e FESR
SGL	Servizio Gestione e Liquidazione
RS	Responsabile del Servizio
PO	Posizione Organizzativa
SA	Soggetto attuatore
DDR	Domanda di rimborso

CONTENUTI

La procedura si articola nei seguenti punti:

- 1 Introduzione
- 2 Irregolarità e correzioni finanziarie
- 3 Riepilogo annuale dei controlli
- 4 Dichiarazione di affidabilità
- 5 Tempistica

Allegati:

- Analisi delle appendici dei conti
- Diagramma di flusso

1. INTRODUZIONE

In conformità con l'articolo 63 comma 5 lettera a) e articolo 63 paragrafo 6 del Regolamento finanziario, e secondo l'art. 138 del regolamento generale, entro il 15 febbraio di ogni anno le Autorità del Programma predispongono la documentazione utile alla chiusura del periodo contabile precedente secondo i modelli contenuti nei corrispondenti regolamenti di esecuzione:

- i Conti preparati dall'Autorità di Certificazione;
- la Dichiarazione di gestione e la Relazione annuale di sintesi dei controlli a cura dell'Autorità di Gestione;
- il Parere di audit e la Relazione di controllo di competenza dell'Autorità di Audit.

Ai fini dell'accettazione dei Conti, la Commissione europea prende in esame la documentazione sopra riportata predisposta dalle Autorità e ne verifica la completezza, l'accuratezza e la veridicità.

2. IRREGOLARITÀ E CORREZIONI FINANZIARIE

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 36 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, costituiscono irregolarità tutti i comportamenti materiali posti in essere dall'operatore economico anche non intenzionali che arrecano o potrebbero arrecare un danno agli interessi comunitari.

Nell'ambito dei sistemi di gestione e controllo sono definite le modalità per *"la prevenzione, il rilevamento e la **correzione di irregolarità**, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti"* (art. 72 del RDC). *"Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le **rettifiche finanziarie** necessarie e procedere ai recuperi."* (art. 143 del RDC).

In linea con i regolamenti comunitari, la DGR 1298/2015 prevede in caso di irregolarità l'adozione di una serie di provvedimenti amministrativi da parte dell'Autorità di Gestione responsabile dell'esecuzione del POR, proporzionati alla gravità, finalizzati a correggere l'irregolarità attraverso rettifiche finanziarie che comportano una riduzione del contributo massimo ammissibile a finanziamento, mediante il mancato riconoscimento di alcune voci di spesa, in caso di costi reali, o di attività e/o servizi in caso di costi standard.

Al fine di assicurare un trattamento il più possibile uniforme delle irregolarità rilevate a seguito dei controlli di gestione, il Responsabile del Servizio Gestione e Liquidazione della DG Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa - Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 - ha definito le diverse tipologie di irregolarità applicabili alle operazioni finanziate e le possibili conseguenti riduzioni finanziarie del contributo richiesto (vedi Determina n. 16677 del 2016 e ss.mm.).

2.1 REGISTRAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ

Al fine di garantire la piena tracciabilità degli esiti dei controlli effettuati (verifiche di gestione, verifiche in loco, verifiche delle domande di rimborso e di saldo), necessari per la predisposizione delle proposte di certificazione all'Autorità di Certificazione e la corretta preparazione dei Conti, le **correzioni finanziarie** operate a seguito dei controlli sono registrati nel sistema informativo Sifer attraverso la compilazione dell'apposito campo "**decurtazioni**".

Le decurtazioni sono ricondotte alle relative domande di "rimborso di competenza" presenti in Sifer 2014-2020, cioè sono ricondotte alle DDR nelle quali le spese o le attività non conformi sono state richieste a rimborso dai soggetti beneficiari.

Qualora la decurtazione riguardi "non conformità" di competenza a più di una domanda di rimborso, sono inserite in Sifer tante decurtazioni quante sono le non conformità rilevate, ovvero una per ciascuna domanda di rimborso di competenza.

In caso di irregolarità rilevate prima della presentazione da parte del soggetto beneficiario della richiesta di rimborso relativa alle attività non conformi, occorre darne evidenza nel campo note, affinché la relativa decurtazione finanziaria possa essere comunque registrata nel sistema informativo.

Nell'ambito delle **operazioni finanziate a costi reali**, presenti in Sifer 2007-2013, in caso di decurtazioni legate a scostamenti eccedenti le percentuali massime ammissibili su aggregati di spesa (macrovoci o costi indiretti), si procede ad accertare la causale originaria dello scostamento, individuando la spesa cronologicamente più recente dell'aggregato che lo ha fatto generare, e quindi ad attribuire oggettivamente la decurtazione alla domanda di rimborso che tale spesa ricomprendeva.

In tal caso, l'associazione alle domande di rimborso viene indicata nei verbali di controllo (verifiche in loco o controlli a saldo) e registrata nella contabilità dell'Autorità di Gestione per gli adempimenti di propria competenza.

In caso di **operazioni a costi standard** è possibile incorrere in non conformità amministrative ripetute (es. tenuta registri non conforme, mancata firma del coordinatore, mancata continuativa presenza del tutor, etc.) che comportano l'attribuzione di una decurtazione finanziaria, il cui importo è espresso in un certo numero di unità di costo ma che è calcolato attraverso l'applicazione di una percentuale (es. fino al 20% delle ore del progetto). Pertanto, l'importo della decurtazione può variare nel limite massimo del 20% e può essere calcolato sulle ore complessive del progetto o della fase interessata.

In tal caso, la decurtazione viene attribuita alla domanda di rimborso o alle domande di rimborso presentate dal beneficiario in cui sono presenti le ore non conformi relative al progetto o alla fase.

Inoltre, nell'ambito di **operazioni finanziate a costi reali o a costi standard**, è possibile rilevare non conformità rispetto alle eventuali deleghe o partenariati previsti in fase progettuale e/o successivamente autorizzati in fase di realizzazione, dovuti ad eventuali mancate autorizzazioni di variazione così come normati dalla DGR 1298/2015.

Tali non conformità sono precisamente misurabili negli importi solo in sede di verifica finale.

Pertanto, nel caso di non conformità connessa alla delega si procede, laddove possibile, alla decurtazione puntuale dell'importo non ammissibile imputandola direttamente alla domanda o alle domande di rimborso in cui sono state presentate le spese connesse.

Nel caso del partenariato, invece, trattandosi di un'attività trasversale all'intera realizzazione dell'operazione, si procede ad una decurtazione dell'importo non ammissibile nella sola domanda di saldo, cioè al momento dell'effettuazione del rilievo.

La registrazione degli esiti dei controlli e la corretta compilazione del campo "Decurtazioni" in Sifer 2014-2020 permette in ogni momento alle Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit di visualizzare la totalità delle decurtazioni finanziarie effettuate, sia durante il periodo contabile di riferimento sia a seguito della presentazione dell'ultima domanda di pagamento intermedio finale (registro delle decurtazioni/irregolarità).

In particolare, la registrazione delle decurtazioni consente all'Autorità di Gestione di monitorare le spese irregolari e di segnalare all'Autorità di Certificazione se sono da considerarsi importi ritirati, recuperati, oppure da recuperare (pendenti) o irrecuperabili, al fine di consentire all'AdC l'assolvimento dei propri compiti.

Attraverso la sezione Decurtazioni in Sifer, la PO Irregolarità Comunitarie del POR FSE e FESR in staff all'Autorità di Gestione monitora tutte le azioni avviate nei confronti dei beneficiari per recuperare gli importi indebitamente versati, indipendentemente che siano stati certificati o meno alla CE.

Con riferimento alle irregolarità rilevate durante il periodo contabile N su spesa già certificata alla CE nello stesso periodo contabile, l'AdG procede a correggerle ritirando immediatamente dal programma le somme interessate detraendole dalla successiva dichiarazione di spesa presentata alla Commissione (indipendentemente dalla procedura di recupero, di norma per compensazione, che continuerà solo a livello di beneficiario).

In caso di irregolarità rilevate durante il periodo contabile N su spesa certificata alla CE nel periodo contabile N-1, l'AdG può procedere con:

- **Ritiro**, ovvero ritirando immediatamente dal programma le somme interessate detraendole dalla successiva dichiarazione di spesa presentata alla Commissione (indipendentemente dalla procedura di recupero che continuerà solo a livello di beneficiario).
- **Recupero**, ovvero effettuando la deduzione dalla dichiarazione di spesa presentata alla Commissione solo quando la somma è stata recuperata nei confronti del SA.

Qualora l'irregolarità su spesa certificata nel periodo contabile N sia rilevata e validata nel periodo che intercorre tra la chiusura dell'anno contabile (30/6/N) e la presentazione dei Conti (15/2/N+1), questa è dedotta dai Conti.

L'AdG attraverso la PO Certificazione della spesa POR FSE nell'ambito della Struttura di Coordinamento ed attuazione dei programmi POR FSE e POR FESR rielabora le informazioni presenti in Sifer, nella sezione decurtazioni (registro irregolarità) e coopera con:

- le PO competenti del Servizio Gestione e Liquidazione e del Servizio Affari giuridici e generali dell'AdG per la predisposizione di una prima bozza del Riepilogo annuale dei controlli;
- l'Autorità di Certificazione affinché possa procedere alla preparazione di una prima proposta dei Conti.

Il SI permette la registrazione dell'irregolarità a seconda che sia stata rilevata su spesa già certificata oppure no. Pertanto, ai fini della presentazione dei Conti e della compilazione delle Appendici:

- qualora l'irregolarità rilevata riguardi spesa certificata alla CE nell'anno contabile N, questa confluisce nell'appendice 2 come ritiri;
- qualora l'irregolarità rilevata riguardi spesa certificata alla CE in anni contabili precedenti già chiusi, questa può confluire nell'appendice 2 come recupero o ritiro oppure nell'appendice 3 come da recuperare;
- qualora l'irregolarità rilevata riguardi spesa non ancora certificata alla CE, il SI ne tiene traccia permettendone il monitoraggio in vista della predisposizione della proposta di certificazione all'AdC da parte della PO competente. Tali irregolarità non saranno registrate nei Conti.

3. RIEPILOGO ANNUALE DEI CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lett. e) l'Autorità di Gestione prepara la sintesi annuale di cui all'articolo 63 comma 5 lettera a) e articolo 63 paragrafo 6 del regolamento finanziario.

Il Riepilogo annuale dei controlli è di competenza del Servizio Gestione e liquidazione dell'AdG che coordina la predisposizione del documento che fa sintesi degli esiti dei controlli che hanno impatto su spesa certificata durante il periodo contabile che si sta chiudendo.

La sintesi è redatta in conformità con l'allegato 1 della nota EGESIF_15-0008-05 del 3/12/2018 e tiene conto degli esiti sia degli audit condotti dall'Autorità di Audit che delle

verifiche di gestione (amministrative on desk su DDR e in loco) eseguite dall'Autorità di Gestione e dagli Organismi Intermedi sulle operazioni ad essi delegate.

Il Responsabile del Servizio Gestione liquidazione dell'AdG attraverso il coinvolgimento delle PO interessate procede a:

- a. la raccolta dei risultati finali di tutte le verifiche e dei controlli effettuati dagli organismi competenti, comprese le verifiche di gestione effettuate dall'AdG o per suo conto dagli organismi intermedi e degli audit effettuati da o sotto la responsabilità dell'AdA;
- b. un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuate nei sistemi e il successivo follow-up di tali carenze (misure correttive adottate o previste);
- c. l'attuazione di azioni preventive e correttive in caso di individuazione di errori sistemici.

La raccolta dei risultati dei controlli è effettuata con il supporto della Struttura di coordinamento dei programmi POR FSE e POR FESR che, attraverso la PO Certificazione della spesa e la PO Irregolarità, interroga il registro delle irregolarità alimentato nel sistema informativo ed estrapola le correzioni finanziarie che impattano su spesa certificata durante il periodo contabile che si sta chiudendo.

Il Responsabile del Servizio Gestione liquidazione dell'AdG coordina l'attività di analisi degli esiti dei controlli di gestione sia di competenza dell'AdG che degli OO.II. e tiene conto anche dei risultati dell'attività di reperforming sugli OO.II. condotta dagli uffici competenti.

Con riferimento ai controlli di gestione, le diverse funzioni preposte al controllo esaminano le correzioni finanziarie intervenute, sia durante il periodo contabile che si sta chiudendo sia dopo la certificazione intermedia finale e la presentazione dei conti, e sintetizzano le modalità di controllo e di campionamento seguite, la natura dell'eventuale errore o irregolarità riscontrati, nonché le conclusioni tratte e le eventuali misure correttive adottate.

Con riferimento agli audit, l'Autorità di Audit garantisce un flusso costante delle informazioni sugli audit condotti dandone tempestivamente comunicazione degli esiti alla Struttura di Coordinamento dei Programmi dell'AdG ed al Servizio Gestione liquidazione, il quale ne fa sintesi nell'apposita sezione del Riepilogo annuale dei controlli.

Di norma entro il mese gennaio di ogni anno, il Servizio Gestione Liquidazione e la Struttura di coordinamento dei programmi POR FSE e POR FESR presentano alle Autorità del POR la versione definitiva del Riepilogo annuale dei controlli, ai fini della sottoscrizione in SFC della Dichiarazione di affidabilità gestione, a cura del Responsabile dell'Autorità di Gestione.

4. DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lett. e) l'Autorità di Gestione prepara annualmente la dichiarazione di affidabilità di gestione in conformità al modello di cui all'allegato VI del Regolamento (UE) 207/2015 del 20 gennaio 2015.

La dichiarazione di gestione è redatta separatamente per ciascun programma e riguarda l'attuazione del POR FSE per tutto l'anno contabile e deve essere coerente con le informazioni contenute nel riepilogo annuale.

La dichiarazione di gestione si compone di due parti:

- la **dichiarazione** stessa, che, in conformità con il Regolamento Finanziario, contiene tre attestazioni che riguardano i conti, ovvero
 1. le informazioni riportate nei conti sono presentate correttamente, sono complete ed accurate; a tal fine l'AdG ha istituito un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione necessari, tra l'altro, ai fini della gestione finanziaria, delle verifiche e degli audit.
 2. le spese registrate nei conti sono state utilizzate per gli scopi previsti ed in conformità al principio di sana gestione finanziaria; nel senso che le operazioni finanziate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati stabiliti a livello degli assi prioritari nell'ambito dei quali vengono selezionate le relative operazioni.
 3. il Si.Ge.Co. messo in atto per il programma operativo offre le necessarie garanzie di legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, in conformità alla legislazione applicabile.
- una **conferma** da parte dell'AdG del funzionamento efficace e conforme del Si.Ge.Co. in relazione ad una serie di elementi chiave quali:
 1. l'adeguato trattamento nei conti delle irregolarità riscontrate, anche nel caso di valutazioni ancora in corso;
 2. i dati relativi agli indicatori, ai target intermedi e allo stato di avanzamento del programma operativo;
 3. le misure antifrode efficaci e proporzionate;
 4. l'assenza di informazioni riservate che potrebbero danneggiare la reputazione della politica di coesione.

Annualmente, in vista della presentazione dei conti, tra il mese di dicembre e di febbraio le tre Autorità del POR FSE 2014-2020 operano in stretto contatto, attraverso incontri periodici e scambiandosi informazioni in tempo reale, al fine di preparare la documentazione di competenza di ciascuna Autorità e garantire la coerenza tra i dati e le informazioni sui Conti che si stanno chiudendo.

L'Autorità di Gestione, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, è supportata dalla Struttura di coordinamento dei programmi POR FSE e POR FESR e dal

Servizio Gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE.

La Struttura di coordinamento dei programmi POR FSE e POR FESR riceve le necessarie informazioni dal Servizio Gestione e Liquidazione al quale compete la predisposizione del Riepilogo annuale dei controlli - di cui al paragrafo precedente – e coopera nell'analisi dei dati con l'Autorità di Certificazione che predispone la bozza finale dei conti per il periodo contabile che si sta chiudendo.

Una volta ultimato il confronto con l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit per le parti di propria competenza finalizzato alla verifica di coerenza dei dati, l'Autorità di Gestione sottoscrive la Dichiarazione di affidabilità di gestione attraverso la compilazione dell'apposita sezione in SFC entro il 15 febbraio di ogni anno.

5. TEMPISTICA

Le tre Autorità si coordinano per rendere fluida la comunicazione degli esiti dei controlli finalizzata alla predisposizione della documentazione di chiusura dell'anno contabile secondo la seguente tempistica relativa agli adempimenti di competenza:

- entro il 15 novembre di ogni anno, l'AdG informa l'AdC degli esiti delle verifiche effettuate i cui esiti hanno impatto sulla chiusura dell'anno contabile;
- entro il 30 novembre di ogni anno l'AdG riceve da parte dell'AdA gli esiti definitivi dei controlli effettuati relativi agli audit delle operazioni;
- entro il 15 dicembre l'AdG predispone ed invia alla AdA la proposta della Relazione annuale dei controlli e, al contempo, informa con continuità e tempestività l'AdC delle proprie valutazioni sulla legittimità e regolarità delle spese al fine di assicurare che tali esiti, visualizzabili attraverso il sistema informativo, siano inclusi nella bozza finale dei conti;
- entro il 31 gennaio AdG riceve da AdA la valutazione sulla relazione annuale dei controlli ed in caso procede ad un aggiornamento dei dati;
- entro il 15 febbraio le tre Autorità presentano la documentazione di chiusura dell'anno contabile N-1 per le parti di propria competenza come previsto dall'art. 138 del Regolamento n. 1303/2013:
- presentazione dei conti del periodo contabile n-1 da parte dell'AdC;
- la dichiarazione di gestione e la relazione annuale dei controlli da parte dell'AdG;
- il rapporto annuale di controllo contenente le risultanze degli audit condotti comprese le carenze riscontrate e le azioni correttive e di miglioramento proposte ed attuate e relativo parere da parte dell'AdA, nel quale si dà atto del funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo oltre che della coerenza del "Modello dei conti" e della Relazione annuale dei controlli.

Le scadenze individuate sono indicative e non perentorie.

In preparazione della chiusura dell'anno contabile, infatti, le Autorità organizzano incontri di coordinamento e condividono un programma di lavoro tenendo conto delle peculiarità o delle vicende che hanno caratterizzato l'anno contabile che si sta chiudendo.

Allegato: analisi delle appendici dei Conti di cui all'Allegato VII del Reg. 1011/2014

APPENDICE 1: importi registrati nel sistema contabile dell'AdC

Priorità	Importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili e <u>inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione</u> (A)	Importo totale della corrispondente spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni (B)	Importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1303/2013 (C)
Priorità (categoria di regione/tipo di intervento (IOG), ove applicabile)	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
	Le informazioni sono inserite manualmente dall'AC. Si tratta di un dato cumulato. Contiene l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'AC nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento intermedio. Può corrispondere all'importo dichiarato nella domanda finale di pagamento intermedio del periodo contabile oppure essere inferiore, nel caso vi siano somme escluse in seguito ad audit dell'AdA o attività di controllo dell'AdG e dell'AdC.	Le informazioni sono inserite manualmente dall'AC. Si tratta di un dato cumulato. Nel caso del POR FSE, la colonna B deve contenere lo stesso importo della colonna A.	Le informazioni sono inserite manualmente dall'AC. Si tratta di un dato cumulato. Contiene l'importo totale dei pagamenti effettuati ai beneficiari corrispondenti ai soli interventi per i quali è stata certificata la spesa e ne è stato richiesto il rimborso nel medesimo periodo contabile, comprensivi anche di quelli intervenuti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'ultima domanda di pagamento intermedio e la data di presentazione dei conti. ¹ È l'importo totale corrispondente del supporto pubblico (contributo UE e cofinanziamento nazionale) che è stato effettivamente pagato ai beneficiari in conformità della previsione dei 90 giorni. Questa colonna non viene utilizzata ai fini del calcolo del saldo dei conti.

¹ Tale interpretazione è stata condivisa dalla Commissione a seguito del quesito posto da Tecnostruttura in occasione dell'incontro annuale tra Commissione Europea, Igrue e AdA del 4-5 ottobre 2016 a Senigallia

L'importo della colonna A deve corrispondere a quello registrato dall'AdC nel proprio sistema ed è dato da:

colonna B della Domanda di pagamento intermedio finale (DFPI) - spesa irregolare non detratta durante il periodo contabile

La spesa da detrarre può essere legata ad una irregolarità sospetta, irregolarità accertata, o irregolarità in fase di valutazione.

Nella fattispecie, vanno in detrazione:

- le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile, qualora tali spese siano soggette a una valutazione in corso della loro legittimità e regolarità (art. 137 c. 2 del RDC);
- le spese irregolari riscontrate attraverso il lavoro di audit (svolto dalle AA o sotto la loro supervisione, dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea);
- le spese irregolari derivanti dagli adeguamenti effettuati dall'AG e dall'AC (ulteriori verifiche di gestione o attività di verifica) in relazione alla spesa dichiarata durante il periodo contabile;
- gli importi da recuperare inseriti in domande di pagamento intermedio nel corso del periodo contabile per il quale sono preparati i conti.

Nel caso in cui non sia stato possibile ritirare l'importo irregolare in una domanda di pagamento intermedio, l'AdC può infatti operare la detrazione direttamente dai Conti (*al più tardi nei conti*) e la rettifica finanziaria corrispondente viene indicata nell'appendice 8 dell'allegato VII (riconciliazione delle spese) fornendo spiegazioni in merito alle differenze nella colonna delle osservazioni.

I segni negativi di cui si ha evidenza nell'appendice 8 colonne E ed F devono essere opportunamente spiegati.

È possibile, infatti, sospendere spesa, già presentata in certificazione alle CE, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 137 c. 2 del RDC (es. controlli in loco dell'AdG non ancora terminati su spesa già certificata, contraddittorio con AdA non ancora concluso per necessità di approfondimenti, controlli di soggetti esterni); in tal caso, la spesa se a conclusione dei dovuti accertamenti si ritiene comunque ammissibile e regolare può essere presentata nuovamente in periodi contabili successivi.

- ➡ In generale, tutte le detrazioni di importi irregolari che sono operate direttamente in fase di chiusura dei conti (App. 1 e 8) non necessitano di ulteriori registrazioni in successive domande di pagamento intermedio.

Sono escluse dai conti le spese, previamente incluse in una domanda di pagamento del periodo contabile di riferimento, che al momento della chiusura dei conti:

1. corrispondano a irregolarità accertate nel periodo che intercorre fra la DFPI e la chiusura dei conti oppure irregolarità accertate entro la scadenza del periodo contabile di riferimento ma non in tempo utile per essere inserite nella DFPI. Possono originare soprattutto dalla conclusione di un contraddittorio con l'AdA o con soggetti esterni (es. Guardia di Finanza, laddove a seguito di segnalazione anche gli accertamenti dell'AdG confermano la sussistenza di un'irregolarità).

Con riferimento a importi da recuperare inseriti in certificazioni del periodo contabile di riferimento, nel caso in cui un'irregolarità sia accertata entro la fase di chiusura dei conti, non è possibile mantenere la spesa irregolare nel Programma in attesa del risultato della procedura di recupero (e detrarre la spesa da una successiva domanda di pagamento intermedio solo a seguito di effettiva restituzione del contributo), ma l'AC dovrà detrarre gli importi irregolari nella preparazione dei bilanci. (Si vedano le regole diverse per importi da recuperare riferiti a certificazioni di periodi contabili precedenti, sotto la tabella dell'App. 3)

➡ ***Pertanto eventuali importi irregolari connessi al periodo contabile di riferimento o spese soggette ad una valutazione in corso sulla loro legittimità non possono essere registrati nei conti certificati***

➡ Gli importi detratti alla luce di irregolarità accertate non potranno più rientrare in una successiva dichiarazione di spesa.

2. siano soggette ad una valutazione in corso sulla loro legittimità e regolarità. Ovvero spese per cui, nel periodo che intercorre fra la DFPI e la chiusura dei conti, a seguito di controlli dell'AdA o di soggetti esterni al POR, sono ancora in corso degli accertamenti da parte dell'AdG, la quale non è in grado di esprimere una posizione definitiva. A norma dell'art. 137, per. 2 del Reg. 1303/2013 le spese temporaneamente detratte da una chiusura contabile e successivamente ritenute legittime e regolari, possono essere inserite in una domanda di pagamento intermedia relativa ad un successivo periodo contabile. L'AdG/AdC devono poter giustificare pienamente il ripristino di tali spese.

Se tali spese invece si confermano irregolari, non sono necessarie ulteriori registrazioni nei conti.

3. si riferiscano a spese divenute non più ammissibili. Potrebbe essere il caso di operazioni per le quali, nel periodo che intercorre fra la DFPI e la chiusura dei conti, siano state formalizzate modifiche tali da comportare una non ammissibilità di (parte o tutta la)

spesa precedentemente certificata che non è più rispondente agli obiettivi rivisti dell'operazione. In questo caso non siamo in presenza di irregolarità:

4. si riferiscano a errori materiali per cui è necessaria una rettifica. Stiamo parlando di sole rettifiche “con segno meno”, ovvero detrazioni causate da errori di imputazione relativi a certificazioni precedenti, emersi nel periodo che intercorre fra la DFPI e la chiusura dei conti

APPENDICE 2: ritiri e recuperi effettuati DURANTE il periodo contabile

Priorità	RITIRI		RECUPERI	
	Importo totale ammissibile di spese figuranti nelle domande di pagamento	Spesa pubblica corrispondente	Importo totale ammissibile di spese figuranti nelle domande di pagamento	Spesa pubblica corrispondente
	(A)	(B)	(C)	(D)
Priorità (categoria di regione / tipo di intervento (IOG) se applicabile)	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorità	Contiene la spesa totale ammissibile ritirata nelle domande di pagamento intermedio, nel corso dell'anno contabile di riferimento. Tale spesa ritirata può riferirsi a spesa certifica nel periodo contabile di riferimento o in periodi contabili precedenti.	Si riferisce alla spesa pubblica (contenuta nella spesa totale ammissibile) ritirata nelle domande di pagamento intermedio nel corso dell'anno contabile di riferimento. Tale spesa ritirata può riferirsi a spesa certifica nel periodo contabile di riferimento o a periodi contabili precedenti	Contiene la spesa totale ammissibile dedotta a seguito dei recuperi , che corrisponde agli importi irregolari rilevati e recuperati nel <u>corso dell'anno contabile</u> . Si tratta di un dato cumulativo per un determinato anno contabile.	Si riferisce alla spesa pubblica (contenuta nella spesa totale ammissibile) dedotta per recupero nell'anno contabile di riferimento
Priorità			RECUPERI	
	Importo totale ammissibile di spese figuranti nelle domande di pagamento	Spesa pubblica corrispondente	Importo totale ammissibile di spese figuranti nelle domande di pagamento	Spesa pubblica corrispondente
per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno 20xx (totale)	Contiene la spesa totale ammissibile ritirata nelle domande di pagamento intermedio dell'anno N, <u>e suddivisa secondo il periodo contabile in cui era stata certificata.</u>	Si riferisce alla spesa pubblica (contenuta nella spesa totale ammissibile) ritirata nelle domande di pagamento intermedio, <u>e suddivisa secondo il periodo contabile in cui era stata certificata.</u>	Contiene la spesa totale ammissibile dedotta per recupero nelle domande di pagamento intermedio, <u>e suddivisa secondo il periodo contabile in cui era stata certificata.</u>	Si riferisce alla spesa pubblica (contenuta nella spesa totale ammissibile) dedotta per recupero nel corso di un <u>determinato anno contabile</u>
di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 127,	Di cui ritiri imputabili agli esiti delle attività di controllo dell'AdA (spesa totale ammissibile)	Si riferisce alla spesa pubblica (contenuta nella spesa totale ammissibile) ritirata a seguito di controlli dell'AdA	Di cui recuperi imputabili agli esiti delle attività di controllo dell'AdA (spesa totale ammissibile)	Si riferisce alla spesa pubblica (contenuta nella spesa totale

paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013				ammissibile) dedotta per recupero a seguito di controlli dell'AdA

➡ Tutte le rettifiche finanziarie attuate in una domanda di pagamento intermedio durante il periodo contabile, saranno indicate nei conti inserendole nell'appendice 2 dell'allegato VII come importi ritirati e/o recuperati (qualora la spesa irregolare sia stata certificata alla CE in anni precedenti rispetto a quello contabile di cui si presentano i Conti). Le rettifiche derivanti da errori materiali e motivi tecnici, nonché quelle non derivanti da irregolarità, non vanno registrate nell'appendice 2.

➡ Le rettifiche finanziarie attuate nell'anno N possono riferirsi anche a spese certificate in periodi contabili precedenti. Infatti, gli importi irregolari individuati nell'anno N e riferiti per es. al periodo contabile N-1, **devono** essere rettificati nei conti relativi al periodo contabile in cui l'irregolarità è individuata/corretta, quindi nei conti del periodo N (EGESIF 15_0017-02 del 25.01.2016 pag. 22 punto elenco n.3).

Ritiri

- Importi ritirati (dedotti nell'ambito di una certificazione) nell'anno contabile -con o senza procedure di revoca con recupero-, relativi a spese a) che sono entrate nelle domande di pagamento dell'anno contabile di riferimento o b) che sono entrate nelle domande di pagamento degli anni precedenti. Sono esplicitati nell'App. 2 ed essendo già stati sottratti dalla spesa certificata del Programma entro la DFPI, non alimentano le detrazioni dell'App. 1

Recuperi

- Recuperi conclusi durante il periodo contabile che sono già stati dedotti entro la DFPI: sono esplicitati nell'App. 2 ed essendo già stati sottratti dalla spesa certificata del Programma entro la DFPI, non alimentano le detrazioni dell'App. 1

Nella prima parte dell'App. 2 si riportano in generale i ritiri e i recuperi effettuati durante il periodo contabile (importo cumulato, suddiviso per Asse prioritario).

Nella seconda parte devono essere riportati gli importi, ritirati e recuperati durante il periodo contabile, distinti sulla base del periodo contabile in cui erano stati certificati.

Sarà possibile inserire nell'App. 2 eventuali importi rettificati a seguito di audit delle operazioni dell'AdA, solo se i controlli e il contraddittorio si chiudono in tempo utile per decertificare entro la DFPI.

➡ Gli importi registrati nell'App. 2 alla chiusura di un anno N, potrebbero “provenire” da importi che in una precedente chiusura dei conti erano stati inseriti nell'appendice 3 (come importi da recuperare). In questo caso gli importi sono cancellati dall'App. 3.

➡ Gli importi che entrano nell'App. 2 dell'anno N, come importi rettificati per ritiro o per recupero concluso, non compaiono più nei conti dei periodi successivi, perché si è completata la “procedura di correzione” dell'irregolarità; tuttavia nel sistema contabile dell'AdC dovrebbe rimanere traccia dei ritiri e dei recuperi effettuati durante l'intera attuazione del POR (Registro irregolarità).

➡ Sono esclusi dall'App. 2 i “Recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 del Reg. (UE) 1303/2013”, che devono essere riportati nell'App. 4

APPENDICE 3: importi irregolari su spesa certificata nei periodi contabili precedenti a quello di cui si sta presentando i Conti, da recuperare (recuperi pendenti)

Priorità		
	Importo totale ammissibile di spese	Spesa pubblica corrispondente
Priorità (categoria di regione / tipo di intervento (IOG) se applicabile)		
	L'importo totale ammissibile delle spese da recuperare si deve riportare cumulativamente . Ciò significa che gli importi indicati come recuperi pendenti nel precedente periodo contabile dovrebbero essere <u>nuovamente inclusi come recuperi pendenti</u> (vale a dire importi da recuperare) <u>per il periodo contabile in questione</u> , a meno che non siano stati ritirati/recuperati entro la DFPI (in tal caso essi dovrebbero essere detratti nell'App. 2) o siano stati recuperati fra la DFPI e la chiusura dei conti (in tal caso devono comparire come rettifiche nell'App. 1 e motivate nell'App. 8) o siano irrecuperabili (in tal caso dovrebbero essere indicati come importi non recuperabili nell'App. 5).	

➡ **L'App. 3 registra solo recuperi pendenti relativi a spesa certificata in periodi contabili precedenti rispetto a quello per cui si preparano i conti.**

Solo nel caso di spese certificate in conti precedenti all'anno in cui si preparano i bilanci, per le quali vi sia un recupero pendente, l'AdG può decidere di non ritirare gli importi in questione dal Programma, e di attendere il completamento delle procedure di recupero prima di procedere con la deduzione delle stesse. In questo caso gli importi irregolari (recuperi pendenti) saranno indicati nell'Appendice 3, relativa agli "Importi da recuperare alla chiusura del periodo contabile".

➡ Es. III periodo contabile, luglio 2016-giugno 2017

Febbraio 2018 chiusura conti III periodo contabile

- Nell'App. 1 detratti (obbligatoriamente) i recuperi pendenti riferiti a spesa certificata nel III periodo contabile
- Nell'App. 3 è possibile inserire i recuperi pendenti riferiti a spesa certificata nei periodi contabili precedenti il III, che possono quindi rimanere nel Programma in attesa dell'effettivo recupero del contributo revocato. Tale caso può verificarsi se durante il

terzo periodo contabile si accerta l'irregolarità di una spesa certificata nell'ambito del secondo periodo contabile. Nella chiusura dei conti del III periodo contabile tale spesa può essere registrata nell'App. 3 e mantenuta nel Programma.

Con riferimento a ***importi da recuperare inseriti in domande di pagamento intermedio nel corso del periodo contabile per il quale sono preparati i bilanci*** l'AdC non può decidere di mantenere le spese irregolari nel Programma ed aspettare l'effettivo recupero prima di procedere con una rettifica finanziaria, perché nella chiusura dei conti l'AdC dovrà dedurre le relative spese nell'App. 1 e motivarne le ragioni nell'App. 8. Quindi eventuali recuperi pendenti relativi a spesa certificata nell'anno contabile di riferimento non entrano mai nell'App. 3 e sono detratti direttamente dai conti certificati in sede di chiusura annuale.

Si veda EGESIF_15_0017-02 del 25/01/2016, paragrafo 2 (...) ***Nel caso di importi da recuperare inseriti in domande di pagamento intermedio nel corso del periodo contabile per il quale sono preparati i bilanci, se non ritirati prima, l'AC dovrà detrarre gli importi irregolari nella preparazione dei bilanci e segnalarli nell'App. 8.*** Inoltre, ulteriori specifiche sono contenute nel par. 3.1 a pag. 10 e nel par. 4 a pag. 12 dello stesso documento.

L'App. 3 è suddivisa in due parti: mentre nella prima si riporta il cumulado degli importi da recuperare suddiviso per Asse prioritario, nella seconda tabella gli importi da recuperare sono inseriti in corrispondenza dell'anno contabile in cui le spese, irregolari, sono state certificate alla CE (e per ciascun anno contabile si distinguono le spese irregolari a seguito di audit delle operazioni).

Nell'App. 3 dovrebbero essere inclusi anche gli importi da recuperare in applicazione dell'Art. 71 Reg. 1303/2013 (stabilità delle operazioni)

Nel registro dei debitori sono opportunamente distinte le irregolarità che si riferiscono al mancato rispetto della stabilità delle operazioni.

- ➡ Rispetto agli importi inseriti nell'App. 3 nei conti dell'anno N-1, in sede di chiusura dei conti dell'Anno N l'AdC può:
 - attribuire lo status di “importi irrecuperabili” a eventuali importi precedentemente dichiarati nell'App. 3. In questo caso vanno contabilizzati nell'App. 5 (ed escono dall'App. 3) e rimangono certificati nel Programma. Si vedano le osservazioni sotto l'App. 5 “Importi irrecuperabili alla chiusura del periodo contabile”.
 - In caso di decertificazioni ***per ritiro (*)*** o recupero attuate nel corso dell'anno N, spostare i relativi importi dall'App. 3 all'App. 2

(*) Un importo inserito in un App. 3 come da recuperare, può avere le successive registrazioni:

1. Venire decertificato in un periodo contabile successivo e entrare come recupero concluso nell'App. 2 di un periodo contabile successivo
2. Entrare nell'App. 5 come importo non recuperabile di un periodo contabile successivo
3. Essere oggetto di ritiro ed entrare come importo ritirato nell'App. 2 di un periodo contabile successivo

Le informazioni riportate nell'Appendice 3 derivano dal Registro dei debitori dell'AdC, che tiene traccia dell'iter degli importi da recuperare durante l'attuazione del POR

APPENDICE 4: Recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 del Reg. (UE) 1303/2013 durante il periodo contabile – articolo 137, per. 1, lett b) del regolamento (UE) 1303/2013.

Priorità		
	Importo totale ammissibile di spese	Spesa pubblica corrispondente
Priorità (categoria di regione / tipo di intervento (IOG) se applicabile)	Contiene la spesa totale ammissibile <u>dedotta a seguito dei recuperi</u> , che corrisponde agli importi irregolari rilevati e recuperati nel corso dell'anno contabile. Si tratta di un dato cumulativo per un determinato anno contabile.	Si riferisce alla spesa pubblica (contenuta nella spesa totale ammissibile) <u>dedotta per recupero</u> nell'anno contabile di riferimento
Per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno 20xx (totale)	Contiene la spesa totale ammissibile <u>dedotta per recupero</u> nelle domande di pagamento intermedio, e suddivisa secondo il periodo contabile in cui era stata certificata.	Si riferisce alla spesa pubblica (contenuta nella spesa totale ammissibile) <u>dedotta per recupero</u> nel corso di un determinato anno contabile
di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	Di cui recuperi imputabili agli esiti delle attività di controllo dell'AdA (spesa totale ammissibile)	Si riferisce alla spesa pubblica (contenuta nella spesa totale ammissibile) dedotta per recupero a seguito di controlli dell'AdA

Gli importi irregolari imputabili al mancato rispetto della stabilità delle operazioni sono chiaramente distinti nel Registro dei Debitori.

➡ I recuperi effettuati a norma dell'art. 71 Reg. 1303/2013 e decertificati durante il periodo contabile, sono indicati nei conti all'interno dell'appendice 4 dell'allegato VII come importi recuperati.

➡ Le rettifiche finanziarie (decertificazioni per recupero concluso) attuate nell'anno N possono riferirsi anche a spese certificate in periodi contabili precedenti. Infatti, gli importi irregolari individuati nell'anno N e riferiti per es. al periodo contabile N-1, **devono** essere rettificati nei conti relativi al periodo contabile in cui l'irregolarità è individuata/corretta, quindi nei conti del periodo N (EGESIF 15_0017-02 del 25.01.2016 pag. 22 punto elenco n.3).

Nella prima parte dell'App. 4 si riportano i recuperi effettuati durante il periodo contabile (importo cumulato, suddiviso per Asse prioritario).

Nella seconda parte devono essere riportati gli importi, decertificati per recupero recuperati durante il periodo contabile, distinti sulla base del periodo contabile in cui erano stati certificati.

Sarà possibile inserire nell'App. 4 eventuali importi rettificati a seguito di audit delle operazioni dell'AdA, solo se i controlli e il contraddittorio si chiudono in tempo utile per avviare procedure di recupero entro la DFPI.

Recuperi

- Recuperi conclusi durante il periodo contabile che sono già stati dedotti entro la DFPI: sono esplicitati nell'App. 4 ed essendo già stati sottratti dalla spesa certificata del Programma entro la DFPI, non alimentano le detrazioni dell'App. 1
- Recuperi conclusi durante il periodo contabile che non è stato possibile detrarre prima della DFPI, quindi che non sono stati rettificati durante il periodo contabile (recuperi intervenuti all'ultimo momento per es. seconda metà di giugno): non sono esplicitati nell'App. 4, contribuiscono solo alle detrazioni dell'App. 1 (motivate nell'App. 8)
- Recuperi effettuati nel periodo che intercorre fra la presentazione della DFPI e la chiusura dei conti: non sono esplicitati nell'App. 4, contribuiscono solo alle detrazioni dell'App. 1 (motivate nell'App. 8)

➡ Gli importi registrati nell'App. 4 alla chiusura di un anno N, potrebbero “provenire” da importi che in una precedente chiusura dei conti erano stati inseriti nell'appendice 3 (come importi da recuperare). In questo caso gli importi sono cancellati dall'App. 3.

➡ Gli importi che entrano nell'App. 4 dell'anno N, come importi rettificati per recupero concluso, non compaiono più nei conti dei periodi successivi, perché si è completata la “procedura di correzione” dell'irregolarità; tuttavia nel sistema contabile dell'AdC dovrebbe rimanere traccia dei ritiri e dei recuperi effettuati durante l'intera attuazione del POR (Registro dei Debitori).

Appendice 5

Importi irrecuperabili alla chiusura del periodo contabile — articolo 137, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Priorità	IMPORTI IRRECUPERABILI		
	Importo totale ammissibile delle spese	Spesa pubblica corrispondente	Osservazioni (obbligatorie)
	(A)	(B)	(C)
Priorità 1			
Regioni meno sviluppate	<type='Cu' input='M'>	<type='Cu' input='M'>	<type='S' maxlength='1500' input='M'>
Regioni in transizione	<type='Cu' input='M'>	<type='Cu' input='M'>	<type='S' maxlength='1500' input='M'>
Regioni più sviluppate	<type='Cu' input='M'>	<type='Cu' input='M'>	<type='S' maxlength='1500' input='M'>
Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione	<type='Cu' input='M'>	<type='Cu' input='M'>	

➡ Nell'App. 5 sono inseriti solo importi provenienti dall'App. 3

I recuperi pendenti possono essere considerati non recuperabili, dopo che le autorità nazionali hanno perseguito tutte le possibilità di recupero disponibili attraverso il quadro istituzionale e giuridico nazionale. Ogni volta che ciò avviene, tali importi non recuperabili non devono essere più segnalati tra gli importi da recuperare alla fine dell'anno contabile nell'Appendice 3, ma devono essere riportati come importi non recuperabili, nell'Appendice 5.

Gli importi da segnalare nell'appendice 5 come non recuperabili non sono cumulabili di anno in anno: ciò significa che gli importi non recuperabili già riportati nei conti precedenti non devono essere inclusi nei conti di periodi contabili successivi.

Gli importi indicati come non recuperabili possono rimanere certificati nel programma, ma per evitare il rimborso alla CE l'AC deve presentare una richiesta specifica per ciascuna operazione interessata (ciascuna operazione entrata nell'App. 5), entro lo stesso termine indicato per la presentazione dei conti. Cioè ogni volta che compare un importo nell'App. 5, contestualmente l'AC deve preparare ed inoltrare specifica richiesta alla CE affinché tale importo possa rimanere a carico del Programma e non debba essere decertificato. Nel caso in cui la CE non replichi entro il 31 maggio successivo, il contributo dell'UE non deve essere rimborsato dallo SM. Fanno eccezione al termine del 31 maggio i casi di irregolarità che precedono un fallimento e i casi di sospetta frode.

Appendice 6

Importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013) (dati cumulativi dall'inizio del programma) — articolo 137, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013

	Importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari e inclusi nelle domande di pagamento		Importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Priorità	Importo complessivo dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari (e certificati)	Importo della spesa pubblica corrispondente	Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente erogati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013	Importo della spesa pubblica corrispondente
Priorità 1				
Regioni meno sviluppate	<type='Cu' input='M'>	<type='Cu' input='M'>	<type='Cu' input='M'>	<type='Cu' input='M'>

Gli importi erogati dal Programma agli Strumenti Finanziari ed entrati in una certificazione nell'ambito del periodo contabile di riferimento –colonne A e B, e gli importi erogati dagli Strumenti Finanziari ai percettori finali –colonne C e D, devono essere tracciati nell'App. 6.

Trattasi di dati cumulativi dall'inizio del programma, che la CE utilizzerà per la preparazione dei suoi conti annuali.

Gli step di certificazione indicativamente rispetteranno le modalità seguenti, che riflettono gli importi massimi certificabili ai sensi dell'art. 41 Reg. 1303/2013:

- certificazione del primo 25% della dotazione dello SF a seguito del trasferimento dello stesso importo dalla RER al soggetto gestore dello SF (solo colonne A e B dell'App. 6)
- certificazione del secondo 25% della dotazione dello SF (colonne A e B) a seguito dell'avvenuta erogazione verso i percettori finali di almeno il 60% del primo 25% certificato (colonne C e D)

- certificazione terzo 25% della dotazione dello SF (colonne A e B) a seguito dell'avvenuta erogazione verso i percettori finali di almeno l'85% delle prime due tranches certificate (colonne C e D)
- certificazione finale: si certifica l'intera dotazione dello SF (colonne A e B) se le erogazioni verso i percettori finali raggiungono l'importo corrispondente (colonne C e D).

Gli importi delle colonne A e B coincidono

Gli importi delle colonne C e D coincidono.

Nell'App. 6 devono essere indicate eventuali rettifiche, in relazione agli Strumenti Finanziari, operate in fase di una chiusura annuale dei conti

Appendice 7

Anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato a norma dell'articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (dati cumulativi dall'inizio del programma) — articolo 137, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Priorità	Importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo	Importo che è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo	Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso
	(A) Importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo nel quadro di aiuti di stato. L'importo deriva dai dati cumulativi riportati nella domanda finale di pagamento intermedio (all. VI, appendice 2, colonna A)	(B) L'importo deriva dai dati cumulativi riportati nella domanda finale di pagamento intermedio (all. VI, appendice 2, colonna B)	(C) L'importo deriva dai dati cumulativi riportati nella domanda finale di pagamento intermedio (all. VI, appendice 2, colonna B)
Priorità 1			

I dati contenuti in questa appendice sono riportati cumulativamente a partire dall'inizio del programma.

Qualora gli importi che sono stati esclusi dai conti contengano spese relative ad anticipi versati nel quadro di aiuti di stato, tali importi devono riflettersi nell'App. 7.

A norma dell'articolo 131, paragrafo 4, dell'RDC, gli anticipi versati ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto possono essere inclusi in una domanda di pagamento, e quindi certificati alla CE, fino a un massimo del 40% dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione. A norma dell'articolo 131, paragrafo 5, dell'RDC, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative a ciascuna domanda di pagamento richieste dalle colonne A, B e C dell'appendice 2 del domanda di pagamento. Gli adeguamenti di tali importi inclusi nella domanda finale di pagamento intermedio devono riflettersi nell'appendice 7 del modello dei conti.

Le informazioni riportate dagli Stati membri in questa appendice saranno utilizzate dalla Commissione per la preparazione dei suoi conti annuali. Ciò permette alla Commissione di identificare nei propri conti come risconto attivo la parte di spesa dichiarata nelle domande di pagamento costituita da anticipi.

Qualora gli importi che sono stati esclusi dai conti contengano spese relative ad anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato, tali importi devono riflettersi in tale appendice di conseguenza.

➤ La colonna A contiene l'importo complessivo versato come anticipo dal programma nel quadro di aiuti di Stato. Corrisponde all'importo del contributo UE e del contributo nazionale che l'AG ha versato a titolo di anticipi ai beneficiari. L'importo contenuto in questa colonna deriva dai dati cumulativi riportati nella domanda finale di pagamento intermedio (allegato VI, appendice 2 – colonna A).

➤ La colonna B contiene l'importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari per liquidare gli anticipi che sono stati loro versati dall'organismo che concede l'aiuto e sono stati già dichiarati alla Commissione. La spesa, giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, deve essere sostenuta al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore.

➤ La colonna C contiene l'importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso. Tale importo corrisponde alla spesa non sostenuta dai beneficiari, per la quale non è ancora trascorso il periodo di tre anni successivo all'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2023, se anteriore.

APPENDICE 8: riconciliazione delle spese

Priorità	Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione		Spesa dichiarata conformemente all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) No 1303/2013		Differenza		Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza)
	Importo totale della spesa ammissibile sostenuta dai beneficiari e pagata nell'attuazione delle operazioni	Importo totale della spesa pubblica sostenuta nell'attuazione delle operazioni	Importo totale della spesa ammissibile registrata nel sistema contabile dell'autorità di certificazione e che è stata inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione	Importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta nell'attuazione delle operazioni	(E=A-C)	(F=B-D)	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
Priorità (categoria di regione/tipo di intervento (IOG), se applicabile)							
Di cui importi corretti nei conti a seguito di audit delle operazioni in linea con l'Articolo 127(1) del Regolamento (EU) N° 1303/2013							
	I dati sono generati automaticamente da SFC2014 e corrispondono agli importi indicati nella domanda finale di pagamento intermedio.	I dati sono generati automaticamente da SFC2014 e corrispondono agli importi indicati nella domanda finale di pagamento intermedio.	I dati sono generati automaticamente da SFC2014 sulla base degli importi iscritti nell'Appendice 1 dell'All. VII Colonna (A). Gli importi possono essere inferiori all'importo indicato nella DFPI riferita al	I dati sono generati automaticamente da SFC2014 sulla base degli importi iscritti nell'Appendice 1. dell'All. VII Colonna (B). Gli importi possono essere inferiori all'importo indicato nella DFPI riferita al	I dati sono generati automaticamente da SFC2014 e derivano dalla differenza delle colonne A - C	I dati sono generati automaticamente da SFC2014 e derivano dalla differenza delle colonne B - D.	Le informazioni sono inserite manualmente . Il testo in questa colonna dovrebbe fornire <u>gli elementi che giustificano l'eventuale differenza degli importi fra la DFPI e la chiusura dei conti</u> . Dovrebbe riferirsi in particolare al Riepilogo annuale dei conti e/o alla Relazione annuale di controllo se pertinente. Le informazioni dovrebbero essere concise ma puntuali e complete, con gli opportuni riferimenti a

			periodo contabile	periodo contabile			tutta la documentazione di supporto pertinente.

Le eventuali differenze fra gli importi certificati alla chiusura dei conti -inseriti nelle colonne (C) e (D)-, rispetto agli importi indicati nella Domanda Finale di Pagamento Intermedia -inseriti nelle colonne (A) e (B)-, si riferiscono alle casistiche elencate sotto la tabella App. 1.

Il periodo di riferimento (rispetto ciascun anno contabile per cui si presentano i conti) entro cui possono prodursi elementi che modificano i dati contenuti nella DFPI è indicativamente il periodo che va da luglio a novembre/dicembre (= presentazione bozza dei conti da parte dell'AdG).

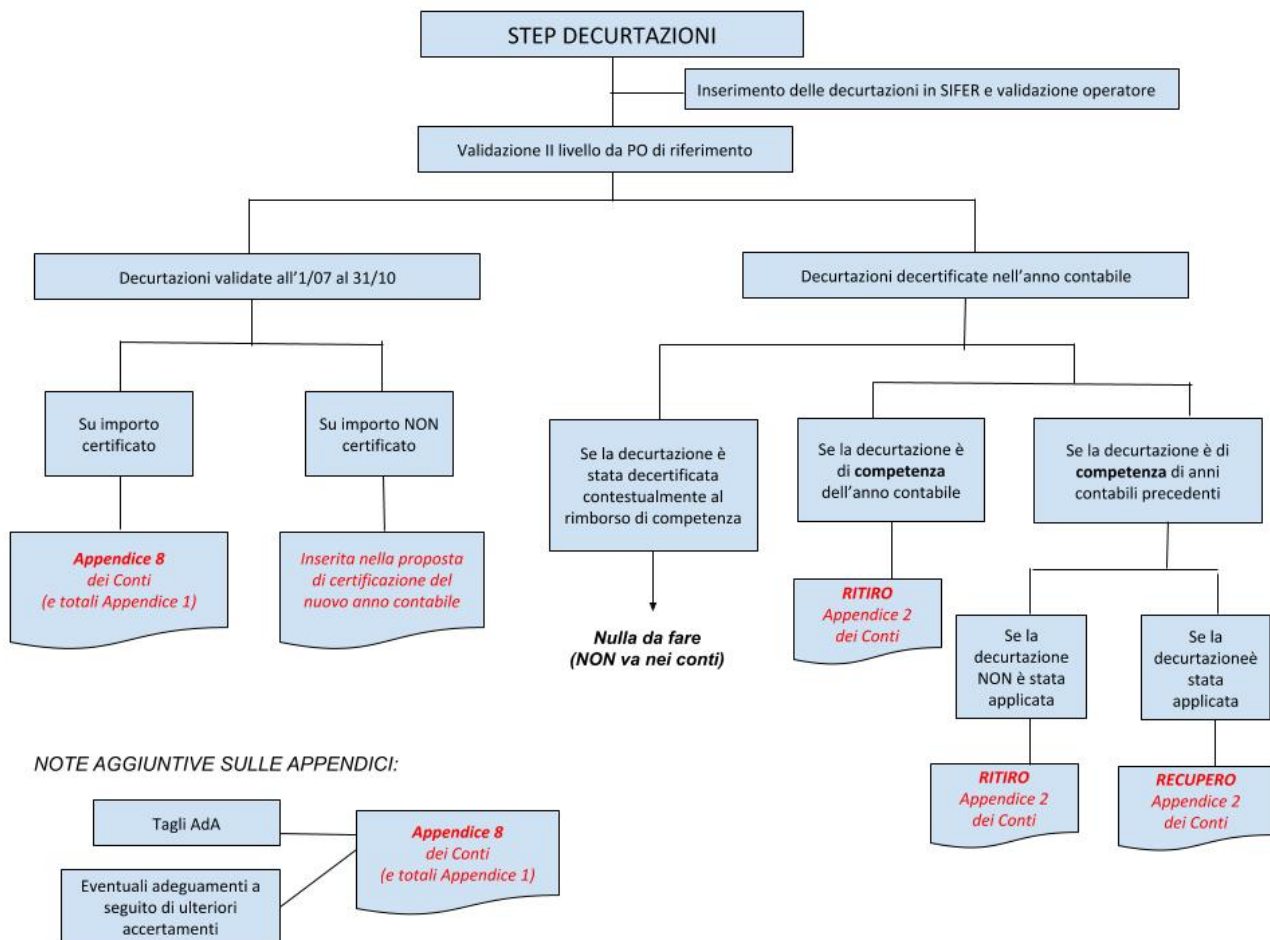
Gli adeguamenti devono consistere in sole rettifiche negative, che vanno eventualmente a ridurre la spesa dichiarata nella domanda finale di pagamento intermedio. Eventuali adeguamenti positivi originati per es. da errori materiali devono essere rettificati in una domanda successiva di pagamento intermedio, che entra in un successivo periodo contabile (e successiva chiusura dei conti).

In generale, tutte le detrazioni di importi irregolari che sono operate direttamente in fase di chiusura dei conti (App. 1 e 8) non necessitano di ulteriori registrazioni in successive domande di pagamento intermedio.

Importi negativi che NON hanno rilevanza ai fini dei conti (non trovano trattazione nelle appendici dei conti e nel riepilogo controlli):

- A. spese irregolari fino a <250,00€ di contributo del Fondo (per operazione e periodo contabile). Qualora si sia optato per non recuperare tali importi, imputandoli al bilancio UE, tali importi rimangono in certificazione, quindi saranno inclusi nel valore indicato nell'appendice 1 senza procedere ad alcuna detrazione nei Conti (fermo restando l'obbligo da parte dell'AdG e dell'AdC di mantenere una pista di controllo adeguata rispetto a detti importi).
- B. spese irregolari rilevate dall'AdG/AdC nell'ambito dei propri controlli e corrette prima dell'inserimento in una DPI. Non afferendo a spesa certificata dalla CE, tali importi negativi non saranno trattati nei Conti
- C. ritiri di operazioni o progetti. Se tali ritiri sono operati nel corso dell'anno contabile e le relative spese vengono reinserite in certificazione nel medesimo anno contabile (al più tardi nella DFPI), la correzione apportata non ha effetto nei Conti
- D. ritiri di operazioni o progetti che possono essere reinserite in certificazione anche in altri anni contabili. Si tratta di casistiche di decertificazione di spese che possono essere reinserite successivamente, ad esempio se un atto delegato relativo a tale spesa è appena entrato in vigore (articolo 135, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento recante disposizioni comuni).

Allegato: diagramma di flusso _ analisi conti



14. PROCEDURA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL POR FSE 2014-2020

OBIETTIVO

La procedura ha lo scopo di illustrare e regolare il funzionamento del sistema di monitoraggio per la verifica dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario del POR FSE 2014-2020, al fine di prevenire e correggere eventuali scostamenti rispetto ai target previsti. Inoltre, questa procedura descrive le modalità attraverso cui vengono garantiti i flussi informativi dei dati fisici, finanziari e procedurali tra la Regione Emilia Romagna e la divisione dell'IGRUE responsabile del monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea.

Essa intende costituire prioritariamente uno strumento di supporto ad uso degli uffici dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi coinvolti nel monitoraggio delle operazioni e nella rilevazione degli indicatori per la sorveglianza del programma ed il raggiungimento degli obiettivi definiti nel POR.

Tale documento ha lo scopo, altresì, di informare i vari stakeholder direttamente o indirettamente interessati al programma, ed in particolare i soggetti beneficiari degli interventi finanziati nell'ambito del POR FSE, condividendo con essi un obiettivo comune di crescita e sviluppo del territorio emiliano romagnolo.

ABBREVIAZIONI

AdG	Autorità di Gestione
AL	Agenzia Regionale per il lavoro
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
RS	Responsabile del Servizio
SAM	Struttura Analisi, monitoraggio e valutazione dei programmi
SCA	Struttura Coordinamento e attuazione dei POR
SPP	Servizio programmazione delle politiche dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza
SA	Servizio attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro

SGL	Servizio gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione
FSE (Servizio	Gestione e Liquidazione)
SII	Servizio sistema informativo e informatico della direzione generale
SIFER	Sistema informativo della Formazione Professionale
SILER	Sistema Informativo Lavoro

CONTENUTI

1. Generalità
2. Struttura organizzativa
 - 2.1 Definizione delle funzioni, dei servizi e delle strutture coinvolte
3. Attività del monitoraggio
 - 3.1 Raccolta dei dati
 - 3.2 Aggregazione ed Elaborazione dei dati
 - 3.3 Trasferimento dei dati
4. Quadro degli indicatori del PO FSE 2014-2020
 - 4.1 Il sistema degli indicatori nella programmazione dei fondi SIE 2014 -2020
 - 4.2 Il Performance Framework
5. Sistema informativo
 - 5.1 Descrizione sintetica del Modulo di Monitoraggio
 - 5.3 Descrizione sintetica del Cruscotto degli Indicatori
 - 5.4 Descrizione sintetica della Convenzione SIFER-SILER
6. Riferimenti normativi

Allegato 1 – *Informativa per i Beneficiari*

Allegato 2 – *Determinazione del Dirigente 17424/2018 (estratto)*

1. GENERALITÀ

Il monitoraggio costituisce un fondamentale processo di osservazione dell'attuazione delle politiche di sviluppo, ponendosi quale strumento di supporto ai fini dell'ottimizzazione, tra gli altri, dei processi di programmazione, attuazione e sorveglianza.

L'accordo di Partenariato 2014-20 prevede che il Monitoraggio sia impostato per soddisfare tutte le esigenze informative relative all'attuazione dei Programmi, supportare eventuali processi di riprogrammazione/rimodulazione delle risorse finanziarie e disporre di elementi utili in merito alla fase realizzativa delle politiche e degli interventi, costituendo la base informativa di tutta la documentazione ufficiale sull'andamento di progetti e programmi. In particolare, la struttura di monitoraggio garantisce:

- La raccolta di dati al livello di progetto, che rappresenta l'unità di rilevazione, mediante il Sistema Informativo locale;
- La rilevazione dei dati riferiti a tutti gli interventi della programmazione, finanziati sia con risorse comunitarie che nazionali;
- L'utilizzo di modalità standardizzate di trasmissione dei dati, così come sono definite nel vademecum di monitoraggio, nelle linee guida e nei glossari;
- Di rappresentare il riferimento univoco per il rilascio di informazioni sull'attuazione dei programmi.

Il principale documento che caratterizza il monitoraggio è il PUC (Protocollo Unico di Colloquio), che individua e descrive il set di informazioni oggetto di monitoraggio, che devono essere trasmesse al Sistema Nazionale di Monitoraggio nel rispetto della suddivisione logica del progetto nelle sue fasi di attivazione, inizializzazione, attuazione e conclusione.

Le dimensioni del monitoraggio sono rappresentate dagli aggregati concettuali su cui si concentra l'osservazione attraverso i dati rilevati, secondo l'impianto definito dal PUC. Tali dimensioni sono rappresentate da: Anagrafica e classificazioni, soggetti correlati, dati finanziari, dati fisici, dati procedurali, formazione e procedure di aggiudicazione. Ciascuna di queste dimensioni costituisce in insieme informativo omogeneo e consente l'osservazione di uno specifico aspetto del monitoraggio (Finanziario, Fisico e Procedurale).

La dimensione formazione, che costituisce un tratto specifico per il POR FSE, ha come oggetto il monitoraggio delle politiche attive e di formazione ed i soggetti in esse coinvolti. In particolare sono oggetto del monitoraggio:

- i corsi di Formazione, per i quali il PUC richiede di rilevare un set informativo specifico (tabella FO00 del PUC);
- i destinatari delle politiche attive, per i quali sono richieste una serie di informazioni sulle caratteristiche dei singoli soggetti che vi prendono parte,
- le informazioni riguardo i destinatari dei singoli interventi (corsi di formazione, tirocini, orientamento, etc.) che sono rilevati individualmente nell'Anagrafica dei Partecipanti.

La descrizione della procedura per il funzionamento del sistema di monitoraggio del POR FSE 2014 20 ha lo scopo di individuare responsabilità e funzioni della struttura di monitoraggio e di descrivere le diverse attività al fine di garantire la coerenza, l'affidabilità e la qualità dei dati.

La qualità nella genesi del dato è di fondamentale importanza per il sistema di monitoraggio, sia per controllare lo stato di avanzamento dei programmi, sia per assolvere agli obblighi nazionali e comunitari (tra i quali, ad esempio, il Performance Framework – “Verifica di efficacia dell’attuazione” –, art. 21 del Regolamento UE numero 1303/2013).

Uno dei principali strumenti del monitoraggio sono gli indicatori: essi sintetizzano l'avanzamento dei programmi. Data la loro importanza, gli indicatori devono essere chiaramente identificati, strettamente connessi all'attività e devono essere periodicamente misurati con una unità di misura chiaramente indicata. In considerazione di tale rilevanza, in allegato al presente documento si riporta l'informativa *per i Beneficiari* che descrive, in maniera univoca e coerente con le Linee Guida dalle Commissione Europea, il set di indicatori, la loro definizione e le modalità e la tempistica per la loro valorizzazione.

2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

2.1 - DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI, DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE COINVOLTE

L'Autorità di Gestione, in attuazione della DGR 622/2016, ha identificato la Struttura Analisi, Monitoraggio e Valutazione dei Programmi (di seguito Struttura di Monitoraggio), con la funzione principale di Monitoraggio degli interventi finanziati dai fondi SIE.

Il Responsabile di Monitoraggio, selezionato dall'AdG tramite concorso pubblico, è il soggetto cui compete l'organizzazione, l'impostazione e la supervisione operativa del processo di

monitoraggio, ha la responsabilità e coordina la Struttura di Monitoraggio del POR FSE. Tale struttura è composta da un funzionario (assegnato con PG/2018/0460759 del 25/06/2018) e si avvale del supporto tecnico specialistico di un collaboratore esterno, individuato con procedura di selezione pubblica.

Il già citato Vademecum chiarisce come il monitoraggio sia "un processo caratterizzato da una serie di principali entità di osservazione e di dimensioni informative, ed è inoltre articolabile in una serie di fasi operative" che caratterizzano il ciclo di vita di un progetto (attivazione, inizializzazione, attuazione e conclusione). Per questo motivo esso si caratterizza come una funzione trasversale, che interagisce con:

- Il Servizio Programmazione delle politiche dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza (per quanto concerne la parte di comunicazione ai beneficiari, e le verifiche necessarie a garantire la completezza e l'affidabilità dei dati relativi alle fasi di attivazione e inizializzazione).
- Il Servizio Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'istruzione, la Formazione e il Lavoro (per quanto concerne la parte di comunicazione ai beneficiari, e le verifiche necessarie a garantire la completezza e l'affidabilità dei dati relativi alle fasi di attivazione e inizializzazione).
- Il Servizio Gestione e Liquidazione degli Interventi delle Politiche Educative, Formative e del Lavoro e supporto all'autorità di gestione FSE (per quanto concerne le verifiche necessarie a garantire la completezza e l'affidabilità dei dati relativi alle fasi di attuazione e conclusione).
- Il Servizio Affari Generali e Giuridici (rilevante per i controlli in loco, necessari, tra le altre cose, a garantire l'affidabilità dei dati).
- Il Servizio Sistema Informativo e Informatico della Direzione generale (rilevante per l'utilizzo del Sistema informativo SIFER).
- La Struttura di Coordinamento e Attuazione dei Programmi POR FESR e FSE (supporto alla comunicazione tra i servizi e collaborazione con la struttura di monitoraggio).

Le specifiche attività della Struttura di Monitoraggio possono essere riassunte come segue:

- Attività propedeutiche alla predisposizione del modulo di monitoraggio del sistema di gestione e controllo del POR FSE e relative attività di follow up.

- Contributo alla predisposizione degli strumenti attuativi, contenenti i requisiti minimi per assolvere alle funzioni di monitoraggio e ad altri obblighi informativi, nonché la modellizzazione dei dati minimi necessari per il corretto monitoraggio.
- Interazione con i Responsabili dei Servizi della DG per la corretta classificazione delle procedure di attivazione rispetto alle codifiche previste nei regolamenti comunitari e gli standard definiti nell'accordo di partenariato.
- Corretta e puntuale identificazione delle procedure attivate nell'ambito del programma e delle operazioni finanziate del Programma Operativo.
- La verifica della qualità e della esaustività dei dati ai differenti livelli di dettaglio richiesti dal sistema di monitoraggio al fine di garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza delle informazioni monitorate.
- La gestione dei flussi informativi, mediante l'applicativo informatico, nelle diverse fasi di attivazione, inizializzazione, attuazione e conclusione delle operazioni previste dal Protocollo Unico di Colloquio.
- La verifica del set di indicatori (finanziari, fisici e procedurali) che identificano le entità del monitoraggio (procedure di attivazione, progetti e trasferimenti).
- Il controllo e la verifica in itinere della coerenza dei dati necessari alla alimentazione dei tracciati del Protocollo Unico di Colloquio.
- Invio dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio secondo le modalità e le tempistiche previste dal Protocollo Unico di Colloquio e dagli altri documenti nazionali e comunitari.
- Il controllo di pre-validazione e validazione ai fini della qualità dei dati e della loro trasmissione al Sistema Nazionale di Monitoraggio - operante presso l'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea - secondo quanto previsto dal Protocollo Applicativo e il Vademecum.
- Interazione con i Responsabili dei Servizi per la soluzione di eventuali errori legati agli invii dei dati di monitoraggio.
- Interazione con le autorità nazionali responsabili del sistema di monitoraggio.
- L'elaborazione di report di monitoraggio specifici finalizzati alle attività di valutazione.
- L'elaborazione di report di monitoraggio per il Comitato di Sorveglianza e per l'Autorità di Gestione ai fini della compilazione della Relazione Annuale di Attuazione, per il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dai regolamenti comunitari, nonché

report atti a verificare l'avanzamento degli indicatori finanziari per il Performance Framework.

3. ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO

3.1 - RACCOLTA DEI DATI

Per il corretto funzionamento dell'attività di monitoraggio, è necessaria la disponibilità di dati accurati, coerenti e completi, la cui qualità deve essere garantita sin dal momento in cui vengono generati e raccolti. Il primo step per garantire una affidabile raccolta dei dati è identificarne correttamente la fonte. In questo senso, la trasversalità del monitoraggio su diversi piani e momenti dell'azione amministrativa volta alla gestione dei fondi, e la necessità dello stesso di coinvolgere soggetti di natura diversa e con formazione disomogenea, richiede un'impostazione rigorosa delle procedure di raccolta dei dati.

In linea generale, la DGR 1298/2015 relativa a "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro – programmazione SIE 2014-2020" descrive, per ogni fase dell'operazione, gli adempimenti a carico dei soggetti attuatori, le informazioni da comunicare nonché i format o la modulistica da utilizzare.

L'utilizzo di SIFER come strumento di gestione delle operazioni e degli strumenti attuativi consente alla Struttura di Monitoraggio di avere la possibilità di accesso a tutti i dati rilevanti per la compilazione delle tabelle descritte nel Protocollo Unico di Colloquio, in ogni fase del ciclo di vita del progetto.

Le tabelle del PUC (strutture), sono raggruppate logicamente in sezioni, che a loro volta compongono le entità (Procedure di attivazione, trasferimenti e progetti). Le 'procedure di attivazione' e i 'trasferimenti' sono composti da una sola struttura che contiene, rispettivamente, le tabelle *PA00-Procedure di attivazione* e *PA01-Programmi collegati a procedura di attivazione*, per la sezione procedure di attivazione e la tabella *TR00-trasferimenti* per la sezione trasferimenti. L'entità 'progetti' è composta da sette sezioni (*anagrafica dei progetti e classificazioni, sezione specifica per la formazione, sezione finanziaria, sezione procedurale, sezione indicatori di risultato e fisici, procedure di aggiudicazione e anagrafica dei soggetti correlati al progetto*), per i cui dettagli si rimanda al Vademecum del monitoraggio e al Protocollo Unico di Colloquio. Per quanto riguarda la

sezione relativa agli indicatori di risultato e fisici, data la sua importanza per questa programmazione, si riporta di seguito un'analisi di dettaglio.

Tutti i dati vengono raccolti e conservati nell'ambito del sistema informativo SIFER, il quale effettua alcuni controlli automatici utili ad evitare eventuali errori di reporting o doppio conteggio del dato.

Entrando nel dettaglio della fase di **raccolta dei dati** necessari alla valorizzazione dei diversi indicatori, si considerano separatamente gli indicatori di output riferiti ai partecipanti e riferiti agli enti, e gli indicatori di risultato a breve e a più lungo termine.

In particolare, per gli **indicatori di output riferiti ai partecipanti** (CO01, CO02, CO03, CO04, CO05, CO06, CO07, CO08, CO09, CO10, CO11, CO15, CO16 e CO17) i dati necessari alla valorizzazione sono raccolti dall'AdG tramite le informazioni sui partecipanti alle operazioni (es. schede anagrafica), così come fornite dai soggetti gestori, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n.1298/2015 e dalle eventuali disposizioni se del caso previste per determinate specificità.

L'AdG ha definito le modalità per la trasmissione delle comunicazioni relative ai partecipanti nel documento "Invio comunicazione Partecipanti. Guida all'Utilizzo", la cui versione più aggiornata è presente nell'apposita sezione web di SIFER, riservata e dedicata agli operatori. Il documento che regola le comunicazioni sui partecipanti tra i beneficiari e l'AdG è strutturato in tre macro sezioni riguardanti:

- La comunicazione dei partecipanti all'avvio dell'operazione;
- La modifica dei partecipanti durante lo svolgimento dell'operazione;
- La comunicazione di termine;

Tale documento tecnico illustra le modalità di funzionamento del sistema informativo riguardanti l'inserimento dei dati relativi ai partecipanti, che può avvenire, su SIFER, manualmente o attraverso caricamento massivo. Nel documento, oltre ai campi da compilare per ciascun partecipante, sono presenti anche alcuni meccanismi messi in atto al fine di prevenire errori di reporting o doppio conteggio (ad esempio l'impossibilità di inserire più di una volta il medesimo codice fiscale e/o la capacità del sistema di individuare discrepanze tra i dati inseriti ed il codice fiscale).

Le schede partecipante sono standard per tutte le operazioni gestite in SIFER e richiedono l'inserimento dei seguenti dati:

- nome e cognome,
- codice fiscale,
- sesso,
- data e luogo di nascita,
- cittadinanza,
- indirizzo di residenza,
- domicilio,
- recapito telefonico.

La scheda partecipante è inoltre dotata di una sezione di classificazione, nella quale vengono inseriti i seguenti dati:

- titolo di studio,
- condizione occupazionale,
- durata ricerca occupazione (se dal precedente campo il destinatario risulta disoccupato),
- tipo di contratto,
- tipo di svantaggio.

Tutti i campi sopra riportati sono obbligatori (tranne il domicilio, che è facoltativo) e la mancata compilazione e/o la presenza di dati incoerenti (data di nascita rispetto al codice fiscale o genere rispetto al codice fiscale) comporta l'impossibilità per il soggetto attuatore di trasmettere la scheda del partecipante.

Per quanto riguarda gli indicatori di output, da fornire nelle Relazioni di Attuazione Annuali e raccolti sulla base di un campione rappresentativo dei partecipanti (CO18 e CO19), la regione Emilia-Romagna ha deciso di raccogliere i dati di tutti i partecipanti agli interventi finanziati con il FSE.

In particolare, per quanto riguarda il CO18, *i senzatetto e le persone colpite da esclusione abitativa*, l'indicatore viene valorizzato con i dati della scheda anagrafica, afferenti alla parte 'tipo svantaggio', se in essa viene selezionata l'opzione 'Persona senza dimora o colpita da esclusione abitativa'.

Anche per l'indicatore CO19, *le persone provenienti da zone rurali*, i dati che lo valorizzano provengono dalla scheda anagrafica. Attraverso una specifica procedura di elaborazione, si associa al codice del comune di domicilio/residenza del partecipante il grado di urbanizzazione DEGURBA, se esso è pari a 3 (aree scarsamente popolate), il partecipante viene considerato come proveniente da zone rurali, e l'indicatore valorizzato (fonte dei dati sul grado di urbanizzazione di un comune: Eurostat). Questo procedimento è in linea con quanto stabilito nella *Guida pratica sulla raccolta e la validazione dei dati*.

Per quanto riguarda gli **indicatori di output riferiti agli enti** (CO20, CO21, CO22 e CO23), si evidenzia come tali indicatori riguardino esclusivamente la tipologia delle operazioni e non i partecipanti. Tutti i dati necessari alla valorizzazione di questi indicatori sono pertanto presenti sul sistema informativo e disponibili per l'aggregazione e la trasmissione.

Gli **indicatori di risultato a breve termine** (CR01, CR02, CR03, CR04 e CR05) e **a più lungo termine** (CR06, CR07, CR08 e CR09) sono valorizzati con dati che devono essere raccolti, rispettivamente, dal giorno in cui il partecipante termina l'attività ed entro le 4 settimane successive e sei mesi dopo il termine dell'intervento. Dal 29/10/2018 è in vigore la *Rilevazione per la valorizzazione degli indicatori di risultato* (Determinazione del Dirigente 17424/2018), che prevede la raccolta dei dati utili a valorizzare gli indicatori di risultato, sia a breve che a più lungo termine, a carico del soggetto attuatore, tramite la somministrazione di un questionario personalizzato ad ogni partecipante ad operazioni concluse dopo il 31/12/2017. Ai fini della corretta ed esauriente rilevazione, la struttura di monitoraggio può ricorrere, nel caso di incompletezza dei dati, alle informazioni relative ai partecipanti registrate nel Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), così come descritto nel successivo paragrafo 5.3. Inoltre, ai fini della rilevazione degli indicatori di risultato, qualora per talune operazioni le informazioni relative ai partecipanti registrati in SILER fossero esaurienti, questi ultimi possono essere rilevati direttamente dalla fonte certificante SILER. SILER costituisce, pertanto, uno strumento complementare alla rilevazione tramite questionario.

I dati raccolti sono visibili sul Sistema Informativo SIFER, e contribuiscono a popolare la scheda anagrafica di ciascun partecipante (in particolare la sezione *rilevazione ex-post*). Un estratto della Determina (17424/2018) è presentato nell'Allegato 2 alla presente procedura.

3.2 - AGGREGAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI

La fase di aggregazione ed elaborazione dei dati è svolta dal Sistema Informativo SIFER sulla base delle informazioni in esso contenute e, per quanto riguarda gli indicatori, sulla base delle schede anagrafiche integrate, in esito all'attività svolta, dai dati registrati nella già citata sezione "Rilevazione ex-post".

I dati relativi agli indicatori, aggregati a livello di operazione, sono disponibili nella sezione *Indicatori di Monitoraggio* del SIFER, descritta al paragrafo 5.3, che consente di visualizzare lo stato d'avanzamento degli indicatori di output, di risultato e specifici di programma.

3.3 - TRASFERIMENTO DEI DATI

Le informazioni relative ai singoli progetti vengono trasmesse, con cadenza bimestrale, al Sistema Nazionale di Monitoraggio presso IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea) sulla base del Protocollo Unico di Colloquio. Il Sistema Nazionale di Monitoraggio provvederà a rendere disponibili i dati per i cittadini, la Commissione Europea e gli altri soggetti istituzionali, nei format e negli standard di rappresentazione idonei a garantire una omogenea e trasparente informazione, entro 30 giorni dalla data di riferimento.

La trasmissione delle informazioni di monitoraggio, che avviene mediante specifiche funzionalità del modulo di monitoraggio, prevede le seguenti fasi:

1. Il sistema informativo SIFER 2020 è lo strumento utilizzato dalla Struttura di Monitoraggio per la raccolta dei dati di monitoraggio necessari all'alimentazione del Protocollo Unico di Colloquio. La completezza dei dati è garantita dal sistema informativo stesso. Qualora si verificano anomalie dovute ad un malfunzionamento della piattaforma SIFER, il Responsabile del monitoraggio procederà tempestivamente a darne notizia via email al Responsabile dei sistemi informativi (di seguito RSI), il quale procederà alle verifiche del caso e predisporrà gli interventi necessari al ripristino della piena funzionalità dell'applicativo. Non appena il sistema sarà ripristinato, il RSI informerà il Responsabile del monitoraggio.
2. La Struttura di Monitoraggio dell'AdG verifica la regolarità formale dei flussi informativi, assicurando in particolare che tutte le informazioni richieste dal Protocollo Unico di Colloquio siano presenti e complete. La Struttura di Monitoraggio, attraverso

l'apposito modulo di SIFER, trasmette esclusivamente le operazioni dotate di un corredo informativo completo e coerente con il PUC.

3. Qualora la Struttura di Monitoraggio individui operazioni non trasmissibili a causa dell'assenza di uno o più dati o, più in generale, a causa di una o più incongruenze rispetto alla struttura prevista dal PUC, lo comunica al responsabile del servizio competente, in base allo stato d'avanzamento dell'operazione, che provvederà ad effettuare le verifiche necessarie per eliminare le cause che hanno generato l'errore ed eventualmente a correggere/integrare i dati nel sistema informativo, in modo da consentire al modulo di monitoraggio del SIFER di selezionare e trasmettere l'operazione.
4. La struttura di monitoraggio dell'AdG trasmette bimestralmente al Sistema Nazionale di Monitoraggio presso IGRUE le informazioni relative allo stato di avanzamento del programma. A tal fine effettua una analisi preventiva dei dati, finalizzata alla verifica degli scostamenti rispetto alla scadenza di monitoraggio precedente, in esito alla quale elabora:
 - un indice delle nuove operazioni approvate, utilizzato dal modulo del SIFER per l'elaborazione delle strutture del PUC relative alle fasi di attivazione e inizializzazione dei progetti;
 - un indice dei pagamenti effettuati nel periodo considerato e, più in generale, gli aggiornamenti delle strutture del PUC relative alle fasi di attuazione e conclusione dei progetti.
5. Una volta elaborate le informazioni, la struttura di monitoraggio dell'AdG procede alla trasmissione dei dati ad IGRUE.

La creazione del file di invio dei dati, secondo quanto riportato nel protocollo di colloquio applicativo di IGRUE, la sua trasmissione al sistema di monitoraggio nazionale e l'acquisizione dei file di esito della trasmissione avviene tramite specifiche funzioni del modulo di monitoraggio completamente integrate in SIFER.

La trasmissione delle informazioni è incrementale, vale a dire ha come oggetto i nuovi progetti (approvati nel periodo successivo all'ultima validazione) e la variazione dei dati del singolo progetto rispetto al periodo precedente.
6. Qualora la trasmissione sia andata a buon fine, il Responsabile del monitoraggio esegue il login sul portale IGRUE e procede alla prevalidazione dei dati (seguendo le

direttive di IGRUE, così come esplicitate nel documento *Monitoraggio Unitario Progetti – Controlli di Validazione*). A prevalidazione avvenuta, in assenza di scarti dovuti ad errori, il Responsabile del monitoraggio procede al download dei file di esito della prevalidazione dal portale IGRUE e, verificata la coerenza del report finanziario di prevalidazione (PVL02) con i risultati attesi, informa via email l'AdG.

Nell'eventualità che IGRUE segnali incoerenze o problematicità nella trasmissione dei dati, la Struttura di Monitoraggio procede a svolgere ulteriori verifiche, coinvolgendo eventualmente anche il Responsabile dei sistemi informativi. In caso di errori o anomalie riscontrate la Struttura di Monitoraggio procede alla loro correzione, in coordinamento, se del caso, con i Responsabili delle strutture interessate. Successivamente procede ad un nuovo invio dei dati.

7. In assenza di anomalie, il Responsabile del monitoraggio esegue il login sul portale IGRUE e procede alla validazione dei dati. A validazione avvenuta, il Responsabile del monitoraggio informa via email l'AdG.
8. Il Responsabile del monitoraggio procede al download dei file di esito della validazione dal portale IGRUE e trasmette gli stessi all'Autorità di Gestione.

Report periodici sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità di Gestione.

Per quanto riguarda il trasferimento dei dati della Relazione Annuale di Attuazione, tramite SFC, alla Commissione Europea, si procede manualmente all'inserimento dei dati ottenuti con i metodi descritti al paragrafo riguardante l'aggregazione dei dati.

4. QUADRO DEGLI INDICATORI DEL PO FSE 2014-2020

4.1 - IL SISTEMA DEGLI INDICATORI NELLA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI SIE 2014 -2020

Al fine di promuovere il miglioramento dell'efficacia e della performance della Politica di Coesione e dei Programmi attraverso cui essa si attua, la Commissione Europea ha indicato per la programmazione per il settennio 2014/2020 un approccio:

- focalizzato alla realizzazione degli obiettivi previsti dal programma attraverso la scelta di indicatori capaci di cogliere le specificità di un programma e che permettano l'effettiva valutazione del progresso e dell'efficacia dello stesso;
- orientato ai risultati attraverso la definizione ex ante di target e indicatori facilmente misurabili e strettamente legati alle politiche e agli interventi capaci di cogliere i nessi causali di breve periodo tra realizzazioni e risultati.

In quest'ottica, per migliorare l'efficacia nell'attuazione dei programmi, è stato introdotto nel nuovo ciclo di programmazione un sistema di premialità per gli Stati Membri, fondato su un quadro di riferimento dei risultati (performance framework).

4.2 - IL PERFORMANCE FRAMEWORK

Il Regolamento 1303/2013 prevede che una quota compresa tra il 5% e il 7% delle risorse destinate ad ogni priorità di investimento di un programma, destinate nel caso specifico al FSE, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione (a livello di programma, "l'importo totale della riserva di efficacia dell'attuazione destinata per fondo SIE e categoria di regioni è pari al 6%", art. 22 Regolamento UE numero 1303/2013). Tale riserva viene accantonata ed "è destinata soltanto a Programmi e Assi prioritari che hanno conseguito i propri target intermedi", individuati nell'ambito del *Performance Framework* e fissati al 2018. I target finali sono riferiti al 2023. Al rispetto dei target intermedi e finali del Performance Framework sono quindi associati premi (riserva di efficacia dell'attuazione) e sanzioni.

La Commissione ha previsto un momento di verifica sul conseguimento dei target intermedi, previsti dal Programma Operativo a livello degli Assi prioritari, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella Relazione Annuale sullo stato di Attuazione nel 2019 (su dati al 31/12/2018). Nel caso in cui si raggiungeranno i target intermedi previsti, l'importo accantonato della riserva di efficacia dell'attuazione sarà definitivamente assegnato al Programma sulla base di una decisione della Commissione, entro 2 mesi dal ricevimento della relazione annuale 2019.

Qualora le priorità di investimento non dovessero conseguire i propri target intermedi, lo Stato membro propone una riassegnazione entro tre mesi dalla decisione della Commissione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione a priorità definite dalla decisione della Commissione, nonché le relative modifiche al programma risultanti da tale riassegnazione.

La Commissione, nel caso in cui la verifica dell'efficacia dell'attuazione abbia rilevato una grave carenza nel conseguire i target, può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio (nel caso di gravi carenze nel raggiungimento dei target intermedi) o applicare rettifiche finanziarie (nel caso del mancato raggiungimento dei target finali) relativamente alle priorità interessate di un programma.

Ciò premesso, al fine di poter produrre i dati necessari a dimostrare il raggiungimento dei target intermedi è indispensabile garantire che il monitoraggio, in particolare, per quanto riguarda gli indicatori finanziari e di realizzazione (output), sia nelle condizioni di poter svolgere le proprie funzioni. Nell'ambito del Monitoraggio e valutazione della politica europea di coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, la Commissione Europea ha fornito una Guida pratica sulla raccolta e la validazione dei dati nell'ambito dei PO finanziati con il Fondo Sociale Europeo (<https://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/ESF%20monitoring%20and%20evaluation%20guidance.pdf>), a cui si fa riferimento nelle procedure seguite dall'AdG del POR FSE Emilia-Romagna.

Una descrizione dettagliata dei singoli indicatori è fornita nell'allegato 1 – *Informativa sugli indicatori per i beneficiari - POR FSE 2014-2020*

5. SISTEMA INFORMATIVO

Come emerge dai capitoli precedenti, il Sistema Informativo SIFER 2020 è uno strumento fondamentale per la Struttura di Monitoraggio, nello svolgimento delle sue funzioni. Per questo motivo, la sicurezza di detto sistema è imprescindibile.

Il sistema SIFER, e il modulo di monitoraggio in esso integrato, rispettano gli standard di sicurezza previsti dai Sistemi Informativi della Regione. Il SIFER, infatti, è sviluppato in aderenza alle politiche della Regione Emilia-Romagna per la governance dei sistemi informativi regionali. In particolare, le Linee Guida regionali perseguono l'obiettivo di assicurare l'integrità, la confidenzialità e la disponibilità dei sistemi, dei dati e delle risorse e il rispetto della normativa vigente in tema di autenticazione, privacy, sicurezza e accessibilità.

Gli aspetti tecnici e procedurali affrontati per la progettazione, lo sviluppo e la gestione di SIFER sono in aderenza al "Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna", approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4137 del 2014.

5.1 - DESCRIZIONE SINTETICA DEL MODULO DI MONITORAGGIO

Il modulo dedicato al monitoraggio FSE è l'ambiente in cui i dati storicizzati nei 3 archivi SIFER (operazioni finanziate a costi reali, operazioni finanziate a costi standard e attività di servizio), sono rielaborati secondo lo standard definito dal Protocollo Unico di Colloquio (PUC), documento tecnico del MEF-IGRUE che individua il set di informazioni da trasmettere al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) per ciascuna delle operazioni finanziate nell'ambito della programmazione FSE 2014-2020.

Il modulo si compone di 29 strutture/tabelle, ciascuna delle quali esattamente rispondente al tracciato record definito dal PUC, popolate e aggiornate secondo lo schema procedurale previsto dal SNM, che, come detto, concepisce il processo come un flusso articolato in 4 fasi, rispondenti al ciclo di vita di ogni operazione finanziata nell'ambito del FSE: attivazione, inizializzazione, attuazione e conclusione.

Nella figura di seguito è rappresentato l'impianto del modulo (strutture del protocollo) e la frequenza di aggiornamento delle stesse (fasi del processo di monitoraggio).

Figura 5.1: Il modulo di Monitoraggio, struttura (tabelle PUC) e frequenza di aggiornamento per fasi (in giallo)

ID	STRUTTURA PROTOCOLLO	fasi			
		attivazione	inizializzazione	attuazione	conclusione
PA00	Procedure di Attivazione				
PA01	Programmi collegati a Procedura attivazione				
TR00	Trasferimenti				
AP00	Anagrafica Progetti				
AP01	Associazione Progetti Procedura				
AP02	Informazioni generali				
AP03	Classificazioni				
AP04	Programma				
AP05	Strumento Attuativo				
AP06	Localizzazione Geografica				
FO00	Formazione				
PG00	Procedure di Aggiudicazione				
SC00	Soggetti collegati (coinvolti nell'attuazione)				
SC01	Partecipanti (inclusi in politiche formative o politiche per le risorse umane)				
FN00	Finanziamento				
FN01	Costo Ammesso				
FN02	Quadro Economico				
FN03	Piano dei Costi				
FN04	Impegni				
FN05	Impegni Ammessi				
FN06	Pagamenti				
FN07	Pagamenti Ammessi				
FN08	Percettori				
FN09	Spese Certificate				
FN10	Economie				
IN00	Indicatori di Risultato				
IN01	Indicatori di Output				
PR00	Iter di Progetto				
PR01	Stato di Attuazione del Progetto				

Il client SPCoop, incorporato nel modulo di monitoraggio, consente la trasmissione dei dati – strutture intere o singoli record che rappresentano l'aggiornamento (delta) rispetto alla scadenza di monitoraggio precedente – al Sistema Informativo IGRUE.

5.2 - DESCRIZIONE SINTETICA DEL CRUSCOTTO DEGLI INDICATORI

La sezione "Indicatori di Monitoraggio" è l'ambiente, trasversale ai 3 archivi SIFER (operazioni finanziate a costi reali, operazioni finanziate a costi standard e attività di servizio), in cui il SIFER calcola, sulla base delle anagrafiche registrate in attuazione di ciascuna operazione finanziata nell'ambito del FSE, gli indicatori di output e gli indicatori di risultato, comuni e specifici.

Nella sezione "Indicatori di Monitoraggio" è pertanto possibile visualizzare lo stato d'avanzamento di ogni singola operazione in ordine agli indicatori comuni di output e di risultato e agli indicatori specifici individuati dal POR FSE Emilia-Romagna. Tali dati, disaggregati per genere, sono aggiornati dinamicamente, ad ogni inserimento di un nuovo

partecipante e/o ad ogni modifica di un dato anagrafico precedentemente registrato e costituiscono la fonte della Relazione Annuale di Attuazione e del monitoraggio IGRUE bimestrale.

5.3 - DESCRIZIONE SINTETICA DELLA CONVENZIONE SIFER-SILER

La Delibera di Giunta 568 del 16/04/2018 approva lo schema di convenzione per la fruibilità dei dati presenti nel sistema informativo lavoro - SILER - da parte della Direzione Generale Economia della Conoscenza del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna e per la fruibilità dei dati presenti nel sistema informativo della formazione - SIFER - da parte dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna. Rimandando a tale Delibera per i dettagli, si sottolinea qui soltanto come, per la parte del Flusso di Verifica della Condizione Occupazionale, le finalità istituzionali della convenzione siano, tra le altre, quelle di:

- Compilazione del Rapporto Annuale di Attuazione;
- Compilazione degli indicatori di cui all'Allegato 1 del regolamento Europeo 1304/2013, in particolare quelli relativi alla condizione occupazionale;
- Calcolo dei valori necessari alla compilazione delle tabelle previste dal monitoraggio nazionale IGRUE (IN00 – indicatori di risultato e IN01 – indicatori di output);

Il flusso dei dati tra il servizio sistema informativo della DG e ARL è così sintetizzabile:

- il Sistema Informativo della DG elabora un file Excel dei destinatari di azioni finanziate da FSE e lo carica su uno spazio FTPS, in apposita cartella con permessi in scrittura, su un server messo a disposizione del CED regionale, al quale accedono esclusivamente gli operatori individuati dai dirigenti e P.O. della DG e di ARL. Il tracciato del file contiene:
 - dati anagrafici del partecipante
 - data di entrata e data di uscita dall'operazione
 - dati identificativi dell'operazione
- l'agenzia regionale per il lavoro (ARL) accede con permessi in lettura alla cartella e scarica il file di cui al punto precedente, lo integra con la condizione occupazionale a 4 settimane e a sei mesi dalla data di uscita dall'operazione. Una volta terminata l'integrazione, ARL carica il file all'interno del medesimo spazio FTPS.

- Il sistema informativo della DG, accedendo in lettura, scarica il file completo delle integrazioni e, tramite un operatore dell'assistenza tecnica opportunamente designato e abilitato, procede con l'importazione del file a sistema.

Si precisa che tale flusso, attualmente incentrato sulla modalità scambio dato tramite FTPS, verrà sostituito da un web services che consentirà di acquisire in via automatica lo stato occupazionale di tutti i destinatari di azioni finanziate da FSE.

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) numero 1303/2013;
- Regolamento (UE) numero 1304/2013 e ss.mm.ii;
- DGR 1298/2015 e ss.mm.ii;
- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (POR) della Regione Emilia Romagna;
- Vademecum di Monitoraggio;
- Protocollo Unico di Colloquio (PUC);
- Linee guida della CE "Monitoring and evaluation of European Cohesion Policy – European Social Found";
- Allegato D – Guida pratica sulla raccolta e la validazione dei dati;
- Monitoraggio Unitario Progetti – Controlli di Validazione;
- DGR 568/2018;
- DD 17424/2018.

Allegato 1 –

INFORMATIVA SUGLI INDICATORI PER I BENEFICIARI – POR FSE 2014/2020

Nella Strategia Europa 2020 per la crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, la programmazione delle Politiche di Coesione è stata costruita su risultati attesi e di realizzazione per obiettivi tematici.

In questa logica di programmazione, il monitoraggio dell'avanzamento fisico, finanziario e procedurale ha assunto una significativa rilevanza, considerato anche che nel 2019 la Commissione Europea effettuerà la verifica dell'efficacia dell'attuazione dei programmi, sulla base del raggiungimento dei target intermedi, e che tale verifica influirà sul 6% delle risorse destinate ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE).

Il principale strumento del monitoraggio sono gli indicatori: essi sintetizzano, pur con limitazioni note, l'avanzamento dei programmi. Data la loro importanza gli indicatori devono essere chiaramente identificati, strettamente connessi all'attività, e devono essere periodicamente misurati con una unità di misura esplicitamente indicata.

Gli indicatori necessitano di dati di qualità, il cui scambio deve avvenire elettronicamente (art. 125, paragrafo 2, del Regolamento UE numero 1303/2013). Al fine di garantire la qualità, correttezza e affidabilità dei dati, i beneficiari devono essere informati e lo scambio di informazioni dovrà essere adeguato e verificabile, mediante procedure e strumenti di verifica.

Per i motivi espressi sopra, la Regione Emilia Romagna intende, con questo documento, offrire una chiara definizione degli indicatori, della loro modalità di rilevazione e di calcolo, univoca e coerente con le Linee Guida messe a disposizione dalla Commissione Europea.

SCOPO DELL'INFORMATIVA

Il presente documento ha lo scopo di illustrare a tutti i soggetti che intendono presentare operazioni:

- il set di indicatori comuni di output assunti nell'ambito dell'Allegato 1 al Regolamento Europeo 1304/2013 e ss.mm.;
- il set di indicatori comuni di risultato assunti nell'ambito dell'Allegato 1 al Regolamento Europeo 1304/2013 e ss.mm.;
- il set di indicatori specifici assunti nell'ambito del POR FSE 2014-2020 dalla Regione Emilia Romagna;
- le relative definizioni;
- le modalità e le tempistiche con le quali tali indicatori saranno valorizzati.

La presente informativa ha lo scopo di fornire ai beneficiari di finanziamento del Fondo Sociale Europeo le informazioni rilevanti riguardo agli indicatori, e agli obblighi ad essi connessi.

VALORIZZAZIONE DEGLI INDICATORI

La Regione attribuirà a ciascuno degli **indicatori di output** più avanti descritti un valore atteso e un valore di realizzazione.

Il valore atteso con riferimento agli indicatori di output sarà attribuito al momento dell'approvazione della domanda di contributo, sulla base di quanto illustrato dai beneficiari e/o previsto dalla Regione stessa.

Il valore di realizzazione con riferimento agli indicatori di output sarà attribuito al momento della disponibilità del dato, e in maniera dinamica lungo tutte le fasi dell'operazione.

La Regione attribuirà a ciascuno degli **indicatori di risultato** sotto descritti un valore di realizzazione al momento della disponibilità del dato (rispettando le specifiche scadenze temporali di ogni indicatore). I dati relativi agli indicatori di risultato non in possesso diretto della Regione, dovranno essere raccolti dal soggetto beneficiario attraverso la somministrazione della "*Rilevazione per la valorizzazione degli Indicatori di Risultato*" (Det. 17424/2018).

Per tutti gli indicatori aventi come unità di misura le persone (sia in termini di numero assoluto, sia in termini percentuali) i valori saranno riportati distinti per maschi e femmine.

SET DI INDICATORI COMUNI

Nelle tabelle che seguono, divise tra indicatori comuni di output e indicatori comuni di risultato, sono riportati: il codice dell'indicatore, il suo nome (come da Regolamento Europeo 1304/2013), l'Asse Prioritario in cui eventualmente compare, la priorità di investimento in cui eventualmente compare, l'Asse Prioritario per cui è eventualmente valido per il Performance Framework e la sua unità di misura.

Di seguito ad ogni tabella si riporta l'elenco degli indicatori, accompagnati dalla definizione degli stessi. La fonte delle definizioni sono le Linee Guida della Commissione Europea (*Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – European Social Found*).

Indicatori Comuni di Output

Indicatore - Codice	Indicatore - Nome	Se nel POR, Asse in cui compare	Se nel POR, priorità di investimento in cui compare	Se vale per Performance Framework, Asse per cui vale	Unità di misura
CO01	I disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	1 2	8.1, 8.4 9.1	2	Numero di persone
CO02	I disoccupati di lungo periodo	1	8.1	-	Numero di persone
CO03	Le persone inattive	1 2 3	8.2, 8.4 9.1 10.1	1	Numero di persone

CO04	Le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione	-	-	-	Numero di persone
CO05	I lavoratori, compresi I lavoratori autonomi	1 2	8.5 9.1	-	Numero di persone
CO06	Le persone di età inferiore a 25 anni	-	-	-	Numero di persone
CO07	Le persone di età superiore a 54 anni	-	-	-	Numero di persone
CO08	Di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione	-	-	-	Numero di persone
CO09	I titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)	-	-	-	Numero di persone

CO10	I titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)	3	10.2, 10.4	3	Numero di persone
CO11	I titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)	-	-	-	Numero di persone
CO15	I migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)	2	9.1	-	Numero di persone
CO16	I partecipanti con disabilità	2	9.1	-	Numero di persone
CO17	Le altre persone svantaggiate	2	9.1	-	Numero di persone
CO18	I senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa	-	-	-	Numero di persone
CO19	Le persone provenienti da zone rurali	-	-	-	Numero di persone

CO20	Numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative	-	-	-	Numero di progetti
CO21	Numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro	-	-	-	Numero di progetti
CO22	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	1 4	8.7 11.2	4	Numero di progetti
CO23	Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale)	-	-	-	Numero di progetti

Definizioni degli indicatori comuni di output

CO01: Ai fini della valorizzazione degli indicatori, la Regione Emilia Romagna considera come disoccupata una persona se essa ha rilasciato una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) ai centri per l'impiego.

I disoccupati sono persone generalmente senza lavoro, disponibili al lavoro e attivamente in cerca di esso. È valida anche la definizione nazionale (ISTAT), secondo cui i disoccupati sono le persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che:

- Hanno effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la settimana di riferimento e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive;
- Oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l'inizio del lavoro.

CO02: L'indicatore fa riferimento al numero di individui disoccupati di lungo periodo che prendono parte all'attività svolta nell'ambito dell'operazione.

La definizione di disoccupato di lungo periodo varia con l'età ed è la seguente:

- Giovani (minori di 25 anni), se sperimentano una disoccupazione continua di più di 6 mesi;
- Adulti (25 anni di età o più), se sperimentano una disoccupazione continua di più di 12 mesi.

CO03: Gli inattivi sono persone attualmente non parte della forza lavoro (né occupati, né disoccupati).

CO04: Persone inattive, secondo la definizione precedente, che non seguono un corso di istruzione e/o formazione.

CO05: Gli occupati sono persone di età uguale o superiore a 15 anni che hanno svolto un'attività lavorativa, a scopo di guadagno, profitto o vantaggio familiare o non erano al lavoro, ma avevano un lavoro o un'attività dalla quale sono stati temporaneamente assenti a causa di -per esempio- malattia, ferie, controversie industriali, e istruzione o

formazione. I lavoratori autonomi con un'attività commerciale, agricola o professionale, sono anch'essi considerati occupati se ricorre uno dei seguenti casi:

1) Una persona che lavora nella sua impresa, nel suo studio professionale o nella sua fattoria al fine di ottenere un profitto, anche se l'impresa non riesce a realizzare un profitto.

2) Una persona impegnata nella gestione di un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, anche se non si effettuano vendite, non si offrono servizi professionali, o non si produce di fatto nulla (per esempio, un contadino impegnato in attività di manutenzione delle aziende agricole; un architetto che trascorre il tempo in attesa dei clienti nel suo ufficio, un pescatore che ripara la sua barca e le reti per le operazioni future; una persona che partecipa a una convention o un seminario).

3) Una persona in procinto di creare un'impresa, azienda agricola o esercizio professionale; ciò comprende l'acquisto o l'installazione delle attrezzature, e l'ordine di fornitura dei materiali per prepararsi all'apertura di una nuova attività. Un familiare non retribuito è considerato occupato se il suo lavoro contribuisce direttamente all'impresa, all'attività agricola o professionale, di proprietà o gestite da un membro dello stesso nucleo familiare.

CO06: Persone con meno di 25 anni di età. L'età di una persona è calcolata dalla sua data di nascita ed è determinata al momento dell'ingresso nell'intervento.

CO07: Persone con più di 54 anni di età. L'età di una persona è calcolata dalla sua data di nascita ed è determinata al momento dell'ingresso nell'intervento.

CO08: Persone con più di 54 anni di età che sono disoccupate, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattive non in percorsi di istruzione e/o formazione, al momento del loro ingresso nell'intervento.

CO09: Istruzione primaria (ISCED 1). I programmi ISCED 1, o istruzione primaria, sono tipicamente finalizzati a fornire agli studenti le competenze di base in lettura, scrittura e matematica (cioè leggere, scrivere e far di conto), e a costituire una solida base per l'apprendimento e la comprensione delle principali aree della conoscenza e dello sviluppo

personale e sociale, nonché per la preparazione all'istruzione secondaria inferiore. Essi si focalizzano su un livello base di complessità con poca o nessuna specializzazione. L'età è tipicamente il solo requisito d'ingresso a questo livello. L'età d'ingresso abituale o legale è tra 5 e 7 anni. Per i bambini l'istruzione primaria dura generalmente fino a 10-12 anni.

L'istruzione secondaria inferiore (ISCED livello 2). I programmi a livello ISCED 2, o 'istruzione secondaria inferiore', sono in genere progettati per sviluppare le conoscenze acquisite nel livello ISCED 1. Generalmente, l'obiettivo educativo è quello di predisporre le basi per l'apprendimento permanente e lo sviluppo umano su cui i sistemi di istruzione possono sistematicamente ampliare ulteriormente le opportunità educative. Alcuni sistemi di istruzione possono già offrire programmi di istruzione professionale a livello ISCED 2 per formare soggetti con competenze utili per l'occupazione. I programmi di questo livello sono di solito organizzati attorno a un curriculum più orientato all'argomento introducendo concetti teorici attraverso una vasta gamma di argomenti. Per i bambini il livello ISCED 2 inizia tra i 4 e i 7 anni del livello di istruzione ISCED 1, con 6 anni di livello ISCED 1 diventato la durata più comune. Gli studenti entrano nel livello ISCED 2 tipicamente tra 10 e 13 anni (12 anni è diventata l'età più comune). Se un programma comprende i livelli ISCED 1 e 2, spesso si usano i termini istruzione elementare o scuola dell'obbligo (stadio due/livello superiore).

CO10: Istruzione secondaria superiore (livello ISCED 3). I Programmi a livello ISCED 3, o istruzione 'secondaria superiore' sono in genere progettati per completare l'istruzione secondaria in preparazione all'istruzione terziaria, o per fornire le competenze necessarie al lavoro, o per entrambi gli scopi. I Programmi a questo livello offrono agli studenti un'istruzione più varia, specializzata e approfondita rispetto ai programmi di livello ISCED2. Sono più differenziati, con una gamma più ampia di opzioni e corsi disponibili. Per gli alunni il livello ISCED 3 inizia tra gli 8 e gli 11 anni di istruzione dall'inizio del livello ISCED 1. Gli alunni entrano in questo livello in genere tra 14 e 16 anni. I programmi di livello ISCED 3 di solito finiscono 12 o 13 anni dopo l'inizio del livello ISCED1 (o intorno ai 18 anni); 12 anni è la durata più diffusa.

Istruzione Post-secondaria non universitaria (ISCED livello 4). L'istruzione post-secondaria non universitaria prevede un apprendimento basato sull'istruzione

secondaria per preparare l'accesso al mercato del lavoro analogamente all'istruzione universitaria. Essa mira all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze individuali al di sotto dell'elevato livello di complessità che caratterizza l'istruzione terziaria. I Programmi di livello ISCED 4, o di istruzione "post-secondaria non terziaria", sono in genere progettati per fornire ai soggetti che hanno completato il livello ISCED 3 con titoli non terziari ciò di cui hanno bisogno per l'evoluzione verso l'istruzione terziaria o per accedere all'occupazione quando il loro livello di qualificazione ISCED 3 non consente tale accesso.

Per esempio, i laureati dei programmi generali di livello ISCED 3 possono scegliere di completare una qualifica professionale non terziaria; o i laureati di programmi professionali di livello ISCED 3 possono scegliere di aumentare ulteriormente il loro livello di qualificazione o specializzazione. Data la complessità del loro contenuto, i Programmi di livello ISCED 4 non possono essere considerati come istruzione terziaria, anche se sono chiaramente istruzione post-secondaria. Il perfezionamento di un programma di livello ISCED livello 3 è necessario per accedere ai programmi di livello ISCED 4. Di solito, i programmi di questo livello sono stati progettati per l'ingresso diretto nel mercato del lavoro. In alcuni sistemi di istruzione, ci sono programmi generali a questo livello.

CO11: Livelli ISCED da 5 a 8 (ciclo terziario breve, diploma di laurea, master, dottorato o istruzione equivalente). I programmi di livello ISCED 5, o ciclo breve di istruzione terziaria, sono spesso progettati per fornire ai partecipanti conoscenze, abilità e competenze professionali. Tipicamente, sono basati sulla pratica, tarati sulla professione e diretti a preparare gli studenti ad entrare nel mercato del lavoro. Tuttavia, i programmi possono fornire anche un percorso per l'accesso ad altri programmi di istruzione terziaria. I programmi accademici di istruzione terziaria al di sotto del corso di laurea o equivalente sono classificati come ISCED livello 5. L'ingresso nei programmi di livello ISCED 5 richiede l'ultimazione del livello ISCED 3 o 4 con accesso all'istruzione terziaria. I programmi di livello ISCED 5 hanno contenuti più complessi rispetto ai programmi dei livelli ISCED 3 e 4, ma sono più brevi e di solito meno teorici rispetto ai programmi di livello ISCED 6.

I Programmi di livello ISCED 6, o "laurea o equivalente", sono spesso progettati per fornire ai partecipanti con conoscenze accademiche e/o professionali intermedie, abilità e competenze, che conducano ad un diploma di laurea o titolo equivalente. I Programmi di questo livello sono tipicamente basati sulla teoria ma possono includere elementi pratici e sono ispirati dallo stato dell'arte della ricerca e/o dalla migliore pratica professionale. Sono sempre offerti dalle università e da istituti di istruzione terziaria equivalenti. L'iscrizione a questi programmi di solito richiede l'ultimazione con successo di un programma di livello ISCED 3 o 4 con accesso all'istruzione terziaria. L'iscrizione a programmi di istruzione a questo livello può dipendere dalla scelta del soggetto e/o dai voti raggiunti nei livelli ISCED 3 e/o 4.

I programmi di livello ISCED 7, o "master o equivalente", sono spesso progettati per fornire ai partecipanti con conoscenze accademiche e/o professionali avanzate, abilità e competenze, che conducano ad una seconda laurea o equivalente. I corsi di studio di questo livello possono avere una notevole componente di ricerca, ma non permettono di conseguire un titolo di dottorato.

I programmi di livello ISCED 8, o "di dottorato o equivalente", sono progettati principalmente per il conseguimento di un titolo di ricerca avanzata. I programmi di questo livello ISCED sono dedicati alla realizzazione di studi avanzati e ricerca di base e sono tipicamente offerti solo da istituti di istruzione terziaria orientati alla ricerca, come le università.

CO15: Persone che risiedono in maniera permanente in un Paese, di nazionalità diversa dal Paese ove risiedono, i cittadini con un'origine straniera o appartenenti ad una minoranza, persone con un background straniero o nazionale ma di una minoranza.

CO16: Persone registrate come disabili sulla base dei criteri definiti dalle autorità competenti.

CO17: Sono tutte le persone svantaggiate non incluse negli indicatori precedenti.

CO18: Persone senza una casa o colpite da esclusione abitativa. Per esclusione abitativa si intende una o più delle seguenti condizioni:

1. Senzatetto (persone che vivono dove capita e persone in alloggi di emergenza),

2. Esclusione abitativa (persone che vivono in alloggi per i senzatetto, nei rifugi delle donne, in alloggi per gli immigrati, persone che sono state dimesse dagli istituti e persone che beneficiano di un sostegno di lungo periodo perché senzatetto),
3. Alloggio insicuro (persone che vivono in situazioni di locazioni a rischio, sotto la minaccia di sfratto o di violenza),
4. Abitazione inadeguata (persone che vivono in alloggi non idonei, abitazioni non convenzionali, ad esempio in roulotte senza un adeguato accesso ai servizi pubblici come l'acqua, l'elettricità, il gas o in situazioni di estremo sovraffollamento).

CO19: "Provenienti da zone rurali", è da intendersi come persone che risiedono in aree scarsamente popolate in base alla classificazione del grado di urbanizzazione (categoria DEGURBA 3). Aree scarsamente popolate significa che oltre il 50% della popolazione vive in zone all'interno della rete rurale.

CO20: Un'organizzazione non governativa (ONG) è qualsiasi gruppo di cittadini volontari, non-profit, che si organizza a livello locale, nazionale o internazionale. Orientate al lavoro e guidate da persone con un interesse comune, le ONG offrono una varietà di servizi e svolgono funzioni umanitarie, portano i problemi dei cittadini all'attenzione dei governi, supportano e monitorano le politiche e incoraggiano la partecipazione politica attraverso la diffusione delle informazioni.

CO21: I progetti finalizzati ad accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nel mondo del lavoro, che combattono la femminizzazione della povertà, riducono la segregazione e combattono gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, promuovono la riconciliazione tra vita personale e professionale e la equa condivisione tra uomini e donne degli oneri di cura.

CO22: Sostegno del FSE al miglioramento della capacità istituzionale e dell'efficienza della pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale o locale.

CO23: Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate, comprese le imprese sociali. Si considera impresa ogni entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dalla sua

forma giuridica. I dipendenti effettivi e il fatturato definiscono le categorie di imprese: la categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Indicatori Comuni di Risultato

Indicatore - Codice	Indicatore - Nome	Se nel POR, Asse in cui compare	Se nel POR, priorità di investimento in cui compare	Se vale per Performance Framework, Asse per cui vale	Unità di misura
CR01	Partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento	-	-	-	Numero di persone e percentuale (per l'obiettivo)
CR02	Partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento	-	-	-	Numero di persone e percentuale (per l'obiettivo)
CR03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	1 3	8.2 10.2, 10.4	-	Numero di persone e percentuale (per l'obiettivo)
CR04	Partecipanti che trovano un lavoro,	-	-	-	Numero di persone e

	anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento				percentuale (per l'obiettivo)
CR05	Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento	-	-	-	Numero di persone e percentuale (per l'obiettivo)
CR06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	1 3	8.1, 8.2, 8.4 10.2, 10.4	-	Numero di persone e percentuale (per l'obiettivo)
CR07	Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro	1	8.5	-	Numero di persone e percentuale (per l'obiettivo)

	partecipazione all'intervento				
CR08	Partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, sei dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	-	-	-	Numero di persone e percentuale (per l'obiettivo)
CR09	Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, sei dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	2	9.1	-	Numero di persone e percentuale (per l'obiettivo)

Definizioni degli indicatori comuni di risultato

CR01: Persone inattive che hanno ricevuto il sostegno del FSE e che sono state recentemente impegnate in attività di ricerca di lavoro entro le quattro settimane successive al termine dell'intervento. "Impegnati nella ricerca di un lavoro" è da intendersi come persone abitualmente senza lavoro, disponibili al lavoro e alla ricerca attiva di un lavoro come definite nell' indicatore "disoccupati".

CR02: Persone che hanno ricevuto un finanziamento del FSE e che sono da poco impegnati in studi (apprendimento permanente, istruzione formale) o percorsi di formazione continua (formazione off-the-job/in-the-job, formazione professionale, etc.) entro le quattro settimane successive al termine dell'intervento del FSE.

CR03: Persone che hanno ricevuto un supporto dal FSE e che hanno ottenuto una qualifica al momento di uscita dall'operazione (entro quattro settimane). Per qualifica si intende il formale riconoscimento del raggiungimento, da parte dell'individuo, di risultati di apprendimento in linea con standard specifici. Questo riconoscimento deve essere effettuato da un organismo competente.

CR04: Persone disoccupate o inattive che hanno ricevuto un supporto dal FSE e che sono occupate, inclusi i lavoratori autonomi, entro le quattro settimane successive al termine dell'intervento.

CR05: Persone svantaggiate (ad esempio famiglie monogenitoriali con figli a carico, migranti, minoranze etniche, partecipanti con disabilità, ...) che hanno ricevuto un supporto dal FSE e che sono impegnate nella ricerca di un lavoro, in un percorso formativo e/o di studi, nell'acquisizione di una qualifica o sono occupate, compresi i lavoratori autonomi, entro le quattro settimane successive al termine dell'intervento.

CR06: Persone disoccupate o inattive che hanno ricevuto un sostegno dal FSE e risultano occupate (inclusi i lavoratori autonomi) sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'operazione.

CR07: Persone che sono occupate al momento dell'ingresso nell'operazione e che, dopo l'uscita, passano da una occupazione precaria ad una stabile, e/o da una sottoccupazione ad una piena occupazione, e/o ricoprono un ruolo che richiede maggiori competenze/abilità/qualifiche, e/o hanno ricevuto una promozione sei mesi dopo fine della loro partecipazione all'intervento.

CR08: Persone disoccupate o inattive con una età maggiore di 54 anni che hanno ricevuto un supporto dal FSE e che sono occupate, inclusi i lavoratori autonomi, sei mesi dopo il termine dell'intervento.

CR09: Persone svantaggiate che sono occupate (inclusi i lavoratori autonomi), sei mesi dopo l'uscita dall'intervento. Per persone svantaggiate si intende:

- partecipanti che vivono in famiglie senza lavoro;
- partecipanti che vivono in famiglie monogenitoriali con figli a carico;
- partecipanti migranti, con un background straniero e minoranze (comprese comunità emarginate come i Rom);
- partecipanti con disabilità;
- altri partecipanti svantaggiati ai sensi della normativa nazionale.

SET DI INDICATORI SPECIFICI DI PROGRAMMA

Nelle tabelle che seguono, divise tra indicatori specifici di output e indicatori specifici di risultato, sono riportati: il codice dell'indicatore, il suo nome, l'Asse Prioritario in cui eventualmente compare, la priorità di investimento in cui eventualmente compare, l'Asse Prioritario per cui è eventualmente valido per il Performance Framework e la sua unità di misura.

Indicatori Specifici di Programma di Output

Indicatore - Codice	Indicatore - Nome	Se nel POR, Asse in cui compare	Se nel POR, priorità di investimento in cui compare	Se vale per Performance Framework, Asse per cui vale	Unità di misura
IS3	Numero di bambini nella fascia 3-13 anni che accedono ai servizi offerti	2	9.4	-	Numero di persone
IS7	Numero di progetti che contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi	5	-	-	Numero di progetti

Indicatori Specifici di Programma di Risultato

Indicatore - Codice	Indicatore - Nome	Se nel POR, Asse in cui compare	Se nel POR, priorità di investimento in cui compare	Se vale per Performance Framework, Asse per cui vale	Unità di misura

IS1	Percentuale dei SPI che erogano tutte le prestazioni specialistiche previste dagli standard regionali	1	8.4	-	Percentuale
ISAP2	Percentuale di bambini nella fascia 3-13 anni che accedono ai servizi offerti	2	9.4	-	Numero di persone e percentuale (per l'obiettivo)
IS2	Partecipanti dei percorsi individualizzati al termine rispetto ai partecipanti avviati	3	10.1	-	Numero di persone e percentuale (per l'obiettivo)
IS3	Definire un modello codificato e standardizzato di presa in carico congiunta delle persone in condizioni di svantaggio nell'ambito del progetto di legge "inclusione e lavoro"	4	11.2	-	Numero di modelli
IS4	Grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai	1	8.4	-	Numero di persone e percentuale

	servizi ricevuti dai SPI				(per l'obiettivo)
IS5	Donne che intraprendono percorsi liceali ad indirizzo tecnologico e scientifico	1	8.4	-	Numero di persone e percentuale (per l'obiettivo)
IS6	Quota spese rimborsate attraverso metodi di semplificazione dei costi sul totale delle spese rimborsate	5	-	-	Percentuale

Allegato 2 – Determinazione del Dirigente 17424/2018 (estratto)
RILEVAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI INDICATORI DI RISULTATO

La programmazione dei Fondi Europei 2014-20 è stata costruita su risultati attesi e di realizzazione per obiettivi tematici.

In questa logica di programmazione, il monitoraggio dell'avanzamento fisico, finanziario e procedurale ha assunto una significativa rilevanza, considerato peraltro che nel 2019 la Commissione Europea effettuerà la verifica dell'efficacia dell'attuazione dei programmi, sulla base del raggiungimento dei target intermedi, e che tale verifica influirà sul 6% delle risorse destinate ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE).

Il principale strumento del monitoraggio sono gli indicatori: essi sintetizzano l'avanzamento dei programmi. Data la loro importanza, gli indicatori devono essere chiaramente identificati, strettamente connessi all'attività, e devono essere periodicamente misurati con una unità di misura esplicitamente indicata.

Gli indicatori necessitano di dati di qualità, il cui scambio deve avvenire elettronicamente (art. 125, paragrafo 2, del Regolamento UE numero 1303/2013). La rilevazione dei dati necessari a valorizzare gli indicatori di risultato, sia immediati che a più lungo termine, deve avvenire per tutti i partecipanti ad un intervento finanziato dal FSE.

I responsabili di questa rilevazione sono i Soggetti Attuatori titolari dell'operazione. Tale rilevazione è da attuarsi per fasi, tramite *Sifer SA – Attuazione – Partecipanti dell'operazione*.

- La **prima fase** consiste nell'identificazione, tramite Sifer, della data di uscita dall'operazione, per ciascun partecipante. La Regione proporrà al Soggetto Attuatore la data di termine per ciascun partecipante, laddove possibile, sulla base dell'ultima data registrata nel sistema informativo Sifer. Il Soggetto Attuatore potrà indicare che la data di uscita dall'operazione non è valida, in quanto egli prevede il rientro del partecipante nell'operazione. Dalla data di termine dell'intervento del singolo partecipante, trascorsi i termini di 4 settimane e 6 mesi, il Soggetto Attuatore potrà valorizzare i dati mancanti della scheda del partecipante che risulta ancora incompleta, rispondendo alle domande proposte. La valorizzazione dei dati può avvenire fino al settimo mese successivo al termine dell'intervento.

- La **seconda fase** è quella di effettiva rilevazione e trasmissione dei dati dal Soggetto Attuatore alla Regione Emilia-Romagna. Nel caso in cui il partecipante sia registrato presso il Siler, il Soggetto Attuatore riceverà dei suggerimenti per compilare i campi pertinenti della scheda per la rilevazione dei dati ai fini degli indicatori di risultato. In ogni caso, la responsabilità della compilazione del questionario rimane a carico del Soggetto Attuatore.

Una volta completato il questionario del partecipante, il Soggetto Attuatore ha la possibilità di apporre eventuali modifiche entro 7 giorni. Trascorso tale periodo, il sistema informativo consolida i dati ricevuti.

I dati raccolti nella seconda fase devono necessariamente fare riferimento:

- al periodo compreso tra la data di termine dell'intervento e le quattro settimane successive, per gli indicatori di risultato immediati (il questionario dedicato, per il singolo partecipante, si attiva 4 settimane dopo la fine dell'intervento)
- al periodo compreso tra la data di termine dell'intervento e i sei mesi successivi per gli indicatori di risultato a più lungo termine (il questionario dedicato, per il singolo partecipante, si attiva 6 mesi dopo la fine dell'intervento);
- inoltre, i dati per la valorizzazione dei soli indicatori di risultato a più lungo termine dovranno essere raccolti anche per la data esatta successiva di 6 mesi rispetto alla data di termine dell'intervento (il questionario dedicato, per il singolo partecipante, si attiva 6 mesi dopo la fine dell'intervento).

I dati relativi agli indicatori comuni di risultato a breve termine (*Tabella 1*) devono riflettere la situazione del partecipante il giorno dopo o entro le 4 settimane successive al termine dell'intervento. I cambiamenti nella situazione dei partecipanti che si verificano più di 4 settimane dopo tale data non devono essere presi in considerazione.

Tabella 1 - Indicatori comuni di risultato a breve termine

Indicatori comuni di risultato a breve termine Riferimento normativo: Regolamento UE n. 1304/2013 e ss.mm. Indicatori comuni di risultato a breve termine concernenti i partecipanti: - CR01: partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento; - CR02: partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento; - CR03: partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento; - CR04: partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla loro partecipazione all'intervento; - CR05: partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento.

I dati relativi agli indicatori comuni di risultato a più lungo termine (*Tabella 2*) devono riflettere la situazione del partecipante sia il giorno dopo o entro i sei mesi successivi al termine dell'intervento, sia il giorno esatto successivo di sei mesi alla data di termine dell'intervento.

Tabella 2 - Indicatori comuni di risultato a più lungo termine

Indicatori comuni di risultato a più lungo termine Riferimento normativo: regolamento UE n. 1304/2013 e ss.mm. Indicatori comuni di risultato a più lungo termine concernenti i partecipanti: - CR06: partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento; - CR07: partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento; - CR08: partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi al termine della loro partecipazione all'intervento; - CR09: partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla loro partecipazione all'intervento.

Tutti gli indicatori sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Tutti i dati sono suddivisi per genere.

Tra i cinque indicatori di risultato a breve termine richiamati nella Tabella 1, soltanto il CR03 fa anche parte del POR FSE dell'Emilia-Romagna, e compare nelle priorità di investimento 8.1, 8.2, 10.2 e 10.4.

Dei quattro indicatori comuni di risultato a più lungo termine prescritti nel Regolamento UE 1304/2013, tre fanno anche parte del POR FSE dell'Emilia-Romagna:

- CR06 (priorità di investimento 8.1, 8.2, 8.4, 10.2, e 10.4)
- CR07 (priorità di investimento 8.5)
- CR09 (priorità di investimento 9.1)

Nessun indicatore di risultato rileva ai fini del Performance Framework.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali in relazione alla rilevazione esiti occupazionali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Si invita a presentare le richieste relative all'esercizio dei diritti previsti dalla normativa presso Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp) dell'Ente per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

2. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Può contattare il DPO dell'Ente all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

3. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità, designati responsabili del trattamento.

4. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e istruito.

5. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- effettuare monitoraggi di valutazione di efficacia delle politiche della Regione.
- realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti dei corsi di formazione

6. Destinatari dei dati personali e trasferimento a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione e non sono trasferiti al di fuori dell'UE.

7. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

8. I suoi diritti

Gli artt. 15-22 del GDPR Le riconoscono alcuni diritti che può esercitare nelle modalità prima riferite.

9. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la sua esclusione dal computo degli indicatori comuni di risultato da parte della Regione Emilia-Romagna.

QUESTIONARIO

1a. Nel periodo dal {data fine} al {data fine + 6 mesi} ha svolto almeno un'attività lavorativa?

Si	☐
No	☐

1b. Al termine del periodo svolgeva un'attività lavorativa?

Si	☐
No	☐

1c. Nel periodo dal {data fine} al {data fine + 4 settimane} ha svolto almeno un'attività lavorativa?

Si	☐
No	☐

2. Nel medesimo periodo può indicare qual era la sua posizione lavorativa (*Nel caso di più posizioni occupate, consideri quella prevalente*):

Lavoro alle dipendenze	☐
Lavoro autonomo	☐
Lavoro parasubordinato	☐
Lavoro somministrato	☐

3. Nel medesimo periodo ha frequentato uno dei seguenti percorsi formativi? Se sì, quale?

Formazione professionale	☐
Percorso scolastico per l'acquisizione di un diploma	☐
Percorso universitario	☐
Tirocinio	☐

Nessun percorso	☐

3b. Al termine del periodo stava cercando lavoro?

Si	☐
No	☐

4. Ritiene che le competenze richieste nel lavoro che svolge (o che ha svolto) siano coerenti con quelle acquisite attraverso l'attività formativa da Lei seguita?

Si	☐
No	☐
Non sa / non risponde	☐

5. Nel periodo dal {data fine} al {data fine + 4 settimane} ha frequentato uno dei seguenti percorsi formativi? Se sì, quale?

Formazione professionale	☐
Percorso scolastico per l'acquisizione di un diploma	☐
Percorso universitario	☐
Tirocinio	☐
Nessun percorso	☐

6. Al termine del periodo la sua condizione sul mercato del lavoro è migliorata? (ad esempio, miglioramenti retributivi, maggiore stabilità occupazionale, passaggio di qualifica, maggiore responsabilità, ...)

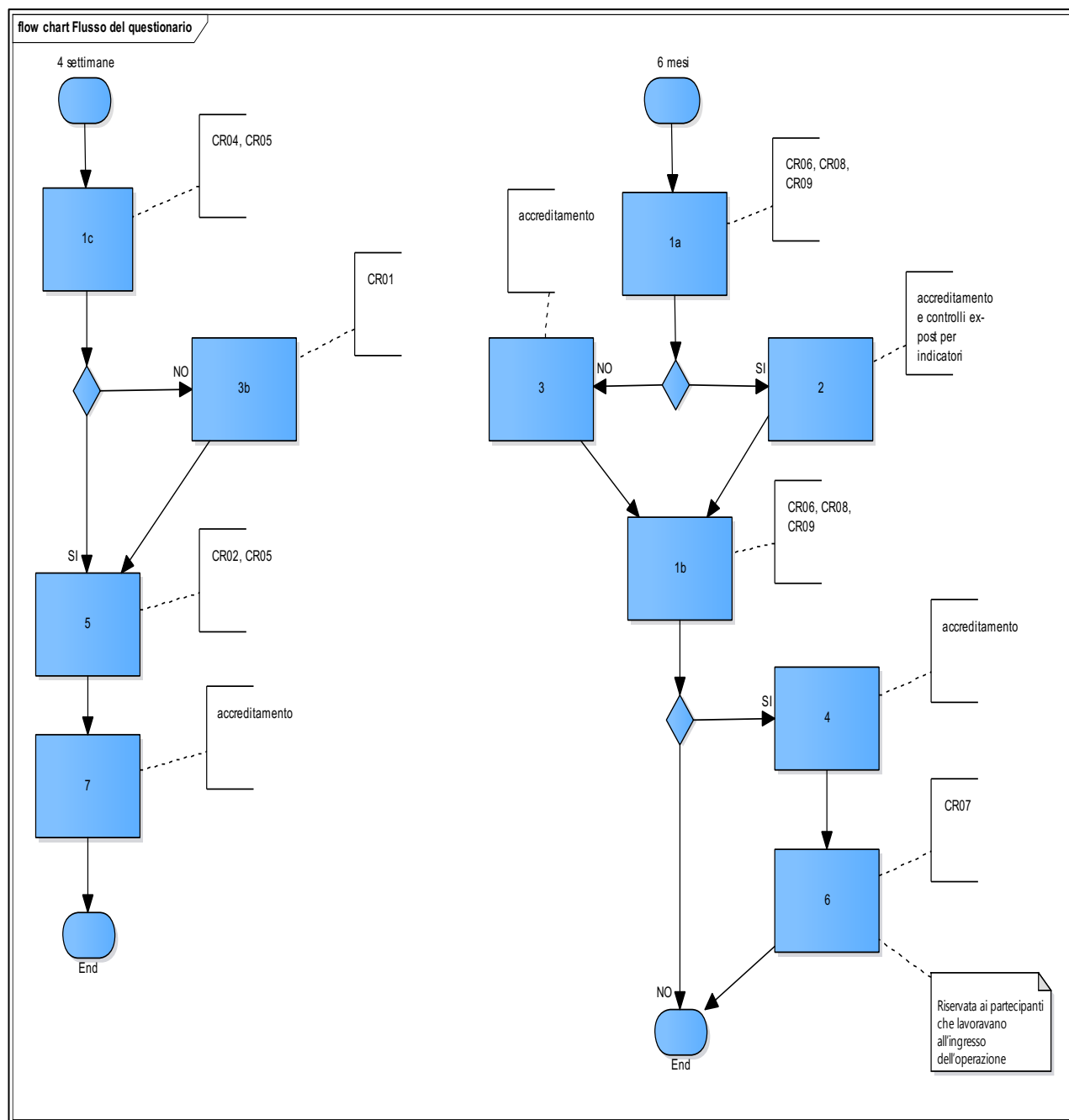
Si	☐
No	☐

7. In generale, come valuta la qualità dell'attività formativa cui ha partecipato (organizzazione, insegnamento, strutture)?

Molto buono	☐

Abbastanza buono	☐
Poco buono	☐
Per niente buono	☐

Diagramma di flusso del questionario



15. VERIFICA DELLE SPESE DI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO IMPIEGATO NELLA VARIE FASI DI GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL POR FSE 2014-2020

OBIETTIVO

Descrivere le procedure seguito per la verifica delle spese di personale interno ed esterno impiegato a vario titolo nella programmazione, gestione, attuazione e controllo degli interventi cofinanziati dal POR FSE 2014-2020, sostenute dall'Autorità di Gestione e dagli Organismi Intermedi nell'esercizio delle funzioni delegate.

ABBREVIAZIONI

RS Responsabile del Servizio
ADG Autorità di Gestione
O.I. Organismi Intermedi
DGR Delibera di Giunta Regionale

CONTENUTI

1. GENERALITÀ
2. FASI PROCEDURALI
 - 1.1 Personale interno
 - 1.2 Personale provinciale con funzione di Dirigente FSE presso O.I.
 - 1.3 Contratti di collaborazione e incarichi professionali
3. CONTROLLI

ALLEGATI

1. Check list Personale interno
2. Check list Contratti di collaborazione e incarichi professionali

1. GENERALITÀ

Ai sensi dell'art. 59 RDC e dell'art. 22 della Norma generale per l'ammissibilità della spesa di cui al DPR 22 del 05/02/2018, sono ammissibili le spese di assistenza tecnica sostenute dalle Pubbliche Amministrazioni:

- per le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami (limitatamente ai costi sostenuti dalle strutture preposte inerenti le attività di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi) controllo e audit, dei PO;
- per le attività finalizzate a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi i sistemi elettronici per lo scambio dei dati;
- per le azioni mirate a rafforzare la capacità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il FSE;
- per le azioni tese a rafforzare la capacità del partenariato istituzionale, organizzato dall'AdG ai sensi dell'art. 5 del RDC, comprese quelle finalizzate allo scambio di buone prassi tra tali partner e in generale a sostenere il codice europeo di condotta sul partenariato.

L'art. 22 della Norma generale per l'ammissibilità della spesa esplicita inoltre l'ammissibilità delle *"spese sostenute dalla PA al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le attività"* sopra riportate.

Pertanto, come esplicitato anche nel "Vademecum FSE 2014/2020"¹ (punto 4.4 "Spesa della pubblica amministrazione"), sono ammissibili all'assistenza tecnica le spese sostenute dalla PA per le retribuzioni e/o i compensi, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali o comunque previsti dalla legge, del personale interno ed esterno impiegato, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, nell'esecuzione delle attività sopraelencate, preposto allo svolgimento di tali attività.

Sempre nel "Vademecum" in relazione alla determinazione del costo ammissibile del personale, viene indicato quanto segue: *"questo potrà essere rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito del progetto o potrà seguire criteri di imputazione diversi, svincolati dall'obbligo di registrazione dell'orario di lavoro, comunque documentati sulla base delle indicazioni fornite dall'AdG, quali ad esempio:*

- 1) casi in cui il personale a tempo determinato viene assunto direttamente dalla Regione ed impiegato al 100% sul progetto, per il quale viene scaricato l'intero costo;*
- 2) casi in cui, sulla base di disposizioni dell'AdG o disposizioni legislative, viene rendicontata sul Fse la sola indennità corrisposta al dipendente in base ad uno specifico incarico ricoperto sul Programma operativo;*
- 3) casi in cui l'impegno del personale della PA formalmente preposto allo svolgimento delle attività di assistenza tecnica sia stato fissato, in un atto o in un documento, in misura*

¹ Il testo del "Vademecum FSE 2014/2020" è stato condiviso, nell'ambito del Coordinamento delle Regioni, tra Regioni e Amministrazione Centrale ed è in corso di formalizzazione.

corrispondente a una percentuale fissa delle ore di lavoro impiegate, in linea con le previsioni dell'art. 68bis par.

In tali casi sarà sufficiente l'attestazione del costo sostenuto dalla PA, senza ulteriore documentazione".

2. FASI PROCEDURALI

2.1 PERSONALE INTERNO

Le verifiche sulle spese di personale interno sono svolte al fine di assicurare che i costi del personale rendicontato siano attribuiti al Programma in base ai costi del lavoro e alla quota parte di tempo lavorativo effettivamente dedicata all'attuazione del POR. In questo ambito rientra il personale interno a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Tali verifiche avvengono sulla base delle seguenti procedure e documentazione di supporto:

- L'Autorità di Gestione adotta un proprio atto con cui individua il personale interno e le percentuali di tempo lavoro dedicato al Programma, sulla base di specifiche comunicazioni dei Responsabili dei Servizi che compongono l'AdG; per il personale a tempo determinato, all'inizio di ogni anno, la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa - Gestione del Personale, procede a comunicare il riepilogo dei nominativi assunti a tempo determinato specificando per ciascuno decorrenza e durata;
- L'Autorità di Gestione invia una richiesta scritta al Servizio Amministrazione e Gestione della DG Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni per acquisire i dati dei costi del lavoro del personale in oggetto riferito ad un determinato periodo di tempo e per verificare che gli stessi dipendenti non siano già stati rendicontati nell'ambito di altri finanziamenti;
- Il Servizio Amministrazione e Gestione fornisce all'Autorità di Gestione i costi del personale sulla base dell'elenco ricevuto, con l'indicazione dell'eventuale coinvolgimento in altri finanziamenti di ciascun dipendente presente nell'elenco. Il Servizio fornisce altresì i mandati di pagamento cumulativi;
- L'Autorità di gestione trasmette la documentazione alla Struttura di Coordinamento ed attuazione dei Programmi POR FSE e FESR che procede al calcolo del costo da attribuire al POR FSE: tale procedura è compiuta incrociando le informazioni sul costo del personale ricevute dal Servizio Amministrazione e Gestione e l'attestazione della percentuale di impiego di ciascun dipendente nelle attività di attuazione del POR FSE. Per il personale a tempo determinato il costo è imputato al 100% sul FSE.

Il pagamento del personale interno coinvolto nell'attuazione del POR FSE non è soggetto a procedure specifiche collegate al SI.GE.CO del POR ma rispetta le tempistiche e le modalità previste all'amministrazione regionale per tutti i suoi dipendenti.

2.2 IL PERSONALE PROVINCIALE CON FUNZIONE DI DIRIGENTE FSE PRESSO O.I.

Tali verifiche avvengono sulla base delle seguenti procedure e documentazione di supporto:

- Gli Organismi Intermedi, nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della D.G.R. 1715/2015, comunicano all'Autorità di Gestione i nominativi del Responsabile FSE che hanno la funzione di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa nello svolgimento delle funzioni delegate;
- Con Delibera di Giunta regionale (DGR) viene adottato un atto in cui si specificano i nominativi del personale provinciale con funzioni dirigenziali che ricoprono il ruolo di Responsabile FSE, la percentuale massima di impegno come Responsabile FSE e l'importo di costo lordo, attribuendo alle province coinvolte le risorse finanziarie a titolo di rimborso;
- L'Autorità di Gestione invia una richiesta scritta agli O.I. interessati per acquisire i dati della rendicontazione delle spese sostenute riferita ad un determinato periodo di tempo nonché i titoli di pagamento;
- Gli O.I. forniscono al Servizio Gestione e Liquidazione la documentazione richiesta;
- Il Servizio Gestione e Liquidazione procede alla verifica della rendicontazione della spesa, definendo gli importi finali ammessi che comunica agli O.I.;
- Gli O.I. inviano al Servizio Gestione e Liquidazione comunicazione di presa visione ed accettazione degli esiti della verifica rendicontuale svolta dal Servizio Gestione e Liquidazione;
- Il Servizio Gestione e Liquidazione predispone un apposito atto per formalizzare gli esiti e risultanze della rendicontazione svolta per l'attribuzione delle risorse finanziarie finalizzate al rimborso alle amministrazioni provinciali di quota parte delle spese del dirigente responsabile dell'Organismo Intermedio del POR FSE.

2.3 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E INCARICHI PROFESSIONALI

Le verifiche sulle spese collegate ai contratti che riguardano personale non dipendente sono effettuate secondo le seguenti procedure e documentazione di supporto:

- Il processo parte dalla predisposizione di schede relative ai fabbisogni di collaborazioni da parte dell'Autorità di Gestione (Direttore Generale della DG Economia della Conoscenza, Lavoro e Imprese), sulla base dei fabbisogni espressi dai Servizi che compongono l'AdG, che vengono inviate al Gabinetto di Giunta che predispone l'atto di programmazione delle risorse per l'approvazione della Giunta Regionale;
- A seguito dell'approvazione dell'atto di programmazione, l'AdG trasmette la scheda con l'indicazione della tipologia di professionalità richiesta al Servizio Risorse Umane e Sviluppo della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni che procede all'attivazione di una procedura di verifica preliminare di disponibilità all'interno dell'Ente della professionalità richiesta inviando la richiesta a tutte le direzioni generali per un riscontro il cui esito trasmette poi alla DG richiedente;

- Il Servizio affari generali della DG Economia della Conoscenza, Lavoro e Imprese con la collaborazione del Servizio dell'AdG referente, in quanto direttamente beneficiario della prestazione richiesta, integra la scheda che viene trasmessa dal Direttore al Servizio Risorse Umane e Sviluppo della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni che procede alla pubblicizzazione della scheda e alla raccolta delle domande;
- Segue la selezione dei CV pervenuti da parte del Servizio dell'AdG referente, in qualità di Responsabile del Procedimento, che definisce la graduatoria che viene successivamente approvata dall'AdG;
- L'AdG adotta la determina di affidamento che approva anche lo schema di contratto che viene poi firmato dalla stessa AdG (Direttore Generale della DG Economia della Conoscenza, Lavoro e Imprese) e dal soggetto aggiudicatario fornitore della collaborazione/consulenza;
- Nel corso dello svolgimento delle attività, il collaboratore incaricato invia la relazione tecnica sulle attività svolte al Responsabile del Servizio dell'AdG referente (cioè direttamente beneficiaria della sua prestazione);
- Il Responsabile del Servizio dell'AdG beneficiaria della prestazione si occupa di verificare che il fornitore della consulenza abbia svolto regolarmente la propria attività così come previsto da contratto;
- L'approvazione della regolarità della prestazione delle attività svolte viene comunicata dal Responsabile del Servizio dell'AdG beneficiaria della prestazione all'incaricato e all'AdG; quest'ultima avvia le procedure di liquidazioni formalizzate in un apposito atto dirigenziale.

Nel caso degli incarichi a professionisti gli stessi trasmettono la relativa fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio della Regione, o se del caso, nota di pagamento.

3. CONTROLLI

I controlli di cui alla presente procedura rappresentano la condizione necessaria per la certificazione all'UE dei pagamenti effettuati dall'Autorità di Gestione per la copertura delle spese per le retribuzioni e/o i compensi, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali o comunque previsti dalla legge, del personale interno ed esterno impiegato nell'esecuzione di attività connesse al POR FSE.

3.1 CONTROLLO PERSONALE INTERNO

I controlli rispetto al personale interno vertono sulla correttezza amministrativa della procedura. Tale verifica viene svolta dalla PO Certificazione della spesa – POR FSE utilizzando le specifiche Check list sotto riportate.

3.2 CONTROLLO PERSONALE PROVINCIALE CON FUNZIONE DI DIRIGENTE FSE PRESSO O.I.

Il Servizio Gestione e Liquidazione effettua la rendicontazione delle spese sostenute dagli O.I. per il personale provinciale con funzioni di Dirigente FSE.

Nello specifico, il riepilogo dei costi sostenuto comunicato dagli O.I. viene verificato dal Servizio Gestione e Liquidazione e l'esito di tale controllo, formalizzato in un apposito verbale, viene comunicato agli O.I. che devono inviare comunicazione di presa visione e accettazione.

La verifica rendicontuale svolta dal Servizio Gestione e Liquidazione prende in esame i seguenti elementi:

- La corrispondenza tra nominativo del Dirigente presente nella DGR di riferimento e quello comunicato dall' O.I.;
- La presenza dei Decreti del Provincia quale figura di "Personale Dirigente FSE degli O.I.";
- La coerenza di tali Decreti con i periodi rendicontati;
- La coerenza della spesa rendicontata con i limiti previsti dalla DGR di riferimento;
- Controllo a campione dei mandati di pagamento corrispondenti ad almeno il 30% della spesa per ciascuna provincia e annualità.

Gli esiti di tale controllo sono formalizzati in un apposito verbale in cui è tracciato l'iter procedurale, il contenuto e gli esiti della verifica svolta.

3.3 CONTROLLO CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E INCARICHI PROFESSIONALI

I controlli rispetto agli **incarichi esterni (Contratti di collaborazione e incarichi professionali)** prendono in esame la procedura di conferimento degli incarichi e la verifica di ammissibilità della spesa /regolarità dell'esecuzione degli incarichi.

Rispetto al conferimento degli incarichi viene esaminata la documentazione formale di avvio della procedura, i verbali che illustrano le fasi della procedura di selezione, l'atto di approvazione delle risultanze (elenco/graduatoria) e la documentazione comprovante la pubblicizzazione dell'avviso e degli esiti.

I controlli sull'esecuzione del contratto fanno riferimento all'esame della procedura di attestazione della conformità della prestazione oggetto di incarico a fronte delle relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e la conformità delle spese.

Tale verifica viene svolta dalla PO Certificazione della spesa – POR FSE utilizzando le specifiche Check list sotto riportate.

Gli esiti e gli effetti dei controlli sono presenti in Sifer.

ALLEGATO 1

PERSONALE INTERNO

Tipologia:

Ambito della verifica	S (Si)/N(No) NA(non applicabile)	Commenti
Esiste l'autorizzazione/atto formale dell'AdG/DG che individua, per ciascuna risorsa rendicontata, l'attribuzione di parte/ di tutta l'attività lavorativa alla gestione del programma POR FSE?		
E' stata presentata da parte dell'AdG una richiesta scritta al Servizio Amministrazione e Gestione della DG Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, relativamente al costo del lavoro per ciascun dipendente rendicontato riferito ad un determinato periodo di tempo?		
E' stata inviata all'AdG, da parte del Servizio Amministrazione e Gestione, la documentazione attestante il costo sostenuto dall'amministrazione regionale per ciascun dipendente rendicontato?		
E' stato verificato che il personale oggetto di rendicontazione non sia stato rendicontato nell'ambito di altri finanziamenti?		
Per la determinazione del costo del personale da attribuire al POR FSE, sono state applicate, per ciascun dipendente rendicontato, le percentuali individuate nell'autorizzazione/atto formale dell' AdG/ Altri Servizi competenti?		
La documentazione relativa alla rendicontazione del personale interno (inviata dal Servizio		

Ambito della verifica	S (Si)/N(No) NA(non applicabile)	Commenti
Amministrazione e Gestione) è opportunamente conservata dalle Strutture dell'AdG?		
La spesa rendicontata relativa al personale interno è stata sostenuta nel periodo di ammissibilità del POR FSE?		

Esito della verifica documentale: _____

Importo delle spese ammesse: _____

Data: _____

Firma: _____

ALLEGATO 2

COLLABORAZIONI E INCARICHI PROFESSIONALI

VERIFICA DELLA PROCEDURA

Ambito della verifica	S (Si)/N(No) NA(non applicabile)	Commenti
E' presente l'atto di programmazione delle risorse, approvato dalla Giunta Regionale, e relativo ai fabbisogni di personale esterno dell'Autorità di Gestione?		
E' stata preventivamente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della Regione Emilia-Romagna per far fronte alle attività oggetto dell'incarico, così come previsto all'art. 7 co. 6 bis del D.lgs 165/01?		
La prestazione richiesta è di natura temporanea e altamente qualificata?		
E' stato pubblicato l'avviso pubblico relativo all'incarico da affidare?		
L'avviso pubblico individua i criteri e, i requisiti e le modalità per il conferimento degli incarichi?		
I CV pervenuti in risposta all'avviso pubblico sono stati valutati dal responsabile del procedimento incaricato (Servizi dell'AdG referenti in quanto beneficiari delle prestazioni richieste)-		
Sono presenti i verbali dai quali si evincono le modalità di valutazione comparativa e/o altre modalità di selezione dei partecipanti?		

La graduatoria che emerge dalla valutazione del RUP è stata approvata dall'AdG?		
E' presente la determina di affidamento dell'AdG - Direttore Generale della DG Economia della Conoscenza, Lavoro, Imprese- che approva anche lo schema di contratto relativo all'incarico?		
Il contratto è stato firmato dal collaboratore/dal soggetto incaricato?		
Si evincono dal contratto la durata, l'oggetto ed il compenso dell'incarico affidato?		

VERIFICA AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE – ESECUZIONE PRESTAZIONI

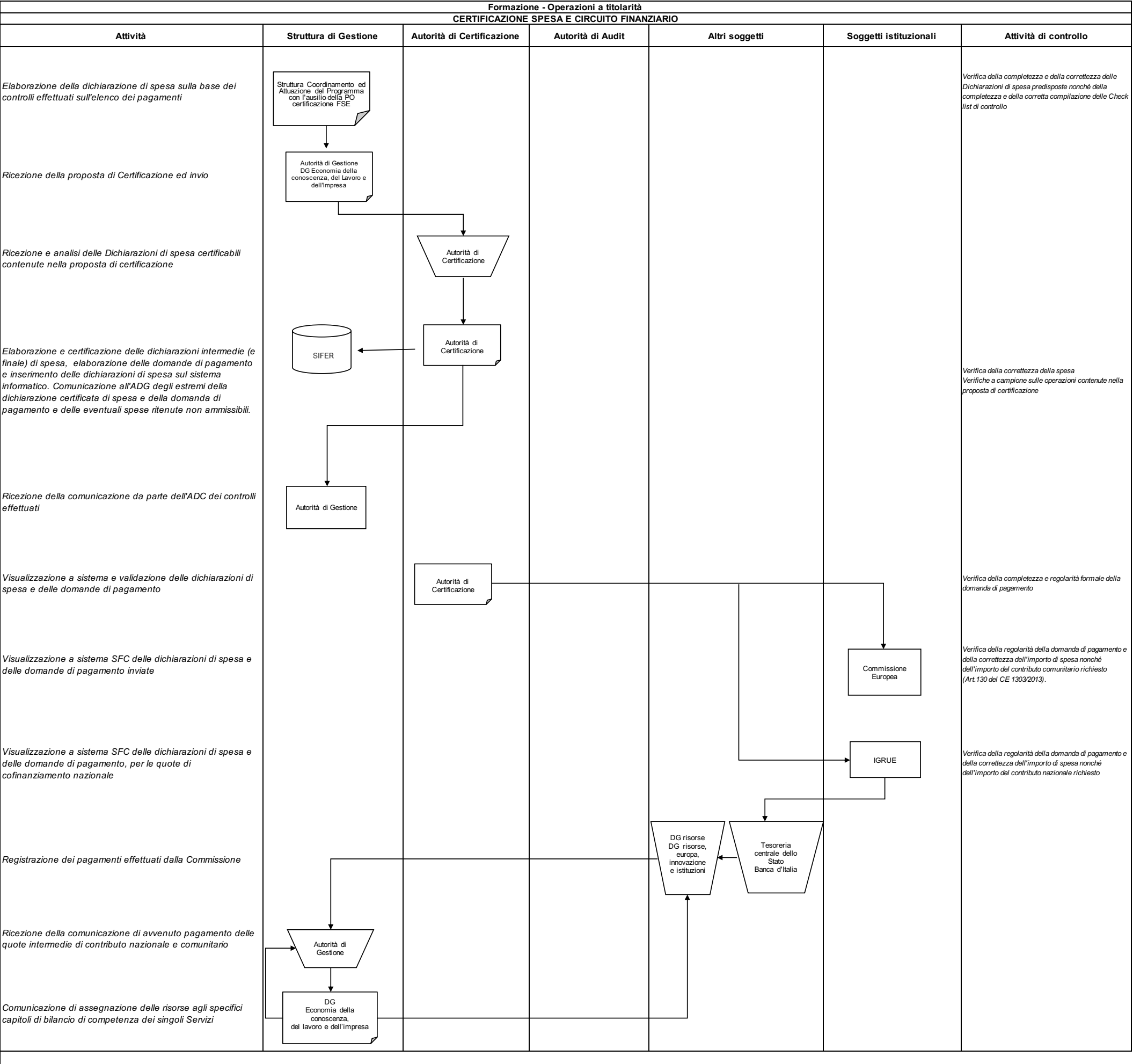
Ambito della verifica	S (Si)/N(No) NA(non applicabile)	Commenti
La documentazione giustificativa a supporto dell'effettiva realizzazione della spesa è coerente con quanto disposto dal Contratto/Lettera di incarico o da eventuali modifiche/proroghe contrattuali?		
E' stata presentata dal collaboratore/professionista la relazione tecnica intermedia/finale sulle attività svolte e/o altri report/prodotti a dimostrazione della prestazione svolta?		
Tale relazione tecnica è stata vista (quindi approvata) dal Servizio dell'AdG referente in quanto beneficiaria delle prestazioni?		
L'approvazione è stata comunicata all'AdG che si occupa delle procedure di liquidazione?		
(solo per liquidazione a saldo) L'importo liquidato totale rientra nel limite dell'importo del contratto di riferimento approvato?		

Esito della verifica documentale: _____

Importo delle spese ammesse: _____

Data: _____

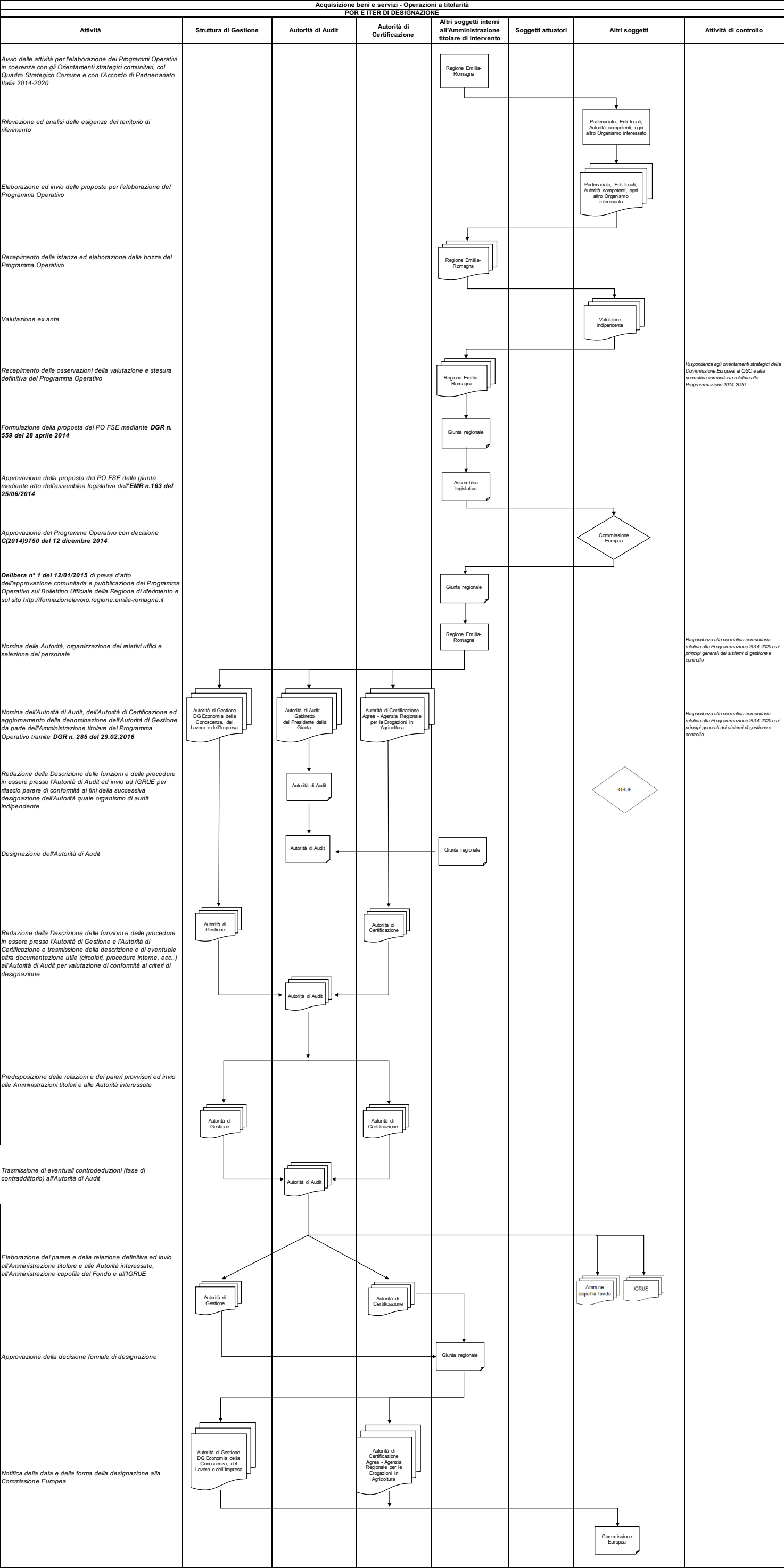
Firma: _____

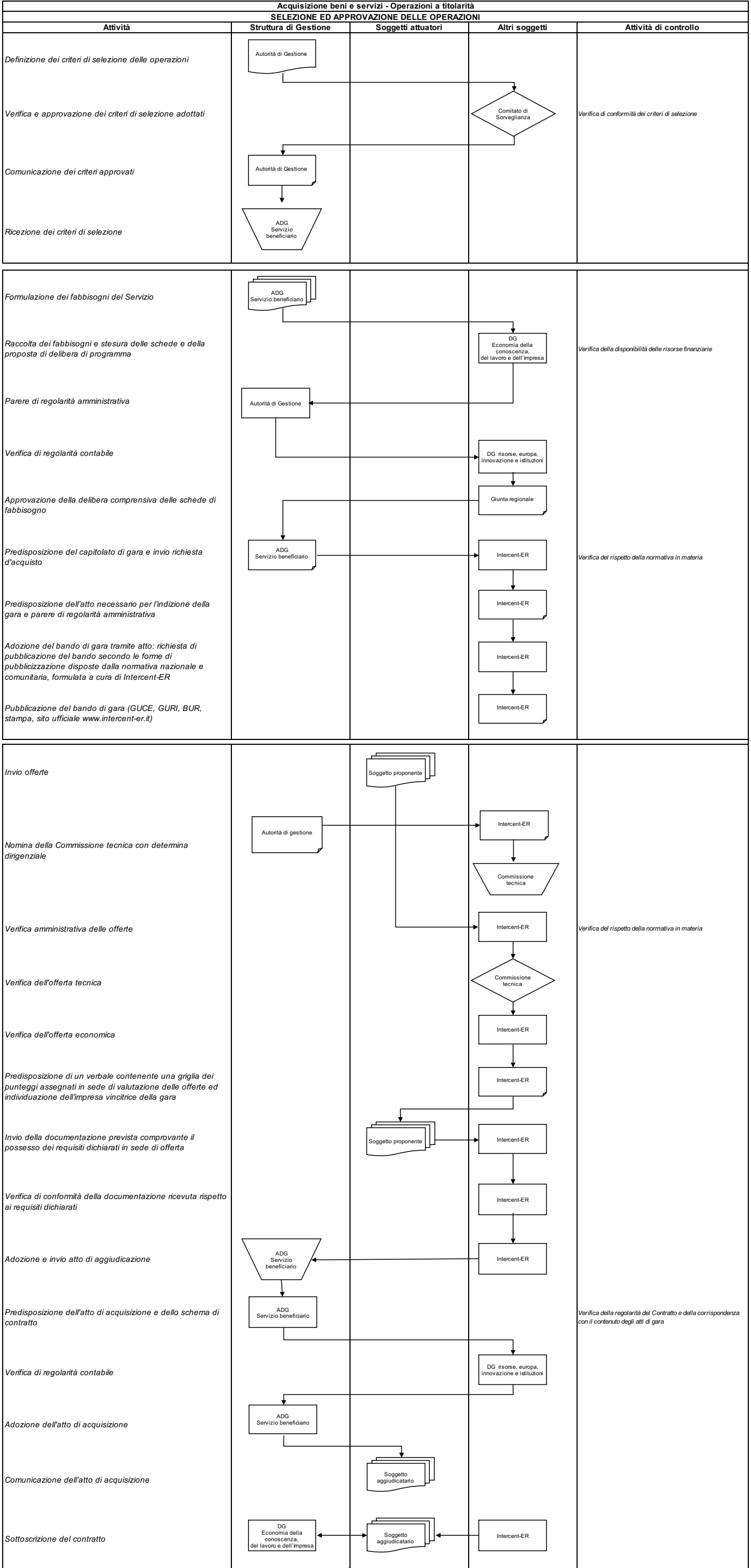


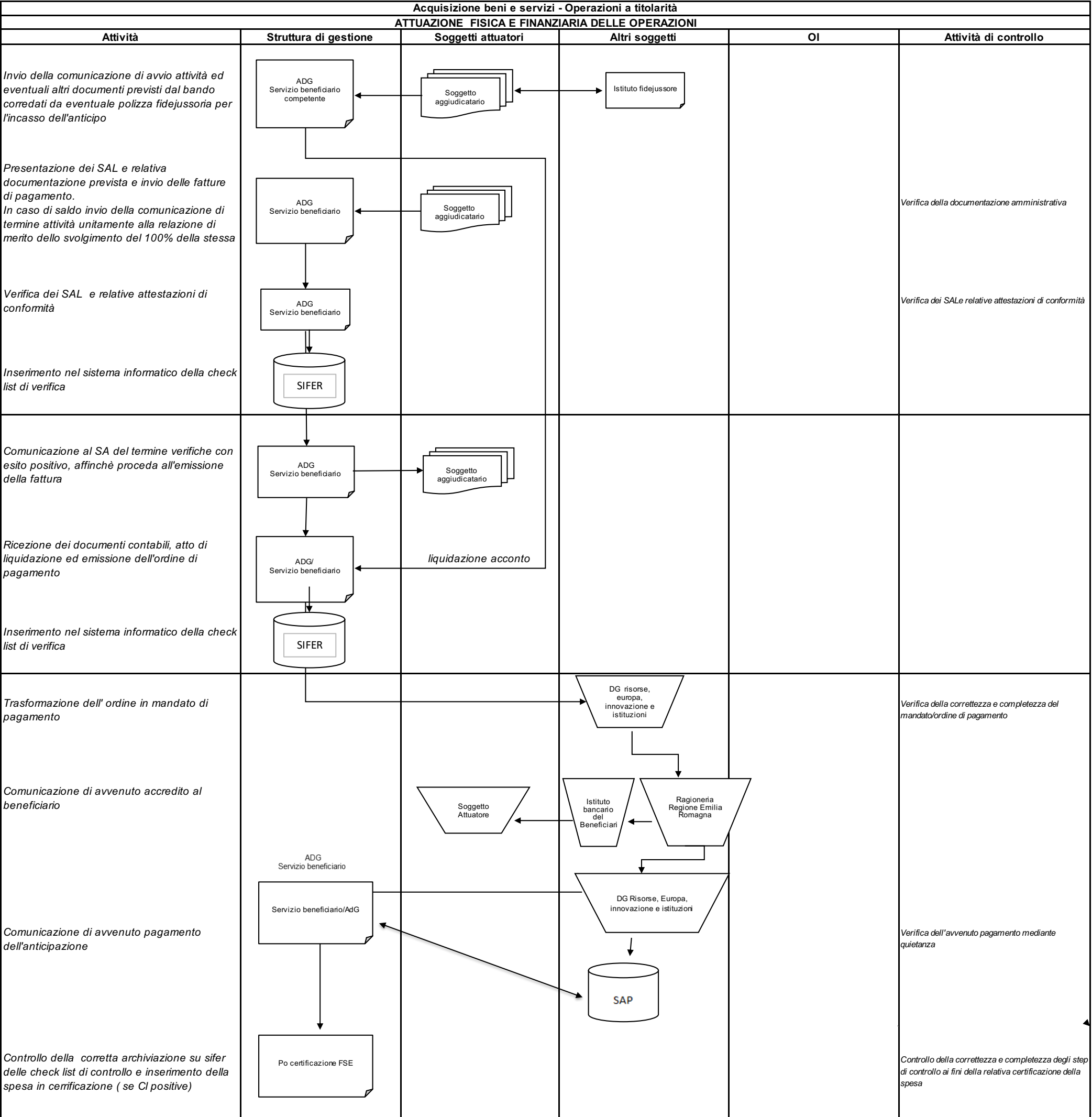
MACROPROCESSO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

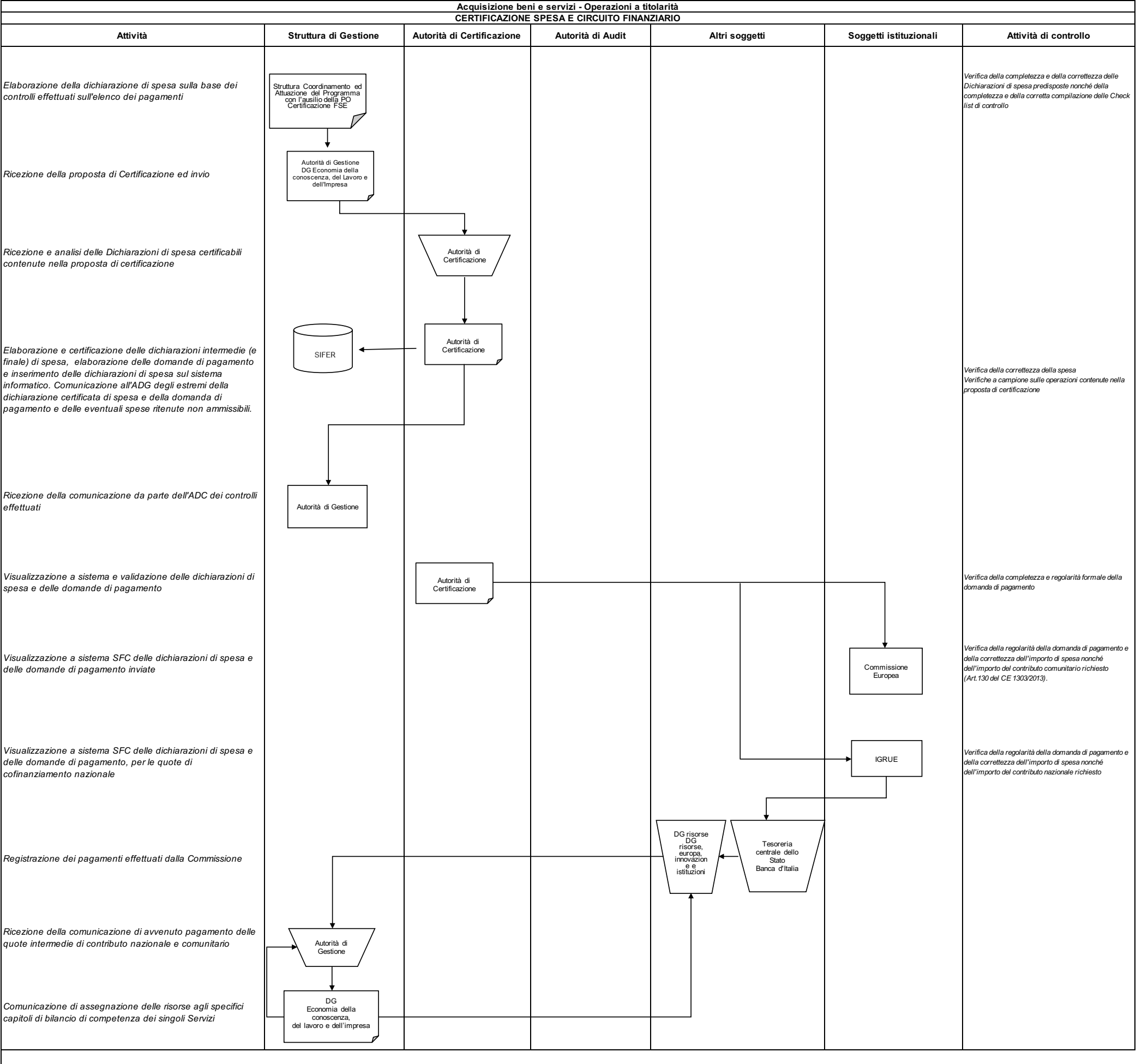
REV 02_10/12/2019

OPERAZIONI A TITOLARITA'





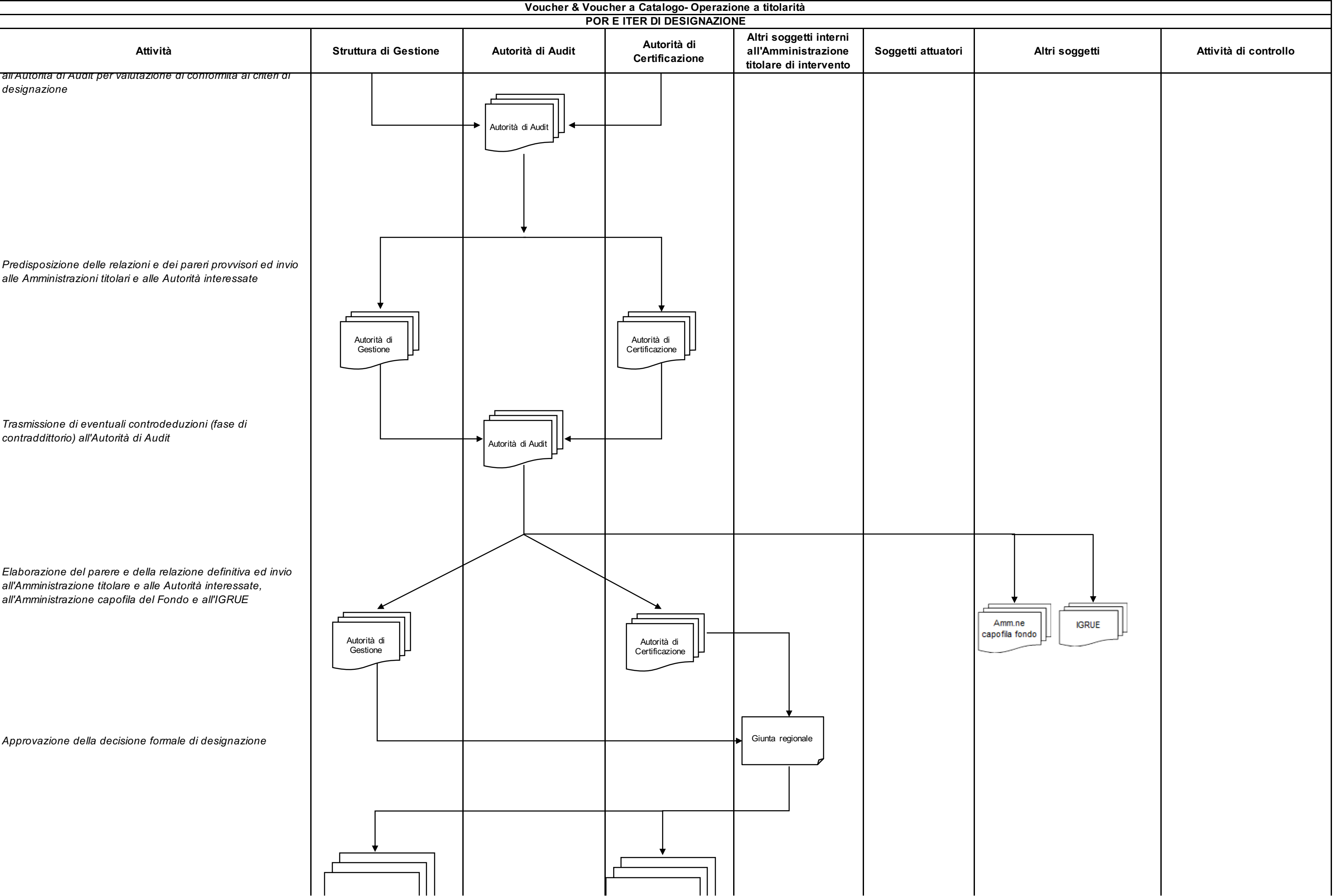




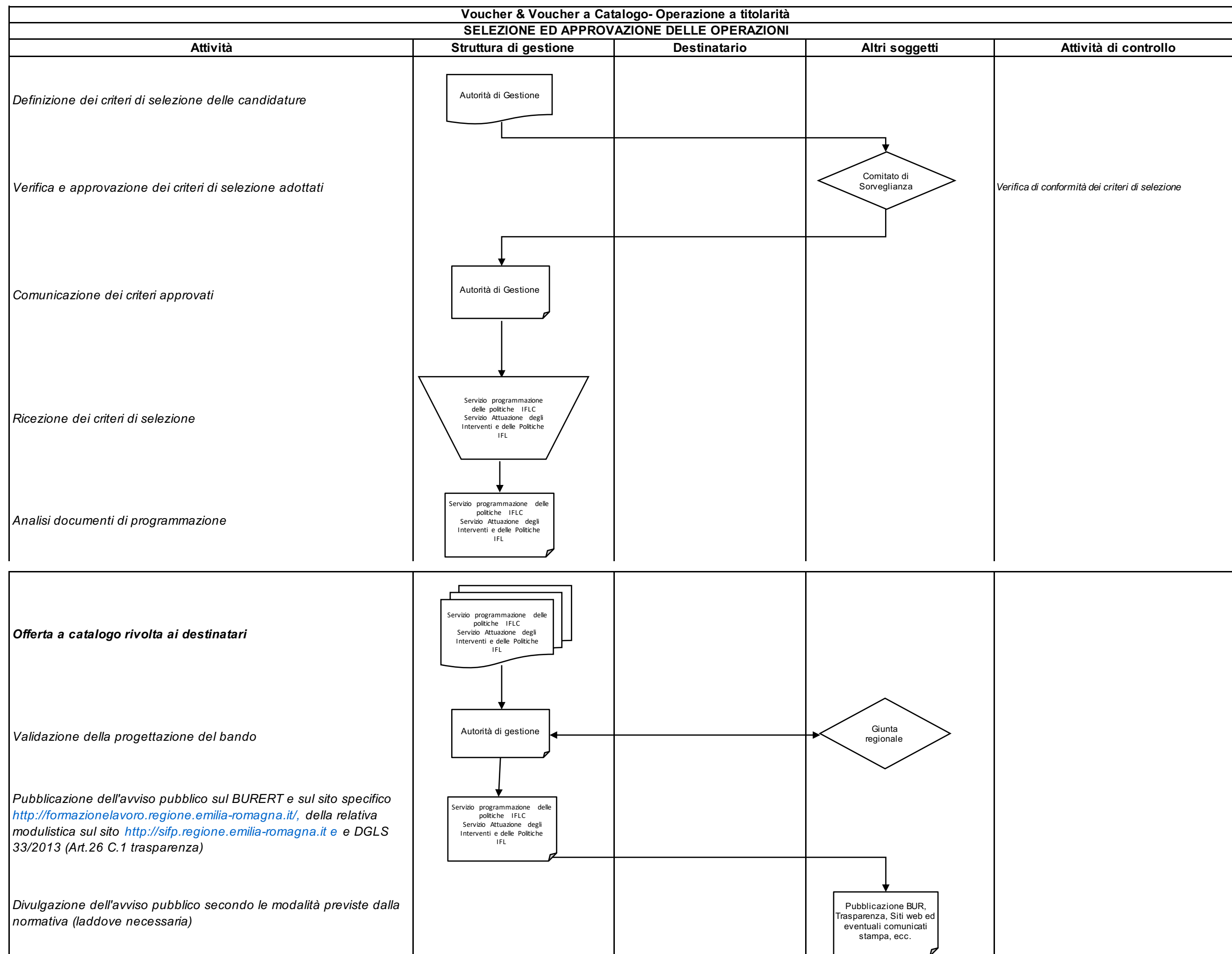
MACROPROCESSO: EROGAZIONE VOUCHER

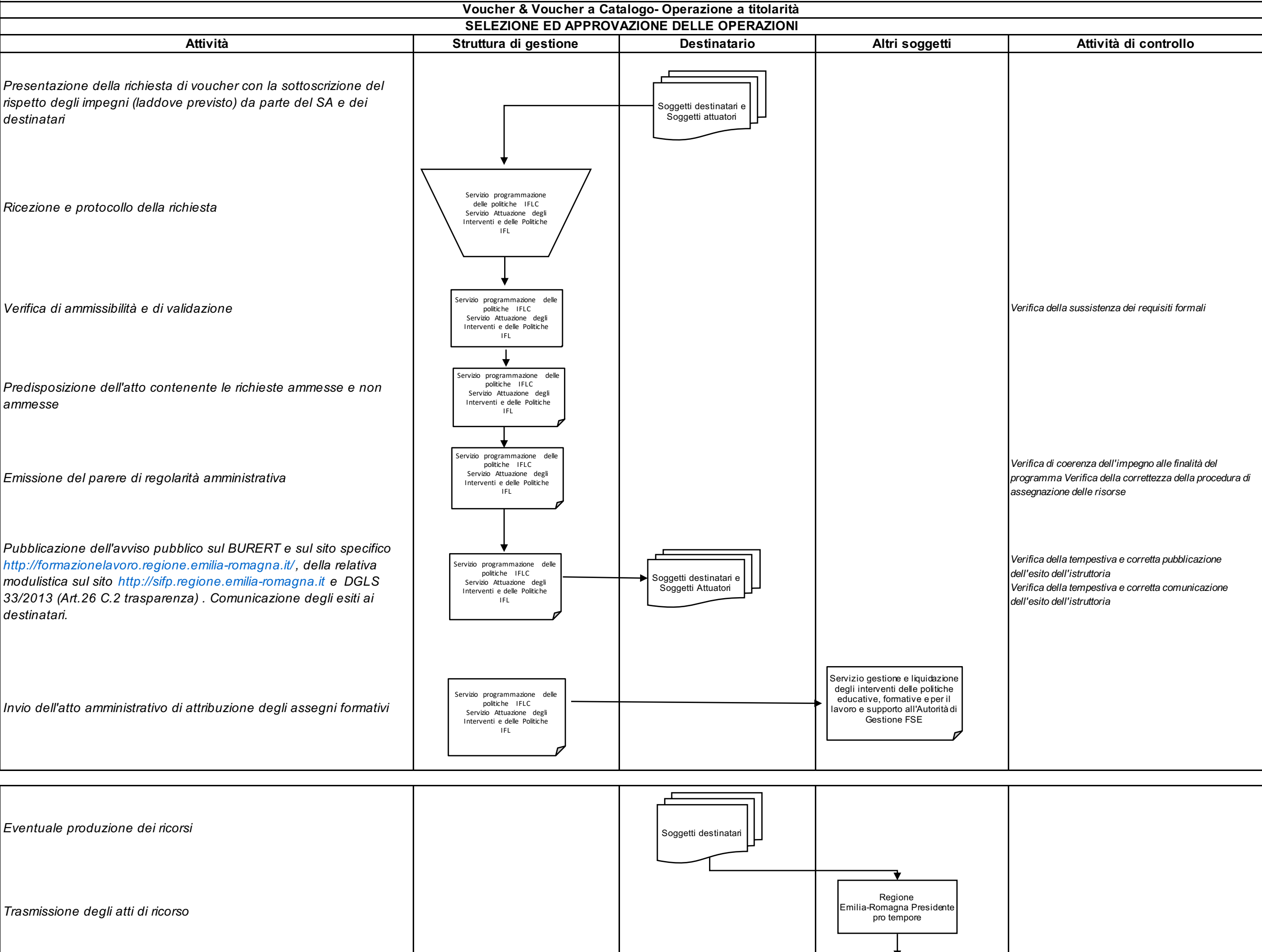
REV 01_17/04/2018

OPERAZIONI A TITOLARITA'

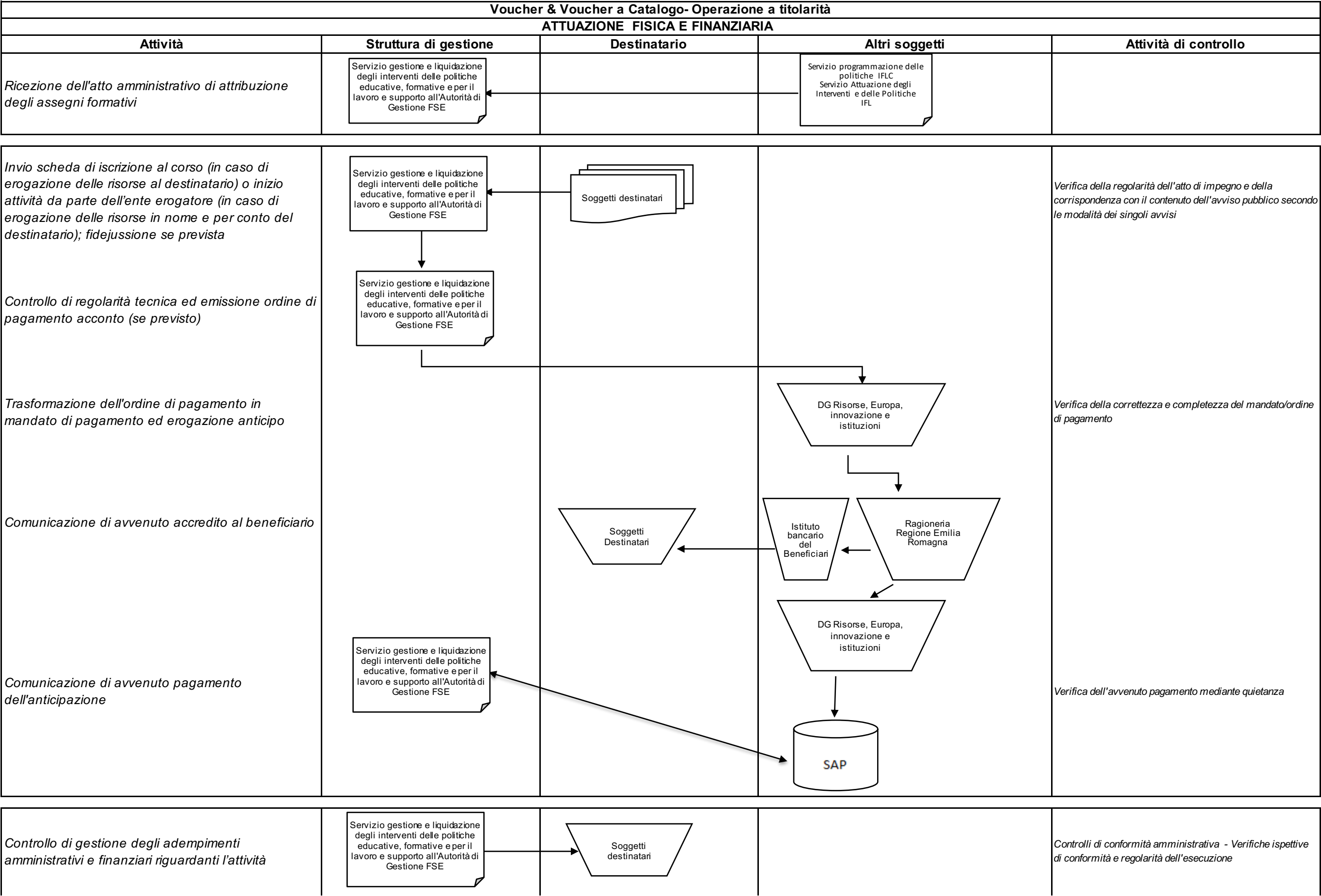


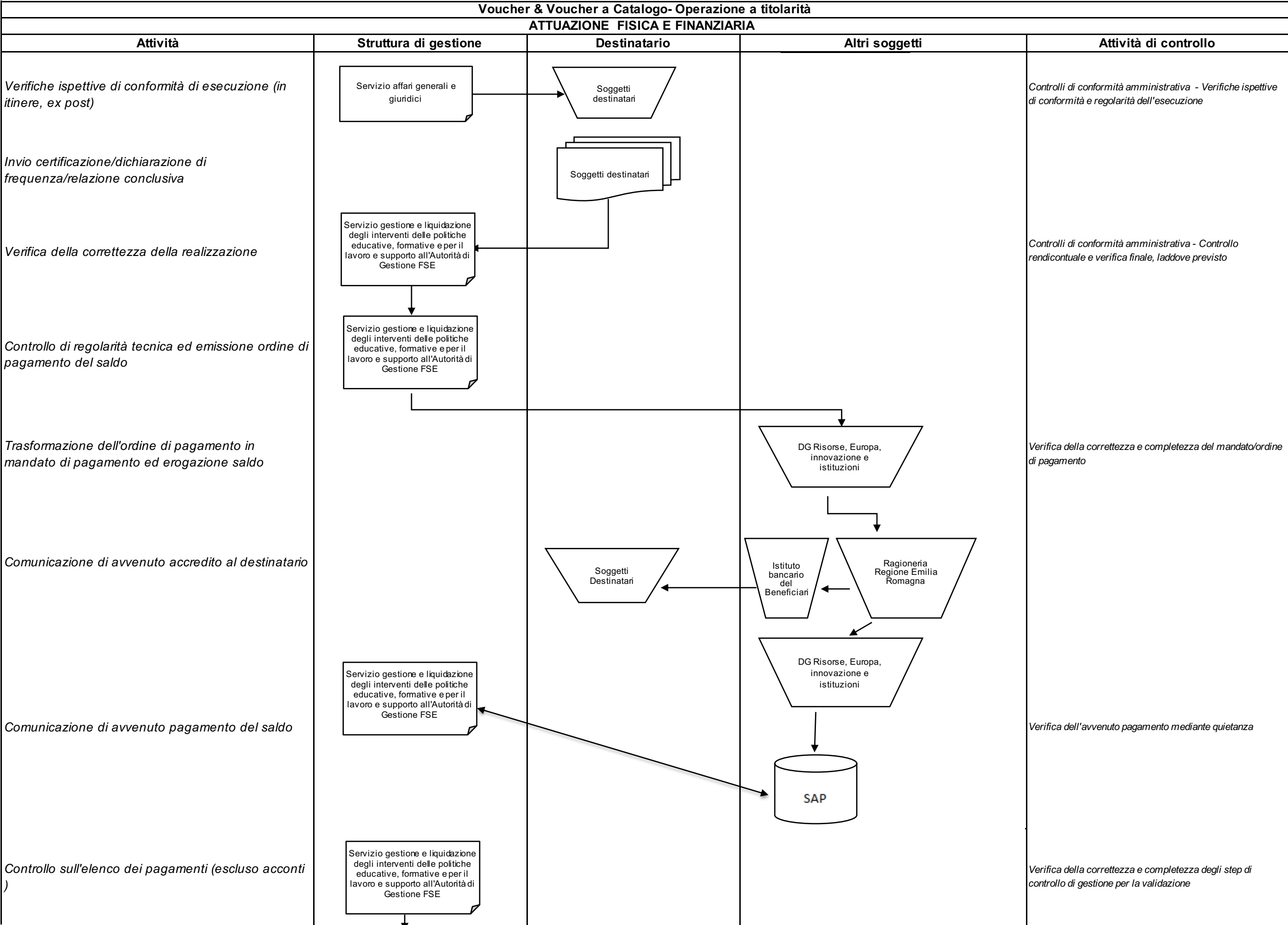
Voucher & Voucher a Catalogo- Operazione a titolarità							
POR E ITER DI DESIGNAZIONE							
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Notifica della data e della forma della designazione alla Commissione Europea	Autorità di Gestione DG Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa		Autorità di Certificazione Agree - Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura				
						Commissione Europea	

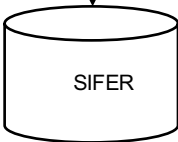




Voucher & Voucher a Catalogo- Operazione a titolarità				
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI				
Attività	Struttura di gestione	Destinatario	Altri soggetti	Attività di controllo
<i>Esame del ricorso e ricostruzione atti</i>	Autorità di gestione		Servizio Affari Generali e giuridici - Servizio Avvocatura regionale	
<i>Trasmissione degli atti relativi alla procedura di ricorso</i>	Autorità di gestione		Servizio Avvocatura regionale	





Voucher & Voucher a Catalogo- Operazione a titolarità				
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA				
Attività	Struttura di gestione	Destinatario	Altri soggetti	Attività di controllo
Inserimento nel Sistema Informativo				

Voucher & Voucher a Catalogo- Operazione a titolarità						
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO						
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Altri soggetti		Soggetti istituzionali
Elaborazione della dichiarazione di spesa sulla base dei controlli effettuati sull'elenco dei pagamenti	Struttura Coordinamento ed Attuazione del Programma con l'ausilio della PO Certificazione FSE					
Ricezione della proposta di Certificazione ed invio	Autorità di Gestione DG Economia della conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa					
Ricezione e analisi delle Dichiarazioni di spesa certificabili contenute nella proposta di certificazione		Autorità di Certificazione				
Elaborazione e certificazione delle dichiarazioni intermedie (e finale) di spesa, elaborazione delle domande di pagamento e inserimento delle dichiarazioni di spesa sul sistema informatico. Comunicazione all'ADG degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento e delle eventuali spese ritenute non ammissibili.	SIFER	Autorità di Certificazione				
Ricezione della comunicazione da parte dell'ADC dei controlli effettuati	Autorità di Gestione					
Visualizzazione a sistema e validazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento		Autorità di Certificazione				
Visualizzazione a sistema SFC delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento inviate						Commissione Europea

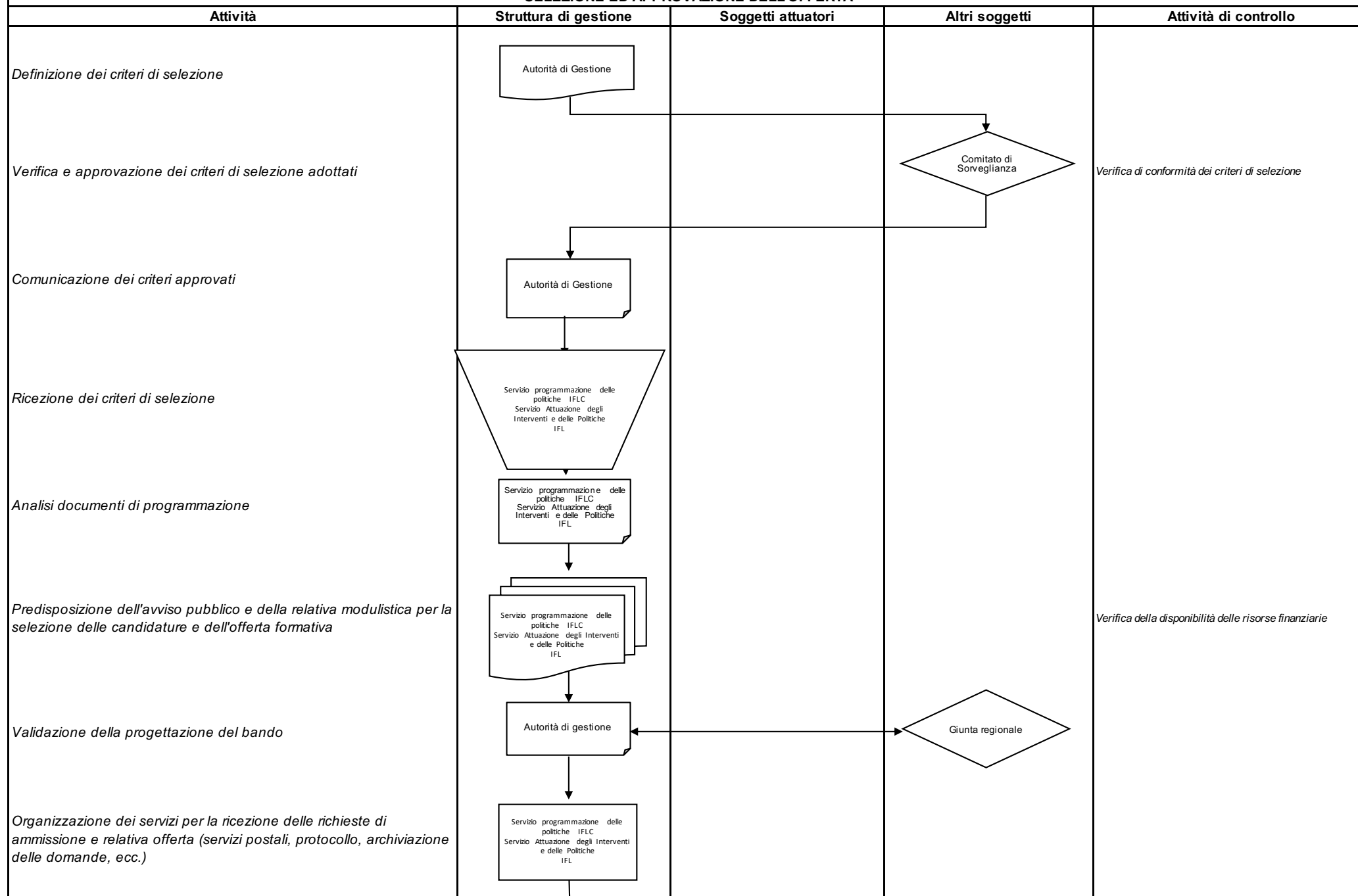
Voucher & Voucher a Catalogo- Operazione a titolarità						
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO						
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Altri soggetti		Soggetti istituzionali
Visualizzazione a sistema SFC delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, per le quote di cofinanziamento nazionale Registrazione dei pagamenti effettuati dalla Commissione Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote intermedie di contributo nazionale e comunitario Comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli Servizi	Autorità di Gestione DG Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa			DG risorse DG risorse, europa, innovazion e e istituzioni Tesoreria centrale dello Stato Banca d'Italia	IGRUE	Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto

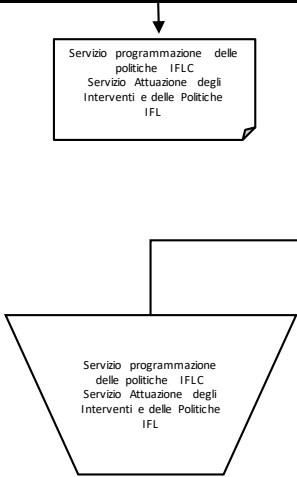
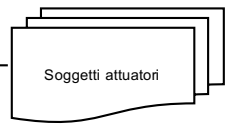
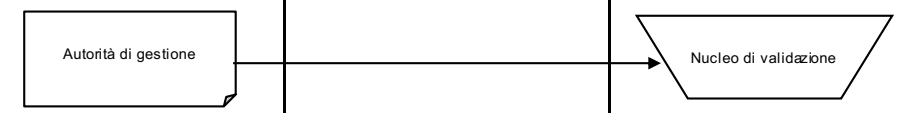
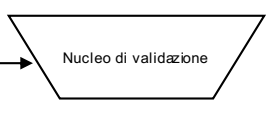
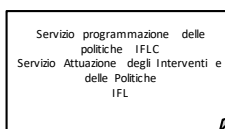
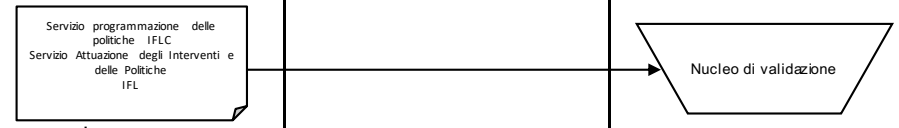
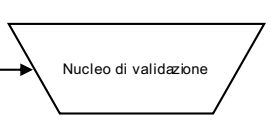
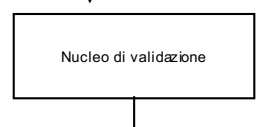
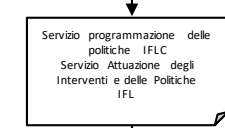
MACROPROCESSO: CATALOGHI DI OFFERTA

REV 01_17/04/2018

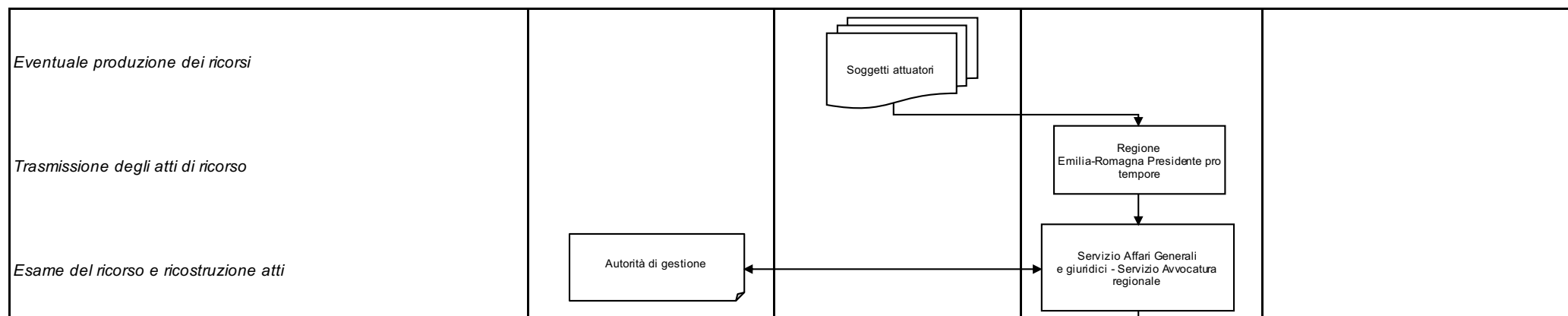
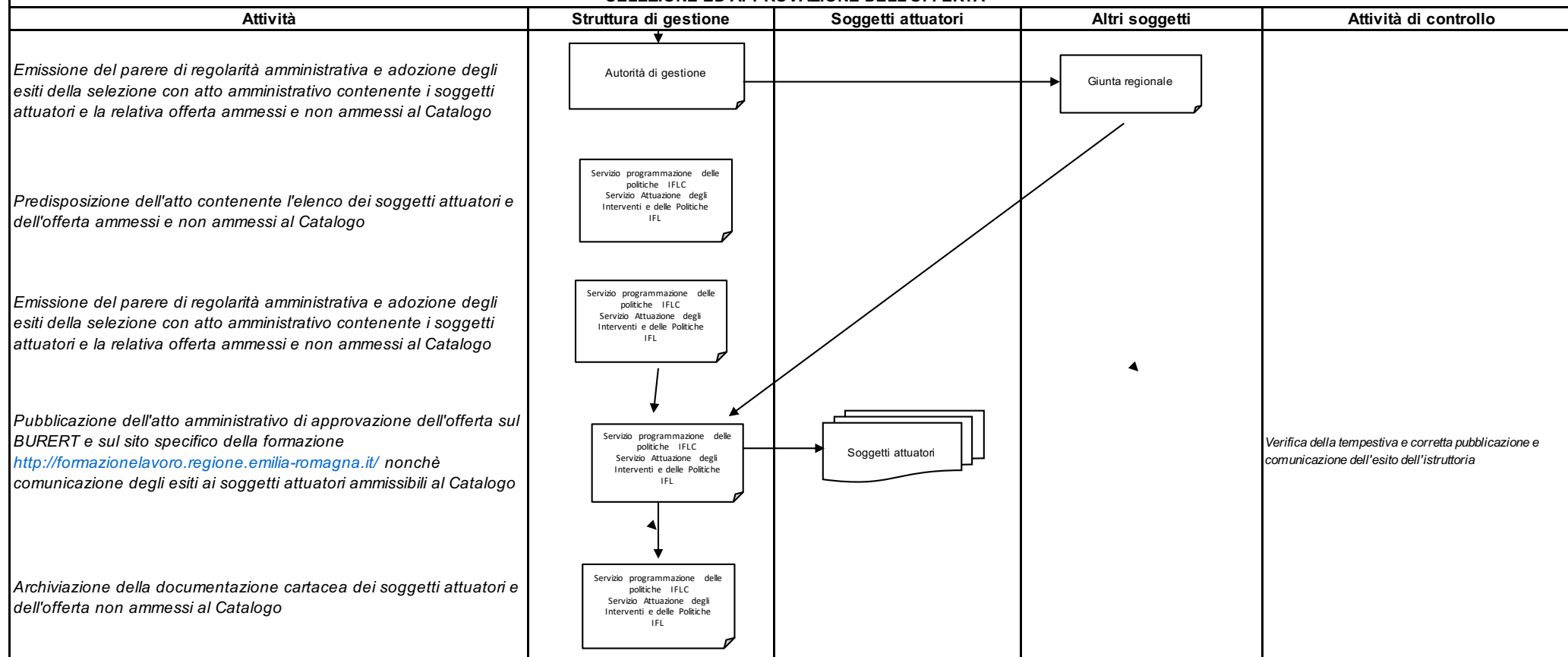
OPERAZIONI A TITOLARITA'

**Cataloghi di offerta - Operazioni a titolarità
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELL'OFFERTA**



Cataloghi di offerta - Operazioni a titolarità				
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELL'OFFERTA				
Attività	Struttura di gestione	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<i>Pubblicazione dell'avviso pubblico sul BURERT e sul sito specifico http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/, della relativa modulistica sul sito http://sifp.regione.emilia-romagna.it e DGLS 33/2013 (Art.26 C.1 trasparenza)</i>				<i>Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità</i>
<i>Predisposizione e presentazione dell'offerta comprensiva della richiesta di ammissione a catalogo</i>				
<i>Ricezione e protocollo delle richieste di ammissione e relativa offerta (PEC o posta e formato elettronico)</i>				<i>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande con i relativi progetti</i>
<i>Nomina del Nucleo di validazione con determina dirigenziale se previsto</i>				
<i>Verifica di ammissibilità formale</i>				<i>Verifica della sussistenza dei requisiti formali</i>
<i>Convocazione ed insediamento del nucleo di validazione per la validazione delle candidature e dell'offerta</i>				
<i>Istruttoria tecnica di validazione</i>				
<i>Predisposizione dell'atto contenente l'elenco dei soggetti attuatori e dell'offerta ammessi e non ammessi al Catalogo</i>				

**Cataloghi di offerta - Operazioni a titolarità
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELL'OFFERTA**



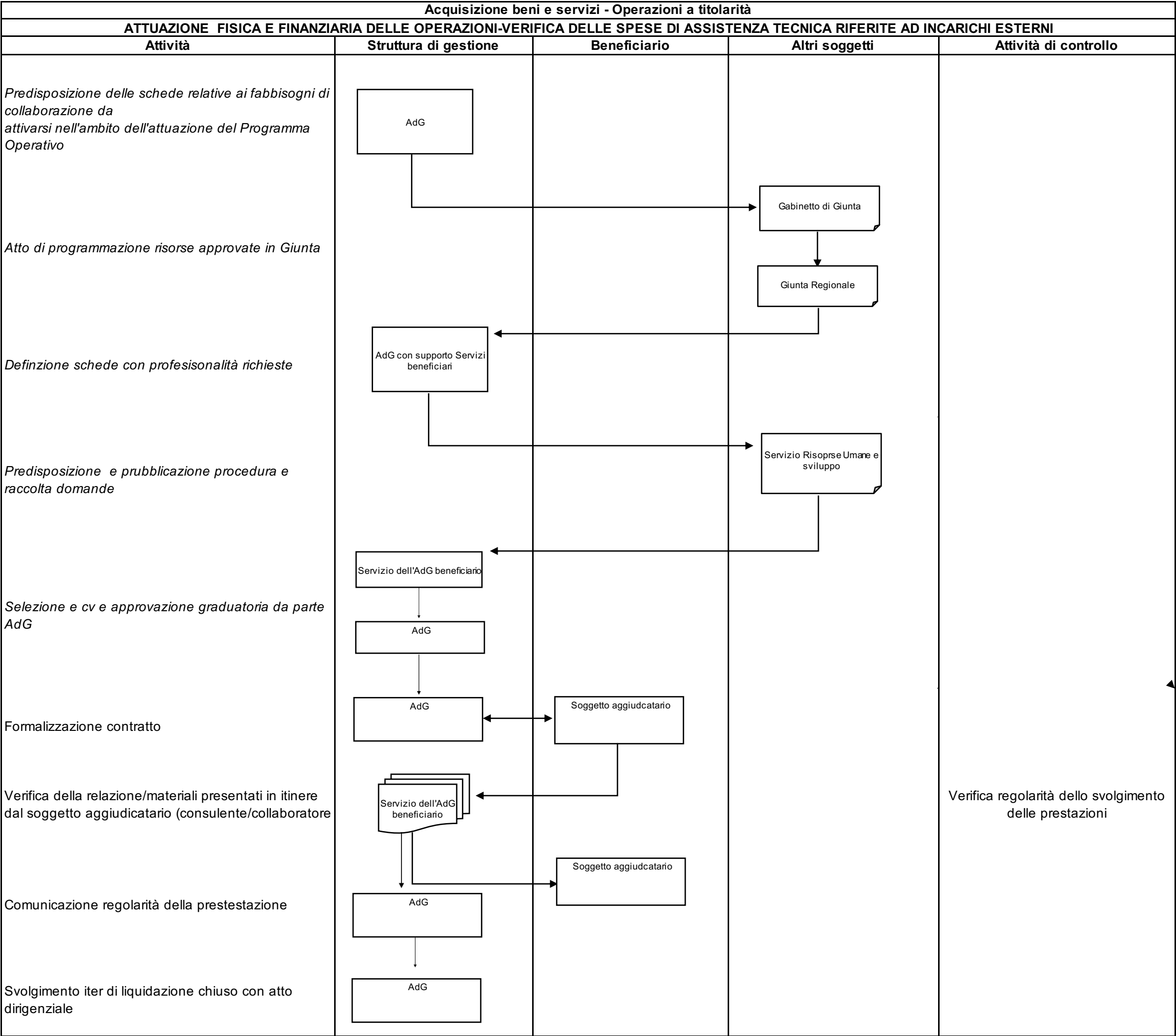
MACROPROCESSO: PERSONALE INTERNO ED INCARICHI ESTERNI

REV 00_10/12/2019

OPERAZIONI A TITOLARITA'

Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità				
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI-VERIFICA DELLE SPESE DI ASSISTENZA TECNICA RIFERITE AL PERSONALE INTERNO				
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Comunicazione dell'entità del personale impegnato nell'attuazione del Programma Operativo e della rispettiva quota parte di tempo lavorativo dedicata al PO Adozione dell'atto con cui si individua il personale attribuito al Programma e le percentuali di tempo lavoro dedicato al PO da ciascuna risorsa umana Controllo di regolarità amministrativa finalizzato a verificare che ciascun dipendente presente nell'elenco individuato con atto dell'Autorità di Gestione non sia già stato rendicontato nell'ambito di altri finanziamenti Svolgimento della verifica amministrativa e trasmissione all'Autorità di Gestione dei costi del personale sulla base dell'elenco ricevuto Effettuazione del calcolo del costo da attribuire al POR FSE	<pre> graph TD SB[Servizio beneficiario] --> ADG[ADG/DG] ADG --> AdG[AdG] AdG --> SCC[Struttura di Coordinamento ed Attuazione dei POR FESR e FSE] </pre>		<pre> graph TD DG1[Direzione Generale REII Servizio Amministrazione e Gestione] --> DG2[Direzione Generale REII Servizio Amministrazione e Gestione] </pre>	Controllo di regolarità amministrativa

Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità				
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI-VERIFICA DELLE SPESE DI ASSISTENZA TECNICA RIFERITE AL PERSONALE OI				
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Comunicazione dei nominativi Responsabili FSE			OI	
Adozione dell'atto con cui si individua il personale provinciale Responsabile FSE, con indicazione del costo e % impegno	ADG/			
Rendicontazione spese del personale provinciale Responsabile FSE			OI	
Svolgimento della verifica rendicontuale delle rendicontazioni presentate dagli OI e comunicazione agli OI	Servizio Gestione e Liquidazione			Controllo rendicontuale personale OI Responsabile FSE
Accettazione esiti rendicontazione Personale Responsabile FSE			OI	



Cataloghi di offerta - Operazioni a titolarità
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELL'OFFERTA

Attività	Struttura di gestione	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Trasmissione degli atti relativi alla procedura di ricorso	Autorità di gestione		Servizio Avvocatura regionale	